Supplemento ordinario alla “Gazzetta Ufficiale” n. 74 del 28 marzo 2002 - Serie generale

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Giovedì, 28 marzo 2002** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L’ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

N. 60

AGENZIA DELLE ENTRATE

PROVVEDIMENTO 22 febbraio 2002.

Approvazione di n. 9 modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli studi di settore relativi alle attività economiche delle manifatture e del commercio da utilizzare per il periodo d’imposta 2001.

S O M M A R I O

AGENZIA DELLE ENTRATE

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA DELLE ENTRATE

PROVVEDIMENTO 22 febbraio 2002.

Approvazione di n. 9 modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore relativi alle attività economiche delle manifatture e del commercio da utilizzare per il periodo d'imposta 2001.

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme indicate nei riferimenti normativi,

Dispone:

1. *Approvazione dei modelli*

1.1 Sono approvati, unitamente alle relative istruzioni, gli annessi modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore, che costituiscono parte integrante della dichiarazione dei redditi da presentare con il modello Unico 2002, anche in forma unificata. Tali modelli devono essere compilati dai contribuenti, ai quali si applicano gli studi di settore, che nel periodo d'imposta 2001, hanno esercitato in via prevalente una delle seguenti attività economiche nel settore delle manifatture e del commercio:

a) Fabbricazione di protesi dentarie, codice di attività 33.10.3; Studio di settore SD34U;

b) Costruzione e riparazione di imbarcazioni da diporto e sportive, codice di attività 35.12.0; Studio di settore SD37U;

c) Commercio al dettaglio di ferramenta (comprese casseforti), articoli per il «fai da te» e vetro piano, codice di attività 52.46.1; Commercio al dettaglio di pitture e vernici, codice di attività 52.46.2; Commercio al dettaglio di articoli igienico-sanitari, codice di attività 52.46.3; Commercio al dettaglio di materiali da costruzione, codice di attività 52.46.4; Commercio al dettaglio di materiali termoidraulici, codice di attività 52.46.5; Commercio al dettaglio di carte da parati, codice di attività 52.48.F; Studio di settore SM11A;

d) Commercio al dettaglio di orologi, articoli di gioielleria e argenteria, codice di attività 52.48.3; Riparazione di orologi e di gioielli, codice di attività 52.73.0; Studio di settore SM15A;

e) Commercio al dettaglio di materiale per ottica, fotografia, cinematografia, strumenti di precisione, codice di attività 52.48.2; Studio di settore SM15B;

f) Commercio al dettaglio di stoffe per l'abbigliamento, codice di attività 52.41.1; Commercio al dettaglio di tessuti per l'arredamento e di tappeti, codice di attività 52.41.2; Commercio al dettaglio di biancheria da tavola e da casa, codice di attività 52.41.3; Studio di settore SM28U;

g) Commercio al dettaglio di prodotti surgelati, codice di attività 52.11.5; Studio di settore SM30U;

h) Commercio al dettaglio di oggetti d'arte, di culto e di decorazione, codice di attività 52.48.6; Studio di settore SM32U;

i) Erboristerie, codice di attività 52.33.1; Studio di settore SM35U.

1.2 I modelli di cui al punto 1 sono predisposti in duplice versione per la compilazione in lire o in euro.

1.3 I modelli di cui al punto 1 possono essere altresì utilizzati dai soggetti che svolgono una delle predette attività economiche, come attività secondaria, per la quale abbiano tenuto annotazione separata dei componenti rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore.

1.4 Sono altresì approvate le istruzioni per la compilazione dei predetti modelli che integrano quelle relative alla compilazione dei questionari per gli studi di settore approvati con il decreto del Direttore generale del Dipartimento delle entrate 26 novembre 1999.

1.5 Per la stampa dei modelli di cui al punto 1 deve essere utilizzato il colore nero su sfondo bianco.

2. *Caratteristiche tecniche per la stampa dei modelli*

2.1 I soggetti che si avvalgono di sistemi informatici per la compilazione dei modelli approvati al punto 1, possono comunicare al contribuente i dati relativi all'applicazione degli studi di settore, utilizzando, in luogo dei predetti modelli, uno schema nel quale vengono riportati tutti i dati contenuti nei modelli stessi esposti nella sequenza prevista e con l'esatta indicazione del numero progressivo; la denominazione e la descrizione dei campi possono essere trascritti anche in forma abbreviata se tale modalità risulta più agevole. Qualora alcuni dati non siano presenti il codice degli stessi dovrà comunque essere riportato con l'indicazione «0» (zero) nella corrispondente casella oppure, ove risulti più agevole, senza alcuna indicazione. Vanno comunque riportati gli zeri prestampati, nel caso di compilazione del modello in lire, ovvero «,00» nel caso di compilazione del modello in euro.

2.2 Lo schema di cui al punto 1 va riprodotto su stampati a striscia continua di formato a pagina singola. Le facciate di ogni modello devono essere tra loro solidali e lungo i lembi di separazione di ciascuna facciata deve essere stampata l'avvertenza: «Attenzione: Da non staccare». Le dimensioni per il formato a pagina singola, esclusi gli spazi occupati dalle bande laterali di trascinamento, possono variare entro i seguenti limiti:

larghezza minima cm 19,5 - massima cm 21,5;

altezza minima cm 29,2 - massima cm 31,5.

2.3 I fogli che compongono lo schema devono essere privati delle bande laterali di trascinamento.

2.4 La stampa deve essere effettuata su una sola facciata dei fogli, lasciando in bianco il relativo retro.

2.5 I dati devono essere stampati usando il tipo di carattere «courier», o altro carattere a passo fisso con densità orizzontale di 10 ctr per pollice e verticale di 6 righe per pollice.

3. *Autorizzazione alla stampa e reperibilità dei modelli*

3.1 È autorizzata, con le stesse caratteristiche richiamate nei punti 1 o 2, la riproduzione e/o la contemporanea compilazione meccanografica dei modelli indicati nel punto 1, su fogli singoli di formato A4, mediante l'utilizzo di stampanti laser o di altri tipi di stampanti che comunque garantiscono la chiarezza e l'intelligibilità dei modelli nel tempo.

3.2 I modelli di cui al punto 1 sono resi disponibili gratuitamente dal Ministero delle finanze in formato elettronico e possono essere utilizzati prelevandoli dal sito *Internet www.agenziaentrate.it* nel rispetto, in fase di stampa, delle caratteristiche tecniche di cui ai punti 1 e 2.

3.3 I medesimi modelli possono essere altresì prelevati da altri siti Internet, a condizione che gli stessi abbiano le caratteristiche indicate nel comma precedente e rechino l'indirizzo del sito dal quale sono stati prelevati nonché gli estremi del presente atto.

4. *Modalità per la trasmissione dei dati*

4.1 I modelli, debitamente compilati e sottoscritti, in base all'art. 5 dei decreti ministeriali concernenti l'approvazione degli studi di settore relativi alle attività economiche nel settore delle manifatture e del commercio, devono essere trasmessi all'Amministrazione finanziaria, unitamente alla dichiarazione dei redditi.

4.2 La trasmissione dei dati deve essere effettuata direttamente all'Agenzia delle entrate attraverso il servizio telematico Entratel, o Internet, ovvero avvalendosi degli incaricati di cui all'articolo 3, commi 2-*bis* e 3, del D.P.R. n. 322 del 22 luglio 1998, secondo le specifiche tecniche che saranno indicate con successivo decreto

5. *Asseverazione*

5.1 I soggetti che effettuano l'asseverazione di cui all'art. 35, comma 1, lettera *b)* del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, come modificato dal decreto legislativo 28 dicembre 1998, n. 490, devono verificare che gli elementi contabili ed extracontabili indicati nei modelli di dichiarazione e rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore, corrispondono a quelli risultanti dalle scritture contabili e da altra documentazione idonea.

5.2 L'asseverazione non deve essere effettuata relativamente ai dati:

a) per i quali sia necessario esaminare, a tal fine, l'intera documentazione contabile o gran parte di essa;

b) che implicano valutazioni di carattere imprenditoriale;

c) relativi alle unità immobiliari utilizzate per l'esercizio dell'attività.

Motivazioni

Il presente provvedimento, previsto dall'art. 5 dei decreti del Ministro dell'economia e delle finanze 15 febbraio 2002, stabilisce le modalità con cui i contribuenti comunicano alla amministrazione finanziaria i dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore, relativi ad attività economiche nel settore delle manifatture e del commercio. Inoltre stabilisce le caratteristiche tecniche per la stampa dei modelli da utilizzare per la compilazione, anche meccanografica, della comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore, e le caratteristiche e le modalità di predisposizione dei predetti dati da trasmettere all'Amministrazione finanziaria.

I modelli che sono approvati con il presente provvedimento sono parte integrante della dichiarazione dei redditi da presentare con il modello Unico 2002, della quale sono parte anche i 128 modelli già approvati con provvedimento del Direttore dell'Agenzia del 12 febbraio 2002.

Riferimenti normativi

a) Attribuzioni del Direttore dell'Agenzia delle entrate

Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 67, comma 1; art. 68, comma 1);

Statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 5, comma 1; art. 6, comma 1);

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 2, comma 1).

b) Disciplina degli studi di settore

Decreto legislativo 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427 (art. 62-*bis*): Istituzione degli studi di settore;

Legge 23 dicembre 1996, n. 662 (art. 3, comma 121): Individuazione dei soggetti tenuti alla presentazione dei questionari per gli studi di settore;

Decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni: Norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;

Decreto ministeriale 26 novembre 1999: Approvazione di questionari per gli studi di settore;

Legge 8 maggio 1998, n. 146 (art. 10): Individuazione delle modalità di utilizzazione degli studi di settore in sede di accertamento;

Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600: Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi;

Decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322 e successive modificazioni: Emanazione del regolamento recante modalità per la presentazione delle dichiarazioni;

Decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1999, n. 195: Disposizioni concernenti i tempi e le modalità di applicazione degli studi di settore;

Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate 12 febbraio 2002: Approvazione dei modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore relativi alle attività economiche delle manifatture, del commercio, dei servizi e delle attività professionali;

Decreti del Ministro dell'economia e delle finanze 15 febbraio 2002: Approvazione degli studi di settore relativi ad attività economiche nel settore delle manifatture, del commercio, dei servizi e delle attività professionali.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 febbraio 2002

Il direttore: FERRARA

AGENZIA DELLE ENTRATE

Studi di settore 2002

PERIODO D'IMPOSTA 2001

Modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore

Predisposto in due versioni:

LIRE COLORE VERDE

 COLORE AZZURRO

SD34U

33.10.3 Fabbricazione di protesi dentarie

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL MODELLO SD34U

1. GENERALITÀ

Il presente modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione dello studio di settore SD34U va compilato con riferimento al periodo d'imposta 2001 ed è così composto:
• quadro A - Personale addetto all'attività;
• quadro B - Unità produttiva destinate all'esercizio dell'attività;
• quadro D - Elementi specifici dell'attività;
• quadro E - Beni strumentali;
• quadro F - Elementi contabili;
• quadro X - Altre informazioni rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore;
• quadro Z - Dati complementari.

ATTENZIONE
Da quest'anno i modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore sono stati predisposti in due versioni grafiche:
– in lire (di colore verde con prestampati tre zeri finali);
– in euro (di colore azzurro con prestampati due zeri dopo la virgola).
Il contribuente dovrà utilizzare la stessa versione grafica scelta per la compilazione della dichiarazione Unico 2002.

Si fa presente che:
1. i contribuenti con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare devono comunicare i dati che nel presente modello vengono richiesti con riferimento alla data del 31 dicembre tenendo in considerazione la situazione esistente alla data di chiusura del periodo d'imposta;
2. i dati contabili contenuti nei quadri destinati all'indicazione dei dati strutturali devono essere comunicati senza considerare eventuali variazioni fiscali derivanti dall'applicazione di disposizioni tributarie, in quanto il dato rilevante è quello risultante dalle scritture contabili. Viceversa, i dati contabili da indicare nel quadro F e nel quadro X devono essere forniti tenendo conto delle eventuali variazioni fiscali determinate dall'applicazione di disposizioni tributarie;
3. il riferimento alle spese "sostenute", contenuto nelle istruzioni, deve intendersi come un rinvio al criterio di imputazione dei costi previsto per la categoria di reddito presa in considerazione che, per quanto riguarda le attività d'impresa, è quello di competenza mentre per le attività degli esercenti arti e professioni è quello di cassa.

ATTENZIONE
Il presente modello è parte integrante della dichiarazione dei redditi modello Unico 2002 e deve essere inviato in via telematica unitamente alla dichiarazione.
I soggetti tenuti alla compilazione del presente modello devono barrare la casella "studi di settore" collocata nella seconda facciata del frontespizio del modello Unico 2002, in corrispondenza del tipo di dichiarazione.

2. SOGGETTI OBBLIGATI

Il presente modello può essere utilizzato dai soggetti che svolgono come attività prevalente quella di " **Fabbricazione di protesi dentarie"- 33.10.3.**
Per attività prevalente si intende l'attività dalla quale è derivato il maggiore ammontare dei ricavi conseguiti nel 2001.
Si precisa che l'indicazione del codice di attività prevalente non precedentemente comunicato o comunicato in modo errato, unitamente alla variazione dati da effettuare presso gli Uffici locali dell'Agenzia delle Entrate entro il termine di presentazione del modello Unico 2002, ai sensi dell'art. 35, 3° comma, del D.P.R. n. 633/72, preclude l'irrogazione delle sanzioni. Si ricorda che non è, invece, necessaria la dichiarazione di variazione dati quando si verifica uno spostamento della prevalenza nell'ambito di codici di attività già in possesso dell'Amministrazione finanziaria. E' sufficiente, in tal caso, che il codice riguardante l'attività divenuta prevalente sia indicato nel modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dello studio di settore e nel relativo quadro per la determinazione del reddito di impresa e/o di lavoro autonomo (RE, RF, RG).
Il modello può essere, altresì, utilizzato dai soggetti che svolgono l'attività sopra indicata come attività secondaria per la quale abbiano tenuto annotazione separata dei componenti rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore.
Lo svolgimento di una attività stagionale o per parte di anno nel corso di periodi di imposta di durata non diversa da dodici mesi non è causa di esclusione o inapplicabilità degli studi di settore.
Il modello deve essere utilizzato anche dai contribuenti che si avvalgono del regime fiscale delle attività marginali di cui all'art. 14, della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il diritto ad accedere o a permanere nel regime agevolato va verificato confrontando i ricavi del contribuente con quelli normalizzati, ottenuti applicando ai ricavi e ai compensi minimi di riferimento, derivanti dall'applicazione degli studi di settore, le riduzioni stabilite dal provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 2 gennaio 2002 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 15 del 18 gennaio 2002). I ricavi normalizzati devono risultare di importo non superiore ai limiti individuati con appositi provvedimenti dell'Agenzia delle Entrate.

I soggetti che determinano il reddito con criteri "forfetari", ancorché sia precluso nei loro confronti l'accertamento in base agli studi di settore, sono tenuti a compilare il presente modello, ad eccezione dei dati contabili richiesti nel quadro F. I dati comunicati saranno utilizzati per valutare se le caratteristiche strutturali dell'impresa sono coerenti con i ricavi dichiarati.
In presenza delle cause di esclusione e delle cause di inapplicabilità elencate nei successivi paragrafi non è invece necessario compilare ed inviare il presente modello (fermo restando quanto precisato per i soggetti "forfetari").

3. CAUSE DI ESCLUSIONE DALL'APPLICAZIONE DEGLI STUDI DI SETTORE

Sono esclusi dall'applicazione degli studi di settore e dei parametri i contribuenti che:
1. hanno dichiarato ricavi di cui all'articolo 53, comma 1, esclusi quelli di cui alla lett. c), del TUIR, di ammontare superiore ai 10 miliardi di lire, pari a euro 5.164.569;
2. hanno un periodo di imposta di durata diversa da 12 mesi, indipendentemente dalla circostanza che tale arco temporale sia o meno a cavallo di due esercizi;
3. hanno iniziato o cessato l'attività nel corso del periodo d'imposta. Si ricorda che il periodo che precede l'inizio della liquidazione è considerato periodo di cessazione dell'attività. Costituisce causa di esclusione dall'applicazione degli studi di settore la modifica in corso d'anno dell'attività esercitata. E' il caso, ad esempio, di un imprenditore che fino ad aprile ha svolto l'attività di commerciante e da maggio in poi quella di artigiano. Non costituisce, invece, causa di esclusione la modifica in corso d'anno dell'attività esercitata qualora le due attività (quella cessata e quella iniziata) siano contraddistinte da codici di attività compresi nel medesimo studio di settore;
4. determinano il reddito con criteri "forfetari";
5. sono incaricati alle vendite a domicilio;
6. non si trovano in un periodo di normale svolgimento dell'attività.

A titolo esemplificativo, si considerano di non normale svolgimento dell'attività:
a) i periodi nei quali l'impresa è in liquidazione ordinaria, ovvero in liquidazione coatta amministrativa o fallimentare;
b) i periodi nei quali l'impresa non ha ancora iniziato l'attività produttiva prevista dall'oggetto sociale, ad esempio, perché:
   – la costruzione dell'impianto da utilizzare per lo svolgimento dell'attività si è protratta oltre il primo periodo d'imposta, per cause non dipendenti dalla volontà dell'imprenditore;
   – non sono state rilasciate le autorizzazioni amministrative necessarie per lo svolgimento dell'attività, a condizione che le stesse siano state tempestivamente richieste;
   – viene svolta esclusivamente un'attività di ricerca propedeutica allo svolgimento di altra attività produttiva di beni e servizi, sempreché l'attività di ricerca non consenta di per sé la produzione di beni e servizi e quindi la realizzazione di proventi;
c) il periodo in cui si è verificata l'interruzione dell'attività per tutto l'anno a causa della ristrutturazione dei locali. In questa ipotesi è però necessario che la ristrutturazione riguardi tutti i locali in cui viene esercitata l'attività;

d) il periodo in cui l'imprenditore individuale o la società hanno affittato l'unica azienda;
e) il periodo in cui il contribuente ha sospeso l'attività ai fini amministrativi dandone comunicazione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura.

Sono, altresì, esclusi dall'applicazione degli studi di settore i contribuenti che nel corso del periodo d'imposta sono stati interessati da:
– donazioni;
– trasformazioni;
– scissioni. In tal caso, gli studi di settore restano però eventualmente applicabili con riferimento alle attività che continuano ad essere esercitate dalle due società scisse.

4. CAUSE DI INAPPLICABILITÀ DEGLI STUDI DI SETTORE

Cooperative

Costituisce condizione di inapplicabilità degli studi di settore l'esercizio dell'attività da parte di:
a) società cooperative, società consortili e consorzi che operano esclusivamente a favore delle imprese socie o associate;
b) società cooperative costituite da utenti non imprenditori che operano esclusivamente a favore degli utenti stessi.

Studi di settore in vigore a partire dal 1° gennaio 2001

Con riferimento alle attività per le quali sono stati approvati i relativi studi di settore a decorrere dall'anno 2001 (vedere nell'appendice alle istruzioni per la compilazione del modello UNICO 2002 l'elenco degli studi approvati con decorrenza dal 1° gennaio 2001), è previsto che gli stessi non si applicano:
1) nel settore delle manifatture se l'esercizio dell'attività di impresa è svolto attraverso l'utilizzo di più punti di produzione e di vendita in locali non contigui a quelli di produzione;
2) nei settori del commercio e dei servizi se l'esercizio dell'attività di impresa è svolto attraverso l'utilizzo, rispettivamente, di più punti di vendita e di più punti di produzione;
3) nel caso di esercizio di due o più attività d'impresa non rientranti nel medesimo studio di settore ed in assenza di annotazione separata, se l'importo complessivo dei ricavi dichiarati relativi alle attività non prevalenti (non rientranti tra quelle prese in considerazione dallo studio di settore) supera il 20 per cento dell'ammontare totale dei ricavi dichiarati.

La causa di inapplicabilità di cui al punto 1), sussiste qualora l'attività sia esercitata attraverso l'utilizzo di più punti di produzione (in presenza o meno di punti vendita) ovvero di un punto di produzione e di più punti di vendita in locali non contigui a quello di produzione. Tale condizione di inapplicabilità non sussiste, invece, qualora l'attività sia svolta attraverso l'utilizzo di un punto di produzione (anche con annesso punto vendita) e di un punto di vendita in locali non contigui a quello di produzione.
Per le cause di inapplicabilità di cui ai punti 1) e 2), si configura l'esercizio dell'attività di produzione o di vendita in più punti, qualora questi ultimi siano diversi, ad esempio, da locali o spazi adibiti a depositi, magazzini, centri di raccolta, uffici.
Si rammenta che la condizione di inapplicabilità di cui al punto 2) non si verifica quando la presenza di più punti di produzione o di vendita costituisce una caratteristica fisiologica dell'attività esercitata. E' il caso delle attività per le quali sono stati approvati gli studi di settore contraddistinti dai seguenti codici: SG66U; SG73A; SG73B; SG75U; SG88U; SG89U; SM11B; SM18B; SM22A; SM22B; SM22C; SM23U; SM24U; SM29U; SM31U; SM36U; SM37U.
Si precisa che qualora, in via facoltativa, sia stata tenuta separata annotazione per ciascun punto di produzione e/o di vendita, ovvero per ciascuna attività esercitata, di tutti gli elementi rilevanti ai fini della applicazione degli studi di settore, non si configurano le fattispecie di inapplicabilità di cui ai punti 1), 2) e 3).

ATTENZIONE
Nel caso di annotazione separata effettuata volontariamente, si applicano le disposizioni illustrate con riferimento agli studi di settore in vigore antecedentemente al 1° gennaio 2001.

Studi di settore in vigore antecedentemente al 1° gennaio 2001

Per gli studi di settore in vigore antecedentemente al 1° gennaio 2001 (vedere nell'appendice alle istruzioni per la compilazione del modello UNICO 2002 l'elenco dei 45 studi applicabili con decorrenza dal periodo d'imposta 1998, dei 41 studi applicabili con decorrenza dal periodo d'imposta 1999 e degli ulteriori 43 studi applicabili con decorrenza dal periodo d'imposta 2000) il decreto dirigenziale del 24 dicembre 1999, pubblicato sulla G.U. 29 dicembre 1999, n. 304, introducendo l'obbligo dell'annotazione separata dei componenti rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore, rimuove, in linea di principio, le seguenti cause di inapplicabilità stabilite dai decreti ministeriali di approvazione degli studi stessi:
– esercizio dell'attività nel settore delle manifatture, dei servizi e del commercio, rispettivamente, in più punti di produzione e di vendita in locali non contigui alla produzione, in più punti di produzione e in più punti di vendita. Si rammenta, tuttavia, che la causa di inapplicabilità in esame, non si verifica quando la presenza di più punti di produzione o di vendita costituisce una caratteristica fisiologica dell'attività esercitata. È il caso delle attività per le quali sono stati approvati gli studi di settore contraddistinti dai seguenti codici: SG39U; SG50U; SG61A; SG61B; SG61C; SG61D; SG61E; SG61F; SG61G; SG61H; SG68U; SG69A; SG69B; SG69C; SG69D; SG69E; SG70U; SG71U; SG72A; SG72B; SM03A; SM03B; SM03C; SM03D. Per gli studi di settore: SM17U, SM18A, SM19U, SM21A, SM21B, SM21C, SM21D, SM21E, SM21F, SM25A, SM25B e SM26U, la predetta condizione di inapplicabilità non sussiste soltanto nel caso in cui i diversi punti vendita siano situati nell'ambito dello stesso territorio comunale;
– esercizio di due o più attività d'impresa, non rientranti nel medesimo studio di settore, se i ricavi provenienti dalle attività non prevalenti sono superiori al 20% del totale dei ricavi dichiarati.

L'introduzione dell'obbligo di annotazione separata fa venir meno le citate condizioni di inapplicabilità a seguito della rilevazione separata degli elementi, strutturali e contabili, sui quali si basa l'applicazione degli studi di settore relativamente ai diversi punti di produzione o di vendita ovvero alle diverse attività esercitate. Si ricorda che tale prescrizione sussiste solo se per tutte le attività esercitate è possibile applicare gli studi di settore. In presenza di una o più attività, anche marginali in termini di ricavi, non "soggette" a studi di settore, tale obbligo non sussiste. In tal caso occorre verificare l'eventuale sussistenza di cause di inapplicabilità al fine di stabilire l'assoggettamento agli studi di settore o ai parametri.
L'obbligo di annotazione separata non sussiste, inoltre, per i contribuenti che pur esercitando due o più attività d'impresa per le quali risultano applicabili gli studi, ovvero una o più attività in diverse unità di produzione o di vendita, presentano i seguenti requisiti:
a) ammontare complessivo di ricavi non superiore a lire 100 milioni, pari a 51.645,69 euro;
b) ricavi derivanti, in tutto o in parte, da attività svolte in comuni con popolazione residente inferiore a 3.000 abitanti.

Detti contribuenti hanno, comunque, la facoltà di effettuare le annotazioni separate previste dal decreto del 24 dicembre 1999.

ATTENZIONE
I contribuenti obbligati all'annotazione separata, per il periodo d'imposta 2001, devono indicare i dati contabili e strutturali relativi ai singoli punti o alle singole attività per le quali è stato osservato l'obbligo di separata annotazione degli elementi rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore con le modalità indicate nelle istruzioni per la compilazione del modello appositamente predisposto. L'indicazione dei suddetti dati consentirà, mediante il software GE.RI.CO., l'applicazione degli studi di settore all'insieme delle attività o dei punti di produzione e/o di vendita per i quali sia stata tenuta annotazione separata.

5. MODALITÀ DI COMPILAZIONE

Per l'applicazione degli studi di settore si tiene conto di variabili di natura contabile ed extracontabile. Tali variabili sono individuate nei decreti di approvazione dei singoli studi di settore. Le istruzioni per la determinazione del valore delle variabili di tipo contabile sono contenute in quelle relative alla compilazione del quadro "Elementi contabili" i cui righi, in analogia con i campi del prodotto informatico GE.RI.CO., sono individuati dalla lettera "F". Nelle istruzioni per la compilazione del presente modello è definito il valore da attribuire alle variabili di carattere extracontabile.
I dati richiesti in percentuale possono essere forniti con una approssimazione tale da non inficiare la sostanziale attendibilità dell'informazione richiesta.
Eventuali errate indicazioni assumeranno rilievo solo se tali da rendere palesemente non significativo il dato preso in considerazione ai fini dell'applicazione dello studio di settore.
Non vanno mai indicati importi con i decimali, neanche per i dati percentuali.

6. RISULTATI DELL'APPLICAZIONE DEGLI STUDI DI SETTORE

Inserendo i valori delle variabili contabili ed extracontabili nel prodotto software reso gratuitamente disponibile dall'Amministrazione finanziaria è possibile verificare la posizione del contribuente. L'applicazione GE.RI.CO. è prelevabile dal sito internet dell'Agenzia delle Entrate all'indirizzo **www.agenziaentrate.it** e dal Servizio telematico (per gli utenti del predetto Servizio). Per conoscere l'ammontare dei ricavi presunti sulla base degli studi di settore i contribuenti possono anche rivolgersi agli uffici locali dell'Agenzia delle Entrate o a quelli delle imposte dirette in caso di mancata istituzione dei predetti uffici. A tali uffici dovrà essere presentato il modello debitamente compilato.
L'applicazione denominata GE.RI.CO. fornisce indicazioni in ordine:
– alla congruità dei ricavi dichiarati;
– alla coerenza dei principali indicatori economici (ad esempio, la produttività per addetto, la rotazione del magazzino) che caratterizzano l'attività svolta dal contribuente, rispetto ai valori minimi e massimi assumibili con riferimento a comportamenti normali degli operatori del settore che svolgono l'attività con analoghe caratteristiche.

Al riguardo si ricorda che, in conformità al parere espresso dalla Commissione degli esperti, agli studi di settore inerenti le attività professionali nonché, ad altri studi individuati nell'appendice alle istruzioni per la compilazione del modello UNICO 2002, è stato attribuito, inizialmente, carattere sperimentale. Tali studi sono definiti sperimentali in quanto, fino alla approvazione di una nuova versione dello stesso studio:
- le indicazioni relative alla coerenza ed alla congruità, possono essere utilizzate per la formulazione dei criteri di selezione per l'attività di accertamento;
- i risultati derivanti dall'applicazione GE.RI.CO. non possono essere usati direttamente per l'azione di accertamento. Tale attività sarà fondata sull'utilizzo delle ordinarie metodologie di controllo rispetto alle quali i risultati della applicazione degli studi di settore costituiranno uno strumento di ausilio;
- i contribuenti che dichiarano ricavi o compensi di importo non inferiore a quello risultante dagli studi sperimentali, ovvero vi si adeguano spontaneamente, evitano l'eventuale accertamento sulla base delle risultanze dello studio di settore che verrà approvato al termine della fase sperimentale, a seguito di nuove elaborazioni. Tali contribuenti eviteranno il predetto accertamento anche nel caso in cui l'ammontare stimato dal nuovo studio risulti superiore a quello determinato con l'applicazione GE.RI.CO. predisposta per il periodo d'imposta 2001;
- nei confronti dei contribuenti che non risultano congrui, i ricavi o compensi derivanti dall'applicazione dello studio di settore approvato al termine della fase sperimentale potranno essere utilizzati per effettuare accertamenti in relazione a tutti i periodi di imposta che si sono succeduti nel periodo sperimentale.

ATTENZIONE
Ai soggetti che esercitano le attività economiche comprese negli studi di settore a carattere sperimentale, non si applicano i parametri di cui al D.P.C.M. 29 gennaio 1996, come modificato dal D.P.C.M. 27 marzo 1997.

7. ASSEVERAZIONE DEI DATI PRESI A BASE PER L'APPLICAZIONE DEGLI STUDI DI SETTORE

In base all'articolo 35 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, così come introdotto dall'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 28 dicembre 1998, n. 490, i responsabili dell'assistenza fiscale dei centri costituiti dai soggetti di cui all'articolo 32, comma 1, lettere a), b) e c) (CAF imprese) e i soggetti abilitabili alla trasmissione telematica delle dichiarazioni indicati alle lettere a) e b) del comma 3, dell'articolo 3, del Decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, (professionisti abilitabili) possono rilasciare, su richiesta dei contribuenti, l'asseverazione prevista nel comma 1, lett. b), dello stesso articolo. A tal fine, i predetti soggetti devono verificare che gli elementi contabili ed extracontabili comunicati all'Amministrazione finanziaria nei modelli di dichiarazione e rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore corrispondano a quelli risultanti dalle scritture contabili e da altra idonea documentazione. Dovrà, ad esempio, essere accertato che:
– il costo del venduto risulti effettivamente uguale alla differenza tra le esistenze iniziali più gli acquisti dell'esercizio e le rimanenze finali così come risultanti dalla contabilità, senza necessità di effettuare, a tal fine, accertamenti in ordine alla reale consistenza delle giacenze fisicamente esistenti in magazzino;
– i dati relativi ai beni strumentali, diversi dagli immobili, di cui si è tenuto conto nell'applicazione degli studi di settore trovino corrispondenza con quanto annotato nel registro dei beni ammortizzabili o nel libro degli inventari o, per i soggetti in regime di contabilità semplificata, nel registro degli acquisti tenuto ai fini IVA;
– le altre spese indicate nelle dichiarazioni e rilevanti ai fini degli studi, corrispondano effettivamente ai relativi importi annotati nelle scritture contabili.

L'asseverazione non deve essere effettuata relativamente ai dati:
a) per i quali è necessario esaminare l'intera documentazione contabile o gran parte di essa come nel caso della rilevazione dei fatti la cui rappresentazione è richiesta attraverso l'indicazione di dati espressi in forma percentuale;
b) che implicano valutazioni non rilevabili documentalmente e che, come tali, non possono che essere effettuate dal contribuente;
c) relativi alle unità destinate all'esercizio dell'attività.

Con decreto ministeriale 18 gennaio 2001 è stata modificata la disciplina del visto di conformità e dell'asseverazione. Per effetto di tali modifiche con l'asseverazione di cui all'art. 35, comma 1, lettera b), del citato decreto legislativo n. 241 del 1997 viene attestata la congruità dell'ammontare dei ricavi o dei compensi dichiarati a quelli determinabili sulla base degli studi di settore ovvero le cause che giustificano l'eventuale scostamento. Possono essere, altresì, attestate le cause che giustificano un'incoerenza rispetto agli indicatori economici individuati dai rispettivi studi. Per poter rilasciare l'asseverazione devono, quindi, essere congiuntamente attestate le seguenti circostanze:
- la corrispondenza dei dati contabili e di quelli extracontabili comunicati all'Amministrazione finanziaria e rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore con quelli desunti dalle scritture contabili o da altra documentazione idonea;
- la congruità dei ricavi dichiarati ovvero l'esistenza di cause che giustificano un eventuale scostamento dei ricavi dichiarati rispetto a quelli derivanti dall'applicazione dello studio di settore;
- l'esistenza di cause che giustificano la non coerenza economica rispetto agli indici individuati dai singoli studi di settore.

8. FRONTESPIZIO

Nel frontespizio va indicato, in alto a destra, il codice fiscale. Il numero progressivo dell'unità produttiva va indicato soltanto dai contri-

buenti che hanno tenuto annotazione separata seguendo le modalità indicate nelle istruzioni per la compilazione del modello appositamente predisposto.

9. QUADRO A - PERSONALE ADDETTO ALL'ATTIVITÀ

Nel quadro A sono richieste informazioni relative al personale addetto all'attività. Per individuare il numero dei collaboratori coordinati e continuativi, degli associati in partecipazione e dei soci è necessario far riferimento alla data del 31 dicembre 2001. Con riferimento al personale dipendente, compresi gli apprendisti e gli assunti con contratti di formazione e lavoro o a termine e i lavoranti a domicilio va, invece, indicato il numero delle giornate retribuite a prescindere dalla durata del contratto e dalla sussistenza, alla data del 31 dicembre 2001, del rapporto di lavoro. Pertanto, ad esempio, un dipendente con contratto a tempo parziale dal 1° gennaio al 30 giugno e con contratto a tempo pieno dal 1° luglio al 20 dicembre, va computato sia tra i dipendenti a tempo parziale che tra quelli a tempo pieno e va indicato, per entrambi i rapporti di lavoro il numero delle giornate retribuite. Non vanno indicati gli associati in partecipazione ed i soci che apportano esclusivamente capitale, anche se soci di società in nome collettivo o di società in accomandita semplice. Si precisa che non possono essere considerati soci di capitale quelli per i quali sono versati contributi previdenziali e/o premi per assicurazione contro gli infortuni, nonché i soci che svolgono la funzione di amministratori della società.
In particolare, indicare:
– nei **righi** da **A01** a **A05**, distintamente per qualifica, il numero complessivo delle giornate retribuite relative ai lavoratori dipendenti che svolgono attività a tempo pieno, desumibile dai modelli DM10 relativi al 2001;
– nel **rigo A06**, il numero complessivo delle giornate retribuite relative ai lavoratori dipendenti a tempo parziale, determinato moltiplicando per sei il numero delle settimane indicato al punto 13 della parte C, sez. 1 della "Comunicazione dati certificazioni lavoro dipendente, assimilati ed assistenza fiscale" del modello 770/2002 semplificato. In tale rigo devono essere indicati anche i dati relativi ai lavoratori dipendenti a tempo parziale assunti con contratto di formazione e lavoro;
– nel **rigo A07**, il numero complessivo delle giornate retribuite relative agli apprendisti che svolgono attività nell'impresa, determinato moltiplicando per sei il numero delle settimane desumibile dai modelli DM10 relativi al 2001;
– nel **rigo A08**, il numero complessivo delle giornate retribuite relative agli assunti con contratto di formazione e lavoro e ai dipendenti con contratto a termine, desumibile dai modelli DM10 relativi al 2001;
– nel **rigo A09**, il numero complessivo delle giornate retribuite relative ai lavoranti a domicilio desumibile dai modelli DM10 relativi al 2001;
– nel **rigo A10**, il numero dei collaboratori coordinati e continuativi di cui all'articolo 47, comma 1, lett. c-bis), del TUIR, che prestano la loro attività prevalentemente nell'impresa interessata alla compilazione del modello;
– nel **rigo A11**, il numero dei collaboratori coordinati e continuativi di cui all'articolo 47, comma 1, lett. c-bis), del TUIR, diversi da quelli indicati nel rigo precedente;
– nel **rigo A12**, nella **prima colonna**, il numero dei collaboratori dell'impresa familiare di cui all'articolo 5, comma 4, del TUIR, ovvero il coniuge dell'azienda coniugale non gestita in forma societaria;
– nel **rigo A13**, nella **prima colonna**, il numero dei familiari che prestano la loro attività nell'impresa, diversi da quelli indicati nel rigo precedente (quali, ad esempio, i cosiddetti familiari coadiuvanti per i quali vengono versati i contributi previdenziali);
– nel **rigo A14**, nella **prima colonna**, il numero degli associati in partecipazione che apportano lavoro prevalentemente nell'impresa interessata alla compilazione del modello;
– nel **rigo A15**, nella **prima colonna**, il numero degli associati in partecipazione diversi da quelli indicati nel rigo precedente;
– nel **rigo A16**, nella **prima colonna**, il numero dei soci, inclusi i soci amministratori, con occupazione prevalente nell'impresa interessata alla compilazione del modello. In tale rigo non vanno indicati i soci, inclusi i soci amministratori, che hanno percepito compensi derivanti da contratti di lavoro dipendente ovvero di collaborazione coordinata e continuativa. Tali soci vanno indicati nei righi appositamente previsti per il personale retribuito in base ai predetti contratti di lavoro;
– nel **rigo A17**, nella **prima colonna**, il numero dei soci, inclusi i soci amministratori, che non hanno occupazione prevalente nell'impresa interessata alla compilazione del modello;
– nei **righi** da **A12** ad **A17**, nella **seconda colonna**, le percentuali complessive dell'apporto di lavoro effettivamente prestato dal personale indicato nella prima colonna di ciascun rigo rispetto a quello necessario per lo svolgimento dell'attività a tempo pieno da parte di un dipendente che lavora per l'intero anno. Considerata, ad esempio, un'attività nella quale il titolare dell'impresa è affiancato da due collaboratori familiari, il primo dei quali svolge l'attività a tempo pieno e il secondo per la metà della giornata lavorativa ed a giorni alterni, nel rigo in esame andrà riportato 125 risultante dalla somma di 100 e 25, percentuali di apporto di lavoro dei due collaboratori familiari;
– nel **rigo A18**, il numero degli amministratori non soci. Al riguardo, si precisa che vanno indicati soltanto coloro che svolgono l'attività di amministratore caratterizzata da apporto lavorativo direttamente afferente all'attività svolta dalla società e che non possono essere inclusi nei righi precedenti. Quindi, ad esempio, gli amministratori assunti con contratto di lavoro dipendente non dovranno essere inclusi in questo rigo bensì nel rigo A01.

10. QUADRO B - UNITÀ PRODUTTIVA DESTINATA ALL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ

Nel quadro B sono richieste informazioni relative all'unità produttiva e agli spazi che, a qualsiasi titolo, vengono utilizzati per l'esercizio dell'attività. L'unità produttiva da indicare è quella esistente alla data del 31 dicembre 2001. La superficie dell'unità produttiva deve essere quella effettiva, indipendentemente da quanto risulta dall'eventuale licenza amministrativa.
In particolare indicare:
– nel **rigo B01**, il comune in cui è situata l'unità produttiva;
– nel **rigo B02**, la sigla della provincia;
– nel **rigo B03**, la potenza elettrica complessivamente impegnata, espressa in Kw. In caso di più contatori sommare le potenze elettriche impegnate;
– nel **rigo B04**, la superficie complessiva, espressa in metri quadrati, dei locali destinati all'esercizio dell'attività;
– nel **rigo B05**, la superficie complessiva, espressa in metri quadrati, dei locali destinati a laboratorio;
– nel **rigo B06**, barrando la relativa casella, la presenza nel laboratorio di spazi destinati a visite e cure prestate da dentisti e/o odontoiatri.

11. QUADRO C - MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITÀ

Nel quadro C sono richieste informazioni relative alle concrete modalità di svolgimento dell'attività.
In particolare indicare:

Mezzi di trasporto

– nel **rigo C01**, indicare le spese sostenute per servizi di trasporto effettuati da terzi, integrativi o sostitutivi dei servizi effettuati con mezzi propri, comprendendo tra queste anche quelle sostenute per la spedizione attraverso corrieri o altri mezzi di trasporto (navi, aerei, treni, ecc.);

Produzione e commercializzazione

– nel **rigo C02**, qualora una parte del processo produttivo sia affidata a terzi odontotecnici, la spesa sostenuta per le prestazioni eseguite da questi;
– nel **rigo C03**, il **codice 1**, **2** o **3**, se l'attività svolta è commissionata, rispettivamente, da un solo committente, da due a cinque o da più di cinque committenti;

– nel **rigo C04**, la percentuale dei ricavi provenienti dal committente principale, in rapporto all'ammontare complessivo dei ricavi dichiarati;

Tipologia clientela

– nei **righi** da **C05** ad **C09**, per ciascuna tipologia di clientela individuata, indicare la percentuale dei ricavi conseguiti in rapporto ai ricavi complessivi. Al riguardo, si precisa che i privati devono essere indicati nel rigo C09.

Il totale delle percentuali indicate nei righi da C05 a C09 deve risultare pari a 100.

12. QUADRO D - ELEMENTI SPECIFICI DELL'ATTIVITÀ

Nel quadro D sono richieste informazioni relative agli elementi specifici dell'attività.
In particolare, indicare:

Tipo di prodotto

– nei **righi** da **D01** a **D06,** distintamente per ciascun tipo di prodotto individuato, la percentuale dei ricavi conseguiti in rapporto all'ammontare complessivo dei ricavi dichiarati;
– nel **rigo D07**, la percentuale dei ricavi con seguiti per l'attività di riparazione delle protesi, in rapporto all'ammontare complessivo dei ricavi dichiarati. Il totale delle percentuali indicate dal rigo D01 al rigo D07 deve risultare pari a 100;

Materiali di consumo

– nei **righi** da **D08** a **D17**, distintamente per ciascuna tipologia individuata, la quantità, espressa nelle unità di misura indicate di materiale consumata nel corso del 2001;

Altri elementi specifici

– nel **rigo D18**, l'ammontare complessivo della spesa sostenuta per lo smaltimento dei rifiuti speciali;
– nel **rigo D19**, i costi sostenuti per la partecipazione a convegni e/o a corsi di aggiornamento professionale;
– nel **rigo D20**, l'ammontare complessivo del premio annuo versato per polizze assicurative stipulate a copertura della responsabilità civile verso terzi.

13. QUADRO E - BENI STRUMENTALI

Nel quadro E sono richieste informazioni relative ai beni strumentali posseduti e/o detenuti a qualsiasi titolo alla data del 31 dicembre 2001. Indicare il numero dei beni per ciascuna tipologia individuata distinta per classe di costo.

Si precisa che vanno indicati in tale quadro anche i beni utilizzati dal contribuente appartenenti a Consorzi e Società consortili.

14. QUADRO F – ELEMENTI CONTABILI

Nel quadro F devono essere indicati gli elementi contabili necessari per l'applicazione dello studio di settore. Come già precisato nel paragrafo 2, i soggetti che determinano il reddito con criteri forfetari non devono indicare i dati contabili richiesti nel presente quadro.

ATTENZIONE
Per la determinazione del valore dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore da indicare nel presente quadro, occorre avere riguardo alle disposizioni previste dal TUIR. Pertanto, ad esempio, le spese e i componenti negativi relativi ad autovetture, autocaravan, ciclomotori e motocicli utilizzati nell'esercizio dell'impresa vanno assunti tenendo conto di quanto previsto dall'art. 121-bis del TUIR.
Si precisa che i dati da indicare nel quadro in commento devono essere comunicati applicando i criteri forniti nelle istruzioni a questo modello, prescindendo da quanto stabilito nelle istruzioni per la compilazione dei quadri del modello UNICO 2002 finalizzati alla determinazione del risultato di esercizio.
In particolare, indicare:

Imposte sui redditi

– nel **rigo F01**, il valore delle esistenze iniziali relative a materie prime e sussidiarie, semilavorati, merci e prodotti finiti nonché ai prodotti in corso di lavorazione e ai servizi non di durata ultrannuale.
Non si deve tener conto delle esistenze iniziali relative ai generi di monopolio, valori bollati e postali, marche assicurative e valori similari e ai generi soggetti a ricavo fisso (ad esempio, schede telefoniche, abbonamenti, biglietti e tessere per i mezzi pubblici, viacard, tessere e biglietti per parcheggi), nonché delle esistenze iniziali relative ai carburanti ed ai beni commercializzati dai rivenditori in base a contratti estimatori di giornali, di libri e di periodici, anche su supporti audiovideomagnetici;
– nel **rigo F02**, il valore delle sole esistenze iniziali relative a prodotti finiti. Si precisa che l'ammontare indicato in questo rigo è anche compreso nel valore da riportare nel rigo F01;
– nel **rigo F03**, il valore delle esistenze iniziali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale (art. 60 del TUIR);
– nel **rigo F04**, il valore delle esistenze iniziali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale valutate ai sensi dell'art. 60, comma 5, del TUIR. Si precisa che l'ammontare indicato in questo rigo è anche compreso nel valore da riportare nel rigo F03;
– nel **rigo F05**, il valore delle rimanenze finali relative a:
1) materie prime e sussidiarie, semilavorati, prodotti finiti e merci (art. 59, comma 1, del TUIR);
2) prodotti in corso di lavorazione e servizi non di durata ultrannuale (art. 59, comma 5, del TUIR).
Non si deve tener conto delle rimanenze finali relative ai generi di monopolio, valori bollati e postali, marche assicurative e valori similari e ai generi soggetti a ricavo fisso (ad esempio, schede telefoniche, abbonamenti, biglietti e tessere per i mezzi pubblici, viacard, tessere e biglietti per parcheggi), nonché delle rimanenze finali relative ai carburanti e ai beni commercializzati dai rivenditori in base a contratti estimatori di giornali, di libri e di periodici, anche su supporti audiovideomagnetici;
– nel **rigo F06**, il valore delle sole rimanenze finali relative a prodotti finiti. Si precisa che l'ammontare indicato in questo rigo è anche compreso nel valore da riportare nel rigo F05;
– nel **rigo F07**, il valore delle rimanenze finali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale in corso di esecuzione (art. 60 del TUIR);
– nel **rigo F08**, il valore delle rimanenze finali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale in corso di esecuzione, valutate ai sensi dell'art. 60, comma 5, dello stesso TUIR. Si precisa che l'ammontare indicato in questo rigo è anche compreso nel valore da riportare nel rigo F07;
– nel **rigo F09**, l'ammontare del costo di acquisto di materie prime e sussidiarie, semilavorati e merci, incluse le spese sostenute per le lavorazioni effettuate da terzi esterni all'impresa.
Non si deve tener conto dei costi di acquisto relativi ai generi di monopolio, valori bollati e postali, marche assicurative e valori similari e ai generi soggetti a ricavo fisso (ad esempio, schede telefoniche, abbonamenti, biglietti e tessere per i mezzi pubblici, viacard, tessere e biglietti per parcheggi), nonché dei costi di acquisto relativi ai carburanti e ai beni commercializzati dai rivenditori in base a contratti estimatori di giornali, di libri e di periodici, anche su supporti audiovideomagnetici;
– nel **rigo F10,** l'ammontare dei costi relativi all'acquisto di beni e servizi strettamente correlati alla produzione dei ricavi che originano dall'attività di impresa esercitata.
Non vanno considerati, ai fini della compilazione di questo rigo, i costi di tipo gestionale che riguardano il complessivo svolgimento dell'attività, quali, ad esempio, quelli relativi alle tasse di concessione governativa, alla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani e, in genere, alle imposte e tasse non direttamente correlate alla produzione dei ricavi.
Per attività di produzione di servizi devono intendersi quelle aventi per contenuto prestazioni di fare, ancorché, per la loro esecuzione, siano impiegati beni, materie pri-

me o materiali di consumo.
A titolo esemplificativo, vanno considerate: le spese per i carburanti e i lubrificanti sostenute dalle imprese di autotrasporto di cose per conto di terzi, dagli agenti e rappresentanti di commercio e dai titolari di licenza per l'esercizio taxi; le spese per l'appalto di trasporti commissionati a terzi dalle imprese di autotrasporto; le spese per l'acquisto dei prodotti utilizzati dai barbieri e dai parrucchieri per lo svolgimento della loro attività (ad esempio, per il lavaggio e la cura dei capelli); i costi sostenuti per l'acquisto di materiale elettrico dagli installatori di impianti elettrici; i diritti pagati alla SIAE dai gestori delle sale da ballo; i costi sostenuti per l'acquisto dei diritti d'autore; i costi sostenuti per il pagamento delle scommesse e per il prelievo UNIRE dalle agenzie ippiche; le spese per i pedaggi autostradali sostenute dalle imprese di autotrasporto di cose per conto di terzi. Devono essere incluse nel rigo in oggetto anche le spese sostenute per prestazioni di terzi ai quali è appaltata, in tutto o in parte, la produzione del servizio.
Le spese per consumi di energia vanno, di regola, computate nella determinazione del valore da indicare al rigo F13 "spese per acquisti di servizi". Tuttavia, qualora in contabilità le spese sostenute per il consumo di energia direttamente utilizzata nel processo produttivo siano state rilevate separatamente da quelle sostenute per l'energia non direttamente utilizzata nell'attività produttiva, le prime possono essere collocate in questo rigo. A titolo esemplificativo, nel caso in cui un'impresa utilizzi energia elettrica per "usi industriali" ed energia elettrica per "usi civili" e contabilizzi separatamente le menzionate spese, può inserire il costo per l'energia ad uso industriale tra le spese da indicare nel rigo in oggetto;

– **nel rigo F11,** il valore dei beni strumentali ottenuto sommando:
  a) il costo storico, comprensivo degli oneri accessori di diretta imputazione e degli eventuali contributi di terzi, dei beni materiali e immateriali, escluso l'avviamento, ammortizzabili ai sensi degli artt. 67 e 68 del TUIR, da indicare nel registro dei beni ammortizzabili o nel libro degli inventari ovvero nel registro degli acquisti tenuto ai fini IVA, al lordo degli ammortamenti, considerando le eventuali rivalutazioni a norma di legge effettuate prima dell'entrata in vigore delle disposizioni di cui agli artt. da 10 a 16 della legge 21 novembre 2000, n. 342;
  b) il costo di acquisto sostenuto dal concedente per i beni acquisiti in dipendenza di contratti di locazione finanziaria, al netto dell'imposta sul valore aggiunto. A tal fine non assume alcun rilievo il prezzo di riscatto, anche successivamente all'esercizio dell'opzione di acquisto;
  c) il valore normale al momento dell'immissione nell'attività dei beni acquisiti in comodato ovvero in dipendenza di contratti di locazione non finanziaria. In caso di affitto o usufrutto d'azienda, va considerato il valore attribuito ai beni strumentali nell'atto di affitto o di costituzione in usufrutto o, in mancanza, il loro valore normale determinato con riferimento al momento di stipula dell'atto.

ATTENZIONE
Si ricorda che, concluso il periodo transitorio disposto al paragrafo 12.3 della circolare n. 54/E del 13 giugno 2001, per la determinazione del valore dei beni strumentali vanno considerati i beni esistenti alla data di chiusura del periodo d'imposta (31 dicembre per i soggetti con periodo coincidente con l'anno solare). Ne deriva che non si tiene conto del valore dei beni ceduti, mentre va considerato l'intero valore dei beni acquisiti nel corso del periodo d'imposta. Non è, pertanto, più consentito l'utilizzo del criterio di determinazione del valore dei beni strumentali ragguagliando il valore di detti beni al periodo di possesso.

Nella determinazione del "Valore dei beni strumentali":
– non si tiene conto degli immobili, incluse le costruzioni leggere aventi il requisito della stabilità;
– va computato il valore dei beni il cui costo unitario non è superiore ad un milione di lire, pari a euro 516,46, ancorché gli stessi beni non siano stati rilevati nel registro dei beni ammortizzabili o nel libro degli inventari ovvero nel registro degli acquisti tenuto ai fini IVA;
– le spese relative all'acquisto di beni mobili adibiti promiscuamente all'esercizio dell'impresa ed all'uso personale o familiare vanno computate nella misura del 50 per cento;
– è possibile non tener conto del valore dei beni strumentali inutilizzati nel corso del periodo d'imposta a condizione che non siano state dedotte le relative quote di ammortamento;
– non va indicato il valore dei beni strumentali di proprietà di Consorzi e Società consortili utilizzati nell'esercizio dell'attività.

Nell'ipotesi di imposta sul valore aggiunto totalmente indetraibile per effetto dell'opzione per la dispensa degli adempimenti prevista per le operazioni esenti dall'art. 36-bis del D.P.R. n. 633 del 1972 e in quella del pro-rata di detraibilità pari a zero secondo i criteri di cui all'art. 19-bis, dello stesso D.P.R. n. 633 del 1972, l'imposta sul valore aggiunto relativa alle singole operazioni di acquisto costituisce una componente del costo del bene cui afferisce. Con riferimento, invece, alle ipotesi di pro-rata di detraibilità dell'imposta sul valore aggiunto rilevante (cioè di valore positivo), tale onere non rileva ai fini della determinazione della voce in esame.
Si precisa, inoltre, che per la determinazione del "valore dei beni strumentali" si deve far riferimento alla nozione di costo di cui all'art. 76, comma 1, del TUIR.
Per i beni strumentali acquisiti nei periodi 1994 e 1995 i valori di cui alle lettere a) e b) sono ridotti, rispettivamente, del 10 e del 20 per cento. La riduzione è attribuita a tutti gli esercenti attività di impresa e, quindi, anche a coloro che di fatto non hanno fruito dell'agevolazione prevista dall'art. 3 del D.L. n. 357 del 1994 (quindi, ad esempio, anche alle imprese costituite dopo il 12 giugno 1994 o in relazione all'acquisto di beni usati).

– nel **rigo F12**, l'ammontare delle spese per prestazioni di lavoro e, in particolare:
  1. le spese per prestazioni di lavoro, incluse quelle sostenute per i contributi e per i premi Inail, rese da lavoratori dipendenti a tempo pieno e a tempo parziale e dagli apprendisti che abbiano prestato l'attività per l'intero anno o per parte di esso, comprensive degli stipendi, salari e altri compensi in denaro o in natura, delle quote di indennità di quiescenza e previdenza maturate nell'anno, nonché delle partecipazioni agli utili, ad eccezione delle somme corrisposte ai lavoratori che hanno cessato l'attività, eventualmente dedotte in base al criterio di cassa;
  2. le spese per altre prestazioni di lavoro, diverse da quelle di lavoro dipendente (cioè quelle sostenute per i lavoratori autonomi, i collaboratori coordinati e continuativi, ecc.), direttamente afferenti l'attività esercitata dal contribuente, comprensive delle quote di indennità di fine rapporto dei collaboratori coordinati e continuativi maturate nel periodo di imposta, ad eccezione delle somme corrisposte ai collaboratori che hanno cessato l'attività, eventualmente dedotte in base al criterio di cassa.

Si precisa, altresì, che vanno considerati nel computo delle spese per prestazioni di lavoro di cui ai punti precedenti anche i costi sostenuti per le trasferte effettuate fuori dal territorio comunale dai lavoratori dipendenti e dai titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa nel rispetto dei limiti stabiliti dall'art. 62, comma 1-ter, del TUIR.
In relazione ai criteri da adottare per la determinazione del valore da inserire nel rigo in esame si rileva, inoltre, che per prestazioni di lavoro direttamente afferenti all'attività svolta dal contribuente si devono intendere quelle rese dai prestatori al di fuori dell'esercizio di un'attività commerciale, a condizione che abbiano una diretta correlazione con l'attività svolta dal contribuente stesso e, quindi, una diretta influenza sulla capacità di produrre ricavi. Si considerano spese direttamente afferenti l'attività esercitata, ad esempio, quelle sostenute: da un'impresa edile per un progetto di ristrutturazione realizzato da un architetto; da un laboratorio di analisi per le prestazioni rese da un medico che effettua i prelievi; da un fabbricante di mobili per un progetto realizzato da un designer.

Non possono, invece, essere considerate spese direttamente afferenti all'attività quelle sostenute, ad esempio, per le prestazioni di un legale che ha assistito il contribuente per un procedimento giudiziario, né quelle sostenute per prestazioni rese nell'esercizio di un'attività d'impresa (pertanto non vanno considerate nel presente rigo, ad esempio, le provvigioni corrisposte dalle case mandanti agli agenti e rappresentanti di commercio). Si fa presente, infine, che non vanno computate nel valore da inserire nel rigo in esame le spese indicate al rigo F13 "Spese per acquisti di servizi" quali, ad esempio, quelle corrisposte ai professionisti per la tenuta della contabilità;

– nel **rigo F13**, l'ammontare delle spese sostenute per l'acquisto di servizi inerenti all'amministrazione; la tenuta della contabilità; il trasporto dei beni connesso all'acquisto o alla vendita; i premi di assicurazione relativi all'attività; i servizi telefonici, compresi quelli accessori; i consumi di energia; i carburanti, lubrificanti e simili destinati all'autotrazione.
Con riferimento a tale elencazione, da intendersi tassativa, si precisa che:
  – le spese per l'acquisto di servizi inerenti all'amministrazione non includono le spese di pubblicità, le spese per imposte e tasse, nonché le spese per l'acquisto di beni, quali quelli di cancelleria. Rientrano, invece, in tali spese, ad esempio, le provvigioni attribuite dalle case mandanti agli agenti e rappresentanti di commercio e quelle attribuite dagli agenti di assicurazione ai propri subagenti. Sono, inoltre, compresi i compensi corrisposti agli amministratori non soci delle società di persone e agli amministratori delle società ed enti soggetti all'Irpeg;
  – le spese di tenuta della contabilità includono quelle per la tenuta dei libri paga e per la compilazione delle dichiarazioni fiscali; non comprendono, invece, quelle sostenute, ad esempio, per l'assistenza in sede contenziosa;
  – le spese per il trasporto dei beni vanno considerate solo se non sono state comprese nel costo degli stessi beni quali oneri accessori;
  – non si tiene conto dei premi riguardanti le assicurazioni obbligatorie per legge, ancorché l'obbligatorietà sia correlata all'esercizio dell'attività d'impresa (quali, ad esempio, i premi riguardanti l'assicurazione delle autovetture, comprendendo tra gli stessi, ai fini di semplificazione, oltre alla RCA, anche quelli per furto e incendio, e i premi Inail relativi all'imprenditore, e ai collaboratori familiari);
  – tra i consumi di energia vanno comprese le spese sostenute nel periodo d'imposta per qualsiasi tipo di fonte energetica (energia elettrica, metano, gasolio, ecc) utilizzata per consentire lo svolgimento del processo produttivo, con esclusione delle spese per il riscaldamento dei locali;
  – i costi relativi a carburanti e simili includono tutto ciò che serve per la trazione degli automezzi (benzina, gasolio, metano, gas liquido, ecc.).

Si precisa, a titolo esemplificativo, che non rientrano tra le spese in oggetto quelle di rappresentanza, di custodia, di manutenzione e riparazione e per viaggi e trasferte.
Non si tiene conto, altresì, dei costi considerati per la determinazione del "Costo per la produzione dei servizi" da indicare al rigo F10;

– nel **rigo F14**, l'ammontare dei ricavi di cui alle lett. a) e b) del comma 1 dell'art. 53 del TUIR cioè dei corrispettivi di cessioni di beni e delle prestazioni di servizi alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa e dei corrispettivi delle cessioni di materie prime e sussidiarie, di semilavorati e di altri beni mobili, esclusi quelli strumentali, acquistati o prodotti per essere impiegati nella produzione.
I ricavi delle attività per le quali si percepiscono aggi o ricavi fissi non vanno compresi nel rigo in esame, ma vanno indicati nel rigo F15;
Non si deve tenere conto, invece:
  – dei ricavi derivanti dalla cessione di azioni o quote di partecipazione in società ed enti indicati alle lettere a), b) e d) del comma 1 dell'art. 87 del TUIR, comprese quelle non rappresentate da titoli, nonché di obbligazioni e di altri titoli in serie o di massa, che non costituiscono immobilizzazioni finanziarie, anche se non rientrano tra i beni al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa;
  – delle indennità conseguite a titolo di risarcimento, anche in forma assicurativa, per la perdita o il danneggiamento di beni da cui originano ricavi;
  – degli aggi conseguiti dai rivenditori di generi di monopolio, valori bollati e postali, marche assicurative e valori similari, indipendentemente dal regime di contabilità adottato;
  – dei ricavi derivanti dall'affitto di un ramo d'azienda, ovvero, da attività di vendita di generi soggetti a ricavo fisso (ad esempio: la gestione di ricevitorie totocalcio, totogol, totip, totosei; la vendita di schede telefoniche, abbonamenti, biglietti e tessere per i mezzi pubblici, viacard, tessere e biglietti per parcheggi; la gestione di concessionarie superenalotto, enalotto, lotto);
  – dei ricavi conseguiti per la vendita dei carburanti e dai rivenditori in base a contratti estimatori di giornali, di libri e di periodici anche su supporti audiovideomagnetici.

Non vanno, altresì, presi in considerazione gli altri componenti positivi che concorrono a formare il reddito, compresi i proventi conseguiti in sostituzione di redditi derivanti dall'esercizio di attività di impresa e le indennità conseguite, anche in forma assicurativa, per il risarcimento dei danni consistenti nella perdita dei citati redditi, con esclusione dei danni dipendenti da invalidità permanente o da morte.
Nell'apposito campo interno, va indicato l'ammontare dei ricavi dichiarati ai fini dell'adeguamento agli studi di settore qualora il contribuente intenda avvalersi delle disposizioni previste dall'articolo 10, della legge 8 maggio 1998, n. 146;

– nel **rigo F15**, l'ammontare degli aggi conseguiti dai rivenditori di generi di monopolio, valori bollati e postali, marche assicurative e valori similari, indipendentemente dal regime di contabilità adottato e dei proventi derivanti dalla vendita di generi soggetti a ricavo fisso (ad esempio, dalla gestione di ricevitorie totocalcio, totogol, totip, totosei; dalla vendita di schede telefoniche, abbonamenti, biglietti e tessere per i mezzi pubblici, viacard, tessere e biglietti per parcheggi; dalla gestione di concessionarie superenalotto, enalotto, lotto) nonché dei ricavi conseguiti per la vendita dei carburanti e dai rivenditori in base a contratti estimatori di giornali, di libri e di periodici, anche su supporti audiovideomagnetici. Si precisa che i ricavi da indicare in questo rigo vanno considerati per l'entità dell'aggio percepito e del ricavo al netto del prezzo corrisposto al fornitore dei beni, indipendentemente dalle modalità con cui tali ricavi sono stati contabilizzati.

ATTENZIONE
Nell'apposito campo interno, va barrata la casella "Annotazione distinta per costi relativi ad aggi e ricavi fissi" qualora il contribuente sia in grado di individuare tutti i costi afferenti le attività per le quali si conseguono aggi o ricavi fissi e di compilare il presente modello escludendo tali costi da quelli indicati nei precedenti righi.
Se il contribuente non ha la possibilità di individuare i costi direttamente afferenti alle attività per le quali ha conseguito aggi o ricavi fissi, il software GERICO (in presenza di casella non barrata) provvederà a calcolare la quota parte dei costi che fa riferimento a tale attività per neutralizzarne l'effetto ai fini dell'applicazione degli studi di settore nei confronti delle attività diverse da quelle per le quali si sono conseguiti aggi e ricavi fissi.

– nel **rigo F16**, l'ammontare degli altri proventi considerati ricavi, diversi da quelli di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 dell'art. 53 del TUIR, evidenziando nell'apposito spazio quelli di cui alla lett. d) del menzionato comma 1 dell'art. 53 (indennità conseguite a titolo di risarcimento, anche in forma assicurativa, per la perdita o il danneggiamento di beni da cui originano ricavi);

Imposta sul valore aggiunto

– nel **rigo F17**, barrando la relativa casella, l'esenzione dall'IVA;
– nel **rigo F18,** ai sensi dell'art. 20 del D.P.R. n. 633/72, l'ammontare complessivo del-

le cessioni di beni e delle prestazioni di servizi effettuate nell'anno, registrate o soggette a registrazione, tenendo conto delle variazioni di cui all'art. 26 del citato decreto;
– nel **rigo F19**, l'ammontare delle altre operazioni, effettuate nell'anno 2001, che hanno dato luogo a ricavi dichiarati ai fini delle imposte sui redditi, quali:
  – operazioni "fuori campo di applicazione" dell'IVA (ad es.: artt. 2, ultimo comma, 3, 4° comma, 7 e 74, 1° comma del D.P.R. n. 633/72);
  – operazioni non soggette a dichiarazione di cui agli artt. 36 bis e 74, 6° comma, del D.P.R. n. 633/72;
– nel **rigo F20**, l'ammontare complessivo dell'IVA sulle operazioni imponibili;
– nel **rigo F21**, l'ammontare complessivo dell'IVA relativa alle operazioni di intrattenimento di cui all'art. 74, 6° comma, del D.P.R. n. 633/72 (al lordo delle detrazioni);
– nel **rigo F22**, l'ammontare complessivo dell'IVA relativa:
  – alle cessioni di beni ammortizzabili;
  – ai passaggi interni di beni e servizi tra attività separate di cui all'art. 36, ultimo comma, del D.P.R. n. 633/72;
  – ai vari regimi speciali per i quali risulta detraibile forfetariamente (ad esempio: intrattenimenti, spettacoli viaggianti, agricoltura, agriturismo, ecc.).

15. QUADRO X - ALTRE INFORMAZIONI RILEVANTI AI FINI DELL'APPLICAZIONE DEGLI STUDI DI SETTORE

Nel quadro X possono essere fornite ulteriori informazioni rilevanti ai fini dell'applicazione dello studio di settore.
I contribuenti che non risultano congrui hanno, infatti, la facoltà di rettificare il peso di alcune variabili per le quali la Commissione di esperti che ha validato gli studi di settore ha introdotto un correttivo. Tale correttivo consente di verificare se l'eventuale differenza tra l'ammontare dei ricavi contabilizzati e quello risultante dalla applicazione dello studio di settore derivi, in tutto o in parte, dal peso attribuito alle variabili considerate in misura tale da non consentire un'esatta rappresentazione della realtà economica delle imprese interessate. I contribuenti possono in tal modo segnalare che la non congruità deriva dalla particolare rilevanza che tali variabili hanno assunto nella determinazione dei ricavi presunti evitando, così, su tali questioni il contraddittorio con l'Amministrazione finanziaria. Ad esempio, la variabile "spese sostenute per il lavoro prestato dagli apprendisti" non viene più presa in considerazione da GE.RI.CO. per il valore contabile indicato nei quadri dei modelli di dichiarazione dei redditi, ma per il minor importo che risulta dalla applicazione del correttivo.
Nessuna segnalazione deve essere effettuata, naturalmente, dai contribuenti che risultano congrui.

Si fa presente che i dati contabili da prendere a base per il calcolo delle riduzioni devono essere forniti tenendo conto delle eventuali variazioni fiscali determinate dall'applicazione di disposizioni tributarie (ad esempio: l'ammontare complessivo del valore degli autoveicoli e l'ammontare complessivo del costo dei carburanti e lubrificanti).

ATTENZIONE
Il software GE.RI.CO. contiene le funzioni di applicazione per l'esecuzione dei calcoli che vanno effettuati per determinare l'entità delle riduzioni. Ne deriva che, anche nella ipotesi in cui è prevista l'applicazione di tali riduzioni, il quadro degli elementi contabili va compilato con l'indicazione dei valori al lordo delle riduzioni. Ad esempio, in presenza di spese per apprendisti per lire 20.000.000, pari a euro 10.329,14, e di spese per lavoro dipendente ed altre prestazioni diverse da lavoro dipendente e afferenti l'attività d'impresa per lire 50.000.000, pari a euro 25.822,84, nel rigo F12 del quadro degli elementi contabili andrà indicato l'importo complessivo di lire 70.000.000, pari a euro 36.151,98, al lordo della riduzione spettante a seguito dell'applicazione del correttivo per gli apprendisti.
I contribuenti che intendono avvalersi della riduzione in questione devono indicare:
– nel **rigo X01**, l'ammontare totale delle spese sostenute per il lavoro prestato dagli apprendisti;
– nel **rigo X02**, l'importo determinato applicando all'ammontare delle spese sostenute per il lavoro prestato dagli apprendisti, indicato al rigo X01, la formula indicata nella tabella n. 1.

16. QUADRO Z - DATI COMPLEMENTARI

Nel quadro Z vanno indicati ulteriori dati utili per l'aggiornamento dello studio di settore.
In particolare, indicare:

Lavoro interinale/distacco

– nel **rigo Z01**, con riferimento ai dipendenti che svolgono attività a tempo pieno, nella **prima colonna**, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale utilizzato ai sensi della legge 24 giugno 1997, n. 196 (lavoratori "temporanei"), nella **seconda colonna**, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale utilizzato dall'impresa distaccataria, nella **terza colonna**, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale distaccato presso altre imprese. Al riguardo, si precisa che tale rigo va compilato solo se nel quadro A del presente modello "Personale addetto all'attività", è stato richiesto esclusivamente il numero totale delle giornate retribuite riferibili al complesso dei lavoratori dipendenti (senza distinzione di qualifica) che svolgono attività a tempo pieno;
– nei **righi** da **Z02** a **Z06**, con riferimento alle qualifiche individuate, nella **prima colonna** dei righi da Z02 a Z04 e Z06, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale utilizzato ai sensi della legge 24 giugno 1997, n. 196 (lavoratori "temporanei"), nella **seconda colonna**, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale utilizzato dall'impresa distaccataria, nella **terza colonna**, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale distaccato presso altre imprese. Al riguardo, si precisa che i dati richiesti in tali righi vanno forniti solo se nel quadro A del presente modello "Personale addetto all'attività", è stato richiesto il numero delle giornate retribuite distintamente per ciascuna qualifica individuata. In tale ipotesi, non deve essere compilato il rigo Z01;
– nel **rigo Z07**, con riferimento ai lavoratori dipendenti a tempo parziale, nella **prima colonna**, il numero di giornate retribuite relativamente al personale utilizzato ai sensi della legge 24 giugno 1997, n. 196 (lavoratori "temporanei"), nella **seconda colonna**, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale utilizzato dall'impresa distaccataria, nella **terza colonna**, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale distaccato presso altre imprese;
– nel **rigo Z08**, con riferimento agli apprendisti, nella **seconda colonna**, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale utilizzato dall'impresa distaccataria, nella **terza colonna**, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale distaccato presso altre imprese;
– nel **rigo Z09**, con riferimento agli assunti con contratto a termine, nella **prima colonna**, il numero di giornate retribuite relativamente al personale utilizzato ai sensi della legge 24 giugno 1997, n. 196 (lavoratori "temporanei"), nella **seconda colonna**, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale utilizzato dall'impresa distaccataria, nella **terza colonna**, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale distaccato presso altre imprese;
– nel **rigo Z10**, con riferimento al personale utilizzato ai sensi della legge 24 giugno 1997, n. 196 (lavoratori "temporanei"), nel **primo campo**, le spese complessivamente addebitate dall'impresa fornitrice del lavoro e, nel **secondo campo**, la quota di costo rimborsata a titolo di retribuzione e contribuzione;
– nel **rigo Z11**, con esclusivo riferimento all'impresa distaccataria, il costo sostenuto dalla distaccante e riaddebitato alla distaccataria;
– nel **rigo Z12**, con esclusivo riferimento all'impresa distaccante, il costo sostenuto e riaddebitato alla distaccataria;

Altri dati

– nel **rigo Z13**, l'ammontare complessivo dei compensi corrisposti a terzi per prestazioni e servizi direttamente afferenti l'attività esercitata. Vanno compresi, ad esempio, i compensi corrisposti per prestazioni di lavoro autonomo non esercitate abitualmente di cui all'art. 81, comma 1, lett. l), del Tuir. Si precisa che devono essere inclusi i compensi corrisposti a società di servizi come corrispettivo di una pluralità di prestazioni direttamente correlate all'attività svolta dall'impresa non direttamente evidenziate in fattura;

– nel **rigo Z14**, l'ammontare delle spese complessivamente sostenute per tutti i collaboratori coordinati e continuativi che, nell'anno 2001, hanno prestato la loro attività per l'impresa interessata alla compilazione del modello, a prescindere dalla durata del rapporto di collaborazione e dalla sussistenza dello stesso alla data del 31 dicembre 2001;

– nel **rigo Z15**, l'ammontare complessivo delle spese e delle quote di partecipazione e/o associative a qualsiasi titolo versate a Consorzi e Società consortili nell'esercizio dell'attività. Si tratta di spese già computate nel rigo F10 del quadro degli elementi contabili la cui separata indicazione nel presente rigo consentirà di acquisire informazioni utili alla evoluzione dello studio di settore.

TABELLA 1 - *Apprendisti*

La formula di riduzione del peso degli apprendisti è la seguente:

% app = 30% x (TriTot - Tri1)/TriTot + (TriTot - Tri12)/TriTot)/2

dove:

TriTot è pari al numero di trimestri della durata del contratto di apprendistato;

Tri1 è pari al numero di trimestri di apprendistato complessivamente effettuati alla data del 1 gennaio 2001 (Tri1 vale zero in caso di inizio del contratto di apprendistato nel corso dell'anno 2001);

Tri12 è pari al numero di trimestri di apprendistato complessivamente effettuati alla data del 31 dicembre 2001 (Tri12 sarà pari a TriTot in caso di fine del contratto di apprendistato nel corso dell'anno 2001).

ESEMPIO 1

Un artigiano ha un apprendista con un contratto di 1 anno e mezzo iniziato in data 1/12/2000 a cui corrisponde la spesa per lavoro dipendente pari a L. 20.000.000 pari a euro 10.329,14:

TriTot 6 trimestri
Tri1 0 trimestri
Tri12 4 trimestri

$$\textbf{\% app} = 30\% \times \frac{\left(\frac{(6-0)}{6} + \frac{(6-4)}{6}\right)}{2} = \textbf{20\%}$$

La spesa per il lavoro dell'apprendista da utilizzare nella stima del ricavo sarà pari a L. 16.000.000 pari a euro 8.263,31.

ESEMPIO 2

Un artigiano ha un apprendista con un contratto di 3 anni e mezzo iniziato in data 1/8/99 a cui corrisponde la spesa per lavoro dipendente pari a L. 20.000.000 pari a euro 10.329,14:

TriTot 14 trimestri
Tri1 5 trimestri
Tri12 9 trimestri

$$\textbf{\% app} = 30\% \times \frac{\left(\frac{(14-5)}{14} + \frac{(14-9)}{14}\right)}{2} = \textbf{15\%}$$

La spesa per il lavoro dell'apprendista da utilizzare nella stima del ricavo sarà pari a L. 17.000.000 pari a euro 8.779,77.

ESEMPIO 3

Un artigiano ha un apprendista con un contratto di 5 anni iniziato in data 1/5/2001 a cui corrisponde la spesa per lavoro dipendente pari a L. 20.000.000 pari a euro 10.329,14:

TriTot 20 trimestri
Tri1 0 trimestri
Tri12 2 trimestri

$$\textbf{\% app} = 30\% \times \frac{\left(\frac{(20-0)}{20} + \frac{(20-2)}{20}\right)}{2} = \textbf{28,5\%}$$

La spesa per il lavoro dell'apprendista da utilizzare nella stima del ricavo sarà pari a L. 14.300.000 pari a euro 7.385,33.

La formula riduce il peso dell'apprendista nella stima del ricavo in modo decrescente rispetto al periodo di apprendistato complessivamente effettuato.

Minore è il periodo di apprendistato effettuato, maggiore sarà la percentuale di sconto.

ESEMPIO DI APPLICAZIONE: DURATA DEL CONTRATTO DI APPRENDISTATO 6 TRIMESTRI

Data di inizio del contratto di apprendistato	Trimestri di Apprendistato complessivamente effettuati al 1/1/2001	Trimestri di Apprendistato complessivamente effettuati al 31/12/2001	% di riduzione del peso degli apprendisti nella stima del ricavo
01/12/2001	0	0	30,0%
01/10/2001	0	1	27,5%
01/06/2001	0	2	25,0%
01/04/2001	0	3	22,5%
01/01/2001	0	4	20,0%
01/10/2000	1	5	15,0%
01/06/2000	2	6	10,0%
01/04/2000	3	6	7,5%
01/01/2000	4	6	5,0%
01/10/1999	5	6	2,5%

CODICE FISCALE

LIRE

NUMERO PROGRESSIVO UNITA' PRODUTTIVA

33.10.3 Fabbricazione di protesi dentarie

QUADRO A Personale addetto all'attività

		Numero giornate retribuite
A01	Dirigenti	
A02	Quadri	
A03	Impiegati	
A04	Operai generici	
A05	Operai specializzati	
A06	Dipendenti a tempo parziale	
A07	Apprendisti	
A08	Assunti con contratto di formazione e lavoro o a termine	
A09	Lavoranti a domicilio	

		Numero	Percentuale di lavoro prestato
A10	Collaboratori coordinati e continuativi che prestano attività prevalentemente nell'impresa		
A11	Collaboratori coordinati e continuativi diversi da quelli di cui al rigo precedente		
A12	Collaboratori dell'impresa familiare e coniuge dell'azienda coniugale		
A13	Familiari diversi da quelli di cui al rigo precedente che prestano attività nell'impresa		
A14	Associati in partecipazione che apportano lavoro prevalentemente nell'impresa		
A15	Associati in partecipazione diversi da quelli di cui al rigo precedente		
A16	Soci con occupazione prevalente nell'impresa		
A17	Soci diversi da quelli di cui al rigo precedente		
A18	Amministratori non soci		

QUADRO B Unità produttiva destinata all'esercizio dell'attività

B01	Comune	
B02	Provincia	
B03	Potenza impegnata	Kw
B04	Locali destinati all'esercizio dell'attività	Mq
B05	Locali destinati a laboratorio	Mq
B06	Presenza di spazi destinati a visite e cure prestate da dentisti e/o odontoiatri	Barrare la casella

QUADRO C Modalità di svolgimento dell'attività

Mezzi di trasporto

C01	Spese per servizi integrativi o sostitutivi dei mezzi propri	.000

Produzione e commercializzazione

C02	Lavorazione affidata a terzi	.000
C03	Numero committenti (1 = 1 committente; 2 = da 2 a 5 committenti; 3 = oltre 5 committenti)	
C04	Percentuale dei ricavi provenienti dal committente principale	%

Tipologia clientela

		Percentuale sui ricavi
C05	Studi odontoiatrici	%
C06	Strutture sanitarie pubbliche	%
C07	Poliambulatori, cliniche, case di cura, case di riposo o altre strutture sanitarie private	%
C08	Laboratori odontotecnici	%
C09	Altri	%
		TOT = 100%

pagina 1

CODICE FISCALE

LIRE

NUMERO PROGRESSIVO UNITA' PRODUTTIVA

QUADRO D
Elementi specifici dell'attività

	Tipo di prodotto	Percentuale sui ricavi
D01	Produzione di protesi fisse	%
D02	Produzione di protesi mobile	%
D03	Produzione di protesi combinata	%
D04	Produzione di protesi scheletrica	%
D05	Produzione di protesi ortodontica	%
D06	Produzione di protesi provvisoria	%
D07	Riparazione di protesi	%
		TOT = 100%

	Materiali di consumo	Quantità consumata
D08	Resina polimero per protesi fisse	Grammi
D09	Resina polimero per protesi mobili	Kg
D10	Ceramica	Grammi
D11	Ceramica integrale (senza metallo)	Grammi
D12	Gessi, rivestimenti e sabbia	Kg
D13	Leghe preziose	Grammi
D14	Leghe vili	Grammi
D15	Denti artificiali	File
D16	Compositi da laboratorio	Grammi
D17	Attacchi	Numero

	Altri elementi specifici	
D18	Spesa smaltimento rifiuti speciali	.000
D19	Costi per la partecipazione a convegni o corsi di aggiornamento professionale	.000
D20	Assicurazioni R.C. professionali	.000

UNICO 2002
Studi di settore
AGENZIA DELLE ENTRATE
Modello **SD34U**

CODICE FISCALE

LIRE

NUMERO PROGRESSIVO UNITA' PRODUTTIVA

QUADRO E
Beni strumentali

		Numero
E01	Pulitrice	
E02	Pressa idraulica	
E03	Polimerizzatore	
E04	Saldatore con cannello	

		Numero fino a 1 milione di lire (pari a 561 euro)	Numero oltre 1 milione di lire (pari a 561 euro)
E05	Squadra modelli		
E06	Fotopolimerizzante		
E07	Vibratore		

		Numero fino 2 milione di lire (pari a 1033 euro)	Numero oltre 2 milione di lire (pari a 1033 euro)
E08	Banco		
E09	Coppa		
E10	Micromotore		
E11	Forno		
E12	Rapida		
E13	Fresatore		
E14	Ultrasuoni		
E15	Miscelatore		
E16	Vaporiera		
E17	Macchina idropneumatica		
E18	Doratrice		
E19	Sezionatore di monconi		
E20	Pressa fusione per resina acetolica		
E21	Macchina per duplicare		
E22	Essiccatori per scheletrati		
E23	Macchina per elettrolisi		
E24	Stampante per termoplastica		
E25	Polimerizzatore ortodontotico		
E26	Microsaldatrice		
E27	Parallelometro Targ per ortodonzia linguale		
E28	Elettropuntratrice		

		Numero fino 5 milione di lire (pari a 2582 euro)	Numero oltre 5 milione di lire (pari a 2582 euro) fino a 15 milioni di lire (pari a 7747 euro)	Numero oltre 15 milione di lire (pari a 7747 euro)
E29	Fonditrice (non per titanio)			
E30	Microscopio			
E31	Bagno galvanoplastico			

		Numero fino a 10 milione di lire (pari a 5165 euro)	Numero oltre 10 milione di lire (pari a 5165 euro) fino a 20 milioni di lire (pari a 10329 euro)	Numero oltre 20 milione di lire (pari a 10329 euro)
E32	Saldatore a laser			
E33	Macchine per elettrodeposizione			

		Numero fino 40 milione di lire (pari a 20658 euro)	Numero oltre 40 milione di lire (pari a 20658 euro)
E34	Fonditrice per titanio		
E35	Macchina per elettroerosione (A.G.C.)		

pagina 3

CODICE FISCALE

LIRE

NUMERO PROGRESSIVO UNITA' PRODUTTIVA

QUADRO F Elementi contabili

Imposte sui redditi

F01	Esistenze iniziali relative a merci, prodotti finiti, materie prime e sussidiarie, semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale		.000
F02	Esistenze iniziali relative a prodotti finiti		.000
F03	Esistenze iniziali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale		.000
F04	Esistenze iniziali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale di cui all'art. 60, comma 5, del TUIR		.000
F05	Rimanenze finali relative a merci, prodotti finiti, materie prime e sussidiarie, semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale		.000
F06	Rimanenze finali relative a prodotti finiti		.000
F07	Rimanenze finali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale		.000
F08	Rimanenze finali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale di cui all'art. 60, comma 5, del TUIR		.000
F09	Costi per l'acquisto di materie prime, sussidiarie, semilavorati e merci		.000
F10	Costo per la produzione di servizi		.000
F11	Valore dei beni strumentali		.000
F12	Spese per lavoro dipendente e per altre prestazioni diverse da lavoro dipendente afferenti l'attività dell'impresa		.000
F13	Spese per acquisti di servizi		.000
F14	Ricavi di cui alle lettere *a)* e *b)* del comma 1 dell'art. 53 del TUIR adeguamento da studi di settore	.000	.000
F15	Aggi e proventi derivanti dalla vendita di generi soggetti a ricavo fisso annotazione distinta per costi relativi ad aggi e ricavi fissi	Barrare la casella	.000
F16	Altri proventi considerati ricavi di cui all'art. 53, comma 1, lettera d) del Tuir	.000	.000

Imposta sul valore aggiunto

F17	Esenzione IVA		Barrare la casella
F18	Volume d'affari		.000
F19	Altre operazioni sempre che diano luogo a ricavi quali operazioni fuori campo (art. 2, u.c., art. 3, 4° c., art. 7 e art. 74, 1° c. del D.P.R. 633/72); operazioni non soggette a dichiarazione (art. 36-bis e art. 74, 6° c., del D.P.R. 633/72)		.000
F20	IVA sulle operazioni imponibili		.000
F21	IVA sulle operazioni di intrattenimento		.000
F22	Altra IVA (IVA sulle cessioni dei beni ammortizzabili + IVA sui passaggi interni + IVA detraibile forfettariamente)		.000

QUADRO X Altre informazioni rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore

X01	Spese per le prestazioni di lavoro degli apprendisti	.000
X02	Ammontare delle spese di cui al rigo X01 utilizzate ai fini del calcolo	.000

pagina 4

UNICO 2002
Studi di settore
AGENZIA DELLE ENTRATE
Modello **SD34U**

CODICE FISCALE

LIRE

NUMERO PROGRESSIVO UNITA' PRODUTTIVA

QUADRO Z
Dati complementari

	Lavoro interinale/distacco	Numero giornate Lavoratori interinali	Numero giornate Personale utilizzato dall'impresa distaccataria	Numero giornate Personale distaccato presso altre imprese
Z01	Dipendenti a tempo pieno			
Z02	di cui dirigenti			
Z03	di cui quadri			
Z04	di cui impiegati			
Z05	di cui operai generici			
Z06	di cui operai specializzati			
Z07	Dipendenti a tempo parziale			
Z08	Apprendisti			
Z09	Assunti con contratto a termine			

Z10 Spese (lavoro interinale) .000 di cui oneri retributivi e contributivi .000

Personale utilizzato dall'impresa distaccataria

Z11 Costo sostenuto dalla distaccante, riaddebitato alla distaccataria .000

Personale distaccato presso altre imprese

Z12 Costo sostenuto e riaddebitato alla distaccataria .000

Altri dati

Z13 Compensi corrisposti a terzi per prestazioni direttamente afferenti l'attività .000

Z14 Spese per i collaboratori coordinati e continuativi .000

Z15 Spese e quote di partecipazione e/o associative versate a Consorzi e Società consortili .000

Asseverazione

Riservato al C.A.F. o al professionista (art. 35 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241 e successive modificazioni)

Codice fiscale del responsabile del C.A.F. o del professionista Firma

pagina 5

CODICE FISCALE

EURO

NUMERO PROGRESSIVO UNITA' PRODUTTIVA

33.10.3 Fabbricazione di protesi dentarie

QUADRO A Personale addetto all'attività

		Numero giornate retribuite
A01	Dirigenti	
A02	Quadri	
A03	Impiegati	
A04	Operai generici	
A05	Operai specializzati	
A06	Dipendenti a tempo parziale	
A07	Apprendisti	
A08	Assunti con contratto di formazione e lavoro o a termine	
A09	Lavoranti a domicilio	

		Numero	Percentuale di lavoro prestato
A10	Collaboratori coordinati e continuativi che prestano attività prevalentemente nell'impresa		
A11	Collaboratori coordinati e continuativi diversi da quelli di cui al rigo precedente		
A12	Collaboratori dell'impresa familiare e coniuge dell'azienda coniugale		
A13	Familiari diversi da quelli di cui al rigo precedente che prestano attività nell'impresa		
A14	Associati in partecipazione che apportano lavoro prevalentemente nell'impresa		
A15	Associati in partecipazione diversi da quelli di cui al rigo precedente		
A16	Soci con occupazione prevalente nell'impresa		
A17	Soci diversi da quelli di cui al rigo precedente		
A18	Amministratori non soci		

QUADRO B Unità produttiva destinata all'esercizio dell'attività

B01	Comune		
B02	Provincia		
B03	Potenza impegnata		Kw
B04	Locali destinati all'esercizio dell'attività		Mq
B05	Locali destinati a laboratorio		Mq
B06	Presenza di spazi destinati a visite e cure prestate da dentisti e/o odontoiatri		Barrare la casella

QUADRO C Modalità di svolgimento dell'attività

Mezzi di trasporto

C01	Spese per servizi integrativi o sostitutivi dei mezzi propri	,00

Produzione e commercializzazione

C02	Lavorazione affidata a terzi	,00
C03	Numero committenti (1 = 1 committente; 2 = da 2 a 5 committenti; 3 = oltre 5 committenti)	
C04	Percentuale dei ricavi provenienti dal committente principale	%

Tipologia clientela

		Percentuale sui ricavi
C05	Studi odontoiatrici	%
C06	Strutture sanitarie pubbliche	%
C07	Poliambulatori, cliniche, case di cura, case di riposo o altre strutture sanitarie private	%
C08	Laboratori odontotecnici	%
C09	Altri	%
		TOT = 100%

pagina 1

QUADRO D
Elementi specifici dell'attività

	Tipo di prodotto	Percentuale sui ricavi
D01	Produzione di protesi fisse	%
D02	Produzione di protesi mobile	%
D03	Produzione di protesi combinata	%
D04	Produzione di protesi scheletrica	%
D05	Produzione di protesi ortodontica	%
D06	Produzione di protesi provvisoria	%
D07	Riparazione di protesi	%
		TOT = 100%

	Materiali di consumo	Quantità consumata
D08	Resina polimero per protesi fisse	Grammi
D09	Resina polimero per protesi mobili	Kg
D10	Ceramica	Grammi
D11	Ceramica integrale (senza metallo)	Grammi
D12	Gessi, rivestimenti e sabbia	Kg
D13	Leghe preziose	Grammi
D14	Leghe vili	Grammi
D15	Denti artificiali	File
D16	Compositi da laboratorio	Grammi
D17	Attacchi	Numero

	Altri elementi specifici	
D18	Spesa smaltimento rifiuti speciali	,00
D19	Costi per la partecipazione a convegni o corsi di aggiornamento professionale	,00
D20	Assicurazioni R.C. professionali	,00

pagina 2

CODICE FISCALE

EURO

NUMERO PROGRESSIVO UNITA' PRODUTTIVA

QUADRO E
Beni strumentali

		Numero
E01	Pulitrice	
E02	Pressa idraulica	
E03	Polimerizzatore	
E04	Saldatore con cannello	

		Numero fino a 1 milione di lire (pari a 561 euro)	Numero oltre 1 milione di lire (pari a 561 euro)
E05	Squadra modelli		
E06	Fotopolimerizzante		
E07	Vibratore		

		Numero fino a 2 milione di lire (pari a 1033 euro)	Numero oltre 2 milione di lire (pari a 1033 euro)
E08	Banco		
E09	Coppa		
E10	Micromotore		
E11	Forno		
E12	Rapida		
E13	Fresatore		
E14	Ultrasuoni		
E15	Miscelatore		
E16	Vaporiera		
E17	Macchina idropneumatica		
E18	Doratrice		
E19	Sezionatore di monconi		
E20	Pressa fusione per resina acetolica		
E21	Macchina per duplicare		
E22	Essiccatori per scheletrati		
E23	Macchina per elettrolisi		
E24	Stampante per termoplastica		
E25	Polimerizzatore ortodontotico		
E26	Microsaldatrice		
E27	Parallelometro Targ per ortodonzia linguale		
E28	Elettropuntratrice		

		Numero fino 5 milione di lire (pari a 2582 euro)	Numero oltre 5 milione di lire (pari a 2582 euro) fino a 15 milioni di lire (pari a 7747 euro)	Numero oltre 15 milione di lire (pari a 7747 euro)
E29	Fonditrice (non per titanio)			
E30	Microscopio			
E31	Bagno galvanoplastico			

		Numero fino a 10 milione di lire (pari a 5165 euro)	Numero oltre 10 milione di lire (pari a 5165 euro) fino a 20 milioni di lire (pari a 10329 euro)	Numero oltre 20 milione di lire (pari a 10329 euro)
E32	Saldatore a laser			
E33	Macchine per elettrodeposizione			

		Numero fino 40 milione di lire (pari a 20658 euro)	Numero oltre 40 milione di lire (pari a 20658 euro)
E34	Fonditrice per titanio		
E35	Macchina per elettroerosione (A.G.C.)		

EURO

NUMERO PROGRESSIVO UNITA' PRODUTTIVA

QUADRO F
Elementi contabili

Imposte sui redditi

F01	Esistenze iniziali relative a merci, prodotti finiti, materie prime e sussidiarie, semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale	,00
F02	Esistenze iniziali relative a prodotti finiti	,00
F03	Esistenze iniziali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale	,00
F04	Esistenze iniziali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale di cui all'art. 60, comma 5, del TUIR	,00
F05	Rimanenze finali relative a merci, prodotti finiti, materie prime e sussidiarie, semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale	,00
F06	Rimanenze finali relative a prodotti finiti	,00
F07	Rimanenze finali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale	,00
F08	Rimanenze finali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale di cui all'art. 60, comma 5, del TUIR	,00
F09	Costi per l'acquisto di materie prime, sussidiarie, semilavorati e merci	,00
F10	Costo per la produzione di servizi	,00
F11	Valore dei beni strumentali	,00
F12	Spese per lavoro dipendente e per altre prestazioni diverse da lavoro dipendente afferenti l'attività dell'impresa	,00
F13	Spese per acquisti di servizi	,00
F14	Ricavi di cui alle lettere *a)* e *b)* del comma 1 dell'art. 53 del TUIR adeguamento da studi di settore ,00	,00
F15	Aggi e proventi derivanti dalla vendita di generi soggetti a ricavo fisso annotazione distinta per costi relativi ad aggi e ricavi fissi ☐ Barrare la casella	,00
F16	Altri proventi considerati ricavi di cui all'art. 53, comma 1, lettera d) del Tuir ,00	,00

Imposta sul valore aggiunto

F17	Esenzione IVA	☐ Barrare la casella
F18	Volume d'affari	,00
F19	Altre operazioni sempre che diano luogo a ricavi quali operazioni fuori campo (art. 2, u.c., art. 3, 4° c., art. 7 e art. 74, 1° c. del D.P.R. 633/72); operazioni non soggette a dichiarazione (art. 36-bis e art. 74, 6° c., del D.P.R. 633/72)	,00
F20	IVA sulle operazioni imponibili	,00
F21	IVA sulle operazioni di intrattenimento	,00
F22	Altra IVA (IVA sulle cessioni dei beni ammortizzabili + IVA sui passaggi interni + IVA detraibile forfettariamente)	,00

QUADRO X
Altre informazioni rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore

X01	Spese per le prestazioni di lavoro degli apprendisti	,00
X02	Ammontare delle spese di cui al rigo X01 utilizzate ai fini del calcolo	,00

CODICE FISCALE

EURO

NUMERO PROGRESSIVO UNITA' PRODUTTIVA

QUADRO Z
Dati complementari

Lavoro interinale/distacco

		Numero giornate Lavoratori interinali	Numero giornate Personale utilizzato dall'impresa distaccataria	Numero giornate Personale distaccato presso altre imprese
Z01	Dipendenti a tempo pieno			
Z02	di cui dirigenti			
Z03	di cui quadri			
Z04	di cui impiegati			
Z05	di cui operai generici			
Z06	di cui operai specializzati			
Z07	Dipendenti a tempo parziale			
Z08	Apprendisti			
Z09	Assunti con contratto a termine			

Z10 Spese (lavoro interinale) ,00 di cui oneri retributivi e contributivi ,00

Personale utilizzato dall'impresa distaccataria

Z11 Costo sostenuto dalla distaccante, riaddebitato alla distaccataria ,00

Personale distaccato presso altre imprese

Z12 Costo sostenuto e riaddebitato alla distaccataria ,00

Altri dati

Z13 Compensi corrisposti a terzi per prestazioni direttamente afferenti l'attività ,00

Z14 Spese per i collaboratori coordinati e continuativi ,00

Z15 Spese e quote di partecipazione e/o associative versate a Consorzi e Società consortili ,00

Asseverazione

Riservato al C.A.F. o al professionista (art. 35 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241 e successive modificazioni)

Codice fiscale del responsabile del C.A.F. o del professionista Firma

AGENZIA DELLE ENTRATE

Studi di settore 2002

PERIODO D'IMPOSTA 2001

Modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore

Predisposto in due versioni:

LIRE COLORE VERDE

 COLORE AZZURRO

SD37U

35.12.0 Costruzione e riparazione di imbarcazioni da diporto e sportive

Agenzia delle Entrate

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL MODELLO SD37U

Studi di settore

1. GENERALITÀ

Il presente modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione dello studio di settore SD37U va compilato con riferimento al periodo d'imposta 2001 ed è così composto:
- quadro A - Personale addetto all'attività;
- quadro B - Unità produttiva destinata all'esercizio dell'attività;
- quadro C - Modalità di svolgimento dell'attività;
- quadro D - Elementi specifici dell'attività;
- quadro E - Beni strumentali;
- quadro F - Elementi contabili;
- quadro X - Altre informazioni rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore;
- quadro Z - Dati complementari.

ATTENZIONE
Da quest'anno i modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore sono stati predisposti in due versioni grafiche:
– in lire (di colore verde con prestampati tre zeri finali);
– in euro (di colore azzurro con prestampati due zeri dopo la virgola).
Il contribuente dovrà utilizzare la stessa versione grafica scelta per la compilazione della dichiarazione Unico 2002.

Si fa presente che:
1. i contribuenti con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare devono comunicare i dati che nel presente modello vengono richiesti con riferimento alla data del 31 dicembre tenendo in considerazione la situazione esistente alla data di chiusura del periodo d'imposta;
2. i dati contabili contenuti nei quadri destinati all'indicazione dei dati strutturali devono essere comunicati senza considerare eventuali variazioni fiscali derivanti dall'applicazione di disposizioni tributarie, in quanto il dato rilevante è quello risultante dalle scritture contabili. Viceversa, i dati contabili da indicare nel quadro F e nel quadro X devono essere forniti tenendo conto delle eventuali variazioni fiscali determinate dall'applicazione di disposizioni tributarie;
3. il riferimento alle spese "sostenute", contenuto nelle istruzioni, deve intendersi come un rinvio al criterio di imputazione dei costi previsto per la categoria di reddito presa in considerazione che, per quanto riguarda le attività d'impresa, è quello di competenza mentre per le attività degli esercenti arti e professioni è quello di cassa.

ATTENZIONE
Il presente modello è parte integrante della dichiarazione dei redditi modello Unico 2002 e deve essere inviato in via telematica unitamente alla dichiarazione.
I soggetti tenuti alla compilazione del presente modello devono barrare la casella "studi di settore" collocata nella seconda facciata del frontespizio del modello Unico 2002, in corrispondenza del tipo di dichiarazione.

2. SOGGETTI OBBLIGATI

Il presente modello può essere utilizzato dai soggetti che svolgono come attività prevalente quella di " **Costruzione e riparazione di imbarcazione da diporto"- 35.12.0.**
Per attività prevalente si intende l'attività dalla quale è derivato il maggiore ammontare dei ricavi conseguiti nel 2001.
Si precisa che l'indicazione del codice di attività prevalente non precedentemente comunicato o comunicato in modo errato, unitamente alla variazione dati da effettuare presso gli Uffici locali dell'Agenzia delle Entrate entro il termine di presentazione del modello Unico 2002, ai sensi dell'art. 35, 3° comma, del D.P.R. n. 633/72, preclude l'irrogazione delle sanzioni. Si ricorda che non è, invece, necessaria la dichiarazione di variazione dati quando si verifica uno spostamento della prevalenza nell'ambito di codici di attività già in possesso dell'Amministrazione finanziaria. E' sufficiente, in tal caso, che il codice riguardante l'attività divenuta prevalente sia indicato nel modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dello studio di settore e nel relativo quadro per la determinazione del reddito di impresa e/o di lavoro autonomo (RE, RF, RG).
Il modello può essere, altresì, utilizzato dai soggetti che svolgono l'attività sopra indicata come attività secondaria per la quale abbiano tenuto annotazione separata dei componenti rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore.
Lo svolgimento di una attività stagionale o per parte di anno nel corso di periodi di imposta di durata non diversa da dodici mesi non è causa di esclusione o inapplicabilità degli studi di settore.
Il modello deve essere utilizzato anche dai contribuenti che si avvalgono del regime fiscale delle attività marginali di cui all'art. 14, della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il diritto ad accedere o a permanere nel regime agevolato va verificato confrontando i ricavi del contribuente con quelli normalizzati, ottenuti applicando ai ricavi e ai compensi minimi di riferimento, derivanti dall'applicazione degli studi di settore, le riduzioni stabilite dal provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 2 gennaio 2002 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 15 del 18 gennaio 2002). I ricavi normalizzati devono risultare di importo non superiore ai limiti individuati con appositi provvedimenti dell'Agenzia delle Entrate.

I soggetti che determinano il reddito con criteri "forfetari", ancorché sia precluso nei loro confronti l'accertamento in base agli studi di settore, sono tenuti a compilare il presente modello, ad eccezione dei dati contabili richiesti nel quadro F. I dati comunicati saranno utilizzati per valutare se le caratteristiche strutturali dell'impresa sono coerenti con i ricavi dichiarati.
In presenza delle cause di esclusione e delle cause di inapplicabilità elencate nei successivi paragrafi non è invece necessario compilare ed inviare il presente modello (fermo restando quanto precisato per i soggetti "forfetari").

3. CAUSE DI ESCLUSIONE DALL'APPLICAZIONE DEGLI STUDI DI SETTORE

Sono esclusi dall'applicazione degli studi di settore e dei parametri i contribuenti che:
1. hanno dichiarato ricavi di cui all'articolo 53, comma 1, esclusi quelli di cui alla lett. c), del TUIR, di ammontare superiore ai 10 miliardi di lire, pari a euro 5.164.569;
2. hanno un periodo di imposta di durata diversa da 12 mesi, indipendentemente dalla circostanza che tale arco temporale sia o meno a cavallo di due esercizi;
3. hanno iniziato o cessato l'attività nel corso del periodo d'imposta. Si ricorda che il periodo che precede l'inizio della liquidazione è considerato periodo di cessazione dell'attività. Costituisce causa di esclusione dall'applicazione degli studi di settore la modifica in corso d'anno dell'attività esercitata. E' il caso, ad esempio, di un imprenditore che fino ad aprile ha svolto l'attività di commerciante e da maggio in poi quella di artigiano. Non costituisce, invece, causa di esclusione la modifica in corso d'anno dell'attività esercitata qualora le due attività (quella cessata e quella iniziata) siano contraddistinte da codici di attività compresi nel medesimo studio di settore;
4. determinano il reddito con criteri "forfetari";
5. sono incaricati alle vendite a domicilio;
6. non si trovano in un periodo di normale svolgimento dell'attività.

A titolo esemplificativo, si considerano di non normale svolgimento dell'attività:
a) i periodi nei quali l'impresa è in liquidazione ordinaria, ovvero in liquidazione coatta amministrativa o fallimentare;
b) i periodi nei quali l'impresa non ha ancora iniziato l'attività produttiva prevista dall'oggetto sociale, ad esempio, perché:
   – la costruzione dell'impianto da utilizzare per lo svolgimento dell'attività si è protratta oltre il primo periodo d'imposta, per cause non dipendenti dalla volontà dell'imprenditore;
   – non sono state rilasciate le autorizzazioni amministrative necessarie per lo svolgimento dell'attività, a condizione che le stesse siano state tempestivamente richieste;
   – viene svolta esclusivamente un'attività di ricerca propedeutica allo svolgimento di altra attività produttiva di beni e servizi, sempreché l'attività di ricerca non consenta di per sé la produzione di beni e servizi e quindi la realizzazione di proventi;
c) il periodo in cui si è verificata l'interruzione

dell'attività per tutto l'anno a causa della ristrutturazione dei locali. In questa ipotesi è però necessario che la ristrutturazione riguardi tutti i locali in cui viene esercitata l'attività;

d) il periodo in cui l'imprenditore individuale o la società hanno affittato l'unica azienda;

e) il periodo in cui il contribuente ha sospeso l'attività ai fini amministrativi dandone comunicazione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura.

Sono, altresì, esclusi dall'applicazione degli studi di settore i contribuenti che nel corso del periodo d'imposta sono stati interessati da:
- donazioni;
- trasformazioni;
- scissioni. In tal caso, gli studi di settore restano però eventualmente applicabili con riferimento alle attività che continuano ad essere esercitate dalle due società scisse.

4. CAUSE DI INAPPLICABILITÀ DEGLI STUDI DI SETTORE

Cooperative

Costituisce condizione di inapplicabilità degli studi di settore l'esercizio dell'attività da parte di:

a) società cooperative, società consortili e consorzi che operano esclusivamente a favore delle imprese socie o associate;

b) società cooperative costituite da utenti non imprenditori che operano esclusivamente a favore degli utenti stessi.

Studi di settore in vigore a partire dal 1° gennaio 2001

Con riferimento alle attività per le quali sono stati approvati i relativi studi di settore a decorrere dall'anno 2001 (vedere nell'appendice alle istruzioni per la compilazione del modello UNICO 2002 l'elenco degli studi approvati con decorrenza dal 1° gennaio 2001), è previsto che gli stessi non si applicano:

1) nel settore delle manifatture se l'esercizio dell'attività di impresa è svolto attraverso l'utilizzo di più punti di produzione e di vendita in locali non contigui a quelli di produzione;

2) nei settori del commercio e dei servizi se l'esercizio dell'attività di impresa è svolto attraverso l'utilizzo, rispettivamente, di più punti di vendita e di più punti di produzione;

3) nel caso di esercizio di due o più attività d'impresa non rientranti nel medesimo studio di settore ed in assenza di annotazione separata, se l'importo complessivo dei ricavi dichiarati relativi alle attività non prevalenti (non rientranti tra quelle prese in considerazione dallo studio di settore) supera il 20 per cento dell'ammontare totale dei ricavi dichiarati.

La causa di inapplicabilità di cui al punto 1), sussiste qualora l'attività sia esercitata attraverso l'utilizzo di più punti di produzione (in presenza o meno di punti vendita) ovvero di un punto di produzione e di più punti di vendita in locali non contigui a quello di produzione. Tale condizione di inapplicabilità non sussiste, invece, qualora l'attività sia svolta attraverso l'utilizzo di un punto di produzione (anche con annesso punto vendita) e di un punto di vendita in locali non contigui a quello di produzione.

Per le cause di inapplicabilità di cui ai punti 1) e 2), si configura l'esercizio dell'attività di produzione o di vendita in più punti, qualora questi ultimi siano diversi, ad esempio, da locali o spazi adibiti a depositi, magazzini, centri di raccolta, uffici.

Si rammenta che la condizione di inapplicabilità di cui al punto 2) non si verifica quando la presenza di più punti di produzione o di vendita costituisce una caratteristica fisiologica dell'attività esercitata. E' il caso delle attività per le quali sono stati approvati gli studi di settore contraddistinti dai seguenti codici: SG66U; SG73A; SG73B; SG75U; SG88U; SG89U; SM11B; SM18B; SM22A; SM22B; SM22C; SM23U; SM24U; SM29U; SM31U; SM36U; SM37U.

Si precisa che qualora, in via facoltativa, sia stata tenuta separata annotazione per ciascun punto di produzione e/o di vendita, ovvero per ciascuna attività esercitata, di tutti gli elementi rilevanti ai fini della applicazione degli studi di settore, non si configurano le fattispecie di inapplicabilità di cui ai punti 1), 2) e 3).

ATTENZIONE

Nel caso di annotazione separata effettuata volontariamente, si applicano le disposizioni illustrate con riferimento agli studi di settore in vigore antecedentemente al 1° gennaio 2001.

Studi di settore in vigore antecedentemente al 1° gennaio 2001

Per gli studi di settore in vigore antecedentemente al 1° gennaio 2001 (vedere nell'appendice alle istruzioni per la compilazione del modello UNICO 2002 l'elenco dei 45 studi applicabili con decorrenza dal periodo d'imposta 1998, dei 41 studi applicabili con decorrenza dal periodo d'imposta 1999 e degli ulteriori 43 studi applicabili con decorrenza dal periodo d'imposta 2000) il decreto dirigenziale del 24 dicembre 1999, pubblicato sulla G.U. 29 dicembre 1999, n. 304, introducendo l'obbligo dell'annotazione separata dei componenti rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore, rimuove, in linea di principio, le seguenti cause di inapplicabilità stabilite dai decreti ministeriali di approvazione degli studi stessi:
- esercizio dell'attività nel settore delle manifatture, dei servizi e del commercio, rispettivamente, in più punti di produzione e di vendita in locali non contigui alla produzione, in più punti di produzione e in più punti di vendita. Si rammenta, tuttavia, che la causa di inapplicabilità in esame, non si verifica quando la presenza di più punti di produzione o di vendita costituisce una caratteristica fisiologica dell'attività esercitata. È il caso delle attività per le quali sono stati approvati gli studi di settore contraddistinti dai seguenti codici: SG39U; SG50U; SG61A; SG61B; SG61C; SG61D; SG61E; SG61F; SG61G; SG61H; SG68U; SG69A; SG69B; SG69C; SG69D; SG69E; SG70U; SG71U; SG72A; SG72B; SM03A; SM03B; SM03C; SM03D. Per gli studi di settore: SM17U, SM18A, SM19U, SM21A, SM21B, SM21C, SM21D, SM21E, SM21F, SM25A, SM25B e SM26U, la predetta condizione di inapplicabilità non sussiste soltanto nel caso in cui i diversi punti vendita siano situati nell'ambito dello stesso territorio comunale;
- esercizio di due o più attività d'impresa, non rientranti nel medesimo studio di settore, se i ricavi provenienti dalle attività non prevalenti sono superiori al 20% del totale dei ricavi dichiarati.

L'introduzione dell'obbligo di annotazione separata fa venir meno le citate condizioni di inapplicabilità a seguito della rilevazione separata degli elementi, strutturali e contabili, sui quali si basa l'applicazione degli studi di settore relativamente ai diversi punti di produzione o di vendita ovvero alle diverse attività esercitate. Si ricorda che tale prescrizione sussiste solo se per tutte le attività esercitate è possibile applicare gli studi di settore. In presenza di una o più attività, anche marginali in termini di ricavi, non "soggette" a studi di settore, tale obbligo non sussiste. In tal caso occorre verificare l'eventuale sussistenza di cause di inapplicabilità al fine di stabilire l'assoggettamento agli studi di settore o ai parametri.

L'obbligo di annotazione separata non sussiste, inoltre, per i contribuenti che pur esercitando due o più attività d'impresa per le quali risultano applicabili gli studi, ovvero una o più attività in diverse unità di produzione o di vendita, presentano i seguenti requisiti:

a) ammontare complessivo di ricavi non superiore a lire 100 milioni, pari a 51.645,69 euro;

b) ricavi derivanti, in tutto o in parte, da attività svolte in comuni con popolazione residente inferiore a 3.000 abitanti.

Detti contribuenti hanno, comunque, la facoltà di effettuare le annotazioni separate previste dal decreto del 24 dicembre 1999.

ATTENZIONE

I contribuenti obbligati all'annotazione separata, per il periodo d'imposta 2001, devono indicare i dati contabili e strutturali relativi ai singoli punti o alle singole attività per le quali è stato osservato l'obbligo di separata annotazione degli elementi rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore con le modalità indicate nelle istruzioni per la compilazione del modello appositamente predisposto.

L'indicazione dei suddetti dati consentirà, mediante il software GE.RI.CO., l'applicazione degli studi di settore all'insieme delle attività o dei punti di produzione e/o di vendita per i quali sia stata tenuta annotazione separata.

5. MODALITÀ DI COMPILAZIONE

Per l'applicazione degli studi di settore si tiene conto di variabili di natura contabile ed extracontabile. Tali variabili sono individuate nei decreti di approvazione dei singoli studi di settore. Le istruzioni per la determinazione del valore delle variabili di tipo contabile sono contenute in quelle relative alla compilazione del quadro "Elementi contabili" i cui righi, in analogia con i campi del prodotto informatico GE.RI.CO., sono individuati dalla lettera "F". Nelle istruzioni per la compilazione del presente modello è definito il valore da attribuire alle variabili di carattere extracontabile.
I dati richiesti in percentuale possono essere forniti con una approssimazione tale da non inficiare la sostanziale attendibilità dell'informazione richiesta.
Eventuali errate indicazioni assumeranno rilievo solo se tali da rendere palesemente non significativo il dato preso in considerazione ai fini dell'applicazione dello studio di settore.
Non vanno mai indicati importi con i decimali, neanche per i dati percentuali.

6. RISULTATI DELL'APPLICAZIONE DEGLI STUDI DI SETTORE

Inserendo i valori delle variabili contabili ed extracontabili nel prodotto software reso gratuitamente disponibile dall'Amministrazione finanziaria è possibile verificare la posizione del contribuente. L'applicazione GE.RI.CO. è prelevabile dal sito internet dell'Agenzia delle Entrate all'indirizzo **www.agenziaentrate.it** e dal Servizio telematico (per gli utenti del predetto Servizio). Per conoscere l'ammontare dei ricavi presunti sulla base degli studi di settore i contribuenti possono anche rivolgersi agli uffici locali dell'Agenzia delle Entrate o a quelli delle imposte dirette in caso di mancata istituzione dei predetti uffici. A tali uffici dovrà essere presentato il modello debitamente compilato.
L'applicazione denominata GE.RI.CO. fornisce indicazioni in ordine:
– alla congruità dei ricavi dichiarati;
– alla coerenza dei principali indicatori economici (ad esempio, la produttività per addetto, la rotazione del magazzino) che caratterizzano l'attività svolta dal contribuente, rispetto ai valori minimi e massimi assumibili con riferimento a comportamenti normali degli operatori del settore che svolgono l'attività con analoghe caratteristiche.

Al riguardo si ricorda che, in conformità al parere espresso dalla Commissione degli esperti, agli studi di settore inerenti le attività professionali nonché, ad altri studi individuati nell'appendice alle istruzioni per la compilazione del modello UNICO 2002, è stato attribuito, inizialmente, carattere sperimentale.
Tali studi sono definiti sperimentali in quanto, fino alla approvazione di una nuova versione dello stesso studio:
• le indicazioni relative alla coerenza ed alla congruità, possono essere utilizzate per la formulazione dei criteri di selezione per l'attività di accertamento;
• i risultati derivanti dall'applicazione GE.RI.CO. non possono essere usati direttamente per l'azione di accertamento. Tale attività sarà fondata sull'utilizzo delle ordinarie metodologie di controllo rispetto alle quali i risultati della applicazione degli studi di settore costituiranno uno strumento di ausilio;
• i contribuenti che dichiarano ricavi o compensi di importo non inferiore a quello risultante dagli studi sperimentali, ovvero vi si adeguano spontaneamente, evitano l'eventuale accertamento sulla base delle risultanze dello studio di settore che verrà approvato al termine della fase sperimentale, a seguito di nuove elaborazioni. Tali contribuenti eviteranno il predetto accertamento anche nel caso in cui l'ammontare stimato dal nuovo studio risulti superiore a quello determinato con l'applicazione GE.RI.CO. predisposta per il periodo d'imposta 2001;
• nei confronti dei contribuenti che non risultano congrui, i ricavi o compensi derivanti dall'applicazione dello studio di settore approvato al termine della fase sperimentale potranno essere utilizzati per effettuare accertamenti in relazione a tutti i periodi di imposta che si sono succeduti nel periodo sperimentale.

ATTENZIONE
Ai soggetti che esercitano le attività economiche comprese negli studi di settore a carattere sperimentale, non si applicano i parametri di cui al D.P.C.M. 29 gennaio 1996, come modificato dal D.P.C.M. 27 marzo 1997.

7. ASSEVERAZIONE DEI DATI PRESI A BASE PER L'APPLICAZIONE DEGLI STUDI DI SETTORE

In base all'articolo 35 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, così come introdotto dall'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 28 dicembre 1998, n. 490, i responsabili dell'assistenza fiscale dei centri costituiti dai soggetti di cui all'articolo 32, comma 1, lettere a), b) e c) (CAF imprese) e i soggetti abilitabili alla trasmissione telematica delle dichiarazioni indicati alle lettere a) e b) del comma 3, dell'articolo 3, del Decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, (professionisti abilitabili) possono rilasciare, su richiesta dei contribuenti, l'asseverazione prevista nel comma 1, lett. b), dello stesso articolo. A tal fine, i predetti soggetti devono verificare che gli elementi contabili ed extracontabili comunicati all'Amministrazione finanziaria nei modelli di dichiarazione e rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore corrispondano a quelli risultanti dalle scritture contabili e da altra idonea documentazione. Dovrà, ad esempio, essere accertato che:
– il costo del venduto risulti effettivamente uguale alla differenza tra le esistenze iniziali più gli acquisti dell'esercizio e le rimanenze finali così come risultanti dalla contabilità, senza necessità di effettuare, a tal fine, accertamenti in ordine alla reale consistenza delle giacenze fisicamente esistenti in magazzino;
– i dati relativi ai beni strumentali, diversi dagli immobili, di cui si è tenuto conto nell'applicazione degli studi di settore trovino corrispondenza con quanto annotato nel registro dei beni ammortizzabili o nel libro degli inventari o, per i soggetti in regime di contabilità semplificata, nel registro degli acquisti tenuto ai fini IVA;
– le altre spese indicate nelle dichiarazioni e rilevanti ai fini degli studi, corrispondano effettivamente ai relativi importi annotati nelle scritture contabili.

L'asseverazione non deve essere effettuata relativamente ai dati:
a) per i quali è necessario esaminare l'intera documentazione contabile o gran parte di essa come nel caso della rilevazione dei fatti la cui rappresentazione è richiesta attraverso l'indicazione di dati espressi in forma percentuale;
b) che implicano valutazioni non rilevabili documentalmente e che, come tali, non possono che essere effettuate dal contribuente;
c) relativi alle unità destinate all'esercizio dell'attività.

Con decreto ministeriale 18 gennaio 2001 è stata modificata la disciplina del visto di conformità e dell'asseverazione. Per effetto di tali modifiche con l'asseverazione di cui all'art. 35, comma 1, lettera b), del citato decreto legislativo n. 241 del 1997 viene attestata la congruità dell'ammontare dei ricavi o dei compensi dichiarati a quelli determinabili sulla base degli studi di settore ovvero le cause che giustificano l'eventuale scostamento. Possono essere, altresì, attestate le cause che giustificano un'incoerenza rispetto agli indicatori economici individuati dai rispettivi studi.
Per poter rilasciare l'asseverazione devono, quindi, essere congiuntamente attestate le seguenti circostanze:
• la corrispondenza dei dati contabili e di quelli extracontabili comunicati all'Amministrazione finanziaria e rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore con quelli desunti dalle scritture contabili o da altra documentazione idonea;
• la congruità dei ricavi dichiarati ovvero l'esistenza di cause che giustificano un eventuale scostamento dei ricavi dichiarati rispetto a quelli derivanti dall'applicazione dello studio di settore;
• l'esistenza di cause che giustificano la non coerenza economica rispetto agli indici individuati dai singoli studi di settore.

8. FRONTESPIZIO

Nel frontespizio va indicato, in alto a destra, il codice fiscale. Il numero progressivo dell'unità produttiva va indicato soltanto dai contribuenti che hanno tenuto annotazione separata seguendo le modalità indicate nelle istruzioni per la compilazione del modello appositamente predisposto.

9. QUADRO A - PERSONALE ADDETTO ALL'ATTIVITÀ

Nel quadro A sono richieste informazioni relative al personale addetto all'attività. Per individuare il numero dei collaboratori coordinati e continuativi, degli associati in partecipazione e dei soci è necessario far riferimento alla data del 31 dicembre 2001. Con riferimento al personale dipendente, compresi gli apprendisti e gli assunti con contratti di formazione e lavoro o a termine e i lavoranti a domicilio va, invece, indicato il numero delle giornate retribuite a prescindere dalla durata del contratto e dalla sussistenza, alla data del 31 dicembre 2001, del rapporto di lavoro. Pertanto, ad esempio, un dipendente con contratto a tempo parziale dal 1° gennaio al 30 giugno e con contratto a tempo pieno dal 1° luglio al 20 dicembre, va computato sia tra i dipendenti a tempo parziale che tra quelli a tempo pieno e va indicato, per entrambi i rapporti di lavoro il numero delle giornate retribuite. Non vanno indicati gli associati in partecipazione ed i soci che apportano esclusivamente capitale, anche se soci di società in nome collettivo o di società in accomandita semplice. Si precisa che non possono essere considerati soci di capitale quelli per i quali sono versati contributi previdenziali e/o premi per assicurazione contro gli infortuni, nonché i soci che svolgono la funzione di amministratori della società.
In particolare, indicare:
– nei **righi** da **A01** a **A05**, distintamente per qualifica, il numero complessivo delle giornate retribuite relative ai lavoratori dipendenti che svolgono attività a tempo pieno, desumibile dai modelli DM10 relativi al 2001;
– nel **rigo A06**, il numero complessivo delle giornate retribuite relative ai lavoratori dipendenti a tempo parziale, determinato moltiplicando per sei il numero delle settimane indicato al punto 13 della parte C, sez. 1 della "Comunicazione dati certificazioni lavoro dipendente, assimilati ed assistenza fiscale" del modello 770/2002 semplificato. In tale rigo devono essere indicati anche i dati relativi ai lavoratori dipendenti a tempo parziale assunti con contratto di formazione e lavoro;
– nel **rigo A07**, il numero complessivo delle giornate retribuite relative agli apprendisti che svolgono attività nell'impresa, determinato moltiplicando per sei il numero delle settimane desumibile dai modelli DM10 relativi al 2001;
– nel **rigo A08**, il numero complessivo delle giornate retribuite relative agli assunti con contratto di formazione e lavoro e ai dipendenti con contratto a termine, desumibile dai modelli DM10 relativi al 2001;
– nel **rigo A09**, il numero complessivo delle giornate retribuite relative ai lavoranti a domicilio desumibile dai modelli DM10 relativi al 2001;
– nel **rigo A10**, il numero dei collaboratori coordinati e continuativi di cui all'articolo 47, comma 1, lett. c-bis), del TUIR, che prestano la loro attività prevalentemente nell'impresa interessata alla compilazione del modello;
– nel **rigo A11**, il numero dei collaboratori coordinati e continuativi di cui all'articolo 47, comma 1, lett. c-bis), del TUIR, diversi da quelli indicati nel rigo precedente;
– nel **rigo A12**, nella **prima colonna**, il numero dei collaboratori dell'impresa familiare di cui all'articolo 5, comma 4, del TUIR, ovvero il coniuge dell'azienda coniugale non gestita in forma societaria;
– nel **rigo A13**, nella **prima colonna**, il numero dei familiari che prestano la loro attività nell'impresa, diversi da quelli indicati nel rigo precedente (quali, ad esempio, i cosiddetti familiari coadiuvanti per i quali vengono versati i contributi previdenziali);
– nel **rigo A14**, nella **prima colonna**, il numero degli associati in partecipazione che apportano lavoro prevalentemente nell'impresa interessata alla compilazione del modello;
– nel **rigo A15**, nella **prima colonna**, il numero degli associati in partecipazione diversi da quelli indicati nel rigo precedente;
– nel **rigo A16**, nella **prima colonna**, il numero dei soci, inclusi i soci amministratori, con occupazione prevalente nell'impresa interessata alla compilazione del modello. In tale rigo non vanno indicati i soci, inclusi i soci amministratori, che hanno percepito compensi derivanti da contratti di lavoro dipendente ovvero di collaborazione coordinata e continuativa. Tali soci vanno indicati nei righi appositamente previsti per il personale retribuito in base ai predetti contratti di lavoro;
– nel **rigo A17**, nella **prima colonna**, il numero dei soci, inclusi i soci amministratori, che non hanno occupazione prevalente nell'impresa interessata alla compilazione del modello;
– nei **righi** da **A12** ad **A17**, nella **seconda colonna**, le percentuali complessive dell'apporto di lavoro effettivamente prestato dal personale indicato nella prima colonna di ciascun rigo rispetto a quello necessario per lo svolgimento dell'attività a tempo pieno da parte di un dipendente che lavora per l'intero anno. Considerata, ad esempio, un'attività nella quale il titolare dell'impresa è affiancato da due collaboratori familiari, il primo dei quali svolge l'attività a tempo pieno e il secondo per la metà della giornata lavorativa ed a giorni alterni, nel rigo in esame andrà riportato 125 risultante dalla somma di 100 e 25, percentuali di apporto di lavoro dei due collaboratori familiari;
– nel **rigo A18**, il numero degli amministratori non soci. Al riguardo, si precisa che vanno indicati soltanto coloro che svolgono l'attività di amministratore caratterizzata da apporto lavorativo direttamente afferente all'attività svolta dalla società e che non possono essere inclusi nei righi precedenti. Quindi, ad esempio, gli amministratori assunti con contratto di lavoro dipendente non dovranno essere inclusi in questo rigo bensì nel rigo A01.

10. QUADRO B - UNITÀ PRODUTTIVA DESTINATA ALL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ

Nel quadro B sono richieste informazioni relative all'unità produttiva e agli spazi che, a qualsiasi titolo, vengono utilizzati per l'esercizio dell'attività. L'unità produttiva da indicare è quella esistente alla data del 31 dicembre 2001. La superficie della unità produttiva deve essere quella effettiva, indipendentemente da quanto risulta dall'eventuale licenza amministrativa.
In particolare indicare:
– nel **rigo B01**, il comune in cui è situata l'unità produttiva;
– nel **rigo B02**, la sigla della provincia;
– nel **rigo B03**, la potenza elettrica complessivamente impegnata, espressa in Kw. In caso di più contatori sommare le potenze elettriche impegnate;
– nel **rigo B04**, la superficie complessiva, espressa in metri quadrati, degli spazi coperti destinati alla produzione, comprendendo anche gli spazi coperti con tettoie;
– nel **rigo B05**, la superficie complessiva, espressa in metri quadrati, degli spazi all'aperto destinati alla produzione;
– nel **rigo B06**, la superficie complessiva, espressa in metri quadrati, dei locali destinati a magazzino di materie prime, semilavorati, attrezzature, ecc.;
– nel **rigo B07**, la superficie complessiva, espressa in metri quadrati, degli spazi all'aperto destinati a magazzino di materie prime, semilavorati, attrezzature, ecc., comprendendo anche gli spazi coperti con tettoie;
– nel **rigo B08**, la superficie complessiva, espressa in metri quadrati, dei locali adibiti ad uffici;
– nel **rigo B09**, la superficie complessiva, espressa in metri quadrati, degli spazi in concessione a terra, comprendendo anche gli spazi coperti con tettoie;
– nel **rigo B10**, la superficie complessiva, espressa in metri quadrati, degli spazi in concessione su specchi d'acqua;

Vendita (locali contigui alla produzione)

– nel **rigo B11**, la superficie, espressa in metri quadrati, dei locali destinati all'attività di vendita.

11. QUADRO C - MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITÀ

Nel quadro C sono richieste informazioni relative alle concrete modalità di svolgimento dell'attività.
In particolare, indicare:

Produzione/lavorazione e commercializzazione

– nel **rigo C01**, la percentuale dei ricavi derivanti da attività svolte in conto proprio in rapporto ai ricavi complessivamente derivanti dall'attività. Per attività svolta in conto proprio si intende la produzione e/o la lavorazione effettuata, in assenza di commissione,ordine, accordo, ecc., all'interno e/o all'esterno delle unità produttive dell'impresa, anche avvalendosi di terzi. Si considera svolta in conto proprio la produzione e/o la lavorazione effettuata con propri modelli e proprie tipologie di prodotti offerti direttamente sul mercato;
– nel **rigo C02**, la percentuale dei ricavi derivanti da attività svolte per conto terzi in rapporto ai ricavi complessivamente derivanti dall'attività. Per attività svolta per conto terzi si intende la produzione e/o lavorazione effettuata per conto di terze imprese in presenza di commissione, ordine, accordo, ecc., indipendentemente dalla provenienza del materiale utilizzato. Come già precisato al punto precedente, si configura l'ipotesi di attività svolta in conto proprio qualora i prodotti finiti, semilavorati o componenti vengono offerti direttamente sul mercato a privati o imprese;
– nel **rigo C03**, la percentuale dei ricavi derivanti dalla commercializzazione di prodotti finiti acquistati da terzi e non trasformati e/o lavorati dall'impresa.

Si precisa che il totale delle percentuali indicate nei righi da C01 a C03, deve risultare pari a 100;

Produzione/lavorazione conto terzi (da indicare solo se è stato compilato il rigo C02)

– nel **rigo C04**, il **codice 1**, **2** o **3**, se l'attività svolta solo per conto terzi è commissionata, rispettivamente, da un solo committente, da due a cinque o da più di cinque committenti. Si precisa che il presente rigo va compilato solo se è stato compilato il rigo C02;
– nel **rigo C05**, la percentuale dei ricavi provenienti dal committente principale, in rapporto ai ricavi complessivamente conseguiti.

Questo dato va indicato solo se sono stati compilati i righi C02 e C04;

Lavorazione affidata a terzi

– nei **righi** da **C06** a **C08,** qualora una parte del processo produttivo sia affidata a terzi, la spesa sostenuta per prestazioni eseguite in Italia, nell'Unione Europea o al di fuori dell'Unione Europea compilando, rispettivamente, il primo, il secondo e/o il terzo rigo;
– nel **rigo C09**, il numero di agenti e procacciatori con obbligo di esercitare la propria attività esclusivamente per il soggetto interessato alla compilazione del modello (cosiddetti rappresentanti monomandatari), con riferimento alla data del 31 dicembre 2001;
– nel **rigo C10**, il numero di agenti e procacciatori senza obbligo di esercitare la propria attività esclusivamente per il soggetto interessato alla compilazione del modello (cosiddetti rappresentanti plurimandatari), con riferimento alla data del 31 dicembre 2001;
– nel **rigo C11**, l'ammontare delle spese di pubblicità, propaganda e rappresentanza di cui all'articolo 74, comma 2, del TUIR, senza tener conto, per le spese di rappresentanza, dei limiti di deducibilità previsti da tale disposizione, nonché quelle sostenute per la partecipazione a fiere e mostre;
– nel **rigo C12**, il numero dei giorni di partecipazione a fiere e mostre;

Area di mercato

– nel **rigo C13**, il **codice 1, 2, 3, 4 o 5**, a seconda che l'area nazionale di mercato in cui l'impresa opera coincida, rispettivamente, con il comune, la provincia, la regione, più regioni o con l'intero territorio nazionale;
– nel **rigo C14**, indicare se si effettuano esportazioni nei confronti di clientela appartenente a paesi dell'Unione Europea barrando la relativa casella;
– nel **rigo C15**, indicare se si effettuano esportazioni in paesi al di fuori dell'Unione Europea, barrando la relativa casella.

Nel caso in cui vengano effettuate entrambe le tipologie di cessioni vanno compilate ambedue le caselle;

Tipologia clientela

– nei **righi** da **C16** a **C21**, per ciascuna tipologia di clientela indicata (italiana e/o straniera), in percentuale, i ricavi conseguiti in rapporto ai ricavi complessivi.

Il totale delle percentuali indicate deve risultare pari a 100;

– nel **rigo C22**, la percentuale dei ricavi conseguiti per esportazioni effettuate nei confronti di clientela appartenente all'Unione Europea e/o a paesi al di fuori di detta Unione, in rapporto ai ricavi complessivamente derivanti dall'attività.

12. QUADRO D - ELEMENTI SPECIFICI DELL'ATTIVITÀ

Nel quadro D sono richieste informazioni relative agli elementi specifici dell'attività.
In particolare, indicare:

Materiali di produzione

– nei **righi** da **D01** a **D08**, le percentuali di acquisti di materie prime, di semilavorati e di parti d'acquisto/componenti, sul totale degli acquisti inerenti materie prime e materiali per la produzione.

Il totale delle percentuali indicate deve risultare pari a 100;

Tipologia di attività svolta

– nei **righi** da **D09** a **D12**, per ciascuna tipologia di attività svolta, in percentuale, i ricavi conseguiti in rapporto ai ricavi complessivi. Il totale delle percentuali indicate deve risultare pari a 100;

Tipologia di costruzione

– nei **righi** da **D13** a **D16**, le tipologie di costruzione effettuate nell'esercizio della propria attività d'impresa, barrando le relative caselle;

Fasi di produzione e/o lavorazione

– nei **righi** da **D17** a **D29**, barrando le apposite caselle, le diverse fasi di lavorazione che caratterizzano il proprio processo produttivo, distinguendo quelle svolte in conto proprio da quelle svolte per conto terzi o affidate a terzi,sia in Italia che all'estero.

Si precisa che nel rigo D22 devono essere indicati anche gli impianti ausiliari, quali, gli impianti idraulici, elettrici e di condizionamento;

Prodotti ottenuti

– nei **righi** da **D30** a **D37**, per ciascuna delle tipologie di prodotto ottenute dalla propria attività manifatturiera, i ricavi conseguiti in rapporto ai ricavi complessivi.

Il totale delle percentuali indicate deve risultare pari a 100;

Altri elementi specifici

– nei **righi** da **D38** a **D39,** per ciascuna modalità di produzione dello scafo, in percentuale, i ricavi conseguiti in rapporto ai ricavi complessivi.

Il totale delle percentuali indicate deve risultare pari a 100;

– nei **righi** da **D40** a **D41**, per ciascuna modalità di produzione degli allestimenti interni, in percentuale, i ricavi conseguiti in rapporto ai ricavi complessivi.

Il totale delle percentuali indicate deve risultare pari a 100;

– nel **rigo D42**, la percentuale dei ricavi derivanti dalla vendita di accessori in rapporto ai ricavi complessivi.

13. QUADRO E - BENI STRUMENTALI

Nel quadro E sono richieste informazioni relative ai beni strumentali posseduti e/o detenuti a qualsiasi titolo alla data del 31 dicembre 2001.

14. QUADRO F – ELEMENTI CONTABILI

Nel quadro F devono essere indicati gli elementi contabili necessari per l'applicazione dello studio di settore. Come già precisato nel paragrafo 2, i soggetti che determinano il reddito con criteri forfetari non devono indicare i dati contabili richiesti nel presente quadro.

ATTENZIONE
Per la determinazione del valore dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore da indicare nel presente quadro, occorre avere riguardo alle disposizioni previste dal TUIR. Pertanto, ad esempio, le spese e i componenti negativi relativi ad autovetture, autocaravan, ciclomotori e motocicli utilizzati nell'esercizio dell'impresa vanno assunti tenendo conto di quanto previsto dall'art. 121-bis del TUIR.
Si precisa che i dati da indicare nel quadro in commento devono essere comunicati applicando i criteri forniti nelle istruzioni a questo modello, prescindendo da quanto stabilito nelle istruzioni per la compilazione dei quadri del modello UNICO 2002 finalizzati alla determinazione del risultato di esercizio.
In particolare, indicare:

Imposte sui redditi

– nel **rigo F01**, il valore delle esistenze iniziali relative a materie prime e sussidiarie, semilavorati, merci e prodotti finiti nonché ai prodotti in corso di lavorazione e ai servizi non di durata ultrannuale.
  Non si deve tener conto delle esistenze iniziali relative ai generi di monopolio, valori bollati e postali, marche assicurative e valori similari e ai generi soggetti a ricavo fisso (ad esempio, schede telefoniche, abbonamenti, biglietti e tessere per i mezzi pubblici, viacard, tessere e biglietti per parcheggi), nonché delle esistenze iniziali relative ai carburanti ed ai beni commercializzati dai rivenditori in base a contratti estimatori di giornali, di libri e di periodici, anche su supporti audiovideomagnetici;
– nel **rigo F02**, il valore delle sole esistenze iniziali relative a prodotti finiti. Si precisa che l'ammontare indicato in questo rigo è anche compreso nel valore da riportare nel rigo F01;
– nel **rigo F03**, il valore delle esistenze iniziali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale (art. 60 del TUIR);
– nel **rigo F04**, il valore delle esistenze iniziali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale valutate ai sensi dell'art. 60, comma 5, del TUIR. Si precisa che l'ammontare indicato in questo rigo è anche compreso nel valore da riportare nel rigo F03;
– nel **rigo F05**, il valore delle rimanenze finali relative a:
  1) materie prime e sussidiarie, semilavorati, prodotti finiti e merci (art. 59, comma 1, del TUIR);
  2) prodotti in corso di lavorazione e servizi non di durata ultrannuale (art. 59, comma 5, del TUIR).
  Non si deve tener conto delle rimanenze finali relative ai generi di monopolio, valori bollati e postali, marche assicurative e valori similari e ai generi soggetti a ricavo fisso (ad esempio, schede telefoniche, abbonamenti, biglietti e tessere per i mezzi pubblici, viacard, tessere e biglietti per parcheggi), nonché delle rimanenze finali relative ai carburanti e ai beni commercializzati dai rivenditori in base a contratti estimatori di giornali, di libri e di periodici, anche su supporti audiovideomagnetici;
– nel **rigo F06**, il valore delle sole rimanenze finali relative a prodotti finiti. Si precisa che l'ammontare indicato in questo rigo è anche compreso nel valore da riportare nel rigo F05;
– nel **rigo F07**, il valore delle rimanenze finali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale in corso di esecuzione (art. 60 del TUIR);
– nel **rigo F08**, il valore delle rimanenze finali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale in corso di esecuzione, valutate ai sensi dell'art. 60, comma 5, dello stesso TUIR. Si precisa che l'ammontare indicato in questo rigo è anche compreso nel valore da riportare nel rigo F07;
– nel **rigo F09**, l'ammontare del costo di acquisto di materie prime e sussidiarie, semilavorati e merci, incluse le spese sostenute per le lavorazioni effettuate da terzi esterni all'impresa.
  Non si deve tener conto dei costi di acquisto relativi ai generi di monopolio, valori bollati e postali, marche assicurative e valori similari e ai generi soggetti a ricavo fisso (ad esempio, schede telefoniche, abbonamenti, biglietti e tessere per i mezzi pubblici, viacard, tessere e biglietti per parcheggi), nonché dei costi di acquisto relativi ai carburanti e ai beni commercializzati dai rivenditori in base a contratti estimatori di giornali, di libri e di periodici, anche su supporti audiovideomagnetici;
– nel **rigo F10,** l'ammontare dei costi relativi all'acquisto di beni e servizi strettamente correlati alla produzione dei ricavi che originano dall'attività di impresa esercitata.
  Non vanno considerati, ai fini della compilazione di questo rigo, i costi di tipo gestionale che riguardano il complessivo svolgimento dell'attività, quali, ad esempio, quelli relativi alle tasse di concessione governativa, alla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani e, in genere, alle imposte e tasse non direttamente correlate alla produzione dei ricavi.
  Per attività di produzione di servizi devono intendersi quelle aventi per contenuto prestazioni di fare, ancorché, per la loro esecuzione, siano impiegati beni, materie prime o materiali di consumo.
  A titolo esemplificativo, vanno considerate: le spese per i carburanti e i lubrificanti sostenute dalle imprese di autotrasporto di cose per conto di terzi, dagli agenti e rappresentanti di commercio e dai titolari di licenza per l'esercizio taxi; le spese per l'appalto di trasporti commissionati a terzi dalle imprese di autotrasporto; le spese per l'acquisto dei prodotti utilizzati dai barbieri e dai parrucchieri per lo svolgimento della loro attività (ad esempio, per il lavaggio e la cura dei capelli); i costi sostenuti per l'acquisto di materiale elettrico dagli installatori di impianti elettrici; i diritti pagati alla SIAE dai gestori delle sale da ballo; i costi sostenuti per l'acquisto dei diritti d'autore; i costi sostenuti per il pagamento delle scommesse e per il prelievo UNIRE dalle agenzie ippiche; le spese per i pedaggi autostradali sostenute dalle imprese di autotrasporto di cose per conto di terzi. Devono essere incluse nel rigo in oggetto anche le spese sostenute per prestazioni di terzi ai quali è appaltata, in tutto o in parte, la produzione del servizio.
  Le spese per consumi di energia vanno, di regola, computate nella determinazione del valore da indicare al rigo F13 "spese per acquisti di servizi". Tuttavia, qualora in contabilità le spese sostenute per il consumo di energia direttamente utilizzata nel processo produttivo siano state rilevate separatamente da quelle sostenute per l'energia non direttamente utilizzata nell'attività produttiva, le prime possono essere collocate in questo rigo. A titolo esemplificativo, nel caso in cui un'impresa utilizzi energia elettrica per "usi industriali" ed energia elettrica per "usi civili" e contabilizzi separatamente le menzionate spese, può inserire il costo per l'energia ad uso industriale tra le spese da indicare nel rigo in oggetto;
– **nel rigo F11,** il valore dei beni strumentali ottenuto sommando:
  a) il costo storico, comprensivo degli oneri accessori di diretta imputazione e degli eventuali contributi di terzi, dei beni materiali e immateriali, escluso l'avviamento, ammortizzabili ai sensi degli artt. 67 e 68 del TUIR, da indicare nel registro dei beni ammortizzabili o nel libro degli inventari ovvero nel registro degli acquisti tenuto ai fini IVA, al lordo degli ammortamenti, considerando le eventuali rivalutazioni a norma di legge effettuate prima dell'entrata in vigore delle disposizioni di cui agli artt. da 10 a 16 della legge 21 novembre 2000, n. 342;
  b) il costo di acquisto sostenuto dal concedente per i beni acquisiti in dipendenza di contratti di locazione finanziaria, al netto dell'imposta sul valore aggiunto. A tal fine non assume alcun rilievo il prezzo di riscatto, anche successivamente all'esercizio dell'opzione di acquisto;

c) il valore normale al momento dell'immissione nell'attività dei beni acquisiti in comodato ovvero in dipendenza di contratti di locazione non finanziaria. In caso di affitto o usufrutto d'azienda, va considerato il valore attribuito ai beni strumentali nell'atto di affitto o di costituzione in usufrutto o, in mancanza, il loro valore normale determinato con riferimento al momento di stipula dell'atto.

ATTENZIONE
Si ricorda che, concluso il periodo transitorio disposto al paragrafo 12.3 della circolare n. 54/E del 13 giugno 2001, per la determinazione del valore dei beni strumentali vanno considerati i beni esistenti alla data di chiusura del periodo d'imposta (31 dicembre per i soggetti con periodo coincidente con l'anno solare). Ne deriva che non si tiene conto del valore dei beni ceduti, mentre va considerato l'intero valore dei beni acquisiti nel corso del periodo d'imposta. Non è, pertanto, più consentito l'utilizzo del criterio di determinazione del valore dei beni strumentali ragguagliando il valore di detti beni al periodo di possesso.

Nella determinazione del "Valore dei beni strumentali":
- non si tiene conto degli immobili, incluse le costruzioni leggere aventi il requisito della stabilità;
- va computato il valore dei beni il cui costo unitario non è superiore ad un milione di lire, pari a euro 516,46, ancorché gli stessi beni non siano stati rilevati nel registro dei beni ammortizzabili o nel libro degli inventari ovvero nel registro degli acquisti tenuto ai fini IVA;
- le spese relative all'acquisto di beni mobili adibiti promiscuamente all'esercizio dell'impresa ed all'uso personale o familiare vanno computate nella misura del 50 per cento;
- è possibile non tener conto del valore dei beni strumentali inutilizzati nel corso del periodo d'imposta a condizione che non siano state dedotte le relative quote di ammortamento.

Nell'ipotesi di imposta sul valore aggiunto totalmente indetraibile per effetto dell'opzione per la dispensa degli adempimenti prevista per le operazioni esenti dall'art. 36-bis del D.P.R. n. 633 del 1972 e in quella del pro-rata di detraibilità pari a zero secondo i criteri di cui all'art. 19-bis, dello stesso D.P.R. n. 633 del 1972, l'imposta sul valore aggiunto relativa alle singole operazioni di acquisto costituisce una componente del costo del bene cui afferisce. Con riferimento, invece, alle ipotesi di pro-rata di detraibilità dell'imposta sul valore aggiunto rilevante (cioè di valore positivo), tale onere non rileva ai fini della determinazione della voce in esame.
Si precisa, inoltre, che per la determinazione del "valore dei beni strumentali" si deve far riferimento alla nozione di costo di cui all'art. 76, comma 1, del TUIR.

Per i beni strumentali acquisiti nei periodi 1994 e 1995 i valori di cui alle lettere a) e b) sono ridotti, rispettivamente, del 10 e del 20 per cento. La riduzione è attribuita a tutti gli esercenti attività di impresa e, quindi, anche a coloro che di fatto non hanno fruito dell'agevolazione prevista dall'art. 3 del D.L. n. 357 del 1994 (quindi, ad esempio, anche alle imprese costituite dopo il 12 giugno 1994 o in relazione all'acquisto di beni usati).

- nel **rigo F12**, l'ammontare delle spese per prestazioni di lavoro e, in particolare:
  1. le spese per prestazioni di lavoro, incluse quelle sostenute per i contributi e per i premi Inail, rese da lavoratori dipendenti a tempo pieno e a tempo parziale e dagli apprendisti che abbiano prestato l'attività per l'intero anno o per parte di esso, comprensive degli stipendi, salari e altri compensi in denaro o in natura, delle quote di indennità di quiescenza e previdenza maturate nell'anno, nonché delle partecipazioni agli utili, ad eccezione delle somme corrisposte ai lavoratori che hanno cessato l'attività, eventualmente dedotte in base al criterio di cassa;
  2. le spese per altre prestazioni di lavoro, diverse da quelle di lavoro dipendente (cioè quelle sostenute per i lavoratori autonomi, i collaboratori coordinati e continuativi, ecc.), direttamente afferenti l'attività esercitata dal contribuente, comprensive delle quote di indennità di fine rapporto dei collaboratori coordinati e continuativi maturate nel periodo di imposta, ad eccezione delle somme corrisposte ai collaboratori che hanno cessato l'attività, eventualmente dedotte in base al criterio di cassa.

  Si precisa, altresì, che vanno considerati nel computo delle spese per prestazioni di lavoro di cui ai punti precedenti anche i costi sostenuti per le trasferte effettuate fuori dal territorio comunale dai lavoratori dipendenti e dai titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa nel rispetto dei limiti stabiliti dall'art. 62, comma 1-ter, del TUIR.
  In relazione ai criteri da adottare per la determinazione del valore da inserire nel rigo in esame si rileva, inoltre, che per prestazioni di lavoro direttamente afferenti all'attività svolta dal contribuente si devono intendere quelle rese dai prestatori al di fuori dell'esercizio di un'attività commerciale, a condizione che abbiano una diretta correlazione con l'attività svolta dal contribuente stesso e, quindi, una diretta influenza sulla capacità di produrre ricavi. Si considerano spese direttamente afferenti l'attività esercitata, ad esempio, quelle sostenute: da un'impresa edile per un progetto di ristrutturazione realizzato da un architetto; da un laboratorio di analisi per le prestazioni rese da un medico che effettua i prelievi; da un fabbricante di mobili per un progetto realizzato da un designer.
  Non possono, invece, essere considerate spese direttamente afferenti all'attività quelle sostenute, ad esempio, per le prestazioni di un legale che ha assistito il contribuente per un procedimento giudiziario, né quelle sostenute per prestazioni rese nell'esercizio di un'attività d'impresa (pertanto non vanno considerate nel presente rigo, ad esempio, le provvigioni corrisposte dalle case mandanti agli agenti e rappresentanti di commercio). Si fa presente, infine, che non vanno computate nel valore da inserire nel rigo in esame le spese indicate al rigo F13 "Spese per acquisti di servizi" quali, ad esempio, quelle corrisposte ai professionisti per la tenuta della contabilità;
- nel **rigo F13**, l'ammontare delle spese sostenute per l'acquisto di servizi inerenti all'amministrazione; la tenuta della contabilità; il trasporto dei beni connesso all'acquisto o alla vendita; i premi di assicurazione relativi all'attività; i servizi telefonici, compresi quelli accessori; i consumi di energia; i carburanti, lubrificanti e simili destinati all'autotrazione.
  Con riferimento a tale elencazione, da intendersi tassativa, si precisa che:
  - le spese per l'acquisto di servizi inerenti all'amministrazione non includono le spese di pubblicità, le spese per imposte e tasse, nonché le spese per l'acquisto di beni, quali quelli di cancelleria. Rientrano, invece, in tali spese, ad esempio, le provvigioni attribuite dalle case mandanti agli agenti e rappresentanti di commercio e quelle attribuite dagli agenti di assicurazione ai propri sub-agenti. Sono, inoltre, compresi i compensi corrisposti agli amministratori non soci delle società di persone e agli amministratori delle società ed enti soggetti all'Irpeg;
  - le spese di tenuta della contabilità includono quelle per la tenuta dei libri paga e per la compilazione delle dichiarazioni fiscali; non comprendono, invece, quelle sostenute, ad esempio, per l'assistenza in sede contenziosa;
  - le spese per il trasporto dei beni vanno considerate solo se non sono state comprese nel costo degli stessi beni quali oneri accessori;
  - non si tiene conto dei premi riguardanti le assicurazioni obbligatorie per legge, ancorché l'obbligatorietà sia correlata all'esercizio dell'attività d'impresa (quali, ad esempio, i premi riguardanti l'assicurazione delle autovetture, comprendendo tra gli stessi, ai fini di semplificazione, oltre alla RCA, anche quelli per furto e incendio, e i premi Inail relativi all'imprenditore, e ai collaboratori familiari);
  - tra i consumi di energia vanno comprese le spese sostenute nel periodo d'imposta per qualsiasi tipo di fonte energetica (energia elettrica, metano, gasolio, ecc) utilizzata per consentire lo svolgimento del processo produttivo, con esclusione delle spese per il riscaldamento dei locali;

– i costi relativi a carburanti e simili includono tutto ciò che serve per la trazione degli automezzi (benzina, gasolio, metano, gas liquido, ecc.).

Si precisa, a titolo esemplificativo, che non rientrano tra le spese in oggetto quelle di rappresentanza, di custodia, di manutenzione e riparazione e per viaggi e trasferte. Non si tiene conto, altresì, dei costi considerati per la determinazione del "Costo per la produzione dei servizi" da indicare al rigo F10;

– nel **rigo F14**, l'ammontare dei ricavi di cui alle lett. a) e b) del comma 1 dell'art. 53 del TUIR cioè dei corrispettivi di cessioni di beni e delle prestazioni di servizi alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa e dei corrispettivi delle cessioni di materie prime e sussidiarie, di semilavorati e di altri beni mobili, esclusi quelli strumentali, acquistati o prodotti per essere impiegati nella produzione.

I ricavi delle attività per le quali si percepiscono aggi o ricavi fissi non vanno compresi nel rigo in esame, ma vanno indicati nel rigo F15;

Non si deve tenere conto, invece:

– dei ricavi derivanti dalla cessione di azioni o quote di partecipazione in società ed enti indicati alle lettere a), b) e d) del comma 1 dell'art. 87 del TUIR, comprese quelle non rappresentate da titoli, nonché di obbligazioni e di altri titoli in serie o di massa, che non costituiscono immobilizzazioni finanziarie, anche se non rientrano tra i beni al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa;
– delle indennità conseguite a titolo di risarcimento, anche in forma assicurativa, per la perdita o il danneggiamento di beni da cui originano ricavi;
– degli aggi conseguiti dai rivenditori di generi di monopolio, valori bollati e postali, marche assicurative e valori similari, indipendentemente dal regime di contabilità adottato;
– dei ricavi derivanti dall'affitto di un ramo d'azienda, ovvero, da attività di vendita di generi soggetti a ricavo fisso (ad esempio: la gestione di ricevitorie totocalcio, totogol, totip, totosei; la vendita di schede telefoniche, abbonamenti, biglietti e tessere per i mezzi pubblici, viacard, tessere e biglietti per parcheggi; la gestione di concessionarie superenalotto, enalotto, lotto);
– dei ricavi conseguiti per la vendita dei carburanti e dai rivenditori in base a contratti estimatori di giornali, di libri e di periodici anche su supporti audiovideomagnetici.

Non vanno, altresì, presi in considerazione gli altri componenti positivi che concorrono a formare il reddito, compresi i proventi conseguiti in sostituzione di redditi derivanti dall'esercizio di attività di impresa e le indennità conseguite, anche in forma assicurativa, per il risarcimento dei danni consistenti nella perdita dei citati redditi, con esclusione dei danni dipendenti da invalidità permanente o da morte.

Nell'apposito campo interno, va indicato l'ammontare dei ricavi dichiarati ai fini dell'adeguamento agli studi di settore qualora il contribuente intenda avvalersi delle disposizioni previste dall'articolo 10, della legge 8 maggio 1998, n. 146;

– nel **rigo F15**, l'ammontare degli aggi conseguiti dai rivenditori di generi di monopolio, valori bollati e postali, marche assicurative e valori similari, indipendentemente dal regime di contabilità adottato e dei proventi derivanti dalla vendita di generi soggetti a ricavo fisso (ad esempio, dalla gestione di ricevitorie totocalcio, totogol, totip, totosei; dalla vendita di schede telefoniche, abbonamenti, biglietti e tessere per i mezzi pubblici, viacard, tessere e biglietti per parcheggi; dalla gestione di concessionarie superenalotto, enalotto, lotto) nonché dei ricavi conseguiti per la vendita dei carburanti e dai rivenditori in base a contratti estimatori di giornali, di libri e di periodici, anche su supporti audiovideomagnetici. Si precisa che i ricavi da indicare in questo rigo vanno considerati per l'entità dell'aggio percepito e del ricavo al netto del prezzo corrisposto al fornitore dei beni, indipendentemente dalle modalità con cui tali ricavi sono stati contabilizzati.

ATTENZIONE

Nell'apposito campo interno, va barrata la casella "Annotazione distinta per costi relativi ad aggi e ricavi fissi" qualora il contribuente sia in grado di individuare tutti i costi afferenti le attività per le quali si conseguono aggi o ricavi fissi e di compilare il presente modello escludendo tali costi da quelli indicati nei precedenti righi.

Se il contribuente non ha la possibilità di individuare i costi direttamente afferenti alle attività per le quali ha conseguito aggi o ricavi fissi, il software GERICO (in presenza di casella non barrata) provvederà a calcolare la quota parte dei costi che fa riferimento a tale attività per neutralizzarne l'effetto ai fini dell'applicazione degli studi di settore nei confronti delle attività diverse da quelle per le quali si sono conseguiti aggi e ricavi fissi.

– nel **rigo F16**, l'ammontare degli altri proventi considerati ricavi, diversi da quelli di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 dell'art. 53 del TUIR, evidenziando nell'apposito spazio quelli di cui alla lett. d) del menzionato comma 1 dell'art. 53 (indennità conseguite a titolo di risarcimento, anche in forma assicurativa, per la perdita o il danneggiamento di beni da cui originano ricavi);

Imposta sul valore aggiunto

– nel **rigo F17**, barrando la relativa casella, l'esenzione dall'IVA;
– nel **rigo F18,** ai sensi dell'art. 20 del D.P.R. n. 633/72, l'ammontare complessivo delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi effettuate nell'anno, registrate o soggette a registrazione, tenendo conto delle variazioni di cui all'art. 26 del citato decreto;
– nel **rigo F19**, l'ammontare delle altre operazioni, effettuate nell'anno 2001, che hanno dato luogo a ricavi dichiarati ai fini delle imposte sui redditi, quali:
  – operazioni "fuori campo di applicazione" dell'IVA (ad es.: artt. 2, ultimo comma, 3, 4° comma, 7 e 74, 1° comma del D.P.R. n. 633/72);
  – operazioni non soggette a dichiarazione di cui agli artt. 36 bis e 74, 6° comma, del D.P.R. n. 633/72;
– nel **rigo F20**, l'ammontare complessivo dell'IVA sulle operazioni imponibili;
– nel **rigo F21**, l'ammontare complessivo dell'IVA relativa alle operazioni di intrattenimento di cui all'art. 74, 6° comma, del D.P.R. n. 633/72 (al lordo delle detrazioni);
– nel **rigo F22**, l'ammontare complessivo dell'IVA relativa:
  – alle cessioni di beni ammortizzabili;
  – ai passaggi interni di beni e servizi tra attività separate di cui all'art. 36, ultimo comma, del D.P.R. n. 633/72;
  – ai vari regimi speciali per i quali risulta detraibile forfetariamente (ad esempio: intrattenimenti, spettacoli viaggianti, agricoltura, agriturismo, ecc.).

15. QUADRO X - ALTRE INFORMAZIONI RILEVANTI AI FINI DELL'APPLICAZIONE DEGLI STUDI DI SETTORE

Nel quadro X possono essere fornite ulteriori informazioni rilevanti ai fini dell'applicazione dello studio di settore.

I contribuenti che non risultano congrui hanno, infatti, la facoltà di rettificare il peso di alcune variabili per le quali la Commissione di esperti che ha validato gli studi di settore ha introdotto un correttivo. Tale correttivo consente di verificare se l'eventuale differenza tra l'ammontare dei ricavi contabilizzati e quello risultante dalla applicazione dello studio di settore derivi, in tutto o in parte, dal peso attribuito alle variabili considerate in misura tale da non consentire un'esatta rappresentazione della realtà economica delle imprese interessate. I contribuenti possono in tal modo segnalare che la non congruità deriva dalla particolare rilevanza che tali variabili hanno assunto nella determinazione dei ricavi presunti evitando, così, su tali questioni il contraddittorio con l'Amministrazione finanziaria. Ad esempio, la variabile "spese sostenute per il lavoro prestato dagli apprendisti" non viene più presa in considerazione da GE.RI.CO. per il valore contabile indicato nei quadri dei modelli di dichiarazione dei redditi, ma per il minor importo che risulta dalla applicazione del correttivo.

Nessuna segnalazione deve essere effettuata, naturalmente, dai contribuenti che risultano congrui.

Si fa presente che i dati contabili da prendere a base per il calcolo delle riduzioni devo-

no essere forniti tenendo conto delle eventuali variazioni fiscali determinate dall'applicazione di disposizioni tributarie (ad esempio: l'ammontare complessivo del valore degli autoveicoli e l'ammontare complessivo del costo dei carburanti e lubrificanti).

ATTENZIONE
Il software GE.RI.CO. contiene le funzioni di applicazione per l'esecuzione dei calcoli che vanno effettuati per determinare l'entità delle riduzioni. Ne deriva che, anche nella ipotesi in cui è prevista l'applicazione di tali riduzioni, il quadro degli elementi contabili va compilato con l'indicazione dei valori al lordo delle riduzioni. Ad esempio, in presenza di spese per apprendisti per lire 20.000.000, pari a euro 10.329,14, e di spese per lavoro dipendente ed altre prestazioni diverse da lavoro dipendente e afferenti l'attività d'impresa per lire 50.000.000, pari a euro 25.822,84, nel rigo F12 del quadro degli elementi contabili andrà indicato l'importo complessivo di lire 70.000.000, pari a euro 36.151,98, al lordo della riduzione spettante a seguito dell'applicazione del correttivo per gli apprendisti.
I contribuenti che intendono avvalersi della riduzione in questione devono indicare:
– nel **rigo X01**, l'ammontare totale delle spese sostenute per il lavoro prestato dagli apprendisti;
– nel **rigo X02**, l'importo determinato applicando all'ammontare delle spese sostenute per il lavoro prestato dagli apprendisti, indicato al rigo X01, la formula indicata nella tabella n. 1.

16. QUADRO Z - DATI COMPLEMENTARI

Nel quadro Z vanno indicati ulteriori dati utili per l'aggiornamento dello studio di settore.
In particolare, indicare:

Lavoro interinale/distacco

– nel **rigo Z01**, con riferimento ai dipendenti che svolgono attività a tempo pieno, nella **prima colonna**, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale utilizzato ai sensi della legge 24 giugno 1997, n. 196 (lavoratori "temporanei"), nella **seconda colonna**, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale utilizzato dall'impresa distaccataria, nella **terza colonna**, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale distaccato presso altre imprese. Al riguardo, si precisa che tale rigo va compilato solo se nel quadro A del presente modello "Personale addetto all'attività", è stato richiesto esclusivamente il numero totale delle giornate retribuite riferibili al complesso dei lavoratori dipendenti (senza distinzione di qualifica) che svolgono attività a tempo pieno;
– nei **righi** da **Z02** a **Z06**, con riferimento alle qualifiche individuate, nella **prima colonna** dei righi da Z02 a Z04 e Z06, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale utilizzato ai sensi della legge 24 giugno 1997, n. 196 (lavoratori "temporanei"), nella **seconda colonna**, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale utilizzato dall'impresa distaccataria, nella **terza colonna**, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale distaccato presso altre imprese. Al riguardo, si precisa che i dati richiesti in tali righi vanno forniti solo se nel quadro A del presente modello "Personale addetto all'attività", è stato richiesto il numero delle giornate retribuite distintamente per ciascuna qualifica individuata. In tale ipotesi, non deve essere compilato il rigo Z01;
– nel **rigo Z07**, con riferimento ai lavoratori dipendenti a tempo parziale, nella **prima colonna**, il numero di giornate retribuite relativamente al personale utilizzato ai sensi della legge 24 giugno 1997, n. 196 (lavoratori "temporanei"), nella **seconda colonna**, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale utilizzato dall'impresa distaccataria, nella **terza colonna**, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale distaccato presso altre imprese;
– nel **rigo Z08**, con riferimento agli apprendisti, nella **seconda colonna**, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale utilizzato dall'impresa distaccataria, nella **terza colonna**, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale distaccato presso altre imprese;
– nel **rigo Z09**, con riferimento agli assunti con contratto a termine, nella **prima colonna**, il numero di giornate retribuite relativamente al personale utilizzato ai sensi della legge 24 giugno 1997, n. 196 (lavoratori "temporanei"), nella **seconda colonna**, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale utilizzato dall'impresa distaccataria, nella **terza colonna**, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale distaccato presso altre imprese;
– nel **rigo Z10**, con riferimento al personale utilizzato ai sensi della legge 24 giugno 1997, n. 196 (lavoratori "temporanei"), nel **primo campo**, le spese complessivamente addebitate dall'impresa fornitrice del lavoro e, nel **secondo campo**, la quota di costo rimborsata a titolo di retribuzione e contribuzione;
– nel **rigo Z11**, con esclusivo riferimento all'impresa distaccataria, il costo sostenuto dalla distaccante e riaddebitato alla distaccataria;
– nel **rigo Z12**, con esclusivo riferimento all'impresa distaccante, il costo sostenuto e riaddebitato alla distaccataria;

Altri dati

– nel **rigo Z13**, l'ammontare complessivo dei compensi corrisposti a terzi per prestazioni e servizi direttamente afferenti l'attività esercitata. Vanno compresi, ad esempio, i compensi corrisposti per prestazioni di lavoro autonomo non esercitate abitualmente di cui all'art. 81, comma 1, lett. l), del Tuir. Si precisa che devono essere inclusi i compensi corrisposti a società di servizi come corrispettivo di una pluralità di prestazioni direttamente correlate all'attività svolta dall'impresa non direttamente evidenziate in fattura;
– nel **rigo Z14**, l'ammontare delle spese complessivamente sostenute per tutti i collaboratori coordinati e continuativi che, nell'anno 2001, hanno prestato la loro attività per l'impresa interessata alla compilazione del modello, a prescindere dalla durata del rapporto di collaborazione e dalla sussistenza dello stesso alla data del 31 dicembre 2001.

TABELLA 1 - *Apprendisti*

La formula di riduzione del peso degli apprendisti è la seguente:

% app = 30% x (TriTot - Tri1)/TriTot + (TriTot - Tri12)/TriTot)/2

dove:

TriTot è pari al numero di trimestri della durata del contratto di apprendistato;

Tri1 è pari al numero di trimestri di apprendistato complessivamente effettuati alla data del 1 gennaio 2001 (Tri1 vale zero in caso di inizio del contratto di apprendistato nel corso dell'anno 2001);

Tri12 è pari al numero di trimestri di apprendistato complessivamente effettuati alla data del 31 dicembre 2001 (Tri12 sarà pari a TriTot in caso di fine del contratto di apprendistato nel corso dell'anno 2001).

ESEMPIO 1

Un artigiano ha un apprendista con un contratto di 1 anno e mezzo iniziato in data 1/12/2000 a cui corrisponde la spesa per lavoro dipendente pari a L. 20.000.000 pari a euro 10.329,14:

TriTot 6 trimestri
Tri1 0 trimestri
Tri12 4 trimestri

$$\textbf{\% app} = 30\% \times \frac{\left(\frac{(6-0)}{6} + \frac{(6-4)}{6}\right)}{2} = \textbf{20\%}$$

La spesa per il lavoro dell'apprendista da utilizzare nella stima del ricavo sarà pari a L. 16.000.000 pari a euro 8.263,31.

ESEMPIO 2

Un artigiano ha un apprendista con un contratto di 3 anni e mezzo iniziato in data 1/8/99 a cui corrisponde la spesa per lavoro dipendente pari a L. 20.000.000 pari a euro 10.329,14:

TriTot 14 trimestri
Tri1 5 trimestri
Tri12 9 trimestri

$$\textbf{\% app} = 30\% \times \frac{\left(\frac{(14-5)}{14} + \frac{(14-9)}{14}\right)}{2} = \textbf{15\%}$$

La spesa per il lavoro dell'apprendista da utilizzare nella stima del ricavo sarà pari a L. 17.000.000 pari a euro 8.779,77.

ESEMPIO 3

Un artigiano ha un apprendista con un contratto di 5 anni iniziato in data 1/5/2001 a cui corrisponde la spesa per lavoro dipendente pari a L. 20.000.000 pari a euro 10.329,14:

TriTot 20 trimestri
Tri1 0 trimestri
Tri12 2 trimestri

$$\textbf{\% app} = 30\% \times \frac{\left(\frac{(20-0)}{20} + \frac{(20-2)}{20}\right)}{2} = \textbf{28,5\%}$$

La spesa per il lavoro dell'apprendista da utilizzare nella stima del ricavo sarà pari a L. 14.300.000 pari a euro 7.385,33.

La formula riduce il peso dell'apprendista nella stima del ricavo in modo decrescente rispetto al periodo di apprendistato complessivamente effettuato.

Minore è il periodo di apprendistato effettuato, maggiore sarà la percentuale di sconto.

ESEMPIO DI APPLICAZIONE: DURATA DEL CONTRATTO DI APPRENDISTATO 6 TRIMESTRI

Data di inizio del contratto di apprendistato	Trimestri di Apprendistato complessivamente effettuati al 1/1/2001	Trimestri di Apprendistato complessivamente effettuati al 31/12/2001	% di riduzione del peso degli apprendisti nella stima del ricavo
01/12/2001	0	0	30,0%
01/10/2001	0	1	27,5%
01/06/2001	0	2	25,0%
01/04/2001	0	3	22,5%
01/01/2001	0	4	20,0%
01/10/2000	1	5	15,0%
01/06/2000	2	6	10,0%
01/04/2000	3	6	7,5%
01/01/2000	4	6	5,0%
01/10/1999	5	6	2,5%

Modello **SD37U**

CODICE FISCALE

LIRE

NUMERO PROGRESSIVO UNITA' PRODUTTIVA

35.12.0 Costruzione e riparazione di imbarcazioni da diporto e sportive

QUADRO A Personale addetto all'attività

		Numero giornate retribuite
A01	Dirigenti	
A02	Quadri	
A03	Impiegati	
A04	Operai generici	
A05	Operai specializzati	
A06	Dipendenti a tempo parziale	
A07	Apprendisti	
A08	Assunti con contratto di formazione e lavoro o a termine	
A09	Lavoranti a domicilio	

		Numero	Percentuale di lavoro prestato
A10	Collaboratori coordinati e continuativi che prestano attività prevalentemente nell'impresa		
A11	Collaboratori coordinati e continuativi diversi da quelli di cui al rigo precedente		
A12	Collaboratori dell'impresa familiare e coniuge dell'azienda coniugale		
A13	Familiari diversi da quelli di cui al rigo precedente che prestano attività nell'impresa		
A14	Associati in partecipazione che apportano lavoro prevalentemente nell'impresa		
A15	Associati in partecipazione diversi da quelli di cui al rigo precedente		
A16	Soci con occupazione prevalente nell'impresa		
A17	Soci diversi da quelli di cui al rigo precedente		
A18	Amministratori non soci		

QUADRO B Unità produttiva destinata all'esercizio dell'attività

B01	Comune		
B02	Provincia		
B03	Potenza impegnata		Kw
B04	Spazi coperti destinati alla produzione		Mq
B05	Spazi scoperti destinati alla produzione		Mq
B06	Locali destinati a magazzino		Mq
B07	Spazi all'aperto destinati a magazzino		Mq
B08	Locali destinati ad uffici		Mq
B09	Spazi in concessione a terra		Mq
B10	Spazi in concessione su specchi d'acqua		Mq

Vendita (locali contigui alla produzione)

B11	Locali destinati alla vendita		Mq

CODICE FISCALE

LIRE

NUMERO PROGRESSIVO UNITA' PRODUTTIVA

QUADRO C
Modalità di svolgimento dell'attività

Produzione/lavorazione e commercializzazione

		Percentuale sui ricavi
C01	Produzione conto proprio	%
C02	Produzione conto terzi	%
C03	Commercializzazione di prodotti acquistati da terzi e non trasformati e/o lavorati dall'impresa	%
		TOT = 100%

Produzione/lavorazione conto terzi (da indicare solo se è stato compilato il rigo C02)

C04	Numero committenti (1 = 1 committente; 2 = da 2 a 5 committenti; 3 = oltre 5 committenti)	
C05	Percentuale dei ricavi provenienti dal committente principale	%

Lavorazione affidata a terzi

C06	Italia	.000
C07	U.E.	.000
C08	EXTRA U.E.	.000

C09	Agenti e rappresentanti esclusivi	Numero
C10	Agenti e rappresentanti non esclusivi	Numero
C11	Spese di pubblicità, propaganda e rappresentanza	.000
C12	Giorni di partecipazione a fiere e mostre	Numero

Area di mercato

C13	Nazionale (1 = Comune; 2 = Provincia; 3 = Regione; 4 = Piu' regioni; 5 = Italia)	
C14	Estero (U.E.)	Barrare la casella
C15	Estero (Extra U.E.)	Barrare la casella

Tipologia clientela

		Percentuale sui ricavi
C16	Industria	%
C17	Artigiani	%
C18	Commercianti al dettaglio	%
C19	Enti pubblici e privati	%
C20	Privati	%
C21	Altri	%
		TOT = 100% %
C22	Export (U.E., extra U.E.)	%

pagina 2

CODICE FISCALE

LIRE

NUMERO PROGRESSIVO UNITA' PRODUTTIVA

QUADRO D Elementi specifici dell'attività

	Materiali di Produzione	Percentuale sul totale degli acquisti
D01	Vetroresina	%
D02	Legno	%
D03	Lega leggera	%
D04	Acciaio	%
D05	Materie per imbarcazioni pneumatiche (neoprene, ecc.)	%
D06	Smalti e vernici	%
D07	Altre materie prime	%
D08	Semilavorati e componenti	%
		TOT = 100%

	Tipologia di attività svolta	Percentuale sui ricavi
D09	Costruzione	%
D10	Manutenzione, riparazione	%
D11	Rimessaggio a terra	%
D12	Rimessaggio in acqua	%
		TOT = 100%

	Tipologia di costruzione	
D13	Costruzione imbarcazioni a motore	Barrare la casella
D14	Costruzione imbarcazioni a vela	Barrare la casella
D15	Costruzione imbarcazioni e canotti pneumatici	Barrare la casella
D16	Costruzione altre imbarcazioni non a motore da diporto e/o sportive (lance, gozzi, canoe, kayak, skiffs, ecc.)	Barrare la casella

	Fasi di produzione e/o lavorazione	Conto proprio Produzione interna	Conto terzi Produzione interna	Affidata a terzi	
D17	Progettazione				Barrare la casella
D18	Costruzione prototipo				Barrare la casella
D19	Costruzione stampo				Barrare la casella
D20	Costruzione scafo e coperta				Barrare la casella
D21	Motorizzazione				Barrare la casella
D22	Allestimenti interni/impianti ausiliari				Barrare la casella
D23	Allestimenti di coperta				Barrare la casella
D24	Verniciatura				Barrare la casella
D25	Assemblaggio				Barrare la casella
D26	Varo e collaudo				Barrare la casella
D27	Riparazione e/o manutenzione scafo e coperta				Barrare la casella
D28	Riparazione e/o manutenzione interni				Barrare la casella
D29	Riparazione e/o manutenzione impianti				Barrare la casella

	Prodotti Ottenuti	Percentuale sui ricavi
	Unità a motore	
D30	Unità rigida fino a 7,50 metri	%
D31	Unità rigida da 7,50 metri fino a 12 metri	%
D32	Unità rigida oltre 12 metri	%
D33	Unità pneumatiche tradizionali (gommoni)	%
	Unità a vela	
D34	Derive veliche	%
D35	Unità veliche a chiglia fissa fino a 10 metri	%
D36	Unità veliche aperte a chiglia fissa oltre 10 metri	%
	Altre unità non a motore da diporto e sportive	
D37	Canoe, natanti sportivi, lance, gozzi, kayak, skiffs, ecc.	%
		TOT = 100%

(segue)

UNICO 2002
Studi di settore
AGENZIA DELLE ENTRATE
Modello **SD37U**

CODICE FISCALE

LIRE

NUMERO PROGRESSIVO UNITA' PRODUTTIVA

(segue)

QUADRO D Elementi specifici dell'attività

Altri elementi specifici

	Modalità di produzione dello scafo	Percentuale sui ricavi
D38	Dimensioni standard	%
D39	Su misura	%
		TOT = 100%

	Modalità di produzione degli allestimenti interni	Percentuale sui ricavi
D40	Standard	%
D41	Personalizzata	%
		TOT = 100%
D42	Percentuale dei ricavi derivanti dalla vendita di accessori	%

QUADRO E Beni strumentali

		Numero	Portata in Quintali
E01	Compressori		
E02	Macchine per lavorazione metallo		
E03	Macchine per lavorazione legno		
E04	Macchine per lavorazione vetroresina		
E05	Impianti di termosaldatura della gomma		
E06	Macchine per la verniciatura		
E07	Impianti per la verniciatura		
E08	Carriponte		
E09	Scalo tradizionale		
E10	Scalo a carrello		
E11	Rimorchi per il trasporto delle imbarcazioni		
E12	Travel lift		
E13	Gru		

pagina 4

Modello **SD37U**

CODICE FISCALE

LIRE

NUMERO PROGRESSIVO UNITA' PRODUTTIVA

QUADRO F Elementi contabili

Imposte sui redditi

F01	Esistenze iniziali relative a merci, prodotti finiti, materie prime e sussidiarie, semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale		.000
F02	Esistenze iniziali relative a prodotti finiti		.000
F03	Esistenze iniziali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale		.000
F04	Esistenze iniziali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale di cui all'art. 60, comma 5, del TUIR		.000
F05	Rimanenze finali relative a merci, prodotti finiti, materie prime e sussidiarie, semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale		.000
F06	Rimanenze finali relative a prodotti finiti		.000
F07	Rimanenze finali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale		.000
F08	Rimanenze finali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale di cui all'art. 60, comma 5, del TUIR		.000
F09	Costi per l'acquisto di materie prime, sussidiarie, semilavorati e merci		.000
F10	Costo per la produzione di servizi		.000
F11	Valore dei beni strumentali		.000
F12	Spese per lavoro dipendente e per altre prestazioni diverse da lavoro dipendente afferenti l'attività dell'impresa		.000
F13	Spese per acquisti di servizi		.000
F14	Ricavi di cui alle lettere *a)* e *b)* del comma 1 dell'art. 53 del TUIR adeguamento da studi di settore	.000	.000
F15	Aggi e proventi derivanti dalla vendita di generi soggetti a ricavo fisso annotazione distinta per costi relativi ad aggi e ricavi fissi	Barrare la casella	.000
F16	Altri proventi considerati ricavi di cui all'art. 53, comma 1, lettera d) del Tuir	.000	.000

Imposta sul valore aggiunto

F17	Esenzione IVA	Barrare la casella
F18	Volume d'affari	.000
F19	Altre operazioni sempre che diano luogo a ricavi quali operazioni fuori campo (art. 2, u.c., art. 3, 4° c., art. 7 e art. 74, 1° c. del D.P.R. 633/72); operazioni non soggette a dichiarazione (art. 36-bis e art. 74, 6° c., del D.P.R. 633/72)	.000
F20	IVA sulle operazioni imponibili	.000
F21	IVA sulle operazioni di intrattenimento	.000
F22	Altra IVA (IVA sulle cessioni dei beni ammortizzabili + IVA sui passaggi interni + IVA detraibile forfettariamente)	.000

QUADRO X Altre informazioni rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore

X01	Spese per le prestazioni di lavoro degli apprendisti	.000
X02	Ammontare delle spese di cui al rigo X01 utilizzate ai fini del calcolo	.000

CODICE FISCALE

LIRE

NUMERO PROGRESSIVO UNITA' PRODUTTIVA

QUADRO Z
Dati complementari

	Lavoro interinale/distacco	Numero giornate Lavoratori interinali	Numero giornate Personale utilizzato dall'impresa distaccataria	Numero giornate Personale distaccato presso altre imprese
Z01	Dipendenti a tempo pieno			
Z02	di cui dirigenti			
Z03	di cui quadri			
Z04	di cui impiegati			
Z05	di cui operai generici			
Z06	di cui operai specializzati			
Z07	Dipendenti a tempo parziale			
Z08	Apprendisti			
Z09	Assunti con contratto a termine			

Z10 Spese (lavoro interinale) .000 di cui oneri retributivi e contributivi .000

Personale utilizzato dall'impresa distaccataria

Z11 Costo sostenuto dalla distaccante, riaddebitato alla distaccataria .000

Personale distaccato presso altre imprese

Z12 Costo sostenuto e riaddebitato alla distaccataria .000

Altri dati

Z13 Compensi corrisposti a terzi per prestazioni direttamente afferenti l'attività .000

Z14 Spese per i collaboratori coordinati e continuativi .000

Asseverazione

Riservato al C.A.F. o al professionista (art. 35 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241 e successive modificazioni)

Codice fiscale del responsabile del C.A.F. o del professionista

Firma

pagina 6

EURO

NUMERO PROGRESSIVO UNITA' PRODUTTIVA

35.12.0 Costruzione e riparazione di imbarcazioni da diporto e sportive

QUADRO A Personale addetto all'attività

		Numero giornate retribuite
A01	Dirigenti	
A02	Quadri	
A03	Impiegati	
A04	Operai generici	
A05	Operai specializzati	
A06	Dipendenti a tempo parziale	
A07	Apprendisti	
A08	Assunti con contratto di formazione e lavoro o a termine	
A09	Lavoranti a domicilio	

		Numero	Percentuale di lavoro prestato
A10	Collaboratori coordinati e continuativi che prestano attività prevalentemente nell'impresa		
A11	Collaboratori coordinati e continuativi diversi da quelli di cui al rigo precedente		
A12	Collaboratori dell'impresa familiare e coniuge dell'azienda coniugale		
A13	Familiari diversi da quelli di cui al rigo precedente che prestano attività nell'impresa		
A14	Associati in partecipazione che apportano lavoro prevalentemente nell'impresa		
A15	Associati in partecipazione diversi da quelli di cui al rigo precedente		
A16	Soci con occupazione prevalente nell'impresa		
A17	Soci diversi da quelli di cui al rigo precedente		
A18	Amministratori non soci		

QUADRO B Unità produttiva destinata all'esercizio dell'attività

B01	Comune		
B02	Provincia		
B03	Potenza impegnata		Kw
B04	Spazi coperti destinati alla produzione		Mq
B05	Spazi scoperti destinati alla produzione		Mq
B06	Locali destinati a magazzino		Mq
B07	Spazi all'aperto destinati a magazzino		Mq
B08	Locali destinati ad uffici		Mq
B09	Spazi in concessione a terra		Mq
B10	Spazi in concessione su specchi d'acqua		Mq
	Vendita (locali contigui alla produzione)		
B11	Locali destinati alla vendita		Mq

pagina 1

QUADRO C
Modalità di svolgimento dell'attività

	Produzione/lavorazione e commercializzazione	Percentuale sui ricavi
C01	Produzione conto proprio	%
C02	Produzione conto terzi	%
C03	Commercializzazione di prodotti acquistati da terzi e non trasformati e/o lavorati dall'impresa	%
		TOT = 100%
	Produzione/lavorazione conto terzi (da indicare solo se è stato compilato il rigo C02)	
C04	Numero committenti (1 = 1 committente; 2 = da 2 a 5 committenti; 3 = oltre 5 committenti)	
C05	Percentuale dei ricavi provenienti dal committente principale	%
	Lavorazione affidata a terzi	
C06	Italia	,00
C07	U.E.	,00
C08	EXTRA U.E.	,00
C09	Agenti e rappresentanti esclusivi	Numero
C10	Agenti e rappresentanti non esclusivi	Numero
C11	Spese di pubblicità, propaganda e rappresentanza	,00
C12	Giorni di partecipazione a fiere e mostre	Numero
	Area di mercato	
C13	Nazionale (1 = Comune; 2 = Provincia; 3 = Regione; 4 = Piu' regioni; 5 = Italia)	
C14	Estero (U.E.)	Barrare la casella
C15	Estero (Extra U.E.)	Barrare la casella
	Tipologia clientela	Percentuale sui ricavi
C16	Industria	%
C17	Artigiani	%
C18	Commercianti al dettaglio	%
C19	Enti pubblici e privati	%
C20	Privati	%
C21	Altri	%
		TOT = 100% %
C22	Export (U.E., extra U.E.)	%

pagina 2

EURO

NUMERO PROGRESSIVO UNITA' PRODUTTIVA

QUADRO D
Elementi specifici dell'attività

	Materiali di Produzione	Percentuale sul totale degli acquisti
D01	Vetroresina	%
D02	Legno	%
D03	Lega leggera	%
D04	Acciaio	%
D05	Materie per imbarcazioni pneumatiche (neoprene, ecc.)	%
D06	Smalti e vernici	%
D07	Altre materie prime	%
D08	Semilavorati e componenti	%
		TOT = 100%

	Tipologia di attività svolta	Percentuale sui ricavi
D09	Costruzione	%
D10	Manutenzione, riparazione	%
D11	Rimessaggio a terra	%
D12	Rimessaggio in acqua	%
		TOT = 100%

	Tipologia di costruzione	
D13	Costruzione imbarcazioni a motore	Barrare la casella
D14	Costruzione imbarcazioni a vela	Barrare la casella
D15	Costruzione imbarcazioni e canotti pneumatici	Barrare la casella
D16	Costruzione altre imbarcazioni non a motore da diporto e/o sportive (lance, gozzi, canoe, kayak, skiffs, ecc.)	Barrare la casella

	Fasi di produzione e/o lavorazione	Conto proprio Produzione interna	Conto terzi Produzione interna	Affidata a terzi	
D17	Progettazione				Barrare la casella
D18	Costruzione prototipo				Barrare la casella
D19	Costruzione stampo				Barrare la casella
D20	Costruzione scafo e coperta				Barrare la casella
D21	Motorizzazione				Barrare la casella
D22	Allestimenti interni/impianti ausiliari				Barrare la casella
D23	Allestimenti di coperta				Barrare la casella
D24	Verniciatura				Barrare la casella
D25	Assemblaggio				Barrare la casella
D26	Varo e collaudo				Barrare la casella
D27	Riparazione e/o manutenzione scafo e coperta				Barrare la casella
D28	Riparazione e/o manutenzione interni				Barrare la casella
D29	Riparazione e/o manutenzione impianti				Barrare la casella

	Prodotti Ottenuti	Percentuale sui ricavi
	Unità a motore	
D30	Unità rigida fino a 7,50 metri	%
D31	Unità rigida da 7,50 metri fino a 12 metri	%
D32	Unità rigida oltre 12 metri	%
D33	Unità pneumatiche tradizionali (gommoni)	%
	Unità a vela	
D34	Derive veliche	%
D35	Unità veliche a chiglia fissa fino a 10 metri	%
D36	Unità veliche aperte a chiglia fissa oltre 10 metri	%
	Altre unità non a motore da diporto e sportive	
D37	Canoe, natanti sportivi, lance, gozzi, kayak, skiffs, ecc.	%
		TOT = 100%

(segue)

UNICO 2002
Studi di settore
AGENZIA DELLE ENTRATE
Modello **SD37U**

CODICE FISCALE

EURO

NUMERO PROGRESSIVO UNITA' PRODUTTIVA

(segue)

QUADRO D Elementi specifici dell'attività

Altri elementi specifici

	Modalità di produzione dello scafo	Percentuale sui ricavi
D38	Dimensioni standard	%
D39	Su misura	%
		TOT = 100%

	Modalità di produzione degli allestimenti interni	Percentuale sui ricavi
D40	Standard	%
D41	Personalizzata	%
		TOT = 100%
D42	Percentuale dei ricavi derivanti dalla vendita di accessori	%

QUADRO E Beni strumentali

		Numero	Portata in Quintali
E01	Compressori		
E02	Macchine per lavorazione metallo		
E03	Macchine per lavorazione legno		
E04	Macchine per lavorazione vetroresina		
E05	Impianti di termosaldatura della gomma		
E06	Macchine per la verniciatura		
E07	Impianti per la verniciatura		
E08	Carriponte		
E09	Scalo tradizionale		
E10	Scalo a carrello		
E11	Rimorchi per il trasporto delle imbarcazioni		
E12	Travel lift		
E13	Gru		

EURO

NUMERO PROGRESSIVO UNITA' PRODUTTIVA

QUADRO F Elementi contabili

Imposte sui redditi

F01	Esistenze iniziali relative a merci, prodotti finiti, materie prime e sussidiarie, semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale		,00
F02	Esistenze iniziali relative a prodotti finiti		,00
F03	Esistenze iniziali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale		,00
F04	Esistenze iniziali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale di cui all'art. 60, comma 5, del TUIR		,00
F05	Rimanenze finali relative a merci, prodotti finiti, materie prime e sussidiarie, semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale		,00
F06	Rimanenze finali relative a prodotti finiti		,00
F07	Rimanenze finali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale		,00
F08	Rimanenze finali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale di cui all'art. 60, comma 5, del TUIR		,00
F09	Costi per l'acquisto di materie prime, sussidiarie, semilavorati e merci		,00
F10	Costo per la produzione di servizi		,00
F11	Valore dei beni strumentali		,00
F12	Spese per lavoro dipendente e per altre prestazioni diverse da lavoro dipendente afferenti l'attività dell'impresa		,00
F13	Spese per acquisti di servizi		,00
F14	Ricavi di cui alle lettere *a)* e *b)* del comma 1 dell'art. 53 del TUIR adeguamento da studi di settore	,00	,00
F15	Aggi e proventi derivanti dalla vendita di generi soggetti a ricavo fisso annotazione distinta per costi relativi ad aggi e ricavi fissi	Barrare la casella	,00
F16	Altri proventi considerati ricavi di cui all'art. 53, comma 1, lettera d) del Tuir	,00	,00

Imposta sul valore aggiunto

F17	Esenzione IVA	Barrare la casella
F18	Volume d'affari	,00
F19	Altre operazioni sempre che diano luogo a ricavi quali operazioni fuori campo (art. 2, u.c., art. 3, 4° c., art. 7 e art. 74, 1° c. del D.P.R. 633/72); operazioni non soggette a dichiarazione (art. 36-bis e art. 74, 6° c., del D.P.R. 633/72)	,00
F20	IVA sulle operazioni imponibili	,00
F21	IVA sulle operazioni di intrattenimento	,00
F22	Altra IVA (IVA sulle cessioni dei beni ammortizzabili + IVA sui passaggi interni + IVA detraibile forfettariamente)	,00

QUADRO X Altre informazioni rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore

X01	Spese per le prestazioni di lavoro degli apprendisti	,00
X02	Ammontare delle spese di cui al rigo X01 utilizzate ai fini del calcolo	,00

pagina 5

QUADRO Z
Dati complementari

Lavoro interinale/distacco

		Numero giornate Lavoratori interinali	Numero giornate Personale utilizzato dall'impresa distaccataria	Numero giornate Personale distaccato presso altre imprese
Z01	Dipendenti a tempo pieno			
Z02	di cui dirigenti			
Z03	di cui quadri			
Z04	di cui impiegati			
Z05	di cui operai generici			
Z06	di cui operai specializzati			
Z07	Dipendenti a tempo parziale			
Z08	Apprendisti			
Z09	Assunti con contratto a termine			

Z10 Spese (lavoro interinale) ,00 di cui oneri retributivi e contributivi ,00

Personale utilizzato dall'impresa distaccataria

Z11 Costo sostenuto dalla distaccante, riaddebitato alla distaccataria ,00

Personale distaccato presso altre imprese

Z12 Costo sostenuto e riaddebitato alla distaccataria ,00

Altri dati

Z13 Compensi corrisposti a terzi per prestazioni direttamente afferenti l'attività ,00

Z14 Spese per i collaboratori coordinati e continuativi ,00

Asseverazione

Riservato al C.A.F. o al professionista (art. 35 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241 e successive modificazioni)

Codice fiscale del responsabile del C.A.F. o del professionista Firma

AGENZIA DELLE ENTRATE

Studi di settore 2002

PERIODO D'IMPOSTA 2001

Modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore

Predisposto in due versioni:

LIRE COLORE VERDE

 COLORE AZZURRO

SM11A

52.46.1	**Commercio al dettaglio di ferramenta (comprese casseforti), articoli per il "fai da te" e vetro piano;**
52.46.2	**Commercio al dettaglio di pitture e vernici;**
52.46.3	**Commercio al dettaglio di articoli igienico-sanitari;**
52.46.4	**Commercio al dettaglio di materiali da costruzione;**
52.46.5	**Commercio al dettaglio di materiali termoidraulici;**
52.48.F	**Commercio al dettaglio di carte da parati.**

Agenzia delle Entrate

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL MODELLO SM11A

Studi di settore

1. GENERALITÀ

Il presente modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione dello studio di settore SM11A va compilato con riferimento al periodo di imposta 2001 ed è così composto:
• quadro A - Personale addetto all'attività;
• quadro B - Unità locale destinata all'attività di vendita;
• quadro D - Elementi specifici dell'attività;
• quadro E - Beni strumentali;
• quadro F - Elementi contabili;
• quadro X - Altre informazioni rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore;
• quadro Z - Dati complementari.

ATTENZIONE
Da quest'anno i modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore sono stati predisposti in due versioni grafiche:
– in lire (di colore verde con prestampati tre zeri finali);
– in euro (di colore azzurro con prestampati due zeri dopo la virgola).
Il contribuente dovrà utilizzare la stessa versione grafica scelta per la compilazione della dichiarazione Unico 2002.

Si fa presente che:
1. i contribuenti con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare devono comunicare i dati che nel presente modello vengono richiesti con riferimento alla data del 31 dicembre tenendo in considerazione la situazione esistente alla data di chiusura del periodo d'imposta;
2. i dati contabili contenuti nei quadri destinati all'indicazione dei dati strutturali devono essere comunicati senza considerare eventuali variazioni fiscali derivanti dall'applicazione di disposizioni tributarie, in quanto il dato rilevante è quello risultante dalle scritture contabili. Viceversa, i dati contabili da indicare nel quadro F e nel quadro X devono essere forniti tenendo conto delle eventuali variazioni fiscali determinate dall'applicazione di disposizioni tributarie;
3. il riferimento alle spese "sostenute", contenuto nelle istruzioni, deve intendersi come un rinvio al criterio di imputazione dei costi previsto per la categoria di reddito presa in considerazione che, per quanto riguarda le attività d'impresa, è quello di competenza mentre per le attività degli esercenti arti e professioni è quello di cassa.

ATTENZIONE
Il presente modello è parte integrante della dichiarazione dei redditi modello Unico 2002 e deve essere inviato in via telematica unitamente alla dichiarazione.
I soggetti tenuti alla compilazione del presente modello devono barrare la casella "studi di settore" collocata nella seconda facciata del frontespizio del modello Unico 2002, in corrispondenza del tipo di dichiarazione.

2. SOGGETTI OBBLIGATI

Il presente modello può essere utilizzato dai soggetti che svolgono come attività prevalente una tra quelle di seguito elencate:
"Commercio al dettaglio di ferramenta (comprese casseforti), articoli per il "fai da te" e vetro piano" - 52.46.1;
"Commercio al dettaglio di pitture e vernici" - 52.46.2;
"Commercio al dettaglio di articoli igienico-sanitari" - 52.46.3;
"Commercio al dettaglio di materiali da costruzione" - 52.46.4;
"Commercio al dettaglio di materiali termoidraulici" - 52.46.5;
"Commercio al dettaglio di carte da parati" - 52.48.F.
Per attività prevalente si intende l'attività dalla quale è derivato il maggiore ammontare dei ricavi conseguiti nel 2001.
Si precisa che l'indicazione del codice di attività prevalente non precedentemente comunicato o comunicato in modo errato, unitamente alla variazione dati da effettuare presso gli Uffici locali dell'Agenzia delle Entrate entro il termine di presentazione del modello Unico 2002, ai sensi dell'art. 35, 3° comma, del D.P.R. n. 633/72, preclude l'irrogazione delle sanzioni. Si ricorda che non è, invece, necessaria la dichiarazione di variazione dati quando si verifica uno spostamento della prevalenza nell'ambito di codici di attività già in possesso dell'Amministrazione finanziaria. E' sufficiente, in tal caso, che il codice riguardante l'attività divenuta prevalente sia indicato nel modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dello studio di settore e nel relativo quadro per la determinazione del reddito di impresa e/o di lavoro autonomo (RE, RF, RG).
Il modello può essere, altresì, utilizzato dai soggetti che svolgono una delle attività sopra indicate come attività secondaria per la quale abbiano tenuto annotazione separata dei componenti rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore.
Lo svolgimento di una attività stagionale o per parte di anno nel corso di periodi di imposta di durata non diversa da dodici mesi non è causa di esclusione o inapplicabilità degli studi di settore.
Il modello deve essere utilizzato anche dai contribuenti che si avvalgono del regime fiscale delle attività marginali di cui all'art. 14, della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il diritto ad accedere o a permanere nel regime agevolato va verificato confrontando i ricavi del contribuente con quelli normalizzati, ottenuti applicando ai ricavi e ai compensi minimi di riferimento, derivanti dall'applicazione degli studi di settore, le riduzioni stabilite dal provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 2 gennaio 2002 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 15 del 18 gennaio 2002). I ricavi normalizzati devono risultare di importo non superiore ai limiti individuati con appositi provvedimenti dell'Agenzia delle Entrate.
I soggetti che determinano il reddito con criteri "forfetari", ancorché sia precluso nei loro confronti l'accertamento in base agli studi di settore, sono tenuti a compilare il presente modello, ad eccezione dei dati contabili richiesti nel quadro F. I dati comunicati saranno utilizzati per valutare se le caratteristiche strutturali dell'impresa sono coerenti con i ricavi dichiarati.
In presenza delle cause di esclusione e delle cause di inapplicabilità elencate nei successivi paragrafi non è invece necessario compilare ed inviare il presente modello (fermo restando quanto precisato per i soggetti "forfetari").

3. CAUSE DI ESCLUSIONE DALL'APPLICAZIONE DEGLI STUDI DI SETTORE

Sono esclusi dall'applicazione degli studi di settore e dei parametri i contribuenti che:
1. hanno dichiarato ricavi di cui all'articolo 53, comma 1, esclusi quelli di cui alla lett. c), del TUIR, di ammontare superiore ai 10 miliardi di lire, pari a euro 5.164.569;
2. hanno un periodo di imposta di durata diversa da 12 mesi, indipendentemente dalla circostanza che tale arco temporale sia o meno a cavallo di due esercizi;
3. hanno iniziato o cessato l'attività nel corso del periodo d'imposta. Si ricorda che il periodo che precede l'inizio della liquidazione è considerato periodo di cessazione dell'attività. Costituisce causa di esclusione dall'applicazione degli studi di settore la modifica in corso d'anno dell'attività esercitata. E' il caso, ad esempio, di un imprenditore che fino ad aprile ha svolto l'attività di commerciante e da maggio in poi quella di artigiano. Non costituisce, invece, causa di esclusione la modifica in corso d'anno dell'attività esercitata qualora le due attività (quella cessata e quella iniziata) siano contraddistinte da codici di attività compresi nel medesimo studio di settore;
4. determinano il reddito con criteri "forfetari";
5. sono incaricati alle vendite a domicilio;
6. non si trovano in un periodo di normale svolgimento dell'attività.

A titolo esemplificativo, si considerano di non normale svolgimento dell'attività:
a) i periodi nei quali l'impresa è in liquidazione ordinaria, ovvero in liquidazione coatta amministrativa o fallimentare;
b) i periodi nei quali l'impresa non ha ancora iniziato l'attività produttiva prevista dall'oggetto sociale, ad esempio, perché:
   – la costruzione dell'impianto da utilizzare per lo svolgimento dell'attività si è protratta oltre il primo periodo d'imposta, per cause non dipendenti dalla volontà dell'imprenditore;

– non sono state rilasciate le autorizzazioni amministrative necessarie per lo svolgimento dell'attività, a condizione che le stesse siano state tempestivamente richieste;
– viene svolta esclusivamente un'attività di ricerca propedeutica allo svolgimento di altra attività produttiva di beni e servizi, sempreché l'attività di ricerca non consenta di per sé la produzione di beni e servizi e quindi la realizzazione di proventi;

c) il periodo in cui si è verificata l'interruzione dell'attività per tutto l'anno a causa della ristrutturazione dei locali. In questa ipotesi è però necessario che la ristrutturazione riguardi tutti i locali in cui viene esercitata l'attività;
d) il periodo in cui l'imprenditore individuale o la società hanno affittato l'unica azienda;
e) il periodo in cui il contribuente ha sospeso l'attività ai fini amministrativi dandone comunicazione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura.

Sono, altresì, esclusi dall'applicazione degli studi di settore i contribuenti che nel corso del periodo d'imposta sono stati interessati da:
– donazioni;
– trasformazioni;
– scissioni. In tal caso, gli studi di settore restano però eventualmente applicabili con riferimento alle attività che continuano ad essere esercitate dalle due società scisse.

4. CAUSE DI INAPPLICABILITÀ DEGLI STUDI DI SETTORE

Cooperative

Costituisce condizione di inapplicabilità degli studi di settore l'esercizio dell'attività da parte di:
a) società cooperative, società consortili e consorzi che operano esclusivamente a favore delle imprese socie o associate;
b) società cooperative costituite da utenti non imprenditori che operano esclusivamente a favore degli utenti stessi.

Studi di settore in vigore a partire dal 1° gennaio 2001

Con riferimento alle attività per le quali sono stati approvati i relativi studi di settore a decorrere dall'anno 2001 (vedere nell'appendice alle istruzioni per la compilazione del modello UNICO 2002 l'elenco degli studi approvati con decorrenza dal 1° gennaio 2001), è previsto che gli stessi non si applicano:
1) nel settore delle manifatture se l'esercizio dell'attività di impresa è svolto attraverso l'utilizzo di più punti di produzione e di vendita in locali non contigui a quelli di produzione;
2) nei settori del commercio e dei servizi se l'esercizio dell'attività di impresa è svolto attraverso l'utilizzo, rispettivamente, di più punti di vendita e di più punti di produzione;
3) nel caso di esercizio di due o più attività d'impresa non rientranti nel medesimo studio di settore ed in assenza di annotazione separata, se l'importo complessivo dei ricavi dichiarati relativi alle attività non prevalenti (non rientranti tra quelle prese in considerazione dallo studio di settore) supera il 20 per cento dell'ammontare totale dei ricavi dichiarati.

La causa di inapplicabilità di cui al punto 1), sussiste qualora l'attività sia esercitata attraverso l'utilizzo di più punti di produzione (in presenza o meno di punti vendita) ovvero di un punto di produzione e di più punti di vendita in locali non contigui a quello di produzione. Tale condizione di inapplicabilità non sussiste, invece, qualora l'attività sia svolta attraverso l'utilizzo di un punto di produzione (anche con annesso punto vendita) e di un punto di vendita in locali non contigui a quello di produzione.

Per le cause di inapplicabilità di cui ai punti 1) e 2), si configura l'esercizio dell'attività di produzione o di vendita in più punti, qualora questi ultimi siano diversi, ad esempio, da locali o spazi adibiti a depositi, magazzini, centri di raccolta, uffici.

Si rammenta che la condizione di inapplicabilità di cui al punto 2) non si verifica quando la presenza di più punti di produzione o di vendita costituisce una caratteristica fisiologica dell'attività esercitata. E' il caso delle attività per le quali sono stati approvati gli studi di settore contraddistinti dai seguenti codici: SG66U; SG73A; SG73B; SG75U; SG88U; SG89U; SM11B; SM18B; SM22A; SM22B; SM22C; SM23U; SM24U; SM29U; SM31U; SM36U; SM37U.

Si precisa che qualora, in via facoltativa, sia stata tenuta separata annotazione per ciascun punto di produzione e/o di vendita, ovvero per ciascuna attività esercitata, di tutti gli elementi rilevanti ai fini della applicazione degli studi di settore, non si configurano le fattispecie di inapplicabilità di cui ai punti 1), 2) e 3).

ATTENZIONE
Nel caso di annotazione separata effettuata volontariamente, si applicano le disposizioni illustrate con riferimento agli studi di settore in vigore antecedentemente al 1° gennaio 2001.

Studi di settore in vigore antecedentemente al 1° gennaio 2001

Per gli studi di settore in vigore antecedentemente al 1° gennaio 2001 (vedere nell'appendice alle istruzioni per la compilazione del modello UNICO 2002 l'elenco dei 45 studi applicabili con decorrenza dal periodo d'imposta 1998, dei 41 studi applicabili con decorrenza dal periodo d'imposta 1999 e degli ulteriori 43 studi applicabili con decorrenza dal periodo d'imposta 2000) il decreto dirigenziale del 24 dicembre 1999, pubblicato sulla G.U. 29 dicembre 1999, n. 304, introducendo l'obbligo dell'annotazione separata dei componenti rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore, rimuove, in linea di principio, le seguenti cause di inapplicabilità stabilite dai decreti ministeriali di approvazione degli studi stessi:
– esercizio dell'attività nel settore delle manifatture, dei servizi e del commercio, rispettivamente, in più punti di produzione e di vendita in locali non contigui alla produzione, in più punti di produzione e in più punti di vendita. Si rammenta, tuttavia, che la causa di inapplicabilità in esame, non si verifica quando la presenza di più punti di produzione o di vendita costituisce una caratteristica fisiologica dell'attività esercitata. È il caso delle attività per le quali sono stati approvati gli studi di settore contraddistinti dai seguenti codici: SG39U; SG50U; SG61A; SG61B; SG61C; SG61D; SG61E; SG61F; SG61G; SG61H; SG68U; SG69A; SG69B; SG69C; SG69D; SG69E; SG70U; SG71U; SG72A; SG72B; SM03A; SM03B; SM03C; SM03D. Per gli studi di settore: SM17U, SM18A, SM19U, SM21A, SM21B, SM21C, SM21D, SM21E, SM21F, SM25A, SM25B e SM26U, la predetta condizione di inapplicabilità non sussiste soltanto nel caso in cui i diversi punti vendita siano situati nell'ambito dello stesso territorio comunale;
– esercizio di due o più attività d'impresa, non rientranti nel medesimo studio di settore, se i ricavi provenienti dalle attività non prevalenti sono superiori al 20% del totale dei ricavi dichiarati.

L'introduzione dell'obbligo di annotazione separata fa venir meno le citate condizioni di inapplicabilità a seguito della rilevazione separata degli elementi, strutturali e contabili, sui quali si basa l'applicazione degli studi di settore relativamente ai diversi punti di produzione o di vendita ovvero alle diverse attività esercitate. Si ricorda che tale prescrizione sussiste solo se per tutte le attività esercitate è possibile applicare gli studi di settore. In presenza di una o più attività, anche marginali in termini di ricavi, non "soggette" a studi di settore, tale obbligo non sussiste. In tal caso occorre verificare l'eventuale sussistenza di cause di inapplicabilità al fine di stabilire l'assoggettamento agli studi di settore o ai parametri.

L'obbligo di annotazione separata non sussiste, inoltre, per i contribuenti che pur esercitando due o più attività d'impresa per le quali risultano applicabili gli studi, ovvero una o più attività in diverse unità di produzione o di vendita, presentano i seguenti requisiti:
a) ammontare complessivo di ricavi non superiore a lire 100 milioni, pari a 51.645,69 euro;
b) ricavi derivanti, in tutto o in parte, da attività svolte in comuni con popolazione residente inferiore a 3.000 abitanti.

Detti contribuenti hanno, comunque, la facoltà di effettuare le annotazioni separate previste dal decreto del 24 dicembre 1999.

ATTENZIONE
I contribuenti obbligati all'annotazione separata, per il periodo d'imposta 2001, devono indicare i dati contabili e strutturali relativi ai singoli punti o alle singole attività per le quali è stato osservato l'obbligo di separata annotazione degli elementi rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore con le modalità indicate nelle istruzioni per la compilazione del modello appositamente predisposto. L'indicazione dei suddetti dati consentirà, mediante il software GE.RI.CO., l'applicazione degli studi di settore all'insieme delle attività o dei punti di produzione e/o di vendita per i quali sia stata tenuta annotazione separata.

5. MODALITÀ DI COMPILAZIONE

Per l'applicazione degli studi di settore si tiene conto di variabili di natura contabile ed extracontabile. Tali variabili sono individuate nei decreti di approvazione dei singoli studi di settore. Le istruzioni per la determinazione del valore delle variabili di tipo contabile sono contenute in quelle relative alla compilazione del quadro "Elementi contabili" i cui righi, in analogia con i campi del prodotto informatico GE.RI.CO., sono individuati dalla lettera "F".
Nelle istruzioni per la compilazione del presente modello è definito il valore da attribuire alle variabili di carattere extracontabile.
I dati richiesti in percentuale possono essere forniti con una approssimazione tale da non inficiare la sostanziale attendibilità dell'informazione richiesta.
Eventuali errate indicazioni assumeranno rilievo solo se tali da rendere palesemente non significativo il dato preso in considerazione ai fini dell'applicazione dello studio di settore.
Non vanno mai indicati importi con i decimali, neanche per i dati percentuali.

6. RISULTATI DELL'APPLICAZIONE DEGLI STUDI DI SETTORE

Inserendo i valori delle variabili contabili ed extracontabili nel prodotto software reso gratuitamente disponibile dall'Amministrazione finanziaria è possibile verificare la posizione del contribuente. L'applicazione GE.RI.CO. è prelevabile dal sito internet dell'Agenzia delle Entrate all'indirizzo **www.agenziaentrate.it** e dal Servizio telematico (per gli utenti del predetto Servizio). Per conoscere l'ammontare dei ricavi presunti sulla base degli studi di settore i contribuenti possono anche rivolgersi agli uffici locali dell'Agenzia delle Entrate o a quelli delle imposte dirette in caso di mancata istituzione dei predetti uffici. A tali uffici dovrà essere presentato il modello debitamente compilato.
L'applicazione denominata GE.RI.CO. fornisce indicazioni in ordine:
– alla congruità dei ricavi dichiarati;
– alla coerenza dei principali indicatori economici (ad esempio, la produttività per addetto, la rotazione del magazzino) che caratterizzano l'attività svolta dal contribuente, rispetto ai valori minimi e massimi assumibili con riferimento a comportamenti normali degli operatori del settore che svolgono l'attività con analoghe caratteristiche.

Al riguardo si ricorda che, in conformità al parere espresso dalla Commissione degli esperti, agli studi di settore inerenti le attività professionali nonché, ad altri studi individuati nell'appendice alle istruzioni per la compilazione del modello UNICO 2002, è stato attribuito, inizialmente, carattere sperimentale.
Tali studi sono definiti sperimentali in quanto, fino alla approvazione di una nuova versione dello stesso studio:
- le indicazioni relative alla coerenza ed alla congruità, possono essere utilizzate per la formulazione dei criteri di selezione per l'attività di accertamento;
- i risultati derivanti dall'applicazione GE.RI.CO. non possono essere usati direttamente per l'azione di accertamento. Tale attività sarà fondata sull'utilizzo delle ordinarie metodologie di controllo rispetto alle quali i risultati della applicazione degli studi di settore costituiranno uno strumento di ausilio;
- i contribuenti che dichiarano ricavi o compensi di importo non inferiore a quello risultante dagli studi sperimentali, ovvero vi si adeguano spontaneamente, evitano l'eventuale accertamento sulla base delle risultanze dello studio di settore che verrà approvato al termine della fase sperimentale, a seguito di nuove elaborazioni. Tali contribuenti eviteranno il predetto accertamento anche nel caso in cui l'ammontare stimato dal nuovo studio risulti superiore a quello determinato con l'applicazione GE.RI.CO. predisposta per il periodo d'imposta 2001;
- nei confronti dei contribuenti che non risultano congrui, i ricavi o compensi derivanti dall'applicazione dello studio di settore approvato al termine della fase sperimentale potranno essere utilizzati per effettuare accertamenti in relazione a tutti i periodi di imposta che si sono succeduti nel periodo sperimentale.

ATTENZIONE
Ai soggetti che esercitano le attività economiche comprese negli studi di settore a carattere sperimentale, non si applicano i parametri di cui al D.P.C.M. 29 gennaio 1996, come modificato dal D.P.C.M. 27 marzo 1997.

7. ASSEVERAZIONE DEI DATI PRESI A BASE PER L'APPLICAZIONE DEGLI STUDI DI SETTORE

In base all'articolo 35 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, così come introdotto dall'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 28 dicembre 1998, n. 490, i responsabili dell'assistenza fiscale dei centri costituiti dai soggetti di cui all'articolo 32, comma 1, lettere a), b) e c) (CAF imprese) e i soggetti abilitabili alla trasmissione telematica delle dichiarazioni indicati alle lettere a) e b) del comma 3, dell'articolo 3, del Decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, (professionisti abilitabili) possono rilasciare, su richiesta dei contribuenti, l'asseverazione prevista nel comma 1, lett. b), dello stesso articolo. A tal fine, i predetti soggetti devono verificare che gli elementi contabili ed extracontabili comunicati all'Amministrazione finanziaria nei modelli di dichiarazione e rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore corrispondano a quelli risultanti dalle scritture contabili e da altra idonea documentazione. Dovrà, ad esempio, essere accertato che:
– il costo del venduto risulti effettivamente uguale alla differenza tra le esistenze iniziali più gli acquisti dell'esercizio e le rimanenze finali così come risultanti dalla contabilità, senza necessità di effettuare, a tal fine, accertamenti in ordine alla reale consistenza delle giacenze fisicamente esistenti in magazzino;
– i dati relativi ai beni strumentali, diversi dagli immobili, di cui si è tenuto conto nell'applicazione degli studi di settore trovino corrispondenza con quanto annotato nel registro dei beni ammortizzabili o nel libro degli inventari o, per i soggetti in regime di contabilità semplificata, nel registro degli acquisti tenuto ai fini IVA;
– le altre spese indicate nelle dichiarazioni e rilevanti ai fini degli studi, corrispondano effettivamente ai relativi importi annotati nelle scritture contabili.

L'asseverazione non deve essere effettuata relativamente ai dati:
a) per i quali è necessario esaminare l'intera documentazione contabile o gran parte di essa come nel caso della rilevazione dei fatti la cui rappresentazione è richiesta attraverso l'indicazione di dati espressi in forma percentuale;
b) che implicano valutazioni non rilevabili documentalmente e che, come tali, non possono che essere effettuate dal contribuente;
c) relativi alle unità destinate all'esercizio dell'attività.

Con decreto ministeriale 18 gennaio 2001 è stata modificata la disciplina del visto di conformità e dell'asseverazione. Per effetto di tali modifiche con l'asseverazione di cui all'art. 35, comma 1, lettera b), del citato decreto legislativo n. 241 del 1997 viene attestata la congruità dell'ammontare dei ricavi o dei compensi dichiarati a quelli determinabili sulla base degli studi di settore ovvero le cause che giustificano l'eventuale scostamento. Possono essere, altresì, attestate le cause che giustificano un'incoerenza rispetto agli indicatori economici individuati dai rispettivi studi.
Per poter rilasciare l'asseverazione devono, quindi, essere congiuntamente attestate le seguenti circostanze:
- la corrispondenza dei dati contabili e di quelli extracontabili comunicati all'Amministrazione finanziaria e rilevanti ai fini del-

l'applicazione degli studi di settore con quelli desunti dalle scritture contabili o da altra documentazione idonea;
- la congruità dei ricavi dichiarati ovvero l'esistenza di cause che giustificano un eventuale scostamento dei ricavi dichiarati rispetto a quelli derivanti dall'applicazione dello studio di settore;
- l'esistenza di cause che giustificano la non coerenza economica rispetto agli indici individuati dai singoli studi di settore.

8. FRONTESPIZIO

Nel frontespizio va indicato, in alto a destra, il codice fiscale. Il numero progressivo dell'unità di vendita va indicato soltanto dai contribuenti che hanno tenuto annotazione separata, seguendo le modalità indicate nelle istruzioni per la compilazione del modello appositamente predisposto. Occorre indicare, inoltre, barrando la relativa casella, il codice dell'attività esercitata secondo le indicazioni fornite nel paragrafo 2.

9. QUADRO A - PERSONALE ADDETTO ALL'ATTIVITÀ

Nel quadro A sono richieste informazioni relative al personale addetto all'attività. Per individuare il numero dei collaboratori coordinati e continuativi, degli associati in partecipazione e dei soci è necessario far riferimento alla data del 31 dicembre 2001. Con riferimento al personale dipendente, compresi gli apprendisti e gli assunti con contratti di formazione e lavoro o a termine e i lavoranti a domicilio va, invece, indicato il numero delle giornate retribuite a prescindere dalla durata del contratto e dalla sussistenza, alla data del 31 dicembre 2001, del rapporto di lavoro. Pertanto, ad esempio, un dipendente con contratto a tempo parziale dal 1° gennaio al 30 giugno e con contratto a tempo pieno dal 1° luglio al 20 dicembre, va computato sia tra i dipendenti a tempo parziale che tra quelli a tempo pieno e va indicato, per entrambi i rapporti di lavoro, il numero delle giornate retribuite. Non vanno indicati gli associati in partecipazione ed i soci che apportano esclusivamente capitale, anche se soci di società in nome collettivo o di società in accomandita semplice. Si precisa che non possono essere considerati soci di capitale quelli per i quali sono versati contributi previdenziali e/o premi per assicurazione contro gli infortuni, nonché i soci che svolgono la funzione di amministratori della società.
In particolare, indicare:
– nel **rigo A01**, il numero complessivo delle giornate retribuite relative ai lavoratori dipendenti che svolgono attività a tempo pieno, desumibile dai modelli DM10 relativi al 2001;
– nel **rigo A02**, il numero complessivo delle giornate retribuite relative ai lavoratori dipendenti a tempo parziale, determinato moltiplicando per sei il numero delle settimane indicato al punto 13 della parte C, sezione 1 della "Comunicazione dati certificazioni lavoro dipendente, assimilati ed assistenza fiscale" del modello 770/2002 semplificato. In tale rigo devono essere indicati anche i dati relativi ai lavoratori dipendenti a tempo parziale assunti con contratto di formazione e lavoro;
– nel **rigo A03**, il numero complessivo delle giornate retribuite relative agli apprendisti che svolgono attività nell'impresa, determinato moltiplicando per sei il numero delle settimane desumibile dai modelli DM10 relativi al 2001;
– nel **rigo A04**, il numero complessivo delle giornate retribuite relative agli assunti con contratto di formazione e lavoro, ai dipendenti con contratto a termine e ai lavoranti a domicilio, desumibile dai modelli DM10 relativi al 2001;
– nel **rigo A05**, il numero dei collaboratori coordinati e continuativi di cui all'articolo 47, comma 1, lett. c-bis, del TUIR, che prestano la loro attività prevalentemente nell'impresa interessata alla compilazione del modello;
– nel **rigo A06**, il numero dei collaboratori coordinati e continuativi di cui all'articolo 47, comma 1, lett. c-bis, del TUIR, diversi da quelli indicati nel rigo precedente;
– nel **rigo A07**, nella **prima colonna**, il numero dei collaboratori dell'impresa familiare di cui all'articolo 5, comma 4, del TUIR, ovvero il coniuge dell'azienda coniugale non gestita in forma societaria;
– nel **rigo A08**, nella **prima colonna**, il numero dei familiari che prestano la loro attività nell'impresa, diversi da quelli indicati nel rigo precedente (quali, ad esempio, i cosiddetti familiari coadiuvanti per i quali vengono versati i contributi previdenziali);
– nel **rigo A09**, nella **prima colonna**, il numero degli associati in partecipazione che apportano lavoro prevalentemente nell'impresa interessata alla compilazione del modello;
– nel **rigo A10**, nella **prima colonna**, il numero degli associati in partecipazione diversi da quelli indicati nel rigo precedente;
– nel **rigo A11**, nella **prima colonna**, il numero dei soci, inclusi i soci amministratori, con occupazione prevalente nell'impresa interessata alla compilazione del modello. In tale rigo non vanno indicati i soci, inclusi i soci amministratori, che hanno percepito compensi derivanti da contratti di lavoro dipendente ovvero di collaborazione coordinata e continuativa. Tali soci vanno indicati nei righi appositamente previsti per il personale retribuito in base ai predetti contratti di lavoro;
– nel **rigo A12**, nella **prima colonna**, il numero dei soci, inclusi i soci amministratori, che non hanno occupazione prevalente nell'impresa interessata alla compilazione del modello;
– nei **righi** da **A07** ad **A12**, nella **seconda colonna**, le percentuali complessive dell'apporto di lavoro effettivamente prestato dal personale indicato nella prima colonna di ciascun rigo rispetto a quello necessario per lo svolgimento dell'attività a tempo pieno da parte di un dipendente che lavora per l'intero anno. Considerata, ad esempio, un'attività nella quale il titolare dell'impresa è affiancato da due collaboratori familiari, il primo dei quali svolge l'attività a tempo pieno e il secondo per la metà della giornata lavorativa ed a giorni alterni, nel rigo in esame andrà riportato 125 risultante dalla somma di 100 e 25, percentuali di apporto di lavoro dei due collaboratori familiari;
– nel **rigo A13**, il numero degli amministratori non soci. Si precisa che vanno indicati soltanto coloro che svolgono l'attività di amministratore caratterizzata da apporto lavorativo direttamente afferente all'attività svolta dalla società e che non possono essere inclusi nei righi precedenti. Quindi, ad esempio, gli amministratori assunti con contratto di lavoro dipendente non dovranno essere inclusi in questo rigo bensì nel rigo A01.

10. QUADRO B - UNITÀ LOCALE DESTINATA ALL'ATTIVITÀ DI VENDITA

Nel quadro B sono richieste informazioni relative all'unità locale che, a qualsiasi titolo, è stata utilizzata per l'esercizio dell'attività di vendita. L'unità locale da indicare è quella esistente alla data del 31 dicembre 2001. La superficie deve essere quella effettiva, indipendentemente da quanto risulta dalla eventuale licenza amministrativa.
In particolare, indicare:

– nel **rigo B01**, l'anno in cui l'impresa interessata alla compilazione del modello ha iniziato l'attività nell'unità locale presa in considerazione;
– nel **rigo B02**, il comune in cui è situata l'unità locale;
– nel **rigo B03**, la sigla della provincia;
– nel **rigo B04**, la superficie complessiva, espressa in metri quadrati, dei locali destinati esclusivamente alla vendita al dettaglio;
– nel **rigo B05**, la superficie complessiva, espressa in metri quadrati, dei locali destinati all'esposizione interna della merce (ad esempio, showroom);
– nel **rigo B06**, il numero complessivo dei punti (o postazioni) cassa presenti nell'unità locale;
– nel **rigo B07**, la superficie complessiva, espressa in metri quadrati, dei locali destinati a magazzino/deposito della merce;
– nel **rigo B08**, la superficie complessiva, espressa in metri quadrati, dei locali adibiti a laboratorio e a lavorazioni varie (ad esempio, per la piallatura, per il taglio del legno o del vetro, ecc.);

– nel **rigo B09**, la superficie complessiva, espressa in metri quadrati, dei locali destinati ad uffici;
– nel **rigo B10**, la superficie complessiva, espressa in metri quadrati, degli spazi all'aperto destinati al deposito della merce;
– nel **rigo B11**, la superficie complessiva, espressa in metri quadrati, dei piazzali utilizzati per le operazioni di carico e scarico della merce. Si precisa che, qualora uno stesso spazio sia utilizzato contemporaneamente per il deposito della merce e per operazioni di carico e scarico, la sua superficie andrà ripartita proporzionalmente tra i due utilizzi, indicando le rispettive quote nei righi B10 e B11;
– nel **rigo B12**, il numero complessivo dei giorni di apertura nel corso del 2001;
– nel **rigo B13**, l'orario giornaliero di apertura osservato nella maggior parte dell'anno, riportando nell'apposita casella il **codice 1**, nei casi in cui lo stesso è inferiore o pari alle 8 ore; il **codice 2**, se si prolunga oltre le 8 ore ma non supera le 10 ore; il **codice 3**, se è superiore alle 10 ore;
– nel **rigo B14**, il **codice 1**, **2** o **3**, se viene svolta attività stagionale per un periodo non superiore rispettivamente a tre, a sei o a nove mesi nell'anno. La casella non va compilata, pertanto, nei casi in cui l'attività viene svolta per un periodo superiore a nove mesi nell'anno;
– nel **rigo B15**, la localizzazione dell'esercizio commerciale, utilizzando il **codice 1**, se si tratta di esercizio autonomo, non inserito in particolari strutture commerciali, il **codice 2**, se si tratta di esercizio inserito in un centro commerciale;
– nel **rigo B16**, l'ammontare delle spese sostenute per beni e/o servizi comuni forniti da strutture nelle quali è inserito l'esercizio commerciale in caso di localizzazione non autonoma. Si tratta, ad esempio, delle spese relative a quote condominiali derivanti dall'inserimento in centri commerciali, addebitate per la gestione di beni comuni e per la prestazione di servizi (custodia dei parcheggi, cura dei giardini, ecc.).

11. QUADRO D - ELEMENTI SPECIFICI DELL'ATTIVITÀ

Nel quadro D sono richieste informazioni su alcuni aspetti che caratterizzano le concrete modalità di svolgimento dell'attività. In particolare, indicare:

Tipologia della clientela

– nei **righi** da **D01** a **D06**, per ciascuna tipologia di clientela individuata, la percentuale dei ricavi conseguiti, in rapporto ai ricavi complessivi. Il totale delle percentuali deve risultare pari a 100;

Tipologia di vendita

– nei **righi** da **D07** a **D11**, la percentuale dei ricavi derivanti da ciascuna delle tipologie di vendita elencate, in rapporto ai ricavi complessivamente conseguiti nel 2001.

Il totale delle percentuali deve risultare pari a 100.

Al riguardo, si precisa che:
- per vendita all'ingrosso a libero servizio (cash & carry) si intende quella in cui il grossista acquista in proprio la merce, dispone di un ampio spazio espositivo presso il quale il cliente sceglie la merce, paga in contanti e provvede al ritiro ed al trasporto a proprie spese;
- per ingrosso tradizionale (con vendita al banco) si intende la tipologia di vendita caratterizzata dall'acquisto in proprio delle merci e dalla successiva rivendita in sede;
- per ingrosso con vendita sul territorio si intende la tipologia di vendita nella quale il grossista, che acquista in proprio, immagazzina le merci per poi rivenderle avvalendosi di una rete di venditori o di sistemi telematici su un territorio specifico considerato zona di vendita;
- le provvigioni per intermediazione e vendita conto terzi sono le somme conseguite dal grossista per la vendita conto terzi, la intermediazione e il brokeraggio di merci non acquistate in proprio;
- le provvigioni per intermediazione e vendita conto deposito sono le somme conseguite dal grossista per la intermediazione e la vendita in conto terzi di merci che, ancorché non acquistate in proprio dal grossista, sono immagazzinate presso lo stesso;

Prodotti merceologici venduti

– nei **righi** da **D12** a **D43**, la percentuale dei ricavi conseguiti con la vendita dei prodotti merceologici di ciascuna delle tipologie elencate, con riferimento ai ricavi complessivamente conseguiti. La percentuale degli eventuali ricavi conseguiti per la prestazione di servizi (ad esempio, noleggio di attrezzi, messa in posa dei prodotti, ecc.) va riportata nel rigo D43. Il totale delle percentuali indicate deve risultare pari a 100;

Servizi offerti

– nei **righi** da **D44** a **D49**, barrando una o più caselle, le tipologie di servizi offerti alla clientela sia gratuitamente che a pagamento;

Altri dati

– nel **rigo D50**, la tipologia di vendita al dettaglio praticata, utilizzando il **codice 1**, se la vendita è assistita da personale addetto, il **codice 2**, se viene praticata la vendita self-service, il **codice 3**, se viene praticata vendita mista, ossia se l'esercizio commerciale, pur essendo organizzato come self-service, offre al cliente la possibilità di richiedere l'assistenza di personale addetto;
– nel **rigo D51**, barare la casella se la gestione del magazzino merci è informatizzata;
– nel **rigo D52**, in percentuale, la quota delle rimanenze finali di cui al rigo F05 del quadro degli "Elementi contabili" costituita da materiale obsoleto, vale a dire dichiarato fuori produzione dal produttore o invendibile perché deteriorato;

Modalità di acquisto

– nei **righi** da **D53** a **D55**, distintamente per ciascuna delle modalità di acquisto elencate, la percentuale delle spese sostenute per l'acquisto dei prodotti destinati alla vendita, in rapporto all'ammontare complessivo degli acquisti di cui al rigo F09 del quadro degli "Elementi contabili".

Il totale delle percentuali indicate deve risultare pari a 100. Si precisa che gli acquisti di ciascuna tipologia possono essere effettuati sia direttamente che tramite intermediari del commercio;

Modalità organizzativa

– nei **righi** da **D56** a **D58**, la modalità organizzativa che caratterizza l'impresa interessata alla compilazione del modello, barrando la relativa casella.

Addetti all'attività di vendita e ad altre lavorazioni

Nei **righi** da **D59** a **D64**, sono richieste informazioni relative a particolari figure professionali anche se le stesse sono già state indicate nel quadro A - "Personale addetto all'attività". In particolare, indicare:
– nella **prima colonna**, il numero degli addetti che non sono titolari di un rapporto di lavoro dipendente come, ad esempio, i collaboratori coordinati e continuativi e coloro che effettuano prestazioni occasionali. Per l'individuazione del numero si devono sommare tutti gli addetti all'attività dell'impresa, indipendentemente dal periodo di tempo per il quale hanno prestato attività nel corso dell'anno. Ad esempio, se un banconista ha prestato servizio per due mesi ed un altro banconista per altri cinque mesi, andrà indicato, nel rigo D59, il numero due;
– nella **seconda colonna**, il numero degli addetti titolari di un rapporto di lavoro dipendente a tempo pieno o a tempo parziale;
– nella **terza colonna**, il numero delle giornate retribuite ai titolari di rapporto di lavoro dipendente (al riguardo, vedere le istruzioni al quadro A - "Personale addetto all'attività").

Di seguito, indicare:

Costi e spese specifici

– nel **rigo D65**, l'ammontare complessivo delle provvigioni e dei rimborsi spese corrisposti agli intermediari del commercio;
– nel **rigo D66**, l'ammontare complessivo delle spese sostenute per le attrezzature da esposizione e per i materiali di campionatura (cataloghi, campioni, ecc.);
– nel **rigo D67**, l'ammontare dei costi e delle spese, diversi da quelli sostenuti per l'acquisto delle merci, che i gruppi di acquisto, il franchisor o l'affiliante hanno addebitato all'impresa interessata alla compilazione del modello. Dette spese sono, ad esempio, quelle che il franchisor addebita all'esercente per pubblicizzare i prodotti commercializzati, per allestire l'arredo del punto vendita, per fornire servizi di consulenza e per addestrare il personale addetto alle vendite;
– nel **rigo D68**, l'ammontare complessivo delle spese di pubblicità, propaganda e rappresentanza di cui all'art. 74, comma 2, del TUIR, senza tener conto, per le spese di rappresentanza, dei limiti di deducibilità previsti da tale disposizione nonché quelle sostenute per la partecipazione a fiere e mostre;

Mezzi di trasporto

– nel **rigo D69**, il numero complessivo dei veicoli di cui alla lettera d), dell'articolo 54, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della strada) posseduti e/o detenuti a qualsiasi titolo per lo svolgimento dell'attività alla data del 31 dicembre 2001. Si precisa che non devono essere indicati i dati relativi ai mezzi utilizzati per la movimentazione delle merci quali, ad esempio, muletti, transpallets, ecc.;
– nel **rigo D70**, le spese sostenute per servizi di trasporto effettuati da terzi, integrativi o sostitutivi dei servizi effettuati con mezzi propri, comprendendo tra queste anche quelle sostenute per la spedizione attraverso corrieri o altri mezzi di trasporto (navi, aerei, treni, ecc.).

12. QUADRO E - BENI STRUMENTALI

Nel quadro E, per ciascuna delle tipologie elencate nei **righi** da **E01** ad **E07**, indicare il numero dei beni strumentali posseduti e/o detenuti, a qualsiasi titolo, alla data del 31 dicembre 2001.

13. QUADRO F – ELEMENTI CONTABILI

Nel quadro F devono essere indicati gli elementi contabili necessari per l'applicazione dello studio di settore. Come già precisato nel paragrafo 2, i soggetti che determinano il reddito con criteri forfetari non devono indicare i dati contabili richiesti nel presente quadro.

ATTENZIONE
Per la determinazione del valore dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore da indicare nel presente quadro, occorre avere riguardo alle disposizioni previste dal TUIR. Pertanto, ad esempio, le spese e i componenti negativi relativi ad autovetture, autocaravan, ciclomotori e motocicli utilizzati nell'esercizio dell'impresa vanno assunti tenendo conto di quanto previsto dall'art. 121-bis del TUIR.
Si precisa che i dati da indicare nel quadro in commento devono essere comunicati applicando i criteri forniti nelle istruzioni a questo modello, prescindendo da quanto stabilito nelle istruzioni per la compilazione dei quadri del modello UNICO 2002 finalizzati alla determinazione del risultato di esercizio.
In particolare, indicare:

Imposte sui redditi

– nel **rigo F01**, il valore delle esistenze iniziali relative a materie prime e sussidiarie, semilavorati, merci e prodotti finiti nonché ai prodotti in corso di lavorazione e ai servizi non di durata ultrannuale.
Non si deve tener conto delle esistenze iniziali relative ai generi di monopolio, valori bollati e postali, marche assicurative e valori similari e ai generi soggetti a ricavo fisso (ad esempio, schede telefoniche, abbonamenti, biglietti e tessere per i mezzi pubblici, viacard, tessere e biglietti per parcheggi), nonché delle esistenze iniziali relative ai carburanti ed ai beni commercializzati dai rivenditori in base a contratti estimatori di giornali, di libri e di periodici, anche su supporti audiovideomagnetici;
– nel **rigo F02**, il valore delle sole esistenze iniziali relative a prodotti finiti. Si precisa che l'ammontare indicato in questo rigo è anche compreso nel valore da riportare nel rigo F01;
– nel **rigo F03**, il valore delle esistenze iniziali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale (art. 60 del TUIR);
– nel **rigo F04**, il valore delle esistenze iniziali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale valutate ai sensi dell'art. 60, comma 5, del TUIR. Si precisa che l'ammontare indicato in questo rigo è anche compreso nel valore da riportare nel rigo F03;
– nel **rigo F05**, il valore delle rimanenze finali relative a:
1) materie prime e sussidiarie, semilavorati, prodotti finiti e merci (art. 59, comma 1, del TUIR);
2) prodotti in corso di lavorazione e servizi non di durata ultrannuale (art. 59, comma 5, del TUIR).
Non si deve tener conto delle rimanenze finali relative ai generi di monopolio, valori bollati e postali, marche assicurative e valori similari e ai generi soggetti a ricavo fisso (ad esempio, schede telefoniche, abbonamenti, biglietti e tessere per i mezzi pubblici, viacard, tessere e biglietti per parcheggi), nonché delle rimanenze finali relative ai carburanti e ai beni commercializzati dai rivenditori in base a contratti estimatori di giornali, di libri e di periodici, anche su supporti audiovideomagnetici;
– nel **rigo F06**, il valore delle sole rimanenze finali relative a prodotti finiti. Si precisa che l'ammontare indicato in questo rigo è anche compreso nel valore da riportare nel rigo F05;
– nel **rigo F07**, il valore delle rimanenze finali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale in corso di esecuzione (art. 60 del TUIR);
– nel **rigo F08**, il valore delle rimanenze finali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale in corso di esecuzione, valutate ai sensi dell'art. 60, comma 5, dello stesso TUIR. Si precisa che l'ammontare indicato in questo rigo è anche compreso nel valore da riportare nel rigo F07;
– nel **rigo F09**, l'ammontare del costo di acquisto di materie prime e sussidiarie, semilavorati e merci, incluse le spese sostenute per le lavorazioni effettuate da terzi esterni all'impresa.
Non si deve tener conto dei costi di acquisto relativi ai generi di monopolio, valori bollati e postali, marche assicurative e valori similari e ai generi soggetti a ricavo fisso (ad esempio, schede telefoniche, abbonamenti, biglietti e tessere per i mezzi pubblici, viacard, tessere e biglietti per parcheggi), nonché dei costi di acquisto relativi ai carburanti e ai beni commercializzati dai rivenditori in base a contratti estimatori di giornali, di libri e di periodici, anche su supporti audiovideomagnetici;
– nel **rigo F10,** l'ammontare dei costi relativi all'acquisto di beni e servizi strettamente correlati alla produzione dei ricavi che originano dall'attività di impresa esercitata.
Non vanno considerati, ai fini della compilazione di questo rigo, i costi di tipo gestionale che riguardano il complessivo svolgimento dell'attività, quali, ad esempio, quelli relativi alle tasse di concessione governativa, alla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani e, in genere, alle imposte e tasse non direttamente correlate alla produzione dei ricavi.
Per attività di produzione di servizi devono intendersi quelle aventi per contenuto prestazioni di fare, ancorché, per la loro esecuzione, siano impiegati beni, materie prime o materiali di consumo.
A titolo esemplificativo, vanno considerate: le spese per i carburanti e i lubrificanti sostenute dalle imprese di autotrasporto di cose per conto di terzi, dagli agenti e rappresentanti di commercio e dai titolari di licenza per l'esercizio taxi; le spese per l'appalto di trasporti commissionati a terzi dalle imprese di autotrasporto; le spese per l'acquisto dei prodotti utilizzati dai barbieri e dai parrucchieri per lo svolgimento della loro attività (ad esempio, per il lavaggio e la cura dei capelli); i costi sostenuti per l'acquisto di materiale elettrico dagli installatori di impianti elettrici; i diritti pagati

alla SIAE dai gestori delle sale da ballo; i costi sostenuti per l'acquisto dei diritti d'autore; i costi sostenuti per il pagamento delle scommesse e per il prelievo UNIRE dalle agenzie ippiche; le spese per i pedaggi autostradali sostenute dalle imprese di autotrasporto di cose per conto di terzi. Devono essere incluse nel rigo in oggetto anche le spese sostenute per prestazioni di terzi ai quali è appaltata, in tutto o in parte, la produzione del servizio.
Le spese per consumi di energia vanno, di regola, computate nella determinazione del valore da indicare al rigo F13 "spese per acquisti di servizi". Tuttavia, qualora in contabilità le spese sostenute per il consumo di energia direttamente utilizzata nel processo produttivo siano state rilevate separatamente da quelle sostenute per l'energia non direttamente utilizzata nell'attività produttiva, le prime possono essere collocate in questo rigo. A titolo esemplificativo, nel caso in cui un'impresa utilizzi energia elettrica per "usi industriali" ed energia elettrica per "usi civili" e contabilizzi separatamente le menzionate spese, può inserire il costo per l'energia ad uso industriale tra le spese da indicare nel rigo in oggetto;

– **nel rigo F11,** il valore dei beni strumentali ottenuto sommando:
  a) il costo storico, comprensivo degli oneri accessori di diretta imputazione e degli eventuali contributi di terzi, dei beni materiali e immateriali, escluso l'avviamento, ammortizzabili ai sensi degli artt. 67 e 68 del TUIR, da indicare nel registro dei beni ammortizzabili o nel libro degli inventari ovvero nel registro degli acquisti tenuto ai fini IVA, al lordo degli ammortamenti, considerando le eventuali rivalutazioni a norma di legge effettuate prima dell'entrata in vigore delle disposizioni di cui agli artt. da 10 a 16 della legge 21 novembre 2000, n. 342;
  b) il costo di acquisto sostenuto dal concedente per i beni acquisiti in dipendenza di contratti di locazione finanziaria, al netto dell'imposta sul valore aggiunto. A tal fine non assume alcun rilievo il prezzo di riscatto, anche successivamente all'esercizio dell'opzione di acquisto;
  c) il valore normale al momento dell'immissione nell'attività dei beni acquisiti in comodato ovvero in dipendenza di contratti di locazione non finanziaria. In caso di affitto o usufrutto d'azienda, va considerato il valore attribuito ai beni strumentali nell'atto di affitto o di costituzione in usufrutto o, in mancanza, il loro valore normale determinato con riferimento al momento di stipula dell'atto.

ATTENZIONE
Si ricorda che, concluso il periodo transitorio disposto al paragrafo 12.3 della circolare n. 54/E del 13 giugno 2001, per la determinazione del valore dei beni strumentali vanno considerati i beni esistenti alla data di chiusura del periodo d'imposta (31 dicembre per i soggetti con periodo coincidente con l'anno solare). Ne deriva che non si tiene conto del valore dei beni ceduti, mentre va considerato l'intero valore dei beni acquisiti nel corso del periodo d'imposta. Non è, pertanto, più consentito l'utilizzo del criterio di determinazione del valore dei beni strumentali ragguagliando il valore di detti beni al periodo di possesso.

Nella determinazione del "Valore dei beni strumentali":
  – non si tiene conto degli immobili, incluse le costruzioni leggere aventi il requisito della stabilità;
  – va computato il valore dei beni il cui costo unitario non è superiore ad un milione di lire, pari a euro 516,46, ancorché gli stessi beni non siano stati rilevati nel registro dei beni ammortizzabili o nel libro degli inventari ovvero nel registro degli acquisti tenuto ai fini IVA;
  – le spese relative all'acquisto di beni mobili adibiti promiscuamente all'esercizio dell'impresa ed all'uso personale o familiare vanno computate nella misura del 50 per cento;
  – è possibile non tener conto del valore dei beni strumentali inutilizzati nel corso del periodo d'imposta a condizione che non siano state dedotte le relative quote di ammortamento.

Nell'ipotesi di imposta sul valore aggiunto totalmente indetraibile per effetto dell'opzione per la dispensa degli adempimenti prevista per le operazioni esenti dall'art. 36-bis del D.P.R. n. 633 del 1972 e in quella del pro-rata di detraibilità pari a zero secondo i criteri di cui all'art. 19-bis, dello stesso D.P.R. n. 633 del 1972, l'imposta sul valore aggiunto relativa alle singole operazioni di acquisto costituisce una componente del costo del bene cui afferisce. Con riferimento, invece, alle ipotesi di pro-rata di detraibilità dell'imposta sul valore aggiunto rilevante (cioè di valore positivo), tale onere non rileva ai fini della determinazione della voce in esame.
Si precisa, inoltre, che per la determinazione del "valore dei beni strumentali" si deve far riferimento alla nozione di costo di cui all'art. 76, comma 1, del TUIR.
Per i beni strumentali acquisiti nei periodi 1994 e 1995 i valori di cui alle lettere a) e b) sono ridotti, rispettivamente, del 10 e del 20 per cento. La riduzione è attribuita a tutti gli esercenti attività di impresa e, quindi, anche a coloro che di fatto non hanno fruito dell'agevolazione prevista dall'art. 3 del D.L. n. 357 del 1994 (quindi, ad esempio, anche alle imprese costituite dopo il 12 giugno 1994 o in relazione all'acquisto di beni usati).

– nel **rigo F12**, l'ammontare delle spese per prestazioni di lavoro e, in particolare:
  1. le spese per prestazioni di lavoro, incluse quelle sostenute per i contributi e per i premi Inail, rese da lavoratori dipendenti a tempo pieno e a tempo parziale e dagli apprendisti che abbiano prestato l'attività per l'intero anno o per parte di esso, comprensive degli stipendi, salari e altri compensi in denaro o in natura, delle quote di indennità di quiescenza e previdenza maturate nell'anno, nonché delle partecipazioni agli utili, ad eccezione delle somme corrisposte ai lavoratori che hanno cessato l'attività, eventualmente dedotte in base al criterio di cassa;
  2. le spese per altre prestazioni di lavoro, diverse da quelle di lavoro dipendente (cioè quelle sostenute per i lavoratori autonomi, i collaboratori coordinati e continuativi, ecc.), direttamente afferenti l'attività esercitata dal contribuente, comprensive delle quote di indennità di fine rapporto dei collaboratori coordinati e continuativi maturate nel periodo di imposta, ad eccezione delle somme corrisposte ai collaboratori che hanno cessato l'attività, eventualmente dedotte in base al criterio di cassa.

Si precisa, altresì, che vanno considerati nel computo delle spese per prestazioni di lavoro di cui ai punti precedenti anche i costi sostenuti per le trasferte effettuate fuori dal territorio comunale dai lavoratori dipendenti e dai titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa nel rispetto dei limiti stabiliti dall'art. 62, comma 1-ter, del TUIR.
In relazione ai criteri da adottare per la determinazione del valore da inserire nel rigo in esame si rileva, inoltre, che per prestazioni di lavoro direttamente afferenti all'attività svolta dal contribuente si devono intendere quelle rese dai prestatori al di fuori dell'esercizio di un'attività commerciale, a condizione che abbiano una diretta correlazione con l'attività svolta dal contribuente stesso e, quindi, una diretta influenza sulla capacità di produrre ricavi. Si considerano spese direttamente afferenti l'attività esercitata, ad esempio, quelle sostenute: da un'impresa edile per un progetto di ristrutturazione realizzato da un architetto; da un laboratorio di analisi per le prestazioni rese da un medico che effettua i prelievi; da un fabbricante di mobili per un progetto realizzato da un designer.
Non possono, invece, essere considerate spese direttamente afferenti all'attività quelle sostenute, ad esempio, per le prestazioni di un legale che ha assistito il contribuente per un procedimento giudiziario, né quelle sostenute per prestazioni rese nell'esercizio di un'attività d'impresa (pertanto non vanno considerate nel presente rigo, ad esempio, le provvigioni corrisposte dalle case mandanti agli agenti e rappresentanti di commercio). Si fa presente, infine, che non vanno computate nel valore da inserire nel rigo in esame le spese indicate al rigo F13 "Spese per acquisti di servizi" quali, ad esempio, quelle corrisposte ai professionisti per la tenuta della contabilità;

– nel **rigo F13**, l'ammontare delle spese sostenute per l'acquisto di servizi inerenti all'amministrazione; la tenuta della contabilità; il

trasporto dei beni connesso all'acquisto o alla vendita; i premi di assicurazione relativi all'attività; i servizi telefonici, compresi quelli accessori; i consumi di energia; i carburanti, lubrificanti e simili destinati all'autotrazione.
Con riferimento a tale elencazione, da intendersi tassativa, si precisa che:
– le spese per l'acquisto di servizi inerenti all'amministrazione non includono le spese di pubblicità, le spese per imposte e tasse, nonché le spese per l'acquisto di beni, quali quelli di cancelleria. Rientrano, invece, in tali spese, ad esempio, le provvigioni attribuite dalle case mandanti agli agenti e rappresentanti di commercio e quelle attribuite dagli agenti di assicurazione ai propri sub-agenti. Sono, inoltre, compresi i compensi corrisposti agli amministratori non soci delle società di persone e agli amministratori delle società ed enti soggetti all'Irpeg;
– le spese di tenuta della contabilità includono quelle per la tenuta dei libri paga e per la compilazione delle dichiarazioni fiscali; non comprendono, invece, quelle sostenute, ad esempio, per l'assistenza in sede contenziosa;
– le spese per il trasporto dei beni vanno considerate solo se non sono state comprese nel costo degli stessi beni quali oneri accessori;
– non si tiene conto dei premi riguardanti le assicurazioni obbligatorie per legge, ancorché l'obbligatorietà sia correlata all'esercizio dell'attività d'impresa (quali, ad esempio, i premi riguardanti l'assicurazione delle autovetture, comprendendo tra gli stessi, ai fini di semplificazione, oltre alla RCA, anche quelli per furto e incendio, e i premi Inail relativi all'imprenditore, e ai collaboratori familiari);
– tra i consumi di energia vanno comprese le spese sostenute nel periodo d'imposta per qualsiasi tipo di fonte energetica (energia elettrica, metano, gasolio, ecc) utilizzata per consentire lo svolgimento del processo produttivo, con esclusione delle spese per il riscaldamento dei locali;
– i costi relativi a carburanti e simili includono tutto ciò che serve per la trazione degli automezzi (benzina, gasolio, metano, gas liquido, ecc.).
Si precisa, a titolo esemplificativo, che non rientrano tra le spese in oggetto quelle di rappresentanza, di custodia, di manutenzione e riparazione e per viaggi e trasferte.
Non si tiene conto, altresì, dei costi considerati per la determinazione del "Costo per la produzione dei servizi" da indicare al rigo F10;

– nel **rigo F14**, l'ammontare dei ricavi di cui alle lett. a) e b) del comma 1 dell'art. 53 del TUIR cioè dei corrispettivi di cessioni di beni e delle prestazioni di servizi alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa e dei corrispettivi delle cessioni di materie prime e sussidiarie, di semilavorati e di altri beni mobili, esclusi quelli strumentali, acquistati o prodotti per essere impiegati nella produzione.
I ricavi delle attività per le quali si percepiscono aggi o ricavi fissi non vanno compresi nel rigo in esame, ma vanno indicati nel rigo F15;
Non si deve tenere conto, invece:
– dei ricavi derivanti dalla cessione di azioni o quote di partecipazione in società ed enti indicati alle lettere a), b) e d) del comma 1 dell'art. 87 del TUIR, comprese quelle non rappresentate da titoli, nonché di obbligazioni e di altri titoli in serie o di massa, che non costituiscono immobilizzazioni finanziarie, anche se non rientrano tra i beni al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa;
– delle indennità conseguite a titolo di risarcimento, anche in forma assicurativa, per la perdita o il danneggiamento di beni da cui originano ricavi;
– degli aggi conseguiti dai rivenditori di generi di monopolio, valori bollati e postali, marche assicurative e valori similari, indipendentemente dal regime di contabilità adottato;
– dei ricavi derivanti dall'affitto di un ramo d'azienda, ovvero, da attività di vendita di generi soggetti a ricavo fisso (ad esempio: la gestione di ricevitorie totocalcio, totogol, totip, totosei; la vendita di schede telefoniche, abbonamenti, biglietti e tessere per i mezzi pubblici, viacard, tessere e biglietti per parcheggi; la gestione di concessionarie superenalotto, enalotto, lotto);
– dei ricavi conseguiti per la vendita dei carburanti e dai rivenditori in base a contratti estimatori di giornali, di libri e di periodici anche su supporti audiovideomagnetici.
Non vanno, altresì, presi in considerazione gli altri componenti positivi che concorrono a formare il reddito, compresi i proventi conseguiti in sostituzione di redditi derivanti dall'esercizio di attività di impresa e le indennità conseguite, anche in forma assicurativa, per il risarcimento dei danni consistenti nella perdita dei citati redditi, con esclusione dei danni dipendenti da invalidità permanente o da morte.
Nell'apposito campo interno, va indicato l'ammontare dei ricavi dichiarati ai fini dell'adeguamento agli studi di settore qualora il contribuente intenda avvalersi delle disposizioni previste dall'articolo 10, della legge 8 maggio 1998, n. 146;

– nel **rigo F15**, l'ammontare degli aggi conseguiti dai rivenditori di generi di monopolio, valori bollati e postali, marche assicurative e valori similari, indipendentemente dal regime di contabilità adottato e dei proventi derivanti dalla vendita di generi soggetti a ricavo fisso (ad esempio, dalla gestione di ricevitorie totocalcio, totogol, totip, totosei; dalla vendita di schede telefoniche, abbonamenti, biglietti e tessere per i mezzi pubblici, viacard, tessere e biglietti per parcheggi; dalla gestione di concessionarie superenalotto, enalotto, lotto) nonché dei ricavi conseguiti per la vendita dei carburanti e dai rivenditori in base a contratti estimatori di giornali, di libri e di periodici, anche su supporti audiovideomagnetici. Si precisa che i ricavi da indicare in questo rigo vanno considerati per l'entità dell'aggio percepito e del ricavo al netto del prezzo corrisposto al fornitore dei beni, indipendentemente dalle modalità con cui tali ricavi sono stati contabilizzati.

ATTENZIONE
Nell'apposito campo interno, va barrata la casella "Annotazione distinta per costi relativi ad aggi e ricavi fissi" qualora il contribuente sia in grado di individuare tutti i costi afferenti le attività per le quali si conseguono aggi o ricavi fissi e di compilare il presente modello escludendo tali costi da quelli indicati nei precedenti righi.
Se il contribuente non ha la possibilità di individuare i costi direttamente afferenti alle attività per le quali ha conseguito aggi o ricavi fissi, il software GERICO (in presenza di casella non barrata) provvederà a calcolare la quota parte dei costi che fa riferimento a tale attività per neutralizzarne l'effetto ai fini dell'applicazione degli studi di settore nei confronti delle attività diverse da quelle per le quali si sono conseguiti aggi e ricavi fissi.

– nel **rigo F16**, l'ammontare degli altri proventi considerati ricavi, diversi da quelli di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 dell'art. 53 del TUIR, evidenziando nell'apposito spazio quelli di cui alla lett. d) del menzionato comma 1 dell'art. 53 (indennità conseguite a titolo di risarcimento, anche in forma assicurativa, per la perdita o il danneggiamento di beni da cui originano ricavi);

Imposta sul valore aggiunto

– nel **rigo F17**, barrando la relativa casella, l'esenzione dall'IVA;
– nel **rigo F18,** ai sensi dell'art. 20 del D.P.R. n. 633/72, l'ammontare complessivo delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi effettuate nell'anno, registrate o soggette a registrazione, tenendo conto delle variazioni di cui all'art. 26 del citato decreto;
– nel **rigo F19**, l'ammontare delle altre operazioni, effettuate nell'anno 2001, che hanno dato luogo a ricavi dichiarati ai fini delle imposte sui redditi, quali:
  – operazioni "fuori campo di applicazione" dell'IVA (ad es.: artt. 2, ultimo comma, 3, 4° comma, 7 e 74, 1° comma del D.P.R. n. 633/72);
  – operazioni non soggette a dichiarazione di cui agli artt. 36 bis e 74, 6° comma, del D.P.R. n. 633/72;
– nel **rigo F20**, l'ammontare complessivo dell'IVA sulle operazioni imponibili;
– nel **rigo F21**, l'ammontare complessivo dell'IVA relativa alle operazioni di intrattenimento di cui all'art. 74, 6° comma, del D.P.R. n. 633/72 (al lordo delle detrazioni);
– nel **rigo F22**, l'ammontare complessivo dell'IVA relativa:
  – alle cessioni di beni ammortizzabili;
  – ai passaggi interni di beni e servizi tra at-

tività separate di cui all'art. 36, ultimo comma, del D.P.R. n. 633/72;
– ai vari regimi speciali per i quali risulta detraibile forfetariamente (ad esempio: intrattenimenti, spettacoli viaggianti, agricoltura, agriturismo, ecc.).

14. QUADRO X - ALTRE INFORMAZIONI RILEVANTI AI FINI DELL'APPLICAZIONE DEGLI STUDI DI SETTORE

Nel quadro X possono essere fornite ulteriori informazioni rilevanti ai fini dell'applicazione dello studio di settore.
I contribuenti che non risultano congrui hanno, infatti, la facoltà di rettificare il peso di alcune variabili per le quali la Commissione di esperti che ha validato gli studi di settore ha introdotto un correttivo. Tale correttivo consente di verificare se l'eventuale differenza tra l'ammontare dei ricavi contabilizzati e quello risultante dalla applicazione dello studio di settore derivi, in tutto o in parte, dal peso attribuito alle variabili considerate in misura tale da non consentire un'esatta rappresentazione della realtà economica delle imprese interessate. I contribuenti possono in tal modo segnalare che la non congruità deriva dalla particolare rilevanza che tali variabili hanno assunto nella determinazione dei ricavi presunti evitando, così, su tali questioni il contraddittorio con l'Amministrazione finanziaria. Ad esempio, la variabile "spese sostenute per il lavoro prestato dagli apprendisti" non viene più presa in considerazione da GE.RI.CO. per il valore contabile indicato nei quadri dei modelli di dichiarazione dei redditi, ma per il minor importo che risulta dalla applicazione del correttivo.
Nessuna segnalazione deve essere effettuata, naturalmente, dai contribuenti che risultano congrui.
Si fa presente che i dati contabili da prendere a base per il calcolo delle riduzioni devono essere forniti tenendo conto delle eventuali variazioni fiscali determinate dall'applicazione di disposizioni tributarie (ad esempio: l'ammontare complessivo del valore degli autoveicoli e l'ammontare complessivo del costo dei carburanti e lubrificanti).

ATTENZIONE
Il software GE.RI.CO. contiene le funzioni di applicazione per l'esecuzione dei calcoli che vanno effettuati per determinare l'entità delle riduzioni. Ne deriva che, anche nella ipotesi in cui è prevista l'applicazione di tali riduzioni, il quadro degli elementi contabili va compilato con l'indicazione dei valori al lordo delle riduzioni. Ad esempio, in presenza di spese per apprendisti per lire 20.000.000, pari a euro 10.329,14, e di spese per lavoro dipendente ed altre prestazioni diverse da lavoro dipendente e afferenti l'attività d'impresa per lire 50.000.000, pari a euro 25.822,84, nel rigo F12 del quadro degli elementi contabili andrà indicato l'importo complessivo di lire 70.000.000, pari a euro 36.151,98, al lordo della riduzione spettante a seguito dell'applicazione del correttivo per gli apprendisti.
I contribuenti che intendono avvalersi della riduzione in questione devono indicare:
– nel **rigo X01**, l'ammontare totale delle spese sostenute per il lavoro prestato dagli apprendisti;
– nel **rigo X02**, l'importo determinato applicando all'ammontare delle spese sostenute per il lavoro prestato dagli apprendisti, indicato al rigo X01, la formula indicata nella tabella n. 1.

15. QUADRO Z - DATI COMPLEMENTARI

Nel quadro Z vanno indicati ulteriori dati utili per l'aggiornamento dello studio di settore.
In particolare, indicare:

Lavoro interinale/distacco

– nel **rigo Z01**, con riferimento ai dipendenti che svolgono attività a tempo pieno, nella **prima colonna**, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale utilizzato ai sensi della legge 24 giugno 1997, n. 196 (lavoratori "temporanei"), nella **seconda colonna**, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale utilizzato dall'impresa distaccataria, nella **terza colonna**, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale distaccato presso altre imprese. Al riguardo, si precisa che tale rigo va compilato solo se nel quadro A del presente modello "Personale addetto all'attività", è stato richiesto esclusivamente il numero totale delle giornate retribuite riferibili al complesso dei lavoratori dipendenti (senza distinzione di qualifica) che svolgono attività a tempo pieno;
– nei **righi** da **Z02** a **Z06**, con riferimento alle qualifiche individuate, nella **prima colonna** dei righi da Z02 a Z04 e Z06, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale utilizzato ai sensi della legge 24 giugno 1997, n. 196 (lavoratori "temporanei"), nella **seconda colonna**, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale utilizzato dall'impresa distaccataria, nella **terza colonna**, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale distaccato presso altre imprese. Al riguardo, si precisa che i dati richiesti in tali righi vanno forniti solo se nel quadro A del presente modello "Personale addetto all'attività", è stato richiesto il numero delle giornate retribuite distintamente per ciascuna qualifica individuata. In tale ipotesi, non deve essere compilato il rigo Z01;
– nel **rigo Z07**, con riferimento ai lavoratori dipendenti a tempo parziale, nella **prima colonna**, il numero di giornate retribuite relativamente al personale utilizzato ai sensi della legge 24 giugno 1997, n. 196 (lavoratori "temporanei"), nella **seconda colonna**, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale utilizzato dall'impresa distaccataria, nella **terza colonna**, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale distaccato presso altre imprese;
– nel **rigo Z08**, con riferimento agli apprendisti, nella **seconda colonna**, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale utilizzato dall'impresa distaccataria, nella **terza colonna**, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale distaccato presso altre imprese;
– nel **rigo Z09**, con riferimento agli assunti con contratto a termine, nella **prima colonna**, il numero di giornate retribuite relativamente al personale utilizzato ai sensi della legge 24 giugno 1997, n. 196 (lavoratori "temporanei"), nella **seconda colonna**, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale utilizzato dall'impresa distaccataria, nella **terza colonna**, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale distaccato presso altre imprese;
– nel **rigo Z10**, con riferimento al personale utilizzato ai sensi della legge 24 giugno 1997, n. 196 (lavoratori "temporanei"), nel **primo campo**, le spese complessivamente addebitate dall'impresa fornitrice del lavoro e, nel **secondo campo**, la quota di costo rimborsata a titolo di retribuzione e contribuzione;
– nel **rigo Z11**, con esclusivo riferimento all'impresa distaccataria, il costo sostenuto dalla distaccante e riaddebitato alla distaccataria;
– nel **rigo Z12**, con esclusivo riferimento all'impresa distaccante, il costo sostenuto e riaddebitato alla distaccataria;

Altri dati

– nel **rigo Z13**, l'ammontare complessivo dei compensi corrisposti a terzi per prestazioni e servizi direttamente afferenti l'attività esercitata. Vanno compresi, ad esempio, i compensi corrisposti per prestazioni di lavoro autonomo non esercitate abitualmente di cui all'art. 81, comma 1, lett. l), del Tuir. Si precisa che devono essere inclusi i compensi corrisposti a società di servizi come corrispettivo di una pluralità di prestazioni direttamente correlate all'attività svolta dall'impresa non direttamente evidenziate in fattura;
– nel **rigo Z14**, l'ammontare delle spese complessivamente sostenute per tutti i collaboratori coordinati e continuativi che, nell'anno 2001, hanno prestato la loro attività per l'impresa interessata alla compilazione del modello, a prescindere dalla durata del rapporto di collaborazione e dalla sussistenza dello stesso alla data del 31 dicembre 2001.

TABELLA 1 - *Apprendisti*

La formula di riduzione del peso degli apprendisti è la seguente:

% app = 30% x (TriTot - Tri1)/TriTot + (TriTot - Tri12)/TriTot)/2

dove:

TriTot è pari al numero di trimestri della durata del contratto di apprendistato;

Tri1 è pari al numero di trimestri di apprendistato complessivamente effettuati alla data del 1 gennaio 2001 (Tri1 vale zero in caso di inizio del contratto di apprendistato nel corso dell'anno 2001);

Tri12 è pari al numero di trimestri di apprendistato complessivamente effettuati alla data del 31 dicembre 2001 (Tri12 sarà pari a TriTot in caso di fine del contratto di apprendistato nel corso dell'anno 2001).

ESEMPIO 1

Un artigiano ha un apprendista con un contratto di 1 anno e mezzo iniziato in data 1/12/2000 a cui corrisponde la spesa per lavoro dipendente pari a L. 20.000.000 pari a euro 10.329,14:

TriTot 6 trimestri
Tri1 0 trimestri
Tri12 4 trimestri

$$\textbf{\% app} = 30\% \times \frac{\left(\frac{(6-0)}{6} + \frac{(6-4)}{6}\right)}{2} = \textbf{20\%}$$

La spesa per il lavoro dell'apprendista da utilizzare nella stima del ricavo sarà pari a L. 16.000.000 pari a euro 8.263,31.

ESEMPIO 2

Un artigiano ha un apprendista con un contratto di 3 anni e mezzo iniziato in data 1/8/99 a cui corrisponde la spesa per lavoro dipendente pari a L. 20.000.000 pari a euro 10.329,14:

TriTot 14 trimestri
Tri1 5 trimestri
Tri12 9 trimestri

$$\textbf{\% app} = 30\% \times \frac{\left(\frac{(14-5)}{14} + \frac{(14-9)}{14}\right)}{2} = \textbf{15\%}$$

La spesa per il lavoro dell'apprendista da utilizzare nella stima del ricavo sarà pari a L. 17.000.000 pari a euro 8.779,77.

ESEMPIO 3

Un artigiano ha un apprendista con un contratto di 5 anni iniziato in data 1/5/2001 a cui corrisponde la spesa per lavoro dipendente pari a L. 20.000.000 pari a euro 10.329,14:

TriTot 20 trimestri
Tri1 0 trimestri
Tri12 2 trimestri

$$\textbf{\% app} = 30\% \times \frac{\left(\frac{(20-0)}{20} + \frac{(20-2)}{20}\right)}{2} = \textbf{28,5\%}$$

La spesa per il lavoro dell'apprendista da utilizzare nella stima del ricavo sarà pari a L. 14.300.000 pari a euro 7.385,33.

La formula riduce il peso dell'apprendista nella stima del ricavo in modo decrescente rispetto al periodo di apprendistato complessivamente effettuato.

Minore è il periodo di apprendistato effettuato, maggiore sarà la percentuale di sconto.

ESEMPIO DI APPLICAZIONE: DURATA DEL CONTRATTO DI APPRENDISTATO 6 TRIMESTRI

Data di inizio del contratto di apprendistato	Trimestri di Apprendistato complessivamente effettuati al 1/1/2001	Trimestri di Apprendistato complessivamente effettuati al 31/12/2001	% di riduzione del peso degli apprendisti nella stima del ricavo
01/12/2001	0	0	30,0%
01/10/2001	0	1	27,5%
01/06/2001	0	2	25,0%
01/04/2001	0	3	22,5%
01/01/2001	0	4	20,0%
01/10/2000	1	5	15,0%
01/06/2000	2	6	10,0%
01/04/2000	3	6	7,5%
01/01/2000	4	6	5,0%
01/10/1999	5	6	2,5%

UNICO 2002
Studi di settore
AGENZIA DELLE ENTRATE
Modello **SM11A**

CODICE FISCALE

LIRE

NUMERO PROGRESSIVO UNITÀ DI VENDITA

- [ ] 52.46.1 Commercio al dettaglio di ferramenta (comprese casseforti), articoli per il "fai da te" e vetro piano;
- [ ] 52.46.2 Commercio al dettaglio di pitture e vernici;
- [ ] 52.46.3 Commercio al dettaglio di articoli igienico-sanitari;
- [ ] 52.46.4 Commercio al dettaglio di materiali da costruzione;
- [ ] 52.46.5 Commercio al dettaglio di materiali termoidraulici;
- [ ] 52.48.F Commercio al dettaglio di carte da parati.

barrare la casella corrispondente al codice di attività prevalente (vedere istruzioni)

QUADRO A
Personale addetto all'attività

		Numero giornate retribuite
A01	Dipendenti a tempo pieno	
A02	Dipendenti a tempo parziale	
A03	Apprendisti	
A04	Assunti con contratto di formazione e lavoro o a termine e lavoranti a domicilio	

		Numero	Percentuale di lavoro prestato
A05	Collaboratori coordinati e continuativi che prestano attività prevalentemente nell'impresa		
A06	Collaboratori coordinati e continuativi diversi da quelli di cui al rigo precedente		
A07	Collaboratori dell'impresa familiare e coniuge dell'azienda coniugale		
A08	Familiari diversi da quelli di cui al rigo precedente che prestano attività nell'impresa		
A09	Associati in partecipazione che apportano lavoro prevalentemente nell'impresa		
A10	Associati in partecipazione diversi da quelli di cui al rigo precedente		
A11	Soci con occupazione prevalente nell'impresa		
A12	Soci diversi da quelli di cui al rigo precedente		
A13	Amministratori non soci		

QUADRO B
Unità locale destinata all'attività di vendita

B01	Anno di inizio dell'attività nell'unità locale		
B02	Comune		
B03	Provincia		
B04	Locali destinati esclusivamente alla vendita al dettaglio		Mq
B05	Locali destinati all'esposizione interna della merce (ad esempio, show-room)		Mq
B06	Punti cassa		Numero
B07	Locali destinati a magazzino/deposito		Mq
B08	Locali adibiti a laboratorio e a lavorazioni varie		Mq
B09	Locali destinati ad uffici		Mq
B10	Spazi all'aperto destinati a deposito		Mq
B11	Piazzali utilizzati per operazioni di carico e scarico della merce		Mq
B12	Giorni di apertura nell'anno		Numero
B13	Orario giornaliero di apertura (1 = fino a 8 ore; 2 = fino a 10 ore; 3 = oltre 10 ore)		
B14	Apertura stagionale (1 = fino a 3 mesi; 2 = fino a 6 mesi; 3 = fino a 9 mesi)		
B15	Localizzazione (1 = autonoma; 2 = in centro commerciale)		
B16	Spese sostenute per beni e/o servizi comuni in caso di localizzazione non autonoma	.000	

UNICO 2002
Studi di settore
AGENZIA DELLE ENTRATE
Modello **SM11A**

CODICE FISCALE

LIRE

NUMERO PROGRESSIVO UNITÀ DI VENDITA

QUADRO D
Elementi specifici dell'attività

	Tipologia della clientela	Percentuale sui ricavi
D01	Consumatori privati	%
D02	Artigiani, posatori, specialisti ed utilizzatori professionali in genere	%
D03	Imprese manifatturiere, di costruzione ed affini	%
D04	Enti pubblici o enti privati	%
D05	Commercianti al dettaglio	%
D06	Commercianti all'ingrosso	%
		TOT = 100%

	Tipologia di vendita	Percentuale sui ricavi
D07	Ingrosso a libero servizio (cash & carry)	%
D08	Ingrosso tradizionale con vendita al banco	%
D09	Ingrosso con rete di vendita sul territorio	%
D10	Vendita al dettaglio	%
D11	Provvigioni per intermediazione e vendita conto terzi e/o conto deposito	%
		TOT = 100%

	Prodotti merceologici venduti	Percentuale sui ricavi
D12	Utensileria manuale ed elettrica	%
D13	Materiale elettrico	%
D14	Elettrodomestici, apparecchi per il riscaldamento e relativi accessori (compresi radiatori, caldaie, scaldabagni, ecc.)	%
D15	Riproduzione e vendita chiavi	%
D16	Ferramenta per infissi e mobili, bulloneria, viteria, derivati vergella, minuteria di ferramenta	%
D17	Maniglieria, lucchetti, serrature e casseforti	%
D18	Serramenti e materiali da finitura (compresi quelli per le facciate di edifici)	%
D19	Rubinetteria sanitaria e per impiantistica	%
D20	Legnami segati e in tronco	%
D21	Pavimenti in legno (parquet)	%
D22	Prodotti base in legno (cornici, infissi, aste, battiscopa, coprifili, perline, listoni, profili lamellari, ecc.)	%
D23	Pannelli a base di legno (truciolari, OSB, multistrati lamellari, di fibra, ecc.)	%
D24	Vetro piano	%
D25	Carte da parati, moquette, stoffe per arredamenti, stucchi e pavimentazioni resilienti	%
D26	Colle, adesivi, siliconi e abrasivi	%
D27	Prodotti vernicianti per la casa e per le facciate di edifici	%
D28	Prodotti vernicianti per l'automobile	%
D29	Vernici per l'industria	%
D30	Articoli, vernici e colori per belle arti	%
D31	Attrezzature per la verniciatura (aerografi, pennelli, levigatrici, ponteggi, scale, ecc.)	%
D32	Complementi d'arredo, oggettistica, mobili, casalinghi	%
D33	Prodotti per la pulizia della casa, diluenti e solventi	%
D34	Prodotti ed impianti per l'idraulica e l'idro-termo-sanitaria (esclusa la rubinetteria e compresa la ceramica sanitaria)	%
D35	Materiali e manufatti da costruzione	%
D36	Coperture, isolanti e materiali per l'impermeabilizzazione	%
D37	Piante, sementi e prodotti chimici per il giardinaggio e l'agricoltura	%
D38	Attrezzature ed utensili vari per il giardinaggio (compresi quelli elettrici)	%
D39	Articoli per la pulizia e la manutenzione dell'automobile	%
D40	Combustibili per il riscaldamento	%
D41	Piastrelle, ceramiche e materiali per pavimentazioni e rivestimenti	%
D42	Altri articoli	%
D43	Ricavi derivanti dall'offerta di servizi	%
		TOT = 100%

(segue)

UNICO 2002
Studi di settore
AGENZIA DELLE ENTRATE
Modello **SM11A**

CODICE FISCALE

LIRE

NUMERO PROGRESSIVO UNITÀ DI VENDITA

(segue)

QUADRO D
Elementi specifici dell'attività

Servizi offerti

D44	Applicazione, messa in posa e/o in opera dei prodotti	Barrare la casella
D45	Consegna della merce a domicilio	Barrare la casella
D46	Noleggio attrezzi	Barrare la casella
D47	Taglio legno e/o vetro	Barrare la casella
D48	Altre lavorazioni del legno (essiccazione, piallatura, bordatura, foratura, impregnazione, ecc.)	Barrare la casella
D49	Servizio di pronto intervento/assistenza tecnica	Barrare la casella

Altri dati

D50	Tipologia di vendita al dettaglio (1 = assistita, 2 = self-service, 3 = mista)	
D51	Gestione informatizzata del magazzino merci	Barrare la casella
D52	Quota delle rimanenze finali costituita da materiale obsoleto	%

Modalità di acquisto

		Percentuale sul totale degli acquisti
D53	Tramite gruppi di acquisto, unioni volontarie e da consorzi, cooperative, affiliante	%
D54	Da commercianti all'ingrosso (direttamente o tramite intermediari del commercio)	%
D55	Da ditte produttrici (direttamente o tramite intermediari del commercio)	%
		TOT = 100%

Modalità organizzativa

D56	Indipendente	Barrare la casella
D57	In franchising o in affiliazione	Barrare la casella
D58	Associato a gruppi di acquisto e/o unione volontaria	Barrare la casella

Addetti all'attività di vendita e ad altre lavorazioni

		non dipendenti	dipendenti	
D59	Banconisti	Numero	Numero	Numero giornate retribuite
D60	Venditori diretti dipendenti		Numero	Numero giornate retribuite
D61	Magazzinieri	Numero	Numero	Numero giornate retribuite
D62	Addetti alle lavorazioni (ad esempio, tagliatori, lattonieri, ecc.)	Numero	Numero	Numero giornate retribuite
D63	Addetti alla messa in posa e/o in opera	Numero	Numero	Numero giornate retribuite
D64	Agenti/rappresentanti al 31 dicembre	Numero		

Costi e spese specifici

D65	Provvigioni di vendita e rimborsi spese corrisposti	.000
D66	Spese per materiali da esposizione e campionatura (ad esempio, cataloghi, campioni, ecc.)	.000
D67	Costi e spese addebitati da gruppi di acquisto, franchisor, affiliante per voci diverse dall'acquisto delle merci	.000
D68	Spese di pubblicità, propaganda e rappresentanza	.000

Mezzi di trasporto

D69	Autocarri	Numero
D70	Spese per servizi integrativi o sostitutivi dei mezzi propri	.000

QUADRO E
Beni strumentali

E01	Tagliatrici / Seghe elettriche	Numero
E02	Gruppi elettrogeni e di continuità	Numero
E03	Tintometri per la miscelazione delle vernici	Numero
E04	Muletti	Numero
E05	Carrelli (transpalletts)	Numero
E06	Mezzi di sollevamento elettrici (carri ponte)	Numero
E07	Macchine confezionatrici	Numero

Modello **SM11A**

CODICE FISCALE

LIRE

NUMERO PROGRESSIVO UNITÀ DI VENDITA

QUADRO F
Elementi contabili

Imposte sui redditi

F01	Esistenze iniziali relative a merci, prodotti finiti, materie prime e sussidiarie, semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale		.000
F02	Esistenze iniziali relative a prodotti finiti		.000
F03	Esistenze iniziali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale		.000
F04	Esistenze iniziali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale di cui all'art. 60, comma 5, del TUIR		.000
F05	Rimanenze finali relative a merci, prodotti finiti, materie prime e sussidiarie, semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale		.000
F06	Rimanenze finali relative a prodotti finiti		.000
F07	Rimanenze finali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale		.000
F08	Rimanenze finali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale di cui all'art. 60, comma 5, del TUIR		.000
F09	Costi per l'acquisto di materie prime, sussidiarie, semilavorati e merci		.000
F10	Costo per la produzione di servizi		.000
F11	Valore dei beni strumentali		.000
F12	Spese per lavoro dipendente e per altre prestazioni diverse da lavoro dipendente afferenti l'attività dell'impresa		.000
F13	Spese per acquisti di servizi		.000
F14	Ricavi di cui alle lettere *a)* e *b)* del comma 1 dell'art. 53 del TUIR adeguamento da studi di settore	.000	.000
F15	Aggi e proventi derivanti dalla vendita di generi soggetti a ricavo fisso annotazione distinta per costi relativi ad aggi e ricavi fissi	Barrare la casella	.000
F16	Altri proventi considerati ricavi di cui all'art. 53, comma 1, lettera d) del Tuir	.000	.000

Imposta sul valore aggiunto

F17	Esenzione IVA	Barrare la casella
F18	Volume d'affari	.000
F19	Altre operazioni sempre che diano luogo a ricavi quali operazioni fuori campo (art. 2, u.c., art. 3, 4° c., art. 7 e art. 74, 1° c. del D.P.R. 633/72); operazioni non soggette a dichiarazione (art. 36-bis e art. 74, 6° c., del D.P.R. 633/72)	.000
F20	IVA sulle operazioni imponibili	.000
F21	IVA sulle operazioni di intrattenimento	.000
F22	Altra IVA (IVA sulle cessioni dei beni ammortizzabili + IVA sui passaggi interni + IVA detraibile forfettariamente)	.000

QUADRO X
Altre informazioni rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore

X01	Spese per le prestazioni di lavoro degli apprendisti	.000
X02	Ammontare delle spese di cui al rigo X01 utilizzate ai fini del calcolo	.000

pagina 4

Modello **SM11A**

CODICE FISCALE

LIRE

NUMERO PROGRESSIVO UNITÀ DI VENDITA

QUADRO Z
Dati complementari

	Lavoro interinale/distacco	Numero giornate Lavoratori interinali	Numero giornate Personale utilizzato dall'impresa distaccataria	Numero giornate Personale distaccato presso altre imprese
Z01	Dipendenti a tempo pieno			
Z02	di cui dirigenti			
Z03	di cui quadri			
Z04	di cui impiegati			
Z05	di cui operai generici			
Z06	di cui operai specializzati			
Z07	Dipendenti a tempo parziale			
Z08	Apprendisti			
Z09	Assunti con contratto a termine			

Z10 Spese (lavoro interinale) .000 di cui oneri retributivi e contributivi .000

Personale utilizzato dall'impresa distaccataria

Z11 Costo sostenuto dalla distaccante, riaddebitato alla distaccataria .000

Personale distaccato presso altre imprese

Z12 Costo sostenuto e riaddebitato alla distaccataria .000

Altri dati

Z13 Compensi corrisposti a terzi per prestazioni direttamente afferenti l'attività .000

Z14 Spese per i collaboratori coordinati e continuativi .000

Asseverazione

Riservato al C.A.F. o al professionista (art. 35 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241 e successive modificazioni)

Codice fiscale del responsabile del C.A.F. o del professionista

Firma

pagina 5

Modello **SM11A**

CODICE FISCALE

EURO

NUMERO PROGRESSIVO UNITÀ DI VENDITA

- ☐ 52.46.1 Commercio al dettaglio di ferramenta (comprese casseforti), articoli per il "fai da te" e vetro piano;
- ☐ 52.46.2 Commercio al dettaglio di pitture e vernici;
- ☐ 52.46.3 Commercio al dettaglio di articoli igienico-sanitari;
- ☐ 52.46.4 Commercio al dettaglio di materiali da costruzione;
- ☐ 52.46.5 Commercio al dettaglio di materiali termoidraulici;
- ☐ 52.48.F Commercio al dettaglio di carte da parati.

barrare la casella corrispondente al codice di attività prevalente (vedere istruzioni)

QUADRO A
Personale addetto all'attività

		Numero giornate retribuite
A01	Dipendenti a tempo pieno	
A02	Dipendenti a tempo parziale	
A03	Apprendisti	
A04	Assunti con contratto di formazione e lavoro o a termine e lavoranti a domicilio	

		Numero	Percentuale di lavoro prestato
A05	Collaboratori coordinati e continuativi che prestano attività prevalentemente nell'impresa		
A06	Collaboratori coordinati e continuativi diversi da quelli di cui al rigo precedente		
A07	Collaboratori dell'impresa familiare e coniuge dell'azienda coniugale		
A08	Familiari diversi da quelli di cui al rigo precedente che prestano attività nell'impresa		
A09	Associati in partecipazione che apportano lavoro prevalentemente nell'impresa		
A10	Associati in partecipazione diversi da quelli di cui al rigo precedente		
A11	Soci con occupazione prevalente nell'impresa		
A12	Soci diversi da quelli di cui al rigo precedente		
A13	Amministratori non soci		

QUADRO B
Unità locale destinata all'attività di vendita

B01	Anno di inizio dell'attività nell'unità locale		
B02	Comune		
B03	Provincia		
B04	Locali destinati esclusivamente alla vendita al dettaglio		Mq
B05	Locali destinati all'esposizione interna della merce (ad esempio, show-room)		Mq
B06	Punti cassa		Numero
B07	Locali destinati a magazzino/deposito		Mq
B08	Locali adibiti a laboratorio e a lavorazioni varie		Mq
B09	Locali destinati ad uffici		Mq
B10	Spazi all'aperto destinati a deposito		Mq
B11	Piazzali utilizzati per operazioni di carico e scarico della merce		Mq
B12	Giorni di apertura nell'anno		Numero
B13	Orario giornaliero di apertura (1 = fino a 8 ore; 2 = fino a 10 ore; 3 = oltre 10 ore)		
B14	Apertura stagionale (1 = fino a 3 mesi; 2 = fino a 6 mesi; 3 = fino a 9 mesi)		
B15	Localizzazione (1 = autonoma; 2 = in centro commerciale)		
B16	Spese sostenute per beni e/o servizi comuni in caso di localizzazione non autonoma	,00	

EURO

NUMERO PROGRESSIVO UNITÀ DI VENDITA

QUADRO D
Elementi specifici dell'attività

Tipologia della clientela

		Percentuale sui ricavi
D01	Consumatori privati	%
D02	Artigiani, posatori, specialisti ed utilizzatori professionali in genere	%
D03	Imprese manifatturiere, di costruzione ed affini	%
D04	Enti pubblici o enti privati	%
D05	Commercianti al dettaglio	%
D06	Commercianti all'ingrosso	%
		TOT = 100%

Tipologia di vendita

		Percentuale sui ricavi
D07	Ingrosso a libero servizio (cash & carry)	%
D08	Ingrosso tradizionale con vendita al banco	%
D09	Ingrosso con rete di vendita sul territorio	%
D10	Vendita al dettaglio	%
D11	Provvigioni per intermediazione e vendita conto terzi e/o conto deposito	%
		TOT = 100%

Prodotti merceologici venduti

		Percentuale sui ricavi
D12	Utensileria manuale ed elettrica	%
D13	Materiale elettrico	%
D14	Elettrodomestici, apparecchi per il riscaldamento e relativi accessori (compresi radiatori, caldaie, scaldabagni, ecc.)	%
D15	Riproduzione e vendita chiavi	%
D16	Ferramenta per infissi e mobili, bulloneria, viteria, derivati vergella, minuteria di ferramenta	%
D17	Maniglieria, lucchetti, serrature e casseforti	%
D18	Serramenti e materiali da finitura (compresi quelli per le facciate di edifici)	%
D19	Rubinetteria sanitaria e per impiantistica	%
D20	Legnami segati e in tronco	%
D21	Pavimenti in legno (parquet)	%
D22	Prodotti base in legno (cornici, infissi, aste, battiscopa, coprifili, perline, listoni, profili lamellari, ecc.)	%
D23	Pannelli a base di legno (truciolari, OSB, multistrati lamellari, di fibra, ecc.)	%
D24	Vetro piano	%
D25	Carte da parati, moquette, stoffe per arredamenti, stucchi e pavimentazioni resilienti	%
D26	Colle, adesivi, siliconi e abrasivi	%
D27	Prodotti vernicianti per la casa e per le facciate di edifici	%
D28	Prodotti vernicianti per l'automobile	%
D29	Vernici per l'industria	%
D30	Articoli, vernici e colori per belle arti	%
D31	Attrezzature per la verniciatura (aerografi, pennelli, levigatrici, ponteggi, scale, ecc.)	%
D32	Complementi d'arredo, oggettistica, mobili, casalinghi	%
D33	Prodotti per la pulizia della casa, diluenti e solventi	%
D34	Prodotti ed impianti per l'idraulica e l'idro-termo-sanitaria (esclusa la rubinetteria e compresa la ceramica sanitaria)	%
D35	Materiali e manufatti da costruzione	%
D36	Coperture, isolanti e materiali per l'impermeabilizzazione	%
D37	Piante, sementi e prodotti chimici per il giardinaggio e l'agricoltura	%
D38	Attrezzature ed utensili vari per il giardinaggio (compresi quelli elettrici)	%
D39	Articoli per la pulizia e la manutenzione dell'automobile	%
D40	Combustibili per il riscaldamento	%
D41	Piastrelle, ceramiche e materiali per pavimentazioni e rivestimenti	%
D42	Altri articoli	%
D43	Ricavi derivanti dall'offerta di servizi	%
		TOT = 100%

(segue)

EURO

NUMERO PROGRESSIVO UNITÀ DI VENDITA

(segue)

QUADRO D Elementi specifici dell'attività

Servizi offerti

D44	Applicazione, messa in posa e/o in opera dei prodotti	Barrare la casella
D45	Consegna della merce a domicilio	Barrare la casella
D46	Noleggio attrezzi	Barrare la casella
D47	Taglio legno e/o vetro	Barrare la casella
D48	Altre lavorazioni del legno (essiccazione, piallatura, bordatura, foratura, impregnazione, ecc.)	Barrare la casella
D49	Servizio di pronto intervento/assistenza tecnica	Barrare la casella

Altri dati

D50	Tipologia di vendita al dettaglio (1 = assistita, 2 = self-service, 3 = mista)	
D51	Gestione informatizzata del magazzino merci	Barrare la casella
D52	Quota delle rimanenze finali costituita da materiale obsoleto	%

Modalità di acquisto

		Percentuale sul totale degli acquisti
D53	Tramite gruppi di acquisto, unioni volontarie e da consorzi, cooperative, affiliante	%
D54	Da commercianti all'ingrosso (direttamente o tramite intermediari del commercio)	%
D55	Da ditte produttrici (direttamente o tramite intermediari del commercio)	%
		TOT = 100%

Modalità organizzativa

D56	Indipendente	Barrare la casella
D57	In franchising o in affiliazione	Barrare la casella
D58	Associato a gruppi di acquisto e/o unione volontaria	Barrare la casella

Addetti all'attività di vendita e ad altre lavorazioni

		non dipendenti	dipendenti	
D59	Banconisti	Numero	Numero	Numero giornate retribuite
D60	Venditori diretti dipendenti		Numero	Numero giornate retribuite
D61	Magazzinieri	Numero	Numero	Numero giornate retribuite
D62	Addetti alle lavorazioni (ad esempio, tagliatori, lattonieri, ecc.)	Numero	Numero	Numero giornate retribuite
D63	Addetti alla messa in posa e/o in opera	Numero	Numero	Numero giornate retribuite
D64	Agenti/rappresentanti al 31 dicembre	Numero		

Costi e spese specifici

D65	Provvigioni di vendita e rimborsi spese corrisposti	,00
D66	Spese per materiali da esposizione e campionatura (ad esempio, cataloghi, campioni, ecc.)	,00
D67	Costi e spese addebitati da gruppi di acquisto, franchisor, affiliante per voci diverse dall'acquisto delle merci	,00
D68	Spese di pubblicità, propaganda e rappresentanza	,00

Mezzi di trasporto

D69	Autocarri	Numero
D70	Spese per servizi integrativi o sostitutivi dei mezzi propri	,00

QUADRO E Beni strumentali

E01	Tagliatrici / Seghe elettriche	Numero
E02	Gruppi elettrogeni e di continuità	Numero
E03	Tintometri per la miscelazione delle vernici	Numero
E04	Muletti	Numero
E05	Carrelli (transpalletts)	Numero
E06	Mezzi di sollevamento elettrici (carri ponte)	Numero
E07	Macchine confezionatrici	Numero

EURO

NUMERO PROGRESSIVO UNITÀ DI VENDITA

QUADRO F Elementi contabili

Imposte sui redditi

F01	Esistenze iniziali relative a merci, prodotti finiti, materie prime e sussidiarie, semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale		,00
F02	Esistenze iniziali relative a prodotti finiti		,00
F03	Esistenze iniziali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale		,00
F04	Esistenze iniziali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale di cui all'art. 60, comma 5, del TUIR		,00
F05	Rimanenze finali relative a merci, prodotti finiti, materie prime e sussidiarie, semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale		,00
F06	Rimanenze finali relative a prodotti finiti		,00
F07	Rimanenze finali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale		,00
F08	Rimanenze finali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale di cui all'art. 60, comma 5, del TUIR		,00
F09	Costi per l'acquisto di materie prime, sussidiarie, semilavorati e merci		,00
F10	Costo per la produzione di servizi		,00
F11	Valore dei beni strumentali		,00
F12	Spese per lavoro dipendente e per altre prestazioni diverse da lavoro dipendente afferenti l'attività dell'impresa		,00
F13	Spese per acquisti di servizi		,00
F14	Ricavi di cui alle lettere *a)* e *b)* del comma 1 dell'art. 53 del TUIR adeguamento da studi di settore	,00	,00
F15	Aggi e proventi derivanti dalla vendita di generi soggetti a ricavo fisso annotazione distinta per costi relativi ad aggi e ricavi fissi	Barrare la casella	,00
F16	Altri proventi considerati ricavi di cui all'art. 53, comma 1, lettera d) del Tuir	,00	,00

Imposta sul valore aggiunto

F17	Esenzione IVA	Barrare la casella
F18	Volume d'affari	,00
F19	Altre operazioni sempre che diano luogo a ricavi quali operazioni fuori campo (art. 2, u.c., art. 3, 4° c., art. 7 e art. 74, 1° c. del D.P.R. 633/72); operazioni non soggette a dichiarazione (art. 36-bis e art. 74, 6° c., del D.P.R. 633/72)	,00
F20	IVA sulle operazioni imponibili	,00
F21	IVA sulle operazioni di intrattenimento	,00
F22	Altra IVA (IVA sulle cessioni dei beni ammortizzabili + IVA sui passaggi interni + IVA detraibile forfettariamente)	,00

QUADRO X Altre informazioni rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore

X01	Spese per le prestazioni di lavoro degli apprendisti	,00
X02	Ammontare delle spese di cui al rigo X01 utilizzate ai fini del calcolo	,00

QUADRO Z
Dati complementari

Lavoro interinale/distacco

		Numero giornate Lavoratori interinali	Numero giornate Personale utilizzato dall'impresa distaccataria	Numero giornate Personale distaccato presso altre imprese
Z01	Dipendenti a tempo pieno			
Z02	di cui dirigenti			
Z03	di cui quadri			
Z04	di cui impiegati			
Z05	di cui operai generici			
Z06	di cui operai specializzati			
Z07	Dipendenti a tempo parziale			
Z08	Apprendisti			
Z09	Assunti con contratto a termine			

Z10 Spese (lavoro interinale) ,00 di cui oneri retributivi e contributivi ,00

Personale utilizzato dall'impresa distaccataria

Z11 Costo sostenuto dalla distaccante, riaddebitato alla distaccataria ,00

Personale distaccato presso altre imprese

Z12 Costo sostenuto e riaddebitato alla distaccataria ,00

Altri dati

Z13 Compensi corrisposti a terzi per prestazioni direttamente afferenti l'attività ,00

Z14 Spese per i collaboratori coordinati e continuativi ,00

Asseverazione

Riservato al C.A.F. o al professionista (art. 35 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241 e successive modificazioni)

Codice fiscale del responsabile del C.A.F. o del professionista Firma

AGENZIA DELLE ENTRATE

Studi di settore 2002

PERIODO D'IMPOSTA 2001

Modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore

Predisposto in due versioni:

LIRE COLORE VERDE

 COLORE AZZURRO

SM15A

52.48.3 **Commercio al dettaglio di orologi, articoli di gioielleria e argenteria**

52.73.0 **Riparazione di orologi e di gioielli**

Agenzia delle Entrate

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL MODELLO SM15A

Studi di settore

1. GENERALITÀ

Il presente modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione dello studio di settore SM15A va compilato con riferimento al periodo d'imposta 2001 ed è così composto:
• quadro A – Personale addetto all'attività;
• quadro B – Unità locale destinata all'attività di vendita;
• quadro D – Elementi specifici dell'attività;
• quadro E – Beni strumentali;
• quadro F – Elementi contabili;
• quadro X – Altre informazioni rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore;
• quadro Z – Dati complementari.

ATTENZIONE
Da quest'anno i modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore sono stati predisposti in due versioni grafiche:
– in lire (di colore verde con prestampati tre zeri finali);
– in euro (di colore azzurro con prestampati due zeri dopo la virgola).
Il contribuente dovrà utilizzare la stessa versione grafica scelta per la compilazione della dichiarazione Unico 2002.

Si fa presente che:
1. i contribuenti con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare devono comunicare i dati che nel presente modello vengono richiesti con riferimento alla data del 31 dicembre tenendo in considerazione la situazione esistente alla data di chiusura del periodo d'imposta;
2. i dati contabili contenuti nei quadri destinati all'indicazione dei dati strutturali devono essere comunicati senza considerare eventuali variazioni fiscali derivanti dall'applicazione di disposizioni tributarie, in quanto il dato rilevante è quello risultante dalle scritture contabili. Viceversa, i dati contabili da indicare nel quadro F e nel quadro X devono essere forniti tenendo conto delle eventuali variazioni fiscali determinate dall'applicazione di disposizioni tributarie;
3. il riferimento alle spese "sostenute", contenuto nelle istruzioni, deve intendersi come un rinvio al criterio di imputazione dei costi previsto per la categoria di reddito presa in considerazione che, per quanto riguarda le attività d'impresa, è quello di competenza mentre per le attività degli esercenti arti e professioni è quello di cassa.

ATTENZIONE
Il presente modello è parte integrante della dichiarazione dei redditi modello Unico 2002 e deve essere inviato in via telematica unitamente alla dichiarazione.
I soggetti tenuti alla compilazione del presente modello devono barrare la casella "studi di settore" collocata nella seconda facciata del frontespizio del modello Unico 2002, in corrispondenza del tipo di dichiarazione.

2. SOGGETTI OBBLIGATI

Il presente modello può essere utilizzato dai soggetti che svolgono come attività prevalente una tra quelle di seguito elencate:
"Commercio al dettaglio di orologi, articoli di gioielleria e argenteria" - 52.48.3;
"Riparazione di orologi e di gioielli" - 52.73.0.
Per attività prevalente si intende l'attività dalla quale è derivato il maggiore ammontare dei ricavi conseguiti nel 2001.
Si precisa che l'indicazione del codice di attività prevalente non precedentemente comunicato o comunicato in modo errato, unitamente alla variazione dati da effettuare presso gli Uffici locali dell'Agenzia delle Entrate entro il termine di presentazione del modello Unico 2002, ai sensi dell'art. 35, 3° comma, del D.P.R. n. 633/72, preclude l'irrogazione delle sanzioni. Si ricorda che non è, invece, necessaria la dichiarazione di variazione dati quando si verifica uno spostamento della prevalenza nell'ambito di codici di attività già in possesso dell'Amministrazione finanziaria. È sufficiente, in tal caso, che il codice riguardante l'attività divenuta prevalente sia indicato nel modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dello studio di settore e nel relativo quadro per la determinazione del reddito di impresa e/o di lavoro autonomo (RE, RF, RG).
Il modello può essere, altresì, utilizzato dai soggetti che svolgono una delle attività sopra indicate come attività secondaria per la quale abbiano tenuto annotazione separata dei componenti rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore.
Lo svolgimento di una attività stagionale o per parte di anno nel corso di periodi di imposta di durata non diversa da dodici mesi non è causa di esclusione o inapplicabilità degli studi di settore.
Il modello deve essere utilizzato anche dai contribuenti che si avvalgono del regime fiscale delle attività marginali di cui all'art. 14, della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il diritto ad accedere o a permanere nel regime agevolato va verificato confrontando i ricavi del contribuente con quelli normalizzati, ottenuti applicando ai ricavi e ai compensi minimi di riferimento, derivanti dall'applicazione degli studi di settore, le riduzioni stabilite dal provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 2 gennaio 2002 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 15 del 18 gennaio 2002). I ricavi normalizzati devono risultare di importo non superiore ai limiti individuati con appositi provvedimenti dell'Agenzia delle Entrate.
I soggetti che determinano il reddito con criteri "forfetari", ancorché sia precluso nei loro confronti l'accertamento in base agli studi di settore, sono tenuti a compilare il presente modello, ad eccezione dei dati contabili richiesti nel quadro F. I dati comunicati saranno utilizzati per valutare se le caratteristiche strutturali dell'impresa sono coerenti con i ricavi dichiarati.
In presenza delle cause di esclusione e delle cause di inapplicabilità elencate nei successivi paragrafi non è invece necessario compilare ed inviare il presente modello (fermo restando quanto precisato per i soggetti "forfetari").

3. CAUSE DI ESCLUSIONE DALL'APPLICAZIONE DEGLI STUDI DI SETTORE

Sono esclusi dall'applicazione degli studi di settore e dei parametri i contribuenti che:
1. hanno dichiarato ricavi di cui all'articolo 53, comma 1, esclusi quelli di cui alla lett. c), del TUIR, di ammontare superiore ai 10 miliardi di lire, pari a euro 5.164.569;
2. hanno un periodo di imposta di durata diversa da 12 mesi, indipendentemente dalla circostanza che tale arco temporale sia o meno a cavallo di due esercizi;
3. hanno iniziato o cessato l'attività nel corso del periodo d'imposta. Si ricorda che il periodo che precede l'inizio della liquidazione è considerato periodo di cessazione dell'attività. Costituisce causa di esclusione dall'applicazione degli studi di settore la modifica in corso d'anno dell'attività esercitata. E' il caso, ad esempio, di un imprenditore che fino ad aprile ha svolto l'attività di commerciante e da maggio in poi quella di artigiano. Non costituisce, invece, causa di esclusione la modifica in corso d'anno dell'attività esercitata qualora le due attività (quella cessata e quella iniziata) siano contraddistinte da codici di attività compresi nel medesimo studio di settore;
4. determinano il reddito con criteri "forfetari";
5. sono incaricati alle vendite a domicilio;
6. non si trovano in un periodo di normale svolgimento dell'attività.

A titolo esemplificativo, si considerano di non normale svolgimento dell'attività:
a) i periodi nei quali l'impresa è in liquidazione ordinaria, ovvero in liquidazione coatta amministrativa o fallimentare;
b) i periodi nei quali l'impresa non ha ancora iniziato l'attività produttiva prevista dall'oggetto sociale, ad esempio, perché:
   – la costruzione dell'impianto da utilizzare per lo svolgimento dell'attività si è protratta oltre il primo periodo d'imposta, per cause non dipendenti dalla volontà dell'imprenditore;
   – non sono state rilasciate le autorizzazioni amministrative necessarie per lo svolgimento dell'attività, a condizione che le stesse siano state tempestivamente richieste;
   – viene svolta esclusivamente un'attività di ricerca propedeutica allo svolgimento di altra attività produttiva di beni e servizi, sempreché l'attività di ricerca non consenta di per sé la produzione di beni e servizi e quindi la realizzazione di proventi;
c) il periodo in cui si è verificata l'interruzione dell'attività per tutto l'anno a causa della ristrutturazione dei locali. In questa ipotesi è

però necessario che la ristrutturazione riguardi tutti i locali in cui viene esercitata l'attività;

d) il periodo in cui l'imprenditore individuale o la società hanno affittato l'unica azienda;

e) il periodo in cui il contribuente ha sospeso l'attività ai fini amministrativi dandone comunicazione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura.

Sono, altresì, esclusi dall'applicazione degli studi di settore i contribuenti che nel corso del periodo d'imposta sono stati interessati da:

– donazioni;
– trasformazioni;
– scissioni. In tal caso, gli studi di settore restano però eventualmente applicabili con riferimento alle attività che continuano ad essere esercitate dalle due società scisse.

4. CAUSE DI INAPPLICABILITÀ DEGLI STUDI DI SETTORE

Cooperative

Costituisce condizione di inapplicabilità degli studi di settore l'esercizio dell'attività da parte di:

a) società cooperative, società consortili e consorzi che operano esclusivamente a favore delle imprese socie o associate;

b) società cooperative costituite da utenti non imprenditori che operano esclusivamente a favore degli utenti stessi.

Studi di settore in vigore a partire dal 1° gennaio 2001

Con riferimento alle attività per le quali sono stati approvati i relativi studi di settore a decorrere dall'anno 2001 (vedere nell'appendice alle istruzioni per la compilazione del modello UNICO 2002 l'elenco degli studi approvati con decorrenza dal 1° gennaio 2001), è previsto che gli stessi non si applicano:

1) nel settore delle manifatture se l'esercizio dell'attività di impresa è svolto attraverso l'utilizzo di più punti di produzione e di vendita in locali non contigui a quelli di produzione;

2) nei settori del commercio e dei servizi se l'esercizio dell'attività di impresa è svolto attraverso l'utilizzo, rispettivamente, di più punti di vendita e di più punti di produzione;

3) nel caso di esercizio di due o più attività d'impresa non rientranti nel medesimo studio di settore ed in assenza di annotazione separata, se l'importo complessivo dei ricavi dichiarati relativi alle attività non prevalenti (non rientranti tra quelle prese in considerazione dallo studio di settore) supera il 20 per cento dell'ammontare totale dei ricavi dichiarati.

La causa di inapplicabilità di cui al punto 1), sussiste qualora l'attività sia esercitata attraverso l'utilizzo di più punti di produzione (in presenza o meno di punti vendita) ovvero di un punto di produzione e di più punti di vendita in locali non contigui a quello di produzione. Tale condizione di inapplicabilità non sussiste, invece, qualora l'attività sia svolta attraverso l'utilizzo di un punto di produzione (anche con annesso punto vendita) e di un punto di vendita in locali non contigui a quello di produzione.

Per le cause di inapplicabilità di cui ai punti 1) e 2), si configura l'esercizio dell'attività di produzione o di vendita in più punti, qualora questi ultimi siano diversi, ad esempio, da locali o spazi adibiti a depositi, magazzini, centri di raccolta, uffici.

Si rammenta che la condizione di inapplicabilità di cui al punto 2) non si verifica quando la presenza di più punti di produzione o di vendita costituisce una caratteristica fisiologica dell'attività esercitata. E' il caso delle attività per le quali sono stati approvati gli studi di settore contraddistinti dai seguenti codici: SG66U; SG73A; SG73B; SG75U; SG88U; SG89U; SM11B; SM18B; SM22A; SM22B; SM22C; SM23U; SM24U; SM29U; SM31U; SM36U; SM37U.

Si precisa che qualora, in via facoltativa, sia stata tenuta separata annotazione per ciascun punto di produzione e/o di vendita, ovvero per ciascuna attività esercitata, di tutti gli elementi rilevanti ai fini della applicazione degli studi di settore, non si configurano le fattispecie di inapplicabilità di cui ai punti 1), 2) e 3).

ATTENZIONE

Nel caso di annotazione separata effettuata volontariamente, si applicano le disposizioni illustrate con riferimento agli studi di settore in vigore antecedentemente al 1° gennaio 2001.

Studi di settore in vigore antecedentemente al 1° gennaio 2001

Per gli studi di settore in vigore antecedentemente al 1° gennaio 2001 (vedere nell'appendice alle istruzioni per la compilazione del modello UNICO 2002 l'elenco dei 45 studi applicabili con decorrenza dal periodo d'imposta 1998, dei 41 studi applicabili con decorrenza dal periodo d'imposta 1999 e degli ulteriori 43 studi applicabili con decorrenza dal periodo d'imposta 2000) il decreto dirigenziale del 24 dicembre 1999, pubblicato sulla G.U. 29 dicembre 1999, n. 304, introducendo l'obbligo dell'annotazione separata dei componenti rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore, rimuove, in linea di principio, le seguenti cause di inapplicabilità stabilite dai decreti ministeriali di approvazione degli studi stessi:

– esercizio dell'attività nel settore delle manifatture, dei servizi e del commercio, rispettivamente, in più punti di produzione e di vendita in locali non contigui alla produzione, in più punti di produzione e in più punti di vendita. Si rammenta, tuttavia, che la causa di inapplicabilità in esame, non si verifica quando la presenza di più punti di produzione o di vendita costituisce una caratteristica fisiologica dell'attività esercitata. È il caso delle attività per le quali sono stati approvati gli studi di settore contraddistinti dai seguenti codici: SG39U; SG50U; SG61A; SG61B; SG61C; SG61D; SG61E; SG61F; SG61G; SG61H; SG68U; SG69A; SG69B; SG69C; SG69D; SG69E; SG70U; SG71U; SG72A; SG72B; SM03A; SM03B; SM03C; SM03D. Per gli studi di settore: SM17U, SM18A, SM19U, SM21A, SM21B, SM21C, SM21D, SM21E, SM21F, SM25A, SM25B e SM26U, la predetta condizione di inapplicabilità non sussiste soltanto nel caso in cui i diversi punti vendita siano situati nell'ambito dello stesso territorio comunale;
– esercizio di due o più attività d'impresa, non rientranti nel medesimo studio di settore, se i ricavi provenienti dalle attività non prevalenti sono superiori al 20% del totale dei ricavi dichiarati.

L'introduzione dell'obbligo di annotazione separata fa venir meno le citate condizioni di inapplicabilità a seguito della rilevazione separata degli elementi, strutturali e contabili, sui quali si basa l'applicazione degli studi di settore relativamente ai diversi punti di produzione o di vendita ovvero alle diverse attività esercitate. Si ricorda che tale prescrizione sussiste solo se per tutte le attività esercitate è possibile applicare gli studi di settore. In presenza di una o più attività, anche marginali in termini di ricavi, non "soggette" a studi di settore, tale obbligo non sussiste. In tal caso occorre verificare l'eventuale sussistenza di cause di inapplicabilità al fine di stabilire l'assoggettamento agli studi di settore o ai parametri.

L'obbligo di annotazione separata non sussiste, inoltre, per i contribuenti che pur esercitando due o più attività d'impresa per le quali risultano applicabili gli studi, ovvero una o più attività in diverse unità di produzione o di vendita, presentano i seguenti requisiti:

a) ammontare complessivo di ricavi non superiore a lire 100 milioni, pari a 51.645,69 euro;

b) ricavi derivanti, in tutto o in parte, da attività svolte in comuni con popolazione residente inferiore a 3.000 abitanti.

Detti contribuenti hanno, comunque, la facoltà di effettuare le annotazioni separate previste dal decreto del 24 dicembre 1999.

ATTENZIONE

I contribuenti obbligati all'annotazione separata, per il periodo d'imposta 2001, devono indicare i dati contabili e strutturali relativi ai singoli punti o alle singole attività per le quali è stato osservato l'obbligo di separata annotazione degli elementi rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore con le modalità indicate nelle istruzioni per la compilazione del modello appositamente predisposto. L'indicazione dei suddetti dati consentirà, mediante il software GE.RI.CO., l'applicazione degli studi di settore all'insieme delle attività o dei punti di produzione e/o di vendita per i quali sia stata tenuta annotazione separata.

5. MODALITÀ DI COMPILAZIONE

Per l'applicazione degli studi di settore si tiene conto di variabili di natura contabile ed extracontabile. Tali variabili sono individuate nei decreti di approvazione dei singoli studi di settore. Le istruzioni per la determinazione del valore delle variabili di tipo contabile sono contenute in quelle relative alla compilazione del quadro "Elementi contabili" i cui righi, in analogia con i campi del prodotto informatico GE.RI.CO., sono individuati dalla lettera "F". Nelle istruzioni per la compilazione del presente modello è definito il valore da attribuire alle variabili di carattere extracontabile.
I dati richiesti in percentuale possono essere forniti con una approssimazione tale da non inficiare la sostanziale attendibilità dell'informazione richiesta.
Eventuali errate indicazioni assumeranno rilievo solo se tali da rendere palesemente non significativo il dato preso in considerazione ai fini dell'applicazione dello studio di settore.
Non vanno mai indicati importi con i decimali, neanche per i dati percentuali.

6. RISULTATI DELL'APPLICAZIONE DEGLI STUDI DI SETTORE

Inserendo i valori delle variabili contabili ed extracontabili nel prodotto software reso gratuitamente disponibile dall'Amministrazione finanziaria è possibile verificare la posizione del contribuente. L'applicazione GE.RI.CO. è prelevabile dal sito internet dell'Agenzia delle Entrate all'indirizzo **www.agenziaentrate.it** e dal Servizio telematico (per gli utenti del predetto Servizio). Per conoscere l'ammontare dei ricavi presunti sulla base degli studi di settore i contribuenti possono anche rivolgersi agli uffici locali dell'Agenzia delle Entrate o a quelli delle imposte dirette in caso di mancata istituzione dei predetti uffici. A tali uffici dovrà essere presentato il modello debitamente compilato.
L'applicazione denominata GE.RI.CO. fornisce indicazioni in ordine:
– alla congruità dei ricavi dichiarati;
– alla coerenza dei principali indicatori economici (ad esempio, la produttività per addetto, la rotazione del magazzino) che caratterizzano l'attività svolta dal contribuente, rispetto ai valori minimi e massimi assumibili con riferimento a comportamenti normali degli operatori del settore che svolgono l'attività con analoghe caratteristiche.

Al riguardo si ricorda che, in conformità al parere espresso dalla Commissione degli esperti, agli studi di settore inerenti le attività professionali nonché, ad altri studi individuati nell'appendice alle istruzioni per la compilazione del modello UNICO 2002, è stato attribuito, inizialmente, carattere sperimentale. Tali studi sono definiti sperimentali in quanto, fino alla approvazione di una nuova versione dello stesso studio:
• le indicazioni relative alla coerenza ed alla congruità, possono essere utilizzate per la formulazione dei criteri di selezione per l'attività di accertamento;
• i risultati derivanti dall'applicazione GE.RI.CO. non possono essere usati direttamente per l'azione di accertamento. Tale attività sarà fondata sull'utilizzo delle ordinarie metodologie di controllo rispetto alle quali i risultati della applicazione degli studi di settore costituiranno uno strumento di ausilio;
• i contribuenti che dichiarano ricavi o compensi di importo non inferiore a quello risultante dagli studi sperimentali, ovvero vi si adeguano spontaneamente, evitano l'eventuale accertamento sulla base delle risultanze dello studio di settore che verrà approvato al termine della fase sperimentale, a seguito di nuove elaborazioni. Tali contribuenti eviteranno il predetto accertamento anche nel caso in cui l'ammontare stimato dal nuovo studio risulti superiore a quello determinato con l'applicazione GE.RI.CO. predisposta per il periodo d'imposta 2001;
• nei confronti dei contribuenti che non risultano congrui, i ricavi o compensi derivanti dall'applicazione dello studio di settore approvato al termine della fase sperimentale potranno essere utilizzati per effettuare accertamenti in relazione a tutti i periodi di imposta che si sono succeduti nel periodo sperimentale.

ATTENZIONE
Ai soggetti che esercitano le attività economiche comprese negli studi di settore a carattere sperimentale, non si applicano i parametri di cui al D.P.C.M. 29 gennaio 1996, come modificato dal D.P.C.M. 27 marzo 1997.

7. ASSEVERAZIONE DEI DATI PRESI A BASE PER L'APPLICAZIONE DEGLI STUDI DI SETTORE

In base all'articolo 35 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, così come introdotto dall'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 28 dicembre 1998, n. 490, i responsabili dell'assistenza fiscale dei centri costituiti dai soggetti di cui all'articolo 32, comma 1, lettere a), b) e c) (CAF imprese) e i soggetti abilitabili alla trasmissione telematica delle dichiarazioni indicati alle lettere a) e b) del comma 3, dell'articolo 3, del Decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, (professionisti abilitabili) possono rilasciare, su richiesta dei contribuenti, l'asseverazione prevista nel comma 1, lett. b), dello stesso articolo. A tal fine, i predetti soggetti devono verificare che gli elementi contabili ed extracontabili comunicati all'Amministrazione finanziaria nei modelli di dichiarazione e rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore corrispondano a quelli risultanti dalle scritture contabili e da altra idonea documentazione.
Dovrà, ad esempio, essere accertato che:
– il costo del venduto risulti effettivamente uguale alla differenza tra le esistenze iniziali più gli acquisti dell'esercizio e le rimanenze finali così come risultanti dalla contabilità, senza necessità di effettuare, a tal fine, accertamenti in ordine alla reale consistenza delle giacenze fisicamente esistenti in magazzino;
– i dati relativi ai beni strumentali, diversi dagli immobili, di cui si è tenuto conto nell'applicazione degli studi di settore trovino corrispondenza con quanto annotato nel registro dei beni ammortizzabili o nel libro degli inventari o, per i soggetti in regime di contabilità semplificata, nel registro degli acquisti tenuto ai fini IVA;
– le altre spese indicate nelle dichiarazioni e rilevanti ai fini degli studi, corrispondano effettivamente ai relativi importi annotati nelle scritture contabili.

L'asseverazione non deve essere effettuata relativamente ai dati:
a) per i quali è necessario esaminare l'intera documentazione contabile o gran parte di essa come nel caso della rilevazione dei fatti la cui rappresentazione è richiesta attraverso l'indicazione di dati espressi in forma percentuale;
b) che implicano valutazioni non rilevabili documentalmente e che, come tali, non possono che essere effettuate dal contribuente;
c) relativi alle unità destinate all'esercizio dell'attività.

Con decreto ministeriale 18 gennaio 2001 è stata modificata la disciplina del visto di conformità e dell'asseverazione. Per effetto di tali modifiche con l'asseverazione di cui all'art. 35, comma 1, lettera b), del citato decreto legislativo n. 241 del 1997 viene attestata la congruità dell'ammontare dei ricavi o dei compensi dichiarati a quelli determinabili sulla base degli studi di settore ovvero le cause che giustificano l'eventuale scostamento. Possono essere, altresì, attestate le cause che giustificano un'incoerenza rispetto agli indicatori economici individuati dai rispettivi studi. Per poter rilasciare l'asseverazione devono, quindi, essere congiuntamente attestate le seguenti circostanze:
• la corrispondenza dei dati contabili e di quelli extracontabili comunicati all'Amministrazione finanziaria e rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore con quelli desunti dalle scritture contabili o da altra documentazione idonea;
• la congruità dei ricavi dichiarati ovvero l'esistenza di cause che giustificano un eventuale scostamento dei ricavi dichiarati rispetto a quelli derivanti dall'applicazione dello studio di settore;
• l'esistenza di cause che giustificano la non coerenza economica rispetto agli indici individuati dai singoli studi di settore.

8. FRONTESPIZIO

Nel frontespizio va indicato:
– in alto a destra, il codice fiscale;
– il numero progressivo dell'unità di vendita va indicato soltanto dai contribuenti che hanno tenuto annotazione separata, seguendo le modalità indicate nelle istruzioni per la com-

pilazione del modello appositamente predisposto;
– barrando la relativa casella, il codice dell'attività esercitata secondo le indicazioni fornite nel paragrafo 2.

9. QUADRO A - PERSONALE ADDETTO ALL'ATTIVITÀ

Nel quadro A sono richieste informazioni relative al personale addetto all'attività. Per individuare il numero dei collaboratori coordinati e continuativi, degli associati in partecipazione e dei soci è necessario far riferimento alla data del 31 dicembre 2001. Con riferimento al personale dipendente, compresi gli apprendisti e gli assunti con contratti di formazione e lavoro o a termine e i lavoranti a domicilio va, invece, indicato il numero delle giornate retribuite a prescindere dalla durata del contratto e dalla sussistenza, alla data del 31 dicembre 2001, del rapporto di lavoro. Pertanto, ad esempio, un dipendente con contratto a tempo parziale dal 1° gennaio al 30 giugno e con contratto a tempo pieno dal 1° luglio al 20 dicembre, va computato sia tra i dipendenti a tempo parziale che tra quelli a tempo pieno e va indicato, per entrambi i rapporti di lavoro, il numero delle giornate retribuite. Non vanno indicati gli associati in partecipazione ed i soci che apportano esclusivamente capitale, anche se soci di società in nome collettivo o di società in accomandita semplice. Si precisa che non possono essere considerati soci di capitale quelli per i quali sono versati contributi previdenziali e/o premi per assicurazione contro gli infortuni, nonché i soci che svolgono la funzione di amministratori della società.
In particolare, indicare:
– nel **rigo A01**, il numero complessivo delle giornate retribuite relative ai lavoratori dipendenti che svolgono attività a tempo pieno, desumibile dai modelli DM10 relativi al 2001;
– nel **rigo A02**, il numero complessivo delle giornate retribuite relative ai lavoratori dipendenti a tempo parziale, determinato moltiplicando per sei il numero delle settimane indicato al punto 13 della parte C, sezione 1 della "Comunicazione dati certificazioni lavoro dipendente, assimilati ed assistenza fiscale" del modello 770/2002 semplificato. In tale rigo devono essere indicati anche i dati relativi ai lavoratori dipendenti a tempo parziale assunti con contratto di formazione e lavoro;
– nel **rigo A03**, il numero complessivo delle giornate retribuite relative agli apprendisti che svolgono attività nell'impresa, determinato moltiplicando per sei il numero delle settimane desumibile dai modelli DM10 relativi al 2001;
– nel **rigo A04**, il numero complessivo delle giornate retribuite relative agli assunti con contratto di formazione e lavoro, ai dipendenti con contratto a termine e ai lavoranti a domicilio, desumibile dai modelli DM10 relativi al 2001;
– nel **rigo A05**, il numero dei collaboratori coordinati e continuativi di cui all'articolo 47, comma 1, lett. c-bis, del TUIR, che prestano la loro attività prevalentemente nell'impresa interessata alla compilazione del modello;
– nel **rigo A06**, il numero dei collaboratori coordinati e continuativi di cui all'articolo 47, comma 1, lett. c-bis, del TUIR, diversi da quelli indicati nel rigo precedente;
– nel **rigo A07**, nella **prima colonna**, il numero dei collaboratori dell'impresa familiare di cui all'articolo 5, comma 4, del TUIR, ovvero il coniuge dell'azienda coniugale non gestita in forma societaria;
– nel **rigo A08**, nella **prima colonna**, il numero dei familiari che prestano la loro attività nell'impresa, diversi da quelli indicati nel rigo precedente (quali, ad esempio, i cosiddetti familiari coadiuvanti per i quali vengono versati i contributi previdenziali);
– nel **rigo A09**, nella **prima colonna**, il numero degli associati in partecipazione che apportano lavoro prevalentemente nell'impresa interessata alla compilazione del modello;
– nel **rigo A10**, nella **prima colonna**, il numero degli associati in partecipazione diversi da quelli indicati nel rigo precedente;
– nel **rigo A11**, nella **prima colonna**, il numero dei soci, inclusi i soci amministratori, con occupazione prevalente nell'impresa interessata alla compilazione del modello. In tale rigo non vanno indicati i soci, inclusi i soci amministratori, che hanno percepito compensi derivanti da contratti di lavoro dipendente ovvero di collaborazione coordinata e continuativa. Tali soci vanno indicati nei righi appositamente previsti per il personale retribuito in base ai predetti contratti di lavoro;
– nel **rigo A12**, nella **prima colonna**, il numero dei soci, inclusi i soci amministratori, che non hanno occupazione prevalente nell'impresa interessata alla compilazione del modello;
– nei **righi** da **A07** ad **A12**, nella **seconda colonna**, le percentuali complessive dell'apporto di lavoro effettivamente prestato dal personale indicato nella prima colonna di ciascun rigo rispetto a quello necessario per lo svolgimento dell'attività a tempo pieno da parte di un dipendente che lavora per l'intero anno. Considerata, ad esempio, un'attività nella quale il titolare dell'impresa è affiancato da due collaboratori familiari, il primo dei quali svolge l'attività a tempo pieno e il secondo per la metà della giornata lavorativa ed a giorni alterni, nel rigo in esame andrà riportato 125 risultante dalla somma di 100 e 25, percentuali di apporto di lavoro dei due collaboratori familiari;
– nel **rigo A13**, il numero degli amministratori non soci. Si precisa che vanno indicati soltanto coloro che svolgono l'attività di amministratore caratterizzata da apporto lavorativo direttamente afferente all'attività svolta dalla società e che non possono essere inclusi nei righi precedenti. Quindi, ad esempio, gli amministratori assunti con contratto di lavoro dipendente non dovranno essere inclusi in questo rigo bensì nel rigo A01.

10. QUADRO B - UNITÀ LOCALE DESTINATA ALL'ATTIVITÀ DI VENDITA

Nel quadro B sono richieste informazioni relative all'unità locale e agli spazi che, a qualsiasi titolo, vengono utilizzati per l'esercizio dell'attività di vendita. Per individuare l'unità locale e gli spazi da indicare in tale quadro è necessario far riferimento alla data del 31 dicembre 2001. La superficie dell'unità locale deve essere quella effettiva, indipendentemente da quanto risulta dalla eventuale licenza amministrativa.
In particolare indicare:
– nel **rigo B01**, l'anno in cui l'impresa interessata alla compilazione del presente modello ha iniziato l'attività nell'unità locale presa in considerazione;
– nel **rigo B02**, il comune in cui è situata l'unità locale;
– nel **rigo B03**, la sigla della provincia;
– nel **rigo B04**, la superficie complessiva, espressa in metri quadrati, dei locali direttamente destinati alla vendita e all'esposizione interna della merce;
– nel **rigo B05**, la superficie complessiva, espressa in metri quadrati, dei locali destinati a magazzino;
– nel **rigo B06**, la superficie complessiva, espressa in metri quadrati, dei locali destinati ad uffici;
– nel **rigo B07**, la superficie complessiva, espressa in metri quadrati, dei locali destinati a laboratorio e/o sala di ripresa e/o esame della vista;
– nel **rigo B08**, la dimensione, espressa in metri lineari, dell'esposizione sul fronte stradale (vetrine, vetrate e porte);
– nel **rigo B09**, il numero dei giorni di apertura nel corso del 2001;
– nel **rigo B10**, il **codice 1**, **2** o **3**, se viene svolta attività stagionale per un periodo non superiore rispettivamente a 3 a 6 a 9 mesi nell'anno. La casella non va compilata, pertanto, nei casi in cui l'attività viene svolta per un periodo superiore ai nove mesi nell'anno;
– nel **rigo B11**, la localizzazione dell'esercizio commerciale, utilizzando il **codice 1**, se si tratta di esercizio autonomo non inserito in particolari strutture commerciali, il **codice 2**, se si tratta di esercizio inserito in un centro commerciale al dettaglio, il **codice 3**, se si tratta di esercizio inserito in altre strutture (quali ad esempio: porti, aeroporti, stazioni ferroviarie, alberghi, ecc.);
– nel **rigo B12**, l'ammontare delle spese sostenute per beni e/o servizi comuni forniti da strutture nelle quali è inserito l'esercizio commerciale in caso di localizzazione non autonoma. Si tratta ad esempio, delle spese relative a quote condominiali, addebitate per la gestione dei beni comuni e per la prestazione dei servizi (custodia dei parcheggi, cura dei giardini, ecc.);
– nel **rigo B13**, l'ubicazione dell'esercizio, utilizzando il **codice 1**, se trattasi di esercizio ubicato in isola pedonale; il **codice 2**, se trattasi di esercizio ubicato in zona a traffico limitato;

– nel **rigo B14**, se l'esercente aderisce ad associazione dei commercianti di via, barrando l'apposita casella.

Strutture non annesse alle unità locali destinate alla vendita

La sezione consente di rilevare informazioni concernenti i diversi locali e spazi, non annessi alle unità locale destinata alla vendita (punti vendita), che vengono utilizzati per l'esercizio dell'attività.
In particolare, indicare:
– nel **rigo B15**, la superficie complessiva, espressa in metri quadrati, dei locali destinati a magazzino e/o deposito della merce e di attrezzature varie;
– nel **rigo B16**, la superficie complessiva, espressa in metri quadrati, dei locali destinati ad uffici;
– nel **rigo B17**, la superficie complessiva, espressa in metri quadrati, dei locali adibiti a laboratorio e/o a sala di ripresa, e/o esame della vista.

11. QUADRO D - ELEMENTI SPECIFICI DELL'ATTIVITÀ

Nel quadro D sono richieste informazioni che consentono di individuare le concrete modalità di svolgimento dell'attività e la natura dei servizi offerti alla clientela. Inoltre sono richiesti dati relativi a particolari figure professionali con maggior dettaglio rispetto a quanto già indicato nel quadro "Personale addetto all'attività".
In particolare, indicare:

Modalità di espletamento dell'attività

– nei **righi** da **D01** a **D10**, per ciascuna delle attività elencate, la percentuale dei ricavi conseguiti in rapporto ai ricavi complessivi. Al riguardo si precisa che tra i proventi per prestazioni professionali rese da ottici optometristi, rientrano ad esempio quelli derivanti dalla misurazione della vista, applicazioni lenti a contatto ed esercizi di educazione visiva.
Il totale delle percentuali indicate deve risultare pari a 100;

Prodotti venduti

– nei **righi** da **D11** a **D28**, la percentuale dei ricavi conseguiti con la vendita dei prodotti di ciascuna delle tipologie elencate, con riferimento ai ricavi complessivi.
Il totale delle percentuali indicate deve risultare pari a 100;

Tipologia di vendita

– nel **rigo D29**, la tipologia di vendita praticata dall'impresa interessata alla compilazione del modello, indicando il **codice 1**, **2** o **3**, a seconda che trattasi di vendita assistita, self service o mista. Al riguardo, si precisa che per vendita assistita si intende quella che prevede l'assistenza al cliente da parte del personale addetto; per vendita mista, invece, si intende quella effettuata in esercizi commerciali organizzati come self-service nei quali, però, è anche previsto che il cliente possa richiedere l'assistenza da parte del personale addetto;

Servizi offerti

– nei **righi** da **D30** a **D34**, barrando una o più caselle, la tipologia dei servizi offerti;

Personale specializzato

– nei **righi** da **D35** a **D38**, il numero degli addetti, distintamente per le qualifiche indicate. Per l'individuazione del numero si devono sommare tutti gli addetti, dipendenti e non dipendenti, compreso il titolare o, in caso di società, i soci;

Modalità di acquisto

– nei **righi** da **D39** a **D42**, distintamente per ciascuna delle modalità di acquisto elencate, la percentuale dei costi sostenuti per l'acquisto delle merci, in rapporto all'ammontare complessivo degli acquisti effettuati nell'anno.
Il totale delle percentuali indicate deve risultare pari a 100;

Modalità di vendita

– nel **rigo D43**, la percentuale dei ricavi conseguiti dalle vendite con emissione di fattura, in rapporto ai ricavi complessivi;

Tipologia clientela

– nei **righi** da **D44** a **D46**, per ciascuna tipologia di clientela individuata, la percentuale dei ricavi conseguiti, in rapporto ai ricavi complessivi.
Il totale delle percentuali indicate deve risultare pari a 100;

Modalità organizzativa

– nei **righi** da **D47** a **D49**, la modalità organizzativa che caratterizza l'impresa interessata alla compilazione del modello, barrando la rispettiva casella;

Costi e spese specifici

– nel **rigo D50**, l'ammontare complessivo dei costi sostenuti per lavorazioni effettuate da terzi;
– nel **rigo D51**, l'ammontare complessivo delle spese di pubblicità, propaganda e rappresentanza di cui all'art. 74, comma 2, del TUIR, senza tener conto, per le spese di rappresentanza, dei limiti di deducibilità previsti da tale disposizione;
– nel **rigo D52**, l'ammontare dei costi e delle spese, diversi da quelli sostenuti per l'acquisto delle merci, che i gruppi di acquisto, il franchisor o l'affiliante hanno addebitato all'impresa interessata alla compilazione del modello. Dette spese sono, ad esempio, quelle che il franchisor addebita all'esercente, per pubblicizzare i prodotti commercializzati, per allestire l'arredo del punto vendita, per fornire servizi di consulenza e per addestrare il personale addetto alle vendite;
– nel **rigo D53** l'ammontare dei costi sostenuti per stipulare polizze assicurative a copertura della merce;
– nel **rigo D54**, l'ammontare dei costi e delle spese sostenute per l'allestimento delle vetrine. Al riguardo, si precisa che nel dato in questione devono essere comprese esclusivamente le spese sostenute per l'opera svolta da personale specializzato (vetrinisti) appositamente incaricato e i costi per l'acquisto del materiale utilizzato a fini espositivi, con esclusione del valore della merce esposta destinata alla vendita;

Altri dati

– nel **rigo D55**, barrando la relativa casella, se trattasi di concessionario e/o esclusivista di un prodotto;
– nel **rigo D56**, barrando la relativa casella, se trattasi di esercizio autorizzato all'assistenza di una marca.

Mezzi di trasporto

– nel **rigo D57**, il numero di autovetture possedute e/o detenute a qualsiasi titolo per lo svolgimento dell'attività alla data del 31 dicembre 2001. Al riguardo, si precisa che i veicoli da indicare sono quelli di cui alla lettera a) dell'articolo 54, comma 1, del Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;
– nel **rigo D58**, le spese sostenute per servizi di trasporto effettuate da terzi, integrativi o sostitutivi dei servizi effettuati con mezzi propri, comprendendo tra queste anche quelle sostenute per la spedizione attraverso corrieri o altri mezzi di trasporto (navi, aerei, treni, ecc.).

12. QUADRO E – BENI STRUMENTALI

Nel quadro E sono richieste informazioni relative ai beni strumentali posseduti e/o detenuti a qualsiasi titolo al 31 dicembre 2001.
In particolare indicare:
• nei **righi** da **E01** ad **E05**, il possesso e/o la detenzione dei beni strumentali, per ciascuna delle tipologie individuate, barrando la casella corrispondente;
• nei **righi** da **E06** ad **E15**, per ciascuna delle tipologie individuate, il numero complessivo dei beni strumentali posseduti e/o detenuti.

13. QUADRO F – ELEMENTI CONTABILI

Nel quadro F devono essere indicati gli elementi contabili necessari per l'applicazione dello studio di settore. Come già precisato

nel paragrafo 2, i soggetti che determinano il reddito con criteri forfetari non devono indicare i dati contabili richiesti nel presente quadro.

ATTENZIONE
Per la determinazione del valore dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore da indicare nel presente quadro, occorre avere riguardo alle disposizioni previste dal TUIR. Pertanto, ad esempio, le spese e i componenti negativi relativi ad autovetture, autocaravan, ciclomotori e motocicli utilizzati nell'esercizio dell'impresa vanno assunti tenendo conto di quanto previsto dall'art. 121-bis del TUIR.
Si precisa che i dati da indicare nel quadro in commento devono essere comunicati applicando i criteri forniti nelle istruzioni a questo modello, prescindendo da quanto stabilito nelle istruzioni per la compilazione dei quadri del modello UNICO 2002 finalizzati alla determinazione del risultato di esercizio.
In particolare, indicare:

Imposte sui redditi

– nel **rigo F01**, il valore delle esistenze iniziali relative a materie prime e sussidiarie, semilavorati, merci e prodotti finiti nonché ai prodotti in corso di lavorazione e ai servizi non di durata ultrannuale.
  Non si deve tener conto delle esistenze iniziali relative ai generi di monopolio, valori bollati e postali, marche assicurative e valori similari e ai generi soggetti a ricavo fisso (ad esempio, schede telefoniche, abbonamenti, biglietti e tessere per i mezzi pubblici, viacard, tessere e biglietti per parcheggi), nonché delle esistenze iniziali relative ai carburanti ed ai beni commercializzati dai rivenditori in base a contratti estimatori di giornali, di libri e di periodici, anche su supporti audiovideomagnetici;
– nel **rigo F02**, il valore delle sole esistenze iniziali relative a prodotti finiti. Si precisa che l'ammontare indicato in questo rigo è anche compreso nel valore da riportare nel rigo F01;
– nel **rigo F03**, il valore delle esistenze iniziali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale (art. 60 del TUIR);
– nel **rigo F04**, il valore delle esistenze iniziali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale valutate ai sensi dell'art. 60, comma 5, del TUIR. Si precisa che l'ammontare indicato in questo rigo è anche compreso nel valore da riportare nel rigo F03;
– nel **rigo F05**, il valore delle rimanenze finali relative a:
  1) materie prime e sussidiarie, semilavorati, prodotti finiti e merci (art. 59, comma 1, del TUIR);
  2) prodotti in corso di lavorazione e servizi non di durata ultrannuale (art. 59, comma 5, del TUIR).
  Non si deve tener conto delle rimanenze finali relative ai generi di monopolio, valori bollati e postali, marche assicurative e valori similari e ai generi soggetti a ricavo fisso (ad esempio, schede telefoniche, abbonamenti, biglietti e tessere per i mezzi pubblici, viacard, tessere e biglietti per parcheggi), nonché delle rimanenze finali relative ai carburanti e ai beni commercializzati dai rivenditori in base a contratti estimatori di giornali, di libri e di periodici, anche su supporti audiovideomagnetici;
– nel **rigo F06**, il valore delle sole rimanenze finali relative a prodotti finiti. Si precisa che l'ammontare indicato in questo rigo è anche compreso nel valore da riportare nel rigo F05;
– nel **rigo F07**, il valore delle rimanenze finali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale in corso di esecuzione (art. 60 del TUIR);
– nel **rigo F08**, il valore delle rimanenze finali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale in corso di esecuzione, valutate ai sensi dell'art. 60, comma 5, dello stesso TUIR. Si precisa che l'ammontare indicato in questo rigo è anche compreso nel valore da riportare nel rigo F07;
– nel **rigo F09**, l'ammontare del costo di acquisto di materie prime e sussidiarie, semilavorati e merci, incluse le spese sostenute per le lavorazioni effettuate da terzi esterni all'impresa.
  Non si deve tener conto dei costi di acquisto relativi ai generi di monopolio, valori bollati e postali, marche assicurative e valori similari e ai generi soggetti a ricavo fisso (ad esempio, schede telefoniche, abbonamenti, biglietti e tessere per i mezzi pubblici, viacard, tessere e biglietti per parcheggi), nonché dei costi di acquisto relativi ai carburanti e ai beni commercializzati dai rivenditori in base a contratti estimatori di giornali, di libri e di periodici, anche su supporti audiovideomagnetici;
– nel **rigo F10,** l'ammontare dei costi relativi all'acquisto di beni e servizi strettamente correlati alla produzione dei ricavi che originano dall'attività di impresa esercitata.
  Non vanno considerati, ai fini della compilazione di questo rigo, i costi di tipo gestionale che riguardano il complessivo svolgimento dell'attività, quali, ad esempio, quelli relativi alle tasse di concessione governativa, alla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani e, in genere, alle imposte e tasse non direttamente correlate alla produzione dei ricavi.
  Per attività di produzione di servizi devono intendersi quelle aventi per contenuto prestazioni di fare, ancorché, per la loro esecuzione, siano impiegati beni, materie prime o materiali di consumo.
  A titolo esemplificativo, vanno considerate: le spese per i carburanti e i lubrificanti sostenute dalle imprese di autotrasporto di cose per conto di terzi, dagli agenti e rappresentanti di commercio e dai titolari di licenza per l'esercizio taxi; le spese per l'appalto di trasporti commissionati a terzi dalle imprese di autotrasporto; le spese per l'acquisto dei prodotti utilizzati dai barbieri e dai parrucchieri per lo svolgimento della loro attività (ad esempio, per il lavaggio e la cura dei capelli); i costi sostenuti per l'acquisto di materiale elettrico dagli installatori di impianti elettrici; i diritti pagati alla SIAE dai gestori delle sale da ballo; i costi sostenuti per l'acquisto dei diritti d'autore; i costi sostenuti per il pagamento delle scommesse e per il prelievo UNIRE dalle agenzie ippiche; le spese per i pedaggi autostradali sostenute dalle imprese di autotrasporto di cose per conto di terzi. Devono essere incluse nel rigo in oggetto anche le spese sostenute per prestazioni di terzi ai quali è appaltata, in tutto o in parte, la produzione del servizio.
  Le spese per consumi di energia vanno, di regola, computate nella determinazione del valore da indicare al rigo F13 "spese per acquisti di servizi". Tuttavia, qualora in contabilità le spese sostenute per il consumo di energia direttamente utilizzata nel processo produttivo siano state rilevate separatamente da quelle sostenute per l'energia non direttamente utilizzata nell'attività produttiva, le prime possono essere collocate in questo rigo. A titolo esemplificativo, nel caso in cui un'impresa utilizzi energia elettrica per "usi industriali" ed energia elettrica per "usi civili" e contabilizzi separatamente le menzionate spese, può inserire il costo per l'energia ad uso industriale tra le spese da indicare nel rigo in oggetto;
– **nel rigo F11,** il valore dei beni strumentali ottenuto sommando:
  a) il costo storico, comprensivo degli oneri accessori di diretta imputazione e degli eventuali contributi di terzi, dei beni materiali e immateriali, escluso l'avviamento, ammortizzabili ai sensi degli artt. 67 e 68 del TUIR, da indicare nel registro dei beni ammortizzabili o nel libro degli inventari ovvero nel registro degli acquisti tenuto ai fini IVA, al lordo degli ammortamenti, considerando le eventuali rivalutazioni a norma di legge effettuate prima dell'entrata in vigore delle disposizioni di cui agli artt. da 10 a 16 della legge 21 novembre 2000, n. 342;
  b) il costo di acquisto sostenuto dal concedente per i beni acquisiti in dipendenza di contratti di locazione finanziaria, al netto dell'imposta sul valore aggiunto. A tal fine non assume alcun rilievo il prezzo di riscatto, anche successivamente all'esercizio dell'opzione di acquisto;
  c) il valore normale al momento dell'immissione nell'attività dei beni acquisiti in comodato ovvero in dipendenza di contratti di locazione non finanziaria. In caso di affitto o usufrutto d'azienda, va considerato il valore attribuito ai beni strumentali nell'atto di affitto o di costituzione in usufrutto o, in mancanza, il loro valore normale determinato con riferimento al momento di stipula dell'atto.

ATTENZIONE
Si ricorda che, concluso il periodo transitorio disposto al paragrafo 12.3 della circolare n. 54/E del 13 giugno 2001, per la determinazione del valore dei beni strumentali vanno considerati i beni esistenti alla data di chiusura del periodo d'imposta (31 dicembre per i soggetti con periodo coincidente con l'anno solare). Ne deriva che non si tiene conto del valore dei beni ceduti, mentre va considerato l'intero valore dei beni acquisiti nel corso del periodo d'imposta. Non è, pertanto, più consentito l'utilizzo del criterio di determinazione del valore dei beni strumentali ragguagliando il valore di detti beni al periodo di possesso.

Nella determinazione del "Valore dei beni strumentali":
– non si tiene conto degli immobili, incluse le costruzioni leggere aventi il requisito della stabilità;
– va computato il valore dei beni il cui costo unitario non è superiore ad un milione di lire, pari a euro 516,46, ancorché gli stessi beni non siano stati rilevati nel registro dei beni ammortizzabili o nel libro degli inventari ovvero nel registro degli acquisti tenuto ai fini IVA;
– le spese relative all'acquisto di beni mobili adibiti promiscuamente all'esercizio dell'impresa ed all'uso personale o familiare vanno computate nella misura del 50 per cento;
– è possibile non tener conto del valore dei beni strumentali inutilizzati nel corso del periodo d'imposta a condizione che non siano state dedotte le relative quote di ammortamento.

Nell'ipotesi di imposta sul valore aggiunto totalmente indetraibile per effetto dell'opzione per la dispensa degli adempimenti prevista per le operazioni esenti dall'art. 36-bis del D.P.R. n. 633 del 1972 e in quella del pro-rata di detraibilità pari a zero secondo i criteri di cui all'art. 19-bis, dello stesso D.P.R. n. 633 del 1972, l'imposta sul valore aggiunto relativa alle singole operazioni di acquisto costituisce una componente del costo del bene cui afferisce. Con riferimento, invece, alle ipotesi di pro-rata di detraibilità dell'imposta sul valore aggiunto rilevante (cioè di valore positivo), tale onere non rileva ai fini della determinazione della voce in esame.
Si precisa, inoltre, che per la determinazione del "valore dei beni strumentali" si deve far riferimento alla nozione di costo di cui all'art. 76, comma 1, del TUIR.
Per i beni strumentali acquisiti nei periodi 1994 e 1995 i valori di cui alle lettere a) e b) sono ridotti, rispettivamente, del 10 e del 20 per cento. La riduzione è attribuita a tutti gli esercenti attività di impresa e, quindi, anche a coloro che di fatto non hanno fruito dell'agevolazione prevista dall'art. 3 del D.L. n. 357 del 1994 (quindi, ad esempio, anche alle imprese costituite dopo il 12 giugno 1994 o in relazione all'acquisto di beni usati).
– nel **rigo F12**, l'ammontare delle spese per prestazioni di lavoro e, in particolare:
  1. le spese per prestazioni di lavoro, incluse quelle sostenute per i contributi e per i premi Inail, rese da lavoratori dipendenti a tempo pieno e a tempo parziale e dagli apprendisti che abbiano prestato l'attività per l'intero anno o per parte di esso, comprensive degli stipendi, salari e altri compensi in denaro o in natura, delle quote di indennità di quiescenza e previdenza maturate nell'anno, nonché delle partecipazioni agli utili, ad eccezione delle somme corrisposte ai lavoratori che hanno cessato l'attività, eventualmente dedotte in base al criterio di cassa;
  2. le spese per altre prestazioni di lavoro, diverse da quelle di lavoro dipendente (cioè quelle sostenute per i lavoratori autonomi, i collaboratori coordinati e continuativi, ecc.), direttamente afferenti l'attività esercitata dal contribuente, comprensive delle quote di indennità di fine rapporto dei collaboratori coordinati e continuativi maturate nel periodo di imposta, ad eccezione delle somme corrisposte ai collaboratori che hanno cessato l'attività, eventualmente dedotte in base al criterio di cassa.

Si precisa, altresì, che vanno considerati nel computo delle spese per prestazioni di lavoro di cui ai punti precedenti anche i costi sostenuti per le trasferte effettuate fuori dal territorio comunale dai lavoratori dipendenti e dai titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa nel rispetto dei limiti stabiliti dall'art. 62, comma 1-ter, del TUIR.
In relazione ai criteri da adottare per la determinazione del valore da inserire nel rigo in esame si rileva, inoltre, che per prestazioni di lavoro direttamente afferenti all'attività svolta dal contribuente si devono intendere quelle rese dai prestatori al di fuori dell'esercizio di un'attività commerciale, a condizione che abbiano una diretta correlazione con l'attività svolta dal contribuente stesso e, quindi, una diretta influenza sulla capacità di produrre ricavi. Si considerano spese direttamente afferenti l'attività esercitata, ad esempio, quelle sostenute: da un'impresa edile per un progetto di ristrutturazione realizzato da un architetto; da un laboratorio di analisi per le prestazioni rese da un medico che effettua i prelievi; da un fabbricante di mobili per un progetto realizzato da un designer.
Non possono, invece, essere considerate spese direttamente afferenti all'attività quelle sostenute, ad esempio, per le prestazioni di un legale che ha assistito il contribuente per un procedimento giudiziario, né quelle sostenute per prestazioni rese nell'esercizio di un'attività d'impresa (pertanto non vanno considerate nel presente rigo, ad esempio, le provvigioni corrisposte dalle case mandanti agli agenti e rappresentanti di commercio). Si fa presente, infine, che non vanno computate nel valore da inserire nel rigo in esame le spese indicate al rigo F13 "Spese per acquisti di servizi" quali, ad esempio, quelle corrisposte ai professionisti per la tenuta della contabilità;
– nel **rigo F13**, l'ammontare delle spese sostenute per l'acquisto di servizi inerenti all'amministrazione; la tenuta della contabilità; il trasporto dei beni connesso all'acquisto o alla vendita; i premi di assicurazione relativi all'attività; i servizi telefonici, compresi quelli accessori; i consumi di energia; i carburanti, lubrificanti e simili destinati all'autotrazione.
  Con riferimento a tale elencazione, da intendersi tassativa, si precisa che:
– le spese per l'acquisto di servizi inerenti all'amministrazione non includono le spese di pubblicità, le spese per imposte e tasse, nonché le spese per l'acquisto di beni, quali quelli di cancelleria. Rientrano, invece, in tali spese, ad esempio, le provvigioni attribuite dalle case mandanti agli agenti e rappresentanti di commercio e quelle attribuite dagli agenti di assicurazione ai propri subagenti. Sono, inoltre, compresi i compensi corrisposti agli amministratori non soci delle società di persone e agli amministratori delle società ed enti soggetti all'Irpeg;
– le spese di tenuta della contabilità includono quelle per la tenuta dei libri paga e per la compilazione delle dichiarazioni fiscali; non comprendono, invece, quelle sostenute, ad esempio, per l'assistenza in sede contenziosa;
– le spese per il trasporto dei beni vanno considerate solo se non sono state comprese nel costo degli stessi beni quali oneri accessori;
– non si tiene conto dei premi riguardanti le assicurazioni obbligatorie per legge, ancorché l'obbligatorietà sia correlata all'esercizio dell'attività d'impresa (quali, ad esempio, i premi riguardanti l'assicurazione delle autovetture, comprendendo tra gli stessi, ai fini di semplificazione, oltre alla RCA, anche quelli per furto e incendio, e i premi Inail relativi all'imprenditore, e ai collaboratori familiari);
– tra i consumi di energia vanno comprese le spese sostenute nel periodo d'imposta per qualsiasi tipo di fonte energetica (energia elettrica, metano, gasolio, ecc) utilizzata per consentire lo svolgimento del processo produttivo, con esclusione delle spese per il riscaldamento dei locali;
– i costi relativi a carburanti e simili includono tutto ciò che serve per la trazione degli automezzi (benzina, gasolio, metano, gas liquido, ecc.).

Si precisa, a titolo esemplificativo, che non rientrano tra le spese in oggetto quelle di rappresentanza, di custodia, di manutenzione e riparazione e per viaggi e trasferte.
Non si tiene conto, altresì, dei costi considerati per la determinazione del "Costo per la produzione dei servizi" da indicare al rigo F10;
– nel **rigo F14**, l'ammontare dei ricavi di cui alle lett. a) e b) del comma 1 dell'art. 53 del TUIR cioè dei corrispettivi di cessioni di beni e delle prestazioni di servizi alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa e dei corrispettivi delle cessioni di materie prime e sussidiarie, di semilavorati e di altri beni mobili, esclusi quel-

li strumentali, acquistati o prodotti per essere impiegati nella produzione.

I ricavi delle attività per le quali si percepiscono aggi o ricavi fissi non vanno compresi nel rigo in esame, ma vanno indicati nel rigo F15;

Non si deve tenere conto, invece:
- dei ricavi derivanti dalla cessione di azioni o quote di partecipazione in società ed enti indicati alle lettere a), b) e d) del comma 1 dell'art. 87 del TUIR, comprese quelle non rappresentate da titoli, nonché di obbligazioni e di altri titoli in serie o di massa, che non costituiscono immobilizzazioni finanziarie, anche se non rientrano tra i beni al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa;
- delle indennità conseguite a titolo di risarcimento, anche in forma assicurativa, per la perdita o il danneggiamento di beni da cui originano ricavi;
- degli aggi conseguiti dai rivenditori di generi di monopolio, valori bollati e postali, marche assicurative e valori similari, indipendentemente dal regime di contabilità adottato;
- dei ricavi derivanti dall'affitto di un ramo d'azienda, ovvero, da attività di vendita di generi soggetti a ricavo fisso (ad esempio: la gestione di ricevitorie totocalcio, totogol, totip, totosei; la vendita di schede telefoniche, abbonamenti, biglietti e tessere per i mezzi pubblici, viacard, tessere e biglietti per parcheggi; la gestione di concessionarie superenalotto, enalotto, lotto);
- dei ricavi conseguiti per la vendita dei carburanti e dai rivenditori in base a contratti estimatori di giornali, di libri e di periodici anche su supporti audiovideomagnetici.

Non vanno, altresì, presi in considerazione gli altri componenti positivi che concorrono a formare il reddito, compresi i proventi conseguiti in sostituzione di redditi derivanti dall'esercizio di attività di impresa e le indennità conseguite, anche in forma assicurativa, per il risarcimento dei danni consistenti nella perdita dei citati redditi, con esclusione dei danni dipendenti da invalidità permanente o da morte.

Nell'apposito campo interno, va indicato l'ammontare dei ricavi dichiarati ai fini dell'adeguamento agli studi di settore qualora il contribuente intenda avvalersi delle disposizioni previste dall'articolo 10, della legge 8 maggio 1998, n. 146;
- nel **rigo F15**, l'ammontare degli aggi conseguiti dai rivenditori di generi di monopolio, valori bollati e postali, marche assicurative e valori similari, indipendentemente dal regime di contabilità adottato e dei proventi derivanti dalla vendita di generi soggetti a ricavo fisso (ad esempio, dalla gestione di ricevitorie totocalcio, totogol, totip, totosei; dalla vendita di schede telefoniche, abbonamenti, biglietti e tessere per i mezzi pubblici, viacard, tessere e biglietti per parcheggi; dalla gestione di concessionarie superenalotto, enalotto, lotto) nonché dei ricavi conseguiti per la vendita dei carburanti e dai rivenditori in base a contratti estimatori di giornali, di libri e di periodici, anche su supporti audiovideomagnetici. Si precisa che i ricavi da indicare in questo rigo vanno considerati per l'entità dell'aggio percepito e del ricavo al netto del prezzo corrisposto al fornitore dei beni, indipendentemente dalle modalità con cui tali ricavi sono stati contabilizzati.

ATTENZIONE

Nell'apposito campo interno, va barrata la casella "Annotazione distinta per costi relativi ad aggi e ricavi fissi" qualora il contribuente sia in grado di individuare tutti i costi afferenti le attività per le quali si conseguono aggi o ricavi fissi e di compilare il presente modello escludendo tali costi da quelli indicati nei precedenti righi.

Se il contribuente non ha la possibilità di individuare i costi direttamente afferenti alle attività per le quali ha conseguito aggi o ricavi fissi, il software GERICO (in presenza di casella non barrata) provvederà a calcolare la quota parte dei costi che fa riferimento a tale attività per neutralizzarne l'effetto ai fini dell'applicazione degli studi di settore nei confronti delle attività diverse da quelle per le quali si sono conseguiti aggi e ricavi fissi.

- nel **rigo F16**, l'ammontare degli altri proventi considerati ricavi, diversi da quelli di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 dell'art. 53 del TUIR, evidenziando nell'apposito spazio quelli di cui alla lett. d) del menzionato comma 1 dell'art. 53 (indennità conseguite a titolo di risarcimento, anche in forma assicurativa, per la perdita o il danneggiamento di beni da cui originano ricavi);

Imposta sul valore aggiunto

- nel **rigo F17**, barrando la relativa casella, l'esenzione dall'IVA;
- nel **rigo F18,** ai sensi dell'art. 20 del D.P.R. n. 633/72, l'ammontare complessivo delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi effettuate nell'anno, registrate o soggette a registrazione, tenendo conto delle variazioni di cui all'art. 26 del citato decreto;
- nel **rigo F19**, l'ammontare delle altre operazioni, effettuate nell'anno 2001, che hanno dato luogo a ricavi dichiarati ai fini delle imposte sui redditi, quali:
  - operazioni "fuori campo di applicazione" dell'IVA (ad es.: artt. 2, ultimo comma, 3, 4° comma, 7 e 74, 1° comma del D.P.R. n. 633/72);
  - operazioni non soggette a dichiarazione di cui agli artt. 36 bis e 74, 6° comma, del D.P.R. n. 633/72;
- nel **rigo F20**, l'ammontare complessivo dell'IVA sulle operazioni imponibili;
- nel **rigo F21**, l'ammontare complessivo dell'IVA relativa alle operazioni di intrattenimento di cui all'art. 74, 6° comma, del D.P.R. n. 633/72 (al lordo delle detrazioni);
- nel **rigo F22**, l'ammontare complessivo dell'IVA relativa:
  - alle cessioni di beni ammortizzabili;
  - ai passaggi interni di beni e servizi tra attività separate di cui all'art. 36, ultimo comma, del D.P.R. n. 633/72;
  - ai vari regimi speciali per i quali risulta detraibile forfetariamente (ad esempio: intrattenimenti, spettacoli viaggianti, agricoltura, agriturismo, ecc.).

14. QUADRO X - ALTRE INFORMAZIONI RILEVANTI AI FINI DELL'APPLICAZIONE DEGLI STUDI DI SETTORE

Nel quadro X possono essere fornite ulteriori informazioni rilevanti ai fini dell'applicazione dello studio di settore.

I contribuenti che non risultano congrui hanno, infatti, la facoltà di rettificare il peso di alcune variabili per le quali la Commissione di esperti che ha validato gli studi di settore ha introdotto un correttivo. Tale correttivo consente di verificare se l'eventuale differenza tra l'ammontare dei ricavi contabilizzati e quello risultante dalla applicazione dello studio di settore derivi, in tutto o in parte, dal peso attribuito alle variabili considerate in misura tale da non consentire un'esatta rappresentazione della realtà economica delle imprese interessate. I contribuenti possono in tal modo segnalare che la non congruità deriva dalla particolare rilevanza che tali variabili hanno assunto nella determinazione dei ricavi presunti evitando, così, su tali questioni il contraddittorio con l'Amministrazione finanziaria. Ad esempio, la variabile "spese sostenute per il lavoro prestato dagli apprendisti" non viene più presa in considerazione da GE.RI.CO. per il valore contabile indicato nei quadri dei modelli di dichiarazione dei redditi, ma per il minor importo che risulta dalla applicazione del correttivo. Nessuna segnalazione deve essere effettuata, naturalmente, dai contribuenti che risultano congrui.

Si fa presente che i dati contabili da prendere a base per il calcolo delle riduzioni devono essere forniti tenendo conto delle eventuali variazioni fiscali determinate dall'applicazione di disposizioni tributarie (ad esempio: l'ammontare complessivo del valore degli autoveicoli e l'ammontare complessivo del costo dei carburanti e lubrificanti).

ATTENZIONE

Il software GE.RI.CO. contiene le funzioni di applicazione per l'esecuzione dei calcoli che vanno effettuati per determinare l'entità delle riduzioni. Ne deriva che, anche nella ipotesi in cui è prevista l'applicazione di tali riduzioni, il quadro degli elementi contabili va compilato con l'indicazione dei valori al lordo delle riduzioni. Ad esempio, in presenza di spese per apprendisti per lire 20.000.000, pari a euro

10.329,14, e di spese per lavoro dipendente ed altre prestazioni diverse da lavoro dipendente e afferenti l'attività d'impresa per lire 50.000.000, pari a euro 25.822,84, nel rigo F12 del quadro degli elementi contabili andrà indicato l'importo complessivo di lire 70.000.000, pari a euro 36.151,98, al lordo della riduzione spettante a seguito dell'applicazione del correttivo per gli apprendisti.
I contribuenti che intendono avvalersi della riduzione in questione devono indicare:
– nel **rigo X01**, l'ammontare totale delle spese sostenute per il lavoro prestato dagli apprendisti;
– nel **rigo X02**, l'importo determinato applicando all'ammontare delle spese sostenute per il lavoro prestato dagli apprendisti, indicato al rigo X01, la formula indicata nella tabella n. 1.

15. QUADRO Z - DATI COMPLEMENTARI

Nel quadro Z vanno indicati ulteriori dati utili per l'aggiornamento dello studio di settore.
In particolare, indicare:

Lavoro interinale/distacco

– nel **rigo Z01**, con riferimento ai dipendenti che svolgono attività a tempo pieno, nella **prima colonna**, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale utilizzato ai sensi della legge 24 giugno 1997, n. 196 (lavoratori "temporanei"), nella **seconda colonna**, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale utilizzato dall'impresa distaccataria, nella **terza colonna**, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale distaccato presso altre imprese. Al riguardo, si precisa che tale rigo va compilato solo se nel quadro A del presente modello "Personale addetto all'attività", è stato richiesto esclusivamente il numero totale delle giornate retribuite riferibili al complesso dei lavoratori dipendenti (senza distinzione di qualifica) che svolgono attività a tempo pieno;
– nei **righi** da **Z02** a **Z06**, con riferimento alle qualifiche individuate, nella **prima colonna** dei righi da Z02 a Z04 e Z06, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale utilizzato ai sensi della legge 24 giugno 1997, n. 196 (lavoratori "temporanei"), nella **seconda colonna**, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale utilizzato dall'impresa distaccataria, nella **terza colonna**, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale distaccato presso altre imprese. Al riguardo, si precisa che i dati richiesti in tali righi vanno forniti solo se nel quadro A del presente modello "Personale addetto all'attività", è stato richiesto il numero delle giornate retribuite distintamente per ciascuna qualifica individuata. In tale ipotesi, non deve essere compilato il rigo Z01;
– nel **rigo Z07**, con riferimento ai lavoratori dipendenti a tempo parziale, nella **prima colonna**, il numero di giornate retribuite relativamente al personale utilizzato ai sensi della legge 24 giugno 1997, n. 196 (lavoratori "temporanei"), nella **seconda colonna**, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale utilizzato dall'impresa distaccataria, nella **terza colonna**, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale distaccato presso altre imprese;
– nel **rigo Z08**, con riferimento agli apprendisti, nella **seconda colonna**, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale utilizzato dall'impresa distaccataria, nella **terza colonna**, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale distaccato presso altre imprese;
– nel **rigo Z09**, con riferimento agli assunti con contratto a termine, nella **prima colonna**, il numero di giornate retribuite relativamente al personale utilizzato ai sensi della legge 24 giugno 1997, n. 196 (lavoratori "temporanei"), nella **seconda colonna**, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale utilizzato dall'impresa distaccataria, nella **terza colonna**, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale distaccato presso altre imprese;
– nel **rigo Z10**, con riferimento al personale utilizzato ai sensi della legge 24 giugno 1997, n. 196 (lavoratori "temporanei"), nel **primo campo**, le spese complessivamente addebitate dall'impresa fornitrice del lavoro e, nel **secondo campo**, la quota di costo rimborsata a titolo di retribuzione e contribuzione;
– nel **rigo Z11**, con esclusivo riferimento all'impresa distaccataria, il costo sostenuto dalla distaccante e riaddebitato alla distaccataria;
– nel **rigo Z12**, con esclusivo riferimento all'impresa distaccante, il costo sostenuto e riaddebitato alla distaccataria;

Altri dati

– nel **rigo Z13**, l'ammontare complessivo dei compensi corrisposti a terzi per prestazioni e servizi direttamente afferenti l'attività esercitata. Vanno compresi, ad esempio, i compensi corrisposti per prestazioni di lavoro autonomo non esercitate abitualmente di cui all'art. 81, comma 1, lett. l), del Tuir. Si precisa che devono essere inclusi i compensi corrisposti a società di servizi come corrispettivo di una pluralità di prestazioni direttamente correlate all'attività svolta dall'impresa non direttamente evidenziate in fattura;
– nel **rigo Z14**, l'ammontare delle spese complessivamente sostenute per tutti i collaboratori coordinati e continuativi che, nell'anno 2001, hanno prestato la loro attività per l'impresa interessata alla compilazione del modello, a prescindere dalla durata del rapporto di collaborazione e dalla sussistenza dello stesso alla data del 31 dicembre 2001.

TABELLA 1 - *Apprendisti*

La formula di riduzione del peso degli apprendisti è la seguente:

% app = 30% x (TriTot - Tri1)/TriTot + (TriTot - Tri12)/TriTot)/2

dove:

TriTot è pari al numero di trimestri della durata del contratto di apprendistato;

Tri1 è pari al numero di trimestri di apprendistato complessivamente effettuati alla data del 1 gennaio 2001 (Tri1 vale zero in caso di inizio del contratto di apprendistato nel corso dell'anno 2001);

Tri12 è pari al numero di trimestri di apprendistato complessivamente effettuati alla data del 31 dicembre 2001 (Tri12 sarà pari a TriTot in caso di fine del contratto di apprendistato nel corso dell'anno 2001).

ESEMPIO 1

Un artigiano ha un apprendista con un contratto di 1 anno e mezzo iniziato in data 1/12/2000 a cui corrisponde la spesa per lavoro dipendente pari a L. 20.000.000 pari a euro 10.329,14:

TriTot 6 trimestri
Tri1 0 trimestri
Tri12 4 trimestri

$$\textbf{\% app} = 30\% \times \frac{\left(\frac{(6-0)}{6} + \frac{(6-4)}{6}\right)}{2} = \textbf{20\%}$$

La spesa per il lavoro dell'apprendista da utilizzare nella stima del ricavo sarà pari a L. 16.000.000 pari a euro 8.263,31.

ESEMPIO 2

Un artigiano ha un apprendista con un contratto di 3 anni e mezzo iniziato in data 1/8/99 a cui corrisponde la spesa per lavoro dipendente pari a L. 20.000.000 pari a euro 10.329,14:

TriTot 14 trimestri
Tri1 5 trimestri
Tri12 9 trimestri

$$\textbf{\% app} = 30\% \times \frac{\left(\frac{(14-5)}{14} + \frac{(14-9)}{14}\right)}{2} = \textbf{15\%}$$

La spesa per il lavoro dell'apprendista da utilizzare nella stima del ricavo sarà pari a L. 17.000.000 pari a euro 8.779,77.

ESEMPIO 3

Un artigiano ha un apprendista con un contratto di 5 anni iniziato in data 1/5/2001 a cui corrisponde la spesa per lavoro dipendente pari a L. 20.000.000 pari a euro 10.329,14:

TriTot 20 trimestri
Tri1 0 trimestri
Tri12 2 trimestri

$$\textbf{\% app} = 30\% \times \frac{\left(\frac{(20-0)}{20} + \frac{(20-2)}{20}\right)}{2} = \textbf{28,5\%}$$

La spesa per il lavoro dell'apprendista da utilizzare nella stima del ricavo sarà pari a L. 14.300.000 pari a euro 7.385,33.

La formula riduce il peso dell'apprendista nella stima del ricavo in modo decrescente rispetto al periodo di apprendistato complessivamente effettuato.

Minore è il periodo di apprendistato effettuato, maggiore sarà la percentuale di sconto.

ESEMPIO DI APPLICAZIONE: DURATA DEL CONTRATTO DI APPRENDISTATO 6 TRIMESTRI

Data di inizio del contratto di apprendistato	Trimestri di Apprendistato complessivamente effettuati al 1/1/2001	Trimestri di Apprendistato complessivamente effettuati al 31/12/2001	% di riduzione del peso degli apprendisti nella stima del ricavo
01/12/2001	0	0	30,0%
01/10/2001	0	1	27,5%
01/06/2001	0	2	25,0%
01/04/2001	0	3	22,5%
01/01/2001	0	4	20,0%
01/10/2000	1	5	15,0%
01/06/2000	2	6	10,0%
01/04/2000	3	6	7,5%
01/01/2000	4	6	5,0%
01/10/1999	5	6	2,5%

Modello **SM15A**

CODICE FISCALE

LIRE

NUMERO PROGRESSIVO UNITÀ DI VENDITA

☐ 52.48.3 Commercio al dettaglio di orologi, articoli di gioielleria e argenteria;
☐ 52.73.0 Riparazione di orologi e di gioielli.

barrare la casella corrispondente al codice di attività prevalente (vedere istruzioni)

QUADRO A Personale addetto all'attività

		Numero giornate retribuite
A01	Dipendenti a tempo pieno	
A02	Dipendenti a tempo parziale	
A03	Apprendisti	
A04	Assunti con contratto di formazione e lavoro o a termine e lavoranti a domicilio	

		Numero	Percentuale di lavoro prestato
A05	Collaboratori coordinati e continuativi che prestano attività prevalentemente nell'impresa		
A06	Collaboratori coordinati e continuativi diversi da quelli di cui al rigo precedente		
A07	Collaboratori dell'impresa familiare e coniuge dell'azienda coniugale		
A08	Familiari diversi da quelli di cui al rigo precedente che prestano attività nell'impresa		
A09	Associati in partecipazione che apportano lavoro prevalentemente nell'impresa		
A10	Associati in partecipazione diversi da quelli di cui al rigo precedente		
A11	Soci con occupazione prevalente nell'impresa		
A12	Soci diversi da quelli di cui al rigo precedente		
A13	Amministratori non soci		

QUADRO B Unità locale destinata all'attività di vendita

B01	Anno di inizio dell'attività nell'unità locale		
B02	Comune		
B03	Provincia		
B04	Locali per la vendita e l'esposizione interna della merce		Mq
B05	Locali destinati a magazzino		Mq
B06	Locali destinati ad uffici		Mq
B07	Locali adibiti a laboratorio e/o a sala di ripresa e/o esame della vista		Mq
B08	Esposizione fronte strada (vetrine)		Metri lineari
B09	Giorni di apertura nell'anno		Numero
B10	Apertura stagionale (1 = fino a 3 mesi; 2 = fino a 6 mesi; 3 = fino a 9 mesi)		
B11	Localizzazione (1 = autonoma; 2 = esercizio inserito in centro commerciale al dettaglio; 3 = in altre strutture)		
B12	Costi e spese sostenute per beni e/o servizi comuni (in caso di localizzazione non autonoma)	.000	
B13	Ubicazione (1 = in isola pedonale; 2 = in zona a traffico limitato)		
B14	Adesione ad associazione dei commercianti di via		Barrare la casella

Strutture non annesse alle unità locali destinate alla vendita

B15	Locali destinati a magazzino e/o deposito		Mq
B16	Locali destinati ad uffici		Mq
B17	Locali adibiti a laboratorio e/o a sala di ripresa e/o esame della vista		Mq

CODICE FISCALE

LIRE

NUMERO PROGRESSIVO UNITÀ DI VENDITA

QUADRO D
Elementi specifici dell'attività

Modalità di espletamento dell'attività

		Percentuale sui ricavi
D01	Vendita	%
D02	Montaggio e riparazione occhiali e/o lenti a contatto (anche se svolte da terzi)	%
D03	Proventi per prestazioni professionali rese da ottici optometristi	%
D04	Sviluppo di materiale fotografico (anche se effettuato presso altri laboratori)	%
D05	Servizi fotografici e video riprese	%
D06	Riparazione e restauro di orologi (anche se effettuate da terzi)	%
D07	Riparazione e restauro di gioielli e oreficeria (anche se effettuate da terzi)	%
D08	Incastonatura pietre (anche se effettuate da terzi)	%
D09	Realizzazioni orafe	%
D10	Altre attività	%
		TOT = 100%

Prodotti venduti

		Percentuale sui ricavi
D11	Occhiali da vista su prescrizione e relativi accessori	%
D12	Occhiali premontati	%
D13	Occhiali da sole	%
D14	Lenti a contatto e prodotti per lenti a contatto	%
D15	Materiale fotografico di consumo (rullini, ecc.), videocassette e batterie	%
D16	Video camere, cineprese, macchine fotografiche e accessori	%
D17	Video registratori e lettori video	%
D18	Binocoli, cannocchiali e microscopi, lenti e materiale per geodesia	%
D19	Orologi di pregio	%
D20	Orologi di largo consumo	%
D21	Orologi diversi da quelli di cui ai righi precedenti	%
D22	Oggettistica in materiale prezioso e monili in argento	%
D23	Argenteria	%
D24	Gioielleria	%
D25	Oreficeria a peso	%
D26	Oreficeria a cartellino	%
D27	Oreficeria e gioielleria di propria produzione	%
D28	Altri articoli venduti e servizi offerti	%
		TOT = 100%

Tipologia di vendita

D29	Tipologia di vendita (1 = assistita; 2 = self-service; 3 = mista)	

Servizi offerti

D30	Misurazione della vista	Barrare la casella
D31	Applicazione lenti a contatto	Barrare la casella
D32	Riparazione macchine fotografiche, videocamere, ecc.	Barrare la casella
D33	Consulenza per impiego di apparecchiature foto-video-geodesia	Barrare la casella
D34	Consulenza al digitale	Barrare la casella

Personale specializzato

D35	Ottici optometristi	Numero
D36	Orafi/Argentieri	Numero
D37	Incastonatori	Numero
D38	Orologiai riparatori	Numero

(segue)

pagina 2

UNICO 2002
Studi di settore
AGENZIA DELLE ENTRATE
Modello **SM15A**

CODICE FISCALE

LIRE

NUMERO PROGRESSIVO UNITÀ DI VENDITA

(segue)

QUADRO D
Elementi specifici dell'attività

	Modalità di acquisto	Percentuale sul totale degli acquisti
D39	Da gruppi di acquisto, unioni volontarie, consorzi, cooperative, affiliante, franchisor	%
D40	Da commercianti all'ingrosso (diretto o tramite intermediari del commercio)	%
D41	Da produttori (diretto o tramite intermediari del commercio)	%
D42	Da privati	%
		TOT = 100%
	Modalità di vendita	Percentuale sui ricavi
D43	Vendite con emissione di fattura	%
	Tipologia clientela	Percentuale sui ricavi
D44	Privati	%
D45	Imprese	%
D46	Altri (enti pubblici, enti privati, ecc.)	%
		TOT = 100%
	Modalità organizzativa	
D47	Associato a gruppo di acquisto e/o a unione volontaria	Barrare la casella
D48	In franchising/affiliato	Barrare la casella
D49	Indipendente	Barrare la casella
	Costi e spese specifici	
D50	Costi sostenuti per lavorazioni effettuate da terzi (riparazioni, sviluppo materiale fotografico, ecc.)	.000
D51	Spese di pubblicità, propaganda e rappresentanza	.000
D52	Costi e spese addebitati da gruppi d'acquisto, franchisor, affiliante per voci diverse dall'acquisto delle merci	.000
D53	Costi sostenuti per premi assicurativi a copertura della merce	.000
D54	Costi sostenuti per l'allestimento delle vetrine	.000
	Altri dati	
D55	Concessionario e/o esclusivista di un prodotto	Barrare la casella
D56	Esercizio autorizzato all'assistenza di una marca	Barrare la casella
	Mezzi di trasporto	
D57	Autovetture	Numero
D58	Spese per servizi integrativi o sostitutivi dei mezzi propri	.000

Modello **SM15A**

CODICE FISCALE

LIRE

NUMERO PROGRESSIVO UNITÀ DI VENDITA

QUADRO E
Beni strumentali

E01	Attrezzature per la sala da ripresa e posa	Barrare la casella
E02	Attrezzatura per la pulitura di pezzi da orologeria	Barrare la casella
E03	Strumenti per messa in prova di orologi automatici	Barrare la casella
E04	Cassetta di prova (forottero)	Barrare la casella
E05	Casseforti/armadi blindati	Barrare la casella
E06	Strumenti controllo tempo	Numero
E07	Torni e frese adibiti al restauro di orologi	Numero
E08	Mole per ottica	Numero
E09	Oftalmometro	Numero
E10	Fronti focometro	Numero
E11	Lampada a fessura	Numero
E12	Saldatrice elettronica	Numero
E13	Camere oscure e sviluppatrici	Numero
E14	Sviluppatrici automatiche computerizzate	Numero
E15	Stazioni di elaborazione digitale	Numero

QUADRO F
Elementi contabili

Imposte sui redditi

F01	Esistenze iniziali relative a merci, prodotti finiti, materie prime e sussidiarie, semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale		.000
F02	Esistenze iniziali relative a prodotti finiti		.000
F03	Esistenze iniziali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale		.000
F04	Esistenze iniziali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale di cui all'art. 60, comma 5, del TUIR		.000
F05	Rimanenze finali relative a merci, prodotti finiti, materie prime e sussidiarie, semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale		.000
F06	Rimanenze finali relative a prodotti finiti		.000
F07	Rimanenze finali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale		.000
F08	Rimanenze finali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale di cui all'art. 60, comma 5, del TUIR		.000
F09	Costi per l'acquisto di materie prime, sussidiarie, semilavorati e merci		.000
F10	Costo per la produzione di servizi		.000
F11	Valore dei beni strumentali		.000
F12	Spese per lavoro dipendente e per altre prestazioni diverse da lavoro dipendente afferenti l'attività dell'impresa		.000
F13	Spese per acquisti di servizi		.000
F14	Ricavi di cui alle lettere *a)* e *b)* del comma 1 dell'art. 53 del TUIR adeguamento da studi di settore	.000	.000
F15	Aggi e proventi derivanti dalla vendita di generi soggetti a ricavo fisso annotazione distinta per costi relativi ad aggi e ricavi fissi	Barrare la casella	.000
F16	Altri proventi considerati ricavi di cui all'art. 53, comma 1, lettera d) del Tuir	.000	.000

Imposta sul valore aggiunto

F17	Esenzione IVA	Barrare la casella
F18	Volume d'affari	.000
F19	Altre operazioni sempre che diano luogo a ricavi quali operazioni fuori campo (art. 2, u.c., art. 3, 4° c., art. 7 e art. 74, 1° c. del D.P.R. 633/72); operazioni non soggette a dichiarazione (art. 36-bis e art. 74, 6° c., del D.P.R. 633/72)	.000
F20	IVA sulle operazioni imponibili	.000
F21	IVA sulle operazioni di intrattenimento	.000
F22	Altra IVA (IVA sulle cessioni dei beni ammortizzabili + IVA sui passaggi interni + IVA detraibile forfettariamente)	.000

UNICO 2002
Studi di settore
AGENZIA DELLE ENTRATE
Modello **SM15A**

CODICE FISCALE

LIRE

NUMERO PROGRESSIVO UNITÀ DI VENDITA

QUADRO X
Altre informazioni rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore

X01	Spese per le prestazioni di lavoro degli apprendisti	.000
X02	Ammontare delle spese di cui al rigo X01 utilizzate ai fini del calcolo	.000

QUADRO Z
Dati complementari

	Lavoro interinale/distacco	Numero giornate Lavoratori interinali	Numero giornate Personale utilizzato dall'impresa distaccataria	Numero giornate Personale distaccato presso altre imprese
Z01	Dipendenti a tempo pieno			
Z02	di cui dirigenti			
Z03	di cui quadri			
Z04	di cui impiegati			
Z05	di cui operai generici			
Z06	di cui operai specializzati			
Z07	Dipendenti a tempo parziale			
Z08	Apprendisti			
Z09	Assunti con contratto a termine			

Z10 Spese (lavoro interinale) .000 di cui oneri retributivi e contributivi .000

Personale utilizzato dall'impresa distaccataria

Z11 Costo sostenuto dalla distaccante, riaddebitato alla distaccataria .000

Personale distaccato presso altre imprese

Z12 Costo sostenuto e riaddebitato alla distaccataria .000

Altri dati

Z13 Compensi corrisposti a terzi per prestazioni direttamente afferenti l'attività .000

Z14 Spese per i collaboratori coordinati e continuativi .000

Asseverazione

Riservato al C.A.F. o al professionista (art. 35 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241 e successive modificazioni)

Codice fiscale del responsabile del C.A.F. o del professionista

Firma

CODICE FISCALE

EURO

NUMERO PROGRESSIVO UNITÀ DI VENDITA

- [ ] 52.48.3 Commercio al dettaglio di orologi, articoli di gioielleria e argenteria;
- [ ] 52.73.0 Riparazione di orologi e di gioielli.

barrare la casella corrispondente al codice di attività prevalente (vedere istruzioni)

QUADRO A
Personale addetto all'attività

		Numero giornate retribuite
A01	Dipendenti a tempo pieno	
A02	Dipendenti a tempo parziale	
A03	Apprendisti	
A04	Assunti con contratto di formazione e lavoro o a termine e lavoranti a domicilio	

		Numero	Percentuale di lavoro prestato
A05	Collaboratori coordinati e continuativi che prestano attività prevalentemente nell'impresa		
A06	Collaboratori coordinati e continuativi diversi da quelli di cui al rigo precedente		
A07	Collaboratori dell'impresa familiare e coniuge dell'azienda coniugale		
A08	Familiari diversi da quelli di cui al rigo precedente che prestano attività nell'impresa		
A09	Associati in partecipazione che apportano lavoro prevalentemente nell'impresa		
A10	Associati in partecipazione diversi da quelli di cui al rigo precedente		
A11	Soci con occupazione prevalente nell'impresa		
A12	Soci diversi da quelli di cui al rigo precedente		
A13	Amministratori non soci		

QUADRO B
Unità locale destinata all'attività di vendita

B01	Anno di inizio dell'attività nell'unità locale		
B02	Comune		
B03	Provincia		
B04	Locali per la vendita e l'esposizione interna della merce		Mq
B05	Locali destinati a magazzino		Mq
B06	Locali destinati ad uffici		Mq
B07	Locali adibiti a laboratorio e/o a sala di ripresa e/o esame della vista		Mq
B08	Esposizione fronte strada (vetrine)		Metri lineari
B09	Giorni di apertura nell'anno		Numero
B10	Apertura stagionale (1 = fino a 3 mesi; 2 = fino a 6 mesi; 3 = fino a 9 mesi)		
B11	Localizzazione (1 = autonoma; 2 = esercizio inserito in centro commerciale al dettaglio; 3 = in altre strutture)		
B12	Costi e spese sostenute per beni e/o servizi comuni (in caso di localizzazione non autonoma)	,00	
B13	Ubicazione (1 = in isola pedonale; 2 = in zona a traffico limitato)		
B14	Adesione ad associazione dei commercianti di via		Barrare la casella

Strutture non annesse alle unità locali destinate alla vendita

B15	Locali destinati a magazzino e/o deposito		Mq
B16	Locali destinati ad uffici		Mq
B17	Locali adibiti a laboratorio e/o a sala di ripresa e/o esame della vista		Mq

pagina 1

QUADRO D
Elementi specifici dell'attività

Modalità di espletamento dell'attività

		Percentuale sui ricavi
D01	Vendita	%
D02	Montaggio e riparazione occhiali e/o lenti a contatto (anche se svolte da terzi)	%
D03	Proventi per prestazioni professionali rese da ottici optometristi	%
D04	Sviluppo di materiale fotografico (anche se effettuato presso altri laboratori)	%
D05	Servizi fotografici e video riprese	%
D06	Riparazione e restauro di orologi (anche se effettuate da terzi)	%
D07	Riparazione e restauro di gioielli e oreficeria (anche se effettuate da terzi)	%
D08	Incastonatura pietre (anche se effettuate da terzi)	%
D09	Realizzazioni orafe	%
D10	Altre attività	%
		TOT = 100%

Prodotti venduti

		Percentuale sui ricavi
D11	Occhiali da vista su prescrizione e relativi accessori	%
D12	Occhiali premontati	%
D13	Occhiali da sole	%
D14	Lenti a contatto e prodotti per lenti a contatto	%
D15	Materiale fotografico di consumo (rullini, ecc.), videocassette e batterie	%
D16	Video camere, cineprese, macchine fotografiche e accessori	%
D17	Video registratori e lettori video	%
D18	Binocoli, cannocchiali e microscopi, lenti e materiale per geodesia	%
D19	Orologi di pregio	%
D20	Orologi di largo consumo	%
D21	Orologi diversi da quelli di cui ai righi precedenti	%
D22	Oggettistica in materiale prezioso e monili in argento	%
D23	Argenteria	%
D24	Gioielleria	%
D25	Oreficeria a peso	%
D26	Oreficeria a cartellino	%
D27	Oreficeria e gioielleria di propria produzione	%
D28	Altri articoli venduti e servizi offerti	%
		TOT = 100%

Tipologia di vendita

D29	Tipologia di vendita (1 = assistita; 2 = self-service; 3 = mista)	

Servizi offerti

D30	Misurazione della vista	Barrare la casella
D31	Applicazione lenti a contatto	Barrare la casella
D32	Riparazione macchine fotografiche, videocamere, ecc.	Barrare la casella
D33	Consulenza per impiego di apparecchiature foto-video-geodesia	Barrare la casella
D34	Consulenza al digitale	Barrare la casella

Personale specializzato

D35	Ottici optometristi	Numero
D36	Orafi/Argentieri	Numero
D37	Incastonatori	Numero
D38	Orologiai riparatori	Numero

(segue)

Modello **SM15A**

CODICE FISCALE

EURO

NUMERO PROGRESSIVO UNITÀ DI VENDITA

(segue)

QUADRO D
Elementi specifici dell'attività

Modalità di acquisto

		Percentuale sul totale degli acquisti
D39	Da gruppi di acquisto, unioni volontarie, consorzi, cooperative, affiliante, franchisor	%
D40	Da commercianti all'ingrosso (diretto o tramite intermediari del commercio)	%
D41	Da produttori (diretto o tramite intermediari del commercio)	%
D42	Da privati	%
		TOT = 100%

Modalità di vendita

		Percentuale sui ricavi
D43	Vendite con emissione di fattura	%

Tipologia clientela

		Percentuale sui ricavi
D44	Privati	%
D45	Imprese	%
D46	Altri (enti pubblici, enti privati, ecc.)	%
		TOT = 100%

Modalità organizzativa

D47	Associato a gruppo di acquisto e/o a unione volontaria	Barrare la casella
D48	In franchising/affiliato	Barrare la casella
D49	Indipendente	Barrare la casella

Costi e spese specifici

D50	Costi sostenuti per lavorazioni effettuate da terzi (riparazioni, sviluppo materiale fotografico, ecc.)	,00
D51	Spese di pubblicità, propaganda e rappresentanza	,00
D52	Costi e spese addebitati da gruppi d'acquisto, franchisor, affiliante per voci diverse dall'acquisto delle merci	,00
D53	Costi sostenuti per premi assicurativi a copertura della merce	,00
D54	Costi sostenuti per l'allestimento delle vetrine	,00

Altri dati

D55	Concessionario e/o esclusivista di un prodotto	Barrare la casella
D56	Esercizio autorizzato all'assistenza di una marca	Barrare la casella

Mezzi di trasporto

D57	Autovetture	Numero
D58	Spese per servizi integrativi o sostitutivi dei mezzi propri	,00

EURO

NUMERO PROGRESSIVO UNITÀ DI VENDITA

QUADRO E Beni strumentali

E01	Attrezzature per la sala da ripresa e posa	Barrare la casella
E02	Attrezzatura per la pulitura di pezzi da orologeria	Barrare la casella
E03	Strumenti per messa in prova di orologi automatici	Barrare la casella
E04	Cassetta di prova (forottero)	Barrare la casella
E05	Casseforti/armadi blindati	Barrare la casella
E06	Strumenti controllo tempo	Numero
E07	Torni e frese adibiti al restauro di orologi	Numero
E08	Mole per ottica	Numero
E09	Oftalmometro	Numero
E10	Fronti focometro	Numero
E11	Lampada a fessura	Numero
E12	Saldatrice elettronica	Numero
E13	Camere oscure e sviluppatrici	Numero
E14	Sviluppatrici automatiche computerizzate	Numero
E15	Stazioni di elaborazione digitale	Numero

QUADRO F Elementi contabili

Imposte sui redditi

F01	Esistenze iniziali relative a merci, prodotti finiti, materie prime e sussidiarie, semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale		,00
F02	Esistenze iniziali relative a prodotti finiti		,00
F03	Esistenze iniziali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale		,00
F04	Esistenze iniziali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale di cui all'art. 60, comma 5, del TUIR		,00
F05	Rimanenze finali relative a merci, prodotti finiti, materie prime e sussidiarie, semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale		,00
F06	Rimanenze finali relative a prodotti finiti		,00
F07	Rimanenze finali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale		,00
F08	Rimanenze finali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale di cui all'art. 60, comma 5, del TUIR		,00
F09	Costi per l'acquisto di materie prime, sussidiarie, semilavorati e merci		,00
F10	Costo per la produzione di servizi		,00
F11	Valore dei beni strumentali		,00
F12	Spese per lavoro dipendente e per altre prestazioni diverse da lavoro dipendente afferenti l'attività dell'impresa		,00
F13	Spese per acquisti di servizi		,00
F14	Ricavi di cui alle lettere *a)* e *b)* del comma 1 dell'art. 53 del TUIR adeguamento da studi di settore	,00	,00
F15	Aggi e proventi derivanti dalla vendita di generi soggetti a ricavo fisso annotazione distinta per costi relativi ad aggi e ricavi fissi	Barrare la casella	,00
F16	Altri proventi considerati ricavi di cui all'art. 53, comma 1, lettera d) del Tuir	,00	,00

Imposta sul valore aggiunto

F17	Esenzione IVA	Barrare la casella
F18	Volume d'affari	,00
F19	Altre operazioni sempre che diano luogo a ricavi quali operazioni fuori campo (art. 2, u.c., art. 3, 4° c., art. 7 e art. 74, 1° c. del D.P.R. 633/72); operazioni non soggette a dichiarazione (art. 36-bis e art. 74, 6° c., del D.P.R. 633/72)	,00
F20	IVA sulle operazioni imponibili	,00
F21	IVA sulle operazioni di intrattenimento	,00
F22	Altra IVA (IVA sulle cessioni dei beni ammortizzabili + IVA sui passaggi interni + IVA detraibile forfettariamente)	,00

CODICE FISCALE

EURO

NUMERO PROGRESSIVO UNITÀ DI VENDITA

QUADRO X
Altre informazioni rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore

X01	Spese per le prestazioni di lavoro degli apprendisti	,00
X02	Ammontare delle spese di cui al rigo X01 utilizzate ai fini del calcolo	,00

QUADRO Z
Dati complementari

Lavoro interinale/distacco

		Numero giornate Lavoratori interinali	Numero giornate Personale utilizzato dall'impresa distaccataria	Numero giornate Personale distaccato presso altre imprese
Z01	Dipendenti a tempo pieno			
Z02	di cui dirigenti			
Z03	di cui quadri			
Z04	di cui impiegati			
Z05	di cui operai generici			
Z06	di cui operai specializzati			
Z07	Dipendenti a tempo parziale			
Z08	Apprendisti			
Z09	Assunti con contratto a termine			

Z10 Spese (lavoro interinale) ,00 di cui oneri retributivi e contributivi ,00

Personale utilizzato dall'impresa distaccataria

Z11 Costo sostenuto dalla distaccante, riaddebitato alla distaccataria ,00

Personale distaccato presso altre imprese

Z12 Costo sostenuto e riaddebitato alla distaccataria ,00

Altri dati

Z13 Compensi corrisposti a terzi per prestazioni direttamente afferenti l'attività ,00

Z14 Spese per i collaboratori coordinati e continuativi ,00

Asseverazione

Riservato al C.A.F. o al professionista (art. 35 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241 e successive modificazioni)

Codice fiscale del responsabile del C.A.F. o del professionista Firma

AGENZIA DELLE ENTRATE

Studi di settore 2002

PERIODO D'IMPOSTA 2001

Modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore

Predisposto in due versioni:

LIRE COLORE VERDE

 COLORE AZZURRO

SM15B

52.48.2 **Commercio al dettaglio di materiale per ottica, fotografia, cinematografia e strumenti di precisione**

Agenzia delle Entrate

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL MODELLO SM15B

Studi di settore

1. GENERALITÀ

Il presente modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione dello studio di settore SM15B va compilato con riferimento al periodo d'imposta 2001 ed è così composto:
- quadro A - Personale addetto all'attività;
- quadro B - Unità locale destinata all'attività di vendita;
- quadro D - Elementi specifici dell'attività;
- quadro E - Beni strumentali;
- quadro F - Elementi contabili;
- quadro X - Altre informazioni rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore;
- quadro Z - Dati complementari.

ATTENZIONE
Da quest'anno i modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore sono stati predisposti in due versioni grafiche:
– in lire (di colore verde con prestampati tre zeri finali);
– in euro (di colore azzurro con prestampati due zeri dopo la virgola).
Il contribuente dovrà utilizzare la stessa versione grafica scelta per la compilazione della dichiarazione Unico 2002.

Si fa presente che:
1. i contribuenti con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare devono comunicare i dati che nel presente modello vengono richiesti con riferimento alla data del 31 dicembre tenendo in considerazione la situazione esistente alla data di chiusura del periodo d'imposta;
2. i dati contabili contenuti nei quadri destinati all'indicazione dei dati strutturali devono essere comunicati senza considerare eventuali variazioni fiscali derivanti dall'applicazione di disposizioni tributarie, in quanto il dato rilevante è quello risultante dalle scritture contabili. Viceversa, i dati contabili da indicare nel quadro F e nel quadro X devono essere forniti tenendo conto delle eventuali variazioni fiscali determinate dall'applicazione di disposizioni tributarie;
3. il riferimento alle spese "sostenute", contenuto nelle istruzioni, deve intendersi come un rinvio al criterio di imputazione dei costi previsto per la categoria di reddito presa in considerazione che, per quanto riguarda le attività d'impresa, è quello di competenza mentre per le attività degli esercenti arti e professioni è quello di cassa.

ATTENZIONE
Il presente modello è parte integrante della dichiarazione dei redditi modello Unico 2002 e deve essere inviato in via telematica unitamente alla dichiarazione.
I soggetti tenuti alla compilazione del presente modello devono barrare la casella "studi di settore" collocata nella seconda facciata del frontespizio del modello Unico 2002, in corrispondenza del tipo di dichiarazione.

2. SOGGETTI OBBLIGATI

Il presente modello può essere utilizzato dai soggetti che svolgono come attività prevalente quella di **"Commercio al dettaglio di materiale per ottica, fotografia, cinematografia, strumenti di precisione**" – **52.48.2**;
Per attività prevalente si intende l'attività dalla quale è derivato il maggiore ammontare dei ricavi conseguiti nel 2001.
Si precisa che l'indicazione del codice di attività prevalente non precedentemente comunicato o comunicato in modo errato, unitamente alla variazione dati da effettuare presso gli Uffici locali dell'Agenzia delle Entrate entro il termine di presentazione del modello Unico 2002, ai sensi dell'art. 35, 3° comma, del D.P.R. n. 633/72, preclude l'irrogazione delle sanzioni. Si ricorda che non è, invece, necessaria la dichiarazione di variazione dati quando si verifica uno spostamento della prevalenza nell'ambito di codici di attività già in possesso dell'Amministrazione finanziaria. E' sufficiente, in tal caso, che il codice riguardante l'attività divenuta prevalente sia indicato nel modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dello studio di settore e nel relativo quadro per la determinazione del reddito di impresa e/o di lavoro autonomo (RE, RF, RG).
Il modello può essere, altresì, utilizzato dai soggetti che svolgono l'attività sopra indicata come attività secondaria per la quale abbiano tenuto annotazione separata dei componenti rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore.
Lo svolgimento di una attività stagionale o per parte di anno nel corso di periodi di imposta di durata non diversa da dodici mesi non è causa di esclusione o inapplicabilità degli studi di settore.
Il modello deve essere utilizzato anche dai contribuenti che si avvalgono del regime fiscale delle attività marginali di cui all'art. 14, della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il diritto ad accedere o a permanere nel regime agevolato va verificato confrontando i ricavi del contribuente con quelli normalizzati, ottenuti applicando ai ricavi e ai compensi minimi di riferimento, derivanti dall'applicazione degli studi di settore, le riduzioni stabilite dal provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 2 gennaio 2002 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 15 del 18 gennaio 2002). I ricavi normalizzati devono risultare di importo non superiore ai limiti individuati con appositi provvedimenti dell'Agenzia delle Entrate.

I soggetti che determinano il reddito con criteri "forfetari", ancorché sia precluso nei loro confronti l'accertamento in base agli studi di settore, sono tenuti a compilare il presente modello, ad eccezione dei dati contabili richiesti nel quadro F. I dati comunicati saranno utilizzati per valutare se le caratteristiche strutturali dell'impresa sono coerenti con i ricavi dichiarati.
In presenza delle cause di esclusione e delle cause di inapplicabilità elencate nei successivi paragrafi non è invece necessario compilare ed inviare il presente modello (fermo restando quanto precisato per i soggetti "forfetari").

3. CAUSE DI ESCLUSIONE DALL'APPLICAZIONE DEGLI STUDI DI SETTORE

Sono esclusi dall'applicazione degli studi di settore e dei parametri i contribuenti che:
1. hanno dichiarato ricavi di cui all'articolo 53, comma 1, esclusi quelli di cui alla lett. c), del TUIR, di ammontare superiore ai 10 miliardi di lire, pari a euro 5.164.569;
2. hanno un periodo di imposta di durata diversa da 12 mesi, indipendentemente dalla circostanza che tale arco temporale sia o meno a cavallo di due esercizi;
3. hanno iniziato o cessato l'attività nel corso del periodo d'imposta. Si ricorda che il periodo che precede l'inizio della liquidazione è considerato periodo di cessazione dell'attività. Costituisce causa di esclusione dall'applicazione degli studi di settore la modifica in corso d'anno dell'attività esercitata. E' il caso, ad esempio, di un imprenditore che fino ad aprile ha svolto l'attività di commerciante e da maggio in poi quella di artigiano. Non costituisce, invece, causa di esclusione la modifica in corso d'anno dell'attività esercitata qualora le due attività (quella cessata e quella iniziata) siano contraddistinte da codici di attività compresi nel medesimo studio di settore;
4. determinano il reddito con criteri "forfetari";
5. sono incaricati alle vendite a domicilio;
6. non si trovano in un periodo di normale svolgimento dell'attività.

A titolo esemplificativo, si considerano di non normale svolgimento dell'attività:
a) i periodi nei quali l'impresa è in liquidazione ordinaria, ovvero in liquidazione coatta amministrativa o fallimentare;
b) i periodi nei quali l'impresa non ha ancora iniziato l'attività produttiva prevista dall'oggetto sociale, ad esempio, perché:
   – la costruzione dell'impianto da utilizzare per lo svolgimento dell'attività si è protratta oltre il primo periodo d'imposta, per cause non dipendenti dalla volontà dell'imprenditore;
   – non sono state rilasciate le autorizzazioni amministrative necessarie per lo svolgimento dell'attività, a condizione che le stesse siano state tempestivamente richieste;
   – viene svolta esclusivamente un'attività di ricerca propedeutica allo svolgimento di altra attività produttiva di beni e servizi, sempreché l'attività di ricerca non consenta di per sé la produzione di beni e servizi e quindi la realizzazione di proventi;
c) il periodo in cui si è verificata l'interruzione dell'attività per tutto l'anno a causa della ristrutturazione dei locali. In questa ipotesi è

però necessario che la ristrutturazione riguardi tutti i locali in cui viene esercitata l'attività;

d) il periodo in cui l'imprenditore individuale o la società hanno affittato l'unica azienda;

e) il periodo in cui il contribuente ha sospeso l'attività ai fini amministrativi dandone comunicazione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura.

Sono, altresì, esclusi dall'applicazione degli studi di settore i contribuenti che nel corso del periodo d'imposta sono stati interessati da:
- donazioni;
- trasformazioni;
- scissioni. In tal caso, gli studi di settore restano però eventualmente applicabili con riferimento alle attività che continuano ad essere esercitate dalle due società scisse.

4. CAUSE DI INAPPLICABILITÀ DEGLI STUDI DI SETTORE

Cooperative

Costituisce condizione di inapplicabilità degli studi di settore l'esercizio dell'attività da parte di:

a) società cooperative, società consortili e consorzi che operano esclusivamente a favore delle imprese socie o associate;

b) società cooperative costituite da utenti non imprenditori che operano esclusivamente a favore degli utenti stessi.

Studi di settore in vigore a partire dal 1° gennaio 2001

Con riferimento alle attività per le quali sono stati approvati i relativi studi di settore a decorrere dall'anno 2001 (vedere nell'appendice alle istruzioni per la compilazione del modello UNICO 2002 l'elenco degli studi approvati con decorrenza dal 1° gennaio 2001), è previsto che gli stessi non si applicano:

1) nel settore delle manifatture se l'esercizio dell'attività di impresa è svolto attraverso l'utilizzo di più punti di produzione e di vendita in locali non contigui a quelli di produzione;

2) nei settori del commercio e dei servizi se l'esercizio dell'attività di impresa è svolto attraverso l'utilizzo, rispettivamente, di più punti di vendita e di più punti di produzione;

3) nel caso di esercizio di due o più attività d'impresa non rientranti nel medesimo studio di settore ed in assenza di annotazione separata, se l'importo complessivo dei ricavi dichiarati relativi alle attività non prevalenti (non rientranti tra quelle prese in considerazione dallo studio di settore) supera il 20 per cento dell'ammontare totale dei ricavi dichiarati.

La causa di inapplicabilità di cui al punto 1), sussiste qualora l'attività sia esercitata attraverso l'utilizzo di più punti di produzione (in presenza o meno di punti vendita) ovvero di un punto di produzione e di più punti di vendita in locali non contigui a quello di produzione. Tale condizione di inapplicabilità non sussiste, invece, qualora l'attività sia svolta attraverso l'utilizzo di un punto di produzione (anche con annesso punto vendita) e di un punto di vendita in locali non contigui a quello di produzione.

Per le cause di inapplicabilità di cui ai punti 1) e 2), si configura l'esercizio dell'attività di produzione o di vendita in più punti, qualora questi ultimi siano diversi, ad esempio, da locali o spazi adibiti a depositi, magazzini, centri di raccolta, uffici.

Si rammenta che la condizione di inapplicabilità di cui al punto 2) non si verifica quando la presenza di più punti di produzione o di vendita costituisce una caratteristica fisiologica dell'attività esercitata. E' il caso delle attività per le quali sono stati approvati gli studi di settore contraddistinti dai seguenti codici: SG66U; SG73A; SG73B; SG75U; SG88U; SG89U; SM11B; SM18B; SM22A; SM22B; SM22C; SM23U; SM24U; SM29U; SM31U; SM36U; SM37U.

Si precisa che qualora, in via facoltativa, sia stata tenuta separata annotazione per ciascun punto di produzione e/o di vendita, ovvero per ciascuna attività esercitata, di tutti gli elementi rilevanti ai fini della applicazione degli studi di settore, non si configurano le fattispecie di inapplicabilità di cui ai punti 1), 2) e 3).

ATTENZIONE

Nel caso di annotazione separata effettuata volontariamente, si applicano le disposizioni illustrate con riferimento agli studi di settore in vigore antecedentemente al 1° gennaio 2001.

Studi di settore in vigore antecedentemente al 1° gennaio 2001

Per gli studi di settore in vigore antecedentemente al 1° gennaio 2001 (vedere nell'appendice alle istruzioni per la compilazione del modello UNICO 2002 l'elenco dei 45 studi applicabili con decorrenza dal periodo d'imposta 1998, dei 41 studi applicabili con decorrenza dal periodo d'imposta 1999 e degli ulteriori 43 studi applicabili con decorrenza dal periodo d'imposta 2000) il decreto dirigenziale del 24 dicembre 1999, pubblicato sulla G.U. 29 dicembre 1999, n. 304, introducendo l'obbligo dell'annotazione separata dei componenti rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore, rimuove, in linea di principio, le seguenti cause di inapplicabilità stabilite dai decreti ministeriali di approvazione degli studi stessi:
- esercizio dell'attività nel settore delle manifatture, dei servizi e del commercio, rispettivamente, in più punti di produzione e di vendita in locali non contigui alla produzione, in più punti di produzione e in più punti di vendita. Si rammenta, tuttavia, che la causa di inapplicabilità in esame, non si verifica quando la presenza di più punti di produzione o di vendita costituisce una caratteristica fisiologica dell'attività esercitata. È il caso delle attività per le quali sono stati approvati gli studi di settore contraddistinti dai seguenti codici: SG39U; SG50U; SG61A; SG61B; SG61C; SG61D; SG61E; SG61F; SG61G; SG61H; SG68U; SG69A; SG69B; SG69C; SG69D; SG69E; SG70U; SG71U; SG72A; SG72B; SM03A; SM03B; SM03C; SM03D. Per gli studi di settore: SM17U, SM18A, SM19U, SM21A, SM21B, SM21C, SM21D, SM21E, SM21F, SM25A, SM25B e SM26U, la predetta condizione di inapplicabilità non sussiste soltanto nel caso in cui i diversi punti vendita siano situati nell'ambito dello stesso territorio comunale;
- esercizio di due o più attività d'impresa, non rientranti nel medesimo studio di settore, se i ricavi provenienti dalle attività non prevalenti sono superiori al 20% del totale dei ricavi dichiarati.

L'introduzione dell'obbligo di annotazione separata fa venir meno le citate condizioni di inapplicabilità a seguito della rilevazione separata degli elementi, strutturali e contabili, sui quali si basa l'applicazione degli studi di settore relativamente ai diversi punti di produzione o di vendita ovvero alle diverse attività esercitate. Si ricorda che tale prescrizione sussiste solo se per tutte le attività esercitate è possibile applicare gli studi di settore. In presenza di una o più attività, anche marginali in termini di ricavi, non "soggette" a studi di settore, tale obbligo non sussiste. In tal caso occorre verificare l'eventuale sussistenza di cause di inapplicabilità al fine di stabilire l'assoggettamento agli studi di settore o ai parametri.

L'obbligo di annotazione separata non sussiste, inoltre, per i contribuenti che pur esercitando due o più attività d'impresa per le quali risultano applicabili gli studi, ovvero una o più attività in diverse unità di produzione o di vendita, presentano i seguenti requisiti:

a) ammontare complessivo di ricavi non superiore a lire 100 milioni, pari a 51.645,69 euro;

b) ricavi derivanti, in tutto o in parte, da attività svolte in comuni con popolazione residente inferiore a 3.000 abitanti.

Detti contribuenti hanno, comunque, la facoltà di effettuare le annotazioni separate previste dal decreto del 24 dicembre 1999.

ATTENZIONE

I contribuenti obbligati all'annotazione separata, per il periodo d'imposta 2001, devono indicare i dati contabili e strutturali relativi ai singoli punti o alle singole attività per le quali è stato osservato l'obbligo di separata annotazione degli elementi rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore con le modalità indicate nelle istruzioni per la compilazione del modello appositamente predisposto. L'indicazione dei suddetti dati consentirà, mediante il software GE.RI.CO., l'applicazione degli studi di settore all'insieme delle attività o dei punti di produzione e/o di vendita per i quali sia stata tenuta annotazione separata.

5. MODALITÀ DI COMPILAZIONE

Per l'applicazione degli studi di settore si tiene conto di variabili di natura contabile ed extracontabile. Tali variabili sono individuate nei decreti di approvazione dei singoli studi di settore. Le istruzioni per la determinazione del valore delle variabili di tipo contabile sono contenute in quelle relative alla compilazione del quadro "Elementi contabili" i cui righi, in analogia con i campi del prodotto informatico GE.RI.CO., sono individuati dalla lettera "F".
Nelle istruzioni per la compilazione del presente modello è definito il valore da attribuire alle variabili di carattere extracontabile.
I dati richiesti in percentuale possono essere forniti con una approssimazione tale da non inficiare la sostanziale attendibilità dell'informazione richiesta.
Eventuali errate indicazioni assumeranno rilievo solo se tali da rendere palesemente non significativo il dato preso in considerazione ai fini dell'applicazione dello studio di settore.
Non vanno mai indicati importi con i decimali, neanche per i dati percentuali.

6. RISULTATI DELL'APPLICAZIONE DEGLI STUDI DI SETTORE

Inserendo i valori delle variabili contabili ed extracontabili nel prodotto software reso gratuitamente disponibile dall'Amministrazione finanziaria è possibile verificare la posizione del contribuente. L'applicazione GE.RI.CO. è prelevabile dal sito internet dell'Agenzia delle Entrate all'indirizzo **www.agenziaentrate.it** e dal Servizio telematico (per gli utenti del predetto Servizio). Per conoscere l'ammontare dei ricavi presunti sulla base degli studi di settore i contribuenti possono anche rivolgersi agli uffici locali dell'Agenzia delle Entrate o a quelli delle imposte dirette in caso di mancata istituzione dei predetti uffici. A tali uffici dovrà essere presentato il modello debitamente compilato.
L'applicazione denominata GE.RI.CO. fornisce indicazioni in ordine:
– alla congruità dei ricavi dichiarati;
– alla coerenza dei principali indicatori economici (ad esempio, la produttività per addetto, la rotazione del magazzino) che caratterizzano l'attività svolta dal contribuente, rispetto ai valori minimi e massimi assumibili con riferimento a comportamenti normali degli operatori del settore che svolgono l'attività con analoghe caratteristiche.

Al riguardo si ricorda che, in conformità al parere espresso dalla Commissione degli esperti, agli studi di settore inerenti le attività professionali nonché, ad altri studi individuati nell'appendice alle istruzioni per la compilazione del modello UNICO 2002, è stato attribuito, inizialmente, carattere sperimentale. Tali studi sono definiti sperimentali in quanto, fino alla approvazione di una nuova versione dello stesso studio:
- le indicazioni relative alla coerenza ed alla congruità, possono essere utilizzate per la formulazione dei criteri di selezione per l'attività di accertamento;
- i risultati derivanti dall'applicazione GE.RI.CO. non possono essere usati direttamente per l'azione di accertamento. Tale attività sarà fondata sull'utilizzo delle ordinarie metodologie di controllo rispetto alle quali i risultati della applicazione degli studi di settore costituiranno uno strumento di ausilio;
- i contribuenti che dichiarano ricavi o compensi di importo non inferiore a quello risultante dagli studi sperimentali, ovvero vi si adeguano spontaneamente, evitano l'eventuale accertamento sulla base delle risultanze dello studio di settore che verrà approvato al termine della fase sperimentale, a seguito di nuove elaborazioni. Tali contribuenti eviteranno il predetto accertamento anche nel caso in cui l'ammontare stimato dal nuovo studio risulti superiore a quello determinato con l'applicazione GE.RI.CO. predisposta per il periodo d'imposta 2001;
- nei confronti dei contribuenti che non risultano congrui, i ricavi o compensi derivanti dall'applicazione dello studio di settore approvato al termine della fase sperimentale potranno essere utilizzati per effettuare accertamenti in relazione a tutti i periodi di imposta che si sono succeduti nel periodo sperimentale.

ATTENZIONE
Ai soggetti che esercitano le attività economiche comprese negli studi di settore a carattere sperimentale, non si applicano i parametri di cui al D.P.C.M. 29 gennaio 1996, come modificato dal D.P.C.M. 27 marzo 1997.

7. ASSEVERAZIONE DEI DATI PRESI A BASE PER L'APPLICAZIONE DEGLI STUDI DI SETTORE

In base all'articolo 35 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, così come introdotto dall'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 28 dicembre 1998, n. 490, i responsabili dell'assistenza fiscale dei centri costituiti dai soggetti di cui all'articolo 32, comma 1, lettere a), b) e c) (CAF imprese) e i soggetti abilitabili alla trasmissione telematica delle dichiarazioni indicati alle lettere a) e b) del comma 3, dell'articolo 3, del Decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, (professionisti abilitabili) possono rilasciare, su richiesta dei contribuenti, l'asseverazione prevista nel comma 1, lett. b), dello stesso articolo. A tal fine, i predetti soggetti devono verificare che gli elementi contabili ed extracontabili comunicati all'Amministrazione finanziaria nei modelli di dichiarazione e rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore corrispondano a quelli risultanti dalle scritture contabili e da altra idonea documentazione.
Dovrà, ad esempio, essere accertato che:
– il costo del venduto risulti effettivamente uguale alla differenza tra le esistenze iniziali più gli acquisti dell'esercizio e le rimanenze finali così come risultanti dalla contabilità, senza necessità di effettuare, a tal fine, accertamenti in ordine alla reale consistenza delle giacenze fisicamente esistenti in magazzino;
– i dati relativi ai beni strumentali, diversi dagli immobili, di cui si è tenuto conto nell'applicazione degli studi di settore trovino corrispondenza con quanto annotato nel registro dei beni ammortizzabili o nel libro degli inventari o, per i soggetti in regime di contabilità semplificata, nel registro degli acquisti tenuto ai fini IVA;
– le altre spese indicate nelle dichiarazioni e rilevanti ai fini degli studi, corrispondano effettivamente ai relativi importi annotati nelle scritture contabili.

L'asseverazione non deve essere effettuata relativamente ai dati:
a) per i quali è necessario esaminare l'intera documentazione contabile o gran parte di essa come nel caso della rilevazione dei fatti la cui rappresentazione è richiesta attraverso l'indicazione di dati espressi in forma percentuale;
b) che implicano valutazioni non rilevabili documentalmente e che, come tali, non possono che essere effettuate dal contribuente;
c) relativi alle unità destinate all'esercizio dell'attività.

Con decreto ministeriale 18 gennaio 2001 è stata modificata la disciplina del visto di conformità e dell'asseverazione. Per effetto di tali modifiche con l'asseverazione di cui all'art. 35, comma 1, lettera b), del citato decreto legislativo n. 241 del 1997 viene attestata la congruità dell'ammontare dei ricavi o dei compensi dichiarati a quelli determinabili sulla base degli studi di settore ovvero le cause che giustificano l'eventuale scostamento. Possono essere, altresì, attestate le cause che giustificano un'incoerenza rispetto agli indicatori economici individuati dai rispettivi studi. Per poter rilasciare l'asseverazione devono, quindi, essere congiuntamente attestate le seguenti circostanze:
- la corrispondenza dei dati contabili e di quelli extracontabili comunicati all'Amministrazione finanziaria e rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore con quelli desunti dalle scritture contabili o da altra documentazione idonea;
- la congruità dei ricavi dichiarati ovvero l'esistenza di cause che giustificano un eventuale scostamento dei ricavi dichiarati rispetto a quelli derivanti dall'applicazione dello studio di settore;
- l'esistenza di cause che giustificano la non coerenza economica rispetto agli indici individuati dai singoli studi di settore.

8. FRONTESPIZIO

Nel frontespizio va indicato:
– in alto a destra, il codice fiscale;
– il numero progressivo dell'unità di vendita va indicato soltanto dai contribuenti che hanno tenuto annotazione separata, seguendo le modalità indicate nelle istruzioni per la com-

pilazione del modello appositamente predisposto;
– barrando la relativa casella, il codice dell'attività esercitata secondo le indicazioni fornite nel paragrafo 2.

9. QUADRO A - PERSONALE ADDETTO ALL'ATTIVITÀ

Nel quadro A sono richieste informazioni relative al personale addetto all'attività. Per individuare il numero dei collaboratori coordinati e continuativi, degli associati in partecipazione e dei soci è necessario far riferimento alla data del 31 dicembre 2001. Con riferimento al personale dipendente, compresi gli apprendisti e gli assunti con contratti di formazione e lavoro o a termine e i lavoranti a domicilio va, invece, indicato il numero delle giornate retribuite a prescindere dalla durata del contratto e dalla sussistenza, alla data del 31 dicembre 2001, del rapporto di lavoro. Pertanto, ad esempio, un dipendente con contratto a tempo parziale dal 1° gennaio al 30 giugno e con contratto a tempo pieno dal 1° luglio al 20 dicembre, va computato sia tra i dipendenti a tempo parziale che tra quelli a tempo pieno e va indicato, per entrambi i rapporti di lavoro, il numero delle giornate retribuite. Non vanno indicati gli associati in partecipazione ed i soci che apportano esclusivamente capitale, anche se soci di società in nome collettivo o di società in accomandita semplice. Si precisa che non possono essere considerati soci di capitale quelli per i quali sono versati contributi previdenziali e/o premi per assicurazione contro gli infortuni, nonché i soci che svolgono la funzione di amministratori della società.
In particolare, indicare:
– nel **rigo A01**, il numero complessivo delle giornate retribuite relative ai lavoratori dipendenti che svolgono attività a tempo pieno, desumibile dai modelli DM10 relativi al 2001;
– nel **rigo A02**, il numero complessivo delle giornate retribuite relative ai lavoratori dipendenti a tempo parziale, determinato moltiplicando per sei il numero delle settimane indicato al punto 13 della parte C, sezione 1 della "Comunicazione dati certificazioni lavoro dipendente, assimilati ed assistenza fiscale" del modello 770/2002 semplificato. In tale rigo devono essere indicati anche i dati relativi ai lavoratori dipendenti a tempo parziale assunti con contratto di formazione e lavoro;
– nel **rigo A03**, il numero complessivo delle giornate retribuite relative agli apprendisti che svolgono attività nell'impresa, determinato moltiplicando per sei il numero delle settimane desumibile dai modelli DM10 relativi al 2001;
– nel **rigo A04**, il numero complessivo delle giornate retribuite relative agli assunti con contratto di formazione e lavoro, ai dipendenti con contratto a termine e ai lavoranti a domicilio, desumibile dai modelli DM10 relativi al 2001;
– nel **rigo A05**, il numero dei collaboratori coordinati e continuativi di cui all'articolo 47, comma 1, lett. c-bis, del TUIR, che prestano la loro attività prevalentemente nell'impresa interessata alla compilazione del modello;
– nel **rigo A06**, il numero dei collaboratori coordinati e continuativi di cui all'articolo 47, comma 1, lett. c-bis, del TUIR, diversi da quelli indicati nel rigo precedente;
– nel **rigo A07**, nella **prima colonna**, il numero dei collaboratori dell'impresa familiare di cui all'articolo 5, comma 4, del TUIR, ovvero il coniuge dell'azienda coniugale non gestita in forma societaria;
– nel **rigo A08**, nella **prima colonna**, il numero dei familiari che prestano la loro attività nell'impresa, diversi da quelli indicati nel rigo precedente (quali, ad esempio, i cosiddetti familiari coadiuvanti per i quali vengono versati i contributi previdenziali);
– nel **rigo A09**, nella **prima colonna**, il numero degli associati in partecipazione che apportano lavoro prevalentemente nell'impresa interessata alla compilazione del modello;
– nel **rigo A10**, nella **prima colonna**, il numero degli associati in partecipazione diversi da quelli indicati nel rigo precedente;
– nel **rigo A11**, nella **prima colonna**, il numero dei soci, inclusi i soci amministratori, con occupazione prevalente nell'impresa interessata alla compilazione del modello. In tale rigo non vanno indicati i soci, inclusi i soci amministratori, che hanno percepito compensi derivanti da contratti di lavoro dipendente ovvero di collaborazione coordinata e continuativa. Tali soci vanno indicati nei righi appositamente previsti per il personale retribuito in base ai predetti contratti di lavoro;
– nel **rigo A12**, nella **prima colonna**, il numero dei soci, inclusi i soci amministratori, che non hanno occupazione prevalente nell'impresa interessata alla compilazione del modello;
– nei **righi** da **A07** ad **A12**, nella **seconda colonna**, le percentuali complessive dell'apporto di lavoro effettivamente prestato dal personale indicato nella prima colonna di ciascun rigo rispetto a quello necessario per lo svolgimento dell'attività a tempo pieno da parte di un dipendente che lavora per l'intero anno. Considerata, ad esempio, un'attività nella quale il titolare dell'impresa è affiancato da due collaboratori familiari, il primo dei quali svolge l'attività a tempo pieno e il secondo per la metà della giornata lavorativa ed a giorni alterni, nel rigo in esame andrà riportato 125 risultante dalla somma di 100 e 25, percentuali di apporto di lavoro dei due collaboratori familiari;
– nel **rigo A13**, il numero degli amministratori non soci. Si precisa che vanno indicati soltanto coloro che svolgono l'attività di amministratore caratterizzata da apporto lavorativo direttamente afferente all'attività svolta dalla società e che non possono essere inclusi nei righi precedenti. Quindi, ad esempio, gli amministratori assunti con contratto di lavoro dipendente non dovranno essere inclusi in questo rigo bensì nel rigo A01.

10. QUADRO B - UNITÀ LOCALE DESTINATA ALL'ATTIVITÀ DI VENDITA

Nel quadro B sono richieste informazioni relative all'unità locale e agli spazi che, a qualsiasi titolo, vengono utilizzati per l'esercizio dell'attività di vendita. Per individuare l'unità locale e gli spazi da indicare in tale quadro è necessario far riferimento alla data del 31 dicembre 2001. La superficie dell'unità locale deve essere quella effettiva, indipendentemente da quanto risulta dalla eventuale licenza amministrativa.
In particolare indicare:
– nel **rigo B01**, l'anno in cui l'impresa interessata alla compilazione del presente modello ha iniziato l'attività nell'unità locale presa in considerazione;
– nel **rigo B02**, il comune in cui è situata l'unità locale;
– nel **rigo B03**, la sigla della provincia;
– nel **rigo B04**, la superficie complessiva, espressa in metri quadrati, dei locali direttamente destinati alla vendita e all'esposizione interna della merce;
– nel **rigo B05**, la superficie complessiva, espressa in metri quadrati, dei locali destinati a magazzino;
– nel **rigo B06**, la superficie complessiva, espressa in metri quadrati, dei locali destinati ad uffici;
– nel **rigo B07**, la superficie complessiva, espressa in metri quadrati, dei locali destinati a laboratorio e/o sala di ripresa e/o esame della vista;
– nel **rigo B08**, la dimensione, espressa in metri lineari, dell'esposizione sul fronte stradale (vetrine, vetrate e porte);
– nel **rigo B09**, il numero dei giorni di apertura nel corso del 2001;
– nel **rigo B10**, il **codice 1**, **2** o **3**, se viene svolta attività stagionale per un periodo non superiore rispettivamente a 3 a 6 a 9 mesi nell'anno. La casella non va compilata, pertanto, nei casi in cui l'attività viene svolta per un periodo superiore ai nove mesi nell'anno;
– nel **rigo B11**, la localizzazione dell'esercizio commerciale, utilizzando il **codice 1**, se si tratta di esercizio autonomo non inserito in particolari strutture commerciali, il **codice 2**, se si tratta di esercizio inserito in un centro commerciale al dettaglio, il **codice 3**, se si tratta di esercizio inserito in altre strutture (quali ad esempio: porti, aeroporti, stazioni ferroviarie, alberghi, ecc.);
– nel **rigo B12**, l'ammontare delle spese sostenute per beni e/o servizi comuni forniti da strutture nelle quali è inserito l'esercizio commerciale in caso di localizzazione non autonoma. Si tratta ad esempio, delle spese relative a quote condominiali, addebitate per la gestione dei beni comuni e per la prestazione dei servizi (custodia dei parcheggi, cura dei giardini, ecc.);
– nel **rigo B13**, l'ubicazione dell'esercizio, utilizzando il **codice 1**, se trattasi di esercizio ubicato in isola pedonale; il **codice 2**, se trattasi di esercizio ubicato in zona a traffico limitato;

– nel **rigo B14**, se l'esercente aderisce ad associazione dei commercianti di via, barrando l'apposita casella.

Strutture non annesse alle unità locali destinate alla vendita

La sezione consente di rilevare informazioni concernenti i diversi locali e spazi, non annessi all'unità locale destinata alla vendita (punti vendita), che vengono utilizzati per l'esercizio dell'attività.
In particolare, indicare:
– nel **rigo B15**, la superficie complessiva, espressa in metri quadrati, dei locali destinati a magazzino e/o deposito della merce e di attrezzature varie;
– nel **rigo B16**, la superficie complessiva, espressa in metri quadrati, dei locali adibiti ad uffici;
– nel **rigo B17**, la superficie complessiva, espressa in metri quadrati, dei locali destinati a laboratorio e/o a sala di ripresa, e/o esame della vista.

11. QUADRO D - ELEMENTI SPECIFICI DELL'ATTIVITÀ

Nel quadro D sono richieste informazioni che consentono di individuare le concrete modalità di svolgimento dell'attività e la natura dei servizi offerti alla clientela. Inoltre sono richiesti dati relativi a particolari figure professionali con maggior dettaglio rispetto a quanto già indicato nel quadro "Personale addetto all'attività".
In particolare, indicare:

Modalità di espletamento dell'attività

– nei **righi** da **D01** a **D10**, per ciascuna delle attività elencate, la percentuale dei ricavi conseguiti in rapporto ai ricavi complessivi. Al riguardo si precisa che tra i proventi per prestazioni professionali rese da ottici optometristi, rientrano ad esempio quelli derivanti dalla misurazione della vista, applicazioni lenti a contatto ed esercizi di educazione visiva.
Il totale delle percentuali indicate deve risultare pari a 100;

Prodotti venduti

– nei **righi** da **D11** a **D28**, la percentuale dei ricavi conseguiti con la vendita dei prodotti di ciascuna delle tipologie elencate, con riferimento ai ricavi complessivi.
Il totale delle percentuali indicate deve risultare pari a 100;

Tipologia di vendita

– nel **rigo D29**, la tipologia di vendita praticata dall'impresa interessata alla compilazione del modello, indicando il **codice 1**, **2** o **3**, a seconda che trattasi di vendita assistita, self service o mista. Al riguardo, si precisa che per vendita assistita si intende quella che prevede l'assistenza al cliente da parte del personale addetto; per vendita mista, invece, si intende quella effettuata in esercizi commerciali organizzati come self-service nei quali, però, è anche previsto che il cliente possa richiedere l'assistenza da parte del personale addetto;

Servizi offerti

– nei **righi** da **D30** a **D34**, barrando una o più caselle, la tipologia dei servizi offerti;

Personale specializzato

– nei **righi** da **D35** a **D38**, il numero degli addetti, distintamente per le qualifiche indicate. Per l'individuazione del numero si devono sommare tutti gli addetti, dipendenti e non dipendenti, compreso il titolare o, in caso di società, i soci;

Modalità di acquisto

– nei **righi** da **D39** a **D42**, distintamente per ciascuna delle modalità di acquisto elencate, la percentuale dei costi sostenuti per l'acquisto delle merci, in rapporto all'ammontare complessivo degli acquisti effettuati nell'anno.
Il totale delle percentuali indicate deve risultare pari a 100;

Modalità di vendita

– nel **rigo D43**, la percentuale dei ricavi conseguiti dalle vendite con emissione di fattura, in rapporto ai ricavi complessivi;

Tipologia clientela

– nei **righi** da **D44** a **D46**, per ciascuna tipologia di clientela individuata, la percentuale dei ricavi conseguiti, in rapporto ai ricavi complessivi.
Il totale delle percentuali indicate deve risultare pari a 100;

Modalità organizzativa

– nei **righi** da **D47** a **D49**, la modalità organizzativa che caratterizza l'impresa interessata alla compilazione del modello, barrando la rispettiva casella;

Costi e spese specifici

– nel **rigo D50**, l'ammontare complessivo dei costi sostenuti per lavorazioni effettuate da terzi;
– nel **rigo D51**, l'ammontare complessivo delle spese di pubblicità, propaganda e rappresentanza di cui all'art. 74, comma 2, del TUIR, senza tener conto, per le spese di rappresentanza, dei limiti di deducibilità previsti da tale disposizione;
– nel **rigo D52**, l'ammontare dei costi e delle spese, diversi da quelli sostenuti per l'acquisto delle merci, che i gruppi di acquisto, il franchisor o l'affiliante hanno addebitato all'impresa interessata alla compilazione del modello. Dette spese sono, ad esempio, quelle che il franchisor addebita all'esercente, per pubblicizzare i prodotti commercializzati, per allestire l'arredo del punto vendita, per fornire servizi di consulenza e per addestrare il personale addetto alle vendite;
– nel **rigo D53** l'ammontare dei costi sostenuti per stipulare polizze assicurative a copertura della merce;
– nel **rigo D54**, l'ammontare dei costi e delle spese sostenute per l'allestimento delle vetrine. Al riguardo, si precisa che nel dato in questione devono essere comprese esclusivamente le spese sostenute per l'opera svolta da personale specializzato (vetrinisti) appositamente incaricato e i costi per l'acquisto del materiale utilizzato a fini espositivi, con esclusione del valore della merce esposta destinata alla vendita;

Altri dati

– nel **rigo D55**, barrando la relativa casella, se trattasi di concessionario e/o esclusivista di un prodotto;
– nel **rigo D56**, barrando la relativa casella, se trattasi di esercizio autorizzato all'assistenza di una marca;

Mezzi di trasporto

– nel **rigo D57**, il numero di autovetture possedute e/o detenute a qualsiasi titolo per lo svolgimento dell'attività alla data del 31 dicembre 2001. Al riguardo, si precisa che i veicoli da indicare sono quelli di cui alla lettera a) dell'articolo 54, comma 1, del Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;
– nel **rigo D58**, le spese sostenute per servizi di trasporto effettuate da terzi, integrativi o sostitutivi dei servizi effettuati con mezzi propri, comprendendo tra queste anche quelle sostenute per la spedizione attraverso corrieri o altri mezzi di trasporto (navi, aerei, treni, ecc.).

12. QUADRO E – BENI STRUMENTALI

Nel quadro E sono richieste informazioni relative ai beni strumentali posseduti e/o detenuti a qualsiasi titolo al 31 dicembre 2001.
In particolare indicare:
• nei **righi** da **E01** ad **E05**, il possesso e/o la detenzione dei beni strumentali, per ciascuna delle tipologie individuate, barrando la casella corrispondente;
• nei **righi** da **E06** ad **E15**, per ciascuna delle tipologie individuate, il numero complessivo dei beni strumentali posseduti e/o detenuti.

13. QUADRO F – ELEMENTI CONTABILI

Nel quadro F devono essere indicati gli elementi contabili necessari per l'applicazione dello studio di settore. Come già precisato

nel paragrafo 2, i soggetti che determinano il reddito con criteri forfetari non devono indicare i dati contabili richiesti nel presente quadro.

ATTENZIONE
Per la determinazione del valore dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore da indicare nel presente quadro, occorre avere riguardo alle disposizioni previste dal TUIR. Pertanto, ad esempio, le spese e i componenti negativi relativi ad autovetture, autocaravan, ciclomotori e motocicli utilizzati nell'esercizio dell'impresa vanno assunti tenendo conto di quanto previsto dall'art. 121-bis del TUIR.
Si precisa che i dati da indicare nel quadro in commento devono essere comunicati applicando i criteri forniti nelle istruzioni a questo modello, prescindendo da quanto stabilito nelle istruzioni per la compilazione dei quadri del modello UNICO 2002 finalizzati alla determinazione del risultato di esercizio.
In particolare, indicare:

Imposte sui redditi

– nel **rigo F01**, il valore delle esistenze iniziali relative a materie prime e sussidiarie, semilavorati, merci e prodotti finiti nonché ai prodotti in corso di lavorazione e ai servizi non di durata ultrannuale.
  Non si deve tener conto delle esistenze iniziali relative ai generi di monopolio, valori bollati e postali, marche assicurative e valori similari e ai generi soggetti a ricavo fisso (ad esempio, schede telefoniche, abbonamenti, biglietti e tessere per i mezzi pubblici, viacard, tessere e biglietti per parcheggi), nonché delle esistenze iniziali relative ai carburanti ed ai beni commercializzati dai rivenditori in base a contratti estimatori di giornali, di libri e di periodici, anche su supporti audiovideomagnetici;
– nel **rigo F02**, il valore delle sole esistenze iniziali relative a prodotti finiti. Si precisa che l'ammontare indicato in questo rigo è anche compreso nel valore da riportare nel rigo F01;
– nel **rigo F03**, il valore delle esistenze iniziali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale (art. 60 del TUIR);
– nel **rigo F04**, il valore delle esistenze iniziali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale valutate ai sensi dell'art. 60, comma 5, del TUIR. Si precisa che l'ammontare indicato in questo rigo è anche compreso nel valore da riportare nel rigo F03;
– nel **rigo F05**, il valore delle rimanenze finali relative a:
  1) materie prime e sussidiarie, semilavorati, prodotti finiti e merci (art. 59, comma 1, del TUIR);
  2) prodotti in corso di lavorazione e servizi non di durata ultrannuale (art. 59, comma 5, del TUIR).
  Non si deve tener conto delle rimanenze finali relative ai generi di monopolio, valori bollati e postali, marche assicurative e valori similari e ai generi soggetti a ricavo fisso (ad esempio, schede telefoniche, abbonamenti, biglietti e tessere per i mezzi pubblici, viacard, tessere e biglietti per parcheggi), nonché delle rimanenze finali relative ai carburanti e ai beni commercializzati dai rivenditori in base a contratti estimatori di giornali, di libri e di periodici, anche su supporti audiovideomagnetici;
– nel **rigo F06**, il valore delle sole rimanenze finali relative a prodotti finiti. Si precisa che l'ammontare indicato in questo rigo è anche compreso nel valore da riportare nel rigo F05;
– nel **rigo F07**, il valore delle rimanenze finali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale in corso di esecuzione (art. 60 del TUIR);
– nel **rigo F08**, il valore delle rimanenze finali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale in corso di esecuzione, valutate ai sensi dell'art. 60, comma 5, dello stesso TUIR. Si precisa che l'ammontare indicato in questo rigo è anche compreso nel valore da riportare nel rigo F07;
– nel **rigo F09**, l'ammontare del costo di acquisto di materie prime e sussidiarie, semilavorati e merci, incluse le spese sostenute per le lavorazioni effettuate da terzi esterni all'impresa.
  Non si deve tener conto dei costi di acquisto relativi ai generi di monopolio, valori bollati e postali, marche assicurative e valori similari e ai generi soggetti a ricavo fisso (ad esempio, schede telefoniche, abbonamenti, biglietti e tessere per i mezzi pubblici, viacard, tessere e biglietti per parcheggi), nonché dei costi di acquisto relativi ai carburanti e ai beni commercializzati dai rivenditori in base a contratti estimatori di giornali, di libri e di periodici, anche su supporti audiovideomagnetici;
– nel **rigo F10,** l'ammontare dei costi relativi all'acquisto di beni e servizi strettamente correlati alla produzione dei ricavi che originano dall'attività di impresa esercitata.
  Non vanno considerati, ai fini della compilazione di questo rigo, i costi di tipo gestionale che riguardano il complessivo svolgimento dell'attività, quali, ad esempio, quelli relativi alle tasse di concessione governativa, alla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani e, in genere, alle imposte e tasse non direttamente correlate alla produzione dei ricavi.
  Per attività di produzione di servizi devono intendersi quelle aventi per contenuto prestazioni di fare, ancorché, per la loro esecuzione, siano impiegati beni, materie prime o materiali di consumo.
  A titolo esemplificativo, vanno considerate: le spese per i carburanti e i lubrificanti sostenute dalle imprese di autotrasporto di cose per conto di terzi, dagli agenti e rappresentanti di commercio e dai titolari di licenza per l'esercizio taxi; le spese per l'appalto di trasporti commissionati a terzi dalle imprese di autotrasporto; le spese per l'acquisto dei prodotti utilizzati dai barbieri e dai parrucchieri per lo svolgimento della loro attività (ad esempio, per il lavaggio e la cura dei capelli); i costi sostenuti per l'acquisto di materiale elettrico dagli installatori di impianti elettrici; i diritti pagati alla SIAE dai gestori delle sale da ballo; i costi sostenuti per l'acquisto dei diritti d'autore; i costi sostenuti per il pagamento delle scommesse e per il prelievo UNIRE dalle agenzie ippiche; le spese per i pedaggi autostradali sostenute dalle imprese di autotrasporto di cose per conto di terzi. Devono essere incluse nel rigo in oggetto anche le spese sostenute per prestazioni di terzi ai quali è appaltata, in tutto o in parte, la produzione del servizio.
  Le spese per consumi di energia vanno, di regola, computate nella determinazione del valore da indicare al rigo F13 "spese per acquisti di servizi". Tuttavia, qualora in contabilità le spese sostenute per il consumo di energia direttamente utilizzata nel processo produttivo siano state rilevate separatamente da quelle sostenute per l'energia non direttamente utilizzata nell'attività produttiva, le prime possono essere collocate in questo rigo. A titolo esemplificativo, nel caso in cui un'impresa utilizzi energia elettrica per "usi industriali" ed energia elettrica per "usi civili" e contabilizzi separatamente le menzionate spese, può inserire il costo per l'energia ad uso industriale tra le spese da indicare nel rigo in oggetto;
– **nel rigo F11,** il valore dei beni strumentali ottenuto sommando:
  a) il costo storico, comprensivo degli oneri accessori di diretta imputazione e degli eventuali contributi di terzi, dei beni materiali e immateriali, escluso l'avviamento, ammortizzabili ai sensi degli artt. 67 e 68 del TUIR, da indicare nel registro dei beni ammortizzabili o nel libro degli inventari ovvero nel registro degli acquisti tenuto ai fini IVA, al lordo degli ammortamenti, considerando le eventuali rivalutazioni a norma di legge effettuate prima dell'entrata in vigore delle disposizioni di cui agli artt. da 10 a 16 della legge 21 novembre 2000, n. 342;
  b) il costo di acquisto sostenuto dal concedente per i beni acquisiti in dipendenza di contratti di locazione finanziaria, al netto dell'imposta sul valore aggiunto. A tal fine non assume alcun rilievo il prezzo di riscatto, anche successivamente all'esercizio dell'opzione di acquisto;
  c) il valore normale al momento dell'immissione nell'attività dei beni acquisiti in comodato ovvero in dipendenza di contratti di locazione non finanziaria. In caso di affitto o usufrutto d'azienda, va considerato il valore attribuito ai beni strumentali nell'atto di affitto o di costituzione in usufrutto o, in mancanza, il loro valore normale determinato con riferimento al momento di stipula dell'atto.

ATTENZIONE
Si ricorda che, concluso il periodo transitorio disposto al paragrafo 12.3 della circolare n. 54/E del 13 giugno 2001, per la determinazione del valore dei beni strumentali vanno considerati i beni esistenti alla data di chiusura del periodo d'imposta (31 dicembre per i soggetti con periodo coincidente con l'anno solare). Ne deriva che non si tiene conto del valore dei beni ceduti, mentre va considerato l'intero valore dei beni acquisiti nel corso del periodo d'imposta. Non è, pertanto, più consentito l'utilizzo del criterio di determinazione del valore dei beni strumentali ragguagliando il valore di detti beni al periodo di possesso.

Nella determinazione del "Valore dei beni strumentali":
– non si tiene conto degli immobili, incluse le costruzioni leggere aventi il requisito della stabilità;
– va computato il valore dei beni il cui costo unitario non è superiore ad un milione di lire, pari a euro 516,46, ancorché gli stessi beni non siano stati rilevati nel registro dei beni ammortizzabili o nel libro degli inventari ovvero nel registro degli acquisti tenuto ai fini IVA;
– le spese relative all'acquisto di beni mobili adibiti promiscuamente all'esercizio dell'impresa ed all'uso personale o familiare vanno computate nella misura del 50 per cento;
– è possibile non tener conto del valore dei beni strumentali inutilizzati nel corso del periodo d'imposta a condizione che non siano state dedotte le relative quote di ammortamento.

Nell'ipotesi di imposta sul valore aggiunto totalmente indetraibile per effetto dell'opzione per la dispensa degli adempimenti prevista per le operazioni esenti dall'art. 36-bis del D.P.R. n. 633 del 1972 e in quella del pro-rata di detraibilità pari a zero secondo i criteri di cui all'art. 19-bis, dello stesso D.P.R. n. 633 del 1972, l'imposta sul valore aggiunto relativa alle singole operazioni di acquisto costituisce una componente del costo del bene cui afferisce. Con riferimento, invece, alle ipotesi di pro-rata di detraibilità dell'imposta sul valore aggiunto rilevante (cioè di valore positivo), tale onere non rileva ai fini della determinazione della voce in esame.
Si precisa, inoltre, che per la determinazione del "valore dei beni strumentali" si deve far riferimento alla nozione di costo di cui all'art. 76, comma 1, del TUIR.
Per i beni strumentali acquisiti nei periodi 1994 e 1995 i valori di cui alle lettere a) e b) sono ridotti, rispettivamente, del 10 e del 20 per cento. La riduzione è attribuita a tutti gli esercenti attività di impresa e, quindi, anche a coloro che di fatto non hanno fruito dell'agevolazione prevista dall'art. 3 del D.L. n. 357 del 1994 (quindi, ad esempio, anche alle imprese costituite dopo il 12 giugno 1994 o in relazione all'acquisto di beni usati).
– nel **rigo F12**, l'ammontare delle spese per prestazioni di lavoro e, in particolare:
  1. le spese per prestazioni di lavoro, incluse quelle sostenute per i contributi e per i premi Inail, rese da lavoratori dipendenti a tempo pieno e a tempo parziale e dagli apprendisti che abbiano prestato l'attività per l'intero anno o per parte di esso, comprensive degli stipendi, salari e altri compensi in denaro o in natura, delle quote di indennità di quiescenza e previdenza maturate nell'anno, nonché delle partecipazioni agli utili, ad eccezione delle somme corrisposte ai lavoratori che hanno cessato l'attività, eventualmente dedotte in base al criterio di cassa;
  2. le spese per altre prestazioni di lavoro, diverse da quelle di lavoro dipendente (cioè quelle sostenute per i lavoratori autonomi, i collaboratori coordinati e continuativi, ecc.), direttamente afferenti l'attività esercitata dal contribuente, comprensive delle quote di indennità di fine rapporto dei collaboratori coordinati e continuativi maturate nel periodo di imposta, ad eccezione delle somme corrisposte ai collaboratori che hanno cessato l'attività, eventualmente dedotte in base al criterio di cassa.

Si precisa, altresì, che vanno considerati nel computo delle spese per prestazioni di lavoro di cui ai punti precedenti anche i costi sostenuti per le trasferte effettuate fuori dal territorio comunale dai lavoratori dipendenti e dai titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa nel rispetto dei limiti stabiliti dall'art. 62, comma 1-ter, del TUIR.
In relazione ai criteri da adottare per la determinazione del valore da inserire nel rigo in esame si rileva, inoltre, che per prestazioni di lavoro direttamente afferenti all'attività svolta dal contribuente si devono intendere quelle rese dai prestatori al di fuori dell'esercizio di un'attività commerciale, a condizione che abbiano una diretta correlazione con l'attività svolta dal contribuente stesso e, quindi, una diretta influenza sulla capacità di produrre ricavi. Si considerano spese direttamente afferenti l'attività esercitata, ad esempio, quelle sostenute: da un'impresa edile per un progetto di ristrutturazione realizzato da un architetto; da un laboratorio di analisi per le prestazioni rese da un medico che effettua i prelievi; da un fabbricante di mobili per un progetto realizzato da un designer.
Non possono, invece, essere considerate spese direttamente afferenti all'attività quelle sostenute, ad esempio, per le prestazioni di un legale che ha assistito il contribuente per un procedimento giudiziario, né quelle sostenute per prestazioni rese nell'esercizio di un'attività d'impresa (pertanto non vanno considerate nel presente rigo, ad esempio, le provvigioni corrisposte dalle case mandanti agli agenti e rappresentanti di commercio). Si fa presente, infine, che non vanno computate nel valore da inserire nel rigo in esame le spese indicate al rigo F13 "Spese per acquisti di servizi" quali, ad esempio, quelle corrisposte ai professionisti per la tenuta della contabilità;
– nel **rigo F13**, l'ammontare delle spese sostenute per l'acquisto di servizi inerenti all'amministrazione; la tenuta della contabilità; il trasporto dei beni connesso all'acquisto o alla vendita; i premi di assicurazione relativi all'attività; i servizi telefonici, compresi quelli accessori; i consumi di energia; i carburanti, lubrificanti e simili destinati all'autotrazione.
  Con riferimento a tale elencazione, da intendersi tassativa, si precisa che:
– le spese per l'acquisto di servizi inerenti all'amministrazione non includono le spese di pubblicità, le spese per imposte e tasse, nonché le spese per l'acquisto di beni, quali quelli di cancelleria. Rientrano, invece, in tali spese, ad esempio, le provvigioni attribuite dalle case mandanti agli agenti e rappresentanti di commercio e quelle attribuite dagli agenti di assicurazione ai propri subagenti. Sono, inoltre, compresi i compensi corrisposti agli amministratori non soci delle società di persone e agli amministratori delle società ed enti soggetti all'Irpeg;
– le spese di tenuta della contabilità includono quelle per la tenuta dei libri paga e per la compilazione delle dichiarazioni fiscali; non comprendono, invece, quelle sostenute, ad esempio, per l'assistenza in sede contenziosa;
– le spese per il trasporto dei beni vanno considerate solo se non sono state comprese nel costo degli stessi beni quali oneri accessori;
– non si tiene conto dei premi riguardanti le assicurazioni obbligatorie per legge, ancorché l'obbligatorietà sia correlata all'esercizio dell'attività d'impresa (quali, ad esempio, i premi riguardanti l'assicurazione delle autovetture, comprendendo tra gli stessi, ai fini di semplificazione, oltre alla RCA, anche quelli per furto e incendio, e i premi Inail relativi all'imprenditore, e ai collaboratori familiari);
– tra i consumi di energia vanno comprese le spese sostenute nel periodo d'imposta per qualsiasi tipo di fonte energetica (energia elettrica, metano, gasolio, ecc) utilizzata per consentire lo svolgimento del processo produttivo, con esclusione delle spese per il riscaldamento dei locali;
– i costi relativi a carburanti e simili includono tutto ciò che serve per la trazione degli automezzi (benzina, gasolio, metano, gas liquido, ecc.).

Si precisa, a titolo esemplificativo, che non rientrano tra le spese in oggetto quelle di rappresentanza, di custodia, di manutenzione e riparazione e per viaggi e trasferte.
Non si tiene conto, altresì, dei costi considerati per la determinazione del "Costo per la produzione dei servizi" da indicare al rigo F10;
– nel **rigo F14**, l'ammontare dei ricavi di cui alle lett. a) e b) del comma 1 dell'art. 53 del TUIR cioè dei corrispettivi di cessioni di beni e delle prestazioni di servizi alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa e dei corrispettivi delle cessioni di materie prime e sussidiarie, di semilavorati e di altri beni mobili, esclusi quel-

li strumentali, acquistati o prodotti per essere impiegati nella produzione.

I ricavi delle attività per le quali si percepiscono aggi o ricavi fissi non vanno compresi nel rigo in esame, ma vanno indicati nel rigo F15;

Non si deve tenere conto, invece:

– dei ricavi derivanti dalla cessione di azioni o quote di partecipazione in società ed enti indicati alle lettere a), b) e d) del comma 1 dell'art. 87 del TUIR, comprese quelle non rappresentate da titoli, nonché di obbligazioni e di altri titoli in serie o di massa, che non costituiscono immobilizzazioni finanziarie, anche se non rientrano tra i beni al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa;
– delle indennità conseguite a titolo di risarcimento, anche in forma assicurativa, per la perdita o il danneggiamento di beni da cui originano ricavi;
– degli aggi conseguiti dai rivenditori di generi di monopolio, valori bollati e postali, marche assicurative e valori similari, indipendentemente dal regime di contabilità adottato;
– dei ricavi derivanti dall'affitto di un ramo d'azienda, ovvero, da attività di vendita di generi soggetti a ricavo fisso (ad esempio: la gestione di ricevitorie totocalcio, totogol, totip, totosei; la vendita di schede telefoniche, abbonamenti, biglietti e tessere per i mezzi pubblici, viacard, tessere e biglietti per parcheggi; la gestione di concessionarie superenalotto, enalotto, lotto);
– dei ricavi conseguiti per la vendita dei carburanti e dai rivenditori in base a contratti estimatori di giornali, di libri e di periodici anche su supporti audiovideomagnetici.

Non vanno, altresì, presi in considerazione gli altri componenti positivi che concorrono a formare il reddito, compresi i proventi conseguiti in sostituzione di redditi derivanti dall'esercizio di attività di impresa e le indennità conseguite, anche in forma assicurativa, per il risarcimento dei danni consistenti nella perdita dei citati redditi, con esclusione dei danni dipendenti da invalidità permanente o da morte.

Nell'apposito campo interno, va indicato l'ammontare dei ricavi dichiarati ai fini dell'adeguamento agli studi di settore qualora il contribuente intenda avvalersi delle disposizioni previste dall'articolo 10, della legge 8 maggio 1998, n. 146;

– nel **rigo F15**, l'ammontare degli aggi conseguiti dai rivenditori di generi di monopolio, valori bollati e postali, marche assicurative e valori similari, indipendentemente dal regime di contabilità adottato e dei proventi derivanti dalla vendita di generi soggetti a ricavo fisso (ad esempio, dalla gestione di ricevitorie totocalcio, totogol, totip, totosei; dalla vendita di schede telefoniche, abbonamenti, biglietti e tessere per i mezzi pubblici, viacard, tessere e biglietti per parcheggi; dalla gestione di concessionarie superenalotto, enalotto, lotto) nonché dei ricavi conseguiti per la vendita dei carburanti e dai rivenditori in base a contratti estimatori di giornali, di libri e di periodici, anche su supporti audiovideomagnetici. Si precisa che i ricavi da indicare in questo rigo vanno considerati per l'entità dell'aggio percepito e del ricavo al netto del prezzo corrisposto al fornitore dei beni, indipendentemente dalle modalità con cui tali ricavi sono stati contabilizzati.

ATTENZIONE

Nell'apposito campo interno, va barrata la casella "Annotazione distinta per costi relativi ad aggi e ricavi fissi" qualora il contribuente sia in grado di individuare tutti i costi afferenti le attività per le quali si conseguono aggi o ricavi fissi e di compilare il presente modello escludendo tali costi da quelli indicati nei precedenti righi.

Se il contribuente non ha la possibilità di individuare i costi direttamente afferenti alle attività per le quali ha conseguito aggi o ricavi fissi, il software GERICO (in presenza di casella non barrata) provvederà a calcolare la quota parte dei costi che fa riferimento a tale attività per neutralizzarne l'effetto ai fini dell'applicazione degli studi di settore nei confronti delle attività diverse da quelle per le quali si sono conseguiti aggi e ricavi fissi.

– nel **rigo F16**, l'ammontare degli altri proventi considerati ricavi, diversi da quelli di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 dell'art. 53 del TUIR, evidenziando nell'apposito spazio quelli di cui alla lett. d) del menzionato comma 1 dell'art. 53 (indennità conseguite a titolo di risarcimento, anche in forma assicurativa, per la perdita o il danneggiamento di beni da cui originano ricavi);

Imposta sul valore aggiunto

– nel **rigo F17**, barrando la relativa casella, l'esenzione dall'IVA;
– nel **rigo F18,** ai sensi dell'art. 20 del D.P.R. n. 633/72, l'ammontare complessivo delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi effettuate nell'anno, registrate o soggette a registrazione, tenendo conto delle variazioni di cui all'art. 26 del citato decreto;
– nel **rigo F19**, l'ammontare delle altre operazioni, effettuate nell'anno 2001, che hanno dato luogo a ricavi dichiarati ai fini delle imposte sui redditi, quali:
  – operazioni "fuori campo di applicazione" dell'IVA (ad es.: artt. 2, ultimo comma, 3, 4° comma, 7 e 74, 1° comma del D.P.R. n. 633/72);
  – operazioni non soggette a dichiarazione di cui agli artt. 36 bis e 74, 6° comma, del D.P.R. n. 633/72;
– nel **rigo F20**, l'ammontare complessivo dell'IVA sulle operazioni imponibili;
– nel **rigo F21**, l'ammontare complessivo dell'IVA relativa alle operazioni di intrattenimento di cui all'art. 74, 6° comma, del D.P.R. n. 633/72 (al lordo delle detrazioni);
– nel **rigo F22**, l'ammontare complessivo dell'IVA relativa:
  – alle cessioni di beni ammortizzabili;
  – ai passaggi interni di beni e servizi tra attività separate di cui all'art. 36, ultimo comma, del D.P.R. n. 633/72;
  – ai vari regimi speciali per i quali risulta detraibile forfetariamente (ad esempio: intrattenimenti, spettacoli viaggianti, agricoltura, agriturismo, ecc.).

14. QUADRO X - ALTRE INFORMAZIONI RILEVANTI AI FINI DELL'APPLICAZIONE DEGLI STUDI DI SETTORE

Nel quadro X possono essere fornite ulteriori informazioni rilevanti ai fini dell'applicazione dello studio di settore.

I contribuenti che non risultano congrui hanno, infatti, la facoltà di rettificare il peso di alcune variabili per le quali la Commissione di esperti che ha validato gli studi di settore ha introdotto un correttivo. Tale correttivo consente di verificare se l'eventuale differenza tra l'ammontare dei ricavi contabilizzati e quello risultante dalla applicazione dello studio di settore derivi, in tutto o in parte, dal peso attribuito alle variabili considerate in misura tale da non consentire un'esatta rappresentazione della realtà economica delle imprese interessate. I contribuenti possono in tal modo segnalare che la non congruità deriva dalla particolare rilevanza che tali variabili hanno assunto nella determinazione dei ricavi presunti evitando, così, su tali questioni il contraddittorio con l'Amministrazione finanziaria. Ad esempio, la variabile "spese sostenute per il lavoro prestato dagli apprendisti" non viene più presa in considerazione da GE.RI.CO. per il valore contabile indicato nei quadri dei modelli di dichiarazione dei redditi, ma per il minor importo che risulta dalla applicazione del correttivo. Nessuna segnalazione deve essere effettuata, naturalmente, dai contribuenti che risultano congrui.

Si fa presente che i dati contabili da prendere a base per il calcolo delle riduzioni devono essere forniti tenendo conto delle eventuali variazioni fiscali determinate dall'applicazione di disposizioni tributarie (ad esempio: l'ammontare complessivo del valore degli autoveicoli e l'ammontare complessivo del costo dei carburanti e lubrificanti).

ATTENZIONE

Il software GE.RI.CO. contiene le funzioni di applicazione per l'esecuzione dei calcoli che vanno effettuati per determinare l'entità delle riduzioni. Ne deriva che, anche nella ipotesi in cui è prevista l'applicazione di tali riduzioni, il quadro degli elementi contabili va compilato con l'indicazione dei valori al lordo delle riduzioni. Ad esempio, in presenza di spese per apprendisti per lire 20.000.000, pari a euro

10.329,14, e di spese per lavoro dipendente ed altre prestazioni diverse da lavoro dipendente e afferenti l'attività d'impresa per lire 50.000.000, pari a euro 25.822,84, nel rigo F12 del quadro degli elementi contabili andrà indicato l'importo complessivo di lire 70.000.000, pari a euro 36.151,98, al lordo della riduzione spettante a seguito dell'applicazione del correttivo per gli apprendisti.
I contribuenti che intendono avvalersi della riduzione in questione devono indicare:
– nel **rigo X01**, l'ammontare totale delle spese sostenute per il lavoro prestato dagli apprendisti;
– nel **rigo X02**, l'importo determinato applicando all'ammontare delle spese sostenute per il lavoro prestato dagli apprendisti, indicato al rigo X01, la formula indicata nella tabella n. 1.

15. QUADRO Z - DATI COMPLEMENTARI

Nel quadro Z vanno indicati ulteriori dati utili per l'aggiornamento dello studio di settore.
In particolare, indicare:

Lavoro interinale/distacco

– nel **rigo Z01**, con riferimento ai dipendenti che svolgono attività a tempo pieno, nella **prima colonna**, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale utilizzato ai sensi della legge 24 giugno 1997, n. 196 (lavoratori "temporanei"), nella **seconda colonna**, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale utilizzato dall'impresa distaccataria, nella **terza colonna**, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale distaccato presso altre imprese. Al riguardo, si precisa che tale rigo va compilato solo se nel quadro A del presente modello "Personale addetto all'attività", è stato richiesto esclusivamente il numero totale delle giornate retribuite riferibili al complesso dei lavoratori dipendenti (senza distinzione di qualifica) che svolgono attività a tempo pieno;
– nei **righi** da **Z02** a **Z06**, con riferimento alle qualifiche individuate, nella **prima colonna** dei righi da Z02 a Z04 e Z06, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale utilizzato ai sensi della legge 24 giugno 1997, n. 196 (lavoratori "temporanei"), nella **seconda colonna**, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale utilizzato dall'impresa distaccataria, nella **terza colonna**, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale distaccato presso altre imprese. Al riguardo, si precisa che i dati richiesti in tali righi vanno forniti solo se nel quadro A del presente modello "Personale addetto all'attività", è stato richiesto il numero delle giornate retribuite distintamente per ciascuna qualifica individuata. In tale ipotesi, non deve essere compilato il rigo Z01;
– nel **rigo Z07**, con riferimento ai lavoratori dipendenti a tempo parziale, nella **prima colonna**, il numero di giornate retribuite relativamente al personale utilizzato ai sensi della legge 24 giugno 1997, n. 196 (lavoratori "temporanei"), nella **seconda colonna**, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale utilizzato dall'impresa distaccataria, nella **terza colonna**, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale distaccato presso altre imprese;
– nel **rigo Z08**, con riferimento agli apprendisti, nella **seconda colonna**, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale utilizzato dall'impresa distaccataria, nella **terza colonna**, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale distaccato presso altre imprese;
– nel **rigo Z09**, con riferimento agli assunti con contratto a termine, nella **prima colonna**, il numero di giornate retribuite relativamente al personale utilizzato ai sensi della legge 24 giugno 1997, n. 196 (lavoratori "temporanei"), nella **seconda colonna**, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale utilizzato dall'impresa distaccataria, nella **terza colonna**, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale distaccato presso altre imprese;
– nel **rigo Z10**, con riferimento al personale utilizzato ai sensi della legge 24 giugno 1997, n. 196 (lavoratori "temporanei"), nel **primo campo**, le spese complessivamente addebitate dall'impresa fornitrice del lavoro e, nel **secondo campo**, la quota di costo rimborsata a titolo di retribuzione e contribuzione;
– nel **rigo Z11**, con esclusivo riferimento all'impresa distaccataria, il costo sostenuto dalla distaccante e riaddebitato alla distaccataria;
– nel **rigo Z12**, con esclusivo riferimento all'impresa distaccante, il costo sostenuto e riaddebitato alla distaccataria;

Altri dati

– nel **rigo Z13**, l'ammontare complessivo dei compensi corrisposti a terzi per prestazioni e servizi direttamente afferenti l'attività esercitata. Vanno compresi, ad esempio, i compensi corrisposti per prestazioni di lavoro autonomo non esercitate abitualmente di cui all'art. 81, comma 1, lett. l), del Tuir. Si precisa che devono essere inclusi i compensi corrisposti a società di servizi come corrispettivo di una pluralità di prestazioni direttamente correlate all'attività svolta dall'impresa non direttamente evidenziate in fattura;
– nel **rigo Z14**, l'ammontare delle spese complessivamente sostenute per tutti i collaboratori coordinati e continuativi che, nell'anno 2001, hanno prestato la loro attività per l'impresa interessata alla compilazione del modello, a prescindere dalla durata del rapporto di collaborazione e dalla sussistenza dello stesso alla data del 31 dicembre 2001.

TABELLA 1 - *Apprendisti*

La formula di riduzione del peso degli apprendisti è la seguente:

% app = 30% x (TriTot - Tri1)/TriTot + (TriTot - Tri12)/TriTot)/2

dove:

TriTot è pari al numero di trimestri della durata del contratto di apprendistato;

Tri1 è pari al numero di trimestri di apprendistato complessivamente effettuati alla data del 1 gennaio 2001 (Tri1 vale zero in caso di inizio del contratto di apprendistato nel corso dell'anno 2001);

Tri12 è pari al numero di trimestri di apprendistato complessivamente effettuati alla data del 31 dicembre 2001 (Tri12 sarà pari a TriTot in caso di fine del contratto di apprendistato nel corso dell'anno 2001).

ESEMPIO 1

Un artigiano ha un apprendista con un contratto di 1 anno e mezzo iniziato in data 1/12/2000 a cui corrisponde la spesa per lavoro dipendente pari a L. 20.000.000 pari a euro 10.329,14:

TriTot 6 trimestri
Tri1 0 trimestri
Tri12 4 trimestri

$$\textbf{\% app} = 30\% \times \frac{\left(\frac{(6-0)}{6} + \frac{(6-4)}{6}\right)}{2} = \textbf{20\%}$$

La spesa per il lavoro dell'apprendista da utilizzare nella stima del ricavo sarà pari a L. 16.000.000 pari a euro 8.263,31.

ESEMPIO 2

Un artigiano ha un apprendista con un contratto di 3 anni e mezzo iniziato in data 1/8/99 a cui corrisponde la spesa per lavoro dipendente pari a L. 20.000.000 pari a euro 10.329,14:

TriTot 14 trimestri
Tri1 5 trimestri
Tri12 9 trimestri

$$\textbf{\% app} = 30\% \times \frac{\left(\frac{(14-5)}{14} + \frac{(14-9)}{14}\right)}{2} = \textbf{15\%}$$

La spesa per il lavoro dell'apprendista da utilizzare nella stima del ricavo sarà pari a L. 17.000.000 pari a euro 8.779,77.

ESEMPIO 3

Un artigiano ha un apprendista con un contratto di 5 anni iniziato in data 1/5/2001 a cui corrisponde la spesa per lavoro dipendente pari a L. 20.000.000 pari a euro 10.329,14:

TriTot 20 trimestri
Tri1 0 trimestri
Tri12 2 trimestri

$$\textbf{\% app} = 30\% \times \frac{\left(\frac{(20-0)}{20} + \frac{(20-2)}{20}\right)}{2} = \textbf{28,5\%}$$

La spesa per il lavoro dell'apprendista da utilizzare nella stima del ricavo sarà pari a L. 14.300.000 pari a euro 7.385,33.

La formula riduce il peso dell'apprendista nella stima del ricavo in modo decrescente rispetto al periodo di apprendistato complessivamente effettuato.

Minore è il periodo di apprendistato effettuato, maggiore sarà la percentuale di sconto.

ESEMPIO DI APPLICAZIONE: DURATA DEL CONTRATTO DI APPRENDISTATO 6 TRIMESTRI

Data di inizio del contratto di apprendistato	Trimestri di Apprendistato complessivamente effettuati al 1/1/2001	Trimestri di Apprendistato complessivamente effettuati al 31/12/2001	% di riduzione del peso degli apprendisti nella stima del ricavo
01/12/2001	0	0	30,0%
01/10/2001	0	1	27,5%
01/06/2001	0	2	25,0%
01/04/2001	0	3	22,5%
01/01/2001	0	4	20,0%
01/10/2000	1	5	15,0%
01/06/2000	2	6	10,0%
01/04/2000	3	6	7,5%
01/01/2000	4	6	5,0%
01/10/1999	5	6	2,5%

Modello **SM15B**

CODICE FISCALE

LIRE

NUMERO PROGRESSIVO UNITÀ DI VENDITA

52.48.2 Commercio al dettaglio di materiale per ottica, fotografia, cinematografia e strumenti di precisione

QUADRO A Personale addetto all'attività

		Numero giornate retribuite
A01	Dipendenti a tempo pieno	
A02	Dipendenti a tempo parziale	
A03	Apprendisti	
A04	Assunti con contratto di formazione e lavoro o a termine e lavoranti a domicilio	

		Numero	Percentuale di lavoro prestato
A05	Collaboratori coordinati e continuativi che prestano attività prevalentemente nell'impresa		
A06	Collaboratori coordinati e continuativi diversi da quelli di cui al rigo precedente		
A07	Collaboratori dell'impresa familiare e coniuge dell'azienda coniugale		
A08	Familiari diversi da quelli di cui al rigo precedente che prestano attività nell'impresa		
A09	Associati in partecipazione che apportano lavoro prevalentemente nell'impresa		
A10	Associati in partecipazione diversi da quelli di cui al rigo precedente		
A11	Soci con occupazione prevalente nell'impresa		
A12	Soci diversi da quelli di cui al rigo precedente		
A13	Amministratori non soci		

QUADRO B Unità locale destinata all'attività di vendita

B01	Anno di inizio dell'attività nell'unità locale		
B02	Comune		
B03	Provincia		
B04	Locali per la vendita e l'esposizione interna della merce		Mq
B05	Locali destinati a magazzino		Mq
B06	Locali destinati ad uffici		Mq
B07	Locali adibiti a laboratorio e/o a sala di ripresa e/o esame della vista		Mq
B08	Esposizione fronte strada (vetrine)		Metri lineari
B09	Giorni di apertura nell'anno		Numero
B10	Apertura stagionale (1 = fino a 3 mesi; 2 = fino a 6 mesi; 3 = fino a 9 mesi)		
B11	Localizzazione (1 = autonoma; 2 = esercizio inserito in centro commerciale al dettaglio; 3 = in altre strutture)		
B12	Costi e spese sostenute per beni e/o servizi comuni (in caso di localizzazione non autonoma)	,000	
B13	Ubicazione (1 = in isola pedonale; 2 = in zona a traffico limitato)		
B14	Adesione ad associazione dei commercianti di via		Barrare la casella

Strutture non annesse alle unità locali destinate alla vendita

B15	Locali destinati a magazzino e/o deposito		Mq
B16	Locali destinati ad uffici		Mq
B17	Locali adibiti a laboratorio e/o a sala di ripresa e/o esame della vista		Mq

CODICE FISCALE

LIRE

NUMERO PROGRESSIVO UNITÀ DI VENDITA

QUADRO D
Elementi specifici dell'attività

Modalità di espletamento dell'attività

		Percentuale sui ricavi
D01	Vendita	%
D02	Montaggio e riparazione occhiali e/o lenti a contatto (anche se svolte da terzi)	%
D03	Proventi per prestazioni professionali rese da ottici optometristi	%
D04	Sviluppo di materiale fotografico (anche se effettuato presso altri laboratori)	%
D05	Servizi fotografici e video riprese	%
D06	Riparazione e restauro di orologi (anche se effettuate da terzi)	%
D07	Riparazione e restauro di gioielli e oreficeria (anche se effettuate da terzi)	%
D08	Incastonatura pietre (anche se effettuate da terzi)	%
D09	Realizzazioni orafe	%
D10	Altre attività	%
		TOT = 100%

Prodotti venduti

		Percentuale sui ricavi
D11	Occhiali da vista su prescrizione e relativi accessori	%
D12	Occhiali premontati	%
D13	Occhiali da sole	%
D14	Lenti a contatto e prodotti per lenti a contatto	%
D15	Materiale fotografico di consumo (rullini, ecc.), videocassette e batterie	%
D16	Video camere, cineprese, macchine fotografiche e accessori	%
D17	Video registratori e lettori video	%
D18	Binocoli, cannocchiali e microscopi, lenti e materiale per geodesia	%
D19	Orologi di pregio	%
D20	Orologi di largo consumo	%
D21	Orologi diversi da quelli di cui ai righi precedenti	%
D22	Oggettistica in materiale prezioso e monili in argento	%
D23	Argenteria	%
D24	Gioielleria	%
D25	Oreficeria a peso	%
D26	Oreficeria a cartellino	%
D27	Oreficeria e gioielleria di propria produzione	%
D28	Altri articoli venduti e servizi offerti	%
		TOT = 100%

Tipologia di vendita

D29	Tipologia di vendita (1 = assistita; 2 = self-service; 3 = mista)	

Servizi offerti

D30	Misurazione della vista	Barrare la casella
D31	Applicazione lenti a contatto	Barrare la casella
D32	Riparazione macchine fotografiche, videocamere, ecc.	Barrare la casella
D33	Consulenza per impiego di apparecchiature foto-video-geodesia	Barrare la casella
D34	Consulenza al digitale	Barrare la casella

Personale specializzato

D35	Ottici optometristi	Numero
D36	Orafi/Argentieri	Numero
D37	Incastonatori	Numero
D38	Orologiai riparatori	Numero

(segue)

UNICO 2002
Studi di settore
AGENZIA DELLE ENTRATE
Modello **SM15B**

CODICE FISCALE

LIRE

NUMERO PROGRESSIVO UNITÀ DI VENDITA

(segue)

QUADRO D
Elementi specifici dell'attività

	Modalità di acquisto	Percentuale sul totale degli acquisti
D39	Da gruppi di acquisto, unioni volontarie, consorzi, cooperative, affiliante, franchisor	%
D40	Da commercianti all'ingrosso (diretto o tramite intermediari del commercio)	%
D41	Da produttori (diretto o tramite intermediari del commercio)	%
D42	Da privati	%
		TOT = 100%
	Modalità di vendita	Percentuale sui ricavi
D43	Vendite con emissione di fattura	%
	Tipologia clientela	Percentuale sui ricavi
D44	Privati	%
D45	Imprese	%
D46	Altri (enti pubblici, enti privati, ecc.)	%
		TOT = 100%
	Modalità organizzativa	
D47	Associato a gruppo di acquisto e/o a unione volontaria	Barrare la casella
D48	In franchising/affiliato	Barrare la casella
D49	Indipendente	Barrare la casella
	Costi e spese specifici	
D50	Costi sostenuti per lavorazioni effettuate da terzi (riparazioni, sviluppo materiale fotografico, ecc.)	.000
D51	Spese di pubblicità, propaganda e rappresentanza	.000
D52	Costi e spese addebitati da gruppi d'acquisto, franchisor, affiliante per voci diverse dall'acquisto delle merci	.000
D53	Costi sostenuti per premi assicurativi a copertura della merce	.000
D54	Costi sostenuti per l'allestimento delle vetrine	.000
	Altri dati	
D55	Concessionario e/o esclusivista di un prodotto	Barrare la casella
D56	Esercizio autorizzato all'assistenza di una marca	Barrare la casella
	Mezzi di trasporto	
D57	Autovetture	Numero
D58	Spese per servizi integrativi o sostitutivi dei mezzi propri	.000

pagina 3

CODICE FISCALE

LIRE

NUMERO PROGRESSIVO UNITÀ DI VENDITA

QUADRO E Beni strumentali	**E01**	Attrezzature per la sala da ripresa e posa	Barrare la casella
	E02	Attrezzatura per la pulitura di pezzi da orologeria	Barrare la casella
	E03	Strumenti per messa in prova di orologi automatici	Barrare la casella
	E04	Cassetta di prova (forottero)	Barrare la casella
	E05	Casseforti/armadi blindati	Barrare la casella
	E06	Strumenti controllo tempo	Numero
	E07	Torni e frese adibiti al restauro di orologi	Numero
	E08	Mole per ottica	Numero
	E09	Oftalmometro	Numero
	E10	Fronti focometro	Numero
	E11	Lampada a fessura	Numero
	E12	Saldatrice elettronica	Numero
	E13	Camere oscure e sviluppatrici	Numero
	E14	Sviluppatrici automatiche computerizzate	Numero
	E15	Stazioni di elaborazione digitale	Numero

QUADRO F Elementi contabili		**Imposte sui redditi**		
	F01	Esistenze iniziali relative a merci, prodotti finiti, materie prime e sussidiarie, semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale		.000
	F02	Esistenze iniziali relative a prodotti finiti		.000
	F03	Esistenze iniziali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale		.000
	F04	Esistenze iniziali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale di cui all'art. 60, comma 5, del TUIR		.000
	F05	Rimanenze finali relative a merci, prodotti finiti, materie prime e sussidiarie, semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale		.000
	F06	Rimanenze finali relative a prodotti finiti		.000
	F07	Rimanenze finali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale		.000
	F08	Rimanenze finali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale di cui all'art. 60, comma 5, del TUIR		.000
	F09	Costi per l'acquisto di materie prime, sussidiarie, semilavorati e merci		.000
	F10	Costo per la produzione di servizi		.000
	F11	Valore dei beni strumentali		.000
	F12	Spese per lavoro dipendente e per altre prestazioni diverse da lavoro dipendente afferenti l'attività dell'impresa		.000
	F13	Spese per acquisti di servizi		.000
	F14	Ricavi di cui alle lettere *a)* e *b)* del comma 1 dell'art. 53 del TUIR — adeguamento da studi di settore	.000	.000
	F15	Aggi e proventi derivanti dalla vendita di generi soggetti a ricavo fisso — annotazione distinta per costi relativi ad aggi e ricavi fissi	Barrare la casella	.000
	F16	Altri proventi considerati ricavi — di cui all'art. 53, comma 1, lettera d) del Tuir	.000	.000
		Imposta sul valore aggiunto		
	F17	Esenzione IVA		Barrare la casella
	F18	Volume d'affari		.000
	F19	Altre operazioni sempre che diano luogo a ricavi quali operazioni fuori campo (art. 2, u.c., art. 3, 4° c., art. 7 e art. 74, 1° c. del D.P.R. 633/72); operazioni non soggette a dichiarazione (art. 36-bis e art. 74, 6° c., del D.P.R. 633/72)		.000
	F20	IVA sulle operazioni imponibili		.000
	F21	IVA sulle operazioni di intrattenimento		.000
	F22	Altra IVA (IVA sulle cessioni dei beni ammortizzabili + IVA sui passaggi interni + IVA detraibile forfettariamente)		.000

UNICO 2002 Studi di settore
AGENZIA DELLE ENTRATE
Modello **SM15B**

CODICE FISCALE

LIRE

NUMERO PROGRESSIVO UNITÀ DI VENDITA

QUADRO X
Altre informazioni rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore

X01	Spese per le prestazioni di lavoro degli apprendisti	.000
X02	Ammontare delle spese di cui al rigo X01 utilizzate ai fini del calcolo	.000

QUADRO Z
Dati complementari

Lavoro interinale/distacco

		Numero giornate Lavoratori interinali	Numero giornate Personale utilizzato dall'impresa distaccataria	Numero giornate Personale distaccato presso altre imprese
Z01	Dipendenti a tempo pieno			
Z02	di cui dirigenti			
Z03	di cui quadri			
Z04	di cui impiegati			
Z05	di cui operai generici			
Z06	di cui operai specializzati			
Z07	Dipendenti a tempo parziale			
Z08	Apprendisti			
Z09	Assunti con contratto a termine			

Z10 Spese (lavoro interinale) .000 di cui oneri retributivi e contributivi .000

Personale utilizzato dall'impresa distaccataria

Z11 Costo sostenuto dalla distaccante, riaddebitato alla distaccataria .000

Personale distaccato presso altre imprese

Z12 Costo sostenuto e riaddebitato alla distaccataria .000

Altri dati

Z13 Compensi corrisposti a terzi per prestazioni direttamente afferenti l'attività .000

Z14 Spese per i collaboratori coordinati e continuativi .000

Asseverazione

Riservato al C.A.F. o al professionista (art. 35 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241 e successive modificazioni)

Codice fiscale del responsabile del C.A.F. o del professionista — Firma

pagina 5

52.48.2 Commercio al dettaglio di materiale per ottica, fotografia, cinematografia e strumenti di precisione

QUADRO A
Personale addetto all'attività

		Numero giornate retribuite
A01	Dipendenti a tempo pieno	
A02	Dipendenti a tempo parziale	
A03	Apprendisti	
A04	Assunti con contratto di formazione e lavoro o a termine e lavoranti a domicilio	

		Numero	Percentuale di lavoro prestato
A05	Collaboratori coordinati e continuativi che prestano attività prevalentemente nell'impresa		
A06	Collaboratori coordinati e continuativi diversi da quelli di cui al rigo precedente		
A07	Collaboratori dell'impresa familiare e coniuge dell'azienda coniugale		
A08	Familiari diversi da quelli di cui al rigo precedente che prestano attività nell'impresa		
A09	Associati in partecipazione che apportano lavoro prevalentemente nell'impresa		
A10	Associati in partecipazione diversi da quelli di cui al rigo precedente		
A11	Soci con occupazione prevalente nell'impresa		
A12	Soci diversi da quelli di cui al rigo precedente		
A13	Amministratori non soci		

QUADRO B
Unità locale destinata all'attività di vendita

B01	Anno di inizio dell'attività nell'unità locale		
B02	Comune		
B03	Provincia		
B04	Locali per la vendita e l'esposizione interna della merce		Mq
B05	Locali destinati a magazzino		Mq
B06	Locali destinati ad uffici		Mq
B07	Locali adibiti a laboratorio e/o a sala di ripresa e/o esame della vista		Mq
B08	Esposizione fronte strada (vetrine)		Metri lineari
B09	Giorni di apertura nell'anno		Numero
B10	Apertura stagionale (1 = fino a 3 mesi; 2 = fino a 6 mesi; 3 = fino a 9 mesi)		
B11	Localizzazione (1 = autonoma; 2 = esercizio inserito in centro commerciale al dettaglio; 3 = in altre strutture)		
B12	Costi e spese sostenute per beni e/o servizi comuni (in caso di localizzazione non autonoma)	,00	
B13	Ubicazione (1 = in isola pedonale; 2 = in zona a traffico limitato)		
B14	Adesione ad associazione dei commercianti di via		Barrare la casella

Strutture non annesse alle unità locali destinate alla vendita

B15	Locali destinati a magazzino e/o deposito		Mq
B16	Locali destinati ad uffici		Mq
B17	Locali adibiti a laboratorio e/o a sala di ripresa e/o esame della vista		Mq

QUADRO D
Elementi specifici dell'attività

Modalità di espletamento dell'attività

		Percentuale sui ricavi
D01	Vendita	%
D02	Montaggio e riparazione occhiali e/o lenti a contatto (anche se svolte da terzi)	%
D03	Proventi per prestazioni professionali rese da ottici optometristi	%
D04	Sviluppo di materiale fotografico (anche se effettuato presso altri laboratori)	%
D05	Servizi fotografici e video riprese	%
D06	Riparazione e restauro di orologi (anche se effettuate da terzi)	%
D07	Riparazione e restauro di gioielli e oreficeria (anche se effettuate da terzi)	%
D08	Incastonatura pietre (anche se effettuate da terzi)	%
D09	Realizzazioni orafe	%
D10	Altre attività	%
		TOT = 100%

Prodotti venduti

		Percentuale sui ricavi
D11	Occhiali da vista su prescrizione e relativi accessori	%
D12	Occhiali premontati	%
D13	Occhiali da sole	%
D14	Lenti a contatto e prodotti per lenti a contatto	%
D15	Materiale fotografico di consumo (rullini, ecc.), videocassette e batterie	%
D16	Video camere, cineprese, macchine fotografiche e accessori	%
D17	Video registratori e lettori video	%
D18	Binocoli, cannocchiali e microscopi, lenti e materiale per geodesia	%
D19	Orologi di pregio	%
D20	Orologi di largo consumo	%
D21	Orologi diversi da quelli di cui ai righi precedenti	%
D22	Oggettistica in materiale prezioso e monili in argento	%
D23	Argenteria	%
D24	Gioielleria	%
D25	Oreficeria a peso	%
D26	Oreficeria a cartellino	%
D27	Oreficeria e gioielleria di propria produzione	%
D28	Altri articoli venduti e servizi offerti	%
		TOT = 100%

Tipologia di vendita

D29	Tipologia di vendita (1 = assistita; 2 = self-service; 3 = mista)	

Servizi offerti

D30	Misurazione della vista	Barrare la casella
D31	Applicazione lenti a contatto	Barrare la casella
D32	Riparazione macchine fotografiche, videocamere, ecc.	Barrare la casella
D33	Consulenza per impiego di apparecchiature foto-video-geodesia	Barrare la casella
D34	Consulenza al digitale	Barrare la casella

Personale specializzato

D35	Ottici optometristi	Numero
D36	Orafi/Argentieri	Numero
D37	Incastonatori	Numero
D38	Orologiai riparatori	Numero

(segue)

CODICE FISCALE

EURO

NUMERO PROGRESSIVO UNITÀ DI VENDITA

(segue)

QUADRO D Elementi specifici dell'attività

	Modalità di acquisto	Percentuale sul totale degli acquisti
D39	Da gruppi di acquisto, unioni volontarie, consorzi, cooperative, affiliante, franchisor	%
D40	Da commercianti all'ingrosso (diretto o tramite intermediari del commercio)	%
D41	Da produttori (diretto o tramite intermediari del commercio)	%
D42	Da privati	%
		TOT = 100%

	Modalità di vendita	Percentuale sui ricavi
D43	Vendite con emissione di fattura	%

	Tipologia clientela	Percentuale sui ricavi
D44	Privati	%
D45	Imprese	%
D46	Altri (enti pubblici, enti privati, ecc.)	%
		TOT = 100%

	Modalità organizzativa	
D47	Associato a gruppo di acquisto e/o a unione volontaria	Barrare la casella
D48	In franchising/affiliato	Barrare la casella
D49	Indipendente	Barrare la casella

	Costi e spese specifici	
D50	Costi sostenuti per lavorazioni effettuate da terzi (riparazioni, sviluppo materiale fotografico, ecc.)	,00
D51	Spese di pubblicità, propaganda e rappresentanza	,00
D52	Costi e spese addebitati da gruppi d'acquisto, franchisor, affiliante per voci diverse dall'acquisto delle merci	,00
D53	Costi sostenuti per premi assicurativi a copertura della merce	,00
D54	Costi sostenuti per l'allestimento delle vetrine	,00

	Altri dati	
D55	Concessionario e/o esclusivista di un prodotto	Barrare la casella
D56	Esercizio autorizzato all'assistenza di una marca	Barrare la casella

	Mezzi di trasporto	
D57	Autovetture	Numero
D58	Spese per servizi integrativi o sostitutivi dei mezzi propri	,00

pagina 3

EURO

NUMERO PROGRESSIVO UNITÀ DI VENDITA

QUADRO E Beni strumentali

E01	Attrezzature per la sala da ripresa e posa	Barrare la casella
E02	Attrezzatura per la pulitura di pezzi da orologeria	Barrare la casella
E03	Strumenti per messa in prova di orologi automatici	Barrare la casella
E04	Cassetta di prova (forottero)	Barrare la casella
E05	Casseforti/armadi blindati	Barrare la casella
E06	Strumenti controllo tempo	Numero
E07	Torni e frese adibiti al restauro di orologi	Numero
E08	Mole per ottica	Numero
E09	Oftalmometro	Numero
E10	Fronti focometro	Numero
E11	Lampada a fessura	Numero
E12	Saldatrice elettronica	Numero
E13	Camere oscure e sviluppatrici	Numero
E14	Sviluppatrici automatiche computerizzate	Numero
E15	Stazioni di elaborazione digitale	Numero

QUADRO F Elementi contabili

Imposte sui redditi

F01	Esistenze iniziali relative a merci, prodotti finiti, materie prime e sussidiarie, semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale		,00
F02	Esistenze iniziali relative a prodotti finiti		,00
F03	Esistenze iniziali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale		,00
F04	Esistenze iniziali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale di cui all'art. 60, comma 5, del TUIR		,00
F05	Rimanenze finali relative a merci, prodotti finiti, materie prime e sussidiarie, semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale		,00
F06	Rimanenze finali relative a prodotti finiti		,00
F07	Rimanenze finali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale		,00
F08	Rimanenze finali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale di cui all'art. 60, comma 5, del TUIR		,00
F09	Costi per l'acquisto di materie prime, sussidiarie, semilavorati e merci		,00
F10	Costo per la produzione di servizi		,00
F11	Valore dei beni strumentali		,00
F12	Spese per lavoro dipendente e per altre prestazioni diverse da lavoro dipendente afferenti l'attività dell'impresa		,00
F13	Spese per acquisti di servizi		,00
F14	Ricavi di cui alle lettere *a)* e *b)* del comma 1 dell'art. 53 del TUIR adeguamento da studi di settore	,00	,00
F15	Aggi e proventi derivanti dalla vendita di generi soggetti a ricavo fisso annotazione distinta per costi relativi ad aggi e ricavi fissi	Barrare la casella	,00
F16	Altri proventi considerati ricavi di cui all'art. 53, comma 1, lettera d) del Tuir	,00	,00

Imposta sul valore aggiunto

F17	Esenzione IVA	Barrare la casella
F18	Volume d'affari	,00
F19	Altre operazioni sempre che diano luogo a ricavi quali operazioni fuori campo (art. 2, u.c., art. 3, 4° c., art. 7 e art. 74, 1° c. del D.P.R. 633/72); operazioni non soggette a dichiarazione (art. 36-bis e art. 74, 6° c., del D.P.R. 633/72)	,00
F20	IVA sulle operazioni imponibili	,00
F21	IVA sulle operazioni di intrattenimento	,00
F22	Altra IVA (IVA sulle cessioni dei beni ammortizzabili + IVA sui passaggi interni + IVA detraibile forfettariamente)	,00

pagina 4

CODICE FISCALE

EURO

NUMERO PROGRESSIVO UNITÀ DI VENDITA

QUADRO X
Altre informazioni rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore

X01	Spese per le prestazioni di lavoro degli apprendisti	,00
X02	Ammontare delle spese di cui al rigo X01 utilizzate ai fini del calcolo	,00

QUADRO Z
Dati complementari

	Lavoro interinale/distacco	Numero giornate Lavoratori interinali	Numero giornate Personale utilizzato dall'impresa distaccataria	Numero giornate Personale distaccato presso altre imprese
Z01	Dipendenti a tempo pieno			
Z02	di cui dirigenti			
Z03	di cui quadri			
Z04	di cui impiegati			
Z05	di cui operai generici			
Z06	di cui operai specializzati			
Z07	Dipendenti a tempo parziale			
Z08	Apprendisti			
Z09	Assunti con contratto a termine			

Z10 Spese (lavoro interinale) ,00 di cui oneri retributivi e contributivi ,00

Personale utilizzato dall'impresa distaccataria

Z11 Costo sostenuto dalla distaccante, riaddebitato alla distaccataria ,00

Personale distaccato presso altre imprese

Z12 Costo sostenuto e riaddebitato alla distaccataria ,00

Altri dati

Z13 Compensi corrisposti a terzi per prestazioni direttamente afferenti l'attività ,00

Z14 Spese per i collaboratori coordinati e continuativi ,00

Asseverazione

Riservato al C.A.F. o al professionista (art. 35 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241 e successive modificazioni)

Codice fiscale del responsabile del C.A.F. o del professionista Firma

AGENZIA DELLE ENTRATE

Studi di settore 2002

PERIODO D'IMPOSTA 2001

Modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore

Predisposto in due versioni:

LIRE COLORE VERDE

 COLORE AZZURRO

SM28U

52.41.1 **Commercio al dettaglio di stoffe per l'abbigliamento;**
52.41.2 **Commercio al dettaglio di tessuti per l'arredamento e di tappeti;**
52.41.3 **Commercio al dettaglio di biancheria da tavola e da casa.**

Agenzia delle Entrate

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL MODELLO SM28U

Studi di settore

1. GENERALITÀ

Il presente modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione dello studio di settore SM28U va compilato con riferimento al periodo di imposta 2001 ed è così composto:
- quadro A - Personale addetto all'attività;
- quadro B - Unità locale destinata all'attività di vendita;
- quadro D - Elementi specifici dell'attività;
- quadro F - Elementi contabili;
- quadro X - Altre informazioni rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore;
- quadro Z - Dati complementari.

ATTENZIONE
Da quest'anno i modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore sono stati predisposti in due versioni grafiche:
– in lire (di colore verde con prestampati tre zeri finali);
– in euro (di colore azzurro con prestampati due zeri dopo la virgola).
Il contribuente dovrà utilizzare la stessa versione grafica scelta per la compilazione della dichiarazione Unico 2002.

Si fa presente che:
1. i contribuenti con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare devono comunicare i dati che nel presente modello vengono richiesti con riferimento alla data del 31 dicembre tenendo in considerazione la situazione esistente alla data di chiusura del periodo d'imposta;
2. i dati contabili contenuti nei quadri destinati all'indicazione dei dati strutturali devono essere comunicati senza considerare eventuali variazioni fiscali derivanti dall'applicazione di disposizioni tributarie, in quanto il dato rilevante è quello risultante dalle scritture contabili. Viceversa, i dati contabili da indicare nel quadro F e nel quadro X devono essere forniti tenendo conto delle eventuali variazioni fiscali determinate dall'applicazione di disposizioni tributarie;
3. il riferimento alle spese "sostenute", contenuto nelle istruzioni, deve intendersi come un rinvio al criterio di imputazione dei costi previsto per la categoria di reddito presa in considerazione che, per quanto riguarda le attività d'impresa, è quello di competenza mentre per le attività degli esercenti arti e professioni è quello di cassa.

ATTENZIONE
Il presente modello è parte integrante della dichiarazione dei redditi modello Unico 2002 e deve essere inviato in via telematica unitamente alla dichiarazione.
I soggetti tenuti alla compilazione del presente modello devono barrare la casella "studi di settore" collocata nella seconda facciata del frontespizio del modello Unico 2002, in corrispondenza del tipo di dichiarazione.

2. SOGGETTI OBBLIGATI

Il presente modello può essere utilizzato dai soggetti che svolgono come attività prevalente una tra quelle di seguito elencate:
Commercio al dettaglio di stoffe per l'abbigliamento – 52.41.1;
Commercio al dettaglio di tessuti per l'arredamento e di tappeti – 52.41.2;
Commercio al dettaglio di biancheria da tavola e da casa – 52.41.3.
Per attività prevalente si intende l'attività dalla quale è derivato il maggiore ammontare dei ricavi conseguiti nel 2001.
Si precisa che l'indicazione del codice di attività prevalente non precedentemente comunicato o comunicato in modo errato, unitamente alla variazione dati da effettuare presso gli Uffici locali dell'Agenzia delle Entrate entro il termine di presentazione del modello Unico 2002, ai sensi dell'art. 35, 3° comma, del D.P.R. n. 633/72, preclude l'irrogazione delle sanzioni. Si ricorda che non è, invece, necessaria la dichiarazione di variazione dati quando si verifica uno spostamento della prevalenza nell'ambito di codici di attività già in possesso dell'Amministrazione finanziaria. È sufficiente, in tal caso, che il codice riguardante l'attività divenuta prevalente sia indicato nel modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dello studio di settore e nel relativo quadro per la determinazione del reddito di impresa e/o di lavoro autonomo (RE, RF, RG).
Il modello può essere, altresì, utilizzato dai soggetti che svolgono una delle attività sopra indicate come attività secondaria per la quale abbiano tenuto annotazione separata dei componenti rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore.
Lo svolgimento di una attività stagionale o per parte di anno nel corso di periodi di imposta di durata non diversa da dodici mesi non è causa di esclusione o inapplicabilità degli studi di settore.
Il modello deve essere utilizzato anche dai contribuenti che si avvalgono del regime fiscale delle attività marginali di cui all'art. 14, della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il diritto ad accedere o a permanere nel regime agevolato va verificato confrontando i ricavi del contribuente con quelli normalizzati, ottenuti applicando ai ricavi e ai compensi minimi di riferimento, derivanti dall'applicazione degli studi di settore, le riduzioni stabilite dal provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 2 gennaio 2002 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 15 del 18 gennaio 2002). I ricavi normalizzati devono risultare di importo non superiore ai limiti individuati con appositi provvedimenti dell'Agenzia delle Entrate.
I soggetti che determinano il reddito con criteri "forfetari", ancorché sia precluso nei loro confronti l'accertamento in base agli studi di settore, sono tenuti a compilare il presente modello, ad eccezione dei dati contabili richiesti nel quadro F. I dati comunicati saranno utilizzati per valutare se le caratteristiche strutturali dell'impresa sono coerenti con i ricavi dichiarati.
In presenza delle cause di esclusione e delle cause di inapplicabilità elencate nei successivi paragrafi non è invece necessario compilare ed inviare il presente modello (fermo restando quanto precisato per i soggetti "forfetari").

3. CAUSE DI ESCLUSIONE DALL'APPLICAZIONE DEGLI STUDI DI SETTORE

Sono esclusi dall'applicazione degli studi di settore e dei parametri i contribuenti che:
1. hanno dichiarato ricavi di cui all'articolo 53, comma 1, esclusi quelli di cui alla lett. c), del TUIR, di ammontare superiore ai 10 miliardi di lire, pari a euro 5.164.569;
2. hanno un periodo di imposta di durata diversa da 12 mesi, indipendentemente dalla circostanza che tale arco temporale sia o meno a cavallo di due esercizi;
3. hanno iniziato o cessato l'attività nel corso del periodo d'imposta. Si ricorda che il periodo che precede l'inizio della liquidazione è considerato periodo di cessazione dell'attività. Costituisce causa di esclusione dall'applicazione degli studi di settore la modifica in corso d'anno dell'attività esercitata. E' il caso, ad esempio, di un imprenditore che fino ad aprile ha svolto l'attività di commerciante e da maggio in poi quella di artigiano. Non costituisce, invece, causa di esclusione la modifica in corso d'anno dell'attività esercitata qualora le due attività (quella cessata e quella iniziata) siano contraddistinte da codici di attività compresi nel medesimo studio di settore;
4. determinano il reddito con criteri "forfetari";
5. sono incaricati alle vendite a domicilio;
6. non si trovano in un periodo di normale svolgimento dell'attività.

A titolo esemplificativo, si considerano di non normale svolgimento dell'attività:
a) i periodi nei quali l'impresa è in liquidazione ordinaria, ovvero in liquidazione coatta amministrativa o fallimentare;
b) i periodi nei quali l'impresa non ha ancora iniziato l'attività produttiva prevista dall'oggetto sociale, ad esempio, perché:
   – la costruzione dell'impianto da utilizzare per lo svolgimento dell'attività si è protratta oltre il primo periodo d'imposta, per cause non dipendenti dalla volontà dell'imprenditore;
   – non sono state rilasciate le autorizzazioni amministrative necessarie per lo svolgimento dell'attività, a condizione che le stesse siano state tempestivamente richieste;
   – viene svolta esclusivamente un'attività di ricerca propedeutica allo svolgimento di altra attività produttiva di beni e servizi, sempreché l'attività di ricerca non consenta di per sé la produzione di beni e servizi e quindi la realizzazione di proventi;
c) il periodo in cui si è verificata l'interruzione dell'attività per tutto l'anno a causa della ri-

strutturazione dei locali. In questa ipotesi è però necessario che la ristrutturazione riguardi tutti i locali in cui viene esercitata l'attività;
d) il periodo in cui l'imprenditore individuale o la società hanno affittato l'unica azienda;
e) il periodo in cui il contribuente ha sospeso l'attività ai fini amministrativi dandone comunicazione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura.

Sono, altresì, esclusi dall'applicazione degli studi di settore i contribuenti che nel corso del periodo d'imposta sono stati interessati da:
– donazioni;
– trasformazioni;
– scissioni. In tal caso, gli studi di settore restano però eventualmente applicabili con riferimento alle attività che continuano ad essere esercitate dalle due società scisse.

4. CAUSE DI INAPPLICABILITÀ DEGLI STUDI DI SETTORE

Cooperative

Costituisce condizione di inapplicabilità degli studi di settore l'esercizio dell'attività da parte di:
a) società cooperative, società consortili e consorzi che operano esclusivamente a favore delle imprese socie o associate;
b) società cooperative costituite da utenti non imprenditori che operano esclusivamente a favore degli utenti stessi.

Studi di settore in vigore a partire dal 1° gennaio 2001

Con riferimento alle attività per le quali sono stati approvati i relativi studi di settore a decorrere dall'anno 2001 (vedere nell'appendice alle istruzioni per la compilazione del modello UNICO 2002 l'elenco degli studi approvati con decorrenza dal 1° gennaio 2001), è previsto che gli stessi non si applicano:
1) nel settore delle manifatture se l'esercizio dell'attività di impresa è svolto attraverso l'utilizzo di più punti di produzione e di vendita in locali non contigui a quelli di produzione;
2) nei settori del commercio e dei servizi se l'esercizio dell'attività di impresa è svolto attraverso l'utilizzo, rispettivamente, di più punti di vendita e di più punti di produzione;
3) nel caso di esercizio di due o più attività d'impresa non rientranti nel medesimo studio di settore ed in assenza di annotazione separata, se l'importo complessivo dei ricavi dichiarati relativi alle attività non prevalenti (non rientranti tra quelle prese in considerazione dallo studio di settore) supera il 20 per cento dell'ammontare totale dei ricavi dichiarati.

La causa di inapplicabilità di cui al punto 1), sussiste qualora l'attività sia esercitata attraverso l'utilizzo di più punti di produzione (in presenza o meno di punti vendita) ovvero di un punto di produzione e di più punti di vendita in locali non contigui a quello di produzione. Tale condizione di inapplicabilità non sussiste, invece, qualora l'attività sia svolta attraverso l'utilizzo di un punto di produzione (anche con annesso punto vendita) e di un punto di vendita in locali non contigui a quello di produzione.

Per le cause di inapplicabilità di cui ai punti 1) e 2), si configura l'esercizio dell'attività di produzione o di vendita in più punti, qualora questi ultimi siano diversi, ad esempio, da locali o spazi adibiti a depositi, magazzini, centri di raccolta, uffici.

Si rammenta che la condizione di inapplicabilità di cui al punto 2) non si verifica quando la presenza di più punti di produzione o di vendita costituisce una caratteristica fisiologica dell'attività esercitata. E' il caso delle attività per le quali sono stati approvati gli studi di settore contraddistinti dai seguenti codici: SG66U; SG73A; SG73B; SG75U; SG88U; SG89U; SM11B; SM18B; SM22A; SM22B; SM22C; SM23U; SM24U; SM29U; SM31U; SM36U; SM37U.

Si precisa che qualora, in via facoltativa, sia stata tenuta separata annotazione per ciascun punto di produzione e/o di vendita, ovvero per ciascuna attività esercitata, di tutti gli elementi rilevanti ai fini della applicazione degli studi di settore, non si configurano le fattispecie di inapplicabilità di cui ai punti 1), 2) e 3).

ATTENZIONE
Nel caso di annotazione separata effettuata volontariamente, si applicano le disposizioni illustrate con riferimento agli studi di settore in vigore antecedentemente al 1° gennaio 2001.

Studi di settore in vigore antecedentemente al 1° gennaio 2001

Per gli studi di settore in vigore antecedentemente al 1° gennaio 2001 (vedere nell'appendice alle istruzioni per la compilazione del modello UNICO 2002 l'elenco dei 45 studi applicabili con decorrenza dal periodo d'imposta 1998, dei 41 studi applicabili con decorrenza dal periodo d'imposta 1999 e degli ulteriori 43 studi applicabili con decorrenza dal periodo d'imposta 2000) il decreto dirigenziale del 24 dicembre 1999, pubblicato sulla G.U. 29 dicembre 1999, n. 304, introducendo l'obbligo dell'annotazione separata dei componenti rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore, rimuove, in linea di principio, le seguenti cause di inapplicabilità stabilite dai decreti ministeriali di approvazione degli studi stessi:
– esercizio dell'attività nel settore delle manifatture, dei servizi e del commercio, rispettivamente, in più punti di produzione e di vendita in locali non contigui alla produzione, in più punti di produzione e in più punti di vendita. Si rammenta, tuttavia, che la causa di inapplicabilità in esame, non si verifica quando la presenza di più punti di produzione o di vendita costituisce una caratteristica fisiologica dell'attività esercitata. È il caso delle attività per le quali sono stati approvati gli studi di settore contraddistinti dai seguenti codici: SG39U; SG50U; SG61A; SG61B; SG61C; SG61D; SG61E; SG61F; SG61G; SG61H; SG68U; SG69A; SG69B; SG69C; SG69D; SG69E; SG70U; SG71U; SG72A; SG72B; SM03A; SM03B; SM03C; SM03D. Per gli studi di settore: SM17U, SM18A, SM19U, SM21A, SM21B, SM21C, SM21D, SM21E, SM21F, SM25A, SM25B e SM26U, la predetta condizione di inapplicabilità non sussiste soltanto nel caso in cui i diversi punti vendita siano situati nell'ambito dello stesso territorio comunale;
– esercizio di due o più attività d'impresa, non rientranti nel medesimo studio di settore, se i ricavi provenienti dalle attività non prevalenti sono superiori al 20% del totale dei ricavi dichiarati.

L'introduzione dell'obbligo di annotazione separata fa venir meno le citate condizioni di inapplicabilità a seguito della rilevazione separata degli elementi, strutturali e contabili, sui quali si basa l'applicazione degli studi di settore relativamente ai diversi punti di produzione o di vendita ovvero alle diverse attività esercitate. Si ricorda che tale prescrizione sussiste solo se per tutte le attività esercitate è possibile applicare gli studi di settore. In presenza di una o più attività, anche marginali in termini di ricavi, non "soggette" a studi di settore, tale obbligo non sussiste. In tal caso occorre verificare l'eventuale sussistenza di cause di inapplicabilità al fine di stabilire l'assoggettamento agli studi di settore o ai parametri.

L'obbligo di annotazione separata non sussiste, inoltre, per i contribuenti che pur esercitando due o più attività d'impresa per le quali risultano applicabili gli studi, ovvero una o più attività in diverse unità di produzione o di vendita, presentano i seguenti requisiti:
a) ammontare complessivo di ricavi non superiore a lire 100 milioni, pari a 51.645,69 euro;
b) ricavi derivanti, in tutto o in parte, da attività svolte in comuni con popolazione residente inferiore a 3.000 abitanti.

Detti contribuenti hanno, comunque, la facoltà di effettuare le annotazioni separate previste dal decreto del 24 dicembre 1999.

ATTENZIONE
I contribuenti obbligati all'annotazione separata, per il periodo d'imposta 2001, devono indicare i dati contabili e strutturali relativi ai singoli punti o alle singole attività per le quali è stato osservato l'obbligo di separata annotazione degli elementi rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore con le modalità indicate nelle istruzioni per la compilazione del modello appositamente predisposto. L'indicazione dei suddetti dati consentirà, mediante il software GE.RI.CO., l'applicazione degli studi di settore all'insieme delle attività o dei punti di produzione e/o di vendita per i quali sia stata tenuta annotazione separata.

5. MODALITÀ DI COMPILAZIONE

Per l'applicazione degli studi di settore si tiene conto di variabili di natura contabile ed extracontabile. Tali variabili sono individuate nei decreti di approvazione dei singoli studi di settore. Le istruzioni per la determinazione del valore delle variabili di tipo contabile sono contenute in quelle relative alla compilazione del quadro "Elementi contabili" i cui righi, in analogia con i campi del prodotto informatico GE.RI.CO., sono individuati dalla lettera "F". Nelle istruzioni per la compilazione del presente modello è definito il valore da attribuire alle variabili di carattere extracontabile.
I dati richiesti in percentuale possono essere forniti con una approssimazione tale da non inficiare la sostanziale attendibilità dell'informazione richiesta.
Eventuali errate indicazioni assumeranno rilievo solo se tali da rendere palesemente non significativo il dato preso in considerazione ai fini dell'applicazione dello studio di settore.
Non vanno mai indicati importi con i decimali, neanche per i dati percentuali.

6. RISULTATI DELL'APPLICAZIONE DEGLI STUDI DI SETTORE

Inserendo i valori delle variabili contabili ed extracontabili nel prodotto software reso gratuitamente disponibile dall'Amministrazione finanziaria è possibile verificare la posizione del contribuente. L'applicazione GE.RI.CO. è prelevabile dal sito internet dell'Agenzia delle Entrate all'indirizzo **www.agenziaentrate.it** e dal Servizio telematico (per gli utenti del predetto Servizio). Per conoscere l'ammontare dei ricavi presunti sulla base degli studi di settore i contribuenti possono anche rivolgersi agli uffici locali dell'Agenzia delle Entrate o a quelli delle imposte dirette in caso di mancata istituzione dei predetti uffici. A tali uffici dovrà essere presentato il modello debitamente compilato.
L'applicazione denominata GE.RI.CO. fornisce indicazioni in ordine:
– alla congruità dei ricavi dichiarati;
– alla coerenza dei principali indicatori economici (ad esempio, la produttività per addetto, la rotazione del magazzino) che caratterizzano l'attività svolta dal contribuente, rispetto ai valori minimi e massimi assumibili con riferimento a comportamenti normali degli operatori del settore che svolgono l'attività con analoghe caratteristiche.

Al riguardo si ricorda che, in conformità al parere espresso dalla Commissione degli esperti, agli studi di settore inerenti le attività professionali nonché, ad altri studi individuati nell'appendice alle istruzioni per la compilazione del modello UNICO 2002, è stato attribuito, inizialmente, carattere sperimentale. Tali studi sono definiti sperimentali in quanto, fino alla approvazione di una nuova versione dello stesso studio:
• le indicazioni relative alla coerenza ed alla congruità, possono essere utilizzate per la formulazione dei criteri di selezione per l'attività di accertamento;
• i risultati derivanti dall'applicazione GE.RI.CO. non possono essere usati direttamente per l'azione di accertamento. Tale attività sarà fondata sull'utilizzo delle ordinarie metodologie di controllo rispetto alle quali i risultati della applicazione degli studi di settore costituiranno uno strumento di ausilio;
• i contribuenti che dichiarano ricavi o compensi di importo non inferiore a quello risultante dagli studi sperimentali, ovvero vi si adeguano spontaneamente, evitano l'eventuale accertamento sulla base delle risultanze dello studio di settore che verrà approvato al termine della fase sperimentale, a seguito di nuove elaborazioni. Tali contribuenti eviteranno il predetto accertamento anche nel caso in cui l'ammontare stimato dal nuovo studio risulti superiore a quello determinato con l'applicazione GE.RI.CO. predisposta per il periodo d'imposta 2001;
• nei confronti dei contribuenti che non risultano congrui, i ricavi o compensi derivanti dall'applicazione dello studio di settore approvato al termine della fase sperimentale potranno essere utilizzati per effettuare accertamenti in relazione a tutti i periodi di imposta che si sono succeduti nel periodo sperimentale.

ATTENZIONE
Ai soggetti che esercitano le attività economiche comprese negli studi di settore a carattere sperimentale, non si applicano i parametri di cui al D.P.C.M. 29 gennaio 1996, come modificato dal D.P.C.M. 27 marzo 1997.

7. ASSEVERAZIONE DEI DATI PRESI A BASE PER L'APPLICAZIONE DEGLI STUDI DI SETTORE

In base all'articolo 35 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, così come introdotto dall'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 28 dicembre 1998, n. 490, i responsabili dell'assistenza fiscale dei centri costituiti dai soggetti di cui all'articolo 32, comma 1, lettere a), b) e c) (CAF imprese) e i soggetti abilitabili alla trasmissione telematica delle dichiarazioni indicati alle lettere a) e b) del comma 3, dell'articolo 3, del Decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, (professionisti abilitabili) possono rilasciare, su richiesta dei contribuenti, l'asseverazione prevista nel comma 1, lett. b), dello stesso articolo. A tal fine, i predetti soggetti devono verificare che gli elementi contabili ed extracontabili comunicati all'Amministrazione finanziaria nei modelli di dichiarazione e rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore corrispondano a quelli risultanti dalle scritture contabili e da altra idonea documentazione. Dovrà, ad esempio, essere accertato che:
– il costo del venduto risulti effettivamente uguale alla differenza tra le esistenze iniziali più gli acquisti dell'esercizio e le rimanenze finali così come risultanti dalla contabilità, senza necessità di effettuare, a tal fine, accertamenti in ordine alla reale consistenza delle giacenze fisicamente esistenti in magazzino;
– i dati relativi ai beni strumentali, diversi dagli immobili, di cui si è tenuto conto nell'applicazione degli studi di settore trovino corrispondenza con quanto annotato nel registro dei beni ammortizzabili o nel libro degli inventari o, per i soggetti in regime di contabilità semplificata, nel registro degli acquisti tenuto ai fini IVA;
– le altre spese indicate nelle dichiarazioni e rilevanti ai fini degli studi, corrispondano effettivamente ai relativi importi annotati nelle scritture contabili.

L'asseverazione non deve essere effettuata relativamente ai dati:
a) per i quali è necessario esaminare l'intera documentazione contabile o gran parte di essa come nel caso della rilevazione dei fatti la cui rappresentazione è richiesta attraverso l'indicazione di dati espressi in forma percentuale;
b) che implicano valutazioni non rilevabili documentalmente e che, come tali, non possono che essere effettuate dal contribuente;
c) relativi alle unità destinate all'esercizio dell'attività.

Con decreto ministeriale 18 gennaio 2001 è stata modificata la disciplina del visto di conformità e dell'asseverazione. Per effetto di tali modifiche con l'asseverazione di cui all'art. 35, comma 1, lettera b), del citato decreto legislativo n. 241 del 1997 viene attestata la congruità dell'ammontare dei ricavi o dei compensi dichiarati a quelli determinabili sulla base degli studi di settore ovvero le cause che giustificano l'eventuale scostamento. Possono essere, altresì, attestate le cause che giustificano un'incoerenza rispetto agli indicatori economici individuati dai rispettivi studi.
Per poter rilasciare l'asseverazione devono, quindi, essere congiuntamente attestate le seguenti circostanze:
• la corrispondenza dei dati contabili e di quelli extracontabili comunicati all'Amministrazione finanziaria e rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore con quelli desunti dalle scritture contabili o da altra documentazione idonea;
• la congruità dei ricavi dichiarati ovvero l'esistenza di cause che giustificano un eventuale scostamento dei ricavi dichiarati rispetto a quelli derivanti dall'applicazione dello studio di settore;
• l'esistenza di cause che giustificano la non coerenza economica rispetto agli indici individuati dai singoli studi di settore.

8. FRONTESPIZIO

Nel frontespizio va indicato, in alto a destra, il codice fiscale. Il numero progressivo dell'u-

nità di vendita va indicato soltanto dai contribuenti che hanno tenuto annotazione separata, seguendo le modalità indicate nelle istruzioni per la compilazione del modello appositamente predisposto. Occorre indicare, inoltre, barrando la relativa casella, il codice dell'attività esercitata secondo le indicazioni fornite nel paragrafo 2.

9. QUADRO A - PERSONALE ADDETTO ALL'ATTIVITÀ

Nel quadro A sono richieste informazioni relative al personale addetto all'attività. Per individuare il numero dei collaboratori coordinati e continuativi, degli associati in partecipazione e dei soci è necessario far riferimento alla data del 31 dicembre 2001. Con riferimento al personale dipendente, compresi gli apprendisti e gli assunti con contratti di formazione e lavoro o a termine e i lavoranti a domicilio va, invece, indicato il numero delle giornate retribuite a prescindere dalla durata del contratto e dalla sussistenza, alla data del 31 dicembre 2001, del rapporto di lavoro. Pertanto, ad esempio, un dipendente con contratto a tempo parziale dal 1° gennaio al 30 giugno e con contratto a tempo pieno dal 1° luglio al 20 dicembre, va computato sia tra i dipendenti a tempo parziale che tra quelli a tempo pieno e va indicato, per entrambi i rapporti di lavoro, il numero delle giornate retribuite. Non vanno indicati gli associati in partecipazione ed i soci che apportano esclusivamente capitale, anche se soci di società in nome collettivo o di società in accomandita semplice. Si precisa che non possono essere considerati soci di capitale quelli per i quali sono versati contributi previdenziali e/o premi per assicurazione contro gli infortuni, nonché i soci che svolgono la funzione di amministratori della società.
In particolare, indicare:

– nel **rigo A01**, il numero complessivo delle giornate retribuite relative ai lavoratori dipendenti che svolgono attività a tempo pieno, desumibile dai modelli DM10 relativi al 2001;
– nel **rigo A02**, il numero complessivo delle giornate retribuite relative ai lavoratori dipendenti a tempo parziale, determinato moltiplicando per sei il numero delle settimane indicato al punto 13 della parte C, sezione 1 della "Comunicazione dati certificazioni lavoro dipendente, assimilati ed assistenza fiscale" del modello 770/2002 semplificato. In tale rigo devono essere indicati anche i dati relativi ai lavoratori dipendenti a tempo parziale assunti con contratto di formazione e lavoro;
– nel **rigo A03**, il numero complessivo delle giornate retribuite relative agli apprendisti che svolgono attività nell'impresa, determinato moltiplicando per sei il numero delle settimane desumibile dai modelli DM10 relativi al 2001;
– nel **rigo A04**, il numero complessivo delle giornate retribuite relative agli assunti con contratto di formazione e lavoro, ai dipendenti con contratto a termine e ai lavoranti a domicilio, desumibile dai modelli DM10 relativi al 2001;
– nel **rigo A05**, il numero dei collaboratori coordinati e continuativi di cui all'articolo 47, comma 1, lett. c-bis, del TUIR, che prestano la loro attività prevalentemente nell'impresa interessata alla compilazione del modello;
– nel **rigo A06**, il numero dei collaboratori coordinati e continuativi di cui all'articolo 47, comma 1, lett. c-bis, del TUIR, diversi da quelli indicati nel rigo precedente;
– nel **rigo A07**, nella **prima colonna**, il numero dei collaboratori dell'impresa familiare di cui all'articolo 5, comma 4, del TUIR, ovvero il coniuge dell'azienda coniugale non gestita in forma societaria;
– nel **rigo A08**, nella **prima colonna**, il numero dei familiari che prestano la loro attività nell'impresa, diversi da quelli indicati nel rigo precedente (quali, ad esempio, i cosiddetti familiari coadiuvanti per i quali vengono versati i contributi previdenziali);
– nel **rigo A09**, nella **prima colonna**, il numero degli associati in partecipazione che apportano lavoro prevalentemente nell'impresa interessata alla compilazione del modello;
– nel **rigo A10**, nella **prima colonna**, il numero degli associati in partecipazione diversi da quelli indicati nel rigo precedente;
– nel **rigo A11**, nella **prima colonna**, il numero dei soci, inclusi i soci amministratori, con occupazione prevalente nell'impresa interessata alla compilazione del modello. In tale rigo non vanno indicati i soci, inclusi i soci amministratori, che hanno percepito compensi derivanti da contratti di lavoro dipendente ovvero di collaborazione coordinata e continuativa. Tali soci vanno indicati nei righi appositamente previsti per il personale retribuito in base ai predetti contratti di lavoro;
– nel **rigo A12**, nella **prima colonna**, il numero dei soci, inclusi i soci amministratori, che non hanno occupazione prevalente nell'impresa interessata alla compilazione del modello;
– nei **righi** da **A07** ad **A12**, nella **seconda colonna**, le percentuali complessive dell'apporto di lavoro effettivamente prestato dal personale indicato nella prima colonna di ciascun rigo rispetto a quello necessario per lo svolgimento dell'attività a tempo pieno da parte di un dipendente che lavora per l'intero anno. Considerata, ad esempio, un'attività nella quale il titolare dell'impresa è affiancato da due collaboratori familiari, il primo dei quali svolge l'attività a tempo pieno e il secondo per la metà della giornata lavorativa ed a giorni alterni, nel rigo in esame andrà riportato 125 risultante dalla somma di 100 e 25, percentuali di apporto di lavoro dei due collaboratori familiari;
– nel **rigo A13**, il numero degli amministratori non soci. Si precisa che vanno indicati soltanto coloro che svolgono l'attività di amministratore caratterizzata da apporto lavorativo direttamente afferente all'attività svolta dalla società e che non possono essere inclusi nei righi precedenti. Quindi, ad esempio, gli amministratori assunti con contratto di lavoro dipendente non dovranno essere inclusi in questo rigo bensì nel rigo A01.

10. QUADRO B - UNITÀ LOCALE DESTINATA ALL'ATTIVITÀ DI VENDITA

Nel quadro B sono richieste informazioni relative all'unità locale che, a qualsiasi titolo, è stata utilizzata per l'esercizio dell'attività di vendita. L'unità locale da indicare è quella esistente alla data del 31 dicembre 2001. La superficie deve essere quella effettiva, indipendentemente da quanto risulta dalla eventuale licenza amministrativa.
In particolare, indicare:

– nel **rigo B01**, l'anno in cui l'impresa interessata alla compilazione del modello ha iniziato l'attività nell'unità locale;
– nel **rigo B02**, il comune in cui è situata l'unità locale;
– nel **rigo B03**, la sigla della provincia;
– nel **rigo B04**, la potenza elettrica complessivamente impegnata, espressa in Kw. In caso di più contatori sommare le potenze elettriche impegnate;
– nel **rigo B05**, la superficie complessiva, espressa in metri quadrati, dei locali direttamente destinati alla vendita e all'esposizione interna della merce;
– nel **rigo B06**, la superficie complessiva, espressa in metri quadrati, dei locali destinati a magazzino;
– nel **rigo B07**, la superficie complessiva, espressa in metri quadrati, dei locali destinati a laboratorio;
– nel **rigo B08**, la superficie complessiva, espressa in metri quadrati, dei locali destinati ad uffici;
– nel **rigo B09**, la lunghezza, espressa in metri lineari, dell'esposizione sul fronte stradale (vetrine);
– nel **rigo B10**, l'anno in cui è stato effettuato l'ultimo rinnovo degli arredi, indipendentemente dal fatto che questo sia coinciso o meno con eventuali ristrutturazioni;
– nel **rigo B11**, la superficie complessiva, espressa in metri quadrati, del parcheggio riservato alla clientela;
– nel **rigo B12**, il numero dei giorni di apertura nel corso del 2001;
– nel **rigo B13**, l'orario giornaliero di apertura osservato nella maggior parte dell'anno, riportando nell'apposita casella il **codice 1**, nei casi in cui lo stesso è inferiore o pari alle 8 ore; il **codice 2**, se si prolunga oltre le 8 ore ma non supera le 12 ore; il **codice 3**, se è superiore alle 12 ore;
– nel **rigo B14**, il **codice 1**, **2** o **3** se viene svolta attività stagionale per un periodo non superiore, rispettivamente, a tre, a sei o a nove mesi nell'anno. La casella non va compilata, pertanto, nei casi in cui l'attività vie-

ne svolta per un periodo superiore a nove mesi nell'anno;
– nel **rigo B15**, la localizzazione dell'esercizio commerciale, utilizzando il **codice 1**, se si tratta di esercizio autonomo non inserito in particolari strutture commerciali, il **codice 2**, se si tratta di esercizio inserito in un centro commerciale al dettaglio;
– nel **rigo B16**, l'ubicazione dell'esercizio, utilizzando il **codice 1**, se si tratta di esercizio ubicato in isola pedonale, il **codice 2**, se si tratta di esercizio ubicato in zona a traffico limitato (ZTL). Si precisa che se la zona in cui è situato l'esercizio commerciale viene chiusa al traffico per un periodo non superiore a sei mesi nell'anno, la casella non deve essere compilata;
– nel **rigo B17**, le spese sostenute per beni e/o servizi comuni forniti da strutture nelle quali è inserito l'esercizio commerciale in caso di localizzazione non autonoma. Si tratta, ad esempio, delle spese relative a quote condominiali derivanti dall'inserimento in centri commerciali, addebitate per la gestione di beni comuni e per la prestazione di servizi (custodia dei parcheggi, cura dei giardini, ecc.).

Strutture non annesse all'unità locale destinata all'attività di vendita

Nei righi che seguono sono richieste informazioni concernenti i diversi locali e spazi, non annessi all'unità locale destinata alla vendita (punto vendita), che sono utilizzati per l'esercizio dell'attività.
In particolare, indicare:
– nel **rigo B18**, la somma di tutte le superfici, espresse in metri quadrati, relative ai locali adibiti a magazzino e/o deposito della merce e di attrezzature varie;
– nel **rigo B19**, la somma di tutte le superfici, espresse in metri quadrati, relative ai locali adibiti ad uffici;
– nel **rigo B20**, la somma di tutte le superfici, espresse in metri quadrati, relative ai locali adibiti a laboratorio.

11. QUADRO D - ELEMENTI SPECIFICI DELL'ATTIVITÀ

Nel quadro D sono richieste informazioni su alcuni aspetti che caratterizzano le concrete modalità di svolgimento dell'attività.
In particolare, indicare:

Prodotti merceologici venduti

– nei **righi** da **D01** a **D25**, la percentuale dei ricavi conseguiti con la vendita dei prodotti merceologici di ciascuna delle tipologie elencate, con riferimento ai ricavi complessivamente conseguiti. Gli eventuali ricavi conseguiti con la prestazione di servizi alla clientela, vanno indicati, in percentuale, nel rigo D25.
Il totale delle percentuali indicate deve risultare pari a 100;

Fascia qualitativa dell'offerta

– nei **righi** da **D26** a **D30**, la percentuale dei ricavi conseguiti con la vendita dei prodotti merceologici appartenenti a ciascuna delle fasce qualitative indicate, in rapporto ai ricavi complessivi.
Il totale delle percentuali indicate deve risultare pari a 100;

Specializzazione nell'assortimento offerto

– nei **righi** da **D31** a **D33**, la specializzazione nell'assortimento di tessuti che caratterizza l'esercizio commerciale, barrando la relativa casella. Si fa presente che possono essere indicate anche più specializzazioni;

Servizi offerti

– nei **righi** da **D34** a **D37**, barrando una o più caselle, la tipologia dei servizi offerti alla clientela, sia gratuitamente che a pagamento;

Tipologia della clientela

– nei **righi** da **D38** a **D40**, la percentuale dei ricavi conseguiti con riferimento a ciascuna tipologia di clientela individuata.
Il totale delle percentuali indicate deve risultare pari a 100;

Altri dati

– nel **rigo D41**, la tipologia di vendita praticata dall'impresa interessata alla compilazione del modello, utilizzando il **codice 1**, se il cliente è assistito da personale addetto, il **codice 2**, se l'esercizio commerciale è organizzato come self-service, il **codice 3**, se l'esercizio commerciale, pur essendo organizzato come self-service, offre al cliente la possibilità di essere assistito da personale addetto;
– nel **rigo D42**, l'ammontare delle spese sostenute per l'allestimento delle vetrine. Si precisa che nel dato in questione rientrano, ad esempio, le spese sostenute per l'opera svolta da personale specializzato (vetrinisti) appositamente incaricato e i costi sostenuti per l'acquisto del materiale utilizzato a fini espositivi e decorativi; non deve, invece, essere compreso il valore della merce esposta, destinata alla vendita;

Modalità di acquisto

– nei **righi** da **D43** a **D45**, distintamente per ciascuna delle modalità di acquisto elencate, la percentuale dei costi sostenuti per l'acquisto delle merci, in rapporto all'ammontare complessivo degli acquisti di cui al rigo F09 del quadro degli " Elementi contabili". Si precisa che gli acquisti di ciascuna tipologia possono essere effettuati sia direttamente che tramite intermediari del commercio, sia all'estero (importazioni) che in ambito nazionale.
Il totale delle percentuali indicate deve risultare pari a 100;

Modalità di vendita

– nel **rigo D46**, la percentuale dei ricavi conseguiti con le vendite su licenza esclusiva e/o selettiva in rapporto ai ricavi complessivamente conseguiti;
– nel **rigo D47**, l'ammontare dei corrispettivi conseguiti con vendite di fine stagione;
– nel **rigo D48**, l'ammontare dei corrispettivi conseguiti con vendite promozionali;
– nel **rigo D49**, l'ammontare dei corrispettivi conseguiti con la vendita di scampoli di tessuti;
– nel **rigo D50**, il numero complessivo di giorni nell'anno durante i quali sono state effettuate vendite promozionali e/o di fine stagione;

Modalità organizzativa

– nei **righi D51** e **D52**, la modalità organizzativa che caratterizza l'impresa interessata alla compilazione del modello, barrando la relativa casella;

Costi e spese specifici

– nel **rigo D53**, l'ammontare dei costi e delle spese, diversi da quelli sostenuti per l'acquisto delle merci, che i gruppi di acquisto, il franchisor o l'affiliante hanno addebitato all'impresa interessata alla compilazione del modello. Dette spese sono, ad esempio, quelle che il franchisor addebita all'esercente per pubblicizzare i prodotti commercializzati, per allestire l'arredo del punto vendita, per fornire servizi di consulenza e per addestrare il personale addetto alle vendite;
– nel **rigo D54**, l'ammontare complessivo delle spese di pubblicità, propaganda e rappresentanza di cui all'art. 74, comma 2, del TUIR, senza tener conto, per le spese di rappresentanza, dei limiti di deducibilità previsti da tale disposizione, nonché quelle sostenute per la partecipazione a fiere e mostre.

12. QUADRO F – ELEMENTI CONTABILI

Nel quadro F devono essere indicati gli elementi contabili necessari per l'applicazione dello studio di settore. Come già precisato nel paragrafo 2, i soggetti che determinano il reddito con criteri forfetari non devono indicare i dati contabili richiesti nel presente quadro.

ATTENZIONE
Per la determinazione del valore dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore da indicare nel presente quadro, occorre avere riguardo alle disposizioni previste dal TUIR. Pertanto, ad esempio, le spese e i componenti negativi relativi ad autovetture, autocaravan, ciclomotori e motocicli utilizzati nell'esercizio dell'impresa vanno assunti tenendo conto

di quanto previsto dall'art. 121-bis del TUIR.
Si precisa che i dati da indicare nel quadro in commento devono essere comunicati applicando i criteri forniti nelle istruzioni a questo modello, prescindendo da quanto stabilito nelle istruzioni per la compilazione dei quadri del modello UNICO 2002 finalizzati alla determinazione del risultato di esercizio.
In particolare, indicare:

Imposte sui redditi

– nel **rigo F01**, il valore delle esistenze iniziali relative a materie prime e sussidiarie, semilavorati, merci e prodotti finiti nonché ai prodotti in corso di lavorazione e ai servizi non di durata ultrannuale.
  Non si deve tener conto delle esistenze iniziali relative ai generi di monopolio, valori bollati e postali, marche assicurative e valori similari e ai generi soggetti a ricavo fisso (ad esempio, schede telefoniche, abbonamenti, biglietti e tessere per i mezzi pubblici, viacard, tessere e biglietti per parcheggi), nonché delle esistenze iniziali relative ai carburanti ed ai beni commercializzati dai rivenditori in base a contratti estimatori di giornali, di libri e di periodici, anche su supporti audiovideomagnetici;
– nel **rigo F02**, il valore delle sole esistenze iniziali relative a prodotti finiti. Si precisa che l'ammontare indicato in questo rigo è anche compreso nel valore da riportare nel rigo F01;
– nel **rigo F03**, il valore delle esistenze iniziali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale (art. 60 del TUIR);
– nel **rigo F04**, il valore delle esistenze iniziali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale valutate ai sensi dell'art. 60, comma 5, del TUIR. Si precisa che l'ammontare indicato in questo rigo è anche compreso nel valore da riportare nel rigo F03;
– nel **rigo F05**, il valore delle rimanenze finali relative a:
  1) materie prime e sussidiarie, semilavorati, prodotti finiti e merci (art. 59, comma 1, del TUIR);
  2) prodotti in corso di lavorazione e servizi non di durata ultrannuale (art. 59, comma 5, del TUIR).
  Non si deve tener conto delle rimanenze finali relative ai generi di monopolio, valori bollati e postali, marche assicurative e valori similari e ai generi soggetti a ricavo fisso (ad esempio, schede telefoniche, abbonamenti, biglietti e tessere per i mezzi pubblici, viacard, tessere e biglietti per parcheggi), nonché delle rimanenze finali relative ai carburanti e ai beni commercializzati dai rivenditori in base a contratti estimatori di giornali, di libri e di periodici, anche su supporti audiovideomagnetici;
– nel **rigo F06**, il valore delle sole rimanenze finali relative a prodotti finiti. Si precisa che l'ammontare indicato in questo rigo è anche compreso nel valore da riportare nel rigo F05;
– nel **rigo F07**, il valore delle rimanenze finali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale in corso di esecuzione (art. 60 del TUIR);
– nel **rigo F08**, il valore delle rimanenze finali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale in corso di esecuzione, valutate ai sensi dell'art. 60, comma 5, dello stesso TUIR. Si precisa che l'ammontare indicato in questo rigo è anche compreso nel valore da riportare nel rigo F07;
– nel **rigo F09**, l'ammontare del costo di acquisto di materie prime e sussidiarie, semilavorati e merci, incluse le spese sostenute per le lavorazioni effettuate da terzi esterni all'impresa.
  Non si deve tener conto dei costi di acquisto relativi ai generi di monopolio, valori bollati e postali, marche assicurative e valori similari e ai generi soggetti a ricavo fisso (ad esempio, schede telefoniche, abbonamenti, biglietti e tessere per i mezzi pubblici, viacard, tessere e biglietti per parcheggi), nonché dei costi di acquisto relativi ai carburanti e ai beni commercializzati dai rivenditori in base a contratti estimatori di giornali, di libri e di periodici, anche su supporti audiovideomagnetici;
– nel **rigo F10,** l'ammontare dei costi relativi all'acquisto di beni e servizi strettamente correlati alla produzione dei ricavi che originano dall'attività di impresa esercitata.
  Non vanno considerati, ai fini della compilazione di questo rigo, i costi di tipo gestionale che riguardano il complessivo svolgimento dell'attività, quali, ad esempio, quelli relativi alle tasse di concessione governativa, alla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani e, in genere, alle imposte e tasse non direttamente correlate alla produzione dei ricavi.
  Per attività di produzione di servizi devono intendersi quelle aventi per contenuto prestazioni di fare, ancorché, per la loro esecuzione, siano impiegati beni, materie prime o materiali di consumo.
  A titolo esemplificativo, vanno considerate: le spese per i carburanti e i lubrificanti sostenute dalle imprese di autotrasporto di cose per conto di terzi, dagli agenti e rappresentanti di commercio e dai titolari di licenza per l'esercizio taxi; le spese per l'appalto di trasporti commissionati a terzi dalle imprese di autotrasporto; le spese per l'acquisto dei prodotti utilizzati dai barbieri e dai parrucchieri per lo svolgimento della loro attività (ad esempio, per il lavaggio e la cura dei capelli); i costi sostenuti per l'acquisto di materiale elettrico dagli installatori di impianti elettrici; i diritti pagati alla SIAE dai gestori delle sale da ballo; i costi sostenuti per l'acquisto dei diritti d'autore; i costi sostenuti per il pagamento delle scommesse e per il prelievo UNIRE dalle agenzie ippiche; le spese per i pedaggi autostradali sostenute dalle imprese di autotrasporto di cose per conto di terzi. Devono essere incluse nel rigo in oggetto anche le spese sostenute per prestazioni di terzi ai quali è appaltata, in tutto o in parte, la produzione del servizio.
  Le spese per consumi di energia vanno, di regola, computate nella determinazione del valore da indicare al rigo F13 "spese per acquisti di servizi". Tuttavia, qualora in contabilità le spese sostenute per il consumo di energia direttamente utilizzata nel processo produttivo siano state rilevate separatamente da quelle sostenute per l'energia non direttamente utilizzata nell'attività produttiva, le prime possono essere collocate in questo rigo. A titolo esemplificativo, nel caso in cui un'impresa utilizzi energia elettrica per "usi industriali" ed energia elettrica per "usi civili" e contabilizzi separatamente le menzionate spese, può inserire il costo per l'energia ad uso industriale tra le spese da indicare nel rigo in oggetto;
– **nel rigo F11,** il valore dei beni strumentali ottenuto sommando:
  a) il costo storico, comprensivo degli oneri accessori di diretta imputazione e degli eventuali contributi di terzi, dei beni materiali e immateriali, escluso l'avviamento, ammortizzabili ai sensi degli artt. 67 e 68 del TUIR, da indicare nel registro dei beni ammortizzabili o nel libro degli inventari ovvero nel registro degli acquisti tenuto ai fini IVA, al lordo degli ammortamenti, considerando le eventuali rivalutazioni a norma di legge effettuate prima dell'entrata in vigore delle disposizioni di cui agli artt. da 10 a 16 della legge 21 novembre 2000, n. 342;
  b) il costo di acquisto sostenuto dal concedente per i beni acquisiti in dipendenza di contratti di locazione finanziaria, al netto dell'imposta sul valore aggiunto. A tal fine non assume alcun rilievo il prezzo di riscatto, anche successivamente all'esercizio dell'opzione di acquisto;
  c) il valore normale al momento dell'immissione nell'attività dei beni acquisiti in comodato ovvero in dipendenza di contratti di locazione non finanziaria. In caso di affitto o usufrutto d'azienda, va considerato il valore attribuito ai beni strumentali nell'atto di affitto o di costituzione in usufrutto o, in mancanza, il loro valore normale determinato con riferimento al momento di stipula dell'atto.

ATTENZIONE
Si ricorda che, concluso il periodo transitorio disposto al paragrafo 12.3 della circolare n. 54/E del 13 giugno 2001, per la determinazione del valore dei beni strumentali vanno considerati i beni esistenti alla data di chiusura del periodo d'imposta (31 dicembre per i soggetti con periodo coincidente con l'anno solare). Ne deriva che non si tiene conto del valore dei beni ceduti, mentre va considerato l'intero valore dei beni acquisiti nel corso del periodo d'imposta. Non è, pertanto, più consentito l'utilizzo del criterio di determinazione del valore dei beni strumentali ragguagliando il valore di detti beni al periodo di possesso.

Nella determinazione del "Valore dei beni strumentali":
- non si tiene conto degli immobili, incluse le costruzioni leggere aventi il requisito della stabilità;
- va computato il valore dei beni il cui costo unitario non è superiore ad un milione di lire, pari a euro 516,46, ancorché gli stessi beni non siano stati rilevati nel registro dei beni ammortizzabili o nel libro degli inventari ovvero nel registro degli acquisti tenuto ai fini IVA;
- le spese relative all'acquisto di beni mobili adibiti promiscuamente all'esercizio dell'impresa ed all'uso personale o familiare vanno computate nella misura del 50 per cento;
- è possibile non tener conto del valore dei beni strumentali inutilizzati nel corso del periodo d'imposta a condizione che non siano state dedotte le relative quote di ammortamento.

Nell'ipotesi di imposta sul valore aggiunto totalmente indetraibile per effetto dell'opzione per la dispensa degli adempimenti prevista per le operazioni esenti dall'art. 36-bis del D.P.R. n. 633 del 1972 e in quella del pro-rata di detraibilità pari a zero secondo i criteri di cui all'art. 19-bis, dello stesso D.P.R. n. 633 del 1972, l'imposta sul valore aggiunto relativa alle singole operazioni di acquisto costituisce una componente del costo del bene cui afferisce. Con riferimento, invece, alle ipotesi di pro-rata di detraibilità dell'imposta sul valore aggiunto rilevante (cioè di valore positivo), tale onere non rileva ai fini della determinazione della voce in esame.
Si precisa, inoltre, che per la determinazione del "valore dei beni strumentali" si deve far riferimento alla nozione di costo di cui all'art. 76, comma 1, del TUIR.
Per i beni strumentali acquisiti nei periodi 1994 e 1995 i valori di cui alle lettere a) e b) sono ridotti, rispettivamente, del 10 e del 20 per cento. La riduzione è attribuita a tutti gli esercenti attività di impresa e, quindi, anche a coloro che di fatto non hanno fruito dell'agevolazione prevista dall'art. 3 del D.L. n. 357 del 1994 (quindi, ad esempio, anche alle imprese costituite dopo il 12 giugno 1994 o in relazione all'acquisto di beni usati).

- nel **rigo F12**, l'ammontare delle spese per prestazioni di lavoro e, in particolare:
  1. le spese per prestazioni di lavoro, incluse quelle sostenute per i contributi e per i premi Inail, rese da lavoratori dipendenti a tempo pieno e a tempo parziale e dagli apprendisti che abbiano prestato l'attività per l'intero anno o per parte di esso, comprensive degli stipendi, salari e altri compensi in denaro o in natura, delle quote di indennità di quiescenza e previdenza maturate nell'anno, nonché delle partecipazioni agli utili, ad eccezione delle somme corrisposte ai lavoratori che hanno cessato l'attività, eventualmente dedotte in base al criterio di cassa;
  2. le spese per altre prestazioni di lavoro, diverse da quelle di lavoro dipendente (cioè quelle sostenute per i lavoratori autonomi, i collaboratori coordinati e continuativi, ecc.), direttamente afferenti l'attività esercitata dal contribuente, comprensive delle quote di indennità di fine rapporto dei collaboratori coordinati e continuativi maturate nel periodo di imposta, ad eccezione delle somme corrisposte ai collaboratori che hanno cessato l'attività, eventualmente dedotte in base al criterio di cassa.

  Si precisa, altresì, che vanno considerati nel computo delle spese per prestazioni di lavoro di cui ai punti precedenti anche i costi sostenuti per le trasferte effettuate fuori dal territorio comunale dai lavoratori dipendenti e dai titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa nel rispetto dei limiti stabiliti dall'art. 62, comma 1-ter, del TUIR.
  In relazione ai criteri da adottare per la determinazione del valore da inserire nel rigo in esame si rileva, inoltre, che per prestazioni di lavoro direttamente afferenti all'attività svolta dal contribuente si devono intendere quelle rese dai prestatori al di fuori dell'esercizio di un'attività commerciale, a condizione che abbiano una diretta correlazione con l'attività svolta dal contribuente stesso e, quindi, una diretta influenza sulla capacità di produrre ricavi. Si considerano spese direttamente afferenti l'attività esercitata, ad esempio, quelle sostenute: da un'impresa edile per un progetto di ristrutturazione realizzato da un architetto; da un laboratorio di analisi per le prestazioni rese da un medico che effettua i prelievi; da un fabbricante di mobili per un progetto realizzato da un designer.
  Non possono, invece, essere considerate spese direttamente afferenti all'attività quelle sostenute, ad esempio, per le prestazioni di un legale che ha assistito il contribuente per un procedimento giudiziario, né quelle sostenute per prestazioni rese nell'esercizio di un'attività d'impresa (pertanto non vanno considerate nel presente rigo, ad esempio, le provvigioni corrisposte dalle case mandanti agli agenti e rappresentanti di commercio). Si fa presente, infine, che non vanno computate nel valore da inserire nel rigo in esame le spese indicate al rigo F13 "Spese per acquisti di servizi" quali, ad esempio, quelle corrisposte ai professionisti per la tenuta della contabilità;
- nel **rigo F13**, l'ammontare delle spese sostenute per l'acquisto di servizi inerenti all'amministrazione; la tenuta della contabilità; il trasporto dei beni connesso all'acquisto o alla vendita; i premi di assicurazione relativi all'attività; i servizi telefonici, compresi quelli accessori; i consumi di energia; i carburanti, lubrificanti e simili destinati all'autotrazione.

  Con riferimento a tale elencazione, da intendersi tassativa, si precisa che:
  - le spese per l'acquisto di servizi inerenti all'amministrazione non includono le spese di pubblicità, le spese per imposte e tasse, nonché le spese per l'acquisto di beni, quali quelli di cancelleria. Rientrano, invece, in tali spese, ad esempio, le provvigioni attribuite dalle case mandanti agli agenti e rappresentanti di commercio e quelle attribuite dagli agenti di assicurazione ai propri sub-agenti. Sono, inoltre, compresi i compensi corrisposti agli amministratori non soci delle società di persone e agli amministratori delle società ed enti soggetti all'Irpeg;
  - le spese di tenuta della contabilità includono quelle per la tenuta dei libri paga e per la compilazione delle dichiarazioni fiscali; non comprendono, invece, quelle sostenute, ad esempio, per l'assistenza in sede contenziosa;
  - le spese per il trasporto dei beni vanno considerate solo se non sono state comprese nel costo degli stessi beni quali oneri accessori;
  - non si tiene conto dei premi riguardanti le assicurazioni obbligatorie per legge, ancorché l'obbligatorietà sia correlata all'esercizio dell'attività d'impresa (quali, ad esempio, i premi riguardanti l'assicurazione delle autovetture, comprendendo tra gli stessi, ai fini di semplificazione, oltre alla RCA, anche quelli per furto e incendio, e i premi Inail relativi all'imprenditore, e ai collaboratori familiari);
  - tra i consumi di energia vanno comprese le spese sostenute nel periodo d'imposta per qualsiasi tipo di fonte energetica (energia elettrica, metano, gasolio, ecc) utilizzata per consentire lo svolgimento del processo produttivo, con esclusione delle spese per il riscaldamento dei locali;
  - i costi relativi a carburanti e simili includono tutto ciò che serve per la trazione degli automezzi (benzina, gasolio, metano, gas liquido, ecc.).

  Si precisa, a titolo esemplificativo, che non rientrano tra le spese in oggetto quelle di rappresentanza, di custodia, di manutenzione e riparazione e per viaggi e trasferte.
  Non si tiene conto, altresì, dei costi considerati per la determinazione del "Costo per la produzione dei servizi" da indicare al rigo F10;
- nel **rigo F14**, l'ammontare dei ricavi di cui alle lett. a) e b) del comma 1 dell'art. 53 del TUIR cioè dei corrispettivi di cessioni di beni e delle prestazioni di servizi alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa e dei corrispettivi delle cessioni di materie prime e sussidiarie, di semilavorati e di altri beni mobili, esclusi quelli strumentali, acquistati o prodotti per essere impiegati nella produzione.

  I ricavi delle attività per le quali si percepiscono aggi o ricavi fissi non vanno compresi nel rigo in esame, ma vanno indicati nel rigo F15;
  Non si deve tenere conto, invece:
  - dei ricavi derivanti dalla cessione di azio-

ni o quote di partecipazione in società ed enti indicati alle lettere a), b) e d) del comma 1 dell'art. 87 del TUIR, comprese quelle non rappresentate da titoli, nonché di obbligazioni e di altri titoli in serie o di massa, che non costituiscono immobilizzazioni finanziarie, anche se non rientrano tra i beni al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa;
– delle indennità conseguite a titolo di risarcimento, anche in forma assicurativa, per la perdita o il danneggiamento di beni da cui originano ricavi;
– degli aggi conseguiti dai rivenditori di generi di monopolio, valori bollati e postali, marche assicurative e valori similari, indipendentemente dal regime di contabilità adottato;
– dei ricavi derivanti dall'affitto di un ramo d'azienda, ovvero, da attività di vendita di generi soggetti a ricavo fisso (ad esempio: la gestione di ricevitorie totocalcio, totogol, totip, totosei; la vendita di schede telefoniche, abbonamenti, biglietti e tessere per i mezzi pubblici, viacard, tessere e biglietti per parcheggi; la gestione di concessionarie superenalotto, enalotto, lotto);
– dei ricavi conseguiti per la vendita dei carburanti e dai rivenditori in base a contratti estimatori di giornali, di libri e di periodici anche su supporti audiovideomagnetici.

Non vanno, altresì, presi in considerazione gli altri componenti positivi che concorrono a formare il reddito, compresi i proventi conseguiti in sostituzione di redditi derivanti dall'esercizio di attività di impresa e le indennità conseguite, anche in forma assicurativa, per il risarcimento dei danni consistenti nella perdita dei citati redditi, con esclusione dei danni dipendenti da invalidità permanente o da morte.

Nell'apposito campo interno, va indicato l'ammontare dei ricavi dichiarati ai fini dell'adeguamento agli studi di settore qualora il contribuente intenda avvalersi delle disposizioni previste dall'articolo 10, della legge 8 maggio 1998, n. 146;

– nel **rigo F15**, l'ammontare degli aggi conseguiti dai rivenditori di generi di monopolio, valori bollati e postali, marche assicurative e valori similari, indipendentemente dal regime di contabilità adottato e dei proventi derivanti dalla vendita di generi soggetti a ricavo fisso (ad esempio, dalla gestione di ricevitorie totocalcio, totogol, totip, totosei; dalla vendita di schede telefoniche, abbonamenti, biglietti e tessere per i mezzi pubblici, viacard, tessere e biglietti per parcheggi; dalla gestione di concessionarie superenalotto, enalotto, lotto) nonché dei ricavi conseguiti per la vendita dei carburanti e dai rivenditori in base a contratti estimatori di giornali, di libri e di periodici, anche su supporti audiovideomagnetici. Si precisa che i ricavi da indicare in questo rigo vanno considerati per l'entità dell'aggio percepito e del ricavo al netto del prezzo corrisposto al fornitore dei beni, indipendentemente dalle modalità con cui tali ricavi sono stati contabilizzati.

ATTENZIONE
Nell'apposito campo interno, va barrata la casella "Annotazione distinta per costi relativi ad aggi e ricavi fissi" qualora il contribuente sia in grado di individuare tutti i costi afferenti le attività per le quali si conseguono aggi o ricavi fissi e di compilare il presente modello escludendo tali costi da quelli indicati nei precedenti righi.
Se il contribuente non ha la possibilità di individuare i costi direttamente afferenti alle attività per le quali ha conseguito aggi o ricavi fissi, il software GERICO (in presenza di casella non barrata) provvederà a calcolare la quota parte dei costi che fa riferimento a tale attività per neutralizzarne l'effetto ai fini dell'applicazione degli studi di settore nei confronti delle attività diverse da quelle per le quali si sono conseguiti aggi e ricavi fissi.

– nel **rigo F16**, l'ammontare degli altri proventi considerati ricavi, diversi da quelli di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 dell'art. 53 del TUIR, evidenziando nell'apposito spazio quelli di cui alla lett. d) del menzionato comma 1 dell'art. 53 (indennità conseguite a titolo di risarcimento, anche in forma assicurativa, per la perdita o il danneggiamento di beni da cui originano ricavi);

Imposta sul valore aggiunto

– nel **rigo F17**, barrando la relativa casella, l'esenzione dall'IVA;
– nel **rigo F18,** ai sensi dell'art. 20 del D.P.R. n. 633/72, l'ammontare complessivo delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi effettuate nell'anno, registrate o soggette a registrazione, tenendo conto delle variazioni di cui all'art. 26 del citato decreto;
– nel **rigo F19**, l'ammontare delle altre operazioni, effettuate nell'anno 2001, che hanno dato luogo a ricavi dichiarati ai fini delle imposte sui redditi, quali:
  – operazioni "fuori campo di applicazione" dell'IVA (ad es.: artt. 2, ultimo comma, 3, 4° comma, 7 e 74, 1° comma del D.P.R. n. 633/72);
  – operazioni non soggette a dichiarazione di cui agli artt. 36 bis e 74, 6° comma, del D.P.R. n. 633/72;
– nel **rigo F20**, l'ammontare complessivo dell'IVA sulle operazioni imponibili;
– nel **rigo F21**, l'ammontare complessivo dell'IVA relativa alle operazioni di intrattenimento di cui all'art. 74, 6° comma, del D.P.R. n. 633/72 (al lordo delle detrazioni);
– nel **rigo F22**, l'ammontare complessivo dell'IVA relativa:
  – alle cessioni di beni ammortizzabili;
  – ai passaggi interni di beni e servizi tra attività separate di cui all'art. 36, ultimo comma, del D.P.R. n. 633/72;
  – ai vari regimi speciali per i quali risulta detraibile forfetariamente (ad esempio: intrattenimenti, spettacoli viaggianti, agricoltura, agriturismo, ecc.).

13. QUADRO X - ALTRE INFORMAZIONI RILEVANTI AI FINI DELL'APPLICAZIONE DEGLI STUDI DI SETTORE

Nel quadro X possono essere fornite ulteriori informazioni rilevanti ai fini dell'applicazione dello studio di settore.
I contribuenti che non risultano congrui hanno, infatti, la facoltà di rettificare il peso di alcune variabili per le quali la Commissione di esperti che ha validato gli studi di settore ha introdotto un correttivo. Tale correttivo consente di verificare se l'eventuale differenza tra l'ammontare dei ricavi contabilizzati e quello risultante dalla applicazione dello studio di settore derivi, in tutto o in parte, dal peso attribuito alle variabili considerate in misura tale da non consentire un'esatta rappresentazione della realtà economica delle imprese interessate. I contribuenti possono in tal modo segnalare che la non congruità deriva dalla particolare rilevanza che tali variabili hanno assunto nella determinazione dei ricavi presunti evitando, così, su tali questioni il contraddittorio con l'Amministrazione finanziaria. Ad esempio, la variabile "spese sostenute per il lavoro prestato dagli apprendisti" non viene più presa in considerazione da GE.RI.CO. per il valore contabile indicato nei quadri dei modelli di dichiarazione dei redditi, ma per il minor importo che risulta dalla applicazione del correttivo.
Nessuna segnalazione deve essere effettuata, naturalmente, dai contribuenti che risultano congrui.
Si fa presente che i dati contabili da prendere a base per il calcolo delle riduzioni devono essere forniti tenendo conto delle eventuali variazioni fiscali determinate dall'applicazione di disposizioni tributarie (ad esempio: l'ammontare complessivo del valore degli autoveicoli e l'ammontare complessivo del costo dei carburanti e lubrificanti).

ATTENZIONE
Il software GE.RI.CO. contiene le funzioni di applicazione per l'esecuzione dei calcoli che vanno effettuati per determinare l'entità delle riduzioni. Ne deriva che, anche nella ipotesi in cui è prevista l'applicazione di tali riduzioni, il quadro degli elementi contabili va compilato con l'indicazione dei valori al lordo delle riduzioni. Ad esempio, in presenza di spese per apprendisti per lire 20.000.000, pari a euro 10.329,14, e di spese per lavoro dipendente ed altre prestazioni diverse da lavoro dipendente e afferenti l'attività d'impresa per lire 50.000.000, pari a euro 25.822,84, nel rigo F12 del quadro degli elementi contabili andrà indicato l'importo complessivo di lire 70.000.000, pari a euro 36.151,98, al lordo della riduzione spettan-

te a seguito dell'applicazione del correttivo per gli apprendisti.
I contribuenti che intendono avvalersi della riduzione in questione devono indicare:
– nel **rigo X01**, l'ammontare totale delle spese sostenute per il lavoro prestato dagli apprendisti;
– nel **rigo X02**, l'importo determinato applicando all'ammontare delle spese sostenute per il lavoro prestato dagli apprendisti, indicato al rigo X01, la formula indicata nella tabella n. 1.

14. QUADRO Z - DATI COMPLEMENTARI

Nel quadro Z vanno indicati ulteriori dati utili per l'aggiornamento dello studio di settore.
In particolare, indicare:

Lavoro interinale/distacco

– nel **rigo Z01**, con riferimento ai dipendenti che svolgono attività a tempo pieno, nella **prima colonna**, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale utilizzato ai sensi della legge 24 giugno 1997, n. 196 (lavoratori "temporanei"), nella **seconda colonna**, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale utilizzato dall'impresa distaccataria, nella **terza colonna**, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale distaccato presso altre imprese. Al riguardo, si precisa che tale rigo va compilato solo se nel quadro A del presente modello "Personale addetto all'attività", è stato richiesto esclusivamente il numero totale delle giornate retribuite riferibili al complesso dei lavoratori dipendenti (senza distinzione di qualifica) che svolgono attività a tempo pieno;
– nei **righi** da **Z02** a **Z06**, con riferimento alle qualifiche individuate, nella **prima colonna** dei righi da Z02 a Z04 e Z06, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale utilizzato ai sensi della legge 24 giugno 1997, n. 196 (lavoratori "temporanei"), nella **seconda colonna**, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale utilizzato dall'impresa distaccataria, nella **terza colonna**, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale distaccato presso altre imprese. Al riguardo, si precisa che i dati richiesti in tali righi vanno forniti solo se nel quadro A del presente modello "Personale addetto all'attività", è stato richiesto il numero delle giornate retribuite distintamente per ciascuna qualifica individuata. In tale ipotesi, non deve essere compilato il rigo Z01;
– nel **rigo Z07**, con riferimento ai lavoratori dipendenti a tempo parziale, nella **prima colonna**, il numero di giornate retribuite relativamente al personale utilizzato ai sensi della legge 24 giugno 1997, n. 196 (lavoratori "temporanei"), nella **seconda colonna**, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale utilizzato dall'impresa distaccataria, nella **terza colonna**, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale distaccato presso altre imprese;
– nel **rigo Z08**, con riferimento agli apprendisti, nella **seconda colonna**, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale utilizzato dall'impresa distaccataria, nella **terza colonna**, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale distaccato presso altre imprese;
– nel **rigo Z09**, con riferimento agli assunti con contratto a termine, nella **prima colonna**, il numero di giornate retribuite relativamente al personale utilizzato ai sensi della legge 24 giugno 1997, n. 196 (lavoratori "temporanei"), nella **seconda colonna**, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale utilizzato dall'impresa distaccataria, nella **terza colonna**, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale distaccato presso altre imprese;
– nel **rigo Z10**, con riferimento al personale utilizzato ai sensi della legge 24 giugno 1997, n. 196 (lavoratori "temporanei"), nel **primo campo**, le spese complessivamente addebitate dall'impresa fornitrice del lavoro e, nel **secondo campo**, la quota di costo rimborsata a titolo di retribuzione e contribuzione;
– nel **rigo Z11**, con esclusivo riferimento all'impresa distaccataria, il costo sostenuto dalla distaccante e riaddebitato alla distaccataria;
– nel **rigo Z12**, con esclusivo riferimento all'impresa distaccante, il costo sostenuto e riaddebitato alla distaccataria;

Altri dati

– nel **rigo Z13**, l'ammontare complessivo dei compensi corrisposti a terzi per prestazioni e servizi direttamente afferenti l'attività esercitata. Vanno compresi, ad esempio, i compensi corrisposti per prestazioni di lavoro autonomo non esercitate abitualmente di cui all'art. 81, comma 1, lett. l), del Tuir. Si precisa che devono essere inclusi i compensi corrisposti a società di servizi come corrispettivo di una pluralità di prestazioni direttamente correlate all'attività svolta dall'impresa non direttamente evidenziate in fattura;
– nel **rigo Z14**, l'ammontare delle spese complessivamente sostenute per tutti i collaboratori coordinati e continuativi che, nell'anno 2001, hanno prestato la loro attività per l'impresa interessata alla compilazione del modello, a prescindere dalla durata del rapporto di collaborazione e dalla sussistenza dello stesso alla data del 31 dicembre 2001.

TABELLA 1 - *Apprendisti*

La formula di riduzione del peso degli apprendisti è la seguente:

% app = 30% x (TriTot - Tri1)/TriTot + (TriTot - Tri12)/TriTot)/2

dove:

TriTot è pari al numero di trimestri della durata del contratto di apprendistato;

Tri1 è pari al numero di trimestri di apprendistato complessivamente effettuati alla data del 1 gennaio 2001 (Tri1 vale zero in caso di inizio del contratto di apprendistato nel corso dell'anno 2001);

Tri12 è pari al numero di trimestri di apprendistato complessivamente effettuati alla data del 31 dicembre 2001 (Tri12 sarà pari a TriTot in caso di fine del contratto di apprendistato nel corso dell'anno 2001).

ESEMPIO 1

Un artigiano ha un apprendista con un contratto di 1 anno e mezzo iniziato in data 1/12/2000 a cui corrisponde la spesa per lavoro dipendente pari a L. 20.000.000 pari a euro 10.329,14:

TriTot 6 trimestri
Tri1 0 trimestri
Tri12 4 trimestri

$$\textbf{\% app} = 30\% \times \frac{\left(\frac{(6-0)}{6} + \frac{(6-4)}{6}\right)}{2} = \textbf{20\%}$$

La spesa per il lavoro dell'apprendista da utilizzare nella stima del ricavo sarà pari a L. 16.000.000 pari a euro 8.263,31.

ESEMPIO 2

Un artigiano ha un apprendista con un contratto di 3 anni e mezzo iniziato in data 1/8/99 a cui corrisponde la spesa per lavoro dipendente pari a L. 20.000.000 pari a euro 10.329,14:

TriTot 14 trimestri
Tri1 5 trimestri
Tri12 9 trimestri

$$\textbf{\% app} = 30\% \times \frac{\left(\frac{(14-5)}{14} + \frac{(14-9)}{14}\right)}{2} = \textbf{15\%}$$

La spesa per il lavoro dell'apprendista da utilizzare nella stima del ricavo sarà pari a L. 17.000.000 pari a euro 8.779,77.

ESEMPIO 3

Un artigiano ha un apprendista con un contratto di 5 anni iniziato in data 1/5/2001 a cui corrisponde la spesa per lavoro dipendente pari a L. 20.000.000 pari a euro 10.329,14:

TriTot 20 trimestri
Tri1 0 trimestri
Tri12 2 trimestri

$$\textbf{\% app} = 30\% \times \frac{\left(\frac{(20-0)}{20} + \frac{(20-2)}{20}\right)}{2} = \textbf{28,5\%}$$

La spesa per il lavoro dell'apprendista da utilizzare nella stima del ricavo sarà pari a L. 14.300.000 pari a euro 7.385,33.

La formula riduce il peso dell'apprendista nella stima del ricavo in modo decrescente rispetto al periodo di apprendistato complessivamente effettuato.

Minore è il periodo di apprendistato effettuato, maggiore sarà la percentuale di sconto.

ESEMPIO DI APPLICAZIONE: DURATA DEL CONTRATTO DI APPRENDISTATO 6 TRIMESTRI

Data di inizio del contratto di apprendistato	Trimestri di Apprendistato complessivamente effettuati al 1/1/2001	Trimestri di Apprendistato complessivamente effettuati al 31/12/2001	% di riduzione del peso degli apprendisti nella stima del ricavo
01/12/2001	0	0	30,0%
01/10/2001	0	1	27,5%
01/06/2001	0	2	25,0%
01/04/2001	0	3	22,5%
01/01/2001	0	4	20,0%
01/10/2000	1	5	15,0%
01/06/2000	2	6	10,0%
01/04/2000	3	6	7,5%
01/01/2000	4	6	5,0%
01/10/1999	5	6	2,5%

UNICO 2002
Studi di settore
AGENZIA DELLE ENTRATE
Modello **SM28U**

CODICE FISCALE

LIRE

NUMERO PROGRESSIVO UNITÀ DI VENDITA

- [ ] 52.41.1 Commercio al dettaglio di stoffe per l'abbigliamento;
- [ ] 52.41.2 Commercio al dettaglio di tessuti per l'arredamento e di tappeti;
- [ ] 52.41.3 Commercio al dettaglio di biancheria da tavola e da casa.

barrare la casella corrispondente al codice di attività prevalente (vedere istruzioni)

QUADRO A
Personale addetto all'attività

		Numero giornate retribuite
A01	Dipendenti a tempo pieno	
A02	Dipendenti a tempo parziale	
A03	Apprendisti	
A04	Assunti con contratto di formazione e lavoro o a termine e lavoranti a domicilio	

		Numero	Percentuale di lavoro prestato
A05	Collaboratori coordinati e continuativi che prestano attività prevalentemente nell'impresa		
A06	Collaboratori coordinati e continuativi diversi da quelli di cui al rigo precedente		
A07	Collaboratori dell'impresa familiare e coniuge dell'azienda coniugale		
A08	Familiari diversi da quelli di cui al rigo precedente che prestano attività nell'impresa		
A09	Associati in partecipazione che apportano lavoro prevalentemente nell'impresa		
A10	Associati in partecipazione diversi da quelli di cui al rigo precedente		
A11	Soci con occupazione prevalente nell'impresa		
A12	Soci diversi da quelli di cui al rigo precedente		
A13	Amministratori non soci		

QUADRO B
Unità locale destinata all'attività di vendita

B01	Anno di inizio dell'attività nell'unità locale		
B02	Comune		
B03	Provincia		
B04	Potenza impegnata		Kw
B05	Locali per la vendita e l'esposizione interna della merce		Mq
B06	Locali destinati a magazzino		Mq
B07	Locali destinati a laboratorio		Mq
B08	Locali destinati ad uffici		Mq
B09	Esposizione fronte strada (vetrine)		Metri lineari
B10	Anno in cui è stato effettuato l'ultimo rinnovo degli arredi		
B11	Parcheggio riservato alla clientela		Mq
B12	Giorni di apertura nell'anno		Numero
B13	Orario giornaliero di apertura (1 = fino a 8 ore; 2 = fino a 12 ore; 3 = più di 12 ore)		
B14	Apertura stagionale (1 = fino a 3 mesi; 2 = fino a 6 mesi; 3 = fino a 9 mesi)		
B15	Localizzazione (1 = autonoma; 2 = in centro commerciale al dettaglio)		
B16	Ubicazione (1 = in isola pedonale; 2 = in zona a traffico limitato)		
B17	Spese sostenute per beni e/o servizi comuni in caso di localizzazione non autonoma	.000	

Strutture non annesse all'unità locale destinata all'attività di vendita

B18	Locali destinati a magazzino e/o deposito		Mq
B19	Locali destinati ad uffici		Mq
B20	Locali destinati a laboratorio		Mq

pagina 1

UNICO 2002
Studi di settore
AGENZIA DELLE ENTRATE
Modello **SM28U**

CODICE FISCALE

LIRE

NUMERO PROGRESSIVO UNITÀ DI VENDITA

QUADRO D
Elementi specifici dell'attività

	Prodotti merceologici venduti	Percentuale sui ricavi
D01	Filati, mercerie, passamanerie e cartamodelli	%
D02	Tessuti per abbigliamento in seta	%
D03	Tessuti per abbigliamento in cotone e lino	%
D04	Tessuti per abbigliamento in lana	%
D05	Tessuti per abbigliamento sintetici e artificiali	%
D06	Tessuti per abbigliamento misti	%
D07	Foderami per confezioni	%
D08	Biancheria per la cucina	%
D09	Biancheria da bagno	%
D10	Biancheria da letto	%
D11	Biancheria personale da camera (vestaglie, camicie da notte, ecc.)	%
D12	Materassi	%
D13	Tessuti da tappezzeria	%
D14	Tessuti incerati o plastificati	%
D15	Tessuti per tendaggi da interni	%
D16	Accessori per tendaggi da interni (cordoni, aste, mantovane, ecc.)	%
D17	Tende da sole per esterni (compresi i corrispettivi conseguiti con il confezionamento ed il montaggio)	%
D18	Arredamento tessile (ad esempio, tessuti per tappezzare le pareti)	%
D19	Tappeti fatti a mano	%
D20	Tappeti fatti a macchina	%
D21	Arazzi	%
D22	Moquette	%
D23	Pizzi e ricami	%
D24	Accessori per l'arredamento	%
D25	Altro (compresa l'offerta di servizi)	%
		TOT = 100%

	Fascia qualitativa dell'offerta	Percentuale sui ricavi
D26	Alta	%
D27	Medio-alta	%
D28	Media	%
D29	Medio-bassa	%
D30	Bassa	%
		TOT = 100%

	Specializzazione nell'assortimento offerto	
D31	Tessuti per abbigliamento maschile	Barrare la casella
D32	Tessuti per abbigliamento femminile	Barrare la casella
D33	Tessuti per la realizzazione di abiti da sposa	Barrare la casella

	Servizi offerti	
D34	Servizio di sartoria e/o realizzazione di cartamodelli su misura	Barrare la casella
D35	Servizio di tappezzeria, realizzazione di arredi tessili, accessori per l'arredamento e biancheria per la casa	Barrare la casella
D36	Realizzazione di tendaggi da interni	Barrare la casella
D37	Realizzazione e/o montaggio di tende da sole per esterni	Barrare la casella

UNICO 2002
Studi di settore
AGENZIA DELLE ENTRATE
Modello **SM28U**

CODICE FISCALE

LIRE

NUMERO PROGRESSIVO UNITÀ DI VENDITA

(segue)

QUADRO D
Elementi specifici dell'attività

Tipologia della clientela

		Percentuale sui ricavi
D38	Privati	%
D39	Utilizzatori professionali	%
D40	Altri	%
		TOT = 100%

Altri dati

D41	Tipologia di vendita (1 = assistita, 2 = self-service, 3 = mista: self-service assistito)	
D42	Costi e spese sostenuti per l'allestimento delle vetrine (compresi gli eventuali compensi corrisposti a vetrinisti occasionali)	.000

Modalità di acquisto

		Percentuale sul totale degli acquisti
D43	Da commercianti all'ingrosso (direttamente o tramite intermediari del commercio)	%
D44	Dalle ditte produttrici (direttamente o tramite intermediari del commercio)	%
D45	Tramite affiliante, franchisor o altri	%
		TOT = 100%

Modalità di vendita

D46	Vendite su licenza esclusiva e/o selettiva	%
D47	Corrispettivi conseguiti con vendite di fine stagione	.000
D48	Corrispettivi conseguiti con vendite promozionali	.000
D49	Corrispettivi conseguiti con la vendita di scampoli di tessuti	.000
D50	Giorni complessivi nei quali sono state effettuate vendite promozionali e/o di fine stagione	Numero

Modalità organizzativa

D51	In franchising o in affiliazione	Barrare la casella
D52	In proprio/indipendente	Barrare la casella

Costi e spese specifici

D53	Costi e spese addebitati da gruppi di acquisto, dal franchisor o dall'affiliante per voci diverse dall'acquisto delle merci	.000
D54	Spese di pubblicità, propaganda e rappresentanza	.000

CODICE FISCALE

LIRE

NUMERO PROGRESSIVO UNITÀ DI VENDITA

QUADRO F Elementi contabili

Imposte sui redditi

F01	Esistenze iniziali relative a merci, prodotti finiti, materie prime e sussidiarie, semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale		.000
F02	Esistenze iniziali relative a prodotti finiti		.000
F03	Esistenze iniziali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale		.000
F04	Esistenze iniziali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale di cui all'art. 60, comma 5, del TUIR		.000
F05	Rimanenze finali relative a merci, prodotti finiti, materie prime e sussidiarie, semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale		.000
F06	Rimanenze finali relative a prodotti finiti		.000
F07	Rimanenze finali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale		.000
F08	Rimanenze finali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale di cui all'art. 60, comma 5, del TUIR		.000
F09	Costi per l'acquisto di materie prime, sussidiarie, semilavorati e merci		.000
F10	Costo per la produzione di servizi		.000
F11	Valore dei beni strumentali		.000
F12	Spese per lavoro dipendente e per altre prestazioni diverse da lavoro dipendente afferenti l'attività dell'impresa		.000
F13	Spese per acquisti di servizi		.000
F14	Ricavi di cui alle lettere *a)* e *b)* del comma 1 dell'art. 53 del TUIR adeguamento da studi di settore	.000	.000
F15	Aggi e proventi derivanti dalla vendita di generi soggetti a ricavo fisso annotazione distinta per costi relativi ad aggi e ricavi fissi	Barrare la casella	.000
F16	Altri proventi considerati ricavi di cui all'art. 53, comma 1, lettera d) del Tuir	.000	.000

Imposta sul valore aggiunto

F17	Esenzione IVA		Barrare la casella
F18	Volume d'affari		.000
F19	Altre operazioni sempre che diano luogo a ricavi quali operazioni fuori campo (art. 2, u.c., art. 3, 4° c., art. 7 e art. 74, 1° c. del D.P.R. 633/72); operazioni non soggette a dichiarazione (art. 36-bis e art. 74, 6° c., del D.P.R. 633/72)		.000
F20	IVA sulle operazioni imponibili		.000
F21	IVA sulle operazioni di intrattenimento		.000
F22	Altra IVA (IVA sulle cessioni dei beni ammortizzabili + IVA sui passaggi interni + IVA detraibile forfettariamente)		.000

QUADRO X Altre informazioni rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore

X01	Spese per le prestazioni di lavoro degli apprendisti	.000
X02	Ammontare delle spese di cui al rigo X01 utilizzate ai fini del calcolo	.000

CODICE FISCALE

LIRE

NUMERO PROGRESSIVO UNITÀ DI VENDITA

QUADRO Z
Dati complementari

Lavoro interinale/distacco

		Numero giornate Lavoratori interinali	Numero giornate Personale utilizzato dall'impresa distaccataria	Numero giornate Personale distaccato presso altre imprese
Z01	Dipendenti a tempo pieno			
Z02	di cui dirigenti			
Z03	di cui quadri			
Z04	di cui impiegati			
Z05	di cui operai generici			
Z06	di cui operai specializzati			
Z07	Dipendenti a tempo parziale			
Z08	Apprendisti			
Z09	Assunti con contratto a termine			

Z10 Spese (lavoro interinale) .000 di cui oneri retributivi e contributivi .000

Personale utilizzato dall'impresa distaccataria

Z11 Costo sostenuto dalla distaccante, riaddebitato alla distaccataria .000

Personale distaccato presso altre imprese

Z12 Costo sostenuto e riaddebitato alla distaccataria .000

Altri dati

Z13 Compensi corrisposti a terzi per prestazioni direttamente afferenti l'attività .000

Z14 Spese per i collaboratori coordinati e continuativi .000

Asseverazione

Riservato al C.A.F. o al professionista (art. 35 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241 e successive modificazioni)

Codice fiscale del responsabile del C.A.F. o del professionista Firma

pagina 5

CODICE FISCALE

EURO

NUMERO PROGRESSIVO UNITÀ DI VENDITA

- [ ] 52.41.1 Commercio al dettaglio di stoffe per l'abbigliamento;
- [ ] 52.41.2 Commercio al dettaglio di tessuti per l'arredamento e di tappeti;
- [ ] 52.41.3 Commercio al dettaglio di biancheria da tavola e da casa.

barrare la casella corrispondente al codice di attività prevalente (vedere istruzioni)

QUADRO A Personale addetto all'attività

		Numero giornate retribuite
A01	Dipendenti a tempo pieno	
A02	Dipendenti a tempo parziale	
A03	Apprendisti	
A04	Assunti con contratto di formazione e lavoro o a termine e lavoranti a domicilio	

		Numero	Percentuale di lavoro prestato
A05	Collaboratori coordinati e continuativi che prestano attività prevalentemente nell'impresa		
A06	Collaboratori coordinati e continuativi diversi da quelli di cui al rigo precedente		
A07	Collaboratori dell'impresa familiare e coniuge dell'azienda coniugale		
A08	Familiari diversi da quelli di cui al rigo precedente che prestano attività nell'impresa		
A09	Associati in partecipazione che apportano lavoro prevalentemente nell'impresa		
A10	Associati in partecipazione diversi da quelli di cui al rigo precedente		
A11	Soci con occupazione prevalente nell'impresa		
A12	Soci diversi da quelli di cui al rigo precedente		
A13	Amministratori non soci		

QUADRO B Unità locale destinata all'attività di vendita

B01	Anno di inizio dell'attività nell'unità locale		
B02	Comune		
B03	Provincia		
B04	Potenza impegnata		Kw
B05	Locali per la vendita e l'esposizione interna della merce		Mq
B06	Locali destinati a magazzino		Mq
B07	Locali destinati a laboratorio		Mq
B08	Locali destinati ad uffici		Mq
B09	Esposizione fronte strada (vetrine)		Metri lineari
B10	Anno in cui è stato effettuato l'ultimo rinnovo degli arredi		
B11	Parcheggio riservato alla clientela		Mq
B12	Giorni di apertura nell'anno		Numero
B13	Orario giornaliero di apertura (1 = fino a 8 ore; 2 = fino a 12 ore; 3 = più di 12 ore)		
B14	Apertura stagionale (1 = fino a 3 mesi; 2 = fino a 6 mesi; 3 = fino a 9 mesi)		
B15	Localizzazione (1 = autonoma; 2 = in centro commerciale al dettaglio)		
B16	Ubicazione (1 = in isola pedonale; 2 = in zona a traffico limitato)		
B17	Spese sostenute per beni e/o servizi comuni in caso di localizzazione non autonoma	,00	

Strutture non annesse all'unità locale destinata all'attività di vendita

B18	Locali destinati a magazzino e/o deposito		Mq
B19	Locali destinati ad uffici		Mq
B20	Locali destinati a laboratorio		Mq

EURO

NUMERO PROGRESSIVO UNITÀ DI VENDITA

QUADRO D
Elementi specifici dell'attività

	Prodotti merceologici venduti	Percentuale sui ricavi
D01	Filati, mercerie, passamanerie e cartamodelli	%
D02	Tessuti per abbigliamento in seta	%
D03	Tessuti per abbigliamento in cotone e lino	%
D04	Tessuti per abbigliamento in lana	%
D05	Tessuti per abbigliamento sintetici e artificiali	%
D06	Tessuti per abbigliamento misti	%
D07	Foderami per confezioni	%
D08	Biancheria per la cucina	%
D09	Biancheria da bagno	%
D10	Biancheria da letto	%
D11	Biancheria personale da camera (vestaglie, camicie da notte, ecc.)	%
D12	Materassi	%
D13	Tessuti da tappezzeria	%
D14	Tessuti incerati o plastificati	%
D15	Tessuti per tendaggi da interni	%
D16	Accessori per tendaggi da interni (cordoni, aste, mantovane, ecc.)	%
D17	Tende da sole per esterni (compresi i corrispettivi conseguiti con il confezionamento ed il montaggio)	%
D18	Arredamento tessile (ad esempio, tessuti per tappezzare le pareti)	%
D19	Tappeti fatti a mano	%
D20	Tappeti fatti a macchina	%
D21	Arazzi	%
D22	Moquette	%
D23	Pizzi e ricami	%
D24	Accessori per l'arredamento	%
D25	Altro (compresa l'offerta di servizi)	%
		TOT = 100%

	Fascia qualitativa dell'offerta	Percentuale sui ricavi
D26	Alta	%
D27	Medio-alta	%
D28	Media	%
D29	Medio-bassa	%
D30	Bassa	%
		TOT = 100%

	Specializzazione nell'assortimento offerto	
D31	Tessuti per abbigliamento maschile	Barrare la casella
D32	Tessuti per abbigliamento femminile	Barrare la casella
D33	Tessuti per la realizzazione di abiti da sposa	Barrare la casella

	Servizi offerti	
D34	Servizio di sartoria e/o realizzazione di cartamodelli su misura	Barrare la casella
D35	Servizio di tappezzeria, realizzazione di arredi tessili, accessori per l'arredamento e biancheria per la casa	Barrare la casella
D36	Realizzazione di tendaggi da interni	Barrare la casella
D37	Realizzazione e/o montaggio di tende da sole per esterni	Barrare la casella

CODICE FISCALE

EURO

NUMERO PROGRESSIVO UNITÀ DI VENDITA

(segue)

QUADRO D
Elementi specifici dell'attività

Tipologia della clientela

		Percentuale sui ricavi
D38	Privati	%
D39	Utilizzatori professionali	%
D40	Altri	%
		TOT = 100%

Altri dati

D41	Tipologia di vendita (1 = assistita, 2 = self-service, 3 = mista: self-service assistito)	
D42	Costi e spese sostenuti per l'allestimento delle vetrine (compresi gli eventuali compensi corrisposti a vetrinisti occasionali)	,00

Modalità di acquisto

		Percentuale sul totale degli acquisti
D43	Da commercianti all'ingrosso (direttamente o tramite intermediari del commercio)	%
D44	Dalle ditte produttrici (direttamente o tramite intermediari del commercio)	%
D45	Tramite affiliante, franchisor o altri	%
		TOT = 100%

Modalità di vendita

D46	Vendite su licenza esclusiva e/o selettiva	%
D47	Corrispettivi conseguiti con vendite di fine stagione	,00
D48	Corrispettivi conseguiti con vendite promozionali	,00
D49	Corrispettivi conseguiti con la vendita di scampoli di tessuti	,00
D50	Giorni complessivi nei quali sono state effettuate vendite promozionali e/o di fine stagione	Numero

Modalità organizzativa

D51	In franchising o in affiliazione	Barrare la casella
D52	In proprio/indipendente	Barrare la casella

Costi e spese specifici

D53	Costi e spese addebitati da gruppi di acquisto, dal franchisor o dall'affiliante per voci diverse dall'acquisto delle merci	,00
D54	Spese di pubblicità, propaganda e rappresentanza	,00

EURO

NUMERO PROGRESSIVO UNITÀ DI VENDITA

QUADRO F Elementi contabili

Imposte sui redditi

F01	Esistenze iniziali relative a merci, prodotti finiti, materie prime e sussidiarie, semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale		,00
F02	Esistenze iniziali relative a prodotti finiti		,00
F03	Esistenze iniziali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale		,00
F04	Esistenze iniziali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale di cui all'art. 60, comma 5, del TUIR		,00
F05	Rimanenze finali relative a merci, prodotti finiti, materie prime e sussidiarie, semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale		,00
F06	Rimanenze finali relative a prodotti finiti		,00
F07	Rimanenze finali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale		,00
F08	Rimanenze finali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale di cui all'art. 60, comma 5, del TUIR		,00
F09	Costi per l'acquisto di materie prime, sussidiarie, semilavorati e merci		,00
F10	Costo per la produzione di servizi		,00
F11	Valore dei beni strumentali		,00
F12	Spese per lavoro dipendente e per altre prestazioni diverse da lavoro dipendente afferenti l'attività dell'impresa		,00
F13	Spese per acquisti di servizi		,00
F14	Ricavi di cui alle lettere *a)* e *b)* del comma 1 dell'art. 53 del TUIR adeguamento da studi di settore	,00	,00
F15	Aggi e proventi derivanti dalla vendita di generi soggetti a ricavo fisso annotazione distinta per costi relativi ad aggi e ricavi fissi	Barrare la casella	,00
F16	Altri proventi considerati ricavi di cui all'art. 53, comma 1, lettera d) del Tuir	,00	,00

Imposta sul valore aggiunto

F17	Esenzione IVA	Barrare la casella
F18	Volume d'affari	,00
F19	Altre operazioni sempre che diano luogo a ricavi quali operazioni fuori campo (art. 2, u.c., art. 3, 4° c., art. 7 e art. 74, 1° c. del D.P.R. 633/72); operazioni non soggette a dichiarazione (art. 36-bis e art. 74, 6° c., del D.P.R. 633/72)	,00
F20	IVA sulle operazioni imponibili	,00
F21	IVA sulle operazioni di intrattenimento	,00
F22	Altra IVA (IVA sulle cessioni dei beni ammortizzabili + IVA sui passaggi interni + IVA detraibile forfettariamente)	,00

QUADRO X Altre informazioni rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore

X01	Spese per le prestazioni di lavoro degli apprendisti	,00
X02	Ammontare delle spese di cui al rigo X01 utilizzate ai fini del calcolo	,00

pagina 4

QUADRO Z
Dati complementari

Lavoro interinale/distacco

		Numero giornate Lavoratori interinali	Numero giornate Personale utilizzato dall'impresa distaccataria	Numero giornate Personale distaccato presso altre imprese
Z01	Dipendenti a tempo pieno			
Z02	di cui dirigenti			
Z03	di cui quadri			
Z04	di cui impiegati			
Z05	di cui operai generici			
Z06	di cui operai specializzati			
Z07	Dipendenti a tempo parziale			
Z08	Apprendisti			
Z09	Assunti con contratto a termine			

Z10 Spese (lavoro interinale) ,00 di cui oneri retributivi e contributivi ,00

Personale utilizzato dall'impresa distaccataria

Z11 Costo sostenuto dalla distaccante, riaddebitato alla distaccataria ,00

Personale distaccato presso altre imprese

Z12 Costo sostenuto e riaddebitato alla distaccataria ,00

Altri dati

Z13 Compensi corrisposti a terzi per prestazioni direttamente afferenti l'attività ,00

Z14 Spese per i collaboratori coordinati e continuativi ,00

Asseverazione

Riservato al C.A.F. o al professionista (art. 35 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241 e successive modificazioni)

Codice fiscale del responsabile del C.A.F. o del professionista Firma

AGENZIA DELLE ENTRATE

Studi di settore 2002

PERIODO D'IMPOSTA 2001

Modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore

Predisposto in due versioni:

LIRE COLORE VERDE

 COLORE AZZURRO

SM30U

52.11.5 Commercio al dettaglio di prodotti surgelati

Agenzia delle Entrate

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL MODELLO SM30U

Studi di settore

1. GENERALITÀ

Il presente modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione dello studio di settore SM30U va compilato con riferimento al periodo d'imposta 2001 ed è così composto:
- quadro A - Personale addetto all'attività;
- quadro B - Unità locale destinata all'attività di vendita;
- quadro D - Elementi specifici dell'attività;
- quadro E – Beni strumentali;
- quadro F - Elementi contabili;
- quadro X – Altre informazioni rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore;
- quadro Z – Dati complementari.

ATTENZIONE
Da quest'anno i modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore sono stati predisposti in due versioni grafiche:
– in lire (di colore verde con prestampati tre zeri finali);
– in euro (di colore azzurro con prestampati due zeri dopo la virgola).
Il contribuente dovrà utilizzare la stessa versione grafica scelta per la compilazione della dichiarazione Unico 2002.

Si fa presente che:
1. i contribuenti con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare devono comunicare i dati che nel presente modello vengono richiesti con riferimento alla data del 31 dicembre tenendo in considerazione la situazione esistente alla data di chiusura del periodo d'imposta;
2. i dati contabili contenuti nei quadri destinati all'indicazione dei dati strutturali devono essere comunicati senza considerare eventuali variazioni fiscali derivanti dall'applicazione di disposizioni tributarie, in quanto il dato rilevante è quello risultante dalle scritture contabili. Viceversa, i dati contabili da indicare nel quadro F e nel quadro X devono essere forniti tenendo conto delle eventuali variazioni fiscali determinate dall'applicazione di disposizioni tributarie;
3. il riferimento alle spese "sostenute", contenuto nelle istruzioni, deve intendersi come un rinvio al criterio di imputazione dei costi previsto per la categoria di reddito presa in considerazione che, per quanto riguarda le attività d'impresa, è quello di competenza mentre per le attività degli esercenti arti e professioni è quello di cassa.

ATTENZIONE
Il presente modello è parte integrante della dichiarazione dei redditi modello Unico 2002 e deve essere inviato in via telematica unitamente alla dichiarazione.
I soggetti tenuti alla compilazione del presente modello devono barrare la casella "studi di settore" collocata nella seconda facciata del frontespizio del modello Unico 2002, in corrispondenza del tipo di dichiarazione.

2. SOGGETTI OBBLIGATI

Il presente modello può essere utilizzato dai soggetti che svolgono come attività prevalente quella di **"Commercio al dettaglio di prodotti surgelati" codice attività:52.11.5.**
Si precisa che l'indicazione del codice di attività prevalente non precedentemente comunicato o comunicato in modo errato, unitamente alla variazione dati da effettuare presso gli Uffici locali dell'Agenzia delle Entrate entro il termine di presentazione del modello Unico 2002, ai sensi dell'art. 35, 3° comma, del D.P.R. n. 633/72, preclude l'irrogazione delle sanzioni. Si ricorda che non è, invece, necessaria la dichiarazione di variazione dati quando si verifica uno spostamento della prevalenza nell'ambito di codici di attività già in possesso dell'Amministrazione finanziaria. E' sufficiente, in tal caso, che il codice riguardante l'attività divenuta prevalente sia indicato nel modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dello studio di settore e nel relativo quadro per la determinazione del reddito di impresa e/o di lavoro autonomo (RE, RF, RG).
Il modello può essere, altresì, utilizzato dai soggetti che svolgono l'attività sopra indicata come attività secondaria per la quale abbiano tenuto annotazione separata dei componenti rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore.
Lo svolgimento di una attività stagionale o per parte di anno nel corso di periodi di imposta di durata non diversa da dodici mesi non è causa di esclusione o inapplicabilità degli studi di settore.
Il modello deve essere utilizzato anche dai contribuenti che si avvalgono del regime fiscale delle attività marginali di cui all'art. 14, della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il diritto ad accedere o a permanere nel regime agevolato va verificato confrontando i ricavi del contribuente con quelli normalizzati, ottenuti applicando ai ricavi e ai compensi minimi di riferimento, derivanti dall'applicazione degli studi di settore, le riduzioni stabilite dal provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 2 gennaio 2002 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 15 del 18 gennaio 2002). I ricavi normalizzati devono risultare di importo non superiore ai limiti individuati con appositi provvedimenti dell'Agenzia delle Entrate.
I soggetti che determinano il reddito con criteri "forfetari", ancorché sia precluso nei loro confronti l'accertamento in base agli studi di settore, sono tenuti a compilare il presente modello, ad eccezione dei dati contabili richiesti nel quadro F. I dati comunicati saranno utilizzati per valutare se le caratteristiche strutturali dell'impresa sono coerenti con i ricavi dichiarati.
In presenza delle cause di esclusione e delle cause di inapplicabilità elencate nei successivi paragrafi non è invece necessario compilare ed inviare il presente modello (fermo restando quanto precisato per i soggetti "forfetari").

3. CAUSE DI ESCLUSIONE DALL'APPLICAZIONE DEGLI STUDI DI SETTORE

Sono esclusi dall'applicazione degli studi di settore e dei parametri i contribuenti che:
1. hanno dichiarato ricavi di cui all'articolo 53, comma 1, esclusi quelli di cui alla lett. c), del TUIR, di ammontare superiore ai 10 miliardi di lire, pari a euro 5.164.569;
2. hanno un periodo di imposta di durata diversa da 12 mesi, indipendentemente dalla circostanza che tale arco temporale sia o meno a cavallo di due esercizi;
3. hanno iniziato o cessato l'attività nel corso del periodo d'imposta. Si ricorda che il periodo che precede l'inizio della liquidazione è considerato periodo di cessazione dell'attività. Costituisce causa di esclusione dall'applicazione degli studi di settore la modifica in corso d'anno dell'attività esercitata. E' il caso, ad esempio, di un imprenditore che fino ad aprile ha svolto l'attività di commerciante e da maggio in poi quella di artigiano. Non costituisce, invece, causa di esclusione la modifica in corso d'anno dell'attività esercitata qualora le due attività (quella cessata e quella iniziata) siano contraddistinte da codici di attività compresi nel medesimo studio di settore;
4. determinano il reddito con criteri "forfetari";
5. sono incaricati alle vendite a domicilio;
6. non si trovano in un periodo di normale svolgimento dell'attività.

A titolo esemplificativo, si considerano di non normale svolgimento dell'attività:
a) i periodi nei quali l'impresa è in liquidazione ordinaria, ovvero in liquidazione coatta amministrativa o fallimentare;
b) i periodi nei quali l'impresa non ha ancora iniziato l'attività produttiva prevista dall'oggetto sociale, ad esempio, perché:
   – la costruzione dell'impianto da utilizzare per lo svolgimento dell'attività si è protratta oltre il primo periodo d'imposta, per cause non dipendenti dalla volontà dell'imprenditore;
   – non sono state rilasciate le autorizzazioni amministrative necessarie per lo svolgimento dell'attività, a condizione che le stesse siano state tempestivamente richieste;
   – viene svolta esclusivamente un'attività di ricerca propedeutica allo svolgimento di altra attività produttiva di beni e servizi, sempreché l'attività di ricerca non consenta di per sé la produzione di beni e servizi e quindi la realizzazione di proventi;
c) il periodo in cui si è verificata l'interruzione dell'attività per tutto l'anno a causa della ristrutturazione dei locali. In questa ipotesi è però necessario che la ristrutturazione riguardi tutti i locali in cui viene esercitata l'attività;
d) il periodo in cui l'imprenditore individuale o la società hanno affittato l'unica azienda;
e) il periodo in cui il contribuente ha sospeso l'attività ai fini amministrativi dandone comunicazione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura.

Sono, altresì, esclusi dall'applicazione degli studi di settore i contribuenti che nel corso del periodo d'imposta sono stati interessati da:
– donazioni;
– trasformazioni;
– scissioni. In tal caso, gli studi di settore restano però eventualmente applicabili con riferimento alle attività che continuano ad essere esercitate dalle due società scisse.

4. CAUSE DI INAPPLICABILITÀ DEGLI STUDI DI SETTORE

Cooperative

Costituisce condizione di inapplicabilità degli studi di settore l'esercizio dell'attività da parte di:
a) società cooperative, società consortili e consorzi che operano esclusivamente a favore delle imprese socie o associate;
b) società cooperative costituite da utenti non imprenditori che operano esclusivamente a favore degli utenti stessi.

Studi di settore in vigore a partire dal 1° gennaio 2001

Con riferimento alle attività per le quali sono stati approvati i relativi studi di settore a decorrere dall'anno 2001 (vedere nell'appendice alle istruzioni per la compilazione del modello UNICO 2002 l'elenco degli studi approvati con decorrenza dal 1° gennaio 2001), è previsto che gli stessi non si applicano:
1) nel settore delle manifatture se l'esercizio dell'attività di impresa è svolto attraverso l'utilizzo di più punti di produzione e di vendita in locali non contigui a quelli di produzione;
2) nei settori del commercio e dei servizi se l'esercizio dell'attività di impresa è svolto attraverso l'utilizzo, rispettivamente, di più punti di vendita e di più punti di produzione;
3) nel caso di esercizio di due o più attività d'impresa non rientranti nel medesimo studio di settore ed in assenza di annotazione separata, se l'importo complessivo dei ricavi dichiarati relativi alle attività non prevalenti (non rientranti tra quelle prese in considerazione dallo studio di settore) supera il 20 per cento dell'ammontare totale dei ricavi dichiarati.

La causa di inapplicabilità di cui al punto 1), sussiste qualora l'attività sia esercitata attraverso l'utilizzo di più punti di produzione (in presenza o meno di punti vendita) ovvero di un punto di produzione e di più punti di vendita in locali non contigui a quello di produzione. Tale condizione di inapplicabilità non sussiste, invece, qualora l'attività sia svolta attraverso l'utilizzo di un punto di produzione (anche con annesso punto vendita) e di un punto di vendita in locali non contigui a quello di produzione.
Per le cause di inapplicabilità di cui ai punti 1) e 2), si configura l'esercizio dell'attività di produzione o di vendita in più punti, qualora questi ultimi siano diversi, ad esempio, da locali o spazi adibiti a depositi, magazzini, centri di raccolta, uffici.
Si rammenta che la condizione di inapplicabilità di cui al punto 2) non si verifica quando la presenza di più punti di produzione o di vendita costituisce una caratteristica fisiologica dell'attività esercitata. E' il caso delle attività per le quali sono stati approvati gli studi di settore contraddistinti dai seguenti codici: SG66U; SG73A; SG73B; SG75U; SG88U; SG89U; SM11B; SM18B; SM22A; SM22B; SM22C; SM23U; SM24U; SM29U; SM31U; SM36U; SM37U.
Si precisa che qualora, in via facoltativa, sia stata tenuta separata annotazione per ciascun punto di produzione e/o di vendita, ovvero per ciascuna attività esercitata, di tutti gli elementi rilevanti ai fini della applicazione degli studi di settore, non si configurano le fattispecie di inapplicabilità di cui ai punti 1), 2) e 3).

ATTENZIONE
Nel caso di annotazione separata effettuata volontariamente, si applicano le disposizioni illustrate con riferimento agli studi di settore in vigore antecedentemente al 1° gennaio 2001.

Studi di settore in vigore antecedentemente al 1° gennaio 2001

Per gli studi di settore in vigore antecedentemente al 1° gennaio 2001 (vedere nell'appendice alle istruzioni per la compilazione del modello UNICO 2002 l'elenco dei 45 studi applicabili con decorrenza dal periodo d'imposta 1998, dei 41 studi applicabili con decorrenza dal periodo d'imposta 1999 e degli ulteriori 43 studi applicabili con decorrenza dal periodo d'imposta 2000) il decreto dirigenziale del 24 dicembre 1999, pubblicato sulla G.U. 29 dicembre 1999, n. 304, introducendo l'obbligo dell'annotazione separata dei componenti rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore, rimuove, in linea di principio, le seguenti cause di inapplicabilità stabilite dai decreti ministeriali di approvazione degli studi stessi:
– esercizio dell'attività nel settore delle manifatture, dei servizi e del commercio, rispettivamente, in più punti di produzione e di vendita in locali non contigui alla produzione, in più punti di produzione e in più punti di vendita. Si rammenta, tuttavia, che la causa di inapplicabilità in esame, non si verifica quando la presenza di più punti di produzione o di vendita costituisce una caratteristica fisiologica dell'attività esercitata. È il caso delle attività per le quali sono stati approvati gli studi di settore contraddistinti dai seguenti codici: SG39U; SG50U; SG61A; SG61B; SG61C; SG61D; SG61E; SG61F; SG61G; SG61H; SG68U; SG69A; SG69B; SG69C; SG69D; SG69E; SG70U; SG71U; SG72A; SG72B; SM03A; SM03B; SM03C; SM03D. Per gli studi di settore: SM17U, SM18A, SM19U, SM21A, SM21B, SM21C, SM21D, SM21E, SM21F, SM25A, SM25B e SM26U, la predetta condizione di inapplicabilità non sussiste soltanto nel caso in cui i diversi punti vendita siano situati nell'ambito dello stesso territorio comunale;
– esercizio di due o più attività d'impresa, non rientranti nel medesimo studio di settore, se i ricavi provenienti dalle attività non prevalenti sono superiori al 20% del totale dei ricavi dichiarati.

L'introduzione dell'obbligo di annotazione separata fa venir meno le citate condizioni di inapplicabilità a seguito della rilevazione separata degli elementi, strutturali e contabili, sui quali si basa l'applicazione degli studi di settore relativamente ai diversi punti di produzione o di vendita ovvero alle diverse attività esercitate. Si ricorda che tale prescrizione sussiste solo se per tutte le attività esercitate è possibile applicare gli studi di settore. In presenza di una o più attività, anche marginali in termini di ricavi, non "soggette" a studi di settore, tale obbligo non sussiste. In tal caso occorre verificare l'eventuale sussistenza di cause di inapplicabilità al fine di stabilire l'assoggettamento agli studi di settore o ai parametri.
L'obbligo di annotazione separata non sussiste, inoltre, per i contribuenti che pur esercitando due o più attività d'impresa per le quali risultano applicabili gli studi, ovvero una o più attività in diverse unità di produzione o di vendita, presentano i seguenti requisiti:
a) ammontare complessivo di ricavi non superiore a lire 100 milioni, pari a 51.645,69 euro;
b) ricavi derivanti, in tutto o in parte, da attività svolte in comuni con popolazione residente inferiore a 3.000 abitanti.

Detti contribuenti hanno, comunque, la facoltà di effettuare le annotazioni separate previste dal decreto del 24 dicembre 1999.

ATTENZIONE
I contribuenti obbligati all'annotazione separata, per il periodo d'imposta 2001, devono indicare i dati contabili e strutturali relativi ai singoli punti o alle singole attività per le quali è stato osservato l'obbligo di separata annotazione degli elementi rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore con le modalità indicate nelle istruzioni per la compilazione del modello appositamente predisposto. L'indicazione dei suddetti dati consentirà, mediante il software GE.RI.CO., l'applicazione degli studi di settore all'insieme delle attività o dei punti di produzione e/o di vendita per i quali sia stata tenuta annotazione separata.

5. MODALITÀ DI COMPILAZIONE

Per l'applicazione degli studi di settore si tiene conto di variabili di natura contabile ed extracontabile. Tali variabili sono individuate nei decreti di approvazione dei singoli studi di settore. Le istruzioni per la determinazione

del valore delle variabili di tipo contabile sono contenute in quelle relative alla compilazione del quadro "Elementi contabili" i cui righi, in analogia con i campi del prodotto informatico GE.RI.CO., sono individuati dalla lettera "F". Nelle istruzioni per la compilazione del presente modello è definito il valore da attribuire alle variabili di carattere extracontabile.
I dati richiesti in percentuale possono essere forniti con una approssimazione tale da non inficiare la sostanziale attendibilità dell'informazione richiesta.
Eventuali errate indicazioni assumeranno rilievo solo se tali da rendere palesemente non significativo il dato preso in considerazione ai fini dell'applicazione dello studio di settore.
Non vanno mai indicati importi con i decimali, neanche per i dati percentuali.

6. RISULTATI DELL'APPLICAZIONE DEGLI STUDI DI SETTORE

Inserendo i valori delle variabili contabili ed extracontabili nel prodotto software reso gratuitamente disponibile dall'Amministrazione finanziaria è possibile verificare la posizione del contribuente. L'applicazione GE.RI.CO. è prelevabile dal sito internet dell'Agenzia delle Entrate all'indirizzo **www.agenziaentrate.it** e dal Servizio telematico (per gli utenti del predetto Servizio). Per conoscere l'ammontare dei ricavi presunti sulla base degli studi di settore i contribuenti possono anche rivolgersi agli uffici locali dell'Agenzia delle Entrate o a quelli delle imposte dirette in caso di mancata istituzione dei predetti uffici. A tali uffici dovrà essere presentato il modello debitamente compilato.
L'applicazione denominata GE.RI.CO. fornisce indicazioni in ordine:
– alla congruità dei ricavi dichiarati;
– alla coerenza dei principali indicatori economici (ad esempio, la produttività per addetto, la rotazione del magazzino) che caratterizzano l'attività svolta dal contribuente, rispetto ai valori minimi e massimi assumibili con riferimento a comportamenti normali degli operatori del settore che svolgono l'attività con analoghe caratteristiche.

Al riguardo si ricorda che, in conformità al parere espresso dalla Commissione degli esperti, agli studi di settore inerenti le attività professionali nonché, ad altri studi individuati nell'appendice alle istruzioni per la compilazione del modello UNICO 2002, è stato attribuito, inizialmente, carattere sperimentale.
Tali studi sono definiti sperimentali in quanto, fino alla approvazione di una nuova versione dello stesso studio:
- le indicazioni relative alla coerenza ed alla congruità, possono essere utilizzate per la formulazione dei criteri di selezione per l'attività di accertamento;
- i risultati derivanti dall'applicazione GE.RI.CO. non possono essere usati direttamente per l'azione di accertamento. Tale attività sarà fondata sull'utilizzo delle ordinarie metodologie di controllo rispetto alle quali i risultati della applicazione degli studi di settore costituiranno uno strumento di ausilio;
- i contribuenti che dichiarano ricavi o compensi di importo non inferiore a quello risultante dagli studi sperimentali, ovvero vi si adeguano spontaneamente, evitano l'eventuale accertamento sulla base delle risultanze dello studio di settore che verrà approvato al termine della fase sperimentale, a seguito di nuove elaborazioni. Tali contribuenti eviteranno il predetto accertamento anche nel caso in cui l'ammontare stimato dal nuovo studio risulti superiore a quello determinato con l'applicazione GE.RI.CO. predisposta per il periodo d'imposta 2001;
- nei confronti dei contribuenti che non risultano congrui, i ricavi o compensi derivanti dall'applicazione dello studio di settore approvato al termine della fase sperimentale potranno essere utilizzati per effettuare accertamenti in relazione a tutti i periodi di imposta che si sono succeduti nel periodo sperimentale.

ATTENZIONE
Ai soggetti che esercitano le attività economiche comprese negli studi di settore a carattere sperimentale, non si applicano i parametri di cui al D.P.C.M. 29 gennaio 1996, come modificato dal D.P.C.M. 27 marzo 1997.

7. ASSEVERAZIONE DEI DATI PRESI A BASE PER L'APPLICAZIONE DEGLI STUDI DI SETTORE

In base all'articolo 35 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, così come introdotto dall'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 28 dicembre 1998, n. 490, i responsabili dell'assistenza fiscale dei centri costituiti dai soggetti di cui all'articolo 32, comma 1, lettere a), b) e c) (CAF imprese) e i soggetti abilitabili alla trasmissione telematica delle dichiarazioni indicati alle lettere a) e b) del comma 3, dell'articolo 3, del Decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, (professionisti abilitabili) possono rilasciare, su richiesta dei contribuenti, l'asseverazione prevista nel comma 1, lett. b), dello stesso articolo. A tal fine, i predetti soggetti devono verificare che gli elementi contabili ed extracontabili comunicati all'Amministrazione finanziaria nei modelli di dichiarazione e rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore corrispondano a quelli risultanti dalle scritture contabili e da altra idonea documentazione. Dovrà, ad esempio, essere accertato che:
– il costo del venduto risulti effettivamente uguale alla differenza tra le esistenze iniziali più gli acquisti dell'esercizio e le rimanenze finali così come risultanti dalla contabilità, senza necessità di effettuare, a tal fine, accertamenti in ordine alla reale consistenza delle giacenze fisicamente esistenti in magazzino;
– i dati relativi ai beni strumentali, diversi dagli immobili, di cui si è tenuto conto nell'applicazione degli studi di settore trovino corrispondenza con quanto annotato nel registro dei beni ammortizzabili o nel libro degli inventari o, per i soggetti in regime di contabilità semplificata, nel registro degli acquisti tenuto ai fini IVA;
– le altre spese indicate nelle dichiarazioni e rilevanti ai fini degli studi, corrispondano effettivamente ai relativi importi annotati nelle scritture contabili.

L'asseverazione non deve essere effettuata relativamente ai dati:
a) per i quali è necessario esaminare l'intera documentazione contabile o gran parte di essa come nel caso della rilevazione dei fatti la cui rappresentazione è richiesta attraverso l'indicazione di dati espressi in forma percentuale;
b) che implicano valutazioni non rilevabili documentalmente e che, come tali, non possono che essere effettuate dal contribuente;
c) relativi alle unità destinate all'esercizio dell'attività.

Con decreto ministeriale 18 gennaio 2001 è stata modificata la disciplina del visto di conformità e dell'asseverazione. Per effetto di tali modifiche con l'asseverazione di cui all'art. 35, comma 1, lettera b), del citato decreto legislativo n. 241 del 1997 viene attestata la congruità dell'ammontare dei ricavi o dei compensi dichiarati a quelli determinabili sulla base degli studi di settore ovvero le cause che giustificano l'eventuale scostamento. Possono essere, altresì, attestate le cause che giustificano un'incoerenza rispetto agli indicatori economici individuati dai rispettivi studi.
Per poter rilasciare l'asseverazione devono, quindi, essere congiuntamente attestate le seguenti circostanze:
- la corrispondenza dei dati contabili e di quelli extracontabili comunicati all'Amministrazione finanziaria e rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore con quelli desunti dalle scritture contabili o da altra documentazione idonea;
- la congruità dei ricavi dichiarati ovvero l'esistenza di cause che giustificano un eventuale scostamento dei ricavi dichiarati rispetto a quelli derivanti dall'applicazione dello studio di settore;
- l'esistenza di cause che giustificano la non coerenza economica rispetto agli indici individuati dai singoli studi di settore.

8. FRONTESPIZIO

Nel frontespizio va indicato:
– in alto a destra, il codice fiscale;
– il numero progressivo dell'unità di vendita va indicato soltanto dai contribuenti che hanno tenuto annotazione separata, seguendo le modalità indicate nelle istruzioni per la compilazione del modello appositamente predisposto.

9. QUADRO A - PERSONALE ADDETTO ALL'ATTIVITÀ

Nel quadro A sono richieste informazioni relative al personale addetto all'attività. Per individuare il numero dei collaboratori coordinati e continuativi, degli associati in partecipazione e dei soci è necessario far riferimento alla data del 31 dicembre 2001. Con riferimento al personale dipendente, compresi gli apprendisti e gli assunti con contratti di formazione e lavoro o a termine e i lavoranti a domicilio va, invece, indicato il numero delle giornate retribuite a prescindere dalla durata del contratto e dalla sussistenza, alla data del 31 dicembre 2001, del rapporto di lavoro. Pertanto, ad esempio, un dipendente con contratto a tempo parziale dal 1° gennaio al 30 giugno e con contratto a tempo pieno dal 1° luglio al 20 dicembre, va computato sia tra i dipendenti a tempo parziale che tra quelli a tempo pieno e va indicato, per entrambi i rapporti di lavoro, il numero delle giornate retribuite. Non vanno indicati gli associati in partecipazione ed i soci che apportano esclusivamente capitale, anche se soci di società in nome collettivo o di società in accomandita semplice. Si precisa che non possono essere considerati soci di capitale quelli per i quali sono versati contributi previdenziali e/o premi per assicurazione contro gli infortuni, nonché i soci che svolgono la funzione di amministratori della società.
In particolare, indicare:
– nel **rigo A01**, il numero complessivo delle giornate retribuite relative ai lavoratori dipendenti che svolgono attività a tempo pieno, desumibile dai modelli DM10 relativi al 2001;
– nel **rigo A02**, il numero complessivo delle giornate retribuite relative ai lavoratori dipendenti a tempo parziale, determinato moltiplicando per sei il numero delle settimane indicato al punto 13 della parte C, sezione 1 della "Comunicazione dati certificazioni lavoro dipendente, assimilati ed assistenza fiscale" del modello 770/2002 semplificato. In tale rigo devono essere indicati anche i dati relativi ai lavoratori dipendenti a tempo parziale assunti con contratto di formazione e lavoro;
– nel **rigo A03**, il numero complessivo delle giornate retribuite relative agli apprendisti che svolgono attività nell'impresa, determinato moltiplicando per sei il numero delle settimane desumibile dai modelli DM10 relativi al 2001;
– nel **rigo A04**, il numero complessivo delle giornate retribuite relative agli assunti con contratto di formazione e lavoro, ai dipendenti con contratto a termine e ai lavoranti a domicilio, desumibile dai modelli DM10 relativi al 2001;
– nel **rigo A05**, il numero dei collaboratori coordinati e continuativi di cui all'articolo 47, comma 1, lett. c-bis, del TUIR, che prestano la loro attività prevalentemente nell'impresa interessata alla compilazione del modello;
– nel **rigo A06**, il numero dei collaboratori coordinati e continuativi di cui all'articolo 47, comma 1, lett. c-bis, del TUIR, diversi da quelli indicati nel rigo precedente;
– nel **rigo A07**, nella **prima colonna**, il numero dei collaboratori dell'impresa familiare di cui all'articolo 5, comma 4, del TUIR, ovvero il coniuge dell'azienda coniugale non gestita in forma societaria;
– nel **rigo A08**, nella **prima colonna**, il numero dei familiari che prestano la loro attività nell'impresa, diversi da quelli indicati nel rigo precedente (quali, ad esempio, i cosiddetti familiari coadiuvanti per i quali vengono versati i contributi previdenziali);
– nel **rigo A09**, nella **prima colonna**, il numero degli associati in partecipazione che apportano lavoro prevalentemente nell'impresa interessata alla compilazione del modello;
– nel **rigo A10**, nella **prima colonna**, il numero degli associati in partecipazione diversi da quelli indicati nel rigo precedente;
– nel **rigo A11**, nella **prima colonna**, il numero dei soci, inclusi i soci amministratori, con occupazione prevalente nell'impresa interessata alla compilazione del modello. In tale rigo non vanno indicati i soci, inclusi i soci amministratori, che hanno percepito compensi derivanti da contratti di lavoro dipendente ovvero di collaborazione coordinata e continuativa. Tali soci vanno indicati nei righi appositamente previsti per il personale retribuito in base ai predetti contratti di lavoro;
– nel **rigo A12**, nella **prima colonna**, il numero dei soci, inclusi i soci amministratori, che non hanno occupazione prevalente nell'impresa interessata alla compilazione del modello;
– nei **righi** da **A07** ad **A12**, nella **seconda colonna**, le percentuali complessive dell'apporto di lavoro effettivamente prestato dal personale indicato nella prima colonna di ciascun rigo rispetto a quello necessario per lo svolgimento dell'attività a tempo pieno da parte di un dipendente che lavora per l'intero anno. Considerata, ad esempio, un'attività nella quale il titolare dell'impresa è affiancato da due collaboratori familiari, il primo dei quali svolge l'attività a tempo pieno e il secondo per la metà della giornata lavorativa ed a giorni alterni, nel rigo in esame andrà riportato 125 risultante dalla somma di 100 e 25, percentuali di apporto di lavoro dei due collaboratori familiari;
– nel **rigo A13**, il numero degli amministratori non soci. Si precisa che vanno indicati soltanto coloro che svolgono l'attività di amministratore caratterizzata da apporto lavorativo direttamente afferente all'attività svolta dalla società e che non possono essere inclusi nei righi precedenti. Quindi, ad esempio, gli amministratori assunti con contratto di lavoro dipendente non dovranno essere inclusi in questo rigo bensì nel rigo A01.

10. QUADRO B - UNITÀ LOCALE DESTINATA ALL'ATTIVITÀ DI VENDITA

Nel quadro B sono richieste informazioni relative alla unità locale e agli spazi che a qualsiasi titolo, vengono utilizzati per l'esercizio dell'attività.
Per individuare l'unità locale e gli spazi da indicare in tale quadro è necessario far riferimento alla data del 31 dicembre 2001. La superficie deve essere quella effettiva, indipendentemente da quanto risulta dalla eventuale licenza amministrativa.
In particolare indicare:
– nel **rigo B01,** l'anno in cui l'impresa interessata alla compilazione del modello ha iniziato l'attività nell'unità locale presa in considerazione;
– nel **rigo B02,** il comune in cui è situata l'unità locale;
– nel **rigo B03,** la sigla della provincia;
– nel **rigo B04,** la potenza elettrica complessivamente impegnata, espressa in Kw. In caso di più contatori sommare le potenze elettriche impegnate;
– nel **rigo B05**, la superficie complessiva, espressa in metri quadrati, dei locali direttamente destinati alla vendita e all'esposizione interna della merce;
– nel **rigo B06**, la superficie complessiva, espressa in metri quadrati, dei locali destinati a magazzino;
– nel **rigo B07**, la superficie complessiva, espressa in metri quadrati, dei locali destinati ad uffici;
– nel **rigo B08**, la dimensione, espressa in metri lineari, dell'esposizione sul fronte stradale (vetrine);
– nel rigo **B09**, il numero dei giorni di apertura nel corso del 2001;
– nel **rigo B10**, l'orario giornaliero di apertura, osservato nella maggior parte dell'anno, riportando nell'apposita casella il **codice 1**, nei casi in cui lo stesso è inferiore o pari alle 8 ore, il **codice 2**,se si prolunga oltre le 8 ore ma non supera le 12 ore, il **codice 3**, se superiore alle 12 ore;
– nel **rigo B11**, la localizzazione dell'esercizio commerciale, utilizzando il **codice 1**, se si tratta di esercizio autonomo non inserito in particolari strutture commerciali, il **codice 2**, se si tratta di esercizio inserito in un centro commerciale al dettaglio, e, il **codice 3**, se si tratta di esercizio inserito in un super/ipermercato;
– nel **rigo B12**, le spese sostenute per beni e/o servizi comuni forniti da strutture nelle quali è inserito l'esercizio commerciale in caso di localizzazione non autonoma. Si tratta, ad esempio, delle spese relative a quote condominiali derivanti dall'inseri-

mento in centri commerciali, addebitate per la gestione di beni comuni e per la prestazione di servizi (custodia dei parcheggi, cura dei giardini, ecc.).

11. QUADRO D - ELEMENTI SPECIFICI DELL'ATTIVITÀ

Nel quadro D sono richieste informazioni relative alle concrete modalità di svolgimento dell'attività.
In particolare indicare:

Tipologia di vendita

– nel **rigo D01**, la tipologia di vendita praticata dall'impresa interessata alla compilazione del modello, utilizzando il **codice 1**, se si tratta di attività assistita,il **codice 2**, se si tratta di attività a libero servizio (self-service), il **codice 3**, se si tratta di attività mista (self-service assistito). Al riguardo, si precisa che per vendita assistita si intende quella che prevede l'assistenza al cliente da parte di personale addetto; per vendita mista, invece, si intende quella effettuata in esercizi commerciali organizzati come self-service nei quali, però, è anche previsto che il cliente possa richiedere l'assistenza da parte di personale addetto;
– nel **rigo D02**, l'ammontare complessivo dei ricavi conseguiti con le vendite per le quali sono state emesse fatture;

Prodotti merceologici venduti

– nei **righi** da **D03** a **D13**, la percentuale dei ricavi conseguiti con la vendita dei prodotti merceologici di ciascuna delle tipologie elencate, in rapporto ai ricavi complessivamente conseguiti.

Il totale delle percentuali indicate deve risultare pari a 100.

Servizi offerti

– nel **rigo D14**, barrando la corrispondente casella, se viene effettuato servizio di consegna della merce presso il domicilio del cliente;

Modalità di acquisto

– nei **righi** da **D15** a **D17,** distintamente per ciascuna delle modalità di acquisto elencate, la percentuale dei costi sostenuti per l'acquisto delle merci, in rapporto all'ammontare complessivo degli acquisti di cui al rigo F09 del quadro degli "Elementi contabili".

Il totale delle percentuali indicate deve risultare pari a 100;

Modalità organizzativa

– nei **righi** da **D18** a **D20**, la modalità organizzativa che caratterizza l'impresa interessata alla compilazione del modello, barrando la rispettiva casella;

Costi e spese specifici

– nel **rigo D21**,l'ammontare dei costi e delle spese, diversi da quelli sostenuti per l'acquisto delle merci, che i gruppi di acquisto, il franchisor o l'affiliante hanno addebitato all'impresa interessata alla compilazione del modello. Dette spese sono ad esempio, quelle che il franchisor addebita all'esercente per pubblicizzare i prodotti commercializzati, per l'allestimento dell'arredo del punto vendita, per servizi di consulenza forniti e per addestramento del personale addetto alle vendite;
– nel **rigo D22**, l'ammontare delle spese di pubblicità, propaganda e rappresentanza di cui all'articolo 74, comma 2, del TUIR, senza tener conto, per le spese di rappresentanza, dei limiti di deducibilità previsti da tale disposizione nonché quelle sostenute per la partecipazione a fiere e mostre.

12. QUADRO E - BENI STRUMENTALI

Nel quadro E sono richieste informazioni relative ai beni strumentali posseduti e/o detenuti a qualsiasi titolo al 31 dicembre 2001.
In particolare, nei **righi** da **E01** a **E08**, va indicato per ciascuna tipologia individuata, il numero o la dimensione, secondo l'unità di misura a fianco riportata. Per i beni di cui al rigo E08, nel secondo campo va altresì indicata la portata espressa in quintali.

13. QUADRO F – ELEMENTI CONTABILI

Nel quadro F devono essere indicati gli elementi contabili necessari per l'applicazione dello studio di settore. Come già precisato nel paragrafo 2, i soggetti che determinano il reddito con criteri forfetari non devono indicare i dati contabili richiesti nel presente quadro.

ATTENZIONE
Per la determinazione del valore dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore da indicare nel presente quadro, occorre avere riguardo alle disposizioni previste dal TUIR. Pertanto, ad esempio, le spese e i componenti negativi relativi ad autovetture, autocaravan, ciclomotori e motocicli utilizzati nell'esercizio dell'impresa vanno assunti tenendo conto di quanto previsto dall'art. 121-bis del TUIR.
Si precisa che i dati da indicare nel quadro in commento devono essere comunicati applicando i criteri forniti nelle istruzioni a questo modello, prescindendo da quanto stabilito nelle istruzioni per la compilazione dei quadri del modello UNICO 2002 finalizzati alla determinazione del risultato di esercizio.
In particolare, indicare:

Imposte sui redditi

– nel **rigo F01**, il valore delle esistenze iniziali relative a materie prime e sussidiarie, semilavorati, merci e prodotti finiti nonché ai prodotti in corso di lavorazione e ai servizi non di durata ultrannuale.
Non si deve tener conto delle esistenze iniziali relative ai generi di monopolio, valori bollati e postali, marche assicurative e valori similari e ai generi soggetti a ricavo fisso (ad esempio, schede telefoniche, abbonamenti, biglietti e tessere per i mezzi pubblici, viacard, tessere e biglietti per parcheggi), nonché delle esistenze iniziali relative ai carburanti ed ai beni commercializzati dai rivenditori in base a contratti estimatori di giornali, di libri e di periodici, anche su supporti audiovideomagnetici;
– nel **rigo F02**, il valore delle sole esistenze iniziali relative a prodotti finiti. Si precisa che l'ammontare indicato in questo rigo è anche compreso nel valore da riportare nel rigo F01;
– nel **rigo F03**, il valore delle esistenze iniziali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale (art. 60 del TUIR);
– nel **rigo F04**, il valore delle esistenze iniziali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale valutate ai sensi dell'art. 60, comma 5, del TUIR. Si precisa che l'ammontare indicato in questo rigo è anche compreso nel valore da riportare nel rigo F03;
– nel **rigo F05**, il valore delle rimanenze finali relative a:
  1) materie prime e sussidiarie, semilavorati, prodotti finiti e merci (art. 59, comma 1, del TUIR);
  2) prodotti in corso di lavorazione e servizi non di durata ultrannuale (art. 59, comma 5, del TUIR).

  Non si deve tener conto delle rimanenze finali relative ai generi di monopolio, valori bollati e postali, marche assicurative e valori similari e ai generi soggetti a ricavo fisso (ad esempio, schede telefoniche, abbonamenti, biglietti e tessere per i mezzi pubblici, viacard, tessere e biglietti per parcheggi), nonché delle rimanenze finali relative ai carburanti e ai beni commercializzati dai rivenditori in base a contratti estimatori di giornali, di libri e di periodici, anche su supporti audiovideomagnetici;
– nel **rigo F06**, il valore delle sole rimanenze finali relative a prodotti finiti. Si precisa che l'ammontare indicato in questo rigo è anche compreso nel valore da riportare nel rigo F05;
– nel **rigo F07**, il valore delle rimanenze finali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale in corso di esecuzione (art. 60 del TUIR);
– nel **rigo F08**, il valore delle rimanenze finali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale in corso di esecuzione, valutate ai sensi dell'art. 60, comma 5, dello stesso TUIR. Si precisa che l'ammontare indicato in questo rigo è anche compreso nel valore da riportare nel rigo F07;
– nel **rigo F09**, l'ammontare del costo di acquisto di materie prime e sussidiarie, semi-

lavorati e merci, incluse le spese sostenute per le lavorazioni effettuate da terzi esterni all'impresa.
Non si deve tener conto dei costi di acquisto relativi ai generi di monopolio, valori bollati e postali, marche assicurative e valori similari e ai generi soggetti a ricavo fisso (ad esempio, schede telefoniche, abbonamenti, biglietti e tessere per i mezzi pubblici, viacard, tessere e biglietti per parcheggi), nonché dei costi di acquisto relativi ai carburanti e ai beni commercializzati dai rivenditori in base a contratti estimatori di giornali, di libri e di periodici, anche su supporti audiovideomagnetici;

– nel **rigo F10,** l'ammontare dei costi relativi all'acquisto di beni e servizi strettamente correlati alla produzione dei ricavi che originano dall'attività di impresa esercitata.
Non vanno considerati, ai fini della compilazione di questo rigo, i costi di tipo gestionale che riguardano il complessivo svolgimento dell'attività, quali, ad esempio, quelli relativi alle tasse di concessione governativa, alla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani e, in genere, alle imposte e tasse non direttamente correlate alla produzione dei ricavi.
Per attività di produzione di servizi devono intendersi quelle aventi per contenuto prestazioni di fare, ancorché, per la loro esecuzione, siano impiegati beni, materie prime o materiali di consumo.
A titolo esemplificativo, vanno considerate: le spese per i carburanti e i lubrificanti sostenute dalle imprese di autotrasporto di cose per conto di terzi, dagli agenti e rappresentanti di commercio e dai titolari di licenza per l'esercizio taxi; le spese per l'appalto di trasporti commissionati a terzi dalle imprese di autotrasporto; le spese per l'acquisto dei prodotti utilizzati dai barbieri e dai parrucchieri per lo svolgimento della loro attività (ad esempio, per il lavaggio e la cura dei capelli); i costi sostenuti per l'acquisto di materiale elettrico dagli installatori di impianti elettrici; i diritti pagati alla SIAE dai gestori delle sale da ballo; i costi sostenuti per l'acquisto dei diritti d'autore; i costi sostenuti per il pagamento delle scommesse e per il prelievo UNIRE dalle agenzie ippiche; le spese per i pedaggi autostradali sostenute dalle imprese di autotrasporto di cose per conto di terzi. Devono essere incluse nel rigo in oggetto anche le spese sostenute per prestazioni di terzi ai quali è appaltata, in tutto o in parte, la produzione del servizio.
Le spese per consumi di energia vanno, di regola, computate nella determinazione del valore da indicare al rigo F13 "spese per acquisti di servizi". Tuttavia, qualora in contabilità le spese sostenute per il consumo di energia direttamente utilizzata nel processo produttivo siano state rilevate separatamente da quelle sostenute per l'energia non direttamente utilizzata nell'attività produttiva, le prime possono essere collocate in questo rigo. A titolo esemplificativo, nel caso in cui un'impresa utilizzi energia elettrica per "usi industriali" ed energia elettrica per "usi civili" e contabilizzi separatamente le menzionate spese, può inserire il costo per l'energia ad uso industriale tra le spese da indicare nel rigo in oggetto;

– **nel rigo F11,** il valore dei beni strumentali ottenuto sommando:
a) il costo storico, comprensivo degli oneri accessori di diretta imputazione e degli eventuali contributi di terzi, dei beni materiali e immateriali, escluso l'avviamento, ammortizzabili ai sensi degli artt. 67 e 68 del TUIR, da indicare nel registro dei beni ammortizzabili o nel libro degli inventari ovvero nel registro degli acquisti tenuto ai fini IVA, al lordo degli ammortamenti, considerando le eventuali rivalutazioni a norma di legge effettuate prima dell'entrata in vigore delle disposizioni di cui agli artt. da 10 a 16 della legge 21 novembre 2000, n. 342;
b) il costo di acquisto sostenuto dal concedente per i beni acquisiti in dipendenza di contratti di locazione finanziaria, al netto dell'imposta sul valore aggiunto. A tal fine non assume alcun rilievo il prezzo di riscatto, anche successivamente all'esercizio dell'opzione di acquisto;
c) il valore normale al momento dell'immissione nell'attività dei beni acquisiti in comodato ovvero in dipendenza di contratti di locazione non finanziaria. In caso di affitto o usufrutto d'azienda, va considerato il valore attribuito ai beni strumentali nell'atto di affitto o di costituzione in usufrutto o, in mancanza, il loro valore normale determinato con riferimento al momento di stipula dell'atto.

ATTENZIONE
Si ricorda che, concluso il periodo transitorio disposto al paragrafo 12.3 della circolare n. 54/E del 13 giugno 2001, per la determinazione del valore dei beni strumentali vanno considerati i beni esistenti alla data di chiusura del periodo d'imposta (31 dicembre per i soggetti con periodo coincidente con l'anno solare). Ne deriva che non si tiene conto del valore dei beni ceduti, mentre va considerato l'intero valore dei beni acquisiti nel corso del periodo d'imposta. Non è, pertanto, più consentito l'utilizzo del criterio di determinazione del valore dei beni strumentali ragguagliando il valore di detti beni al periodo di possesso.

Nella determinazione del "Valore dei beni strumentali":
– non si tiene conto degli immobili, incluse le costruzioni leggere aventi il requisito della stabilità;
– va computato il valore dei beni il cui costo unitario non è superiore ad un milione di lire, pari a euro 516,46, ancorché gli stessi beni non siano stati rilevati nel registro dei beni ammortizzabili o nel libro degli inventari ovvero nel registro degli acquisti tenuto ai fini IVA;
– le spese relative all'acquisto di beni mobili adibiti promiscuamente all'esercizio dell'impresa ed all'uso personale o familiare vanno computate nella misura del 50 per cento;
– è possibile non tener conto del valore dei beni strumentali inutilizzati nel corso del periodo d'imposta a condizione che non siano state dedotte le relative quote di ammortamento.

Nell'ipotesi di imposta sul valore aggiunto totalmente indetraibile per effetto dell'opzione per la dispensa degli adempimenti prevista per le operazioni esenti dall'art. 36-bis del D.P.R. n. 633 del 1972 e in quella del pro-rata di detraibilità pari a zero secondo i criteri di cui all'art. 19-bis, dello stesso D.P.R. n. 633 del 1972, l'imposta sul valore aggiunto relativa alle singole operazioni di acquisto costituisce una componente del costo del bene cui afferisce. Con riferimento, invece, alle ipotesi di pro-rata di detraibilità dell'imposta sul valore aggiunto rilevante (cioè di valore positivo), tale onere non rileva ai fini della determinazione della voce in esame.
Si precisa, inoltre, che per la determinazione del "valore dei beni strumentali" si deve far riferimento alla nozione di costo di cui all'art. 76, comma 1, del TUIR.
Per i beni strumentali acquisiti nei periodi 1994 e 1995 i valori di cui alle lettere a) e b) sono ridotti, rispettivamente, del 10 e del 20 per cento. La riduzione è attribuita a tutti gli esercenti attività di impresa e, quindi, anche a coloro che di fatto non hanno fruito dell'agevolazione prevista dall'art. 3 del D.L. n. 357 del 1994 (quindi, ad esempio, anche alle imprese costituite dopo il 12 giugno 1994 o in relazione all'acquisto di beni usati).

– nel **rigo F12**, l'ammontare delle spese per prestazioni di lavoro e, in particolare:
1. le spese per prestazioni di lavoro, incluse quelle sostenute per i contributi e per i premi Inail, rese da lavoratori dipendenti a tempo pieno e a tempo parziale e dagli apprendisti che abbiano prestato l'attività per l'intero anno o per parte di esso, comprensive degli stipendi, salari e altri compensi in denaro o in natura, delle quote di indennità di quiescenza e previdenza maturate nell'anno, nonché delle partecipazioni agli utili, ad eccezione delle somme corrisposte ai lavoratori che hanno cessato l'attività, eventualmente dedotte in base al criterio di cassa;
2. le spese per altre prestazioni di lavoro, diverse da quelle di lavoro dipendente (cioè quelle sostenute per i lavoratori autonomi, i collaboratori coordinati e continuativi, ecc.), direttamente afferenti l'attività esercitata dal contribuente, comprensive delle quote di indennità di fine rapporto dei collaboratori coordinati e continuativi maturate nel periodo di imposta, ad eccezione delle somme corrisposte ai collaboratori che hanno cessato l'attività, eventualmente dedotte in base al criterio di cassa.

Si precisa, altresì, che vanno considerati nel computo delle spese per prestazioni di lavoro di cui ai punti precedenti anche i costi sostenuti per le trasferte effettuate fuori dal territorio comunale dai lavoratori dipendenti e dai titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa nel rispetto dei limiti stabiliti dall'art. 62, comma 1-ter, del TUIR.

In relazione ai criteri da adottare per la determinazione del valore da inserire nel rigo in esame si rileva, inoltre, che per prestazioni di lavoro direttamente afferenti all'attività svolta dal contribuente si devono intendere quelle rese dai prestatori al di fuori dell'esercizio di un'attività commerciale, a condizione che abbiano una diretta correlazione con l'attività svolta dal contribuente stesso e, quindi, una diretta influenza sulla capacità di produrre ricavi. Si considerano spese direttamente afferenti l'attività esercitata, ad esempio, quelle sostenute: da un'impresa edile per un progetto di ristrutturazione realizzato da un architetto; da un laboratorio di analisi per le prestazioni rese da un medico che effettua i prelievi; da un fabbricante di mobili per un progetto realizzato da un designer.

Non possono, invece, essere considerate spese direttamente afferenti all'attività quelle sostenute, ad esempio, per le prestazioni di un legale che ha assistito il contribuente per un procedimento giudiziario, né quelle sostenute per prestazioni rese nell'esercizio di un'attività d'impresa (pertanto non vanno considerate nel presente rigo, ad esempio, le provvigioni corrisposte dalle case mandanti agli agenti e rappresentanti di commercio). Si fa presente, infine, che non vanno computate nel valore da inserire nel rigo in esame le spese indicate al rigo F13 "Spese per acquisti di servizi" quali, ad esempio, quelle corrisposte ai professionisti per la tenuta della contabilità;

– nel **rigo F13**, l'ammontare delle spese sostenute per l'acquisto di servizi inerenti all'amministrazione; la tenuta della contabilità; il trasporto dei beni connesso all'acquisto o alla vendita; i premi di assicurazione relativi all'attività; i servizi telefonici, compresi quelli accessori; i consumi di energia; i carburanti, lubrificanti e simili destinati all'autotrazione.

  Con riferimento a tale elencazione, da intendersi tassativa, si precisa che:
  - le spese per l'acquisto di servizi inerenti all'amministrazione non includono le spese di pubblicità, le spese per imposte e tasse, nonché le spese per l'acquisto di beni, quali quelli di cancelleria. Rientrano, invece, in tali spese, ad esempio, le provvigioni attribuite dalle case mandanti agli agenti e rappresentanti di commercio e quelle attribuite dagli agenti di assicurazione ai propri sub-agenti. Sono, inoltre, compresi i compensi corrisposti agli amministratori non soci delle società di persone e agli amministratori delle società ed enti soggetti all'Irpeg;
  - le spese di tenuta della contabilità includono quelle per la tenuta dei libri paga e per la compilazione delle dichiarazioni fiscali; non comprendono, invece, quelle sostenute, ad esempio, per l'assistenza in sede contenziosa;
  - le spese per il trasporto dei beni vanno considerate solo se non sono state comprese nel costo degli stessi beni quali oneri accessori;
  - non si tiene conto dei premi riguardanti le assicurazioni obbligatorie per legge, ancorché l'obbligatorietà sia correlata all'esercizio dell'attività d'impresa (quali, ad esempio, i premi riguardanti l'assicurazione delle autovetture, comprendendo tra gli stessi, ai fini di semplificazione, oltre alla RCA, anche quelli per furto e incendio, e i premi Inail relativi all'imprenditore, e ai collaboratori familiari);
  - tra i consumi di energia vanno comprese le spese sostenute nel periodo d'imposta per qualsiasi tipo di fonte energetica (energia elettrica, metano, gasolio, ecc) utilizzata per consentire lo svolgimento del processo produttivo, con esclusione delle spese per il riscaldamento dei locali;
  - i costi relativi a carburanti e simili includono tutto ciò che serve per la trazione degli automezzi (benzina, gasolio, metano, gas liquido, ecc.).

  Si precisa, a titolo esemplificativo, che non rientrano tra le spese in oggetto quelle di rappresentanza, di custodia, di manutenzione e riparazione e per viaggi e trasferte.

  Non si tiene conto, altresì, dei costi considerati per la determinazione del "Costo per la produzione dei servizi" da indicare al rigo F10;

– nel **rigo F14**, l'ammontare dei ricavi di cui alle lett. a) e b) del comma 1 dell'art. 53 del TUIR cioè dei corrispettivi di cessioni di beni e delle prestazioni di servizi alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa e dei corrispettivi delle cessioni di materie prime e sussidiarie, di semilavorati e di altri beni mobili, esclusi quelli strumentali, acquistati o prodotti per essere impiegati nella produzione.

  I ricavi delle attività per le quali si percepiscono aggi o ricavi fissi non vanno compresi nel rigo in esame, ma vanno indicati nel rigo F15;

  Non si deve tenere conto, invece:
  - dei ricavi derivanti dalla cessione di azioni o quote di partecipazione in società ed enti indicati alle lettere a), b) e d) del comma 1 dell'art. 87 del TUIR, comprese quelle non rappresentate da titoli, nonché di obbligazioni e di altri titoli in serie o di massa, che non costituiscono immobilizzazioni finanziarie, anche se non rientrano tra i beni al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa;
  - delle indennità conseguite a titolo di risarcimento, anche in forma assicurativa, per la perdita o il danneggiamento di beni da cui originano ricavi;
  - degli aggi conseguiti dai rivenditori di generi di monopolio, valori bollati e postali, marche assicurative e valori similari, indipendentemente dal regime di contabilità adottato;
  - dei ricavi derivanti dall'affitto di un ramo d'azienda, ovvero, da attività di vendita di generi soggetti a ricavo fisso (ad esempio: la gestione di ricevitorie totocalcio, totogol, totip, totosei; la vendita di schede telefoniche, abbonamenti, biglietti e tessere per i mezzi pubblici, viacard, tessere e biglietti per parcheggi; la gestione di concessionarie superenalotto, enalotto, lotto);
  - dei ricavi conseguiti per la vendita dei carburanti e dai rivenditori in base a contratti estimatori di giornali, di libri e di periodici anche su supporti audiovideomagnetici.

  Non vanno, altresì, presi in considerazione gli altri componenti positivi che concorrono a formare il reddito, compresi i proventi conseguiti in sostituzione di redditi derivanti dall'esercizio di attività di impresa e le indennità conseguite, anche in forma assicurativa, per il risarcimento dei danni consistenti nella perdita dei citati redditi, con esclusione dei danni dipendenti da invalidità permanente o da morte.

  Nell'apposito campo interno, va indicato l'ammontare dei ricavi dichiarati ai fini dell'adeguamento agli studi di settore qualora il contribuente intenda avvalersi delle disposizioni previste dall'articolo 10, della legge 8 maggio 1998, n. 146;

– nel **rigo F15**, l'ammontare degli aggi conseguiti dai rivenditori di generi di monopolio, valori bollati e postali, marche assicurative e valori similari, indipendentemente dal regime di contabilità adottato e dei proventi derivanti dalla vendita di generi soggetti a ricavo fisso (ad esempio, dalla gestione di ricevitorie totocalcio, totogol, totip, totosei; dalla vendita di schede telefoniche, abbonamenti, biglietti e tessere per i mezzi pubblici, viacard, tessere e biglietti per parcheggi; dalla gestione di concessionarie superenalotto, enalotto, lotto) nonché dei ricavi conseguiti per la vendita dei carburanti e dai rivenditori in base a contratti estimatori di giornali, di libri e di periodici, anche su supporti audiovideomagnetici. Si precisa che i ricavi da indicare in questo rigo vanno considerati per l'entità dell'aggio percepito e del ricavo al netto del prezzo corrisposto al fornitore dei beni, indipendentemente dalle modalità con cui tali ricavi sono stati contabilizzati.

ATTENZIONE

Nell'apposito campo interno, va barrata la casella "Annotazione distinta per costi relativi ad aggi e ricavi fissi" qualora il contribuente sia in grado di individuare tutti i costi afferenti le attività per le quali si conseguono aggi o ricavi fissi e di compilare il presente modello escludendo tali costi da quelli indicati nei precedenti righi.

Se il contribuente non ha la possibilità di individuare i costi direttamente afferenti alle attività per le quali ha conseguito aggi o ricavi fissi, il software GERICO (in presenza di casella non barrata) provvederà a calcolare la quota parte dei costi che fa riferimento a tale attività per neutralizzarne l'effetto ai fini dell'applicazione degli studi di settore nei confronti delle attività diverse da quelle per le quali si sono conseguiti aggi e ricavi fissi.

– nel **rigo F16**, l'ammontare degli altri proventi considerati ricavi, diversi da quelli di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 dell'art. 53 del TUIR, evidenziando nell'apposito spazio quelli di cui alla lett. d) del menzionato comma 1 dell'art. 53 (indennità conseguite a titolo di risarcimento, anche in forma assicurativa, per la perdita o il danneggiamento di beni da cui originano ricavi);

Imposta sul valore aggiunto

– nel **rigo F17**, barrando la relativa casella, l'esenzione dall'IVA;
– nel **rigo F18,** ai sensi dell'art. 20 del D.P.R. n. 633/72, l'ammontare complessivo delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi effettuate nell'anno, registrate o soggette a registrazione, tenendo conto delle variazioni di cui all'art. 26 del citato decreto;
– nel **rigo F19**, l'ammontare delle altre operazioni, effettuate nell'anno 2001, che hanno dato luogo a ricavi dichiarati ai fini delle imposte sui redditi, quali:
  – operazioni "fuori campo di applicazione" dell'IVA (ad es.: artt. 2, ultimo comma, 3, 4° comma, 7 e 74, 1° comma del D.P.R. n. 633/72);
  – operazioni non soggette a dichiarazione di cui agli artt. 36 bis e 74, 6° comma, del D.P.R. n. 633/72;
– nel **rigo F20**, l'ammontare complessivo dell'IVA sulle operazioni imponibili;
– nel **rigo F21**, l'ammontare complessivo dell'IVA relativa alle operazioni di intrattenimento di cui all'art. 74, 6° comma, del D.P.R. n. 633/72 (al lordo delle detrazioni);
– nel **rigo F22**, l'ammontare complessivo dell'IVA relativa:
  – alle cessioni di beni ammortizzabili;
  – ai passaggi interni di beni e servizi tra attività separate di cui all'art. 36, ultimo comma, del D.P.R. n. 633/72;
  – ai vari regimi speciali per i quali risulta detraibile forfetariamente (ad esempio: intrattenimenti, spettacoli viaggianti, agricoltura, agriturismo, ecc.).

14. QUADRO X - ALTRE INFORMAZIONI RILEVANTI AI FINI DELL'APPLICAZIONE DEGLI STUDI DI SETTORE

Nel quadro X possono essere fornite ulteriori informazioni rilevanti ai fini dell'applicazione dello studio di settore.

I contribuenti che non risultano congrui hanno, infatti, la facoltà di rettificare il peso di alcune variabili per le quali la Commissione di esperti che ha validato gli studi di settore ha introdotto un correttivo. Tale correttivo consente di verificare se l'eventuale differenza tra l'ammontare dei ricavi contabilizzati e quello risultante dalla applicazione dello studio di settore derivi, in tutto o in parte, dal peso attribuito alle variabili considerate in misura tale da non consentire un'esatta rappresentazione della realtà economica delle imprese interessate. I contribuenti possono in tal modo segnalare che la non congruità deriva dalla particolare rilevanza che tali variabili hanno assunto nella determinazione dei ricavi presunti evitando, così, su tali questioni il contraddittorio con l'Amministrazione finanziaria. Ad esempio, la variabile "spese sostenute per il lavoro prestato dagli apprendisti" non viene più presa in considerazione da GE.RI.CO. per il valore contabile indicato nei quadri dei modelli di dichiarazione dei redditi, ma per il minor importo che risulta dalla applicazione del correttivo.
Nessuna segnalazione deve essere effettuata, naturalmente, dai contribuenti che risultano congrui.
Si fa presente che i dati contabili da prendere a base per il calcolo delle riduzioni devono essere forniti tenendo conto delle eventuali variazioni fiscali determinate dall'applicazione di disposizioni tributarie (ad esempio: l'ammontare complessivo del valore degli autoveicoli e l'ammontare complessivo del costo dei carburanti e lubrificanti).

ATTENZIONE
Il software GE.RI.CO. contiene le funzioni di applicazione per l'esecuzione dei calcoli che vanno effettuati per determinare l'entità delle riduzioni. Ne deriva che, anche nella ipotesi in cui è prevista l'applicazione di tali riduzioni, il quadro degli elementi contabili va compilato con l'indicazione dei valori al lordo delle riduzioni. Ad esempio, in presenza di spese per apprendisti per lire 20.000.000, pari a euro 10.329,14, e di spese per lavoro dipendente ed altre prestazioni diverse da lavoro dipendente e afferenti l'attività d'impresa per lire 50.000.000, pari a euro 25.822,84, nel rigo F12 del quadro degli elementi contabili andrà indicato l'importo complessivo di lire 70.000.000, pari a euro 36.151,98, al lordo della riduzione spettante a seguito dell'applicazione del correttivo per gli apprendisti.
I contribuenti che intendono avvalersi della riduzione in questione devono indicare:
– nel **rigo X01**, l'ammontare totale delle spese sostenute per il lavoro prestato dagli apprendisti;
– nel **rigo X02**, l'importo determinato applicando all'ammontare delle spese sostenute per il lavoro prestato dagli apprendisti, indicato al rigo X01, la formula indicata nella tabella n. 1.

15. QUADRO Z - DATI COMPLEMENTARI

Nel quadro Z vanno indicati ulteriori dati utili per l'aggiornamento dello studio di settore.
In particolare, indicare:

Lavoro interinale/distacco

– nel **rigo Z01**, con riferimento ai dipendenti che svolgono attività a tempo pieno, nella **prima colonna**, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale utilizzato ai sensi della legge 24 giugno 1997, n. 196 (lavoratori "temporanei"), nella **seconda colonna**, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale utilizzato dall'impresa distaccataria, nella **terza colonna**, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale distaccato presso altre imprese. Al riguardo, si precisa che tale rigo va compilato solo se nel quadro A del presente modello "Personale addetto all'attività", è stato richiesto esclusivamente il numero totale delle giornate retribuite riferibili al complesso dei lavoratori dipendenti (senza distinzione di qualifica) che svolgono attività a tempo pieno;
– nei **righi** da **Z02** a **Z06**, con riferimento alle qualifiche individuate, nella **prima colonna** dei righi da Z02 a Z04 e Z06, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale utilizzato ai sensi della legge 24 giugno 1997, n. 196 (lavoratori "temporanei"), nella **seconda colonna**, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale utilizzato dall'impresa distaccataria, nella **terza colonna**, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale distaccato presso altre imprese. Al riguardo, si precisa che i dati richiesti in tali righi vanno forniti solo se nel quadro A del presente modello "Personale addetto all'attività", è stato richiesto il numero delle giornate retribuite distintamente per ciascuna qualifica individuata. In tale ipotesi, non deve essere compilato il rigo Z01;
– nel **rigo Z07**, con riferimento ai lavoratori dipendenti a tempo parziale, nella **prima colonna**, il numero di giornate retribuite relativamente al personale utilizzato ai sensi della legge 24 giugno 1997, n. 196 (lavoratori "temporanei"), nella **seconda colonna**, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale utilizzato dall'impresa distaccataria, nella **terza colonna**, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale distaccato presso altre imprese;
– nel **rigo Z08**, con riferimento agli apprendisti, nella **seconda colonna**, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale utilizzato dall'impresa distaccataria, nella **terza colonna**, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale distaccato presso altre imprese;

– nel **rigo Z09**, con riferimento agli assunti con contratto a termine, nella **prima colonna**, il numero di giornate retribuite relativamente al personale utilizzato ai sensi della legge 24 giugno 1997, n. 196 (lavoratori "temporanei"), nella **seconda colonna**, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale utilizzato dall'impresa distaccataria, nella **terza colonna**, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale distaccato presso altre imprese;
– nel **rigo Z10**, con riferimento al personale utilizzato ai sensi della legge 24 giugno 1997, n. 196 (lavoratori "temporanei"), nel **primo campo**, le spese complessivamente addebitate dall'impresa fornitrice del lavoro e, nel **secondo campo**, la quota di costo rimborsata a titolo di retribuzione e contribuzione;
– nel **rigo Z11**, con esclusivo riferimento all'impresa distaccataria, il costo sostenuto dalla distaccante e riaddebitato alla distaccataria;
– nel **rigo Z12**, con esclusivo riferimento all'impresa distaccante, il costo sostenuto e riaddebitato alla distaccataria;

Altri dati

– nel **rigo Z13**, l'ammontare complessivo dei compensi corrisposti a terzi per prestazioni e servizi direttamente afferenti l'attività esercitata. Vanno compresi, ad esempio, i compensi corrisposti per prestazioni di lavoro autonomo non esercitate abitualmente di cui all'art. 81, comma 1, lett. l), del Tuir. Si precisa che devono essere inclusi i compensi corrisposti a società di servizi come corrispettivo di una pluralità di prestazioni direttamente correlate all'attività svolta dall'impresa non direttamente evidenziate in fattura;
– nel **rigo Z14**, l'ammontare delle spese complessivamente sostenute per tutti i collaboratori coordinati e continuativi che, nell'anno 2001, hanno prestato la loro attività per l'impresa interessata alla compilazione del modello, a prescindere dalla durata del rapporto di collaborazione e dalla sussistenza dello stesso alla data del 31 dicembre 2001.

TABELLA 1 - *Apprendisti*

La formula di riduzione del peso degli apprendisti è la seguente:

% app = 30% x (TriTot - Tri1)/TriTot + (TriTot - Tri12)/TriTot)/2

dove:

TriTot è pari al numero di trimestri della durata del contratto di apprendistato;

Tri1 è pari al numero di trimestri di apprendistato complessivamente effettuati alla data del 1 gennaio 2001 (Tri1 vale zero in caso di inizio del contratto di apprendistato nel corso dell'anno 2001);

Tri12 è pari al numero di trimestri di apprendistato complessivamente effettuati alla data del 31 dicembre 2001 (Tri12 sarà pari a TriTot in caso di fine del contratto di apprendistato nel corso dell'anno 2001).

ESEMPIO 1

Un artigiano ha un apprendista con un contratto di 1 anno e mezzo iniziato in data 1/12/2000 a cui corrisponde la spesa per lavoro dipendente pari a L. 20.000.000 pari a euro 10.329,14:

TriTot 6 trimestri
Tri1 0 trimestri
Tri12 4 trimestri

$$\textbf{\% app} = 30\% \times \frac{\left(\frac{(6-0)}{6} + \frac{(6-4)}{6}\right)}{2} = \textbf{20\%}$$

La spesa per il lavoro dell'apprendista da utilizzare nella stima del ricavo sarà pari a L. 16.000.000 pari a euro 8.263,31.

ESEMPIO 2

Un artigiano ha un apprendista con un contratto di 3 anni e mezzo iniziato in data 1/8/99 a cui corrisponde la spesa per lavoro dipendente pari a L. 20.000.000 pari a euro 10.329,14:

TriTot 14 trimestri
Tri1 5 trimestri
Tri12 9 trimestri

$$\textbf{\% app} = 30\% \times \frac{\left(\frac{(14-5)}{14} + \frac{(14-9)}{14}\right)}{2} = \textbf{15\%}$$

La spesa per il lavoro dell'apprendista da utilizzare nella stima del ricavo sarà pari a L. 17.000.000 pari a euro 8.779,77.

ESEMPIO 3

Un artigiano ha un apprendista con un contratto di 5 anni iniziato in data 1/5/2001 a cui corrisponde la spesa per lavoro dipendente pari a L. 20.000.000 pari a euro 10.329,14:

TriTot 20 trimestri
Tri1 0 trimestri
Tri12 2 trimestri

$$\textbf{\% app} = 30\% \times \frac{\left(\frac{(20-0)}{20} + \frac{(20-2)}{20}\right)}{2} = \textbf{28,5\%}$$

La spesa per il lavoro dell'apprendista da utilizzare nella stima del ricavo sarà pari a L. 14.300.000 pari a euro 7.385,33.

La formula riduce il peso dell'apprendista nella stima del ricavo in modo decrescente rispetto al periodo di apprendistato complessivamente effettuato.

Minore è il periodo di apprendistato effettuato, maggiore sarà la percentuale di sconto.

ESEMPIO DI APPLICAZIONE: DURATA DEL CONTRATTO DI APPRENDISTATO 6 TRIMESTRI

Data di inizio del contratto di apprendistato	Trimestri di Apprendistato complessivamente effettuati al 1/1/2001	Trimestri di Apprendistato complessivamente effettuati al 31/12/2001	% di riduzione del peso degli apprendisti nella stima del ricavo
01/12/2001	0	0	30,0%
01/10/2001	0	1	27,5%
01/06/2001	0	2	25,0%
01/04/2001	0	3	22,5%
01/01/2001	0	4	20,0%
01/10/2000	1	5	15,0%
01/06/2000	2	6	10,0%
01/04/2000	3	6	7,5%
01/01/2000	4	6	5,0%
01/10/1999	5	6	2,5%

CODICE FISCALE

LIRE

NUMERO PROGRESSIVO UNITA' DI VENDITA

52.11.5 Commercio al dettaglio di prodotti surgelati

QUADRO A Personale addetto all'attività

		Numero giornate retribuite
A01	Dipendenti a tempo pieno	
A02	Dipendenti a tempo parziale	
A03	Apprendisti	
A04	Assunti con contratto di formazione e lavoro o a termine e lavoranti a domicilio	

		Numero	Percentuale di lavoro prestato
A05	Collaboratori coordinati e continuativi che prestano attività prevalentemente nell'impresa		
A06	Collaboratori coordinati e continuativi diversi da quelli di cui al rigo precedente		
A07	Collaboratori dell'impresa familiare e coniuge dell'azienda coniugale		
A08	Familiari diversi da quelli di cui al rigo precedente che prestano attività nell'impresa		
A09	Associati in partecipazione che apportano lavoro prevalentemente nell'impresa		
A10	Associati in partecipazione diversi da quelli di cui al rigo precedente		
A11	Soci con occupazione prevalente nell'impresa		
A12	Soci diversi da quelli di cui al rigo precedente		
A13	Amministratori non soci		

QUADRO B Unità locale destinata all'attività di vendita

B01	Anno di inizio dell'attività nell'unità locale		
B02	Comune		
B03	Provincia		
B04	Potenza impegnata		Kw
B05	Locali destinati per la vendita e l'esposizione interna della merce		Mq
B06	Locali destinati a magazzino		Mq
B07	Locali destinati a uffici		Mq
B08	Esposizione fronte strada (vetrine)		Metri lineari
B09	Giorni di apertura nell'anno		Numero
B10	Orario giornaliero di apertura (1 = fino ad 8 ore; 2 = fino a 12 ore; 3 = più di 12 ore)		
B11	Localizzazione (1 = autonoma; 2 = in centro commerciale al dettaglio; 3 =in ipermercato o supermercato)		
B12	Spese sostenute per beni e/o servizi comuni in caso di localizzazione non autonoma	.000	

Modello **SM30U**

CODICE FISCALE

LIRE

NUMERO PROGRESSIVO UNITA' DI VENDITA

QUADRO D
Elementi specifici dell'attività

Tipologia di vendita

D01	Tipologia di vendita praticata (1 = assistita; 2 = self-service; 3 = mista)	
D02	Vendite con emissione di fatture	.000

Prodotti merceologici venduti

		Percentuale sui ricavi
D03	Piatti pronti surgelati	%
D04	Pane, pizza e simili surgelati	%
D05	Pasta fresca surgelata	%
D06	Dolci e gelati surgelati	%
D07	Prodotti ittici surgelati	%
D08	Carni surgelate	%
D09	Ortaggi surgelati	%
D10	Altri alimenti surgelati	%
D11	Generi alimentari freschi e/o non surgelati	%
D12	Generi alimentari non surgelati, conservati (ad es. scatolame)	%
D13	Altri prodotti e/o ricavi derivanti dall'offerta di servizi	%
		TOT = 100%

Servizi offerti

D14	Consegna a domicilio	Barrare la casella

Modalità di acquisto

		Percentuale sugli acquisti
D15	Da commercianti all'ingrosso (diretto o tramite intermediari del commercio)	%
D16	Da imprese di produzione (diretto o tramite intermediari del commercio)	%
D17	Da gruppi di acquisto, unioni volontarie, consorzi, affilianti e cooperative (diretto o tramite intermediari del commercio)	%
		TOT = 100%

Modalità organizzativa

D18	Indipendente	Barrare la casella
D19	Associato ad unione volontaria e/o gruppo d'acquisto	Barrare la casella
D20	In franchising o in affiliazione	Barrare la casella

Costi e spese specifici

D21	Costi e spese addebitati da gruppi di acquisto, unioni volontarie, franchisor, affilianti per voci diverse dall'acquisto delle merci	.000
D22	Spese di pubblicità, propaganda e rappresentanza	.000

QUADRO E
Beni strumentali

E01	Vasche/Banconi frigoriferi	Metri cubi	
E02	Armadi frigoriferi e freezer	Metri cubi	
E03	Scaffali refrigerati	Metri lineari	
E04	Banchi vendita refrigerati	Metri lineari	
E05	Bilance automatiche	Numero	
E06	Scaffali o banchi vendita non refrigerati	Metri lineari	
E07	Gruppi di continuità	Numero	
E08	Veicoli coibentati	Numero	Portata in quintali

pagina 2

Modello **SM30U**

CODICE FISCALE

LIRE

NUMERO PROGRESSIVO UNITA' DI VENDITA

QUADRO F Elementi contabili

Imposte sui redditi

F01	Esistenze iniziali relative a merci, prodotti finiti, materie prime e sussidiarie, semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale	.000
F02	Esistenze iniziali relative a prodotti finiti	.000
F03	Esistenze iniziali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale	.000
F04	Esistenze iniziali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale di cui all'art. 60, comma 5, del TUIR	.000
F05	Rimanenze finali relative a merci, prodotti finiti, materie prime e sussidiarie, semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale	.000
F06	Rimanenze finali relative a prodotti finiti	.000
F07	Rimanenze finali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale	.000
F08	Rimanenze finali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale di cui all'art. 60, comma 5, del TUIR	.000
F09	Costi per l'acquisto di materie prime, sussidiarie, semilavorati e merci	.000
F10	Costo per la produzione di servizi	.000
F11	Valore dei beni strumentali	.000
F12	Spese per lavoro dipendente e per altre prestazioni diverse da lavoro dipendente afferenti l'attività dell'impresa	.000
F13	Spese per acquisti di servizi	.000
F14	Ricavi di cui alle lettere *a)* e *b)* del comma 1 dell'art. 53 del TUIR adeguamento da studi di settore .000	.000
F15	Aggi e proventi derivanti dalla vendita di generi soggetti a ricavo fisso annotazione distinta per costi relativi ad aggi e ricavi fissi — Barrare la casella	.000
F16	Altri proventi considerati ricavi di cui all'art. 53, comma 1, lettera d) del Tuir .000	.000

Imposta sul valore aggiunto

F17	Esenzione IVA	Barrare la casella
F18	Volume d'affari	.000
F19	Altre operazioni sempre che diano luogo a ricavi quali operazioni fuori campo (art. 2, u.c., art. 3, 4° c., art. 7 e art. 74, 1° c. del D.P.R. 633/72); operazioni non soggette a dichiarazione (art. 36-bis e art. 74, 6° c., del D.P.R. 633/72)	.000
F20	IVA sulle operazioni imponibili	.000
F21	IVA sulle operazioni di intrattenimento	.000
F22	Altra IVA (IVA sulle cessioni dei beni ammortizzabili + IVA sui passaggi interni + IVA detraibile forfettariamente)	.000

QUADRO X Altre informazioni rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore

X01	Spese per le prestazioni di lavoro degli apprendisti	.000
X02	Ammontare delle spese di cui al rigo X01 utilizzate ai fini del calcolo	.000

pagina 3

UNICO 2002
Studi di settore
AGENZIA DELLE ENTRATE
Modello **SM30U**

CODICE FISCALE

LIRE

NUMERO PROGRESSIVO UNITA' DI VENDITA

QUADRO Z
Dati complementari

Lavoro interinale/distacco

		Numero giornate Lavoratori interinali	Numero giornate Personale utilizzato dall'impresa distaccataria	Numero giornate Personale distaccato presso altre imprese
Z01	Dipendenti a tempo pieno			
Z02	di cui dirigenti			
Z03	di cui quadri			
Z04	di cui impiegati			
Z05	di cui operai generici			
Z06	di cui operai specializzati			
Z07	Dipendenti a tempo parziale			
Z08	Apprendisti			
Z09	Assunti con contratto a termine			

Z10 Spese (lavoro interinale) .000 di cui oneri retributivi e contributivi .000

Personale utilizzato dall'impresa distaccataria

Z11 Costo sostenuto dalla distaccante, riaddebitato alla distaccataria .000

Personale distaccato presso altre imprese

Z12 Costo sostenuto e riaddebitato alla distaccataria .000

Altri dati

Z13 Compensi corrisposti a terzi per prestazioni direttamente afferenti l'attività .000

Z14 Spese per i collaboratori coordinati e continuativi .000

Asseverazione

Riservato al C.A.F. o al professionista (art. 35 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241 e successive modificazioni)

Codice fiscale del responsabile del C.A.F. o del professionista Firma

pagina 4

EURO

NUMERO PROGRESSIVO UNITA' DI VENDITA

52.11.5 Commercio al dettaglio di prodotti surgelati

QUADRO A Personale addetto all'attività

		Numero giornate retribuite
A01	Dipendenti a tempo pieno	
A02	Dipendenti a tempo parziale	
A03	Apprendisti	
A04	Assunti con contratto di formazione e lavoro o a termine e lavoranti a domicilio	

		Numero	Percentuale di lavoro prestato
A05	Collaboratori coordinati e continuativi che prestano attività prevalentemente nell'impresa		
A06	Collaboratori coordinati e continuativi diversi da quelli di cui al rigo precedente		
A07	Collaboratori dell'impresa familiare e coniuge dell'azienda coniugale		
A08	Familiari diversi da quelli di cui al rigo precedente che prestano attività nell'impresa		
A09	Associati in partecipazione che apportano lavoro prevalentemente nell'impresa		
A10	Associati in partecipazione diversi da quelli di cui al rigo precedente		
A11	Soci con occupazione prevalente nell'impresa		
A12	Soci diversi da quelli di cui al rigo precedente		
A13	Amministratori non soci		

QUADRO B Unità locale destinata all'attività di vendita

B01	Anno di inizio dell'attività nell'unità locale		
B02	Comune		
B03	Provincia		
B04	Potenza impegnata		Kw
B05	Locali destinati per la vendita e l'esposizione interna della merce		Mq
B06	Locali destinati a magazzino		Mq
B07	Locali destinati a uffici		Mq
B08	Esposizione fronte strada (vetrine)		Metri lineari
B09	Giorni di apertura nell'anno		Numero
B10	Orario giornaliero di apertura (1 = fino ad 8 ore; 2 = fino a 12 ore; 3 = più di 12 ore)		
B11	Localizzazione (1 = autonoma; 2 = in centro commerciale al dettaglio; 3 =in ipermercato o supermercato)		
B12	Spese sostenute per beni e/o servizi comuni in caso di localizzazione non autonoma	,00	

pagina 1

QUADRO D
Elementi specifici dell'attività

	Tipologia di vendita	
D01	Tipologia di vendita praticata (1 = assistita; 2 = self-service; 3 = mista)	
D02	Vendite con emissione di fatture	,00

	Prodotti merceologici venduti	Percentuale sui ricavi
D03	Piatti pronti surgelati	%
D04	Pane, pizza e simili surgelati	%
D05	Pasta fresca surgelata	%
D06	Dolci e gelati surgelati	%
D07	Prodotti ittici surgelati	%
D08	Carni surgelate	%
D09	Ortaggi surgelati	%
D10	Altri alimenti surgelati	%
D11	Generi alimentari freschi e/o non surgelati	%
D12	Generi alimentari non surgelati, conservati (ad es. scatolame)	%
D13	Altri prodotti e/o ricavi derivanti dall'offerta di servizi	%
		TOT = 100%

	Servizi offerti	
D14	Consegna a domicilio	Barrare la casella

	Modalità di acquisto	Percentuale sugli acquisti
D15	Da commercianti all'ingrosso (diretto o tramite intermediari del commercio)	%
D16	Da imprese di produzione (diretto o tramite intermediari del commercio)	%
D17	Da gruppi di acquisto, unioni volontarie, consorzi, affilianti e cooperative (diretto o tramite intermediari del commercio)	%
		TOT = 100%

	Modalità organizzativa	
D18	Indipendente	Barrare la casella
D19	Associato ad unione volontaria e/o gruppo d'acquisto	Barrare la casella
D20	In franchising o in affiliazione	Barrare la casella

	Costi e spese specifici	
D21	Costi e spese addebitati da gruppi di acquisto, unioni volontarie, franchisor, afflianti per voci diverse dall'acquisto delle merci	,00
D22	Spese di pubblicità, propaganda e rappresentanza	,00

QUADRO E
Beni strumentali

E01	Vasche/Banconi frigoriferi	Metri cubi	
E02	Armadi frigoriferi e freezer	Metri cubi	
E03	Scaffali refrigerati	Metri lineari	
E04	Banchi vendita refrigerati	Metri lineari	
E05	Bilance automatiche	Numero	
E06	Scaffali o banchi vendita non refrigerati	Metri lineari	
E07	Gruppi di continuità	Numero	
E08	Veicoli coibentati	Numero	Portata in quintali

pagina 2

EURO

NUMERO PROGRESSIVO UNITA' DI VENDITA

QUADRO F
Elementi contabili

Imposte sui redditi

F01	Esistenze iniziali relative a merci, prodotti finiti, materie prime e sussidiarie, semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale		,00
F02	Esistenze iniziali relative a prodotti finiti		,00
F03	Esistenze iniziali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale		,00
F04	Esistenze iniziali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale di cui all'art. 60, comma 5, del TUIR		,00
F05	Rimanenze finali relative a merci, prodotti finiti, materie prime e sussidiarie, semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale		,00
F06	Rimanenze finali relative a prodotti finiti		,00
F07	Rimanenze finali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale		,00
F08	Rimanenze finali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale di cui all'art. 60, comma 5, del TUIR		,00
F09	Costi per l'acquisto di materie prime, sussidiarie, semilavorati e merci		,00
F10	Costo per la produzione di servizi		,00
F11	Valore dei beni strumentali		,00
F12	Spese per lavoro dipendente e per altre prestazioni diverse da lavoro dipendente afferenti l'attività dell'impresa		,00
F13	Spese per acquisti di servizi		,00
F14	Ricavi di cui alle lettere *a)* e *b)* del comma 1 dell'art. 53 del TUIR adeguamento da studi di settore	,00	,00
F15	Aggi e proventi derivanti dalla vendita di generi soggetti a ricavo fisso annotazione distinta per costi relativi ad aggi e ricavi fissi	Barrare la casella	,00
F16	Altri proventi considerati ricavi di cui all'art. 53, comma 1, lettera d) del Tuir	,00	,00

Imposta sul valore aggiunto

F17	Esenzione IVA	Barrare la casella
F18	Volume d'affari	,00
F19	Altre operazioni sempre che diano luogo a ricavi quali operazioni fuori campo (art. 2, u.c., art. 3, 4° c., art. 7 e art. 74, 1° c. del D.P.R. 633/72); operazioni non soggette a dichiarazione (art. 36-bis e art. 74, 6° c., del D.P.R. 633/72)	,00
F20	IVA sulle operazioni imponibili	,00
F21	IVA sulle operazioni di intrattenimento	,00
F22	Altra IVA (IVA sulle cessioni dei beni ammortizzabili + IVA sui passaggi interni + IVA detraibile forfettariamente)	,00

QUADRO X
Altre informazioni rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore

X01	Spese per le prestazioni di lavoro degli apprendisti	,00
X02	Ammontare delle spese di cui al rigo X01 utilizzate ai fini del calcolo	,00

QUADRO Z
Dati complementari

Lavoro interinale/distacco

		Numero giornate Lavoratori interinali	Numero giornate Personale utilizzato dall'impresa distaccataria	Numero giornate Personale distaccato presso altre imprese
Z01	Dipendenti a tempo pieno			
Z02	di cui dirigenti			
Z03	di cui quadri			
Z04	di cui impiegati			
Z05	di cui operai generici			
Z06	di cui operai specializzati			
Z07	Dipendenti a tempo parziale			
Z08	Apprendisti			
Z09	Assunti con contratto a termine			

Z10 Spese (lavoro interinale) ,00 di cui oneri retributivi e contributivi ,00

Personale utilizzato dall'impresa distaccataria

Z11 Costo sostenuto dalla distaccante, riaddebitato alla distaccataria ,00

Personale distaccato presso altre imprese

Z12 Costo sostenuto e riaddebitato alla distaccataria ,00

Altri dati

Z13 Compensi corrisposti a terzi per prestazioni direttamente afferenti l'attività ,00

Z14 Spese per i collaboratori coordinati e continuativi ,00

Asseverazione

Riservato al C.A.F. o al professionista (art. 35 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241 e successive modificazioni)

Codice fiscale del responsabile del C.A.F. o del professionista Firma

pagina 4

AGENZIA DELLE ENTRATE

Studi di settore 2002

PERIODO D'IMPOSTA 2001

Modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore

Predisposto in due versioni:

LIRE COLORE VERDE

 COLORE AZZURRO

SM32U

52.48.6 Commercio al dettaglio di oggetti d'arte, di culto e di decorazione

Agenzia delle Entrate

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL MODELLO SM32U

Studi di settore

1. GENERALITÀ

Il presente modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione dello studio di settore SM32U va compilato con riferimento al periodo d'imposta 2001 ed è così composto:
• quadro A - Personale addetto all'attività;
• quadro B - Unità locale destinata all'attività di vendita;
• quadro D - Elementi specifici dell'attività;
• quadro E - Beni strumentali;
• quadro F - Elementi contabili;
• quadro X - Altre informazioni rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore;
• quadro Z - Dati complementari.

ATTENZIONE
Da quest'anno i modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore sono stati predisposti in due versioni grafiche:
– in lire (di colore verde con prestampati tre zeri finali);
– in euro (di colore azzurro con prestampati due zeri dopo la virgola).
Il contribuente dovrà utilizzare la stessa versione grafica scelta per la compilazione della dichiarazione Unico 2002.

Si fa presente che:
1. i contribuenti con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare devono comunicare i dati che nel presente modello vengono richiesti con riferimento alla data del 31 dicembre tenendo in considerazione la situazione esistente alla data di chiusura del periodo d'imposta;
2. i dati contabili contenuti nei quadri destinati all'indicazione dei dati strutturali devono essere comunicati senza considerare eventuali variazioni fiscali derivanti dall'applicazione di disposizioni tributarie, in quanto il dato rilevante è quello risultante dalle scritture contabili. Viceversa, i dati contabili da indicare nel quadro F e nel quadro X devono essere forniti tenendo conto delle eventuali variazioni fiscali determinate dall'applicazione di disposizioni tributarie;
3. il riferimento alle spese "sostenute", contenuto nelle istruzioni, deve intendersi come un rinvio al criterio di imputazione dei costi previsto per la categoria di reddito presa in considerazione che, per quanto riguarda le attività d'impresa, è quello di competenza mentre per le attività degli esercenti arti e professioni è quello di cassa.

ATTENZIONE
Il presente modello è parte integrante della dichiarazione dei redditi modello Unico 2002 e deve essere inviato in via telematica unitamente alla dichiarazione.
I soggetti tenuti alla compilazione del presente modello devono barrare la casella "studi di settore" collocata nella seconda facciata del frontespizio del modello Unico 2002, in corrispondenza del tipo di dichiarazione.

2. SOGGETTI OBBLIGATI

Il presente modello può essere utilizzato dai soggetti che svolgono come attività prevalente quella di: **"Commercio al dettaglio di oggetti d'arte, di culto e di decorazione" 52.48.6.** Per attività prevalente si intende l'attività dalla quale è derivato il maggiore ammontare dei ricavi conseguiti nel 2001.
Si precisa che l'indicazione del codice di attività prevalente non precedentemente comunicato o comunicato in modo errato, unitamente alla variazione dati da effettuare presso gli Uffici locali dell'Agenzia delle Entrate entro il termine di presentazione del modello Unico 2002, ai sensi dell'art. 35, 3° comma, del D.P.R. n. 633/72, preclude l'irrogazione delle sanzioni. Si ricorda che non è, invece, necessaria la dichiarazione di variazione dati quando si verifica uno spostamento della prevalenza nell'ambito di codici di attività già in possesso dell'Amministrazione finanziaria. E' sufficiente, in tal caso, che il codice riguardante l'attività divenuta prevalente sia indicato nel modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dello studio di settore e nel relativo quadro per la determinazione del reddito di impresa e/o di lavoro autonomo (RE, RF, RG).
Il modello può essere, altresì, utilizzato dai soggetti che svolgono l'attività sopra indicata come attività secondaria per la quale abbiano tenuto annotazione separata dei componenti rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore.
Lo svolgimento di una attività stagionale o per parte di anno nel corso di periodi di imposta di durata non diversa da dodici mesi non è causa di esclusione o inapplicabilità degli studi di settore.
Il modello deve essere utilizzato anche dai contribuenti che si avvalgono del regime fiscale delle attività marginali di cui all'art. 14, della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il diritto ad accedere o a permanere nel regime agevolato va verificato confrontando i ricavi del contribuente con quelli normalizzati, ottenuti applicando ai ricavi e ai compensi minimi di riferimento, derivanti dall'applicazione degli studi di settore, le riduzioni stabilite dal provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 2 gennaio 2002 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 15 del 18 gennaio 2002). I ricavi normalizzati devono risultare di importo non superiore ai limiti individuati con appositi provvedimenti dell'Agenzia delle Entrate.

I soggetti che determinano il reddito con criteri "forfetari", ancorché sia precluso nei loro confronti l'accertamento in base agli studi di settore, sono tenuti a compilare il presente modello, ad eccezione dei dati contabili richiesti nel quadro F. I dati comunicati saranno utilizzati per valutare se le caratteristiche strutturali dell'impresa sono coerenti con i ricavi dichiarati.
In presenza delle cause di esclusione e delle cause di inapplicabilità elencate nei successivi paragrafi non è invece necessario compilare ed inviare il presente modello (fermo restando quanto precisato per i soggetti "forfetari").

3. CAUSE DI ESCLUSIONE DALL'APPLICAZIONE DEGLI STUDI DI SETTORE

Sono esclusi dall'applicazione degli studi di settore e dei parametri i contribuenti che:
1. hanno dichiarato ricavi di cui all'articolo 53, comma 1, esclusi quelli di cui alla lett. c), del TUIR, di ammontare superiore ai 10 miliardi di lire, pari a euro 5.164.569;
2. hanno un periodo di imposta di durata diversa da 12 mesi, indipendentemente dalla circostanza che tale arco temporale sia o meno a cavallo di due esercizi;
3. hanno iniziato o cessato l'attività nel corso del periodo d'imposta. Si ricorda che il periodo che precede l'inizio della liquidazione è considerato periodo di cessazione dell'attività. Costituisce causa di esclusione dall'applicazione degli studi di settore la modifica in corso d'anno dell'attività esercitata. E' il caso, ad esempio, di un imprenditore che fino ad aprile ha svolto l'attività di commerciante e da maggio in poi quella di artigiano. Non costituisce, invece, causa di esclusione la modifica in corso d'anno dell'attività esercitata qualora le due attività (quella cessata e quella iniziata) siano contraddistinte da codici di attività compresi nel medesimo studio di settore;
4. determinano il reddito con criteri "forfetari";
5. sono incaricati alle vendite a domicilio;
6. non si trovano in un periodo di normale svolgimento dell'attività.

A titolo esemplificativo, si considerano di non normale svolgimento dell'attività:
a) i periodi nei quali l'impresa è in liquidazione ordinaria, ovvero in liquidazione coatta amministrativa o fallimentare;
b) i periodi nei quali l'impresa non ha ancora iniziato l'attività produttiva prevista dall'oggetto sociale, ad esempio, perché:
   – la costruzione dell'impianto da utilizzare per lo svolgimento dell'attività si è protratta oltre il primo periodo d'imposta, per cause non dipendenti dalla volontà dell'imprenditore;
   – non sono state rilasciate le autorizzazioni amministrative necessarie per lo svolgimento dell'attività, a condizione che le stesse siano state tempestivamente richieste;
   – viene svolta esclusivamente un'attività di ricerca propedeutica allo svolgimento di altra attività produttiva di beni e servizi, sempreché l'attività di ricerca non consenta di per sé la produzione di beni e servizi e quindi la realizzazione di proventi;
c) il periodo in cui si è verificata l'interruzione dell'attività per tutto l'anno a causa della ristrutturazione dei locali. In questa ipotesi è però necessario che la ristrutturazione riguardi tutti i locali in cui viene esercitata l'attività;

d) il periodo in cui l'imprenditore individuale o la società hanno affittato l'unica azienda;
e) il periodo in cui il contribuente ha sospeso l'attività ai fini amministrativi dandone comunicazione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura.

Sono, altresì, esclusi dall'applicazione degli studi di settore i contribuenti che nel corso del periodo d'imposta sono stati interessati da:
– donazioni;
– trasformazioni;
– scissioni. In tal caso, gli studi di settore restano però eventualmente applicabili con riferimento alle attività che continuano ad essere esercitate dalle due società scisse.

4. CAUSE DI INAPPLICABILITÀ DEGLI STUDI DI SETTORE

Cooperative

Costituisce condizione di inapplicabilità degli studi di settore l'esercizio dell'attività da parte di:
a) società cooperative, società consortili e consorzi che operano esclusivamente a favore delle imprese socie o associate;
b) società cooperative costituite da utenti non imprenditori che operano esclusivamente a favore degli utenti stessi.

Studi di settore in vigore a partire dal 1° gennaio 2001

Con riferimento alle attività per le quali sono stati approvati i relativi studi di settore a decorrere dall'anno 2001 (vedere nell'appendice alle istruzioni per la compilazione del modello UNICO 2002 l'elenco degli studi approvati con decorrenza dal 1° gennaio 2001), è previsto che gli stessi non si applicano:
1) nel settore delle manifatture se l'esercizio dell'attività di impresa è svolto attraverso l'utilizzo di più punti di produzione e di vendita in locali non contigui a quelli di produzione;
2) nei settori del commercio e dei servizi se l'esercizio dell'attività di impresa è svolto attraverso l'utilizzo, rispettivamente, di più punti di vendita e di più punti di produzione;
3) nel caso di esercizio di due o più attività d'impresa non rientranti nel medesimo studio di settore ed in assenza di annotazione separata, se l'importo complessivo dei ricavi dichiarati relativi alle attività non prevalenti (non rientranti tra quelle prese in considerazione dallo studio di settore) supera il 20 per cento dell'ammontare totale dei ricavi dichiarati.

La causa di inapplicabilità di cui al punto 1), sussiste qualora l'attività sia esercitata attraverso l'utilizzo di più punti di produzione (in presenza o meno di punti vendita) ovvero di un punto di produzione e di più punti di vendita in locali non contigui a quello di produzione. Tale condizione di inapplicabilità non sussiste, invece, qualora l'attività sia svolta attraverso l'utilizzo di un punto di produzione (anche con annesso punto vendita) e di un punto di vendita in locali non contigui a quello di produzione.

Per le cause di inapplicabilità di cui ai punti 1) e 2), si configura l'esercizio dell'attività di produzione o di vendita in più punti, qualora questi ultimi siano diversi, ad esempio, da locali o spazi adibiti a depositi, magazzini, centri di raccolta, uffici.

Si rammenta che la condizione di inapplicabilità di cui al punto 2) non si verifica quando la presenza di più punti di produzione o di vendita costituisce una caratteristica fisiologica dell'attività esercitata. E' il caso delle attività per le quali sono stati approvati gli studi di settore contraddistinti dai seguenti codici: SG66U; SG73A; SG73B; SG75U; SG88U; SG89U; SM11B; SM18B; SM22A; SM22B; SM22C; SM23U; SM24U; SM29U; SM31U; SM36U; SM37U.

Si precisa che qualora, in via facoltativa, sia stata tenuta separata annotazione per ciascun punto di produzione e/o di vendita, ovvero per ciascuna attività esercitata, di tutti gli elementi rilevanti ai fini della applicazione degli studi di settore, non si configurano le fattispecie di inapplicabilità di cui ai punti 1), 2) e 3).

ATTENZIONE
Nel caso di annotazione separata effettuata volontariamente, si applicano le disposizioni illustrate con riferimento agli studi di settore in vigore antecedentemente al 1° gennaio 2001.

Studi di settore in vigore antecedentemente al 1° gennaio 2001

Per gli studi di settore in vigore antecedentemente al 1° gennaio 2001 (vedere nell'appendice alle istruzioni per la compilazione del modello UNICO 2002 l'elenco dei 45 studi applicabili con decorrenza dal periodo d'imposta 1998, dei 41 studi applicabili con decorrenza dal periodo d'imposta 1999 e degli ulteriori 43 studi applicabili con decorrenza dal periodo d'imposta 2000) il decreto dirigenziale del 24 dicembre 1999, pubblicato sulla G.U. 29 dicembre 1999, n. 304, introducendo l'obbligo dell'annotazione separata dei componenti rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore, rimuove, in linea di principio, le seguenti cause di inapplicabilità stabilite dai decreti ministeriali di approvazione degli studi stessi:
– esercizio dell'attività nel settore delle manifatture, dei servizi e del commercio, rispettivamente, in più punti di produzione e di vendita in locali non contigui alla produzione, in più punti di produzione e in più punti di vendita. Si rammenta, tuttavia, che la causa di inapplicabilità in esame, non si verifica quando la presenza di più punti di produzione o di vendita costituisce una caratteristica fisiologica dell'attività esercitata. È il caso delle attività per le quali sono stati approvati gli studi di settore contraddistinti dai seguenti codici: SG39U; SG50U; SG61A; SG61B; SG61C; SG61D; SG61E; SG61F; SG61G; SG61H; SG68U; SG69A; SG69B; SG69C; SG69D; SG69E; SG70U; SG71U; SG72A; SG72B; SM03A; SM03B; SM03C; SM03D. Per gli studi di settore: SM17U, SM18A, SM19U, SM21A, SM21B, SM21C, SM21D, SM21E, SM21F, SM25A, SM25B e SM26U, la predetta condizione di inapplicabilità non sussiste soltanto nel caso in cui i diversi punti vendita siano situati nell'ambito dello stesso territorio comunale;
– esercizio di due o più attività d'impresa, non rientranti nel medesimo studio di settore, se i ricavi provenienti dalle attività non prevalenti sono superiori al 20% del totale dei ricavi dichiarati.

L'introduzione dell'obbligo di annotazione separata fa venir meno le citate condizioni di inapplicabilità a seguito della rilevazione separata degli elementi, strutturali e contabili, sui quali si basa l'applicazione degli studi di settore relativamente ai diversi punti di produzione o di vendita ovvero alle diverse attività esercitate. Si ricorda che tale prescrizione sussiste solo se per tutte le attività esercitate è possibile applicare gli studi di settore. In presenza di una o più attività, anche marginali in termini di ricavi, non "soggette" a studi di settore, tale obbligo non sussiste. In tal caso occorre verificare l'eventuale sussistenza di cause di inapplicabilità al fine di stabilire l'assoggettamento agli studi di settore o ai parametri.

L'obbligo di annotazione separata non sussiste, inoltre, per i contribuenti che pur esercitando due o più attività d'impresa per le quali risultano applicabili gli studi, ovvero una o più attività in diverse unità di produzione o di vendita, presentano i seguenti requisiti:
a) ammontare complessivo di ricavi non superiore a lire 100 milioni, pari a 51.645,69 euro;
b) ricavi derivanti, in tutto o in parte, da attività svolte in comuni con popolazione residente inferiore a 3.000 abitanti.

Detti contribuenti hanno, comunque, la facoltà di effettuare le annotazioni separate previste dal decreto del 24 dicembre 1999.

ATTENZIONE
I contribuenti obbligati all'annotazione separata, per il periodo d'imposta 2001, devono indicare i dati contabili e strutturali relativi ai singoli punti o alle singole attività per le quali è stato osservato l'obbligo di separata annotazione degli elementi rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore con le modalità indicate nelle istruzioni per la compilazione del modello appositamente predisposto. L'indicazione dei suddetti dati consentirà, mediante il software GE.RI.CO., l'applicazione degli studi di settore all'insieme delle attività o dei punti di produzione e/o di vendita per i quali sia stata tenuta annotazione separata.

5. MODALITÀ DI COMPILAZIONE

Per l'applicazione degli studi di settore si tiene conto di variabili di natura contabile ed extracontabile. Tali variabili sono individuate nei decreti di approvazione dei singoli studi di settore. Le istruzioni per la determinazione del valore delle variabili di tipo contabile sono contenute in quelle relative alla compilazione del quadro "Elementi contabili" i cui righi, in analogia con i campi del prodotto informatico GE.RI.CO., sono individuati dalla lettera "F". Nelle istruzioni per la compilazione del presente modello è definito il valore da attribuire alle variabili di carattere extracontabile.
I dati richiesti in percentuale possono essere forniti con una approssimazione tale da non inficiare la sostanziale attendibilità dell'informazione richiesta.
Eventuali errate indicazioni assumeranno rilievo solo se tali da rendere palesemente non significativo il dato preso in considerazione ai fini dell'applicazione dello studio di settore.
Non vanno mai indicati importi con i decimali, neanche per i dati percentuali.

6. RISULTATI DELL'APPLICAZIONE DEGLI STUDI DI SETTORE

Inserendo i valori delle variabili contabili ed extracontabili nel prodotto software reso gratuitamente disponibile dall'Amministrazione finanziaria è possibile verificare la posizione del contribuente. L'applicazione GE.RI.CO. è prelevabile dal sito internet dell'Agenzia delle Entrate all'indirizzo **www.agenziaentrate.it** e dal Servizio telematico (per gli utenti del predetto Servizio). Per conoscere l'ammontare dei ricavi presunti sulla base degli studi di settore i contribuenti possono anche rivolgersi agli uffici locali dell'Agenzia delle Entrate o a quelli delle imposte dirette in caso di mancata istituzione dei predetti uffici. A tali uffici dovrà essere presentato il modello debitamente compilato.
L'applicazione denominata GE.RI.CO. fornisce indicazioni in ordine:
– alla congruità dei ricavi dichiarati;
– alla coerenza dei principali indicatori economici (ad esempio, la produttività per addetto, la rotazione del magazzino) che caratterizzano l'attività svolta dal contribuente, rispetto ai valori minimi e massimi assumibili con riferimento a comportamenti normali degli operatori del settore che svolgono l'attività con analoghe caratteristiche.

Al riguardo si ricorda che, in conformità al parere espresso dalla Commissione degli esperti, agli studi di settore inerenti le attività professionali nonché, ad altri studi individuati nell'appendice alle istruzioni per la compilazione del modello UNICO 2002, è stato attribuito, inizialmente, carattere sperimentale. Tali studi sono definiti sperimentali in quanto, fino alla approvazione di una nuova versione dello stesso studio:
- le indicazioni relative alla coerenza ed alla congruità, possono essere utilizzate per la formulazione dei criteri di selezione per l'attività di accertamento;
- i risultati derivanti dall'applicazione GE.RI.CO. non possono essere usati direttamente per l'azione di accertamento. Tale attività sarà fondata sull'utilizzo delle ordinarie metodologie di controllo rispetto alle quali i risultati della applicazione degli studi di settore costituiranno uno strumento di ausilio;
- i contribuenti che dichiarano ricavi o compensi di importo non inferiore a quello risultante dagli studi sperimentali, ovvero vi si adeguano spontaneamente, evitano l'eventuale accertamento sulla base delle risultanze dello studio di settore che verrà approvato al termine della fase sperimentale, a seguito di nuove elaborazioni. Tali contribuenti eviteranno il predetto accertamento anche nel caso in cui l'ammontare stimato dal nuovo studio risulti superiore a quello determinato con l'applicazione GE.RI.CO. predisposta per il periodo d'imposta 2001;
- nei confronti dei contribuenti che non risultano congrui, i ricavi o compensi derivanti dall'applicazione dello studio di settore approvato al termine della fase sperimentale potranno essere utilizzati per effettuare accertamenti in relazione a tutti i periodi di imposta che si sono succeduti nel periodo sperimentale.

ATTENZIONE
Ai soggetti che esercitano le attività economiche comprese negli studi di settore a carattere sperimentale, non si applicano i parametri di cui al D.P.C.M. 29 gennaio 1996, come modificato dal D.P.C.M. 27 marzo 1997.

7. ASSEVERAZIONE DEI DATI PRESI A BASE PER L'APPLICAZIONE DEGLI STUDI DI SETTORE

In base all'articolo 35 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, così come introdotto dall'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 28 dicembre 1998, n. 490, i responsabili dell'assistenza fiscale dei centri costituiti dai soggetti di cui all'articolo 32, comma 1, lettere a), b) e c) (CAF imprese) e i soggetti abilitabili alla trasmissione telematica delle dichiarazioni indicati alle lettere a) e b) del comma 3, dell'articolo 3, del Decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, (professionisti abilitabili) possono rilasciare, su richiesta dei contribuenti, l'asseverazione prevista nel comma 1, lett. b), dello stesso articolo. A tal fine, i predetti soggetti devono verificare che gli elementi contabili ed extracontabili comunicati all'Amministrazione finanziaria nei modelli di dichiarazione e rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore corrispondano a quelli risultanti dalle scritture contabili e da altra idonea documentazione. Dovrà, ad esempio, essere accertato che:
– il costo del venduto risulti effettivamente uguale alla differenza tra le esistenze iniziali più gli acquisti dell'esercizio e le rimanenze finali così come risultanti dalla contabilità, senza necessità di effettuare, a tal fine, accertamenti in ordine alla reale consistenza delle giacenze fisicamente esistenti in magazzino;
– i dati relativi ai beni strumentali, diversi dagli immobili, di cui si è tenuto conto nell'applicazione degli studi di settore trovino corrispondenza con quanto annotato nel registro dei beni ammortizzabili o nel libro degli inventari o, per i soggetti in regime di contabilità semplificata, nel registro degli acquisti tenuto ai fini IVA;
– le altre spese indicate nelle dichiarazioni e rilevanti ai fini degli studi, corrispondano effettivamente ai relativi importi annotati nelle scritture contabili.

L'asseverazione non deve essere effettuata relativamente ai dati:
a) per i quali è necessario esaminare l'intera documentazione contabile o gran parte di essa come nel caso della rilevazione dei fatti la cui rappresentazione è richiesta attraverso l'indicazione di dati espressi in forma percentuale;
b) che implicano valutazioni non rilevabili documentalmente e che, come tali, non possono che essere effettuate dal contribuente;
c) relativi alle unità destinate all'esercizio dell'attività.

Con decreto ministeriale 18 gennaio 2001 è stata modificata la disciplina del visto di conformità e dell'asseverazione. Per effetto di tali modifiche con l'asseverazione di cui all'art. 35, comma 1, lettera b), del citato decreto legislativo n. 241 del 1997 viene attestata la congruità dell'ammontare dei ricavi o dei compensi dichiarati a quelli determinabili sulla base degli studi di settore ovvero le cause che giustificano l'eventuale scostamento. Possono essere, altresì, attestate le cause che giustificano un'incoerenza rispetto agli indicatori economici individuati dai rispettivi studi.
Per poter rilasciare l'asseverazione devono, quindi, essere congiuntamente attestate le seguenti circostanze:
- la corrispondenza dei dati contabili e di quelli extracontabili comunicati all'Amministrazione finanziaria e rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore con quelli desunti dalle scritture contabili o da altra documentazione idonea;
- la congruità dei ricavi dichiarati ovvero l'esistenza di cause che giustificano un eventuale scostamento dei ricavi dichiarati rispetto a quelli derivanti dall'applicazione dello studio di settore;
- l'esistenza di cause che giustificano la non coerenza economica rispetto agli indici individuati dai singoli studi di settore.

8. FRONTESPIZIO

Nel frontespizio va indicato, in alto a destra, il codice fiscale. Il numero progressivo dell'u-

nità di vendita va indicato soltanto dai contribuenti che hanno tenuto annotazione separata, seguendo le modalità indicate nelle istruzioni per la compilazione del modello appositamente predisposto.

9. QUADRO A - PERSONALE ADDETTO ALL'ATTIVITÀ

Nel quadro A sono richieste informazioni relative al personale addetto all'attività. Per individuare il numero dei collaboratori coordinati e continuativi, degli associati in partecipazione e dei soci è necessario far riferimento alla data del 31 dicembre 2001. Con riferimento al personale dipendente, compresi gli apprendisti e gli assunti con contratti di formazione e lavoro o a termine e i lavoranti a domicilio va, invece, indicato il numero delle giornate retribuite a prescindere dalla durata del contratto e dalla sussistenza, alla data del 31 dicembre 2001, del rapporto di lavoro. Pertanto, ad esempio, un dipendente con contratto a tempo parziale dal 1° gennaio al 30 giugno e con contratto a tempo pieno dal 1° luglio al 20 dicembre, va computato sia tra i dipendenti a tempo parziale che tra quelli a tempo pieno e va indicato, per entrambi i rapporti di lavoro, il numero delle giornate retribuite. Non vanno indicati gli associati in partecipazione ed i soci che apportano esclusivamente capitale, anche se soci di società in nome collettivo o di società in accomandita semplice. Si precisa che non possono essere considerati soci di capitale quelli per i quali sono versati contributi previdenziali e/o premi per assicurazione contro gli infortuni, nonché i soci che svolgono la funzione di amministratori della società.
In particolare, indicare:
– nel **rigo A01**, il numero complessivo delle giornate retribuite relative ai lavoratori dipendenti che svolgono attività a tempo pieno, desumibile dai modelli DM10 relativi al 2001;
– nel **rigo A02**, il numero complessivo delle giornate retribuite relative ai lavoratori dipendenti a tempo parziale, determinato moltiplicando per sei il numero delle settimane indicato al punto 13 della parte C, sezione 1 della "Comunicazione dati certificazioni lavoro dipendente, assimilati ed assistenza fiscale" del modello 770/2002 semplificato. In tale rigo devono essere indicati anche i dati relativi ai lavoratori dipendenti a tempo parziale assunti con contratto di formazione e lavoro;
– nel **rigo A03**, il numero complessivo delle giornate retribuite relative agli apprendisti che svolgono attività nell'impresa, determinato moltiplicando per sei il numero delle settimane desumibile dai modelli DM10 relativi al 2001;
– nel **rigo A04**, il numero complessivo delle giornate retribuite relative agli assunti con contratto di formazione e lavoro, ai dipendenti con contratto a termine e ai lavoranti a domicilio, desumibile dai modelli DM10 relativi al 2001;
– nel **rigo A05**, il numero dei collaboratori coordinati e continuativi di cui all'articolo 47, comma 1, lett. c-bis, del TUIR, che prestano la loro attività prevalentemente nell'impresa interessata alla compilazione del modello;
– nel **rigo A06**, il numero dei collaboratori coordinati e continuativi di cui all'articolo 47, comma 1, lett. c-bis, del TUIR, diversi da quelli indicati nel rigo precedente;
– nel **rigo A07**, nella **prima colonna**, il numero dei collaboratori dell'impresa familiare di cui all'articolo 5, comma 4, del TUIR, ovvero il coniuge dell'azienda coniugale non gestita in forma societaria;
– nel **rigo A08**, nella **prima colonna**, il numero dei familiari che prestano la loro attività nell'impresa, diversi da quelli indicati nel rigo precedente (quali, ad esempio, i cosiddetti familiari coadiuvanti per i quali vengono versati i contributi previdenziali);
– nel **rigo A09**, nella **prima colonna**, il numero degli associati in partecipazione che apportano lavoro prevalentemente nell'impresa interessata alla compilazione del modello;
– nel **rigo A10**, nella **prima colonna**, il numero degli associati in partecipazione diversi da quelli indicati nel rigo precedente;
– nel **rigo A11**, nella **prima colonna**, il numero dei soci, inclusi i soci amministratori, con occupazione prevalente nell'impresa interessata alla compilazione del modello. In tale rigo non vanno indicati i soci, inclusi i soci amministratori, che hanno percepito compensi derivanti da contratti di lavoro dipendente ovvero di collaborazione coordinata e continuativa. Tali soci vanno indicati nei righi appositamente previsti per il personale retribuito in base ai predetti contratti di lavoro;
– nel **rigo A12**, nella **prima colonna**, il numero dei soci, inclusi i soci amministratori, che non hanno occupazione prevalente nell'impresa interessata alla compilazione del modello;
– nei **righi** da **A07** ad **A12**, nella **seconda colonna**, le percentuali complessive dell'apporto di lavoro effettivamente prestato dal personale indicato nella prima colonna di ciascun rigo rispetto a quello necessario per lo svolgimento dell'attività a tempo pieno da parte di un dipendente che lavora per l'intero anno. Considerata, ad esempio, un'attività nella quale il titolare dell'impresa è affiancato da due collaboratori familiari, il primo dei quali svolge l'attività a tempo pieno e il secondo per la metà della giornata lavorativa ed a giorni alterni, nel rigo in esame andrà riportato 125 risultante dalla somma di 100 e 25, percentuali di apporto di lavoro dei due collaboratori familiari;
– nel **rigo A13**, il numero degli amministratori non soci. Si precisa che vanno indicati soltanto coloro che svolgono l'attività di amministratore caratterizzata da apporto lavorativo direttamente afferente all'attività svolta dalla società e che non possono essere inclusi nei righi precedenti. Quindi, ad esempio, gli amministratori assunti con contratto di lavoro dipendente non dovranno essere inclusi in questo rigo bensì nel rigo A01.

10. QUADRO B - UNITÀ LOCALE DESTINATA ALL'ATTIVITÀ DI VENDITA

Nel quadro B sono richieste informazioni relative all'unità locale che, a qualsiasi titolo, è stata utilizzata per l'esercizio dell'attività di vendita. L'unità locale da indicare in tale quadro è quella esistente alla data del 31 dicembre 2001. La superficie deve essere quella effettiva, indipendentemente da quanto risulta dalla eventuale licenza amministrativa.
In particolare, indicare:
– nel **rigo B01**, l'anno in cui l'impresa interessata alla compilazione del modello ha iniziato l'attività nell'unità locale presa in considerazione;
– nel **rigo B02**, il comune in cui è situata l'unità locale;
– nel **rigo B03**, la sigla della provincia;
– nel **rigo B04**, la potenza elettrica complessivamente impegnata, espressa in Kw. In caso di più contatori sommare le potenze elettriche impegnate;
– nel **rigo B05**, la superficie complessiva, espressa in metri quadrati, dei locali direttamente destinati alla vendita e all'esposizione interna della merce;
– nel **rigo B06**, la superficie complessiva, espressa in metri quadrati, dei locali destinati a magazzino/deposito della merce;
– nel **rigo B07**, la superficie complessiva, espressa in metri quadrati, dei locali destinati a laboratorio;
– nel **rigo B08**, la superficie complessiva, espressa in metri quadrati, dei locali adibiti ad ufficio;
– nel **rigo B09**, la dimensione, espressa in metri lineari, dell'esposizione sul fronte stradale (vetrine);
– nel **rigo B10**, la dimensione complessiva, espressa in metri lineari, delle scaffalature per l'esposizione della merce destinata alla vendita. Al riguardo si precisa che per calcolare il dato in questione è necessario sommare le misure di tutti i ripiani;
– nel **rigo B11**, l'anno in cui è stato effettuato l'ultimo rinnovo degli arredi, indipendentemente dal fatto che questo sia coinciso o meno con eventuali ristrutturazioni;
– nel **rigo B12**, il numero dei giorni di apertura nel corso del 2001;
– nel **rigo B13**, l'orario giornaliero di apertura, osservato nella maggior parte dell'anno, riportando nell'apposita casella il **codice 1**, nei casi in cui lo stesso è inferiore o pari alle 8 ore; il **codice 2**, se si prolunga oltre le 8 ore ma non supera le 12 ore; il **codice 3**, se è superiore alle 12 ore;
– nel **rigo B14**, il numero dei giorni di apertura domenicale;

– nel **rigo B15**, il **codice 1**, **2** o **3**, se viene svolta attività stagionale per un periodo non superiore, rispettivamente, a tre, a sei o a nove mesi nell'anno. La casella non va compilata, pertanto, nei casi in cui l'attività viene svolta per un periodo superiore a nove mesi nell'anno;
– nel **rigo B16**, la localizzazione dell'esercizio commerciale, utilizzando il **codice 1**,se si tratta di esercizio autonomo non inserito in particolari strutture commerciali, il **codice 2**, se si tratta di esercizio inserito in un centro commerciale al dettaglio, il **codice 3**, se si tratta di esercizio inserito in altre strutture;
– nel **rigo B17**, le spese sostenute per beni e/o servizi comuni forniti da strutture nelle quali è inserito l'esercizio commerciale in caso di localizzazione non autonoma. Si tratta, ad esempio, delle spese relative a quote condominiali derivanti dall'inserimento in altri centri commerciali, addebitate per la gestione dei beni comuni e per la prestazione di servizi (custodia dei parcheggi, cura dei giardini, ecc.);
– nel **rigo B18**, se l'unità locale è situata nel centro storico, barrando la relativa casella;
– nel **rigo B19**, se l'unità locale è ubicata in prossimità di un luogo di culto, barrando la relativa casella;
– nel **rigo B20**, se trattasi di galleria d'arte, barrando la relativa casella.

Strutture non annesse all'unità locale destinata all'attività di vendita

Nei righi che seguono sono richieste informazioni relative ai diversi locali e spazi, non annessi all'unità locale destinata alla vendita (punto vendita), che sono utilizzati per l'esercizio dell'attività.
In particolare, indicare:
– nel **rigo B21**, la superficie complessiva, espressa in metri quadrati, dei locali adibiti a magazzino e/o deposito della merce e di attrezzature varie;
– nel **rigo B22**, la superficie complessiva, espressa in metri quadrati, dei locali adibiti ad ufficio;
– nel **rigo B23**, la superficie complessiva, espressa in metri quadrati, dei locali destinati a laboratorio;
– nel **rigo B24**, la superficie complessiva, espressa in metri quadrati, dei locali e spazi adibiti all'esposizione della merce.

11. QUADRO D - ELEMENTI SPECIFICI DELL'ATTIVITÀ

Nel quadro D sono richieste informazioni relative agli elementi specifici dell'attività.
In particolare, indicare:

Tipologia clientela

– nei **righi** da **D01** a **D04**, per ciascuna tipologia di clientela individuata, la percentuale dei ricavi conseguiti, in rapporto ai ricavi complessivi.
Il totale delle percentuali indicate deve risultare pari a 100;

Tipologia di vendita

– nel **rigo D05**, la tipologia di vendita praticata dall'impresa interessata alla compilazione del modello, utilizzando il **codice 1**, se si tratta di attività assistita, il **codice 2**, se si tratta di attività a libero servizio (self-service), il **codice 3**, se si tratta di attività mista (self-service assistito). Al riguardo, si precisa che per vendita assistita si intende quella che prevede l'assistenza al cliente da parte di personale addetto; per vendita mista, invece, si intende quella effettuata in esercizi commerciali organizzati come self-service nei quali, però, è anche previsto che il cliente possa richiedere l'assistenza da parte di personale addetto;
– nei **righi D06** e **D07**, la tipologia di vendita praticata dall'impresa interessata alla compilazione del modello, barrando le rispettive caselle;

Tipologia di attività

– nei **righi** da **D08** a **D13**, per ciascuna tipologia di attività oggetto dell'esercizio commerciale, la percentuale dei ricavi conseguiti, in rapporto ai ricavi complessivi.
Il totale delle percentuali indicate deve risultare pari a 100;

Prodotti venduti

– nei **righi** da **D14** a **D23**, la percentuale dei ricavi conseguiti con la vendita dei prodotti merceologici di ciascuna delle tipologie elencate, con riferimento ai ricavi complessivamente conseguiti. Al riguardo, si precisa che i ricavi derivanti dalle prestazioni di servizi offerti, quali ad esempio, quelli indicati nei righi D24 e D25, se effettuati a pagamento, devono essere indicati nel rigo D23.
Il totale delle percentuali deve risultare pari a 100;

Servizi offerti

– nei righi **D24** e **D25**, barrando la corrispondente casella, i servizi offerti, nell'esercizio dell'attività d'impresa;

Altri dati

– nel **rigo D26**, la percentuale dei pagamenti effettuati dalla clientela mediante carte di credito o altri sistemi di pagamenti Pos;
– nel **rigo D27**, la percentuale dei ricavi derivanti dalla vendita dei prodotti tramite aste;
– nel **rigo D28**, la percentuale dei ricavi derivanti dalla vendita dei prodotti tramite corrispondenza;
– nel **rigo D29**, l'ammontare delle provvigioni percepite per la vendita di oggetti appartenenti a terzi;
– nel **rigo D30**, il numero dei giorni di partecipazione a manifestazioni straordinarie quali, fiere, mercatini, sagre, ecc.;

Modalità di acquisto

– nei **righi** da **D31** a **D36**, distintamente per ciascuna delle modalità di acquisto elencate, la percentuale dei costi sostenuti per l'acquisto delle merci, in rapporto all'ammontare complessivo degli acquisti.
Al riguardo, si precisa che gli acquisti di ciascuna tipologia possono essere effettuati sia direttamente che tramite intermediari del commercio, sia all'estero (importazioni) che in ambito nazionale.
Il totale delle percentuali indicate deve risultare pari a 100;

Modalità organizzativa

– nei **righi** da **D37** a **D39**, la modalità organizzativa che caratterizza l'impresa interessata alla compilazione del modello, barrando la relativa casella;

Costi e spese specifici

– nel **rigo D40**, l'ammontare dei costi e delle spese, diversi da quelli sostenuti per l'acquisto delle merci, che i gruppi di acquisto, il franchisor o l'affiliante hanno addebitato all'impresa interessata alla compilazione del modello. Dette spese sono, ad esempio, quelle che il franchisor addebita all'esercente per pubblicizzare i prodotti commercializzati, per allestire l'arredo del punto vendita, per fornire servizi di consulenza e per addestrare il personale addetto alle vendite;
– nel **rigo D41**, l'ammontare dei costi di acquisto da terzi, per allestimenti, installazioni, personalizzazioni, ecc.;
– nel **rigo D42**, l'ammontare delle spese sostenute per premi di assicurazione della merce;
– nel **rigo D43**, l'ammontare delle spese di pubblicità, propaganda e rappresentanza di cui all'articolo 74, comma 2, del TUIR, senza tener conto, per le spese di rappresentanza, dei limiti di deducibilità previsti da tale disposizione, nonché quelle sostenute per la partecipazione a fiere e mostre;

Mezzi di trasporto

sono richieste informazioni relative ai mezzi di trasporto posseduti e/o detenuti a qualsiasi titolo per lo svolgimento dell'attività alla data del 31 dicembre 2001;
– nei **righi** da **D44** a **D49**, per ciascuna tipologia di mezzi di trasporto elencata, nel **primo campo**, il numero dei veicoli e, nel **secondo campo** dei righi D45, D46, D48 e D49, la portata complessiva degli stessi espressa in quintali, così come indicata alla corrispondente voce sul libretto di circolazione.

Ovviamente, nel caso di disponibilità di più mezzi di trasporto, della stessa tipologia dovrà essere indicata la somma delle relative portate complessive.
Al riguardo, si precisa che i veicoli da indicare nei righi da D44 a D46 sono, rispettivamente, quelli di cui alle lettere a), c) e d), dell'articolo 54, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della strada), mentre nei righi da D47 a D49 vanno indicati, rispettivamente, i veicoli di cui alle lettere a), c) e d), dell'articolo 53, comma 1, del citato decreto legislativo;

– nel **rigo D50**, indicare, le spese sostenute per servizi di trasporto effettuati da terzi, integrativi o sostitutivi dei servizi effettuati con mezzi propri, comprendendo tra queste anche quelle sostenute per la spedizione attraverso corrieri o altri mezzi di trasporto (navi, aerei, treni ecc.).

12. QUADRO E - BENI STRUMENTALI

Nel quadro E sono richieste informazioni relative ai beni strumentali posseduti e/o detenuti a qualsiasi titolo al 31 dicembre 2001.
Si precisa che nel **rigo E03** deve essere indicato il numero dei computer collegati in rete, mentre nel **rigo E04** la capacità delle casseforti e armadi blindati espressa in metri cubi.

13. QUADRO F – ELEMENTI CONTABILI

Nel quadro F devono essere indicati gli elementi contabili necessari per l'applicazione dello studio di settore. Come già precisato nel paragrafo 2, i soggetti che determinano il reddito con criteri forfetari non devono indicare i dati contabili richiesti nel presente quadro.

ATTENZIONE
Per la determinazione del valore dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore da indicare nel presente quadro, occorre avere riguardo alle disposizioni previste dal TUIR. Pertanto, ad esempio, le spese e i componenti negativi relativi ad autovetture, autocaravan, ciclomotori e motocicli utilizzati nell'esercizio dell'impresa vanno assunti tenendo conto di quanto previsto dall'art. 121-bis del TUIR.
Si precisa che i dati da indicare nel quadro in commento devono essere comunicati applicando i criteri forniti nelle istruzioni a questo modello, prescindendo da quanto stabilito nelle istruzioni per la compilazione dei quadri del modello UNICO 2002 finalizzati alla determinazione del risultato di esercizio.
In particolare, indicare:

Imposte sui redditi

– nel **rigo F01**, il valore delle esistenze iniziali relative a materie prime e sussidiarie, semilavorati, merci e prodotti finiti nonché ai prodotti in corso di lavorazione e ai servizi non di durata ultrannuale.
  Non si deve tener conto delle esistenze iniziali relative ai generi di monopolio, valori bollati e postali, marche assicurative e valori similari e ai generi soggetti a ricavo fisso (ad esempio, schede telefoniche, abbonamenti, biglietti e tessere per i mezzi pubblici, viacard, tessere e biglietti per parcheggi), nonché delle esistenze iniziali relative ai carburanti ed ai beni commercializzati dai rivenditori in base a contratti estimatori di giornali, di libri e di periodici, anche su supporti audiovideomagnetici;
– nel **rigo F02**, il valore delle sole esistenze iniziali relative a prodotti finiti. Si precisa che l'ammontare indicato in questo rigo è anche compreso nel valore da riportare nel rigo F01;
– nel **rigo F03**, il valore delle esistenze iniziali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale (art. 60 del TUIR);
– nel **rigo F04**, il valore delle esistenze iniziali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale valutate ai sensi dell'art. 60, comma 5, del TUIR. Si precisa che l'ammontare indicato in questo rigo è anche compreso nel valore da riportare nel rigo F03;
– nel **rigo F05**, il valore delle rimanenze finali relative a:
  1) materie prime e sussidiarie, semilavorati, prodotti finiti e merci (art. 59, comma 1, del TUIR);
  2) prodotti in corso di lavorazione e servizi non di durata ultrannuale (art. 59, comma 5, del TUIR).
  Non si deve tener conto delle rimanenze finali relative ai generi di monopolio, valori bollati e postali, marche assicurative e valori similari e ai generi soggetti a ricavo fisso (ad esempio, schede telefoniche, abbonamenti, biglietti e tessere per i mezzi pubblici, viacard, tessere e biglietti per parcheggi), nonché delle rimanenze finali relative ai carburanti e ai beni commercializzati dai rivenditori in base a contratti estimatori di giornali, di libri e di periodici, anche su supporti audiovideomagnetici;
– nel **rigo F06**, il valore delle sole rimanenze finali relative a prodotti finiti. Si precisa che l'ammontare indicato in questo rigo è anche compreso nel valore da riportare nel rigo F05;
– nel **rigo F07**, il valore delle rimanenze finali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale in corso di esecuzione (art. 60 del TUIR);
– nel **rigo F08**, il valore delle rimanenze finali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale in corso di esecuzione, valutate ai sensi dell'art. 60, comma 5, dello stesso TUIR. Si precisa che l'ammontare indicato in questo rigo è anche compreso nel valore da riportare nel rigo F07;
– nel **rigo F09**, l'ammontare del costo di acquisto di materie prime e sussidiarie, semilavorati e merci, incluse le spese sostenute per le lavorazioni effettuate da terzi esterni all'impresa.
  Non si deve tener conto dei costi di acquisto relativi ai generi di monopolio, valori bollati e postali, marche assicurative e valori similari e ai generi soggetti a ricavo fisso (ad esempio, schede telefoniche, abbonamenti, biglietti e tessere per i mezzi pubblici, viacard, tessere e biglietti per parcheggi), nonché dei costi di acquisto relativi ai carburanti e ai beni commercializzati dai rivenditori in base a contratti estimatori di giornali, di libri e di periodici, anche su supporti audiovideomagnetici;
– nel **rigo F10,** l'ammontare dei costi relativi all'acquisto di beni e servizi strettamente correlati alla produzione dei ricavi che originano dall'attività di impresa esercitata.
  Non vanno considerati, ai fini della compilazione di questo rigo, i costi di tipo gestionale che riguardano il complessivo svolgimento dell'attività, quali, ad esempio, quelli relativi alle tasse di concessione governativa, alla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani e, in genere, alle imposte e tasse non direttamente correlate alla produzione dei ricavi.
  Per attività di produzione di servizi devono intendersi quelle aventi per contenuto prestazioni di fare, ancorché, per la loro esecuzione, siano impiegati beni, materie prime o materiali di consumo.
  A titolo esemplificativo, vanno considerate: le spese per i carburanti e i lubrificanti sostenute dalle imprese di autotrasporto di cose per conto di terzi, dagli agenti e rappresentanti di commercio e dai titolari di licenza per l'esercizio taxi; le spese per l'appalto di trasporti commissionati a terzi dalle imprese di autotrasporto; le spese per l'acquisto dei prodotti utilizzati dai barbieri e dai parrucchieri per lo svolgimento della loro attività (ad esempio, per il lavaggio e la cura dei capelli); i costi sostenuti per l'acquisto di materiale elettrico dagli installatori di impianti elettrici; i diritti pagati alla SIAE dai gestori delle sale da ballo; i costi sostenuti per l'acquisto dei diritti d'autore; i costi sostenuti per il pagamento delle scommesse e per il prelievo UNIRE dalle agenzie ippiche; le spese per i pedaggi autostradali sostenute dalle imprese di autotrasporto di cose per conto di terzi. Devono essere incluse nel rigo in oggetto anche le spese sostenute per prestazioni di terzi ai quali è appaltata, in tutto o in parte, la produzione del servizio.
  Le spese per consumi di energia vanno, di regola, computate nella determinazione del valore da indicare al rigo F13 "spese per acquisti di servizi". Tuttavia, qualora in contabilità le spese sostenute per il consumo di energia direttamente utilizzata nel processo produttivo siano state rilevate separatamente da quelle sostenute per l'energia non direttamente utilizzata nell'attività produttiva, le prime possono essere collocate in questo rigo. A titolo esemplificativo, nel caso in cui un'impresa utilizzi energia elettrica per "usi industriali" ed energia elettrica per "usi civili" e contabilizzi separatamente le menzionate spese, può inserire il costo per l'energia

ad uso industriale tra le spese da indicare nel rigo in oggetto;
– **nel rigo F11,** il valore dei beni strumentali ottenuto sommando:
a) il costo storico, comprensivo degli oneri accessori di diretta imputazione e degli eventuali contributi di terzi, dei beni materiali e immateriali, escluso l'avviamento, ammortizzabili ai sensi degli artt. 67 e 68 del TUIR, da indicare nel registro dei beni ammortizzabili o nel libro degli inventari ovvero nel registro degli acquisti tenuto ai fini IVA, al lordo degli ammortamenti, considerando le eventuali rivalutazioni a norma di legge effettuate prima dell'entrata in vigore delle disposizioni di cui agli artt. da 10 a 16 della legge 21 novembre 2000, n. 342;
b) il costo di acquisto sostenuto dal concedente per i beni acquisiti in dipendenza di contratti di locazione finanziaria, al netto dell'imposta sul valore aggiunto. A tal fine non assume alcun rilievo il prezzo di riscatto, anche successivamente all'esercizio dell'opzione di acquisto;
c) il valore normale al momento dell'immissione nell'attività dei beni acquisiti in comodato ovvero in dipendenza di contratti di locazione non finanziaria. In caso di affitto o usufrutto d'azienda, va considerato il valore attribuito ai beni strumentali nell'atto di affitto o di costituzione in usufrutto o, in mancanza, il loro valore normale determinato con riferimento al momento di stipula dell'atto.

ATTENZIONE
Si ricorda che, concluso il periodo transitorio disposto al paragrafo 12.3 della circolare n. 54/E del 13 giugno 2001, per la determinazione del valore dei beni strumentali vanno considerati i beni esistenti alla data di chiusura del periodo d'imposta (31 dicembre per i soggetti con periodo coincidente con l'anno solare). Ne deriva che non si tiene conto del valore dei beni ceduti, mentre va considerato l'intero valore dei beni acquisiti nel corso del periodo d'imposta. Non è, pertanto, più consentito l'utilizzo del criterio di determinazione del valore dei beni strumentali ragguagliando il valore di detti beni al periodo di possesso.

Nella determinazione del "Valore dei beni strumentali":
– non si tiene conto degli immobili, incluse le costruzioni leggere aventi il requisito della stabilità;
– va computato il valore dei beni il cui costo unitario non è superiore ad un milione di lire, pari a euro 516,46, ancorché gli stessi beni non siano stati rilevati nel registro dei beni ammortizzabili o nel libro degli inventari ovvero nel registro degli acquisti tenuto ai fini IVA;
– le spese relative all'acquisto di beni mobili adibiti promiscuamente all'esercizio dell'impresa ed all'uso personale o familiare vanno computate nella misura del 50 per cento;
– è possibile non tener conto del valore dei beni strumentali inutilizzati nel corso del periodo d'imposta a condizione che non siano state dedotte le relative quote di ammortamento.

Nell'ipotesi di imposta sul valore aggiunto totalmente indetraibile per effetto dell'opzione per la dispensa degli adempimenti prevista per le operazioni esenti dall'art. 36-bis del D.P.R. n. 633 del 1972 e in quella del pro-rata di detraibilità pari a zero secondo i criteri di cui all'art. 19-bis, dello stesso D.P.R. n. 633 del 1972, l'imposta sul valore aggiunto relativa alle singole operazioni di acquisto costituisce una componente del costo del bene cui afferisce. Con riferimento, invece, alle ipotesi di pro-rata di detraibilità dell'imposta sul valore aggiunto rilevante (cioè di valore positivo), tale onere non rileva ai fini della determinazione della voce in esame.
Si precisa, inoltre, che per la determinazione del "valore dei beni strumentali" si deve far riferimento alla nozione di costo di cui all'art. 76, comma 1, del TUIR.
Per i beni strumentali acquisiti nei periodi 1994 e 1995 i valori di cui alle lettere a) e b) sono ridotti, rispettivamente, del 10 e del 20 per cento. La riduzione è attribuita a tutti gli esercenti attività di impresa e, quindi, anche a coloro che di fatto non hanno fruito dell'agevolazione prevista dall'art. 3 del D.L. n. 357 del 1994 (quindi, ad esempio, anche alle imprese costituite dopo il 12 giugno 1994 o in relazione all'acquisto di beni usati).
– nel **rigo F12**, l'ammontare delle spese per prestazioni di lavoro e, in particolare:
1. le spese per prestazioni di lavoro, incluse quelle sostenute per i contributi e per i premi Inail, rese da lavoratori dipendenti a tempo pieno e a tempo parziale e dagli apprendisti che abbiano prestato l'attività per l'intero anno o per parte di esso, comprensive degli stipendi, salari e altri compensi in denaro o in natura, delle quote di indennità di quiescenza e previdenza maturate nell'anno, nonché delle partecipazioni agli utili, ad eccezione delle somme corrisposte ai lavoratori che hanno cessato l'attività, eventualmente dedotte in base al criterio di cassa;
2. le spese per altre prestazioni di lavoro, diverse da quelle di lavoro dipendente (cioè quelle sostenute per i lavoratori autonomi, i collaboratori coordinati e continuativi, ecc.), direttamente afferenti l'attività esercitata dal contribuente, comprensive delle quote di indennità di fine rapporto dei collaboratori coordinati e continuativi maturate nel periodo di imposta, ad eccezione delle somme corrisposte ai collaboratori che hanno cessato l'attività, eventualmente dedotte in base al criterio di cassa.

Si precisa, altresì, che vanno considerati nel computo delle spese per prestazioni di lavoro di cui ai punti precedenti anche i costi sostenuti per le trasferte effettuate fuori dal territorio comunale dai lavoratori dipendenti e dai titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa nel rispetto dei limiti stabiliti dall'art. 62, comma 1-ter, del TUIR.
In relazione ai criteri da adottare per la determinazione del valore da inserire nel rigo in esame si rileva, inoltre, che per prestazioni di lavoro direttamente afferenti all'attività svolta dal contribuente si devono intendere quelle rese dai prestatori al di fuori dell'esercizio di un'attività commerciale, a condizione che abbiano una diretta correlazione con l'attività svolta dal contribuente stesso e, quindi, una diretta influenza sulla capacità di produrre ricavi. Si considerano spese direttamente afferenti l'attività esercitata, ad esempio, quelle sostenute: da un'impresa edile per un progetto di ristrutturazione realizzato da un architetto; da un laboratorio di analisi per le prestazioni rese da un medico che effettua i prelievi; da un fabbricante di mobili per un progetto realizzato da un designer.
Non possono, invece, essere considerate spese direttamente afferenti all'attività quelle sostenute, ad esempio, per le prestazioni di un legale che ha assistito il contribuente per un procedimento giudiziario, né quelle sostenute per prestazioni rese nell'esercizio di un'attività d'impresa (pertanto non vanno considerate nel presente rigo, ad esempio, le provvigioni corrisposte dalle case mandanti agli agenti e rappresentanti di commercio). Si fa presente, infine, che non vanno computate nel valore da inserire nel rigo in esame le spese indicate al rigo F13 "Spese per acquisti di servizi" quali, ad esempio, quelle corrisposte ai professionisti per la tenuta della contabilità;
– nel **rigo F13**, l'ammontare delle spese sostenute per l'acquisto di servizi inerenti all'amministrazione; la tenuta della contabilità; il trasporto dei beni connesso all'acquisto o alla vendita; i premi di assicurazione relativi all'attività; i servizi telefonici, compresi quelli accessori; i consumi di energia; i carburanti, lubrificanti e simili destinati all'autotrazione.
Con riferimento a tale elencazione, da intendersi tassativa, si precisa che:
– le spese per l'acquisto di servizi inerenti all'amministrazione non includono le spese di pubblicità, le spese per imposte e tasse, nonché le spese per l'acquisto di beni, quali quelli di cancelleria. Rientrano, invece, in tali spese, ad esempio, le provvigioni attribuite dalle case mandanti agli agenti e rappresentanti di commercio e quelle attribuite dagli agenti di assicurazione ai propri subagenti. Sono, inoltre, compresi i compensi corrisposti agli amministratori non soci delle società di persone e agli amministratori delle società ed enti soggetti all'Irpeg;
– le spese di tenuta della contabilità includono quelle per la tenuta dei libri paga e

per la compilazione delle dichiarazioni fiscali; non comprendono, invece, quelle sostenute, ad esempio, per l'assistenza in sede contenziosa;
– le spese per il trasporto dei beni vanno considerate solo se non sono state comprese nel costo degli stessi beni quali oneri accessori;
– non si tiene conto dei premi riguardanti le assicurazioni obbligatorie per legge, ancorché l'obbligatorietà sia correlata all'esercizio dell'attività d'impresa (quali, ad esempio, i premi riguardanti l'assicurazione delle autovetture, comprendendo tra gli stessi, ai fini di semplificazione, oltre alla RCA, anche quelli per furto e incendio, e i premi Inail relativi all'imprenditore, e ai collaboratori familiari);
– tra i consumi di energia vanno comprese le spese sostenute nel periodo d'imposta per qualsiasi tipo di fonte energetica (energia elettrica, metano, gasolio, ecc) utilizzata per consentire lo svolgimento del processo produttivo, con esclusione delle spese per il riscaldamento dei locali;
– i costi relativi a carburanti e simili includono tutto ciò che serve per la trazione degli automezzi (benzina, gasolio, metano, gas liquido, ecc.).

Si precisa, a titolo esemplificativo, che non rientrano tra le spese in oggetto quelle di rappresentanza, di custodia, di manutenzione e riparazione e per viaggi e trasferte. Non si tiene conto, altresì, dei costi considerati per la determinazione del "Costo per la produzione dei servizi" da indicare al rigo F10;

– nel **rigo F14**, l'ammontare dei ricavi di cui alle lett. a) e b) del comma 1 dell'art. 53 del TUIR cioè dei corrispettivi di cessioni di beni e delle prestazioni di servizi alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa e dei corrispettivi delle cessioni di materie prime e sussidiarie, di semilavorati e di altri beni mobili, esclusi quelli strumentali, acquistati o prodotti per essere impiegati nella produzione.
I ricavi delle attività per le quali si percepiscono aggi o ricavi fissi non vanno compresi nel rigo in esame, ma vanno indicati nel rigo F15;
Non si deve tenere conto, invece:
  – dei ricavi derivanti dalla cessione di azioni o quote di partecipazione in società ed enti indicati alle lettere a), b) e d) del comma 1 dell'art. 87 del TUIR, comprese quelle non rappresentate da titoli, nonché di obbligazioni e di altri titoli in serie o di massa, che non costituiscono immobilizzazioni finanziarie, anche se non rientrano tra i beni al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa;
  – delle indennità conseguite a titolo di risarcimento, anche in forma assicurativa, per la perdita o il danneggiamento di beni da cui originano ricavi;
  – degli aggi conseguiti dai rivenditori di generi di monopolio, valori bollati e postali, marche assicurative e valori similari, indipendentemente dal regime di contabilità adottato;
  – dei ricavi derivanti dall'affitto di un ramo d'azienda, ovvero, da attività di vendita di generi soggetti a ricavo fisso (ad esempio: la gestione di ricevitorie totocalcio, totogol, totip, totosei; la vendita di schede telefoniche, abbonamenti, biglietti e tessere per i mezzi pubblici, viacard, tessere e biglietti per parcheggi; la gestione di concessionarie superenalotto, enalotto, lotto);
  – dei ricavi conseguiti per la vendita dei carburanti e dai rivenditori in base a contratti estimatori di giornali, di libri e di periodici anche su supporti audiovideomagnetici.

Non vanno, altresì, presi in considerazione gli altri componenti positivi che concorrono a formare il reddito, compresi i proventi conseguiti in sostituzione di redditi derivanti dall'esercizio di attività di impresa e le indennità conseguite, anche in forma assicurativa, per il risarcimento dei danni consistenti nella perdita dei citati redditi, con esclusione dei danni dipendenti da invalidità permanente o da morte.
Nell'apposito campo interno, va indicato l'ammontare dei ricavi dichiarati ai fini dell'adeguamento agli studi di settore qualora il contribuente intenda avvalersi delle disposizioni previste dall'articolo 10, della legge 8 maggio 1998, n. 146;

– nel **rigo F15**, l'ammontare degli aggi conseguiti dai rivenditori di generi di monopolio, valori bollati e postali, marche assicurative e valori similari, indipendentemente dal regime di contabilità adottato e dei proventi derivanti dalla vendita di generi soggetti a ricavo fisso (ad esempio, dalla gestione di ricevitorie totocalcio, totogol, totip, totosei; dalla vendita di schede telefoniche, abbonamenti, biglietti e tessere per i mezzi pubblici, viacard, tessere e biglietti per parcheggi; dalla gestione di concessionarie superenalotto, enalotto, lotto) nonché dei ricavi conseguiti per la vendita dei carburanti e dai rivenditori in base a contratti estimatori di giornali, di libri e di periodici, anche su supporti audiovideomagnetici. Si precisa che i ricavi da indicare in questo rigo vanno considerati per l'entità dell'aggio percepito e del ricavo al netto del prezzo corrisposto al fornitore dei beni, indipendentemente dalle modalità con cui tali ricavi sono stati contabilizzati.

ATTENZIONE
Nell'apposito campo interno, va barrata la casella "Annotazione distinta per costi relativi ad aggi e ricavi fissi" qualora il contribuente sia in grado di individuare tutti i costi afferenti le attività per le quali si conseguono aggi o ricavi fissi e di compilare il presente modello escludendo tali costi da quelli indicati nei precedenti righi.
Se il contribuente non ha la possibilità di individuare i costi direttamente afferenti alle attività per le quali ha conseguito aggi o ricavi fissi, il software GERICO (in presenza di casella non barrata) provvederà a calcolare la quota parte dei costi che fa riferimento a tale attività per neutralizzarne l'effetto ai fini dell'applicazione degli studi di settore nei confronti delle attività diverse da quelle per le quali si sono conseguiti aggi e ricavi fissi.

– nel **rigo F16**, l'ammontare degli altri proventi considerati ricavi, diversi da quelli di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 dell'art. 53 del TUIR, evidenziando nell'apposito spazio quelli di cui alla lett. d) del menzionato comma 1 dell'art. 53 (indennità conseguite a titolo di risarcimento, anche in forma assicurativa, per la perdita o il danneggiamento di beni da cui originano ricavi);

Imposta sul valore aggiunto

– nel **rigo F17**, barrando la relativa casella, l'esenzione dall'IVA;
– nel **rigo F18,** ai sensi dell'art. 20 del D.P.R. n. 633/72, l'ammontare complessivo delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi effettuate nell'anno, registrate o soggette a registrazione, tenendo conto delle variazioni di cui all'art. 26 del citato decreto;
– nel **rigo F19**, l'ammontare delle altre operazioni, effettuate nell'anno 2001, che hanno dato luogo a ricavi dichiarati ai fini delle imposte sui redditi, quali:
  – operazioni "fuori campo di applicazione" dell'IVA (ad es.: artt. 2, ultimo comma, 3, 4° comma, 7 e 74, 1° comma del D.P.R. n. 633/72);
  – operazioni non soggette a dichiarazione di cui agli artt. 36 bis e 74, 6° comma, del D.P.R. n. 633/72;
– nel **rigo F20**, l'ammontare complessivo dell'IVA sulle operazioni imponibili;
– nel **rigo F21**, l'ammontare complessivo dell'IVA relativa alle operazioni di intrattenimento di cui all'art. 74, 6° comma, del D.P.R. n. 633/72 (al lordo delle detrazioni);
– nel **rigo F22**, l'ammontare complessivo dell'IVA relativa:
  – alle cessioni di beni ammortizzabili;
  – ai passaggi interni di beni e servizi tra attività separate di cui all'art. 36, ultimo comma, del D.P.R. n. 633/72;
  – ai vari regimi speciali per i quali risulta detraibile forfetariamente (ad esempio: intrattenimenti, spettacoli viaggianti, agricoltura, agriturismo, ecc.).

14. QUADRO X - ALTRE INFORMAZIONI RILEVANTI AI FINI DELL'APPLICAZIONE DEGLI STUDI DI SETTORE

Nel quadro X possono essere fornite ulteriori informazioni rilevanti ai fini dell'applicazione dello studio di settore.
I contribuenti che non risultano congrui hanno, infatti, la facoltà di rettificare il peso di alcune variabili per le quali la Commissione di esperti che ha validato gli studi di settore ha introdotto

un correttivo. Tale correttivo consente di verificare se l'eventuale differenza tra l'ammontare dei ricavi contabilizzati e quello risultante dalla applicazione dello studio di settore derivi, in tutto o in parte, dal peso attribuito alle variabili considerate in misura tale da non consentire un'esatta rappresentazione della realtà economica delle imprese interessate. I contribuenti possono in tal modo segnalare che la non congruità deriva dalla particolare rilevanza che tali variabili hanno assunto nella determinazione dei ricavi presunti evitando, così, su tali questioni il contraddittorio con l'Amministrazione finanziaria. Ad esempio, la variabile "spese sostenute per il lavoro prestato dagli apprendisti" non viene più presa in considerazione da GE.RI.CO. per il valore contabile indicato nei quadri dei modelli di dichiarazione dei redditi, ma per il minor importo che risulta dalla applicazione del correttivo.
Nessuna segnalazione deve essere effettuata, naturalmente, dai contribuenti che risultano congrui.
Si fa presente che i dati contabili da prendere a base per il calcolo delle riduzioni devono essere forniti tenendo conto delle eventuali variazioni fiscali determinate dall'applicazione di disposizioni tributarie (ad esempio: l'ammontare complessivo del valore degli autoveicoli e l'ammontare complessivo del costo dei carburanti e lubrificanti).

ATTENZIONE
Il software GE.RI.CO. contiene le funzioni di applicazione per l'esecuzione dei calcoli che vanno effettuati per determinare l'entità delle riduzioni. Ne deriva che, anche nella ipotesi in cui è prevista l'applicazione di tali riduzioni, il quadro degli elementi contabili va compilato con l'indicazione dei valori al lordo delle riduzioni. Ad esempio, in presenza di spese per apprendisti per lire 20.000.000, pari a euro 10.329,14, e di spese per lavoro dipendente ed altre prestazioni diverse da lavoro dipendente e afferenti l'attività d'impresa per lire 50.000.000, pari a euro 25.822,84, nel rigo F12 del quadro degli elementi contabili andrà indicato l'importo complessivo di lire 70.000.000, pari a euro 36.151,98, al lordo della riduzione spettante a seguito dell'applicazione del correttivo per gli apprendisti.
I contribuenti che intendono avvalersi della riduzione in questione devono indicare:
– nel **rigo X01**, l'ammontare totale delle spese sostenute per il lavoro prestato dagli apprendisti;
– nel **rigo X02**, l'importo determinato applicando all'ammontare delle spese sostenute per il lavoro prestato dagli apprendisti, indicato al rigo X01, la formula indicata nella tabella n. 1.

15. QUADRO Z - DATI COMPLEMENTARI

Nel quadro Z vanno indicati ulteriori dati utili per l'aggiornamento dello studio di settore.
In particolare, indicare:

Lavoro interinale/distacco

– nel **rigo Z01**, con riferimento ai dipendenti che svolgono attività a tempo pieno, nella **prima colonna**, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale utilizzato ai sensi della legge 24 giugno 1997, n. 196 (lavoratori "temporanei"), nella **seconda colonna**, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale utilizzato dall'impresa distaccataria, nella **terza colonna**, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale distaccato presso altre imprese. Al riguardo, si precisa che tale rigo va compilato solo se nel quadro A del presente modello "Personale addetto all'attività", è stato richiesto esclusivamente il numero totale delle giornate retribuite riferibili al complesso dei lavoratori dipendenti (senza distinzione di qualifica) che svolgono attività a tempo pieno;
– nei **righi** da **Z02** a **Z06**, con riferimento alle qualifiche individuate, nella **prima colonna** dei righi da Z02 a Z04 e Z06, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale utilizzato ai sensi della legge 24 giugno 1997, n. 196 (lavoratori "temporanei"), nella **seconda colonna**, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale utilizzato dall'impresa distaccataria, nella **terza colonna**, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale distaccato presso altre imprese. Al riguardo, si precisa che i dati richiesti in tali righi vanno forniti solo se nel quadro A del presente modello "Personale addetto all'attività", è stato richiesto il numero delle giornate retribuite distintamente per ciascuna qualifica individuata. In tale ipotesi, non deve essere compilato il rigo Z01;
– nel **rigo Z07**, con riferimento ai lavoratori dipendenti a tempo parziale, nella **prima colonna**, il numero di giornate retribuite relativamente al personale utilizzato ai sensi della legge 24 giugno 1997, n. 196 (lavoratori "temporanei"), nella **seconda colonna**, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale utilizzato dall'impresa distaccataria, nella **terza colonna**, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale distaccato presso altre imprese;
– nel **rigo Z08**, con riferimento agli apprendisti, nella **seconda colonna**, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale utilizzato dall'impresa distaccataria, nella **terza colonna**, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale distaccato presso altre imprese;
– nel **rigo Z09**, con riferimento agli assunti con contratto a termine, nella **prima colonna**, il numero di giornate retribuite relativamente al personale utilizzato ai sensi della legge 24 giugno 1997, n. 196 (lavoratori "temporanei"), nella **seconda colonna**, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale utilizzato dall'impresa distaccataria, nella **terza colonna**, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale distaccato presso altre imprese;
– nel **rigo Z10**, con riferimento al personale utilizzato ai sensi della legge 24 giugno 1997, n. 196 (lavoratori "temporanei"), nel **primo campo**, le spese complessivamente addebitate dall'impresa fornitrice del lavoro e, nel **secondo campo**, la quota di costo rimborsata a titolo di retribuzione e contribuzione;
– nel **rigo Z11**, con esclusivo riferimento all'impresa distaccataria, il costo sostenuto dalla distaccante e riaddebitato alla distaccataria;
– nel **rigo Z12**, con esclusivo riferimento all'impresa distaccante, il costo sostenuto e riaddebitato alla distaccataria;

Altri dati

– nel **rigo Z13**, l'ammontare complessivo dei compensi corrisposti a terzi per prestazioni e servizi direttamente afferenti l'attività esercitata. Vanno compresi, ad esempio, i compensi corrisposti per prestazioni di lavoro autonomo non esercitate abitualmente di cui all'art. 81, comma 1, lett. l), del Tuir. Si precisa che devono essere inclusi i compensi corrisposti a società di servizi come corrispettivo di una pluralità di prestazioni direttamente correlate all'attività svolta dall'impresa non direttamente evidenziate in fattura;
– nel **rigo Z14**, l'ammontare delle spese complessivamente sostenute per tutti i collaboratori coordinati e continuativi che, nell'anno 2001, hanno prestato la loro attività per l'impresa interessata alla compilazione del modello, a prescindere dalla durata del rapporto di collaborazione e dalla sussistenza dello stesso alla data del 31 dicembre 2001;

Opere d'arte

– nei **righi** da **Z15** a **Z17**, barrando la relativa casella, le opere d'arte prodotte fino all'anno 1950, dal 1950 al 1980 e dal 1980 ai contemporanei.

TABELLA 1 - *Apprendisti*

La formula di riduzione del peso degli apprendisti è la seguente:

% app = 30% x (TriTot - Tri1)/TriTot + (TriTot - Tri12)/TriTot)/2

dove:

TriTot è pari al numero di trimestri della durata del contratto di apprendistato;

Tri1 è pari al numero di trimestri di apprendistato complessivamente effettuati alla data del 1 gennaio 2001 (Tri1 vale zero in caso di inizio del contratto di apprendistato nel corso dell'anno 2001);

Tri12 è pari al numero di trimestri di apprendistato complessivamente effettuati alla data del 31 dicembre 2001 (Tri12 sarà pari a TriTot in caso di fine del contratto di apprendistato nel corso dell'anno 2001).

ESEMPIO 1

Un artigiano ha un apprendista con un contratto di 1 anno e mezzo iniziato in data 1/12/2000 a cui corrisponde la spesa per lavoro dipendente pari a L. 20.000.000 pari a euro 10.329,14:

TriTot 6 trimestri
Tri1 0 trimestri
Tri12 4 trimestri

$$\textbf{\% app} = 30\% \times \frac{\left(\frac{(6-0)}{6} + \frac{(6-4)}{6}\right)}{2} = \textbf{20\%}$$

La spesa per il lavoro dell'apprendista da utilizzare nella stima del ricavo sarà pari a L. 16.000.000 pari a euro 8.263,31.

ESEMPIO 2

Un artigiano ha un apprendista con un contratto di 3 anni e mezzo iniziato in data 1/8/99 a cui corrisponde la spesa per lavoro dipendente pari a L. 20.000.000 pari a euro 10.329,14:

TriTot 14 trimestri
Tri1 5 trimestri
Tri12 9 trimestri

$$\textbf{\% app} = 30\% \times \frac{\left(\frac{(14-5)}{14} + \frac{(14-9)}{14}\right)}{2} = \textbf{15\%}$$

La spesa per il lavoro dell'apprendista da utilizzare nella stima del ricavo sarà pari a L. 17.000.000 pari a euro 8.779,77.

ESEMPIO 3

Un artigiano ha un apprendista con un contratto di 5 anni iniziato in data 1/5/2001 a cui corrisponde la spesa per lavoro dipendente pari a L. 20.000.000 pari a euro 10.329,14:

TriTot 20 trimestri
Tri1 0 trimestri
Tri12 2 trimestri

$$\textbf{\% app} = 30\% \times \frac{\left(\frac{(20-0)}{20} + \frac{(20-2)}{20}\right)}{2} = \textbf{28,5\%}$$

La spesa per il lavoro dell'apprendista da utilizzare nella stima del ricavo sarà pari a L. 14.300.000 pari a euro 7.385,33.

La formula riduce il peso dell'apprendista nella stima del ricavo in modo decrescente rispetto al periodo di apprendistato complessivamente effettuato.

Minore è il periodo di apprendistato effettuato, maggiore sarà la percentuale di sconto.

ESEMPIO DI APPLICAZIONE: DURATA DEL CONTRATTO DI APPRENDISTATO 6 TRIMESTRI

Data di inizio del contratto di apprendistato	Trimestri di Apprendistato complessivamente effettuati al 1/1/2001	Trimestri di Apprendistato complessivamente effettuati al 31/12/2001	% di riduzione del peso degli apprendisti nella stima del ricavo
01/12/2001	0	0	30,0%
01/10/2001	0	1	27,5%
01/06/2001	0	2	25,0%
01/04/2001	0	3	22,5%
01/01/2001	0	4	20,0%
01/10/2000	1	5	15,0%
01/06/2000	2	6	10,0%
01/04/2000	3	6	7,5%
01/01/2000	4	6	5,0%
01/10/1999	5	6	2,5%

CODICE FISCALE

LIRE

NUMERO PROGRESSIVO UNITÀ DI VENDITA

52.48.6 Commercio al dettaglio di oggetti d'arte, di culto e di decorazione

QUADRO A Personale addetto all'attività

		Numero giornate retribuite
A01	Dipendenti a tempo pieno	
A02	Dipendenti a tempo parziale	
A03	Apprendisti	
A04	Assunti con contratto di formazione e lavoro o a termine e lavoranti a domicilio	

		Numero	Percentuale di lavoro prestato
A05	Collaboratori coordinati e continuativi che prestano attività prevalentemente nell'impresa		
A06	Collaboratori coordinati e continuativi diversi da quelli di cui al rigo precedente		
A07	Collaboratori dell'impresa familiare e coniuge dell'azienda coniugale		
A08	Familiari diversi da quelli di cui al rigo precedente che prestano attività nell'impresa		
A09	Associati in partecipazione che apportano lavoro prevalentemente nell'impresa		
A10	Associati in partecipazione diversi da quelli di cui al rigo precedente		
A11	Soci con occupazione prevalente nell'impresa		
A12	Soci diversi da quelli di cui al rigo precedente		
A13	Amministratori non soci		

QUADRO B Unità locale destinata all'attività di vendita

B01	Anno di inizio dell'attività nell'unità locale		
B02	Comune		
B03	Provincia		
B04	Potenza impegnata		Kw
B05	Locali per la vendita e l'esposizione interna della merce		Mq
B06	Locali destinati a magazzino		Mq
B07	Locali destinati a laboratorio		Mq
B08	Locali destinati ad uffici		Mq
B09	Esposizione fronte strada (vetrine)		Metri lineari
B10	Scaffalature interne		Metri lineari
B11	Anno in cui è stato effettuato l'ultimo rinnovo degli arredi		
B12	Giorni di apertura nell'anno		Numero
B13	Orario giornaliero di apertura (1 = fino a 8 ore; 2 = fino a 12 ore; 3 = più di 12 ore)		
B14	Aperture domenicali		Numero
B15	Apertura stagionale (1 = fino a 3 mesi; 2 = fino a 6 mesi; 3 = fino a 9 mesi)		
B16	Localizzazione (1 = autonoma; 2 = esercizio inserito in centro commerciale al dettaglio; 3 = in altre strutture)		
B17	Spese sostenute per beni e/o servizi comuni in caso di localizzazione non autonoma	.000	
B18	Ubicazione nel centro storico		Barrare la casella
B19	Ubicazione in prossimità di un luogo di culto		Barrare la casella
B20	Galleria d'arte		Barrare la casella

Strutture non annesse all'unità locale destinata alla vendita

B21	Locali destinati a magazzini e/o depositi		Mq
B22	Locali destinati ad uffici		Mq
B23	Locali destinati a laboratorio		Mq
B24	Locali destinati a spazi espositivi		Mq

CODICE FISCALE

LIRE

NUMERO PROGRESSIVO UNITÀ DI VENDITA

QUADRO D
Elementi specifici dell'attività

Tipologia clientela

		Percentuale sui ricavi
D01	Privati	%
D02	Società, imprese ed enti pubblici/privati	%
D03	Istituti religiosi, parrocchie, etc.	%
D04	Altri	%
		TOT = 100%

Tipologia di vendita

D05	Tipologia vendita (1 = assistita; 2 = self-service; 3 = mista)	
D06	Vendita per corrispondenza	Barrare la casella
D07	Vendita tramite aste	Barrare la casella

Tipologia di attività

		Percentuale sui ricavi
D08	Vendita di oggetti di culto	%
D09	Vendita di oggetti di antiquariato	%
D10	Vendita di oggetti d'arte non di antiquariato	%
D11	Restauro	%
D12	Realizzazione artigianale di oggetti	%
D13	Altro	%
		TOT = 100%

Prodotti venduti

		Percentuale sui ricavi
D14	Arredi liturgici ed elementi decorativi (calici, ostensori, intarsi in legno, bronzo, ferro ed altri materiali per addobbo, lavorazioni artigianali in ceramica ed altri materiali, etc.)	%
D15	Abiti talari e paramenti sacri	%
D16	Immagini ed oggetti di culto (santini, stampe religiose, icone, statuine, presepi, crocifissi, etc.) - in materiale prezioso	%
D17	Immagini ed oggetti di culto (santini, stampe religiose, icone, statuine, presepi, crocifissi, etc.) - in altro materiale	%
D18	Gadget e oggetti ricordo	%
D19	Sculture/quadri	%
D20	Gioielli	%
D21	Oggetti artistici non di culto in materiale prezioso	%
D22	Mobili e arredi di antiquariato	%
D23	Altro	%
		TOT = 100%

Servizi offerti

D24	Servizio di consegna a domicilio o di spedizione	Barrare la casella
D25	Servizio di personalizzazione oggetti (arredi su misura, sartoria, allestimenti, incisioni, etc.)	Barrare la casella

Altri dati

D26	Pagamenti effettuati dalla clientela mediante carte di credito o altri sistemi di pagamento POS	%
D27	Percentuale dei ricavi tramiste asta	%
D28	Percentuale dei ricavi per vendite per corrispondenza	%
D29	Provvigioni percepite per la vendita di oggetti di terzi	.000
D30	Giorni di partecipazione a manifestazioni straordinarie (fiere, mercatini, ecc.)	Numero

(segue)

UNICO 2002
Studi di settore
AGENZIA DELLE ENTRATE
Modello **SM32U**

CODICE FISCALE

LIRE

NUMERO PROGRESSIVO UNITÀ DI VENDITA

(segue)

QUADRO D
Elementi specifici dell'attività

Modalità di acquisto

		Percentuale sul totale degli acquisti
D31	Da commercianti all'ingrosso	%
D32	Da importatori	%
D33	Da produttori	%
D34	Tramite gruppi di acquisto, unioni volontarie, consorzi, cooperative, affiliante	%
D35	Tramite asta	%
D36	Da privati	%
		TOT = 100%

Modalità organizzativa

D37	In proprio	Barrare la casella
D38	Associato a gruppo di acquisto e/o a unione volontaria	Barrare la casella
D39	In franchising/affiliato	Barrare la casella

Costi e spese specifici

D40	Costi e spese addebitati da gruppi d'acquisto, franchisor, affiliante per voci diverse dall'acquisto delle merci	.000
D41	Costi di acquisto da terzi per allestimenti, installazioni, personalizzazioni, etc.	.000
D42	Spese di assicurazione della merce	.000
D43	Spese di pubblicità, propaganda e rappresentanza	.000

Mezzi di trasporto

D44	Autovetture	Numero	
D45	Autoveicoli per trasporto promiscuo	Numero	Portata in quintali
D46	Autocarri	Numero	Portata in quintali
D47	Motocicli	Numero	
D48	Motoveicoli per trasporto promiscuo	Numero	Portata in quintali
D49	Motocarri	Numero	Portata in quintali
D50	Spese per servizi integrativi o sostitutivi dei mezzi propri		.000

QUADRO E
Beni strumentali

E01	Impianto di allarme	Barrare la casella
E02	Impianto di aria condizionata	Barrare la casella
E03	Computers collegati in rete	Numero
E04	Casseforti/armadi blindati	Capacità in metri cubi

pagina 3

CODICE FISCALE

LIRE

NUMERO PROGRESSIVO UNITÀ DI VENDITA

QUADRO F Elementi contabili

Imposte sui redditi

F01	Esistenze iniziali relative a merci, prodotti finiti, materie prime e sussidiarie, semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale		.000
F02	Esistenze iniziali relative a prodotti finiti		.000
F03	Esistenze iniziali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale		.000
F04	Esistenze iniziali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale di cui all'art. 60, comma 5, del TUIR		.000
F05	Rimanenze finali relative a merci, prodotti finiti, materie prime e sussidiarie, semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale		.000
F06	Rimanenze finali relative a prodotti finiti		.000
F07	Rimanenze finali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale		.000
F08	Rimanenze finali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale di cui all'art. 60, comma 5, del TUIR		.000
F09	Costi per l'acquisto di materie prime, sussidiarie, semilavorati e merci		.000
F10	Costo per la produzione di servizi		.000
F11	Valore dei beni strumentali		.000
F12	Spese per lavoro dipendente e per altre prestazioni diverse da lavoro dipendente afferenti l'attività dell'impresa		.000
F13	Spese per acquisti di servizi		.000
F14	Ricavi di cui alle lettere *a)* e *b)* del comma 1 dell'art. 53 del TUIR adeguamento da studi di settore	.000	.000
F15	Aggi e proventi derivanti dalla vendita di generi soggetti a ricavo fisso annotazione distinta per costi relativi ad aggi e ricavi fissi	Barrare la casella	.000
F16	Altri proventi considerati ricavi di cui all'art. 53, comma 1, lettera d) del Tuir	.000	.000

Imposta sul valore aggiunto

F17	Esenzione IVA	Barrare la casella
F18	Volume d'affari	.000
F19	Altre operazioni sempre che diano luogo a ricavi quali operazioni fuori campo (art. 2, u.c., art. 3, 4° c., art. 7 e art. 74, 1° c. del D.P.R. 633/72); operazioni non soggette a dichiarazione (art. 36-bis e art. 74, 6° c., del D.P.R. 633/72)	.000
F20	IVA sulle operazioni imponibili	.000
F21	IVA sulle operazioni di intrattenimento	.000
F22	Altra IVA (IVA sulle cessioni dei beni ammortizzabili + IVA sui passaggi interni + IVA detraibile forfettariamente)	.000

QUADRO X Altre informazioni rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore

X01	Spese per le prestazioni di lavoro degli apprendisti	.000
X02	Ammontare delle spese di cui al rigo X01 utilizzate ai fini del calcolo	.000

Modello **SM32U**

CODICE FISCALE

LIRE

NUMERO PROGRESSIVO UNITÀ DI VENDITA

QUADRO Z
Dati complementari

	Lavoro interinale/distacco	Numero giornate Lavoratori interinali	Numero giornate Personale utilizzato dall'impresa distaccataria	Numero giornate Personale distaccato presso altre imprese
Z01	Dipendenti a tempo pieno			
Z02	di cui dirigenti			
Z03	di cui quadri			
Z04	di cui impiegati			
Z05	di cui operai generici			
Z06	di cui operai specializzati			
Z07	Dipendenti a tempo parziale			
Z08	Apprendisti			
Z09	Assunti con contratto a termine			

Z10 Spese (lavoro interinale) .000 di cui oneri retributivi e contributivi .000

Personale utilizzato dall'impresa distaccataria

Z11 Costo sostenuto dalla distaccante, riaddebitato alla distaccataria .000

Personale distaccato presso altre imprese

Z12 Costo sostenuto e riaddebitato alla distaccataria .000

Altri dati

Z13 Compensi corrisposti a terzi per prestazioni direttamente afferenti l'attività .000

Z14 Spese per i collaboratori coordinati e continuativi .000

Opere d'arte

Z15 Produzione fino all'anno 1950 Barrare la casella

Z16 Produzione dal 1950 al 1980 Barrare la casella

Z17 Produzione dal 1980 ai contemporanei Barrare la casella

Asseverazione

Riservato al C.A.F. o al professionista (art. 35 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241 e successive modificazioni)

Codice fiscale del responsabile del C.A.F. o del professionista Firma

pagina 5

52.48.6 Commercio al dettaglio di oggetti d'arte, di culto e di decorazione

QUADRO A
Personale addetto all'attività

		Numero giornate retribuite
A01	Dipendenti a tempo pieno	
A02	Dipendenti a tempo parziale	
A03	Apprendisti	
A04	Assunti con contratto di formazione e lavoro o a termine e lavoranti a domicilio	

		Numero	Percentuale di lavoro prestato
A05	Collaboratori coordinati e continuativi che prestano attività prevalentemente nell'impresa		
A06	Collaboratori coordinati e continuativi diversi da quelli di cui al rigo precedente		
A07	Collaboratori dell'impresa familiare e coniuge dell'azienda coniugale		
A08	Familiari diversi da quelli di cui al rigo precedente che prestano attività nell'impresa		
A09	Associati in partecipazione che apportano lavoro prevalentemente nell'impresa		
A10	Associati in partecipazione diversi da quelli di cui al rigo precedente		
A11	Soci con occupazione prevalente nell'impresa		
A12	Soci diversi da quelli di cui al rigo precedente		
A13	Amministratori non soci		

QUADRO B
Unità locale destinata all'attività di vendita

B01	Anno di inizio dell'attività nell'unità locale		
B02	Comune		
B03	Provincia		
B04	Potenza impegnata		Kw
B05	Locali per la vendita e l'esposizione interna della merce		Mq
B06	Locali destinati a magazzino		Mq
B07	Locali destinati a laboratorio		Mq
B08	Locali destinati ad uffici		Mq
B09	Esposizione fronte strada (vetrine)		Metri lineari
B10	Scaffalature interne		Metri lineari
B11	Anno in cui è stato effettuato l'ultimo rinnovo degli arredi		
B12	Giorni di apertura nell'anno		Numero
B13	Orario giornaliero di apertura (1 = fino a 8 ore; 2 = fino a 12 ore; 3 = più di 12 ore)		
B14	Aperture domenicali		Numero
B15	Apertura stagionale (1 = fino a 3 mesi; 2 = fino a 6 mesi; 3 = fino a 9 mesi)		
B16	Localizzazione (1 = autonoma; 2 = esercizio inserito in centro commerciale al dettaglio; 3 = in altre strutture)		
B17	Spese sostenute per beni e/o servizi comuni in caso di localizzazione non autonoma	,00	
B18	Ubicazione nel centro storico		Barrare la casella
B19	Ubicazione in prossimità di un luogo di culto		Barrare la casella
B20	Galleria d'arte		Barrare la casella

Strutture non annesse all'unità locale destinata alla vendita

B21	Locali destinati a magazzini e/o depositi		Mq
B22	Locali destinati ad uffici		Mq
B23	Locali destinati a laboratorio		Mq
B24	Locali destinati a spazi espositivi		Mq

pagina 1

EURO

NUMERO PROGRESSIVO UNITÀ DI VENDITA

QUADRO D Elementi specifici dell'attività

Tipologia clientela

		Percentuale sui ricavi
D01	Privati	%
D02	Società, imprese ed enti pubblici/privati	%
D03	Istituti religiosi, parrocchie, etc.	%
D04	Altri	%
		TOT = 100%

Tipologia di vendita

D05	Tipologia vendita (1 = assistita; 2 = self-service; 3 = mista)	
D06	Vendita per corrispondenza	Barrare la casella
D07	Vendita tramite aste	Barrare la casella

Tipologia di attività

		Percentuale sui ricavi
D08	Vendita di oggetti di culto	%
D09	Vendita di oggetti di antiquariato	%
D10	Vendita di oggetti d'arte non di antiquariato	%
D11	Restauro	%
D12	Realizzazione artigianale di oggetti	%
D13	Altro	%
		TOT = 100%

Prodotti venduti

		Percentuale sui ricavi
D14	Arredi liturgici ed elementi decorativi (calici, ostensori, intarsi in legno, bronzo, ferro ed altri materiali per addobbo, lavorazioni artigianali in ceramica ed altri materiali, etc.)	%
D15	Abiti talari e paramenti sacri	%
D16	Immagini ed oggetti di culto (santini, stampe religiose, icone, statuine, presepi, crocifissi, etc.) - in materiale prezioso	%
D17	Immagini ed oggetti di culto (santini, stampe religiose, icone, statuine, presepi, crocifissi, etc.) - in altro materiale	%
D18	Gadget e oggetti ricordo	%
D19	Sculture/quadri	%
D20	Gioielli	%
D21	Oggetti artistici non di culto in materiale prezioso	%
D22	Mobili e arredi di antiquariato	%
D23	Altro	%
		TOT = 100%

Servizi offerti

D24	Servizio di consegna a domicilio o di spedizione	Barrare la casella
D25	Servizio di personalizzazione oggetti (arredi su misura, sartoria, allestimenti, incisioni, etc.)	Barrare la casella

Altri dati

D26	Pagamenti effettuati dalla clientela mediante carte di credito o altri sistemi di pagamento POS	%
D27	Percentuale dei ricavi tramiste asta	%
D28	Percentuale dei ricavi per vendite per corrispondenza	%
D29	Provvigioni percepite per la vendita di oggetti di terzi	,00
D30	Giorni di partecipazione a manifestazioni straordinarie (fiere, mercatini, ecc.)	Numero

(segue)

UNICO 2002
Studi di settore
AGENZIA DELLE ENTRATE
Modello **SM32U**

CODICE FISCALE

EURO

NUMERO PROGRESSIVO UNITÀ DI VENDITA

(segue)

QUADRO D Elementi specifici dell'attività

	Modalità di acquisto	Percentuale sul totale degli acquisti
D31	Da commercianti all'ingrosso	%
D32	Da importatori	%
D33	Da produttori	%
D34	Tramite gruppi di acquisto, unioni volontarie, consorzi, cooperative, affiliante	%
D35	Tramite asta	%
D36	Da privati	%
		TOT = 100%

	Modalità organizzativa	
D37	In proprio	Barrare la casella
D38	Associato a gruppo di acquisto e/o a unione volontaria	Barrare la casella
D39	In franchising/affiliato	Barrare la casella

	Costi e spese specifici	
D40	Costi e spese addebitati da gruppi d'acquisto, franchisor, affiliante per voci diverse dall'acquisto delle merci	,00
D41	Costi di acquisto da terzi per allestimenti, installazioni, personalizzazioni, etc.	,00
D42	Spese di assicurazione della merce	,00
D43	Spese di pubblicità, propaganda e rappresentanza	,00

	Mezzi di trasporto		
D44	Autovetture	Numero	
D45	Autoveicoli per trasporto promiscuo	Numero	Portata in quintali
D46	Autocarri	Numero	Portata in quintali
D47	Motocicli	Numero	
D48	Motoveicoli per trasporto promiscuo	Numero	Portata in quintali
D49	Motocarri	Numero	Portata in quintali
D50	Spese per servizi integrativi o sostitutivi dei mezzi propri	,00	

QUADRO E Beni strumentali

E01	Impianto di allarme	Barrare la casella
E02	Impianto di aria condizionata	Barrare la casella
E03	Computers collegati in rete	Numero
E04	Casseforti/armadi blindati	Capacità in metri cubi

pagina 3

EURO

NUMERO PROGRESSIVO UNITÀ DI VENDITA

QUADRO F Elementi contabili

Imposte sui redditi

F01	Esistenze iniziali relative a merci, prodotti finiti, materie prime e sussidiarie, semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale		,00
F02	Esistenze iniziali relative a prodotti finiti		,00
F03	Esistenze iniziali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale		,00
F04	Esistenze iniziali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale di cui all'art. 60, comma 5, del TUIR		,00
F05	Rimanenze finali relative a merci, prodotti finiti, materie prime e sussidiarie, semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale		,00
F06	Rimanenze finali relative a prodotti finiti		,00
F07	Rimanenze finali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale		,00
F08	Rimanenze finali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale di cui all'art. 60, comma 5, del TUIR		,00
F09	Costi per l'acquisto di materie prime, sussidiarie, semilavorati e merci		,00
F10	Costo per la produzione di servizi		,00
F11	Valore dei beni strumentali		,00
F12	Spese per lavoro dipendente e per altre prestazioni diverse da lavoro dipendente afferenti l'attività dell'impresa		,00
F13	Spese per acquisti di servizi		,00
F14	Ricavi di cui alle lettere *a)* e *b)* del comma 1 dell'art. 53 del TUIR adeguamento da studi di settore	,00	,00
F15	Aggi e proventi derivanti dalla vendita di generi soggetti a ricavo fisso annotazione distinta per costi relativi ad aggi e ricavi fissi	Barrare la casella	,00
F16	Altri proventi considerati ricavi di cui all'art. 53, comma 1, lettera d) del Tuir	,00	,00

Imposta sul valore aggiunto

F17	Esenzione IVA		Barrare la casella
F18	Volume d'affari		,00
F19	Altre operazioni sempre che diano luogo a ricavi quali operazioni fuori campo (art. 2, u.c., art. 3, 4° c., art. 7 e art. 74, 1° c. del D.P.R. 633/72); operazioni non soggette a dichiarazione (art. 36-bis e art. 74, 6° c., del D.P.R. 633/72)		,00
F20	IVA sulle operazioni imponibili		,00
F21	IVA sulle operazioni di intrattenimento		,00
F22	Altra IVA (IVA sulle cessioni dei beni ammortizzabili + IVA sui passaggi interni + IVA detraibile forfettariamente)		,00

QUADRO X Altre informazioni rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore

X01	Spese per le prestazioni di lavoro degli apprendisti	,00
X02	Ammontare delle spese di cui al rigo X01 utilizzate ai fini del calcolo	,00

pagina 4

QUADRO Z
Dati complementari

Lavoro interinale/distacco

		Numero giornate Lavoratori interinali	Numero giornate Personale utilizzato dall'impresa distaccataria	Numero giornate Personale distaccato presso altre imprese
Z01	Dipendenti a tempo pieno			
Z02	di cui dirigenti			
Z03	di cui quadri			
Z04	di cui impiegati			
Z05	di cui operai generici			
Z06	di cui operai specializzati			
Z07	Dipendenti a tempo parziale			
Z08	Apprendisti			
Z09	Assunti con contratto a termine			

Z10 Spese (lavoro interinale) ,00 di cui oneri retributivi e contributivi ,00

Personale utilizzato dall'impresa distaccataria

Z11 Costo sostenuto dalla distaccante, riaddebitato alla distaccataria ,00

Personale distaccato presso altre imprese

Z12 Costo sostenuto e riaddebitato alla distaccataria ,00

Altri dati

Z13 Compensi corrisposti a terzi per prestazioni direttamente afferenti l'attività ,00

Z14 Spese per i collaboratori coordinati e continuativi ,00

Opere d'arte

Z15 Produzione fino all'anno 1950 Barrare la casella

Z16 Produzione dal 1950 al 1980 Barrare la casella

Z17 Produzione dal 1980 ai contemporanei Barrare la casella

Asseverazione

Riservato al C.A.F. o al professionista (art. 35 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241 e successive modificazioni)

Codice fiscale del responsabile del C.A.F. o del professionista Firma

pagina 5

AGENZIA DELLE ENTRATE

Studi di settore 2002

PERIODO D'IMPOSTA 2001

Modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore

Predisposto in due versioni:

LIRE COLORE VERDE

 COLORE AZZURRO

SM35U

52.33.1 Erboristerie

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL MODELLO SM35U

1. GENERALITÀ

Il presente modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione dello studio di settore SM35U va compilato con riferimento al periodo d'imposta 2001 ed è così composto:
- quadro A - Personale addetto all'attività;
- quadro B - Unità locale destinata all'attività di vendita;
- quadro D - Elementi specifici dell'attività;
- quadro E - Beni strumentali;
- quadro F - Elementi contabili;
- quadro X - Altre informazioni rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore;
- quadro Z - Dati complementari.

ATTENZIONE
Da quest'anno i modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore sono stati predisposti in due versioni grafiche:
– in lire (di colore verde con prestampati tre zeri finali);
– in euro (di colore azzurro con prestampati due zeri dopo la virgola).
Il contribuente dovrà utilizzare la stessa versione grafica scelta per la compilazione della dichiarazione Unico 2002.

Si fa presente che:
1. i contribuenti con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare devono comunicare i dati che nel presente modello vengono richiesti con riferimento alla data del 31 dicembre tenendo in considerazione la situazione esistente alla data di chiusura del periodo d'imposta;
2. i dati contabili contenuti nei quadri destinati all'indicazione dei dati strutturali devono essere comunicati senza considerare eventuali variazioni fiscali derivanti dall'applicazione di disposizioni tributarie, in quanto il dato rilevante è quello risultante dalle scritture contabili. Viceversa, i dati contabili da indicare nel quadro F e nel quadro X devono essere forniti tenendo conto delle eventuali variazioni fiscali determinate dall'applicazione di disposizioni tributarie;
3. il riferimento alle spese "sostenute", contenuto nelle istruzioni, deve intendersi come un rinvio al criterio di imputazione dei costi previsto per la categoria di reddito presa in considerazione che, per quanto riguarda le attività d'impresa, è quello di competenza mentre per le attività degli esercenti arti e professioni è quello di cassa.

ATTENZIONE
Il presente modello è parte integrante della dichiarazione dei redditi modello Unico 2002 e deve essere inviato in via telematica unitamente alla dichiarazione.
I soggetti tenuti alla compilazione del presente modello devono barrare la casella "studi di settore" collocata nella seconda facciata del frontespizio del modello Unico 2002, in corrispondenza del tipo di dichiarazione.

2. SOGGETTI OBBLIGATI

Il presente modello può essere utilizzato dai soggetti che svolgono come attività prevalente quella di: **"Erboristerie" 52.33.1**.
Per attività prevalente si intende l'attività dalla quale è derivato il maggiore ammontare dei ricavi conseguiti nel 2001.
Si precisa che l'indicazione del codice di attività prevalente non precedentemente comunicato o comunicato in modo errato, unitamente alla variazione dati da effettuare presso gli Uffici locali dell'Agenzia delle Entrate entro il termine di presentazione del modello Unico 2002, ai sensi dell'art. 35, 3° comma, del D.P.R. n. 633/72, preclude l'irrogazione delle sanzioni. Si ricorda che non è, invece, necessaria la dichiarazione di variazione dati quando si verifica uno spostamento della prevalenza nell'ambito di codici di attività già in possesso dell'Amministrazione finanziaria. E' sufficiente, in tal caso, che il codice riguardante l'attività divenuta prevalente sia indicato nel modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dello studio di settore e nel relativo quadro per la determinazione del reddito di impresa e/o di lavoro autonomo (RE, RF, RG).
Il modello può essere, altresì, utilizzato dai soggetti che svolgono l'attività sopra indicatacome attività secondaria per la quale abbiano tenuto annotazione separata dei componenti rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore.
Lo svolgimento di una attività stagionale o per parte di anno nel corso di periodi di imposta di durata non diversa da dodici mesi non è causa di esclusione o inapplicabilità degli studi di settore.
Il modello deve essere utilizzato anche dai contribuenti che si avvalgono del regime fiscale delle attività marginali di cui all'art. 14, della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il diritto ad accedere o a permanere nel regime agevolato va verificato confrontando i ricavi del contribuente con quelli normalizzati, ottenuti applicando ai ricavi e ai compensi minimi di riferimento, derivanti dall'applicazione degli studi di settore, le riduzioni stabilite dal provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 2 gennaio 2002 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 15 del 18 gennaio 2002). I ricavi normalizzati devono risultare di importo non superiore ai limiti individuati con appositi provvedimenti dell'Agenzia delle Entrate.

I soggetti che determinano il reddito con criteri "forfetari", ancorché sia precluso nei loro confronti l'accertamento in base agli studi di settore, sono tenuti a compilare il presente modello, ad eccezione dei dati contabili richiesti nel quadro F. I dati comunicati saranno utilizzati per valutare se le caratteristiche strutturali dell'impresa sono coerenti con i ricavi dichiarati.
In presenza delle cause di esclusione e delle cause di inapplicabilità elencate nei successivi paragrafi non è invece necessario compilare ed inviare il presente modello (fermo restando quanto precisato per i soggetti "forfetari").

3. CAUSE DI ESCLUSIONE DALL'APPLICAZIONE DEGLI STUDI DI SETTORE

Sono esclusi dall'applicazione degli studi di settore e dei parametri i contribuenti che:
1. hanno dichiarato ricavi di cui all'articolo 53, comma 1, esclusi quelli di cui alla lett. c), del TUIR, di ammontare superiore ai 10 miliardi di lire, pari a euro 5.164.569;
2. hanno un periodo di imposta di durata diversa da 12 mesi, indipendentemente dalla circostanza che tale arco temporale sia o meno a cavallo di due esercizi;
3. hanno iniziato o cessato l'attività nel corso del periodo d'imposta. Si ricorda che il periodo che precede l'inizio della liquidazione è considerato periodo di cessazione dell'attività. Costituisce causa di esclusione dall'applicazione degli studi di settore la modifica in corso d'anno dell'attività esercitata. E' il caso, ad esempio, di un imprenditore che fino ad aprile ha svolto l'attività di commerciante e da maggio in poi quella di artigiano. Non costituisce, invece, causa di esclusione la modifica in corso d'anno dell'attività esercitata qualora le due attività (quella cessata e quella iniziata) siano contraddistinte da codici di attività compresi nel medesimo studio di settore;
4. determinano il reddito con criteri "forfetari";
5. sono incaricati alle vendite a domicilio;
6. non si trovano in un periodo di normale svolgimento dell'attività.

A titolo esemplificativo, si considerano di non normale svolgimento dell'attività:
a) i periodi nei quali l'impresa è in liquidazione ordinaria, ovvero in liquidazione coatta amministrativa o fallimentare;
b) i periodi nei quali l'impresa non ha ancora iniziato l'attività produttiva prevista dall'oggetto sociale, ad esempio, perché:
   – la costruzione dell'impianto da utilizzare per lo svolgimento dell'attività si è protratta oltre il primo periodo d'imposta, per cause non dipendenti dalla volontà dell'imprenditore;
   – non sono state rilasciate le autorizzazioni amministrative necessarie per lo svolgimento dell'attività, a condizione che le stesse siano state tempestivamente richieste;
   – viene svolta esclusivamente un'attività di ricerca propedeutica allo svolgimento di altra attività produttiva di beni e servizi, sempreché l'attività di ricerca non consenta di per sé la produzione di beni e servizi e quindi la realizzazione di proventi;
c) il periodo in cui si è verificata l'interruzione dell'attività per tutto l'anno a causa della ristrutturazione dei locali. In questa ipotesi è però necessario che la ristrutturazione riguardi tutti i locali in cui viene esercitata l'attività;
d) il periodo in cui l'imprenditore individuale o

la società hanno affittato l'unica azienda;
e) il periodo in cui il contribuente ha sospeso l'attività ai fini amministrativi dandone comunicazione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura.

Sono, altresì, esclusi dall'applicazione degli studi di settore i contribuenti che nel corso del periodo d'imposta sono stati interessati da:
– donazioni;
– trasformazioni;
– scissioni. In tal caso, gli studi di settore restano però eventualmente applicabili con riferimento alle attività che continuano ad essere esercitate dalle due società scisse.

4. CAUSE DI INAPPLICABILITÀ DEGLI STUDI DI SETTORE

Cooperative

Costituisce condizione di inapplicabilità degli studi di settore l'esercizio dell'attività da parte di:
a) società cooperative, società consortili e consorzi che operano esclusivamente a favore delle imprese socie o associate;
b) società cooperative costituite da utenti non imprenditori che operano esclusivamente a favore degli utenti stessi.

Studi di settore in vigore a partire dal 1° gennaio 2001

Con riferimento alle attività per le quali sono stati approvati i relativi studi di settore a decorrere dall'anno 2001 (vedere nell'appendice alle istruzioni per la compilazione del modello UNICO 2002 l'elenco degli studi approvati con decorrenza dal 1° gennaio 2001), è previsto che gli stessi non si applicano:
1) nel settore delle manifatture se l'esercizio dell'attività di impresa è svolto attraverso l'utilizzo di più punti di produzione e di vendita in locali non contigui a quelli di produzione;
2) nei settori del commercio e dei servizi se l'esercizio dell'attività di impresa è svolto attraverso l'utilizzo, rispettivamente, di più punti di vendita e di più punti di produzione;
3) nel caso di esercizio di due o più attività d'impresa non rientranti nel medesimo studio di settore ed in assenza di annotazione separata, se l'importo complessivo dei ricavi dichiarati relativi alle attività non prevalenti (non rientranti tra quelle prese in considerazione dallo studio di settore) supera il 20 per cento dell'ammontare totale dei ricavi dichiarati.

La causa di inapplicabilità di cui al punto 1), sussiste qualora l'attività sia esercitata attraverso l'utilizzo di più punti di produzione (in presenza o meno di punti vendita) ovvero di un punto di produzione e di più punti di vendita in locali non contigui a quello di produzione. Tale condizione di inapplicabilità non sussiste, invece, qualora l'attività sia svolta attraverso l'utilizzo di un punto di produzione (anche con annesso punto vendita) e di un punto di vendita in locali non contigui a quello di produzione.

Per le cause di inapplicabilità di cui ai punti 1) e 2), si configura l'esercizio dell'attività di produzione o di vendita in più punti, qualora questi ultimi siano diversi, ad esempio, da locali o spazi adibiti a depositi, magazzini, centri di raccolta, uffici.

Si rammenta che la condizione di inapplicabilità di cui al punto 2) non si verifica quando la presenza di più punti di produzione o di vendita costituisce una caratteristica fisiologica dell'attività esercitata. E' il caso delle attività per le quali sono stati approvati gli studi di settore contraddistinti dai seguenti codici: SG66U; SG73A; SG73B; SG75U; SG88U; SG89U; SM11B; SM18B; SM22A; SM22B; SM22C; SM23U; SM24U; SM29U; SM31U; SM36U; SM37U.

Si precisa che qualora, in via facoltativa, sia stata tenuta separata annotazione per ciascun punto di produzione e/o di vendita, ovvero per ciascuna attività esercitata, di tutti gli elementi rilevanti ai fini della applicazione degli studi di settore, non si configurano le fattispecie di inapplicabilità di cui ai punti 1), 2) e 3).

ATTENZIONE
Nel caso di annotazione separata effettuata volontariamente, si applicano le disposizioni illustrate con riferimento agli studi di settore in vigore antecedentemente al 1° gennaio 2001.

Studi di settore in vigore antecedentemente al 1° gennaio 2001

Per gli studi di settore in vigore antecedentemente al 1° gennaio 2001 (vedere nell'appendice alle istruzioni per la compilazione del modello UNICO 2002 l'elenco dei 45 studi applicabili con decorrenza dal periodo d'imposta 1998, dei 41 studi applicabili con decorrenza dal periodo d'imposta 1999 e degli ulteriori 43 studi applicabili con decorrenza dal periodo d'imposta 2000) il decreto dirigenziale del 24 dicembre 1999, pubblicato sulla G.U. 29 dicembre 1999, n. 304, introducendo l'obbligo dell'annotazione separata dei componenti rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore, rimuove, in linea di principio, le seguenti cause di inapplicabilità stabilite dai decreti ministeriali di approvazione degli studi stessi:
– esercizio dell'attività nel settore delle manifatture, dei servizi e del commercio, rispettivamente, in più punti di produzione e di vendita in locali non contigui alla produzione, in più punti di produzione e in più punti di vendita. Si rammenta, tuttavia, che la causa di inapplicabilità in esame, non si verifica quando la presenza di più punti di produzione o di vendita costituisce una caratteristica fisiologica dell'attività esercitata. È il caso delle attività per le quali sono stati approvati gli studi di settore contraddistinti dai seguenti codici: SG39U; SG50U; SG61A; SG61B; SG61C; SG61D; SG61E; SG61F; SG61G; SG61H; SG68U; SG69A; SG69B; SG69C; SG69D; SG69E; SG70U; SG71U; SG72A; SG72B; SM03A; SM03B; SM03C; SM03D. Per gli studi di settore: SM17U, SM18A, SM19U, SM21A, SM21B, SM21C, SM21D, SM21E, SM21F, SM25A, SM25B e SM26U, la predetta condizione di inapplicabilità non sussiste soltanto nel caso in cui i diversi punti vendita siano situati nell'ambito dello stesso territorio comunale;
– esercizio di due o più attività d'impresa, non rientranti nel medesimo studio di settore, se i ricavi provenienti dalle attività non prevalenti sono superiori al 20% del totale dei ricavi dichiarati.

L'introduzione dell'obbligo di annotazione separata fa venir meno le citate condizioni di inapplicabilità a seguito della rilevazione separata degli elementi, strutturali e contabili, sui quali si basa l'applicazione degli studi di settore relativamente ai diversi punti di produzione o di vendita ovvero alle diverse attività esercitate. Si ricorda che tale prescrizione sussiste solo se per tutte le attività esercitate è possibile applicare gli studi di settore. In presenza di una o più attività, anche marginali in termini di ricavi, non "soggette" a studi di settore, tale obbligo non sussiste. In tal caso occorre verificare l'eventuale sussistenza di cause di inapplicabilità al fine di stabilire l'assoggettamento agli studi di settore o ai parametri.

L'obbligo di annotazione separata non sussiste, inoltre, per i contribuenti che pur esercitando due o più attività d'impresa per le quali risultano applicabili gli studi, ovvero una o più attività in diverse unità di produzione o di vendita, presentano i seguenti requisiti:
a) ammontare complessivo di ricavi non superiore a lire 100 milioni, pari a 51.645,69 euro;
b) ricavi derivanti, in tutto o in parte, da attività svolte in comuni con popolazione residente inferiore a 3.000 abitanti.

Detti contribuenti hanno, comunque, la facoltà di effettuare le annotazioni separate previste dal decreto del 24 dicembre 1999.

ATTENZIONE
I contribuenti obbligati all'annotazione separata, per il periodo d'imposta 2001, devono indicare i dati contabili e strutturali relativi ai singoli punti o alle singole attività per le quali è stato osservato l'obbligo di separata annotazione degli elementi rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore con le modalità indicate nelle istruzioni per la compilazione del modello appositamente predisposto. L'indicazione dei suddetti dati consentirà, mediante il software GE.RI.CO., l'applicazione degli studi di settore all'insieme delle attività o dei punti di produzione e/o di vendita per i quali sia stata tenuta annotazione separata.

5. MODALITÀ DI COMPILAZIONE

Per l'applicazione degli studi di settore si tiene conto di variabili di natura contabile ed extracontabile. Tali variabili sono individuate nei decreti di approvazione dei singoli studi di settore. Le istruzioni per la determinazione del valore delle variabili di tipo contabile sono contenute in quelle relative alla compilazione del quadro "Elementi contabili" i cui righi, in analogia con i campi del prodotto informatico GE.RI.CO., sono individuati dalla lettera "F". Nelle istruzioni per la compilazione del presente modello è definito il valore da attribuire alle variabili di carattere extracontabile.
I dati richiesti in percentuale possono essere forniti con una approssimazione tale da non inficiare la sostanziale attendibilità dell'informazione richiesta.
Eventuali errate indicazioni assumeranno rilievo solo se tali da rendere palesemente non significativo il dato preso in considerazione ai fini dell'applicazione dello studio di settore.
Non vanno mai indicati importi con i decimali, neanche per i dati percentuali.

6. RISULTATI DELL'APPLICAZIONE DEGLI STUDI DI SETTORE

Inserendo i valori delle variabili contabili ed extracontabili nel prodotto software reso gratuitamente disponibile dall'Amministrazione finanziaria è possibile verificare la posizione del contribuente. L'applicazione GE.RI.CO. è prelevabile dal sito internet dell'Agenzia delle Entrate all'indirizzo **www.agenziaentrate.it** e dal Servizio telematico (per gli utenti del predetto Servizio). Per conoscere l'ammontare dei ricavi presunti sulla base degli studi di settore i contribuenti possono anche rivolgersi agli uffici locali dell'Agenzia delle Entrate o a quelli delle imposte dirette in caso di mancata istituzione dei predetti uffici. A tali uffici dovrà essere presentato il modello debitamente compilato.
L'applicazione denominata GE.RI.CO. fornisce indicazioni in ordine:
– alla congruità dei ricavi dichiarati;
– alla coerenza dei principali indicatori economici (ad esempio, la produttività per addetto, la rotazione del magazzino) che caratterizzano l'attività svolta dal contribuente, rispetto ai valori minimi e massimi assumibili con riferimento a comportamenti normali degli operatori del settore che svolgono l'attività con analoghe caratteristiche.

Al riguardo si ricorda che, in conformità al parere espresso dalla Commissione degli esperti, agli studi di settore inerenti le attività professionali nonché, ad altri studi individuati nell'appendice alle istruzioni per la compilazione del modello UNICO 2002, è stato attribuito, inizialmente, carattere sperimentale. Tali studi sono definiti sperimentali in quanto, fino alla approvazione di una nuova versione dello stesso studio:
- le indicazioni relative alla coerenza ed alla congruità, possono essere utilizzate per la formulazione dei criteri di selezione per l'attività di accertamento;
- i risultati derivanti dall'applicazione GE.RI.CO. non possono essere usati direttamente per l'azione di accertamento. Tale attività sarà fondata sull'utilizzo delle ordinarie metodologie di controllo rispetto alle quali i risultati della applicazione degli studi di settore costituiranno uno strumento di ausilio;
- i contribuenti che dichiarano ricavi o compensi di importo non inferiore a quello risultante dagli studi sperimentali, ovvero vi si adeguano spontaneamente, evitano l'eventuale accertamento sulla base delle risultanze dello studio di settore che verrà approvato al termine della fase sperimentale, a seguito di nuove elaborazioni. Tali contribuenti eviteranno il predetto accertamento anche nel caso in cui l'ammontare stimato dal nuovo studio risulti superiore a quello determinato con l'applicazione GE.RI.CO. predisposta per il periodo d'imposta 2001;
- nei confronti dei contribuenti che non risultano congrui, i ricavi o compensi derivanti dall'applicazione dello studio di settore approvato al termine della fase sperimentale potranno essere utilizzati per effettuare accertamenti in relazione a tutti i periodi di imposta che si sono succeduti nel periodo sperimentale.

ATTENZIONE
Ai soggetti che esercitano le attività economiche comprese negli studi di settore a carattere sperimentale, non si applicano i parametri di cui al D.P.C.M. 29 gennaio 1996, come modificato dal D.P.C.M. 27 marzo 1997.

7. ASSEVERAZIONE DEI DATI PRESI A BASE PER L'APPLICAZIONE DEGLI STUDI DI SETTORE

In base all'articolo 35 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, così come introdotto dall'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 28 dicembre 1998, n. 490, i responsabili dell'assistenza fiscale dei centri costituiti dai soggetti di cui all'articolo 32, comma 1, lettere a), b) e c) (CAF imprese) e i soggetti abilitabili alla trasmissione telematica delle dichiarazioni indicati alle lettere a) e b) del comma 3, dell'articolo 3, del Decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, (professionisti abilitabili) possono rilasciare, su richiesta dei contribuenti, l'asseverazione prevista nel comma 1, lett. b), dello stesso articolo. A tal fine, i predetti soggetti devono verificare che gli elementi contabili ed extracontabili comunicati all'Amministrazione finanziaria nei modelli di dichiarazione e rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore corrispondano a quelli risultanti dalle scritture contabili e da altra idonea documentazione. Dovrà, ad esempio, essere accertato che:
– il costo del venduto risulti effettivamente uguale alla differenza tra le esistenze iniziali più gli acquisti dell'esercizio e le rimanenze finali così come risultanti dalla contabilità, senza necessità di effettuare, a tal fine, accertamenti in ordine alla reale consistenza delle giacenze fisicamente esistenti in magazzino;
– i dati relativi ai beni strumentali, diversi dagli immobili, di cui si è tenuto conto nell'applicazione degli studi di settore trovino corrispondenza con quanto annotato nel registro dei beni ammortizzabili o nel libro degli inventari o, per i soggetti in regime di contabilità semplificata, nel registro degli acquisti tenuto ai fini IVA;
– le altre spese indicate nelle dichiarazioni e rilevanti ai fini degli studi, corrispondano effettivamente ai relativi importi annotati nelle scritture contabili.

L'asseverazione non deve essere effettuata relativamente ai dati:
a) per i quali è necessario esaminare l'intera documentazione contabile o gran parte di essa come nel caso della rilevazione dei fatti la cui rappresentazione è richiesta attraverso l'indicazione di dati espressi in forma percentuale;
b) che implicano valutazioni non rilevabili documentalmente e che, come tali, non possono che essere effettuate dal contribuente;
c) relativi alle unità destinate all'esercizio dell'attività.

Con decreto ministeriale 18 gennaio 2001 è stata modificata la disciplina del visto di conformità e dell'asseverazione. Per effetto di tali modifiche con l'asseverazione di cui all'art. 35, comma 1, lettera b), del citato decreto legislativo n. 241 del 1997 viene attestata la congruità dell'ammontare dei ricavi o dei compensi dichiarati a quelli determinabili sulla base degli studi di settore ovvero le cause che giustificano l'eventuale scostamento. Possono essere, altresì, attestate le cause che giustificano un'incoerenza rispetto agli indicatori economici individuati dai rispettivi studi. Per poter rilasciare l'asseverazione devono, quindi, essere congiuntamente attestate le seguenti circostanze:
- la corrispondenza dei dati contabili e di quelli extracontabili comunicati all'Amministrazione finanziaria e rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore con quelli desunti dalle scritture contabili o da altra documentazione idonea;
- la congruità dei ricavi dichiarati ovvero l'esistenza di cause che giustificano un eventuale scostamento dei ricavi dichiarati rispetto a quelli derivanti dall'applicazione dello studio di settore;
- l'esistenza di cause che giustificano la non coerenza economica rispetto agli indici individuati dai singoli studi di settore.

8. FRONTESPIZIO

Nel frontespizio va indicato, in alto a destra, il codice fiscale. Il numero progressivo dell'unità di vendita va indicato soltanto dai contri-

buenti che hanno tenuto annotazione separata, seguendo le modalità indicate nelle istruzioni per la compilazione del modello appositamente predisposto.

9. QUADRO A - PERSONALE ADDETTO ALL'ATTIVITÀ

Nel quadro A sono richieste informazioni relative al personale addetto all'attività. Per individuare il numero dei collaboratori coordinati e continuativi, degli associati in partecipazione e dei soci è necessario far riferimento alla data del 31 dicembre 2001. Con riferimento al personale dipendente, compresi gli apprendisti e gli assunti con contratti di formazione e lavoro o a termine e i lavoranti a domicilio va, invece, indicato il numero delle giornate retribuite a prescindere dalla durata del contratto e dalla sussistenza, alla data del 31 dicembre 2001, del rapporto di lavoro. Pertanto, ad esempio, un dipendente con contratto a tempo parziale dal 1° gennaio al 30 giugno e con contratto a tempo pieno dal 1° luglio al 20 dicembre, va computato sia tra i dipendenti a tempo parziale che tra quelli a tempo pieno e va indicato, per entrambi i rapporti di lavoro, il numero delle giornate retribuite. Non vanno indicati gli associati in partecipazione ed i soci che apportano esclusivamente capitale, anche se soci di società in nome collettivo o di società in accomandita semplice. Si precisa che non possono essere considerati soci di capitale quelli per i quali sono versati contributi previdenziali e/o premi per assicurazione contro gli infortuni, nonché i soci che svolgono la funzione di amministratori della società.
In particolare, indicare:
– nel **rigo A01**, il numero complessivo delle giornate retribuite relative ai lavoratori dipendenti che svolgono attività a tempo pieno, desumibile dai modelli DM10 relativi al 2001;
– nel **rigo A02**, il numero complessivo delle giornate retribuite relative ai lavoratori dipendenti a tempo parziale, determinato moltiplicando per sei il numero delle settimane indicato al punto 13 della parte C, sezione 1 della “Comunicazione dati certificazioni lavoro dipendente, assimilati ed assistenza fiscale” del modello 770/2002 semplificato. In tale rigo devono essere indicati anche i dati relativi ai lavoratori dipendenti a tempo parziale assunti con contratto di formazione e lavoro;
– nel **rigo A03**, il numero complessivo delle giornate retribuite relative agli apprendisti che svolgono attività nell'impresa, determinato moltiplicando per sei il numero delle settimane desumibile dai modelli DM10 relativi al 2001;
– nel **rigo A04**, il numero complessivo delle giornate retribuite relative agli assunti con contratto di formazione e lavoro, ai dipendenti con contratto a termine e ai lavoranti a domicilio, desumibile dai modelli DM10 relativi al 2001;
– nel **rigo A05**, il numero dei collaboratori coordinati e continuativi di cui all'articolo 47, comma 1, lett. c-bis, del TUIR, che prestano la loro attività prevalentemente nell'impresa interessata alla compilazione del modello;
– nel **rigo A06**, il numero dei collaboratori coordinati e continuativi di cui all'articolo 47, comma 1, lett. c-bis, del TUIR, diversi da quelli indicati nel rigo precedente;
– nel **rigo A07**, nella **prima colonna**, il numero dei collaboratori dell'impresa familiare di cui all'articolo 5, comma 4, del TUIR, ovvero il coniuge dell'azienda coniugale non gestita in forma societaria;
– nel **rigo A08**, nella **prima colonna**, il numero dei familiari che prestano la loro attività nell'impresa, diversi da quelli indicati nel rigo precedente (quali, ad esempio, i cosiddetti familiari coadiuvanti per i quali vengono versati i contributi previdenziali);
– nel **rigo A09**, nella **prima colonna**, il numero degli associati in partecipazione che apportano lavoro prevalentemente nell'impresa interessata alla compilazione del modello;
– nel **rigo A10**, nella **prima colonna**, il numero degli associati in partecipazione diversi da quelli indicati nel rigo precedente;
– nel **rigo A11**, nella **prima colonna**, il numero dei soci, inclusi i soci amministratori, con occupazione prevalente nell'impresa interessata alla compilazione del modello. In tale rigo non vanno indicati i soci, inclusi i soci amministratori, che hanno percepito compensi derivanti da contratti di lavoro dipendente ovvero di collaborazione coordinata e continuativa. Tali soci vanno indicati nei righi appositamente previsti per il personale retribuito in base ai predetti contratti di lavoro;
– nel **rigo A12**, nella **prima colonna**, il numero dei soci, inclusi i soci amministratori, che non hanno occupazione prevalente nell'impresa interessata alla compilazione del modello;
– nei **righi** da **A07** ad **A12**, nella **seconda colonna**, le percentuali complessive dell'apporto di lavoro effettivamente prestato dal personale indicato nella prima colonna di ciascun rigo rispetto a quello necessario per lo svolgimento dell'attività a tempo pieno da parte di un dipendente che lavora per l'intero anno. Considerata, ad esempio, un'attività nella quale il titolare dell'impresa è affiancato da due collaboratori familiari, il primo dei quali svolge l'attività a tempo pieno e il secondo per la metà della giornata lavorativa ed a giorni alterni, nel rigo in esame andrà riportato 125 risultante dalla somma di 100 e 25, percentuali di apporto di lavoro dei due collaboratori familiari;
– nel **rigo A13**, il numero degli amministratori non soci. Si precisa che vanno indicati soltanto coloro che svolgono l'attività di amministratore caratterizzata da apporto lavorativo direttamente afferente all'attività svolta dalla società e che non possono essere inclusi nei righi precedenti. Quindi, ad esempio, gli amministratori assunti con contratto di lavoro dipendente non dovranno essere inclusi in questo rigo bensì nel rigo A01.

10. QUADRO B - UNITÀ LOCALE DESTINATA ALL'ATTIVITÀ DI VENDITA

Nel quadro B sono richieste informazioni relative all'unità locale che, a qualsiasi titolo, è stata utilizzata per l'esercizio dell'attività di vendita. L'unità locale da indicare in tale quadro è quella esistente alla data del 31 dicembre 2001. La superficie deve essere quella effettiva, indipendentemente da quanto risulta dalla eventuale licenza amministrativa.
In particolare, indicare:
– nel **rigo B01**, l'anno in cui l'impresa interessata alla compilazione del modello ha iniziato l'attività nell'unità locale presa in considerazione;
– nel **rigo B02**, il comune in cui è situata l'unità locale;
– nel **rigo B03**, la sigla della provincia;
– nel **rigo B04**, la potenza elettrica complessivamente impegnata, espressa in Kw. In caso di più contatori sommare le potenze elettriche impegnate;
– nel **rigo B05**, la superficie complessiva, espressa in metri quadrati, dei locali direttamente destinati alla vendita e all'esposizione interna della merce;
– nel **rigo B06**, la superficie complessiva, espressa in metri quadrati, dei locali destinati a magazzino e/o deposito della merce;
– nel **rigo B07**, la superficie complessiva, espressa in metri quadrati, dei locali destinati ad uffici;
– nel **rigo B08**, la dimensione, espressa in metri lineari, dell'esposizione sul fronte stradale (vetrine);
– nel **rigo B09**, la dimensione complessiva, espressa in metri lineari, delle scaffalature per l'esposizione della merce destinata alla vendita. Al riguardo si precisa che per calcolare il dato in questione è necessario sommare le misure di tutti i ripiani;
– nel **rigo B10,** la superficie complessiva, espressa in metri quadrati, dei locali destinati a laboratorio;
– nel **rigo B11**, il numero dei giorni di apertura nel corso del 2001;
– nel **rigo B12**, l'orario giornaliero di apertura, osservato nella maggior parte dell'anno, riportando nell'apposita casella il **codice 1**, nei casi in cui lo stesso è inferiore o pari alle 8 ore; il **codice 2**, se si prolunga oltre le 8 ore ma non supera le 12 ore; il **codice 3**, se è superiore alle 12 ore;
– nel **rigo B13**, il **codice 1**, **2** o **3**, se viene svolta attività stagionale per un periodo non superiore, rispettivamente, a tre, a sei o a nove mesi nell'anno. La casella non va compilata, pertanto, nei casi in cui l'attività viene svolta per un periodo superiore a nove mesi nell'anno;

– nel **rigo B14**, la localizzazione dell'esercizio commerciale, utilizzando il **codice 1**, se si tratta di esercizio autonomo non inserito in particolari strutture commerciali; il **codice 2**, se si tratta di esercizio inserito in super/ ipermercato, il **codice 3**, se si tratta di esercizio inserito in centro commerciale al dettaglio;
– nel **rigo B15,** le spese sostenute per beni e/o servizi comuni forniti da strutture nelle quali è inserito l'esercizio commerciale in caso di localizzazione non autonoma. Si tratta, ad esempio, delle spese relative a quote condominiali derivanti dall'inserimento in altri centri commerciali, addebitate per la gestione di beni comuni e per la prestazione di servizi (custodia dei parcheggi, cura dei giardini, ecc.);
– nel **rigo B16**, se l'unità locale è ubicata nel centro storico, barrando la relativa casella;
– nel **rigo B17**,l'anno in cui è stato effettuato l'ultimo rinnovo degli arredi, indipendentemente dal fatto che questo sia coinciso o meno con eventuali ristrutturazioni.

Strutture non annesse all'unità locale destinata all'attività di vendita

Nei righi che seguono sono richieste informazioni relative ai diversi locali e spazi, non annessi all'unità locale destinata alla vendita (punto vendita), che sono utilizzati per l'esercizio dell'attività.
In particolare, indicare:
– nel **rigo B18**, la superficie complessiva, espressa in metri quadrati, dei locali adibiti a magazzino e/o deposito della merce e di attrezzature varie;
– nel **rigo B19**, la superficie complessiva, espressa in metri quadrati, dei locali adibiti ad uffici;
– nel **rigo B20,** la superficie complessiva, espressa in metri quadrati, dei locali destinati a laboratorio.

11. QUADRO D – ELEMENTI SPECIFICI DELL'ATTIVITÀ

Nel quadro D sono richieste informazioni relative agli elementi specifici dell'attività.
In particolare, indicare:

Tipologia di vendita

– nel rigo **D01**, la tipologia di vendita praticata dall'impresa interessata alla compilazione del modello, utilizzando il **codice 1**, se si tratta di attività assistita, il **codice 2**, se si tratta di attività a libero servizio(self-service), il **codice 3**, se si tratta di attività mista (self-service assistito) . Al riguardo, si precisa che per vendita assistita si intende quella che prevede l'assistenza al cliente da parte di personale addetto; per vendita mista, invece, si intende quella effettuata in esercizi commerciali organizzati come self-service nei quali, però, è anche previsto che il cliente possa richiedere l'assistenza da parte di personale addetto;

Prodotti merceologici venduti

Piante officinali e loro derivati

– nei **righi D02** e **D03**, la percentuale dei ricavi conseguiti con la vendita dei prodotti di ciascuna delle tipologie elencate, con riferimento ai ricavi complessivamente conseguiti;

Alimentazione naturale

– nei **righi D04** e **D05**, la percentuale dei ricavi conseguiti con la vendita dei prodotti di alimentazione naturale, di ciascuna delle tipologie elencate, con riferimento ai ricavi complessivamente conseguiti;
– nei **righi** da **D06** a **D08**, la percentuale dei ricavi conseguiti con la vendita di prodotti di cosmesi (make up, igiene e cura dei capelli, igiene e cura del corpo, profumi e colonie), di prodotti biologici per la casa e di altri prodotti non rientranti tra quelli sopra individuati.

Il totale delle percentuali indicate dal rigo D02 al rigo D08, deve risultare pari a 100;

Tipologia clientela

– nei **righi** da **D09** a **D12**, per ciascuna tipologia di clientela individuata, la percentuale dei ricavi conseguiti, in rapporto ai ricavi complessivi.

Il totale delle percentuali indicate deve risultare pari a100;

Modalità di offerta dei prodotti

– nel **rigo D13**, la percentuale dei ricavi conseguiti con la commercializzazione di prodotti di propria produzione (da laboratorio), con riferimento ai ricavi complessivamente conseguiti;
– nel **rigo D14**, la percentuale dei ricavi conseguiti con la commercializzazione di prodotti a marchio proprio ma prodotti da terzi;

Altri dati

– nel **rigo D15**, il numero dei marchi di aziende o ditte commercializzati, in assortimento dell'esercizio commerciale;
– nel **rigo D16**, la percentuale sui ricavi complessivamente conseguiti, delle vendite effettuate con emissione di fattura;

Modalità di acquisto

– nei **righi** da **D17** a **D19,** distintamente per ciascuna delle modalità di acquisto elencate, la percentuale delle spese sostenute per l'acquisto dei prodotti destinati alla vendita, in rapporto all'ammontare complessivo degli acquisti. Al riguardo, si precisa che gli acquisti di ciascuna tipologia possono essere effettuati sia direttamente che tramite intermediari del commercio, sia all'estero (importazioni) che in ambito nazionale.

Il totale delle percentuali indicate deve risultare pari a 100;

Modalità organizzativa

– nei **righi** da **D20** a **D22**, la modalità organizzativa che caratterizza l'impresa interessata alla compilazione del modello, barrando la relativa casella;

Costi e spese specifici

– nel **rigo D23**,l'ammontare dei costi e delle spese, diversi da quelli sostenuti per l'acquisto delle merci, che i gruppi di acquisto, il franchisor o l'affiliante hanno addebitato all'impresa interessata alla compilazione del modello. Dette spese sono, ad esempio, quelle che il franchisor addebita all'esercente per pubblicizzare i prodotti commercializzati, per allestire l'arredo del punto vendita, per fornire servizi di consulenza e per addestrare il personale addetto alle vendite;
– nei **righi D24** e **D25**, l'ammontare delle spese di pubblicità, propaganda e rappresentanza di cui all'articolo 74, comma 2, del TUIR, senza tener conto, per le spese di rappresentanza, dei limiti di deducibilità previsti da tale disposizione, nonché le spese sostenute per la partecipazione a corsi di formazione;

Mezzi di trasporto

– nel **rigo D26**, indicare, le spese sostenute per servizi di trasporto effettuati da terzi, integrativi o sostitutivi dei servizi effettuati con mezzi propri, comprendendo tra queste anche quelle sostenute per la spedizione attraverso corrieri o altri mezzi di trasporto (navi, aerei, treni, ecc.).

12. QUADRO E - BENI STRUMENTALI

Nel quadro E sono richieste informazioni relative ai beni strumentali posseduti e/o detenuti a qualsiasi titolo al 31 dicembre 2001.

13. QUADRO F – ELEMENTI CONTABILI

Nel quadro F devono essere indicati gli elementi contabili necessari per l'applicazione dello studio di settore. Come già precisato nel paragrafo 2, i soggetti che determinano il reddito con criteri forfetari non devono indicare i dati contabili richiesti nel presente quadro.

ATTENZIONE
Per la determinazione del valore dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore da indicare nel presente quadro, occorre avere riguardo alle disposizioni previste dal TUIR. Pertanto, ad esempio, le spese e i componenti negativi relativi ad autovetture, autocaravan, ciclomotori e motocicli utilizzati nell'esercizio dell'impresa vanno assunti tenendo conto di quanto previsto dall'art. 121-bis del TUIR.
Si precisa che i dati da indicare nel quadro in commento devono essere comunicati ap-

plicando i criteri forniti nelle istruzioni a questo modello, prescindendo da quanto stabilito nelle istruzioni per la compilazione dei quadri del modello UNICO 2002 finalizzati alla determinazione del risultato di esercizio. In particolare, indicare:

Imposte sui redditi

– nel **rigo F01**, il valore delle esistenze iniziali relative a materie prime e sussidiarie, semilavorati, merci e prodotti finiti nonché ai prodotti in corso di lavorazione e ai servizi non di durata ultrannuale.
  Non si deve tener conto delle esistenze iniziali relative ai generi di monopolio, valori bollati e postali, marche assicurative e valori similari e ai generi soggetti a ricavo fisso (ad esempio, schede telefoniche, abbonamenti, biglietti e tessere per i mezzi pubblici, viacard, tessere e biglietti per parcheggi), nonché delle esistenze iniziali relative ai carburanti ed ai beni commercializzati dai rivenditori in base a contratti estimatori di giornali, di libri e di periodici, anche su supporti audiovideomagnetici;
– nel **rigo F02**, il valore delle sole esistenze iniziali relative a prodotti finiti. Si precisa che l'ammontare indicato in questo rigo è anche compreso nel valore da riportare nel rigo F01;
– nel **rigo F03**, il valore delle esistenze iniziali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale (art. 60 del TUIR);
– nel **rigo F04**, il valore delle esistenze iniziali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale valutate ai sensi dell'art. 60, comma 5, del TUIR. Si precisa che l'ammontare indicato in questo rigo è anche compreso nel valore da riportare nel rigo F03;
– nel **rigo F05**, il valore delle rimanenze finali relative a:
  1) materie prime e sussidiarie, semilavorati, prodotti finiti e merci (art. 59, comma 1, del TUIR);
  2) prodotti in corso di lavorazione e servizi non di durata ultrannuale (art. 59, comma 5, del TUIR).
  Non si deve tener conto delle rimanenze finali relative ai generi di monopolio, valori bollati e postali, marche assicurative e valori similari e ai generi soggetti a ricavo fisso (ad esempio, schede telefoniche, abbonamenti, biglietti e tessere per i mezzi pubblici, viacard, tessere e biglietti per parcheggi), nonché delle rimanenze finali relative ai carburanti e ai beni commercializzati dai rivenditori in base a contratti estimatori di giornali, di libri e di periodici, anche su supporti audiovideomagnetici;
– nel **rigo F06**, il valore delle sole rimanenze finali relative a prodotti finiti. Si precisa che l'ammontare indicato in questo rigo è anche compreso nel valore da riportare nel rigo F05;
– nel **rigo F07**, il valore delle rimanenze finali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale in corso di esecuzione (art. 60 del TUIR);
– nel **rigo F08**, il valore delle rimanenze finali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale in corso di esecuzione, valutate ai sensi dell'art. 60, comma 5, dello stesso TUIR. Si precisa che l'ammontare indicato in questo rigo è anche compreso nel valore da riportare nel rigo F07;
– nel **rigo F09**, l'ammontare del costo di acquisto di materie prime e sussidiarie, semilavorati e merci, incluse le spese sostenute per le lavorazioni effettuate da terzi esterni all'impresa.
  Non si deve tener conto dei costi di acquisto relativi ai generi di monopolio, valori bollati e postali, marche assicurative e valori similari e ai generi soggetti a ricavo fisso (ad esempio, schede telefoniche, abbonamenti, biglietti e tessere per i mezzi pubblici, viacard, tessere e biglietti per parcheggi), nonché dei costi di acquisto relativi ai carburanti e ai beni commercializzati dai rivenditori in base a contratti estimatori di giornali, di libri e di periodici, anche su supporti audiovideomagnetici;
– nel **rigo F10,** l'ammontare dei costi relativi all'acquisto di beni e servizi strettamente correlati alla produzione dei ricavi che originano dall'attività di impresa esercitata.
  Non vanno considerati, ai fini della compilazione di questo rigo, i costi di tipo gestionale che riguardano il complessivo svolgimento dell'attività, quali, ad esempio, quelli relativi alle tasse di concessione governativa, alla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani e, in genere, alle imposte e tasse non direttamente correlate alla produzione dei ricavi.
  Per attività di produzione di servizi devono intendersi quelle aventi per contenuto prestazioni di fare, ancorché, per la loro esecuzione, siano impiegati beni, materie prime o materiali di consumo.
  A titolo esemplificativo, vanno considerate: le spese per i carburanti e i lubrificanti sostenute dalle imprese di autotrasporto di cose per conto di terzi, dagli agenti e rappresentanti di commercio e dai titolari di licenza per l'esercizio taxi; le spese per l'appalto di trasporti commissionati a terzi dalle imprese di autotrasporto; le spese per l'acquisto dei prodotti utilizzati dai barbieri e dai parrucchieri per lo svolgimento della loro attività (ad esempio, per il lavaggio e la cura dei capelli); i costi sostenuti per l'acquisto di materiale elettrico dagli installatori di impianti elettrici; i diritti pagati alla SIAE dai gestori delle sale da ballo; i costi sostenuti per l'acquisto dei diritti d'autore; i costi sostenuti per il pagamento delle scommesse e per il prelievo UNIRE dalle agenzie ippiche; le spese per i pedaggi autostradali sostenute dalle imprese di autotrasporto di cose per conto di terzi. Devono essere incluse nel rigo in oggetto anche le spese sostenute per prestazioni di terzi ai quali è appaltata, in tutto o in parte, la produzione del servizio.
  Le spese per consumi di energia vanno, di regola, computate nella determinazione del valore da indicare al rigo F13 "spese per acquisti di servizi". Tuttavia, qualora in contabilità le spese sostenute per il consumo di energia direttamente utilizzata nel processo produttivo siano state rilevate separatamente da quelle sostenute per l'energia non direttamente utilizzata nell'attività produttiva, le prime possono essere collocate in questo rigo. A titolo esemplificativo, nel caso in cui un'impresa utilizzi energia elettrica per "usi industriali" ed energia elettrica per "usi civili" e contabilizzi separatamente le menzionate spese, può inserire il costo per l'energia ad uso industriale tra le spese da indicare nel rigo in oggetto;
– **nel rigo F11,** il valore dei beni strumentali ottenuto sommando:
  a) il costo storico, comprensivo degli oneri accessori di diretta imputazione e degli eventuali contributi di terzi, dei beni materiali e immateriali, escluso l'avviamento, ammortizzabili ai sensi degli artt. 67 e 68 del TUIR, da indicare nel registro dei beni ammortizzabili o nel libro degli inventari ovvero nel registro degli acquisti tenuto ai fini IVA, al lordo degli ammortamenti, considerando le eventuali rivalutazioni a norma di legge effettuate prima dell'entrata in vigore delle disposizioni di cui agli artt. da 10 a 16 della legge 21 novembre 2000, n. 342;
  b) il costo di acquisto sostenuto dal concedente per i beni acquisiti in dipendenza di contratti di locazione finanziaria, al netto dell'imposta sul valore aggiunto. A tal fine non assume alcun rilievo il prezzo di riscatto, anche successivamente all'esercizio dell'opzione di acquisto;
  c) il valore normale al momento dell'immissione nell'attività dei beni acquisiti in comodato ovvero in dipendenza di contratti di locazione non finanziaria. In caso di affitto o usufrutto d'azienda, va considerato il valore attribuito ai beni strumentali nell'atto di affitto o di costituzione in usufrutto o, in mancanza, il loro valore normale determinato con riferimento al momento di stipula dell'atto.

ATTENZIONE
Si ricorda che, concluso il periodo transitorio disposto al paragrafo 12.3 della circolare n. 54/E del 13 giugno 2001, per la determinazione del valore dei beni strumentali vanno considerati i beni esistenti alla data di chiusura del periodo d'imposta (31 dicembre per i soggetti con periodo coincidente con l'anno solare). Ne deriva che non si tiene conto del valore dei beni ceduti, mentre va considerato l'intero valore dei beni acquisiti nel corso del periodo d'imposta. Non è, pertanto, più consentito l'utilizzo del criterio di determinazione del valore dei beni strumentali ragguagliando il valore di detti beni al periodo di possesso.

Nella determinazione del "Valore dei beni strumentali":
– non si tiene conto degli immobili, incluse le costruzioni leggere aventi il requisito della stabilità;

– va computato il valore dei beni il cui costo unitario non è superiore ad un milione di lire, pari a euro 516,46, ancorché gli stessi beni non siano stati rilevati nel registro dei beni ammortizzabili o nel libro degli inventari ovvero nel registro degli acquisti tenuto ai fini IVA;
– le spese relative all'acquisto di beni mobili adibiti promiscuamente all'esercizio dell'impresa ed all'uso personale o familiare vanno computate nella misura del 50 per cento;
– è possibile non tener conto del valore dei beni strumentali inutilizzati nel corso del periodo d'imposta a condizione che non siano state dedotte le relative quote di ammortamento.

Nell'ipotesi di imposta sul valore aggiunto totalmente indetraibile per effetto dell'opzione per la dispensa degli adempimenti prevista per le operazioni esenti dall'art. 36-bis del D.P.R. n. 633 del 1972 e in quella del pro-rata di detraibilità pari a zero secondo i criteri di cui all'art. 19-bis, dello stesso D.P.R. n. 633 del 1972, l'imposta sul valore aggiunto relativa alle singole operazioni di acquisto costituisce una componente del costo del bene cui afferisce. Con riferimento, invece, alle ipotesi di pro-rata di detraibilità dell'imposta sul valore aggiunto rilevante (cioè di valore positivo), tale onere non rileva ai fini della determinazione della voce in esame.

Si precisa, inoltre, che per la determinazione del "valore dei beni strumentali" si deve far riferimento alla nozione di costo di cui all'art. 76, comma 1, del TUIR.

Per i beni strumentali acquisiti nei periodi 1994 e 1995 i valori di cui alle lettere a) e b) sono ridotti, rispettivamente, del 10 e del 20 per cento. La riduzione è attribuita a tutti gli esercenti attività di impresa e, quindi, anche a coloro che di fatto non hanno fruito dell'agevolazione prevista dall'art. 3 del D.L. n. 357 del 1994 (quindi, ad esempio, anche alle imprese costituite dopo il 12 giugno 1994 o in relazione all'acquisto di beni usati).

– nel **rigo F12**, l'ammontare delle spese per prestazioni di lavoro e, in particolare:
  1. le spese per prestazioni di lavoro, incluse quelle sostenute per i contributi e per i premi Inail, rese da lavoratori dipendenti a tempo pieno e a tempo parziale e dagli apprendisti che abbiano prestato l'attività per l'intero anno o per parte di esso, comprensive degli stipendi, salari e altri compensi in denaro o in natura, delle quote di indennità di quiescenza e previdenza maturate nell'anno, nonché delle partecipazioni agli utili, ad eccezione delle somme corrisposte ai lavoratori che hanno cessato l'attività, eventualmente dedotte in base al criterio di cassa;
  2. le spese per altre prestazioni di lavoro, diverse da quelle di lavoro dipendente (cioè quelle sostenute per i lavoratori autonomi, i collaboratori coordinati e continuativi, ecc.), direttamente afferenti l'attività esercitata dal contribuente, comprensive delle quote di indennità di fine rapporto dei collaboratori coordinati e continuativi maturate nel periodo di imposta, ad eccezione delle somme corrisposte ai collaboratori che hanno cessato l'attività, eventualmente dedotte in base al criterio di cassa.

  Si precisa, altresì, che vanno considerati nel computo delle spese per prestazioni di lavoro di cui ai punti precedenti anche i costi sostenuti per le trasferte effettuate fuori dal territorio comunale dai lavoratori dipendenti e dai titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa nel rispetto dei limiti stabiliti dall'art. 62, comma 1-ter, del TUIR.

  In relazione ai criteri da adottare per la determinazione del valore da inserire nel rigo in esame si rileva, inoltre, che per prestazioni di lavoro direttamente afferenti all'attività svolta dal contribuente si devono intendere quelle rese dai prestatori al di fuori dell'esercizio di un'attività commerciale, a condizione che abbiano una diretta correlazione con l'attività svolta dal contribuente stesso e, quindi, una diretta influenza sulla capacità di produrre ricavi. Si considerano spese direttamente afferenti l'attività esercitata, ad esempio, quelle sostenute: da un'impresa edile per un progetto di ristrutturazione realizzato da un architetto; da un laboratorio di analisi per le prestazioni rese da un medico che effettua i prelievi; da un fabbricante di mobili per un progetto realizzato da un designer.

  Non possono, invece, essere considerate spese direttamente afferenti all'attività quelle sostenute, ad esempio, per le prestazioni di un legale che ha assistito il contribuente per un procedimento giudiziario, né quelle sostenute per prestazioni rese nell'esercizio di un'attività d'impresa (pertanto non vanno considerate nel presente rigo, ad esempio, le provvigioni corrisposte dalle case mandanti agli agenti e rappresentanti di commercio). Si fa presente, infine, che non vanno computate nel valore da inserire nel rigo in esame le spese indicate al rigo F13 "Spese per acquisti di servizi" quali, ad esempio, quelle corrisposte ai professionisti per la tenuta della contabilità;
– nel **rigo F13**, l'ammontare delle spese sostenute per l'acquisto di servizi inerenti all'amministrazione; la tenuta della contabilità; il trasporto dei beni connesso all'acquisto o alla vendita; i premi di assicurazione relativi all'attività; i servizi telefonici, compresi quelli accessori; i consumi di energia; i carburanti, lubrificanti e simili destinati all'autotrazione.

  Con riferimento a tale elencazione, da intendersi tassativa, si precisa che:
  – le spese per l'acquisto di servizi inerenti all'amministrazione non includono le spese di pubblicità, le spese per imposte e tasse, nonché le spese per l'acquisto di beni, quali quelli di cancelleria. Rientrano, invece, in tali spese, ad esempio, le provvigioni attribuite dalle case mandanti agli agenti e rappresentanti di commercio e quelle attribuite dagli agenti di assicurazione ai propri sub-agenti. Sono, inoltre, compresi i compensi corrisposti agli amministratori non soci delle società di persone e agli amministratori delle società ed enti soggetti all'Irpeg;
  – le spese di tenuta della contabilità includono quelle per la tenuta dei libri paga e per la compilazione delle dichiarazioni fiscali; non comprendono, invece, quelle sostenute, ad esempio, per l'assistenza in sede contenziosa;
  – le spese per il trasporto dei beni vanno considerate solo se non sono state comprese nel costo degli stessi beni quali oneri accessori;
  – non si tiene conto dei premi riguardanti le assicurazioni obbligatorie per legge, ancorché l'obbligatorietà sia correlata all'esercizio dell'attività d'impresa (quali, ad esempio, i premi riguardanti l'assicurazione delle autovetture, comprendendo tra gli stessi, ai fini di semplificazione, oltre alla RCA, anche quelli per furto e incendio, e i premi Inail relativi all'imprenditore, e ai collaboratori familiari);
  – tra i consumi di energia vanno comprese le spese sostenute nel periodo d'imposta per qualsiasi tipo di fonte energetica (energia elettrica, metano, gasolio, ecc) utilizzata per consentire lo svolgimento del processo produttivo, con esclusione delle spese per il riscaldamento dei locali;
  – i costi relativi a carburanti e simili includono tutto ciò che serve per la trazione degli automezzi (benzina, gasolio, metano, gas liquido, ecc.).

  Si precisa, a titolo esemplificativo, che non rientrano tra le spese in oggetto quelle di rappresentanza, di custodia, di manutenzione e riparazione e per viaggi e trasferte. Non si tiene conto, altresì, dei costi considerati per la determinazione del "Costo per la produzione dei servizi" da indicare al rigo F10;
– nel **rigo F14**, l'ammontare dei ricavi di cui alle lett. a) e b) del comma 1 dell'art. 53 del TUIR cioè dei corrispettivi di cessioni di beni e delle prestazioni di servizi alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa e dei corrispettivi delle cessioni di materie prime e sussidiarie, di semilavorati e di altri beni mobili, esclusi quelli strumentali, acquistati o prodotti per essere impiegati nella produzione.

  I ricavi delle attività per le quali si percepiscono aggi o ricavi fissi non vanno compresi nel rigo in esame, ma vanno indicati nel rigo F15;

  Non si deve tenere conto, invece:
  – dei ricavi derivanti dalla cessione di azioni o quote di partecipazione in società ed enti indicati alle lettere a), b) e d) del comma 1 dell'art. 87 del TUIR, comprese quelle non

rappresentate da titoli, nonché di obbligazioni e di altri titoli in serie o di massa, che non costituiscono immobilizzazioni finanziarie, anche se non rientrano tra i beni al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa;
- delle indennità conseguite a titolo di risarcimento, anche in forma assicurativa, per la perdita o il danneggiamento di beni da cui originano ricavi;
- degli aggi conseguiti dai rivenditori di generi di monopolio, valori bollati e postali, marche assicurative e valori similari, indipendentemente dal regime di contabilità adottato;
- dei ricavi derivanti dall'affitto di un ramo d'azienda, ovvero, da attività di vendita di generi soggetti a ricavo fisso (ad esempio: la gestione di ricevitorie totocalcio, totogol, totip, totosei; la vendita di schede telefoniche, abbonamenti, biglietti e tessere per i mezzi pubblici, viacard, tessere e biglietti per parcheggi; la gestione di concessionarie superenalotto, enalotto, lotto);
- dei ricavi conseguiti per la vendita dei carburanti e dai rivenditori in base a contratti estimatori di giornali, di libri e di periodici anche su supporti audiovideomagnetici.

Non vanno, altresì, presi in considerazione gli altri componenti positivi che concorrono a formare il reddito, compresi i proventi conseguiti in sostituzione di redditi derivanti dall'esercizio di attività di impresa e le indennità conseguite, anche in forma assicurativa, per il risarcimento dei danni consistenti nella perdita dei citati redditi, con esclusione dei danni dipendenti da invalidità permanente o da morte.

Nell'apposito campo interno, va indicato l'ammontare dei ricavi dichiarati ai fini dell'adeguamento agli studi di settore qualora il contribuente intenda avvalersi delle disposizioni previste dall'articolo 10, della legge 8 maggio 1998, n. 146;

- nel **rigo F15**, l'ammontare degli aggi conseguiti dai rivenditori di generi di monopolio, valori bollati e postali, marche assicurative e valori similari, indipendentemente dal regime di contabilità adottato e dei proventi derivanti dalla vendita di generi soggetti a ricavo fisso (ad esempio, dalla gestione di ricevitorie totocalcio, totogol, totip, totosei; dalla vendita di schede telefoniche, abbonamenti, biglietti e tessere per i mezzi pubblici, viacard, tessere e biglietti per parcheggi; dalla gestione di concessionarie superenalotto, enalotto, lotto) nonché dei ricavi conseguiti per la vendita dei carburanti e dai rivenditori in base a contratti estimatori di giornali, di libri e di periodici, anche su supporti audiovideomagnetici. Si precisa che i ricavi da indicare in questo rigo vanno considerati per l'entità dell'aggio percepito e del ricavo al netto del prezzo corrisposto al fornitore dei beni, indipendentemente dalle modalità con cui tali ricavi sono stati contabilizzati.

ATTENZIONE
Nell'apposito campo interno, va barrata la casella "Annotazione distinta per costi relativi ad aggi e ricavi fissi" qualora il contribuente sia in grado di individuare tutti i costi afferenti le attività per le quali si conseguono aggi o ricavi fissi e di compilare il presente modello escludendo tali costi da quelli indicati nei precedenti righi.
Se il contribuente non ha la possibilità di individuare i costi direttamente afferenti alle attività per le quali ha conseguito aggi o ricavi fissi, il software GERICO (in presenza di casella non barrata) provvederà a calcolare la quota parte dei costi che fa riferimento a tale attività per neutralizzarne l'effetto ai fini dell'applicazione degli studi di settore nei confronti delle attività diverse da quelle per le quali si sono conseguiti aggi e ricavi fissi.

- nel **rigo F16**, l'ammontare degli altri proventi considerati ricavi, diversi da quelli di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 dell'art. 53 del TUIR, evidenziando nell'apposito spazio quelli di cui alla lett. d) del menzionato comma 1 dell'art. 53 (indennità conseguite a titolo di risarcimento, anche in forma assicurativa, per la perdita o il danneggiamento di beni da cui originano ricavi);

Imposta sul valore aggiunto

- nel **rigo F17**, barrando la relativa casella, l'esenzione dall'IVA;
- nel **rigo F18,** ai sensi dell'art. 20 del D.P.R. n. 633/72, l'ammontare complessivo delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi effettuate nell'anno, registrate o soggette a registrazione, tenendo conto delle variazioni di cui all'art. 26 del citato decreto;
- nel **rigo F19**, l'ammontare delle altre operazioni, effettuate nell'anno 2001, che hanno dato luogo a ricavi dichiarati ai fini delle imposte sui redditi, quali:
  - operazioni "fuori campo di applicazione" dell'IVA (ad es.: artt. 2, ultimo comma, 3, 4° comma, 7 e 74, 1° comma del D.P.R. n. 633/72);
  - operazioni non soggette a dichiarazione di cui agli artt. 36 bis e 74, 6° comma, del D.P.R. n. 633/72;
- nel **rigo F20**, l'ammontare complessivo dell'IVA sulle operazioni imponibili;
- nel **rigo F21**, l'ammontare complessivo dell'IVA relativa alle operazioni di intrattenimento di cui all'art. 74, 6° comma, del D.P.R. n. 633/72 (al lordo delle detrazioni);
- nel **rigo F22**, l'ammontare complessivo dell'IVA relativa:
  - alle cessioni di beni ammortizzabili;
  - ai passaggi interni di beni e servizi tra attività separate di cui all'art. 36, ultimo comma, del D.P.R. n. 633/72;
  - ai vari regimi speciali per i quali risulta detraibile forfetariamente (ad esempio: intrattenimenti, spettacoli viaggianti, agricoltura, agriturismo, ecc.).

14. QUADRO X - ALTRE INFORMAZIONI RILEVANTI AI FINI DELL'APPLICAZIONE DEGLI STUDI DI SETTORE

Nel quadro X possono essere fornite ulteriori informazioni rilevanti ai fini dell'applicazione dello studio di settore.
I contribuenti che non risultano congrui hanno, infatti, la facoltà di rettificare il peso di alcune variabili per le quali la Commissione di esperti che ha validato gli studi di settore ha introdotto un correttivo. Tale correttivo consente di verificare se l'eventuale differenza tra l'ammontare dei ricavi contabilizzati e quello risultante dalla applicazione dello studio di settore derivi, in tutto o in parte, dal peso attribuito alle variabili considerate in misura tale da non consentire un'esatta rappresentazione della realtà economica delle imprese interessate. I contribuenti possono in tal modo segnalare che la non congruità deriva dalla particolare rilevanza che tali variabili hanno assunto nella determinazione dei ricavi presunti evitando, così, su tali questioni il contraddittorio con l'Amministrazione finanziaria. Ad esempio, la variabile "spese sostenute per il lavoro prestato dagli apprendisti" non viene più presa in considerazione da GE.RI.CO. per il valore contabile indicato nei quadri dei modelli di dichiarazione dei redditi, ma per il minor importo che risulta dalla applicazione del correttivo.
Nessuna segnalazione deve essere effettuata, naturalmente, dai contribuenti che risultano congrui.
Si fa presente che i dati contabili da prendere a base per il calcolo delle riduzioni devono essere forniti tenendo conto delle eventuali variazioni fiscali determinate dall'applicazione di disposizioni tributarie (ad esempio: l'ammontare complessivo del valore degli autoveicoli e l'ammontare complessivo del costo dei carburanti e lubrificanti).

ATTENZIONE
Il software GE.RI.CO. contiene le funzioni di applicazione per l'esecuzione dei calcoli che vanno effettuati per determinare l'entità delle riduzioni. Ne deriva che, anche nella ipotesi in cui è prevista l'applicazione di tali riduzioni, il quadro degli elementi contabili va compilato con l'indicazione dei valori al lordo delle riduzioni. Ad esempio, in presenza di spese per apprendisti per lire 20.000.000, pari a euro 10.329,14, e di spese per lavoro dipendente ed altre prestazioni diverse da lavoro dipendente e afferenti l'attività d'impresa per lire 50.000.000, pari a euro 25.822,84, nel rigo F12 del quadro degli elementi contabili andrà indicato l'importo complessivo di lire 70.000.000, pari a euro 36.151,98, al lordo della riduzione spettante a seguito dell'applicazione del correttivo per gli apprendisti.
I contribuenti che intendono avvalersi della riduzione in questione devono indicare:
- nel **rigo X01**, l'ammontare totale delle spese sostenute per il lavoro prestato dagli apprendisti;

– nel **rigo X02**, l'importo determinato applicando all'ammontare delle spese sostenute per il lavoro prestato dagli apprendisti, indicato al rigo X01, la formula indicata nella tabella n. 1.

15. QUADRO Z - DATI COMPLEMENTARI

Nel quadro Z vanno indicati ulteriori dati utili per l'aggiornamento dello studio di settore.
In particolare, indicare:

Lavoro interinale/distacco

– nel **rigo Z01**, con riferimento ai dipendenti che svolgono attività a tempo pieno, nella **prima colonna**, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale utilizzato ai sensi della legge 24 giugno 1997, n. 196 (lavoratori "temporanei"), nella **seconda colonna**, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale utilizzato dall'impresa distaccataria, nella **terza colonna**, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale distaccato presso altre imprese. Al riguardo, si precisa che tale rigo va compilato solo se nel quadro A del presente modello "Personale addetto all'attività", è stato richiesto esclusivamente il numero totale delle giornate retribuite riferibili al complesso dei lavoratori dipendenti (senza distinzione di qualifica) che svolgono attività a tempo pieno;
– nei **righi** da **Z02** a **Z06**, con riferimento alle qualifiche individuate, nella **prima colonna** dei righi da Z02 a Z04 e Z06, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale utilizzato ai sensi della legge 24 giugno 1997, n. 196 (lavoratori "temporanei"), nella **seconda colonna**, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale utilizzato dall'impresa distaccataria, nella **terza colonna**, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale distaccato presso altre imprese. Al riguardo, si precisa che i dati richiesti in tali righi vanno forniti solo se nel quadro A del presente modello "Personale addetto all'attività", è stato richiesto il numero delle giornate retribuite distintamente per ciascuna qualifica individuata. In tale ipotesi, non deve essere compilato il rigo Z01;
– nel **rigo Z07**, con riferimento ai lavoratori dipendenti a tempo parziale, nella **prima colonna**, il numero di giornate retribuite relativamente al personale utilizzato ai sensi della legge 24 giugno 1997, n. 196 (lavoratori "temporanei"), nella **seconda colonna**, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale utilizzato dall'impresa distaccataria, nella **terza colonna**, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale distaccato presso altre imprese;
– nel **rigo Z08**, con riferimento agli apprendisti, nella **seconda colonna**, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale utilizzato dall'impresa distaccataria, nella **terza colonna**, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale distaccato presso altre imprese;
– nel **rigo Z09**, con riferimento agli assunti con contratto a termine, nella **prima colonna**, il numero di giornate retribuite relativamente al personale utilizzato ai sensi della legge 24 giugno 1997, n. 196 (lavoratori "temporanei"), nella **seconda colonna**, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale utilizzato dall'impresa distaccataria, nella **terza colonna**, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale distaccato presso altre imprese;
– nel **rigo Z10**, con riferimento al personale utilizzato ai sensi della legge 24 giugno 1997, n. 196 (lavoratori "temporanei"), nel **primo campo**, le spese complessivamente addebitate dall'impresa fornitrice del lavoro e, nel **secondo campo**, la quota di costo rimborsata a titolo di retribuzione e contribuzione;
– nel **rigo Z11**, con esclusivo riferimento all'impresa distaccataria, il costo sostenuto dalla distaccante e riaddebitato alla distaccataria;
– nel **rigo Z12**, con esclusivo riferimento all'impresa distaccante, il costo sostenuto e riaddebitato alla distaccataria;

Altri dati

– nel **rigo Z13**, l'ammontare complessivo dei compensi corrisposti a terzi per prestazioni e servizi direttamente afferenti l'attività esercitata. Vanno compresi, ad esempio, i compensi corrisposti per prestazioni di lavoro autonomo non esercitate abitualmente di cui all'art. 81, comma 1, lett. l), del Tuir. Si precisa che devono essere inclusi i compensi corrisposti a società di servizi come corrispettivo di una pluralità di prestazioni direttamente correlate all'attività svolta dall'impresa non direttamente evidenziate in fattura;
– nel **rigo Z14**, l'ammontare delle spese complessivamente sostenute per tutti i collaboratori coordinati e continuativi che, nell'anno 2001, hanno prestato la loro attività per l'impresa interessata alla compilazione del modello, a prescindere dalla durata del rapporto di collaborazione e dalla sussistenza dello stesso alla data del 31 dicembre 2001.

TABELLA 1 - *Apprendisti*

La formula di riduzione del peso degli apprendisti è la seguente:

% app = 30% x (TriTot - Tri1)/TriTot + (TriTot - Tri12)/TriTot)/2

dove:

TriTot è pari al numero di trimestri della durata del contratto di apprendistato;

Tri1 è pari al numero di trimestri di apprendistato complessivamente effettuati alla data del 1 gennaio 2001 (Tri1 vale zero in caso di inizio del contratto di apprendistato nel corso dell'anno 2001);

Tri12 è pari al numero di trimestri di apprendistato complessivamente effettuati alla data del 31 dicembre 2001 (Tri12 sarà pari a TriTot in caso di fine del contratto di apprendistato nel corso dell'anno 2001).

ESEMPIO 1

Un artigiano ha un apprendista con un contratto di 1 anno e mezzo iniziato in data 1/12/2000 a cui corrisponde la spesa per lavoro dipendente pari a L. 20.000.000 pari a euro 10.329,14:

TriTot 6 trimestri
Tri1 0 trimestri
Tri12 4 trimestri

$$\textbf{\% app} = 30\% \times \frac{\left(\frac{(6-0)}{6} + \frac{(6-4)}{6}\right)}{2} = \textbf{20\%}$$

La spesa per il lavoro dell'apprendista da utilizzare nella stima del ricavo sarà pari a L. 16.000.000 pari a euro 8.263,31.

ESEMPIO 2

Un artigiano ha un apprendista con un contratto di 3 anni e mezzo iniziato in data 1/8/99 a cui corrisponde la spesa per lavoro dipendente pari a L. 20.000.000 pari a euro 10.329,14:

TriTot 14 trimestri
Tri1 5 trimestri
Tri12 9 trimestri

$$\textbf{\% app} = 30\% \times \frac{\left(\frac{(14-5)}{14} + \frac{(14-9)}{14}\right)}{2} = \textbf{15\%}$$

La spesa per il lavoro dell'apprendista da utilizzare nella stima del ricavo sarà pari a L. 17.000.000 pari a euro 8.779,77.

ESEMPIO 3

Un artigiano ha un apprendista con un contratto di 5 anni iniziato in data 1/5/2001 a cui corrisponde la spesa per lavoro dipendente pari a L. 20.000.000 pari a euro 10.329,14:

TriTot 20 trimestri
Tri1 0 trimestri
Tri12 2 trimestri

$$\textbf{\% app} = 30\% \times \frac{\left(\frac{(20-0)}{20} + \frac{(20-2)}{20}\right)}{2} = \textbf{28,5\%}$$

La spesa per il lavoro dell'apprendista da utilizzare nella stima del ricavo sarà pari a L. 14.300.000 pari a euro 7.385,33.

La formula riduce il peso dell'apprendista nella stima del ricavo in modo decrescente rispetto al periodo di apprendistato complessivamente effettuato.

Minore è il periodo di apprendistato effettuato, maggiore sarà la percentuale di sconto.

ESEMPIO DI APPLICAZIONE: DURATA DEL CONTRATTO DI APPRENDISTATO 6 TRIMESTRI

Data di inizio del contratto di apprendistato	Trimestri di Apprendistato complessivamente effettuati al 1/1/2001	Trimestri di Apprendistato complessivamente effettuati al 31/12/2001	% di riduzione del peso degli apprendisti nella stima del ricavo
01/12/2001	0	0	30,0%
01/10/2001	0	1	27,5%
01/06/2001	0	2	25,0%
01/04/2001	0	3	22,5%
01/01/2001	0	4	20,0%
01/10/2000	1	5	15,0%
01/06/2000	2	6	10,0%
01/04/2000	3	6	7,5%
01/01/2000	4	6	5,0%
01/10/1999	5	6	2,5%

Modello **SM35U**

CODICE FISCALE

LIRE

NUMERO PROGRESSIVO UNITÀ DI VENDITA

52.33.1 Erboristerie

QUADRO A Personale addetto all'attività

		Numero giornate retribuite
A01	Dipendenti a tempo pieno	
A02	Dipendenti a tempo parziale	
A03	Apprendisti	
A04	Assunti con contratto di formazione e lavoro o a termine e lavoranti a domicilio	

		Numero	Percentuale di lavoro prestato
A05	Collaboratori coordinati e continuativi che prestano attività prevalentemente nell'impresa		
A06	Collaboratori coordinati e continuativi diversi da quelli di cui al rigo precedente		
A07	Collaboratori dell'impresa familiare e coniuge dell'azienda coniugale		
A08	Familiari diversi da quelli di cui al rigo precedente che prestano attività nell'impresa		
A09	Associati in partecipazione che apportano lavoro prevalentemente nell'impresa		
A10	Associati in partecipazione diversi da quelli di cui al rigo precedente		
A11	Soci con occupazione prevalente nell'impresa		
A12	Soci diversi da quelli di cui al rigo precedente		
A13	Amministratori non soci		

QUADRO B Unità locale destinata all'attività di vendita

B01	Anno di inizio dell'attività nell'unità locale		
B02	Comune		
B03	Provincia		
B04	Potenza impegnata		Kw
B05	Locali per la vendita e l'esposizione interna della merce		Mq
B06	Locali destinati a magazzino		Mq
B07	Locali destinati a uffici		Mq
B08	Esposizione fronte strada (vetrine)		Metri lineari
B09	Scaffalature		Metri lineari
B10	Locali destinati a laboratorio		Mq
B11	Giorni di apertura nell'anno		Numero
B12	Orario giornaliero di apertura (1 = fino a 8 ore; 2 = fino a 12 ore; 3 = più di 12 ore)		
B13	Apertura stagionale (1 = fino a tre mesi; 2 = fino a sei mesi; 3 = fino a nove mesi)		
B14	Localizzazione (1 = autonoma; 2 = esercizio inserito in super/ipermercato; 3 = esercizio inserito in centro commerciale al dettaglio)		
B15	Spese sostenute per beni e/o servizi comuni in caso di localizzazione non autonoma	.000	
B16	Ubicazione nel centro storico		Barrare la casella
B17	Anno in cui è stato effettuato l'ultimo rinnovo degli arredi		
	Strutture non annesse all'unità locale destinata alla vendita		
B18	Locali destinati a magazzino e/o deposito		Mq
B19	Locali destinati ad uffici		Mq
B20	Locali destinati a laboratorio		Mq

pagina 1

CODICE FISCALE

LIRE

NUMERO PROGRESSIVO UNITÀ DI VENDITA

QUADRO D
Elementi specifici dell'attività

Tipologia di vendita

D01	Tipologia di vendita (1 = assistita; 2 = self-service; 3 = mista)	

Prodotti merceologici venduti

Piante officinali e loro derivati

		Percentuale sui ricavi
D02	Erbe e piante officinali (tisane)	%
D03	Derivati da piante officinali (estratti, capsule, fiale, oli, ecc.)	%

Alimentazione naturale

D04	Prodotti di alimentazione naturale	%
D05	Integratori minerali e vitaminici	%
D06	Cosmesi naturale	%
D07	Prodotti biologici per la casa	%
D08	Altri prodotti	%
		TOT = 100%

Tipologia clientela

		Percentuale sui ricavi
D09	Privati	%
D10	Commercianti al dettaglio	%
D11	Commercianti all'ingrosso	%
D12	Altri	%
		TOT = 100%

Modalità di offerta dei prodotti

		Percentuale sui ricavi
D13	Commercializzazione di prodotti di produzione propria (da laboratorio)	%
D14	Commercializzazione di prodotti a marchio proprio prodotti da terzi	%

Altri dati

D15	Marchi commercializzati	Numero
D16	Vendite con emissione di fattura	%

Modalità di acquisto

		Percentuale sul totale degli acquisti
D17	Da ditte produttrici	%
D18	Da commercianti all'ingrosso	%
D19	Tramite gruppi di acquisto, unioni volontarie, consorzi, cooperative, affiliante	%
		TOT = 100%

Modalità organizzativa

D20	Indipendente	Barrare la casella
D21	In franchising o in affiliazione	Barrare la casella
D22	Associato a gruppo di acquisto e/o a unione volontaria	Barrare la casella

Costi e spese specifici

D23	Costi e spese addebitati da gruppi d'acquisto, franchisor, affiliante per voci diverse dall'acquisto delle merci	.000
D24	Spese di pubblicità, propaganda e rappresentanza	.000
D25	Costi per aggiornamento e partecipazione a corsi di formazione	.000

Mezzi di trasporto

D26	Spese per servizi integrativi o sostitutivi dei mezzi propri	.000

Modello **SM35U**

CODICE FISCALE

LIRE

NUMERO PROGRESSIVO UNITÀ DI VENDITA

Quadro	Rigo	Descrizione		
QUADRO E Beni strumentali	**E01**	Bilance di precisione		Numero
	E02	Macchine per prima lavorazione (macchine/impianti per la coltivazione delle piante officinali, e/o raccolta, e/o essiccazione)		Numero
	E03	Macchine/impianti per il taglio e/o polverizzazione e/o estrazione e/o mescolatori		Numero
	E04	Macchine comprimitrici e/o opercolatrici		Numero
	E05	Macchine confezionatrici e/o capsulatrici e/o riempitrici e/o etichettatrici		Numero
	E06	Macchine/impianti produzione aria compressa		Numero
QUADRO F Elementi contabili		**Imposte sui redditi**		
	F01	Esistenze iniziali relative a merci, prodotti finiti, materie prime e sussidiarie, semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale		.000
	F02	Esistenze iniziali relative a prodotti finiti		.000
	F03	Esistenze iniziali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale		.000
	F04	Esistenze iniziali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale di cui all'art. 60, comma 5, del TUIR		.000
	F05	Rimanenze finali relative a merci, prodotti finiti, materie prime e sussidiarie, semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale		.000
	F06	Rimanenze finali relative a prodotti finiti		.000
	F07	Rimanenze finali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale		.000
	F08	Rimanenze finali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale di cui all'art. 60, comma 5, del TUIR		.000
	F09	Costi per l'acquisto di materie prime, sussidiarie, semilavorati e merci		.000
	F10	Costo per la produzione di servizi		.000
	F11	Valore dei beni strumentali		.000
	F12	Spese per lavoro dipendente e per altre prestazioni diverse da lavoro dipendente afferenti l'attività dell'impresa		.000
	F13	Spese per acquisti di servizi		.000
	F14	Ricavi di cui alle lettere *a)* e *b)* del comma 1 dell'art. 53 del TUIR — adeguamento da studi di settore	.000	.000
	F15	Aggi e proventi derivanti dalla vendita di generi soggetti a ricavo fisso — annotazione distinta per costi relativi ad aggi e ricavi fissi	Barrare la casella	.000
	F16	Altri proventi considerati ricavi — di cui all'art. 53, comma 1, lettera d) del Tuir	.000	.000
		Imposta sul valore aggiunto		
	F17	Esenzione IVA		Barrare la casella
	F18	Volume d'affari		.000
	F19	Altre operazioni sempre che diano luogo a ricavi quali operazioni fuori campo (art. 2, u.c., art. 3, 4° c., art. 7 e art. 74, 1° c. del D.P.R. 633/72); operazioni non soggette a dichiarazione (art. 36-bis e art. 74, 6° c., del D.P.R. 633/72)		.000
	F20	IVA sulle operazioni imponibili		.000
	F21	IVA sulle operazioni di intrattenimento		.000
	F22	Altra IVA (IVA sulle cessioni dei beni ammortizzabili + IVA sui passaggi interni + IVA detraibile forfettariamente)		.000
QUADRO X Altre informazioni rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore	**X01**	Spese per le prestazioni di lavoro degli apprendisti		.000
	X02	Ammontare delle spese di cui al rigo X01 utilizzate ai fini del calcolo		.000

UNICO 2002
Studi di settore
AGENZIA DELLE ENTRATE
Modello **SM35U**

CODICE FISCALE

LIRE

NUMERO PROGRESSIVO UNITÀ DI VENDITA

QUADRO Z
Dati complementari

Lavoro interinale/distacco

		Numero giornate Lavoratori interinali	Numero giornate Personale utilizzato dall'impresa distaccataria	Numero giornate Personale distaccato presso altre imprese
Z01	Dipendenti a tempo pieno			
Z02	di cui dirigenti			
Z03	di cui quadri			
Z04	di cui impiegati			
Z05	di cui operai generici			
Z06	di cui operai specializzati			
Z07	Dipendenti a tempo parziale			
Z08	Apprendisti			
Z09	Assunti con contratto a termine			

Z10 Spese (lavoro interinale) .000 di cui oneri retributivi e contributivi .000

Personale utilizzato dall'impresa distaccataria

Z11 Costo sostenuto dalla distaccante, riaddebitato alla distaccataria .000

Personale distaccato presso altre imprese

Z12 Costo sostenuto e riaddebitato alla distaccataria .000

Altri dati

Z13 Compensi corrisposti a terzi per prestazioni direttamente afferenti l'attività .000

Z14 Spese per i collaboratori coordinati e continuativi .000

Asseverazione

Riservato al C.A.F. o al professionista (art. 35 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241 e successive modificazioni)

Codice fiscale del responsabile del C.A.F. o del professionista Firma

pagina 4

52.33.1 Erboristerie

QUADRO A
Personale addetto all'attività

		Numero giornate retribuite
A01	Dipendenti a tempo pieno	
A02	Dipendenti a tempo parziale	
A03	Apprendisti	
A04	Assunti con contratto di formazione e lavoro o a termine e lavoranti a domicilio	

		Numero	Percentuale di lavoro prestato
A05	Collaboratori coordinati e continuativi che prestano attività prevalentemente nell'impresa		
A06	Collaboratori coordinati e continuativi diversi da quelli di cui al rigo precedente		
A07	Collaboratori dell'impresa familiare e coniuge dell'azienda coniugale		
A08	Familiari diversi da quelli di cui al rigo precedente che prestano attività nell'impresa		
A09	Associati in partecipazione che apportano lavoro prevalentemente nell'impresa		
A10	Associati in partecipazione diversi da quelli di cui al rigo precedente		
A11	Soci con occupazione prevalente nell'impresa		
A12	Soci diversi da quelli di cui al rigo precedente		
A13	Amministratori non soci		

QUADRO B
Unità locale destinata all'attività di vendita

B01	Anno di inizio dell'attività nell'unità locale		
B02	Comune		
B03	Provincia		
B04	Potenza impegnata		Kw
B05	Locali per la vendita e l'esposizione interna della merce		Mq
B06	Locali destinati a magazzino		Mq
B07	Locali destinati a uffici		Mq
B08	Esposizione fronte strada (vetrine)		Metri lineari
B09	Scaffalature		Metri lineari
B10	Locali destinati a laboratorio		Mq
B11	Giorni di apertura nell'anno		Numero
B12	Orario giornaliero di apertura (1 = fino a 8 ore; 2 = fino a 12 ore; 3 = più di 12 ore)		
B13	Apertura stagionale (1 = fino a tre mesi; 2 = fino a sei mesi; 3 = fino a nove mesi)		
B14	Localizzazione (1 = autonoma; 2 = esercizio inserito in super/ipermercato; 3 = esercizio inserito in centro commerciale al dettaglio)		
B15	Spese sostenute per beni e/o servizi comuni in caso di localizzazione non autonoma	,00	
B16	Ubicazione nel centro storico		Barrare la casella
B17	Anno in cui è stato effettuato l'ultimo rinnovo degli arredi		

Strutture non annesse all'unità locale destinata alla vendita

B18	Locali destinati a magazzino e/o deposito		Mq
B19	Locali destinati ad uffici		Mq
B20	Locali destinati a laboratorio		Mq

pagina 1

EURO

NUMERO PROGRESSIVO UNITÀ DI VENDITA

QUADRO D
Elementi specifici dell'attività

Tipologia di vendita

D01	Tipologia di vendita (1 = assistita; 2 = self-service; 3 = mista)	

Prodotti merceologici venduti

Piante officinali e loro derivati

		Percentuale sui ricavi
D02	Erbe e piante officinali (tisane)	%
D03	Derivati da piante officinali (estratti, capsule, fiale, oli, ecc.)	%

Alimentazione naturale

D04	Prodotti di alimentazione naturale	%
D05	Integratori minerali e vitaminici	%
D06	Cosmesi naturale	%
D07	Prodotti biologici per la casa	%
D08	Altri prodotti	%
		TOT = 100%

Tipologia clientela

		Percentuale sui ricavi
D09	Privati	%
D10	Commercianti al dettaglio	%
D11	Commercianti all'ingrosso	%
D12	Altri	%
		TOT = 100%

Modalità di offerta dei prodotti

		Percentuale sui ricavi
D13	Commercializzazione di prodotti di produzione propria (da laboratorio)	%
D14	Commercializzazione di prodotti a marchio proprio prodotti da terzi	%

Altri dati

D15	Marchi commercializzati	Numero
D16	Vendite con emissione di fattura	%

Modalità di acquisto

		Percentuale sul totale degli acquisti
D17	Da ditte produttrici	%
D18	Da commercianti all'ingrosso	%
D19	Tramite gruppi di acquisto, unioni volontarie, consorzi, cooperative, affiliante	%
		TOT = 100%

Modalità organizzativa

D20	Indipendente	Barrare la casella
D21	In franchising o in affiliazione	Barrare la casella
D22	Associato a gruppo di acquisto e/o a unione volontaria	Barrare la casella

Costi e spese specifici

D23	Costi e spese addebitati da gruppi d'acquisto, franchisor, affiliante per voci diverse dall'acquisto delle merci	,00
D24	Spese di pubblicità, propaganda e rappresentanza	,00
D25	Costi per aggiornamento e partecipazione a corsi di formazione	,00

Mezzi di trasporto

D26	Spese per servizi integrativi o sostitutivi dei mezzi propri	,00

pagina 2

CODICE FISCALE

EURO

NUMERO PROGRESSIVO UNITÀ DI VENDITA

QUADRO E Beni strumentali	**E01**	Bilance di precisione		Numero
	E02	Macchine per prima lavorazione (macchine/impianti per la coltivazione delle piante officinali, e/o raccolta, e/o essiccazione)		Numero
	E03	Macchine/impianti per il taglio e/o polverizzazione e/o estrazione e/o mescolatori		Numero
	E04	Macchine comprimitrici e/o opercolatrici		Numero
	E05	Macchine confezionatrici e/o capsulatrici e/o riempitrici e/o etichettatrici		Numero
	E06	Macchine/impianti produzione aria compressa		Numero
QUADRO F Elementi contabili		**Imposte sui redditi**		
	F01	Esistenze iniziali relative a merci, prodotti finiti, materie prime e sussidiarie, semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale		,00
	F02	Esistenze iniziali relative a prodotti finiti		,00
	F03	Esistenze iniziali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale		,00
	F04	Esistenze iniziali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale di cui all'art. 60, comma 5, del TUIR		,00
	F05	Rimanenze finali relative a merci, prodotti finiti, materie prime e sussidiarie, semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale		,00
	F06	Rimanenze finali relative a prodotti finiti		,00
	F07	Rimanenze finali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale		,00
	F08	Rimanenze finali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale di cui all'art. 60, comma 5, del TUIR		,00
	F09	Costi per l'acquisto di materie prime, sussidiarie, semilavorati e merci		,00
	F10	Costo per la produzione di servizi		,00
	F11	Valore dei beni strumentali		,00
	F12	Spese per lavoro dipendente e per altre prestazioni diverse da lavoro dipendente afferenti l'attività dell'impresa		,00
	F13	Spese per acquisti di servizi		,00
	F14	Ricavi di cui alle lettere *a)* e *b)* del comma 1 dell'art. 53 del TUIR adeguamento da studi di settore	,00	,00
	F15	Aggi e proventi derivanti dalla vendita di generi soggetti a ricavo fisso annotazione distinta per costi relativi ad aggi e ricavi fissi	Barrare la casella	,00
	F16	Altri proventi considerati ricavi di cui all'art. 53, comma 1, lettera d) del Tuir	,00	,00
		Imposta sul valore aggiunto		
	F17	Esenzione IVA		Barrare la casella
	F18	Volume d'affari		,00
	F19	Altre operazioni sempre che diano luogo a ricavi quali operazioni fuori campo (art. 2, u.c., art. 3, 4° c., art. 7 e art. 74, 1° c. del D.P.R. 633/72); operazioni non soggette a dichiarazione (art. 36-bis e art. 74, 6° c., del D.P.R. 633/72)		,00
	F20	IVA sulle operazioni imponibili		,00
	F21	IVA sulle operazioni di intrattenimento		,00
	F22	Altra IVA (IVA sulle cessioni dei beni ammortizzabili + IVA sui passaggi interni + IVA detraibile forfettariamente)		,00
QUADRO X Altre informazioni rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore	**X01**	Spese per le prestazioni di lavoro degli apprendisti		,00
	X02	Ammontare delle spese di cui al rigo X01 utilizzate ai fini del calcolo		,00

QUADRO Z
Dati complementari

Lavoro interinale/distacco

		Numero giornate Lavoratori interinali	Numero giornate Personale utilizzato dall'impresa distaccataria	Numero giornate Personale distaccato presso altre imprese
Z01	Dipendenti a tempo pieno			
Z02	di cui dirigenti			
Z03	di cui quadri			
Z04	di cui impiegati			
Z05	di cui operai generici			
Z06	di cui operai specializzati			
Z07	Dipendenti a tempo parziale			
Z08	Apprendisti			
Z09	Assunti con contratto a termine			

Z10 Spese (lavoro interinale) ,00 di cui oneri retributivi e contributivi ,00

Personale utilizzato dall'impresa distaccataria

Z11 Costo sostenuto dalla distaccante, riaddebitato alla distaccataria ,00

Personale distaccato presso altre imprese

Z12 Costo sostenuto e riaddebitato alla distaccataria ,00

Altri dati

Z13 Compensi corrisposti a terzi per prestazioni direttamente afferenti l'attività ,00

Z14 Spese per i collaboratori coordinati e continuativi ,00

Asseverazione

Riservato al C.A.F. o al professionista (art. 35 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241 e successive modificazioni)

Codice fiscale del responsabile del C.A.F. o del professionista Firma

pagina 4

02A02897

GIANFRANCO TATOZZI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(5651363/1) Roma, 2002 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

- **CHIETI**
  LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI - DE LUCA
  Via A. Herio, 21
- **PESCARA**
  LIBRERIA COSTANTINI DIDATTICA
  Corso V. Emanuele, 146
  LIBRERIA DELL'UNIVERSITÀ
  Via Galilei (ang. via Gramsci)
- **SULMONA**
  LIBRERIA UFFICIO IN
  Circonv. Occidentale, 10
- **TERAMO**
  LIBRERIA DE LUCA
  Via Riccitelli, 6

BASILICATA

- **MATERA**
  LIBRERIA MONTEMURRO
  Via delle Beccherie, 69
  GULLIVER LIBRERIE
  Via del Corso, 32
- **POTENZA**
  LIBRERIA PAGGI ROSA
  Via Pretoria

CALABRIA

- **CATANZARO**
  LIBRERIA NISTICÒ
  Via A. Daniele, 27
- **COSENZA**
  LIBRERIA DOMUS
  Via Monte Santo, 70/A
- **PALMI**
  LIBRERIA IL TEMPERINO
  Via Roma, 31
- **REGGIO CALABRIA**
  LIBRERIA L'UFFICIO
  Via B. Buozzi, 23/A/B/C
- **VIBO VALENTIA**
  LIBRERIA AZZURRA
  Corso V. Emanuele III

CAMPANIA

- **ANGRI**
  CARTOLIBRERIA AMATO
  Via dei Goti, 11
- **AVELLINO**
  LIBRERIA GUIDA 3
  Via Vasto, 15
  LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
  Via Matteotti, 30-32
  CARTOLIBRERIA CESA
  Via G. Nappi, 47
- **BENEVENTO**
  LIBRERIA LA GIUDIZIARIA
  Via F. Paga, 11
  LIBRERIA MASONE
  Viale Rettori, 71
- **CASERTA**
  LIBRERIA GUIDA 3
  Via Caduti sul Lavoro, 29-33
- **CASTELLAMMARE DI STABIA**
  LINEA SCUOLA
  Via Raiola, 69/D
- **CAVA DEI TIRRENI**
  LIBRERIA RONDINELLA
  Corso Umberto I, 253
- **ISCHIA PORTO**
  LIBRERIA GUIDA 3
  Via Sogliuzzo
- **NAPOLI**
  LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO
  Via Caravita, 30
  LIBRERIA GUIDA 1
  Via Portalba, 20-23
  LIBRERIA GUIDA 2
  Via Merliani, 118
  LIBRERIA I.B.S.
  Salita del Casale, 18
- **NOCERA INFERIORE**
  LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO
  Via Fava, 51;
- **NOLA**
  LIBRERIA EDITRICE LA RICERCA
  Via Fonseca, 59
- **POLLA**
  CARTOLIBRERIA GM
  Via Crispi
- **SALERNO**
  LIBRERIA GUIDA
  Corso Garibaldi, 142

EMILIA-ROMAGNA

- **BOLOGNA**
  LIBRERIA GIURIDICA CERUTI
  Piazza Tribunali, 5/F
  LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
  Via Castiglione, 1/C
  GIURIDICA EDINFORM
  Via delle Scuole, 38
- **CARPI**
  LIBRERIA BULGARELLI
  Corso S. Cabassi, 15
- **CESENA**
  LIBRERIA BETTINI
  Via Vescovado, 5
- **FERRARA**
  LIBRERIA PASELLO
  Via Canonica, 16-18
- **FORLÌ**
  LIBRERIA CAPPELLI
  Via Lazzaretto, 51
  LIBRERIA MODERNA
  Corso A. Diaz, 12
- **MODENA**
  LIBRERIA GOLIARDICA
  Via Berengario, 60
- **PARMA**
  LIBRERIA PIROLA PARMA
  Via Farini, 34/D
- **RAVENNA**
  LIBRERIA GIURIDICA DI FERMANI MAURIZIO
  Via Corrado Ricci, 12
- **REGGIO EMILIA**
  LIBRERIA MODERNA
  Via Farini, 1/M
- **RIMINI**
  LIBRERIA DEL PROFESSIONISTA
  Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

- **GORIZIA**
  CARTOLIBRERIA ANTONINI
  Via Mazzini, 16
- **PORDENONE**
  LIBRERIA MINERVA
  Piazzale XX Settembre, 22/A
- **TRIESTE**
  LIBRERIA TERGESTE
  Piazza Borsa, 15 (gall. Tergesteo)
- **UDINE**
  LIBRERIA BENEDETTI
  Via Mercatovecchio, 13
  LIBRERIA TARANTOLA
  Via Vittorio Veneto, 20

LAZIO

- **FROSINONE**
  LIBRERIA EDICOLA CARINCI
  Piazza Madonna della Neve, s.n.c.
- **LATINA**
  LIBRERIA GIURIDICA LA FORENSE
  Viale dello Statuto, 28-30
- **RIETI**
  LIBRERIA LA CENTRALE
  Piazza V. Emanuele, 8
- **ROMA**
  LIBRERIA ECONOMICO GIURIDICA
  Via S. Maria Maggiore, 121
  LIBRERIA DE MIRANDA
  Viale G. Cesare, 51/E-F-G
  LIBRERIA LAURUS ROBUFFO
  Via San Martino della Battaglia, 35
  LIBRERIA L'UNIVERSITARIA
  Viale Ippocrate, 99
  LIBRERIA IL TRITONE
  Via Tritone, 61/A
  LIBRERIA MEDICHINI
  Via Marcantonio Colonna, 68-70
  LA CONTABILE
  Via Tuscolana, 1027
- **SORA**
  LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
  Via Abruzzo, 4
- **TIVOLI**
  LIBRERIA MANNELLI
  Viale Mannelli, 10
- **VITERBO**
  LIBRERIA "AR"
  Palazzo Uffici Finanziari - Loc. Pietrare
  LIBRERIA DE SANTIS
  Via Venezia Giulia, 5

LIGURIA

- **CHIAVARI**
  CARTOLERIA GIORGINI
  Piazza N.S. dell'Orto, 37-38
- **GENOVA**
  LIBRERIA GIURIDICA DI A. TERENGHI & DARIO CERIOLI
  Galleria E. Martino, 9
- **IMPERIA**
  LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI - DI VIALE
  Viale Matteotti, 43/A-45

LOMBARDIA

- **BRESCIA**
  LIBRERIA QUERINIANA
  Via Trieste, 13
- **BRESSO**
  LIBRERIA CORRIDONI
  Via Corridoni, 11
- **BUSTO ARSIZIO**
  CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO
  Via Milano, 4
- **COMO**
  LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI
  Via Mentana, 15
- **GALLARATE**
  LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
  Via Pulicelli, 1 (ang. p. risorgimento)
  LIBRERIA TOP OFFICE
  Via Torino, 8
- **LECCO**
  LIBRERIA PIROLA - DI LAZZARINI
  Corso Mart. Liberazione, 100/A
- **LODI**
  LA LIBRERIA S.a.s.
  Via Defendente, 32
- **MANTOVA**
  LIBRERIA ADAMO DI PELLEGRINI
  Corso Umberto I, 32
- **MILANO**
  LIBRERIA CONCESSIONARIA IPZS-CALABRESE
  Galleria V. Emanuele II, 13-15
  FOROBONAPARTE S.r.l.
  Foro Bonaparte, 53
- **MONZA**
  LIBRERIA DELL'ARENGARIO
  Via Mapelli, 4
- **PAVIA**
  LIBRERIA GALASSIA
  Corso Mazzini, 28
- **VARESE**
  LIBRERIA PIROLA - DI MITRANO
  Via Albuzzi, 8

Segue: **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

MARCHE

◇ **ANCONA**
LIBRERIA FOGOLA
Piazza Cavour, 4-5-6

◇ **ASCOLI PICENO**
LIBRERIA PROSPERI
Largo Crivelli, 8

◇ **MACERATA**
LIBRERIA UNIVERSITARIA
Via Don Minzoni, 6

◇ **PESARO**
LIBRERIA PROFESSIONALE MARCHIGIANA
Via Mameli, 34

◇ **S. BENEDETTO DEL TRONTO**
LA BIBLIOFILA
Via Ugo Bassi, 38

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
LIBRERIA GIURIDICA DI.E.M.
Via Capriglione, 42-44
CENTRO LIBRARIO MOLISANO
Viale Manzoni, 81-83

PIEMONTE

◇ **ALBA**
CASA EDITRICE I.C.A.P.
Via Vittorio Emanuele, 19

◇ **ALESSANDRIA**
LIBRERIA INTERNAZIONALE BERTOLOTTI
Corso Roma, 122

◇ **BIELLA**
LIBRERIA GIOVANNACCI
Via Italia, 14

◇ **CUNEO**
CASA EDITRICE ICAP
Piazza dei Galimberti, 10

◇ **NOVARA**
EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA
Via Costa, 32

◇ **TORINO**
LIBRERIA DEGLI UFFICI
Corso Vinzaglio, 11

◇ **VERBANIA**
LIBRERIA MARGAROLI
Corso Mameli, 55 - Intra

◇ **VERCELLI**
CARTOLIBRERIA COPPO
Via Galileo Ferraris, 70

PUGLIA

◇ **ALTAMURA**
LIBRERIA JOLLY CART
Corso V. Emanuele, 16

◇ **BARI**
CARTOLIBRERIA QUINTILIANO
Via Arcidiacono Giovanni, 9
LIBRERIA PALOMAR
Via P. Amedeo, 176/B
LIBRERIA LATERZA GIUSEPPE & FIGLI
Via Sparano, 134
LIBRERIA FRATELLI LATERZA
Via Crisanzio, 16

◇ **BRINDISI**
LIBRERIA PIAZZO
Corso Garibaldi, 38/A

◇ **CERIGNOLA**
LIBRERIA VASCIAVEO
Via Gubbio, 14

◇ **FOGGIA**
LIBRERIA PATIERNO
Via Dante, 21

◇ **LECCE**
LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO
Via Palmieri, 30

◇ **MANFREDONIA**
LIBRERIA IL PAPIRO
Corso Manfredi, 126

◇ **MOLFETTA**
LIBRERIA IL GHIGNO
Via Campanella, 24

◇ **TARANTO**
LIBRERIA FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **CAGLIARI**
LIBRERIA F.LLI DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30-32

◇ **ORISTANO**
LIBRERIA CANU
Corso Umberto I, 19

◇ **SASSARI**
LIBRERIA MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 11
LIBRERIA AKA
Via Roma, 42

SICILIA

◇ **ACIREALE**
LIBRERIA S.G.C. ESSEGICI S.a.s.
Via Caronda, 8-10
CARTOLIBRERIA BONANNO
Via Vittorio Emanuele, 194

◇ **AGRIGENTO**
TUTTO SHOPPING
Via Panoramica dei Templi, 17

◇ **CALTANISSETTA**
LIBRERIA SCIASCIA
Corso Umberto I, 111

◇ **CASTELVETRANO**
CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA
Via Q. Sella, 106-108

◇ **CATANIA**
LIBRERIA LA PAGLIA
Via Etnea, 393
LIBRERIA ESSEGICI
Via F. Riso, 56
LIBRERIA RIOLO FRANCESCA
Via Vittorio Emanuele, 137

◇ **GIARRE**
LIBRERIA LA SENORITA
Corso Italia, 132-134

◇ **MESSINA**
LIBRERIA PIROLA MESSINA
Corso Cavour, 55

◇ **PALERMO**
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Via Ruggero Settimo, 37
LIBRERIA FORENSE
Via Maqueda, 185
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Piazza V. E. Orlando, 15-19
LIBRERIA MERCURIO LI.CA.M.
Piazza S. G. Bosco, 3
LIBRERIA DARIO FLACCOVIO
Viale Ausonia, 70
LIBRERIA CICALA INGUAGGIATO
Via Villaermosa, 28
LIBRERIA SCHOOL SERVICE
Via Galletti, 225

◇ **S. GIOVANNI LA PUNTA**
LIBRERIA DI LORENZO
Via Roma, 259

◇ **SIRACUSA**
LA LIBRERIA DI VALVO E SPADA
Piazza Euripide, 22

◇ **TRAPANI**
LIBRERIA LO BUE
Via Cascio Cortese, 8

TOSCANA

◇ **AREZZO**
LIBRERIA PELLEGRINI
Via Cavour, 42

◇ **FIRENZE**
LIBRERIA PIROLA «già Etruria»
Via Cavour, 46/R
LIBRERIA MARZOCCO
Via de' Martelli, 22/R
LIBRERIA ALFANI
Via Alfani, 84-86/R

◇ **GROSSETO**
NUOVA LIBRERIA
Via Mille, 6/A

◇ **LIVORNO**
LIBRERIA AMEDEO NUOVA
Corso Amedeo, 23-27
LIBRERIA IL PENTAFOGLIO
Via Fiorenza, 4/B

◇ **LUCCA**
LIBRERIA BARONI ADRI
Via S. Paolino, 45-47
LIBRERIA SESTANTE
Via Montanara, 37

◇ **MASSA**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Europa, 19

◇ **PISA**
LIBRERIA VALLERINI
Via dei Mille, 13

◇ **PISTOIA**
LIBRERIA UNIVERSITARIA TURELLI
Via Macallè, 37

◇ **PRATO**
LIBRERIA GORI
Via Ricasoli, 25

◇ **SIENA**
LIBRERIA TICCI
Via delle Terme, 5-7

◇ **VIAREGGIO**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Puccini, 38

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **TRENTO**
LIBRERIA DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO**
LIBRERIA LUNA
Via Gramsci, 41

◇ **PERUGIA**
LIBRERIA SIMONELLI
Corso Vannucci, 82
LIBRERIA LA FONTANA
Via Sicilia, 53

◇ **TERNI**
LIBRERIA ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VENETO

◇ **BELLUNO**
LIBRERIA CAMPDEL
Piazza Martiri, 27/D

◇ **CONEGLIANO**
LIBRERIA CANOVA
Via Cavour, 6/B

◇ **PADOVA**
LIBRERIA DIEGO VALERI
Via Roma, 114

◇ **ROVIGO**
CARTOLIBRERIA PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2

◇ **TREVISO**
CARTOLIBRERIA CANOVA
Via Calmaggiore, 31

◇ **VENEZIA-MESTRE**
LIBRERIA SAMBO
Via Torre Belfredo, 60

◇ **VERONA**
LIBRERIA L.E.G.I.S.
Via Adigetto, 43
LIBRERIA GIURIDICA EDITRICE
Via Costa, 5

◇ **VICENZA**
LIBRERIA GALLA 1880
Corso Palladio, 11

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;

— presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Gestione Gazzetta Ufficiale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale **n. 16716029.** Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 2002
(Salvo conguaglio)

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio e termine al 31 dicembre 2002
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 2002 e dal 1° luglio al 31 dicembre 2002

PARTE PRIMA - SERIE GENERALE E SERIE SPECIALI
Gli abbonamenti tipo A, A1, F, F1 comprendono gli indici mensili

	Euro
Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:	
- annuale	**271,00**
- semestrale	**154,00**
Tipo A1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:	
- annuale	**222,00**
- semestrale	**123,00**
Tipo A2 - Abbonamento ai supplementi ordinari contenenti i provvedimenti non legislativi:	
- annuale	**61,00**
- semestrale	**36,00**
Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:	
- annuale	**57,00**
- semestrale	**37,00**
Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:	
- annuale	**145,00**
- semestrale	**80,00**

	Euro
Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:	
- annuale	**56,00**
- semestrale	**35,00**
Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:	
- annuale	**142,00**
- semestrale	**77,00**
Tipo F - *Completo.* Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi e non legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (ex tipo F):	
- annuale	**586,00**
- semestrale	**316,00**
Tipo F1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (escluso il tipo A2):	
- annuale	**524,00**
- semestrale	**277,00**

Integrando con la somma di **€ 80,00** *il versamento relativo al tipo di abbonamento della* Gazzetta Ufficiale - *parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 2002.*

Prezzo di vendita di un fascicolo separato della *serie generale*	**0,77**
Prezzo di vendita di un fascicolo separato delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	**0,80**
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	**1,50**
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione	**0,80**
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	**0,80**
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli, ogni 16 pagine o frazione	**0,80**

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	**86,00**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	**0,80**

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	**55,00**
Prezzo di vendita di un fascicolo separato	**5,00**

PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	**253,00**
Abbonamento semestrale	**151,00**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	**0,85**

Raccolta Ufficiale degli Atti Normativi

Abbonamento annuo	**188,00**
Abbonamento annuo per Regioni, Province e Comuni	**175,00**
Volume separato	**17,50**

TARIFFE INSERZIONI
(densità di scrittura, fino a 77 caratteri/riga, nel conteggio si comprendono punteggiature e spazi)

Inserzioni Commerciali per ogni riga, o frazione di riga	**20,24**
Inserzioni Giudiziarie per ogni riga, o frazione di riga	**7,95**

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, *nonché quelli di vendita dei fascicoli delle* annate arretrate, *compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono* raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 16716029 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione dei dati riportati sulla relativa fascetta di abbonamento.

Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA

Gestione Gazzetta Ufficiale Abbonamenti Vendite	Ufficio inserzioni	Numero verde
☎ 800-864035 - Fax 06-85082520	☎ 800-864035 - Fax 06-85082242	☎ 800-864035